





QUADERNI DI DISCIPLINE STORICHE





UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE STORICHE

# Costruire lo Stato, costruire la storia

Politica e moderno fra '800 e '900

a cura di

Angela De Benedictis





© 2003 by CLUEB  
Cooperativa Libreria Universitaria Editrice Bologna

*Segretaria di Redazione:* Angela De Benedictis



Volume pubblicato con il contributo  
dell'Università degli Studi di Bologna  
e con un contributo 40% del MIUR  
nell'ambito della ricerca nazionale  
«Ragione ed etica nel pensiero e nelle istituzioni tra medioevo ed età moderna:  
politica, economia e diritto»



**Costruire** lo Stato, costruire la storia. Politica e moderno fra '800 e '900 / a cura di Angela De Benedictis. – Bologna : CLUEB, 2003  
302 p. ; 22 cm  
(Quaderni di discipline storiche ; 19)  
In testa al front.: Università di Bologna, Dipartimento di Discipline Storiche  
ISBN 88-491-2050-8

Copertina di Oriano Sportelli

CLUEB  
Cooperativa Libreria Universitaria Editrice Bologna  
40126 Bologna - Via Marsala 31  
Tel. 051 220736 - Fax 051 237758  
[www.clueb.com](http://www.clueb.com)

Finito di stampare nel mese di aprile 2003  
da Legoprint - Lavis (TN)





## INDICE

	<i>pag.</i>
Angela De Benedictis, <i>Presentazione</i> .....	7
Pierangelo Schiera, <i>Nuovi elementi di statualità dall'Ottocento</i> ...	11
Carla De Pascale, <i>Stato e costituzione in G.D. Romagnosi</i> .....	31
M. Antonella Cocchiara, <i>Nazione e Stato nella giuspubblicistica siciliana del primo Ottocento</i> .....	59
José M. Portillo Valdés, <i>Tra territorio e nazione. La Costituzione Provinciale Basca di fronte alla formazione dello Stato spagnolo (1812-1839)</i> .....	103
Angela De Benedictis, <i>Costituzione e Stato moderno. Politica, storia e diritto nella scienza del costituzionalista risorgimentale Cesare Albicini</i> .....	119
Aurelio Musi, <i>Le "nazioni" prima della nazione</i> .....	141
Massimo Vallerani, <i>Modelli di comune e modelli di stato nella medievistica italiana fra Otto e Novecento</i> .....	161
Floriana Colao, <i>Due momenti della storia costituzionale italiana nella cultura giuridica tra Ottocento e Novecento: la «formazione del Regno d'Italia» e la «trasformazione dello Stato» dall'età liberale al fascismo</i> .....	183
Gabriella Valera, <i>Costruire la storia, costruire lo Stato: le mediazioni della scienza e gli inganni della "cultura" nel dibattito sul metodo della fine dell'Ottocento</i> .....	249





**Discussione**

*«Stato moderno». Uno studio storico-concettuale: scienze storiche  
teoria politica, scienze economico-sociali in Italia tra '800 e '900* 297

*L'unità dello Stato e la molteplicità delle sue storie: modelli nazio-  
nali a confronto nell'Ottocento europeo* ..... 303

*Costruire lo Stato, costruire la storia: politica e moderno fra '800  
e '900* ..... 307





## PRESENTAZIONE

I saggi riuniti in questo volume sono il frutto parziale di una serie di incontri e discussioni svoltisi a cadenza biennale tra il 1996 e il 2000, ma sulla base di una prima idea formulata nel 1994<sup>1</sup> nell'intenzione di riprendere questioni sollevate da un fortunato convegno svoltosi a Chicago nel 1992 e dal corrispondente volume di atti<sup>2</sup>.

Che due di quegli incontri (1996 e 1998) fossero ospitati dall'Istituto storico italo-germanico in Trento testimonia della intima appartenenza del problema dibattuto – in sostanza, lo 'Stato moderno' – ai progetti scientifici della prima venticinquennale fase di vita dell'istituto trentino, quella che coincise con la Direzione di Paolo Prodi e con le ricerche impiantate e portate avanti da Pierangelo Schiera<sup>3</sup>.

Nel solco di tali indagini venne anche pensato il progetto '*Stato moderno*'. *Uno studio storico-concettuale: scienza giuridica, scienze politiche, scienze della società e scienze storiche in Italia fra Otto e Novecento*, coordinato da me solo a causa della temporanea assenza dall'Italia di Pierangelo Schiera, e finanziato per un triennio (1997, 1998, 1999) – per quanto molto 'spartanamente' – dal CNR.

Dicevo, sopra, «frutto parziale». Quanto di più rispetto ai lavori qui

<sup>1</sup> «*Stato Moderno*». *Uno studio storico-concettuale: scienze storiche, teoria politica, scienze economico-sociali in Italia tra '800 e '900 (progetto per un seminario 1996 e per un convegno 1997)*, Bologna, 2 giugno 1994, di cui si veda il resoconto in «*Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine*», 12, 1995, pp. 159-161.

<sup>2</sup> G. CHITTOLINI – A. MOLHO – P. SCHIERA (edd), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994.

<sup>3</sup> Il progetto di cui era responsabile generale P. Schiera, membro del Comitato scientifico Isig, era intitolato *L'Italia e il mondo tedesco: aspetti storico costituzionali e identità collettive in età moderna e contemporanea*. Un settore di questo progetto ('*Stato moderno*': *storiografia, teoria politica e scienze sociali tra '800 e '900*) venne affidato per due anni alla mia responsabilità, in quanto allora *fellow* dell'Istituto. Cfr. «*Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento*», XXII, 1996, pp. 598-600.





pubblicati fu presentato in forma di relazione e discusso a Trento nel 1996 e nel 1998, e poi a Bologna – presso il Dipartimento di discipline storiche – nel 2000, potrà essere percepito dal lettore interessato grazie ai tre ‘preziosi’ resoconti redatti da una partecipante fissa tanto ai gruppi di lavoro promossi da Pierangelo Schiera, quanto ai tre incontri di cui si sta parlando. Nella sezione di questo volume dedicata alla “Discussione” si può leggere quanto Gabriella Valera ha annotato e commentato di quegli incontri. Nell’impossibilità di avere molte delle relazioni effettivamente svolte, l’esistenza di così fedeli e competenti resoconti ha inciso in misura determinante sulla decisione di pubblicare comunque un «frutto parziale». Se il volume miscelaneo che qui si offre reca il titolo che ha (e non quello, invece, del progetto di ricerca), molto dipende dalle considerazioni critiche offerte da Gabriella Valera sia nei tre commenti sia nel suo saggio.

Come i resoconti di Gabriella Valera<sup>4</sup>, pure alcune delle relazioni presentate nel corso dei tre seminari erano già state pubblicate sulla rivista «Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine», diretta per l’appunto da Pierangelo Schiera<sup>5</sup>. L’importante contributo di Innocenzo Cervelli – quasi una monografia – alla prima riunione del 1996, stampato negli «Annali dell’Istituto storico italo-germanico»<sup>6</sup>, non si è potuto ripubblicare qui solo a causa della sua estensione. Nuovi sono invece i lavori di Pierangelo Schiera (di fatto, una introduzione al volume), Antonella Cocchiara, Floriana Colao, Carla De Pascale, Gabriella Valera.



<sup>4</sup> «Stato Moderno». *Uno studio storico-concettuale: scienze storiche, teoria politica, scienze economico-sociali in Italia tra ‘800 e ‘900* (Trento, Istituto storico italo-germanico, 14-15 giugno 1996), in «Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine», 15, 1996, pp. 109-114; *L’unità dello Stato e la molteplicità delle sue storie: modelli nazionali a confronto nell’Ottocento europeo* (Trento, Istituto storico italo-germanico, 10-11 luglio 1998), in «Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine. Nuova Serie», 20, 1999, pp. 107-110; *Costruire lo Stato, costruire la storia: politica e moderno fra ‘800 e ‘900* (Bologna, Dipartimento di discipline storiche, 15-16 giugno 2000), in «Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine. Nuova Serie», 23, 2000, pp. 129-134.

<sup>5</sup> M. VALLERANI, *Modelli di comune e modelli di stato nella medievistica italiana fra Otto e Novecento*, in «Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine», 17/1997, pp. 65-86; A. MUSI, *Le “nazioni” prima della nazione*, in «Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine. Nuova Serie», 20, 1999, pp. 49-66; J.M. PORTILLO VALDÉS, *Tra territorio e nazione. La Costituzione Provinciale Basca di fronte alla formazione dello Stato spagnolo*, «Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine. Nuova Serie», 20, 1999, pp. 67-82; A. DE BENEDECTIS, *Costituzione e Stato moderno. Politica, diritto e storia nella scienza del costituzionalista risorgimentale Cesare Albicini*, in «Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine. Nuova Serie», 20, 1999, pp. 83-103. Tutti i saggi sono ristampati in versione inalterata.

<sup>6</sup> I. CERVELLI, *Cesarismo: alcuni usi e significati della parola (secolo XIX)*, in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», XXII, 1996, pp. 61-197.





È quasi superfluo dire che quanto si può leggere nelle pagine seguenti è solo uno dei tanti possibili contributi ad una discussione di grande rilevanza, che proprio all'inizio del nuovo millennio, e dopo più di trent'anni dalla fortunata antologia su *Lo stato moderno* curata da Ettore Rotelli e Pierangelo Schiera<sup>7</sup>, trova di nuovo immediata visibilità in titoli di sintesi – G.G. Ortu, *Lo Stato moderno. Profili storici*, Roma-Bari 2001 – o di raccolte di saggi – M. Fioravanti (ed), *Lo stato moderno in Europa. Un'introduzione storica*, Roma-Bari 2002 – accomunati tra di loro e all'antologia Rotelli-Schiera da scopi dichiaratamente didattici<sup>8</sup>.

Paolo Prodi era Direttore dell'Istituto storico italo-germanico quando la mia proposta di discutere la questione 'Stato moderno' trovò accoglienza tra le ricerche dello stesso Istituto; ed è ora Direttore del Dipartimento di discipline storiche, quando questo volume può uscire nella collana dei "Quaderni DDS" per il decisivo contributo finanziario di un fondo di ricerca da lui gestito. Anche per questo, grazie.

*Angela De Benedictis*

Bologna, aprile 2003



<sup>7</sup>Bologna 1971 (I), 1973 (II), 1974 (III).

<sup>8</sup>Una discussione sul tema in F. BENIGNO, *Ancora lo "stato moderno" in alcune recenti sintesi storiografiche*, di prossima pubblicazione su «Storica». Ringrazio l'Autore per avermi consentito di leggere il manoscritto.





PIERANGELO SCHIERA

## NUOVI ELEMENTI DI STATUALITÀ DALL'OTTOCENTO

C'è qualcosa di nuovo, intorno allo Stato, all'inizio dell'Ottocento.

Sono, innanzi tutto, gli effetti della Rivoluzione francese e della diffusione, non solo sui campi di battaglia, dei principi di libertà, uguaglianza e fratellanza usciti dal movimento dei Lumi, codificati nelle Costituzioni e fatti circolare in Europa da Napoleone. Si tratterebbe allora di valutare, per l'ennesima volta, il contributo di quest'ultimo al passaggio dalla Rivoluzione alla Restaurazione ma anche il recupero da lui compiuto, in termini organizzativi e amministrativi, di pezzi gloriosi dell'antico regime.

Non è però di questo che vorrei qui occuparmi; quanto piuttosto di altri "elementi nuovi" che, pur legati ovviamente agli episodi rivoluzionari e, ancor più lontano, alla dinamica illuministica, presentano a tal grado una propria specificità strutturale da modificare in profondità il senso stesso dello «Stato (moderno)», come usava definirlo Gianfranco Miglio, usando il concetto con la più grande precisione storico-istituzionale<sup>1</sup>.

Mi riferisco in particolare ai temi del consenso, della nazione e dell'identità. Pur trattandosi di cose non direttamente legate fra loro, cercherò qui di trattarne insieme, non solo per approfittare di rapidissimi scorci intravisti di recente, ma anche per prospettare, per loro via, una duplice direzione "storico-costituzionale" del problema dello Stato ottocentesco: la prima consistente nell'oggettivo allontanamento di esso dalla forma classica dello «Stato territoriale per ceti» (come lo chiamava Gustav Schmoller, probabile coniatore della formula); la seconda relativa invece al ruolo svolto dalla storiografia nella descrizione e teorizzazione di questa nuova forma appunto<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> G. MIGLIO, *Genesi e trasformazioni del termine-concetto 'Stato'* (1981), in IDEM, *La regolarità della politica. Scritti scelti raccolti e pubblicati dai suoi allievi*, 2 voll., Milano 1988, II, pp. 799 ss.

<sup>2</sup> P. COSTA, *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica fra Ottocento e Novecento*, Milano 1986.

Dico subito che lo sguardo che sto cercando di prospettare mi condurrà a riconoscere nella forma di organizzazione del potere affermatasi – sotto il nome persistente di Stato – in Europa (e negli USA) durante il XIX secolo qualcosa di diverso, dal punto di vista strutturale e quindi anche costituzionale, dallo Stato come lo si era conosciuto fino all'assolutismo compiuto, benché naturalmente non possa trattarsi che di una evoluzione da esso. Più specificamente, vorrei sottolineare fin d'ora che considero essenziale, a tale proposito, il portato della costituzione, che ha profondamente modificato non solo la “forma” istituzionale dello Stato (sotto il doppio profilo dei principi fondamentali e degli organi), ma anche, probabilmente, la sua funzione e “struttura”.

Negli ultimi anni ho dedicato qualche ricerca al tema del “costituzionalismo europeo”: credo si tratti del filone entro cui va situato il nuovo percorso dello Stato ottocentesco a cui sto accennando<sup>3</sup>. È però solo un filone, un movimento, un processo, non è ancora la “cosa” che ha preso il posto dello Stato. Per questo motivo, è importante che Angela De Benedictis abbia provato a indagare (a farci indagare) la consistenza del concetto-Stato nell'Ottocento. Non importa che il cammino non sia stato compiuto fino in fondo e che i risultati non siano definitivi: probabilmente è il problema stesso a non ammettere una visione sintetica e omogenea.

Il termine ha ben continuato a venir usato; anzi ha raggiunto gradi di formalizzazione sempre maggiori, grazie anche a un'aggettivazione così qualificativa da renderlo diverso da ciò che precedentemente era. Si pensi alle due espressioni “Stato di diritto” e “Stato sociale”: entrambe intese a denotare aspetti di forma e di contenuto che non erano mai stati necessari per descrivere lo Stato tradizionale, dalla sua origine comunale-signorile al suo esito assolutistico (anche se magari illuminato). Eppure non manca letteratura anche autorevole sulle origini antiche della dimensione “di diritto” e di quella “sociale” dello Stato, dal medioevo alla Rivoluzione francese. E si può anche capire. Senza però pretendere che quelle “dimensioni”, pur eventualmente esistenti, fossero davvero qualificative della sostanza dello Stato a quei tempi.

<sup>3</sup> L'idea ha preso avvio nel vecchio Istituto storico italo-germanico in Trento, in cui, in collaborazione con Gianna Manca, si organizzò un primo gruppo di studio sulla storia del costituzionalismo europeo, che diede luogo, fra l'altro, al convegno di Messina sul “Modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea” (1996) e ad un convegno spagnolo organizzato da José M. Portillo Valdés. In seguito, vi furono i convegni berlinesi, organizzati da me e Martin Kirsch (cfr. nota 4) e le iniziative di Gianna Manca presso il nuovo istituto trentino.

Sia il connotato giuridico che quello sociale afferiscono in effetti alla novità della costituzione e rappresentano due tappe importanti del costituzionalismo ottocentesco. Lo Stato dell'Ottocento è prima di tutto "Stato costituzionale": il che significa non solo che esso è dinamico e può e sa modificarsi, secondo determinate modalità, come dev'essere ogni forma di organizzazione del potere se vuol sopravvivere agli eventi immediati che l'hanno prodotta. Ma vuol dire anche che la dinamica è ora diventata il tratto caratteristico fondante del nuovo Stato, ed è una dinamica ispirata essenzialmente ai bisogni dei cittadini, divenuti il termine costante di misura e di valutazione dell'efficienza, ma anche della consistenza statale<sup>4</sup>.

Se, in antico regime, Stato e amministrazione si identificavano, identificandosi poi a loro volta con la società stabilita (quella dei ceti, naturalmente, che erano notoriamente anche parte dello Stato e della sua amministrazione), ora nell'Ottocento non è più così: l'amministrazione è solo uno dei poteri dello Stato (e neanche il principale), da cui anzi il cittadino si deve tutelare giuridicamente, grazie al diritto e alla giustizia amministrativa. Ma, allo stesso tempo, quest'amministrazione amplia a dismisura le proprie competenze e le proprie capacità di prestazione, proprio per garantire a quegli stessi cittadini il soddisfacimento dei loro bisogni e aspettative crescenti.

L'esistenza di questa forbice fra due aspetti diversi ma complementari dell'azione "amministrativa" dello Stato è la prova che quest'ultimo è divenuto un sistema assai più complesso di prima. Nella fase più evoluta dell'antico regime lo Stato aveva goduto di una "concezione amministrativa" relativamente sofisticata, che aveva identificato i doveri del sovrano e i diritti dei sudditi nel comune impegno a realizzare la "felicità materiale", in una dimensione temporale e contenutistica che si è allargata dal mercantilismo all'utilitarismo e che è stata a lungo definita con l'endiadi

<sup>4</sup> Di per sé, come ha insegnato Otto Brunner, la dinamica è elemento fondante di ogni considerazione di tipo storico-costituzionale: mi pare però che essa abbia acquistato, nella forma più recente dello Stato contemporaneo, una valenza più funzionale e interna, oltre che semplicemente descrittiva ed esterna, com'era prima. Lo Stato costituzionale è tale non solo perché governato da una costituzione, ma perché ispirato a un principio, assai delicato e complesso, di autoaggiustamento costituzionale, sia pur in presenza di Carte "rigide": in ciò consiste, mi pare, la specificità storica del "costituzionalismo". A questa idea sono ispirati i tre volumi, a cura di M. KIRSCH e P. SCHIERA: *Denken und Umsetzung des Konstitutionalismus in Deutschland und anderen europäischen Ländern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, Berlin 1999; *Verfassungswandel um 1848 im europäischen Vergleich*, Berlin 2001 e (con anche A. KOSFELD) *Der Verfassungsstaat vor der Herausforderung der Massenpolitisierung. Konstitutionalismus um 1900 im europäischen Vergleich*, Berlin 2002.

molto efficace di “societas civilis sive status”<sup>5</sup>. Nell’Ottocento post-assolutistico e post-rivoluzionario, Stato e società si sono divisi, al “sive” si è sostituito un “et”, e le due parti della convivenza organizzata hanno trovato riparo, protezione e collaborazione sotto il manto della costituzione, di cui l’amministrazione ha rappresentato a lungo la più efficace messa in pratica. Altrove ho provato a usare il termine “ordinamento” per comprendere in un unico insieme costituzione e amministrazione. Ne è venuta, comprensibilmente, un’accentuazione dell’aspetto giuridico che fa torto però alle componenti economiche e sociali che quell’evoluzione ebbe: per le quali sarebbe più consono l’impiego del termine “sistema”<sup>6</sup>.

Non sono solo parole, visto che le parole servono a esprimere concetti, e questi ultimi sono indispensabili per comprendere la realtà, figurandocela ai nostri occhi secondo stili e forme che ci sono proprie. Come si fa a chiamare Stato una “cosa” (forma di organizzazione del potere) che si è protratta per secoli, ricorrendo a tecniche diverse, toccando uomini e donne diverse, provenendo da centri diversi di emissione e producendo legittimazioni diverse? Non sarà meglio provare a rinvenire e fissare “determinazioni storiche” pure diverse delle “diverse” forme di organizzazione del potere? E se la dottrina della ragion di stato è cosa che inizia nel Rinascimento, perché non far cominciare da lì intorno anche la “forma-Stato”? E se la Rivoluzione segna la fine (o la provoca) dell’antico regime, perché non provare ad ammettere che, forse, è finito a quel punto anche lo Stato ed è cominciata un’altra “forma”, che infatti si è sempre più venuta chiamando “sistema”? Senza togliere nulla alle continuità, perché un conto è la storia un altro la ricostruzione “formale” che di essa fanno gli storici, soprattutto quelli impastoiati di scienza sociale, come son io.

Ma a proposito di continuità, bisognerà pur riconoscere che, dei due termini Stato e società che entrano a “costituire” il nuovo sistema-ordinamento di cui stiamo parlando, il primo è più “a rimorchio”, più abusato, mentre la seconda sembra più fresca e bisognosa di attenzione, teorica e pratica. Anche lo Stato si “modernizza” con la progressiva burocratizzazione del suo apparato, che vuol dire innanzi tutto maggiore professionalizzazione, specializzazione e spoliticizzazione degli impiegati ma

<sup>5</sup> P. SCHIERA, *La concezione amministrativa dello Stato in Germania 1550-1750*, in *Storia delle idee politiche, economiche e sociali*, diretta da L. FIRPO, vol. IV: *L’età moderna*, tomo I, Torino 1980, pp. 363-442.

<sup>6</sup> P. SCHIERA, *Melancolia e diritto. Ovvero il confronto fra individuo e disciplina a favore dell’ordinamento*, in IDEM, *Specchi della politica. Disciplina, melancolia, socialità nell’Occidente moderno*, Bologna 1999, pp. 107 ss.

poi anche, come già ricordavo sopra, incomparabile intensificazione delle sue capacità di prestazione. E ciò riguarda espressamente, mi pare, la parte “amministrativa” del complesso processo sopra brevemente descritto. Alla costituzione si connette invece la nuova esistenza della “società”, e qui entrano in campo i miei indicatori di sopra.

Proprio dall’impresa comune di industria e scienza (economica e morale) – votata, in particolare dall’Ottocento, all’ampliamento della capacità materiale degli uomini – prese impulso, dopo il gran balzo di “socialità” nel Settecento illuministico, quella “società civile” che darà luogo alle pretese e alle capacità della borghesia. Sorgono qui, in primo luogo, problemi di cittadinanza su cui non è possibile soffermarsi. Ad essi si collegano però problemi più pratici e applicativi in cui i miei indicatori possono dire qualcosa. Restano aperti, ad esempio gli aspetti giuridici di orientamento, da una parte, e di tutela, dall’altra, relativamente ai nuovi “soggetti” che calcano la scena sociale e politica. Ciò vale già, in primo luogo, per dare risposta (peso, contenuto, causa, ragione) a quella “obbligazione politica” (semplificata, dopo l’abolizione dei privilegi e la caduta dei “ceti”, ma anche intensificata, per qualità e quantità degli interventi pubblici) che lega ormai i “cittadini” (non più raggruppabili, appunto, in ceti ma destinati a costituire “classi”) al sovrano, a sua volta progressivamente volto ad allargarsi in classe dirigente.

Non voglio qui occuparmi della composizione sociale delle parti in gioco nell’obbligazione. Dovrei infatti parlare dell’avvento della società civile, della “lunga” egemonia – sociale, economica, politica – svolta in essa, per tutto il XIX secolo, della borghesia, della contrapposizione fra quest’ultima e il proletariato e dell’ampliamento, anche sotto questo profilo, dei compiti e delle funzioni dello Stato per raggiungere un *appeasement* progressivo. Anche questa una caratteristica da Stato sociale, che si è andata realizzando prevalentemente per via di riforme, secondo una procedura pure non sconosciuta allo “Stato (moderno)” d’antico regime (allo Stato territoriale per ceti, appunto) che anzi per quella via, in qualche caso, aveva potuto evitare i fuochi della rivoluzione. Ma ora, le riforme svolgono un altro ruolo, più intrinseco e funzionale – direi quasi strutturale se non temessi di abusare di una parola che non merita di essere usata in modo generico. Esse esprimono infatti, ormai, la quintessenza del costituzionalismo, di cui pure non posso però qui far altro che segnalare l’innata tendenza a “riformarsi” – a riformare la “società” –, per adeguare le forme legali della convivenza statale (di diritto) alle esigenze materiali e operative delle forze socialmente attive e politicamente presenti. Dalla costituzione formale a quella materiale è il percorso ostinato del pendolo costituzionale, dove il pendolo è appunto rappresentato

dalle riforme, Stato e società sono le lancette che segnano le ore e i minuti e il “sistema-ordinamento” è dato dal quadrante, da una parte (l’ordinamento, forse), e dal delicato meccanismo interno (il sistema) dall’altra, il cui pezzo più importante sarà il bilanciare, che ricorda l’antica bilancia che sovrintende al Buongoverno di Ambrogio Lorenzetti a Siena, mentre, nella sua versione linguistica tedesca (*Unruhe*) rimanda all’impossibile equilibrio di pace e sicurezza.

1. Il consenso è ciò che più distingue, all’interno della comune “storia costituzionale” del costituzionalismo europeo “moderno”, fra XVII e XIX secolo, quel “tipo” di costituzionalismo che potremmo definire “liberale” rispetto a quelli (ad esempio d’antico regime, rivoluzionario o restaurativo) che l’avevano preceduto.

Senza farla troppo lunga, lasciando necessariamente da parte la fase d’antico regime, basta dare un’occhiata agli elementi costitutivi dei due costituzionalismi di marca francese – il rivoluzionario (rappresentato dalla Costituzione del 1791) e il restaurativo (rappresentato da quella *octroyée* da Luigi XVIII nel 1814) – per rendersi conto che in entrambi i casi il consenso non vi giocava un ruolo principale, venendo nel primo sussunto e assorbito nel concetto più ampio e comprensivo di sovranità popolare<sup>7</sup> e nel secondo diluito nella preminenza del principio di legittimazione dinastica che l’abile Borbone riuscì a imporre ai Francesi, in linea con i lavori del Congresso di Vienna e gli ideali della Santa Alleanza, ma rovesciando una continuità costituzional-rivoluzionaria che era durata dalla Convenzione, attraverso e nonostante Napoleone e l’Impero, fino al progetto di costituzione del Senato nello stesso anno 1814<sup>8</sup>.

Se questa ricostruzione appare corretta, bisogna cercare il nesso fra l’uscita dalla restaurazione e la trasformazione della figura dello “Stato”, provando a riconoscere ove possibile la “catena liberale” di quel nesso, nel senso di appurare il contributo che l’affermarsi dei “motivi” (idee più interessi) liberali in Europa abbia potuto dare alla formazione di questo nuovo meccanismo, “razionale” o “legale” che dir si voglia, di funzionamento dello Stato<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> M. KIRSCH, *Monarch und Parlament im 19. Jahrhundert. Der monarchische Konstitutionalismus in Deutschland und anderen europäischen Ländern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts*, Berlin 1999.

<sup>8</sup> V. SELLIN, *Die geraubte Revolution. Der Sturz Napoleons und die Restauration in Europa*, Göttingen 2001.

<sup>9</sup> Non sarebbe neppure da denunciare, qui, l’implicito rimando che compio a Max Weber e alla sua teoria dei tipi di potere legittimo.

Il modo più diretto in cui il consenso interno (alla classe aspirante al dominio) ha potuto tradursi in consenso esterno (da parte della classe su cui il dominio si esercita) è stato quello della riforma, che ha di fatto rappresentato la risposta più efficace sia alle esigenze di rafforzamento della minoranza al potere (attraverso la difesa mirata dei “propri” interessi) che alle aspettative di crescita e tutela della maggioranza esclusa (attraverso la promozione “sociale” dei suoi bisogni ed aspettative). In età liberale, il consenso sintetizza tutto ciò in un meccanismo teorico-pratico ampiamente collaudato, che va dalla riflessione scientifica (e dal suo insegnamento e trasmissione nell’università neoumanistico-borghese di Humboldt<sup>10</sup>) all’impegno e all’intervento dello Stato nella società (attraverso un apparato amministrativo professionale e specializzato, anche grazie al contributo della scienza e dell’università), a favore del benessere (bene comune) degli individui e dei gruppi.

Ribadisco l’opinione che la storia delle borghesie europee non può non coincidere con la storia stessa del liberalismo europeo e con l’identificazione di quest’ultima con la storia del grado di dominanza degli strati borghesi rispetto al complesso della stratificazione sociale, mediante l’attuazione di politiche sociali capaci di produrre e ottenere consenso<sup>11</sup>. Insomma, delle quattro funzioni della sicurezza esterna, dell’ordine interno, della crescita economica e del benessere, l’ultima sembra insieme la più urgente e la più redditizia in termini di consenso politico e di legittimazione, e insieme la più riassuntiva: con essa in un colpo solo si possono soddisfare le esigenze di mobilità e di uguaglianza e giustizia sociale, dell’espansione economica, della pace interna e quelle della competizione sul mercato internazionale. Non si tratta di una funzione generica, bensì di un vero e proprio volano della realtà amministrativa, la cui formalizzazione in senso giuridico-democratico ha rappresentato, anche dal punto di vista del riconoscimento di una parità giuridica fra soggetti privati (in particolare borghesi) e pubblici (lo Stato), una delle maggiori conquiste dell’Ottocento<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> P. SCHIERA, *Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania dell’Ottocento*, Bologna 1987.

<sup>11</sup> Voglio segnalare un libro, di prossima pubblicazione presso l’editore berlinese Dunccker & Humblot, sul liberalismo tedesco (che bisognerà cominciare a considerare come uno dei più “solidi” in ambito europeo, accanto, ovviamente, a quello inglese): M. CIOLI, *Zwischen Pragmatismus und Ideologie. Organisationsformen des deutschen Liberalismus zur Zeit der Zweiten Reichsgründung (1878-1884)*.

<sup>12</sup> P. SCHIERA, *Amministrazione e costituzione. Verso la nascita della scienza politica*, in «Il pensiero politico», XV, 1982, pp. 74-91; *Von der Verfassung zur Verwaltung: bür-*

«L'incrocio fra l'estensività della politica sociale e l'intensività della produzione scientifica rappresenta un dato molto caratteristico della condizione politico-sociale e politico-costituzionale di tutti gli stati industrialmente avanzati d'Europa verso la fine del secolo XIX» scrivevo nel 1983<sup>13</sup>: allora non avevo ancora compreso che quell'incrocio era il tentativo estremo della borghesia (che aveva scientificamente concepito e tecnicamente realizzato lo Stato di diritto prima e lo Stato sociale poi) di conservare (attraverso la riforma) la propria egemonia. Per fare ciò essa ha però dovuto troppo caricare la molla dello Stato-apparato. Quando e dove questa molla si è rotta, non si è dato altro esito che quello totalitario. Il venir meno della capacità progettuale borghese e la mancanza di un analogo sforzo da parte dei nuovi soggetti aspiranti all'egemonia ha innescato il deprecato evento della fine delle ideologie, cui ha corrisposto una fattuale incompressibile crescita degli apparati burocratici dell'amministrazione pubblica, alla ricerca di una legittimazione che, non riuscendo più a provenire dall'esterno, non poteva che divenire sempre più autoreferenziale. È questa una possibile definizione di "regime": dove i fini dell'azione pubblica e politica non sono più determinati per consenso ma per mera autodifesa o autoriproduzione interna.

2. Da molto tempo penso che la nazione sia qualcosa che ha a che fare assai più con la società che con lo Stato. Voglio dire che la catena triadica "popolo-nazione-Stato", già cara al Carducci e poi ripresa dal Volpe per marcare la rinascita italiana a partire dal Mille, serve più a spiegare la crescita di una cultura, di uno spirito o anche di un genio "italico"<sup>14</sup> che non a dettare tempi e modi di uno sviluppo politico-costituzionale che, se c'è stato, va compreso e descritto con altre forme. Non c'è una ragione al mondo per intendere lo Stato come risultato finale, ottocentesco e liberale, di una scala di occasioni e modelli di aggregazione socio-

*gerliche Staatswissenschaft in Deutschland und Italien nach der nationalen Einigung* (in collaborazione con R. GHERARDI), in E. V. HEYEN (ed), *Wissenschaft und Recht der Verwaltung seit dem Ancien Regime. Europäische Ansichten*, Frankfurt am Main 1984, pp. 129-46.

<sup>13</sup> P. Schiera, *Consenso e legittimazione nell'Europa liberale*, in P. POMBENI (ed), *La trasformazione politica nell'Europa liberale 1870-1890*, Bologna 1986, pp. 59-78. Segnalo anche, nello stesso volume, R. RUFFILLI, *Aspetti del rapporto stato e società nell'età liberale*, pp. 47-56.

<sup>14</sup> Il vecchio libro di L. OLSCHKI, *L'Italia e il suo genio*, 2 voll., Milano 1953 andrebbe cavato dagli scaffali e riutilizzato, soprattutto per i giovani, anche per quanto riguarda la ricostruzione dell'età contemporanea: cfr. l'Epilogo: "Eredità del passato e problemi del presente".

politiche che vanno dal gradino più semplice, il popolo (evoca chiese, comuni, livello basso di comunicazione e di struttura organizzativa), al più complesso (la macchina democratico-rappresentativa ed economico-amministrativa dello Stato), attraverso la fase calda, simpatetica, comunicativa e colta della nazione (storia, lingua, coscienza collettiva). Questa sì è una visione pseudo-hegeliana da rigettare, perché non consente di distinguere né i livelli né le fasi diverse di realizzazione storica del politico, e in particolare impedisce ogni tipo di determinazione storica del nucleo stesso della politica occidentale, che è appunto il potere.

Popolo-nazione-Stato non sono tre termini successivi di una catena logica o storica, e neppure solo nazione e Stato lo sono: si tratta di figure retoriche, di tipi ideali, di modelli cognitivi, i quali (non importa se rispettando o tradendo i relativi significati riscontrabili nelle fonti) servono, come molti altri, a comunicare, cioè a far sorgere opinioni, il più possibile comuni, intorno a "oggetti di conoscenza". Ciò significa che, se l'oggetto di conoscenza è il popolo, allora anche nazione e Stato possono essere eventualmente impiegati per cogliere meglio l'essenza dell'oggetto-popolo; se l'oggetto è la nazione, lo stesso discorso vale per popolo e Stato; ma se, come nel nostro caso l'oggetto è lo Stato, allora anche nazione e popolo vanno indagati in funzione di quest'ultimo.

Da tale punto di vista, ribadisco che "nazione" è qualcosa che è venuto a turbare l'integrità strutturale dello Stato pre-rivoluzionario, che in sé non avrebbe avuto alcun bisogno di arricchirsi di altri attributi che non fossero quello territoriale e quello monarchico: l'uno e l'altro intesi in un quadro gestionale e operativo allargato ai ceti e quindi tendenzialmente pluralistico. Il richiamo alla nazione diventa invece utile e necessario quando lo Stato si separa dalla società e accentua la sua funzione di macchinario tecnico, volto a sviluppare, in particolare grazie alla sua forza amministrativa, quelle riforme che sole possono servire da nutrimento alla società, appunto. Si pongono allora problemi di legittimazione nuovi, prima insussistenti, nel senso che si devono trovare indicatori per individuare i destinatari delle riforme dello Stato; come pure si devono dare contenuti a queste riforme: e allora serve una cornice di riferimento, sia socio-culturale che storico-culturale, che sia unitaria e comprensiva. Lingua, letteratura, arte, storia, memoria sono ingredienti fondamentali della nazione, cioè di quel diguisamento sotto forma storico-culturale della società, che offre allo Stato nuove ragioni della sua esistenza ma anche della sua stessa essenza.

Non è una novità che si tenda ormai a interpretare la nazione come un artefatto: cioè come una costruzione artificiale (o artistica) atta so-

prattutto a concorrere alla formazione di una coscienza collettiva fra gli appartenenti ad una medesima comunità. Anche la nascita della storiografia tra Sette- e Ottocento viene collegata a questo obiettivo e si parla di “Geschichte als Ausbildungskraft” o di “Geschichtsschreibung als Bildung”. Noi stessi ci eravamo occupati, a Trento, della costruzione interna di quella “Bildung” e abbiamo studiato dapprima il Medioevo, poi l’Antichità e il Rinascimento come fattori delle rispettive coscienze nazionali italiana e tedesca nel XIX secolo<sup>15</sup>. Tutto ciò va bene, purché si porti ancora più avanti la metafora: proviamo a parlare di artefatto ottico, cioè di lente: la nazione come una lente, attraverso cui la realtà viene deformata, nel senso che si mettono a fuoco certi dettagli del quadro, mentre altri scompaiono o assumono forme un po’ strane. Così è per la nazione, che accentua certi caratteri di somiglianza o di identità e li mette in luce particolare, favorendo anche una saldatura rapida fra di essi, ma lasciando in ombra ciò che fuoriesce dal profilo desiderato. Si ha allora l’impressione di una unità molto maggiore di quella realmente esistente e noi sappiamo che tale unità è al servizio – per le vie sottili dell’ideologia – di coloro che hanno la forza e i mezzi per far passare i loro interessi settoriali come interessi globali, comuni a tutta la società.

Allora nazione mi sembra, per l’Ottocento, concetto assai più vicino a borghesia che a popolo e comunque attributo o funzione che si addice molto più alla società che allo Stato. Anche lo Stato ne viene, però, indirettamente colpito e si parla infatti volentieri di “Stato nazionale”, che qualcosa vorrà pur dire. Si tocca qui un secondo aspetto del significato di nazione, che ha a che fare non più con la dimensione interna della compagine sociale, bensì con quella esterna, relativamente al grado d’indipendenza, da una parte, e di unità, dall’altra, che quest’ultima presenta. Anche se si tratta di un carattere più proprio di paesi come la Germania e l’Italia (che hanno raggiunto solo nella seconda metà dell’Ottocento l’unità nazionale)<sup>16</sup> che non, ad esempio, di Francia o Inghilterra, questo

<sup>15</sup> R. ELZE - P. SCHIERA (edd), *Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli, nell’Ottocento: Il Medioevo*, Bologna - Berlin 1988; K. CHRIST - A. MOMIGLIANO (edd), *L’Antichità nell’Ottocento in Italia e in Germania*, Bologna - Berlin 1988; A. BUCK - C. VASOLI (edd), *Il Rinascimento nell’Ottocento in Italia e Germania*, Bologna - Berlin 1989. Vorrei però anche ricordare il convegno organizzato a Vienna (18-21 settembre 2002) dalla Österreichische Akademie der Wissenschaften, su “Nationalgeschichte als Artefakt. Mystifizierung und Entmystifizierung nationaler Historiographien. Österreich-Italien-Deutschland im Vergleich”.

<sup>16</sup> O. JANZ - P. SCHIERA - H. SIEGRIST (edd), *Centralismo e federalismo tra Otto- e Novecento. Italia e Germania a confronto*, Bologna 1997.

aspetto è tuttavia importante per relativizzare ulteriormente il problema e renderlo comprensibile agli obiettivi che ci siamo posti: di misurare la presenza di nuovi elementi di statualità dall'inizio dell'Ottocento.

È indubbio infatti che anche da queste inserzioni "nazionali" (sia sotto il profilo ideologico borghese, che sotto quello indipendentistico) lo Stato ottocentesco riceva motivi più che sufficienti per modificare la propria struttura di partenza e presentare aspetti qualitativi prima sconosciuti. È da lì che procede l'elaborazione di quella nuova figura di "Kulturstaat" (Stato di cultura) che soprattutto nei paesi di lingua tedesca, ma non solo, ha accompagnato il passaggio dallo Stato liberale a quello di massa, non sempre trovando le vie giuste per sfuggire alle tentazioni totalitarie del Novecento. Saremmo dunque pervenuti anche qui, come per il primo caso del consenso, a intravedere un processo di trasformazione tale del vecchio "stato", che forse non si può più parlare di una nuova forma dello "Stato (moderno)" ma di qualcosa di diverso, in cui gli elementi qualificativi – come nel caso del consenso – prendono il sopravvento, senza però che la macchina dello Stato cambi il suo ritmo e la sua filosofia. Quanto ciò potesse essere rischioso è stato dimostrato dalla crisi profonda che lo Stato avrebbe poi subito nel corso del XX secolo.

Sia a proposito di consenso che a proposito di nazione, abbiamo toccato tasti molto vicini al tema della legittimità del potere all'interno dello Stato. Forse è questo il punto cruciale del discorso che sto conducendo intorno ai presunti "nuovi elementi di statualità" che mi sembra di poter cogliere a partire dall'Ottocento. Quei nuovi elementi si coagulano infatti intorno a un nuovo bisogno di legittimità, ma anche intorno a nuovi modi di rispondere a quel bisogno (la nazione, mi parrebbe) e anche forse intorno ai nuovi soggetti per i quali il discorso della legittimità acquista, in senso attivo come in senso passivo, un significato e un'importanza nuova (il consenso, appunto).

Potrei anche provare a dire che, in antico regime, il problema della legittimità, per lo Stato, esisteva essenzialmente come problema "interno", nel senso che esso era affogato, per così dire, nel problema della sovranità, il quale a sua volta si rifletteva principalmente in capo a chi ne era il titolare, cioè il principe e il suo staff, che appunto costituivano lo "stato". Nel passaggio dallo Stato principesco-signoril-patrimoniale a quello a base sempre più giuridico-razionale dell'assolutismo (illuminato), la legittimità stessa ha dovuto passare dall'interno all'esterno dello "stato", andandosi a collocare in momenti sempre più qualitativi della vita associata. Ne è conferma la grande fortuna della speculazione dottrina di tipo giusnaturalistico, prima, e poi cameralistico-politico e

moral-economico, ma anche la progressiva affermazione della socialità come criterio di comportamento sociale, nel nome di una “gaieté” aperta alla capacità di progetto e alla libera operatività della “società civile”. Dalla nuova filosofia “pratica” che si sviluppa da queste posizioni emergerà anche, in parallelo col sopra ricordato bisogno di ri-legittimazione (ovverossia legittimazione dall'esterno) dell'obbligazione politica, un diffuso e irrefrenabile bisogno di costituzione, che troverà il suo sbocco, appunto, non solo nelle Carte americane e francesi ma in un percorso “costituzionale” che adotta anche altre modalità, quale il rimando al precedente e alla tradizione, nel caso inglese (che sta davvero all'origine di ogni discorso di questo genere), oppure alle riforme, come nel caso prussiano, austriaco e, in parte, anche russo.

Una nuova legittimità che deve, principalmente, tener conto dello sdoppiamento, in capo all'antica cellula originaria della “societas civilis sive status”, in uno Stato sempre più amministrativo e “pubblico”, da una parte, e in una società sempre più impegnata nella coltivazione e cura di interessi economici “privati” dall'altra. Sotto la copertura (divenuta ormai – nell'Ottocento, intendo, e soprattutto dopo il Congresso di Vienna e la Restaurazione – da bisogno sociale, necessità istituzionale) della costituzione<sup>17</sup>. Una legittimità che si serve di strumenti potenti, anche sul piano «concreto, emozionale e motivazionale», come scrive Luigi Blanco nella sua recensione a *Nazione e Risorgimento* di Alberto Banti<sup>18</sup>. Ma, da capo, solo di strumenti si tratta: parlare di un “canone risorgimentale” mi pare eccessivo, soprattutto se lo si fa in contrapposizione con quell’“ingegneria costituzionale” che non avrebbe avuto più alcun peso nel “politico risorgimento della nazione italiana”. Non si può dimenticare che, in mezzo secolo – fra l'altro marcato, a livello europeo, dal grande sforzo della Restaurazione – si è fatta l'Italia, se non gli Italiani e che, quindi, oltre al canone, ci sarà stato pur qualcos'altro di positivo, che non può neppure essere ridotto al solito binomio Mazzini-Garibaldi, con Cavour a fare da terzo incomodo.

Lo sa benissimo anche Banti, naturalmente, che ha già dato prove significative di considerazione dell'elemento politico-sociale di punta del “risorgimento” italiano, che fu la borghesia. Ma non basta ancora. Ci fu anche, grazie soprattutto a quest'ultima, una produzione di idee e di pra-

<sup>17</sup> P. SCHIERA, *Dal bene comune ai governi privati: aspetti storico-costituzionali dell'amministrazione in politica*, in «Storia Amministrazione Costituzione. Annale ISAP», I, 1993, pp. 161-87.

<sup>18</sup> L. BLANCO, *Nazione e Risorgimento*, in «Archivio Trentino», 1, 2002, pp. 263-275.

tiche, approssimativamente definibili come “liberali”, che agirono a fondo nell’evoluzione in senso unitario, nazionale, statale e via dicendo della situazione italiana. Come sosteneva il più sfrontato e cinico dei liberali tedeschi, il teorico della *Realpolitik* liberale Rochau, sottolineando (1853) l’importanza anche “politica” delle idee<sup>19</sup>, non già per il loro intrinseco valore, ma per la loro forza d’incidere nella realtà, capace di creare, convogliare e far fruttare il consenso dei più sulle scelte e le decisioni dei meno. Come si vede, giriamo sempre intorno al tema fondante della legittimità, ma forse ora possiamo passare a considerarlo dal punto di vista del terzo “elemento” di statualità che ho indicato all’inizio: quello dell’identità.

L’unica volta che mi sono occupato di questo problema, ho provato, in realtà, a sublimarlo in qualcosa di più complesso, ma insieme di più direttamente rilevante sul piano politico, riportandolo a quella visione storico-costituzionale che costituisce da tempo il mio principale quadro di riferimento metodologico. Identità può voler dire, anche, ciò che si tende a voler essere, piuttosto che ciò che si è. In tale accezione, la sua dimensione di artificialità si amplia, comprendendo tutto ciò che viene, con coscienza maggiore o minore, prodotto o usato da un soggetto (individuale o collettivo) per elaborare e perfezionare l’identità ricercata o un’identità purchessia<sup>20</sup>.

Può servire d’esempio a ciò la stessa idea di “Stato nazionale” in cui sono state riversate, da parte dei soggetti interessati, opinioni e tendenze, ma anche dottrine e istituzioni che hanno rappresentato, nel loro complesso, la prima manifestazione seria di superamento della vecchia “forma” Stato in direzione della nuova forma “costituzionale”, proprio mediante l’accentuazione di aspetti ideologici collegati con l’exasperazione di motivi di identità nazionale. Da qui bisognerebbe anche partire – credo – per comprendere il senso inevitabilmente “storico” di ogni richiamo all’identità. Infatti, con ogni probabilità, si può parlare di quest’ultima solo a partire dal significato acquisito durante il XIX secolo dalla “questione nazionale”, come luogo centrale di elaborazione del discorso politico.

<sup>19</sup> L. A. VON ROCHAU, *Grundsätze der Realpolitik. Angewendet auf die staatlichen Zustände Deutschlands* (1853), Frankfurt-Berlin-Wien 1972.

<sup>20</sup> P. FUCHS, *Die Erreichbarkeit der Gesellschaft. Zur Konstruktion und Imagination gesellschaftlicher Einheit*, Frankfurt a. M. 1992, e B. PETERS, *Die Integration moderner Gesellschaften*, Frankfurt a. M. 1993. Il mio intervento ad un convegno internazionale di studio s’intitolava: *Dall’identità individuale all’identità collettiva. O piuttosto problemi di legittimazione?*, ora stampato con lo stesso titolo negli atti: P. PRODI - W. REINHARD (edd), *Identità collettive tra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna 2002, pp. 197-216.

Gabriella Rossetti ha mostrato con finezza la differenza fondamentale fra l'identità come "sentimento sociale di appartenenza", o come componente essenziale del politico<sup>21</sup>. «Nazione l'Italia o nazione gli Italiani?» si chiede la Rossetti già nel titolo. E la questione sta tutta lì, anche per noi: perché, se si tratta di studiare gli incroci e gli incastrati nella formazione delle coscienze, delle culture e delle convinzioni, a livello individuale come di gruppo, allora vanno benissimo tutte le ricerche d'identità e di comunicazione che si vuole; ma se si vuol capire come quando e perché gli uomini perseguono, obbedendo, fini comuni, allora bisogna tornare allo studio delle istituzioni e delle dottrine politiche, con tutto il necessario supporto delle differenti scienze sociali e dello stato. Cioè bisogna tornare alla storia costituzionale.

Per i fini di chiarificazione che mi sto ponendo intorno al tema dello Stato ottocentesco, credo che non sia più praticabile la distinzione chabodiana fra una concezione "naturalistica" della nazione (alla tedesca) e una invece volontaristica, piuttosto alla francese. Credo anche che sia ora di finirla con questo voler attribuire ogni passo della crescita italiana a "potenza" – cioè a Stato, nella forma adeguata alle condizioni sociali e politiche, interne e internazionali dell'Ottocento europeo – alla dipendenza da modelli stranieri. Va piuttosto ripresa e applicata anche al nostro caso un'intuizione ormai vecchia ma molto fruttuosa di Aldo Mazzacane, che ha molto insistito – a proposito del diritto ma con allargamento ad altri aspetti della cultura civile e politica del tempo – sul carattere "eclettico" di quest'ultima<sup>22</sup>. Volendo restare al caso italiano, va però precisato un dato essenziale: cioè che esso fu spesso visto e vissuto – in particolare all'inizio dell'Ottocento – come caso europeo. Lo dimostra l'interesse di grandi studiosi e pensatori per l'Italia e per i suoi destini traditi, a partire da Madame de Stael e da Sismondi, per arrivare a Schiller e a Schlegel. Lo dimostra l'attrazione anche fisica esercitata verso personaggi stranieri che decisero di trasferirsi nel paese e di condurvi attività politica, culturale e civile di rilievo. Lo dimostra il livello alto di dibattito che si svolse, anche in Italia, su temi centrali della scientificizzazione ottocentesca.

Nel suo *Genio d'Italia*, Leonardo Olschki è molto deciso a osservare

<sup>21</sup> G. ROSSETTI, *Nazione l'Italia o gli Italiani? Breve profilo di un mito che fa riflettere*, in «Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine», 22, 2000, pp. 22-32.

<sup>22</sup> A. MAZZACANE – P. SCHIERA (edd), *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'«Enciclopedia giuridica italiana»*, Bologna 1990.

che «... né le virtù civiche, né la disciplina militare poterono svilupparsi come tratti del carattere nazionale». Egli è anche convinto che «il rinnovamento morale e civile d'Italia non fu promosso da una filosofia sociale o da teorie economiche e politiche», ma che furono invece «alcuni pochi poeti che cercarono d'infondere al loro paese snervato dall'apatia, dalla debolezza e dalla rassegnazione l'aspirazione ad una nuova rispettabile esistenza». Anche se il loro appello non poteva che essere di livello molto elitario, esso generò entusiasmo e partecipazione nella "romantica gioventù italiana": «Il Romanticismo che in Europa si era imposto come movimento letterario e intellettuale, si concretò in Italia nell'azione politica»<sup>23</sup>.

Sono temi su cui si è sviluppata già in passato attenzione: basti pensare all'interesse che la diatriba tra romantici e classici all'inizio dell'Ottocento ha suscitato, anche per le implicazioni politiche dirette che essa aveva: con le contraddizioni che, fra l'altro, in particolare a Milano, contrapponevano l'interesse degli occupanti austriaci per un'affermazione del romanticismo di marca tedesca e il loro stesso rammarico che, per la via del romanticismo, si coltivassero idee di libertà e d'indipendenza<sup>24</sup>.

L'equivoco doveva essere assai grande, se addirittura il Metternich scriveva, a proposito dei legami fra Italia e Austria: «La letteratura, la cui morale influenza è addivenuta ai nostri tempi una così potente leva per governi, mi sembrò la vera via indicata per ravvicinare le due nazioni...». Nella *Biblioteca italiana* scriverà però per prima Mme de Staël (e poi Schlegel), aprendo una polemica che non si placherà più, confondendo spesso le carte ma anche introducendo direttamente la questione politica e nazionale. L'Austria non si accorse del significato recondito che da noi si dava al vocabolo e al movimento se non tardi, quando romanticismo divenne sinonimo di ribellione, quando la letteratura nazionale degli anni dopo il '30 travolgeva gli animi, e dal «romanticismo teorico balzò fuori quello militante»<sup>25</sup>.

Alla Staël, per la quale «... in arte si dovevano distruggere i confini tra paese e paese»: (e questo è il punto di partenza ufficiale della *Questione Classico-Romantica*) risponde il Berchet con la *Lettera semiseria*

<sup>23</sup> L. OLSCHKI, *L'Italia e il suo genio*, cit., vol. II, p. 239 e 243.

<sup>24</sup> A. LUZIO, *La Biblioteca italiana e il Governo austriaco*, cit. in C. NASCIBENE PASIO, *Patriottismo romantico e patriottismo classico nei prodromi del Risorgimento italiano*, Bologna 1931.

<sup>25</sup> A. LUZIO, *La Biblioteca*, cit., p. 54.

di *Crisostomo*, esprimendo la concezione *romantica* italiana, mentre il Leopardi a proposito della battaglia fra le due scuole, scrisse: «quella questione che agli indifferenti veniva in fastidio ed all'Italia non faceva onore». La contesa, di carattere letterario, ebbe per gl'italiani intimo rapporto con le condizioni politiche del paese, e fu a sua volta da esse ispirata. Questo fatto dona alle lotte tra classicisti e romantici un'importanza grande, poiché dai punti di vista estetico e filosofico, combattendosi, le due scuole si mantennero sempre poco chiare, tanto da riuscire spesso difficile distinguere quelli di divergenza o di contatto tra loro. Ne usciva «... il sistema d'educazione lenta, ma sicura, della massa, di quella categoria d'individui che Berchet chiama popolo ... Per questa massa i romantici lavoravano, da essa sperarono la rivendicazione dei diritti d'Italia, che aveva bisogno di tutti i suoi figli per un meraviglioso ardimento»<sup>26</sup>. Anche se secondo Pietro Borsieri, «... mancando noi di romanzo, di teatro comico e di buoni giornali, manchiamo di tre parti integranti d'ogni letteratura e di quelle precisamente che sono destinate ad educare la moltitudine». Si pensò d'esordire con un periodico, e il 3 settembre 1818 sorgeva il *Conciliatore*, a sostenere le idee romantiche, l'opportunità di un nuovo teatro e del romanzo. L'opera del *Conciliatore* sarà proseguita con maggior ampiezza di vedute dall'*Antologia* sorta a Firenze nel 1821 e soppressa nel '32. Due grandi figure ne costituiranno l'anima: Gian Pietro Veussieux e Gino Capponi.

Lo stesso Cattaneo aveva scritto cose anche in campo linguistico-letterario, come dimostrano gli *Alcuni scritti del Dottor Carlo Cattaneo*, da lui stesso pubblicati nel 1846 a Milano, con la precisazione, sua, che «... mi par quasi farmi reo di lesa specialità, se nel raccogliere in manipolo le cose fatte in questi dieci anni, mi reco tra mano un volume tutto di letterarie divagazioni» (dopo essersi occupato principalmente di «materiali e quasi febbrili ricerche intorno a strade ferrate e riforme legislative e tariffe e banche, a tale d'esser compiuto dagli amici poeti come uomo incurabilmente positivo»). E citerò i titoli dei saggi da lui raccolti in questo volumetto: «Letteratura. Il Don Carlo di Schiller e il Filippo d'Alfieri; Il Goetz di Berlichingen; Il Lorenzino; Il Romanzero del Cid; Vita di Dante di Cesare Balbo; Fede e Bellezza di Nicolò Tommaseo; Bella Sàtira; Del bello nelle arti ornamentali. Linguistica. Sul principio istòrico delle lingue europee; Su la lingua dei Celti; Del nesso fra la lingua valaca e l'italiana; Appendice o applicazione dei principii linguistici alle questioni letterarie».

<sup>26</sup> C. NASCIBENE PASIO, *Patriottismo romantico*, cit., p. 100.

Dove, è interessante notare il carattere quasi scientifico-positivo con cui aspetti di “Letteratura e Linguistica” vengono considerati e trattati, a testimonianza del fatto che il dibattito su queste cose, anche in Italia e non solo in Germania o in Francia o in Inghilterra, poteva raggiungere livelli di altissimo rigore. Nella spiritosissima prefazione, il Cattaneo rinvia pure al dibattito fra romantici e classicisti («Si accaloravano molti a ripetermi ch’egli era tempo di rinnovare da capo la poesia, e raccogliarla tutta nella tradizione del medio evo, lasciando pure che vecchio e solo, poiché così voleva, Vincenzo Monti rimbambisse nelle consuetudini della favola greca»), ma lo ritiene non solo obsoleto ma anche poco fondato in sé. E, in particolare, se la prende però con l’ossessione medievistica dei romantici d’oltralpe, a favore di una più lunga e antica tradizione “italogreca”: «E perciò non vedeva perché dovessimo apprenderci con unico e fanatico amore a quel medio evo, il quale se fu l’occasione d’altre civiltà, fu solo un intermedio nella longeva vita della nostra». Finché non scoppia anche la sua reazione contro «... li ammaestranti che Schlegel e la Stael accompagnavano con sì arrogante vilipendio della generazione vivente in Italia, rappresentata pure con antica grandezza da Volta e da Napoleone e appena uscita da un’asprissima prova di valore e di sangue».

Canone risorgimentale o qualcosa di più, se per il Cattaneo quelle, così acclamate da molti, non erano che “antinazionali dottrine”, un semplice passo verso una transizione più piena? Qui c’è consapevolezza: la stessa che il Cattaneo ebbe nei suoi altri scritti, in particolare quelli politici, che si dedicavano anche all’“ingegneria costituzionale”. E la consapevolezza riguarda anche la delicatezza con cui si deve sempre guardare e leggere il “mondo morale”, che «è una macchina male spalmata, che si muove con chiasso. E talora fa chiasso e non si move». E quindi un recupero dei «più prossimi nostri scrittori», contro, ad esempio, la generale condanna pronunciata da Mme de Stael in *Corinne*: ricordando come «... in molti di loro, e soprattutto nel Tasso e nel Parini, la poesia fosse intesa ad invogliare li uòmini delle alte cose, e distoglierli dalle basse e indegne». E il respiro diventa sempre più largo, e a sua volta anti-nazionale e veramente europeo (anche nel senso a noi contemporaneo del termine), con la seguente speranza: «Si vorrebbe che la presente generazione, anziché aver mutato unicamente il modo d’essere imitatrice e servile, trapassando solo da uno ad altro cerchiello d’ammirazioni e d’ossequii, stendesse la vista generosa su l’ampio orizzonte, salutando con saggio amore ciò che di bello ci sèrbano tutti i sècoli e tutti i pòpoli, non vituperando l’occidente per l’oriente, nè il mezzogiorno pel settentrione».

E ce n'è anche per l'arte: «Poiché, a forza di seguire li avvolgimenti metafisici (il nostro canone?) che il sentimento nazionale suggerì a chi non aveva antichità da vantare e da difendere, siamo venuti a dissamorarci della parte più venerabile del nostro patrimonio, e a scompigliare tutti i nostri giudizi anche intorno all'arte moderna... a siffatte conseguenze conducono quelle dottrine che appuntano sempre nelle cose un solo lato alla volta, e non curano l'intero e pieno concetto». E ce n'è anche per la lingua, con un'altra invettiva in "stile europeo": «A codeste raffinatezze che fanno retrocedere la pubblica ragione, si oppongono quelle dottrine linguistiche che rischiarano d'una medesima luce le questioni contemporanee e le più remote origini dell'Europa, e mirano a far della lingua una libera e lucida interprete delle arti utili e della viva scienza, sciolta egualmente dall'affettazione dei modi cruschèvoli e dei vocaboli greci».

Si potrebbe continuare ancora, fino ad un'analisi dettagliata del più importante dei saggi qui riuniti dal Cattaneo<sup>27</sup>, che ha goduto finora di fama internazionale, ma non è il caso. Vorrei però segnalare – per tornare al tema principale del mio intervento – un breve passaggio contenuto invece nel primo saggio (*Il Don Carlo*), in cui il Cattaneo, senza usare questo termine, dà la più moderna definizione dello Stato moderno: parlando dei "signori fiamminghi", egli scrive: «Costoro, avvezzi da secoli al godimento d'un'armata feudale, anzi per l'estinzione dell'antica casa di Borgogna, liberi di sovraneggiare un paese che solo di nome apparteneva all'imperio, soliti a vendere la loro protezione a quelle comunità di mercanti e d'artefici che fra le paludi della Neerlanda avevano ricoverato le loro industrie e accumulato un'ingente opulenza, vedevano fremendo i nuovi eserciti stanziati, le inusitate imposte, l'autorità concentrata e assorbente, che prevaleva ogni giorno più, adeguando baroni e comuni a servile obediienza»<sup>28</sup>. Non serve alcun commento: si tratta di una descrizione in splendido stile letterario (e riferita ad opere di alta letteratura come il *Don Carlo* di Schiller e il *Filippo* dell'Alfieri) dello stesso processo che ad esempio Gustav Schmoller avrebbe descritto qualche decennio appresso, nei suoi studi di storia economica e costituzionale prussiana: la nascita del moderno Stato territoriale per ceti.

Servirebbe di più andare agli scritti politici di Carlo Cattaneo, per mostrare come le cose che lo interessano dello "Stato" del suo tempo siano in realtà diverse da quelle dello Stato territoriale per ceti: che cioè

<sup>27</sup> *Sul principio istòrico delle lingue europee*, in *Alcuni scritti del Dottor Carlo Cattaneo*, Milano 1846.



<sup>28</sup> *Il Don Carlo di Schiller e il Filippo d'Alfieri*, *ibidem*.

lo Stato ottocentesco è, anche per lui, cosa diversa dallo Stato d'antico regime. Perché vi sono nuovi elementi costitutivi, fra cui in particolare la cultura e la coscienza degli Italiani e, appunto, problemi di consenso, che egli coniuga in senso federale, mentre, come sappiamo, la soluzione adottata dall'unificazione nazionale, sarà un'altra, unitaria e accentrata. Ma insomma il Cattaneo considera l'esercito, il fisco, l'accentramento come aspetti di una forma tramontata di Stato, mentre i caratteri nuovi hanno a che fare con i fattori economici della vita, con l'amministrazione pubblica, col tema federale appunto, con quello della città e così via. Perfino i temi dell'unificazione nazionale non gli sembrano avere più presa e vengono rinviati a un contesto più ampio, che è quello europeo.

Non è diverso lo spirito che esprime un ispirato articolo di Wilhelm Lang, nei *Preußische Jahrbücher* del 1865, a proposito del giubileo dantesco celebrato in quell'anno, in concomitanza con il trasferimento della capitale a Firenze: «Anfang und Ende des Werdens der italienischen Nation schliessen so zusammen in dem Name Dante», un nome che è simbolo di nazionalità per tutti i popoli, ma che è anche garanzia di impegno politico nuovo, di fronte ai nuovi compiti che lo Stato deve ormai affrontare: «Noch ist der moderne Staat daran, die Fesseln vollends abzuschütteln in welche ihn die Kirche gelegt, und sein eigenes göttliches Recht zu reklamieren». Si tratta dell'«ordinamento giuridico» della vita borghese, che è la base stessa della «vita spirituale» del popolo; si tratta del godimento della libertà e del principio che non è il popolo ad esistere in funzione del monarca, ma viceversa. Per Lang, si tratta, in sostanza, delle stesse istanze che ispiravano il poeta all'inizio del processo di formazione del problema nazionale; perfino l'idea dantesca di monarchia universale non è che un'anticipazione del cammino comune di civiltà che i popoli contemporanei stanno percorrendo<sup>29</sup>.

È ora di chiudere, riprendendo il tema di partenza. Vi sono nuovi elementi di statualità, a partire dall'Ottocento, che legittimano ampiamente la pretesa di Angela De Benedictis di porre a noi tutti il problema della presenza del tema dello «Stato moderno» nella letteratura e nel dibattito storiografico del secolo. Probabilmente, per quanto ne capisco, bisogna però distinguere, comprendendo che il discorso sullo Stato non è – e neppure può essere – sempre lo stesso, perché anche lo Stato cambia ed è doveroso chiedersi di quale Stato si sta trattando, quando se ne parla.

<sup>29</sup> W. LANG, *Dante*, in «Preußische Jahrbücher», XV, 1865, pp. 520-541. Di Wilhelm Lang segnalo anche un articolo sommamente interessante, in due pezzi, dal titolo: *Alessandro Manzoni und die italienische Romantik*, in «Preußische Jahrbücher», XXIII, 1874, pp. 1-27 e 99-120.



CARLA DE PASCALE

## STATO E COSTITUZIONE IN G.D. ROMAGNOSI\*

I. *La costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa*

Privato della cattedra dagli Austriaci rientrati a Milano, non per questo Romagnosi rinunciò al proprio lavoro di ricerca o rallentò l'attività culturale e politica nella quale era impegnato da più di due decenni; seppe anzi sfruttare con maestria quei limitati spazi di contatto con l'esterno che ancora gli riservava la concessione di insegnare privatamente<sup>1</sup> e mettere a profitto anche le opportunità offerte da una vita necessariamente più solitaria, portando a compimento *Della costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa* (1815 e 1848), l'opera che a buon diritto può essere definita la *summa* del suo pensiero giuridico-politico<sup>2</sup>.

In essa infatti non solo confluiscono le linee portanti della ricerca giuspubblicistica illustrate in primo luogo nella *Introduzione allo studio del diritto pubblico universale* (1805) – un trattato che all'alba del secolo XIX doveva confermare e definitivamente consolidare la fama di Ro-

\* Questo saggio è una rielaborazione di due relazioni tenute rispettivamente al seminario *Stato moderno. Uno studio storico-concettuale: Scienze storiche, teoria politica e scienze economico-sociali in Italia tra Otto e Novecento* (Istituto storico italo-germanico in Trento, 14-15 giugno 1996) e al seminario *Costruire lo Stato, costruire la storia: politica e moderno tra '800 e '900* (Bologna, Dipartimento di discipline storiche, 15-16 giugno 2000).

<sup>1</sup> Basti pensare a Cattaneo, che poté attingere al suo insegnamento proprio in questo periodo, agli inizi degli anni Venti.

<sup>2</sup> G. ROMAGNOSI, *Della costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa*, a cura di G. ASTUTI, con una Introduzione di F. PATETTA, Roma 1937 (da ora in poi indicata con la sigla MR). L'opera è suddivisa in due parti: la prima, la "Teoria generale", fu pubblicata anonima nel 1815, mentre la "Teoria speciale" venne stampata a quasi tre lustri di distanza dalla morte di Romagnosi. Gli studiosi hanno ragione di ritenere che alla stesura dell'opera l'autore abbia dato avvio nel 1813, in un momento cioè in cui era diventata chiara la vanità dell'illusione di vivere in un assetto duraturo quale, fino a poco tempo prima, era sembrato l'assetto napoleonico in questa parte d'Italia.

magnosi, già autore della *Genesis del diritto penale* (1791), poi docente alle Università di Parma e di Pavia e infine titolare della cattedra di Alta legislazione presso quelle Scuole speciali di diritto la cui istituzione egli stesso aveva promosso durante il periodo napoleonico – ma giuocano un ruolo forse altrettanto significativo le competenze acquisite sul piano dell'elaborazione teorica e dell'esperienza pratica allorché egli dette il proprio rilevante contributo alla predisposizione dei codici del Regno d'Italia. E vi fanno sentire inoltre la loro eco considerazioni di natura più strettamente politica, ormai giunte a maturazione dopo un processo di sistemazione e anche di revisione, ma certo non nuove per un pensatore che nei primi anni Novanta del secolo XVIII aveva pubblicato scritti come *Cosa è uguaglianza* (1792) e *Cosa è libertà* (1793)<sup>3</sup>.

Per illustrare alcuni degli snodi più significativi della concezione esposta in *Della costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa*, assumerò come punto di osservazione privilegiato un'asserzione che è dato leggere nelle pagine iniziali della prima parte: «Quando io riconosco il principe come investito dei poteri della sovranità, io lo riconosco bensì come *superiore* di fatto e di diritto ai *cittadini*, ma non come superiore al corpo unito della *nazione*»<sup>4</sup>. Tanto recisa nella sostanza da poter essere assimilata a un postulato – pur con una formulazione ardua, che associa ad una connotazione in positivo una in negativo – questa definizione della sovranità individua le coordinate entro le quali si iscrive la proposta politica di Romagnosi all'indomani della Restaurazione, sancendo la sua adesione all'opzione monarchica a patto che questa venga accompagnata dalla fondazione di uno Stato unitario.

Del concetto, ben sintetizzato sin dal titolo dell'opera, veniva nel testo posta in risalto l'assoluta novità. Novità che è per noi meno agevole da cogliere oggi, reduci come siamo da un'esperienza di lunga durata, a livello europeo, dell'istituto della monarchia costituzionale<sup>5</sup> e d'altra

<sup>3</sup> E.A. ALBERTONI, *La vita degli stati e l'incivilimento dei popoli nel pensiero politico di Gian Domenico Romagnosi. Testo integrale del libro primo "Della vita degli Stati". Cronologia degli scritti e delle edizioni*, Milano 1979. Per ulteriori notizie bibliografiche e per la biografia di Romagnosi, si veda R. GHIRINGHELLI - F. INVERNICI, *Per conoscere Romagnosi*, Milano 1982. Sulle due operette giovanili, inserite nel contesto della riflessione filosofica di Romagnosi, si veda il cap. su "L'etica romagnosiana attraverso le vie dell'incivilimento" in A. DENTONE, *Il Problema morale in Romagnosi e Cattaneo*, Milano 1968, pp. 61-82.

<sup>4</sup> MR, p. 28.

<sup>5</sup> che ci siamo abituati a considerare né più né meno che una fase, sovente inevitabile, dello sviluppo storico-costituzionale. La posizione di Romagnosi è diversa; la si può motivare anche con l'assenza, nel suo pensiero, di una nozione di sviluppo continuo e la si può insieme

parte poco avvezzi, se teniamo lo sguardo fermo alla storia italiana dell'età fra Rivoluzione e Restaurazione, a un dibattito sul ruolo e sulla consistenza del cosiddetto "principio monarchico"<sup>6</sup>. Tale novità doveva viceversa apparire con tutta evidenza agli occhi del nostro autore, consapevole della sfida insita in una proposta che, dopo aver coniugato principio monarchico ed elemento rappresentativo<sup>7</sup>, faceva dell'unità nazionale il tessuto connettivo in grado di legare entrambi con nesso indissolubile e nella carta costituzionale realizzava il fondamento di tale unione.

Il baricentro dell'espressione *monarchia nazionale rappresentativa* è situato proprio nell'attributo «nazionale», al quale Romagnosi assegnava una duplice funzione; da un lato esso doveva contrapporsi esplicitamente, già sul piano teorico, a «feudale» – non tanto nel senso di una distinzione medioevo/età moderna che nel 1815 aveva abbondantemente perduto pregnanza, ma nel ben più rilevante significato di una netta opposizione alla costituzione inglese, che era ancora per lui, come del resto per parecchi altri autori italiani, costituzione tipicamente «feudale»<sup>8</sup>. Dall'altro lato, la sua funzione era quella di evocare l'obiettivo primario di questa stagione politica, e cioè l'unificazione nazionale e la connessa liberazione dell'Italia dallo straniero<sup>9</sup>.

connettere con la sua visione dell'*incivilimento*, ben illustrata da questo passaggio: «Io pretendo che la monarchia nazionale rappresentativa sia cosa di lunga mano preparata *all'insaputa nostra* in Europa; io pretendo che essa sia opera del tempo ossia di quel complesso di circostanze reali, possenti e non avvertite, le quali *trascinano* i popoli ed i governi *ad un punto al quale tanto più si avvicinano quanto più credono di allontanarsene* [corsivi miei]. Io pretendo finalmente che tutti gli stadii intermedi fra la fanciullezza e la maturità siano stati almeno in certi paesi di già trascorsi, di modo che breve sia l'intervallo che ivi ancor rimane a percorrere per fondare opportunamente il regno della *antiveggente libertà*» (MR, p. 257).

<sup>6</sup> Dibattito ben altrimenti ampio, anche se per motivi storici diversi, in paesi come la Francia o la Germania.

<sup>7</sup> Un risultato che a sua volta poteva essere ottenuto solo a seguito dello smantellamento dell'organizzazione politica e sociale premoderna (cfr. Mr, p. 258: «Dovendo operare come riforma del passato, è forza che tolga di mezzo quelle macerie, che sono incompatibili con l'unità, colla potenza, e colla prosperità dello stato. Questi ostacoli sono ... oltre l'ignoranza, di cui ho già parlato, ... le reliquie della dominazione *feudale, clericale e militare*»). E chiarissima è la tendenza, in direzione dello 'Stato-moderno', che spinge Romagnosi: «In tutte dunque [le monarchie europee] or più or meno la prerogativa reale dovette soffrire i vincoli di questi poteri, i quali sottomessi finalmente dalla forza del principato non tralasciarono ciò non ostante di dargli impaccio» (Mr, p. 262).

<sup>8</sup> Cfr. MR, pp. 727-32 e 868 ss. Tra i capofila di un atteggiamento fortemente critico nei confronti delle istituzioni inglesi deve senz'altro essere annoverato Filangieri, che esercitò la sua influenza anche su Romagnosi.

<sup>9</sup> La seguente osservazione di S. MASTELLONE, *Storia ideologica d'Europa da Sieyès a Marx (1789-1848)*, Firenze 1974, vol. I, p. 31 – riferita in generale al liberalismo ottocente-

Ma quell'attributo da solo non basta a qualificare la peculiare costruzione<sup>10</sup> che l'autore intendeva apprestare, e soprattutto non basta a fare di tale costruzione quel progetto totalmente inedito nella storia universale che Romagnosi ritenne di avere ideato; perché questo carattere gli sia assicurato, occorre gli sia invariabilmente congiunto l'elemento della rappresentanza. Monarchia rappresentativa e monarchia costituzionale appaiono ai suoi occhi soltanto due espressioni diverse per rendere infine un medesimo concetto, nella misura in cui l'una e l'altra sono caratterizzate dalla presenza di una legge fondamentale e dall'opera, all'interno delle istituzioni da essa previste, di «corpi investiti di eminenti poteri». Né tale equivalenza era a suo vedere inficiata dalla «piena autorità legislativa e amministrativa» lasciata nelle mani del re, proprio perché istituti ad essa antagonisti erano previsti nella costituzione, deputata a svolgere una funzione «coibente»<sup>11</sup>. Vedremo poi come, nella descrizione dei tratti specifici e della complessiva natura di quei «corpi», nonché del ruolo costituzionale loro assegnato, divenga possibile misurare tutta la distanza che separa questa sua concezione, già improntata a diffidenza nei confronti delle istituzioni inglesi, da quella di Montesquieu<sup>12</sup>, ancora

sco – pare particolarmente consona ad illustrare la posizione di Romagnosi: la *nation* «non serviva in quanto stimolatrice di sentimenti patriottici, come farà il romanticismo, né presupponeva l'inconscia appartenenza a una unità tradizionale. L'idea di nazione doveva essere la premessa della rappresentanza giuridica e doveva legittimare la diversa origine del potere. Alla concezione carismatica della triade re, sovrano, monarca, bisognava sostituire un'idea metagiuridica, ma fonte di diritto, e questa idea era la nazione». Cfr. MR, pp. 267 ss.; si ponga particolare attenzione al fervore con cui l'autore, alla fine del § 23, p. 273, conclude le proprie considerazioni a favore dell'unità nazionale – unità che deve essere insieme «fisica» e «morale», se si vuol giungere ad una costituzione *politica* nel senso che abbiamo visto dare al termine da Romagnosi (v. anche più avanti, nota 89).

<sup>10</sup> Anche nel senso letterale di questo termine, come testimonia un'immagine largamente presente nelle sue opere e riproposta fino ad uno dei suoi più tardi scritti, rimasto incompiuto, *Della vita degli Stati* (manoscritto pubbl. a cura di E.A. ALBERTONI, in «Studi Romagnosi», I, 1979, pp. 225-298 e II, 1990, pp. 335-403) ove, proprio in apertura, si legge: «La buona composizione di una società si può assomigliare a ben architettato edificio» (I, p. 243).

<sup>11</sup> MR, p. 34.

<sup>12</sup> Sulla «nobiltà intermedia» cui era affezionato Montesquieu Romagnosi si sofferma, non risparmiandole osservazioni critiche, anche in *Della vita degli Stati* cit., II, p. 351, non senza avere, nelle pagine immediatamente precedenti, operato una netta distinzione fra il sistema inglese basato sulla aristocrazia e le «monarchie civili» dell'Europa continentale, e non senza avere ulteriormente tratteggiato la situazione inglese come quella in cui si trovano 'accoppiate' una libertà (economica) «spinta fino alla petulanza» e «la più assorbente e tenace aristocrazia». Conclude confessando che una simile accoppiata non solo lo «eccita di diffidenza» ma lo «empie di spavento» (p. 343).

in larga parte egemone sulle dottrine del tempo.

Nella storia del pensiero politico a far inizio dalla Rivoluzione francese e per tutto il periodo della Restaurazione è usuale il ricorso, per finalità interpretative, alla distinzione e più spesso all'opposizione fra una visione meccanicistica della società e dello Stato e una visione organicistica dei medesimi. E in generale all'adesione all'una o all'altra di tali concezioni corrisponde in modo abbastanza automatico una scelta di campo politica, tale che rivoluzionari o anche riformisti più o meno radicali appaiono seguaci del 'meccanicismo' (e fautori di un sistema politico costruito 'artificialmente') mentre controrivoluzionari, reazionari e conservatori tendono a interpretare l'istituzione statale come un 'organismo' (di cui volentieri pongono in evidenza la vivente 'naturalità'). Per lo più le posizioni dei diversi pensatori sono chiare nella loro nettezza e il lavoro dell'interprete si riduce a una mera loro registrazione, ma accade anche, assai più spesso di quanto non si immagini, di scoprire che esse non sono così univoche; e allora è necessario uscire dal comodo rifugio approntato da quelle formule per cercare di vedere più da vicino i differenti e molteplici intrecci e le ragioni che li determinano. Qualcosa del genere accade anche nel pensiero di Romagnosi, sostenitore in pari misura e con pari convinzione dello Stato-macchina («meccanismo» e «orologio» non sono solo i termini classici che individuano tale concezione ma sono le metafore usate più frequentemente e in maniera tipica dal nostro autore) e, nel contempo, dell'idea che l'insieme delle istituzioni pubbliche sia assimilabile a un organismo complesso.

Una conferma di questo atteggiamento composito, e che come tale si sottrae ad esigenze meramente classificatorie, la possiamo trovare nell'immagine che Romagnosi ha della forma e della finalità della costituzione scritta di uno Stato. Anche a tale riguardo la storia del pensiero ha elaborato dei criteri di decodificazione in base ai quali una politica innovatrice, più autonoma, meno soggetta a mediazioni o compromessi e meno vincolata all'esistente e costretta a fare con esso i conti, può e deve avvalersi di un documento costituzionale breve nella forma ed essenziale nel contenuto, in grado di offrire una architettura istituzionale semplice; tutto al contrario di ciò che accade quando una nuova costituzione rivela la necessità di una forma elaborata, articolata e complessa, con largo spazio riservato a specificazioni ed eccezioni e affollata di indicazioni particolari. L'esempio più noto per marcare tale differenza è dato dal passaggio dalle primissime costituzioni francesi a quelle, appena successive, del periodo napoleonico.

Ora, come si è accennato, addirittura barocca appare la costruzione

approntata da Romagnosi<sup>13</sup>, del quale non si può in generale peraltro dire che si sottragga a simpatie bonapartiste (simpatie che si riflettono anche nella sua proposta giuridico-politica e sulle quali più avanti torneremo). Ma le ragioni di fondo di una opzione in favore della complessità dell'edificio istituzionale hanno assai probabilmente una motivazione più forte e consistente che non sia quella del richiamo esercitato dall'immediato dato storico; essa pare anzi appoggiare su un assunto teorico degno di fede, esplicitato dall'autore nei termini che seguono: «Il potere governativo concepito ed annunziato in astratto è una cosa *semplice e generale*: ma in realtà egli è una cosa compostissima e particolare. Esso realmente non esiste e non si rende visibile che negli atti concreti dell'amministrazione»<sup>14</sup>. Mentre cioè si auspica una *dottrina* della sovranità che poggi su pochi e solidi fondamenti, a loro volta in grado di supportare una costruzione *teorica* dal disegno insieme lineare e trasparente, è al contempo vista la necessità che la *pratica* di organizzazione e gestione del potere possa contare su una propria articolazione interna ampia; essa diventa uno strumento indispensabile per un potere che nella concretezza dell'azione amministrativa e di governo voglia essere limpido e al tempo stesso efficiente e debba essere a tal fine adeguatamente attrezzato<sup>15</sup>.

La forma prescelta per il documento costituzionale che sta a fondamento di tale realtà ne rispecchia la complessità:

«A che servono pertanto quelle costituzioni poste nelle nuvole le quali stabiliscono alcuni poteri astratti, e si contentano di poche regole generali? A che valgono quelle leggi fondamentali le quali a guisa di monogrammi lasciano tutto l'arbitrario nella loro interpretazione? Esse valgono soltanto per fondare e proteggere regolarmente il dispotismo monarchico o repubblicano, o per aprire il

<sup>13</sup> Già E. SESTAN, nella Introduzione alla antologia, da lui curata, delle *Opere* di Giandomenico Romagnosi, Carlo Cattaneo, Giuseppe Ferrari, Milano-Napoli, 1957, p. XIV, definiva le soluzioni proposte in questa opera «lambiccate, estremamente intellettualistiche», «articolate in un gran numero di istituti, equilibrantisi a vicenda» e rilevava come tali istituti fossero addirittura «estranei a ogni tradizione storica, non pure italiana, ma d'ogni altro paese», anche se vi riconosceva «l'esigenza, vigorosamente affermata, di una tutela giuridica della libertà e della rappresentanza degli interessi morali e materiali».

<sup>14</sup> MR, p. 205.

<sup>15</sup> Tre sono i caratteri che rendono «buona» una costituzione; per essere tale, essa «deve essere *armonizzata* nelle sue parti, *disciplinata* nel suo regime, *guarentita* nella sua esecuzione». Qui è il secondo dei suoi caratteri che ci interessa: «Essa non è disciplinata allorché sono abbozzate soltanto alcune grandi massime; ma bensì quando le disposizioni sono specificate in modo che si sappia qual cosa far si debba da ognuno in tutti i momenti e in tutte le circostanze giornaliere dell'amministrazione» (MR, pp. 4 s.).

varco all'anarchia ... Chi vi ha detto che *poche* debbono essere le disposizioni costituzionali, nell'atto che *molti* debbono essere i ripari contro il dispotismo? Chi vi ha detto che bastino le formole algebriche dove si tratta non solamente di andare incontro al dispotismo degli amministratori, ma eziandio alla corruzione dei tutori?»<sup>16</sup>.

In queste poche righe appare magistralmente sintetizzato il programma politico di Romagnosi, volto a combattere anche con strumenti concreti quella figura che non casualmente torna ad essere descritta con un termine, 'dispotismo', antico e insieme carico di vecchi e nuovi significati<sup>17</sup>; l'aspetto caratteristico di tale programma – e che merita qui una speciale sottolineatura – è dato dalla consapevolezza, che lo impronta, che da una simile lotta si esce vittoriosi solo se si è nella condizione di potersi avvalere di una molteplicità e varietà di strumenti.

Soltanto da un'esposizione completa dei principali elementi costitutivi della teoria politica di Romagnosi può scaturire un quadro esauriente dell'articolata costituzione dello Stato immaginata dal nostro autore. Anticipiamo tuttavia qui alcuni fra i suoi tratti più pregnanti, in particolare quelli che rappresentano una sorta di pre-condizione, di presupposto ineliminabile per la solidità dell'edificio che deve venire innalzato. Ecco allora la costituzione nel suo peculiare e preliminare significato di legge fondamentale – o «legge nazionale», come anche viene coerentemente qualificata – cui è affidato il compito di istituire il meccanismo di cui si è detto. La finalità per la quale essa viene stabilita è di perseguire so-

<sup>16</sup> MR, p. 207. «Tutori» è termine con cui sono indicati i rappresentanti del popolo riuniti nell'assemblea legislativa. Anche riallacciandoci a quanto si osservava nel capoverso precedente, è utile notare come proprio la concretezza del progetto costituzionale rafforzi l'autore nell'idea di non essere occupato in un mero esercizio accademico né nella ricerca di un semplice quadro utopico, ma di essere viceversa impegnato in un compito fattivo – anche grazie alla maturità dei tempi (si veda più avanti, il tema dell'«incivilimento»): «Né uomini romanzeschi, né mezzi impraticabili, né età immature congiurano contro il mio progetto, onde relegarlo colle repubbliche platoniche, colle oceaniche, colle utopiche, fra i sogni d'un uom dabbene: gli uomini, sono i miei contemporanei, alquanto più istruiti colle loro passioni conosciute, il secolo è l'attuale, e basta» (MR, p. 156).

<sup>17</sup> Bene si colgono, questi significati più moderni, nella definizione del dispotismo come assenza di una condizione, dettata dalla legge positiva, che vincola l'esercizio della autorità; qui la legge positiva è davvero – come era richiesto da tante discussioni coeve (mi viene in mente, a titolo di esempio, il Fichte del *Fondamento del diritto naturale*, del 1796/97) – il diritto naturale positivizzato, visto che, avverte Romagnosi, secondo il diritto naturale non è permesso «ad alcun regnante se non quello che è *necessario* alla prosperità ed alla sicurezza dello stato». Cfr. anche L. MANNORI, *Uno Stato per Romagnosi*, 2 voll., Milano, 1984 e 1987, vol. I, p. 50 (vol. I: *Il progetto costituzionale*, vol., II: *La scoperta del diritto amministrativo*).

stanzialmente due risultati: una «buona» legislazione e una «fedele» amministrazione. Degno di nota è il fatto che nell'intera opera i due attributi appaiano in costante connessione con i termini citati, sì da configurarsi come le connotazioni tecnicamente deputate a individuare gli oggetti rispettivi. È da sottolineare altresì come quei due risultati siano dall'autore intesi e indicati come «frutti naturali» della costituzione. V'è infine da segnalare un ulteriore carattere, probabilmente il più rilevante, della costituzione, consistente nel suo ruolo di correttivo dell'azione di governo. Essa deve fungere da camera di compensazione per il necessario riequilibrio delle tendenze – inevitabili in quanto anch'esse naturali – a smarrire, nei concreti atti di governo, i criteri di una attività amministrativa ordinata e illuminata: «Come ogni governo sarebbe inutile e gravoso se i cittadini fossero naturalmente morali, così inutile ed ingiuriosa sarebbe una costituzione se gli amministratori fossero naturalmente illuminati e fedeli all'ordine». Si noti la sostanziale equivalenza dei due termini 'governo' e 'amministrazione'<sup>18</sup>, evidente anche nelle righe che seguono:

«Se il pendolo del vostro orologio fa naturalmente le sue oscillazioni regolari, perché pensare a correzioni? Le correzioni dunque sono determinate dalla naturale inesattezza del pendolo. Il governo rispetto alla nazione sta come il pendolo rispetto all'orologio. La costituzione sta al governo come le correzioni e i congegni di compensazione stanno al pendolo»<sup>19</sup>.

Possiamo così tornare alla descrizione dello Stato come un dispositivo meccanico, alla sua «semplicità» di costruzione e funzionamento e alla «unità» che proprio per questo esso è in grado di garantire: un «apparecchio» «grande», «esteso» nel «movimento», capace di «effetti» «innumerevoli» ma al contempo ideato per conseguire un solo imponente esito: un «effetto risultante dall'azione combinata di tutti i pezzi e di tutti gli elateri posti fra loro in un'armonica azione e reazione». In un siffatto dispositivo, «tutto il gioco risulta dal meccanismo di quattro sole ruote principali»<sup>20</sup>. Si

<sup>18</sup> «Amministrare dunque lo stato, egli è lo stesso che esercitare per autorità sovrana o propria o delegata una data serie di azioni interessanti il corpo politico. In una parola, egli è lo stesso che governare» (MR, p. 24): è quello che Romagnosi chiama anche «potere operante» (MR, pp. 99 ss.).

<sup>19</sup> MR, p. 15. Già nel *Diritto naturale politico* si poteva leggere che, se il problema costituzionale essenziale non è quello della titolarità del potere, ma è quello di come garantirsi dagli abusi del potere, è allora necessario che il progetto costituzionale, lungi dal limitarsi a poche formule generali, si estenda tanto quanto il diritto naturale, nell'indicare tutti i compiti dello Stato: cfr. L. MANNORI, *Uno Stato per Romagnosi*, cit., vol. I, p. 357.

<sup>20</sup> MR, p. 10.

noti come l'immagine dell'orologio non sia solo metaforicamente evocata ma ad essa venga fatto richiamo esplicito, in particolare quando l'accento cade sull'*unità* del meccanismo: «Una è la *forza* che fa muovere l'orologio. Essa è la forza elastica della molla che si svolge. *Uno* è l'effetto che nasce da questa forza. Questo effetto è il segnar delle ore»<sup>21</sup>.

È già stato rilevato il perdurante intreccio di meccanicismo ed organicismo, e a un esame più ravvicinato di questa seconda prospettiva sarà facile rendersi conto dell'insistenza con la quale Romagnosi fa appello all'elemento della 'naturalità (per esempio, si è già visto che è ai «frutti naturali» della costituzione che occorre guardare, se si vuole che essa consegua risultati duraturi<sup>22</sup>; non solo, buona è quella costituzione «che riposa senza sforzo sulle sue basi naturali»<sup>23</sup>); tuttavia, pur senza troppo insistere sul carattere 'composito' della concezione romagnosiana, è opportuno mettere in evidenza come tale duplicità di motivi sia presente già all'interno del versante meccanicistico. Forse non è un caso che nel bel mezzo di un contesto descritto dalla legge di azione e reazione e dal movimento da essa determinato, per evocare la spinta propulsiva propria della molla l'autore faccia in più occasioni ricorso a un termine («elateri») che può essere usato anche per indicare, al plurale, un determinato tipo di cellula<sup>24</sup>. E se anche egli non avesse inteso il termine in questa accezione, ve n'era poi un'altra, certamente a lui nota, attestata da una tradizione autorevole (compare, ad esempio nella *Metafisica* di A.G. Baumgarten) e presente anche in Kant, ove si parla di *elateres animi*, per indicare i moventi dell'azione. Né è, questo, un episodio isolato: a prendere in esame anche solo la breve Introduzione da cui sono tratte le righe appena citate – Introduzione che si conclude con una analogia, di non poco rilievo, tra questa macchina, in fondo funzionante grazie a quattro ruote soltanto, e l'universo nel quale «la magnificenza del disegno sta accoppiata al ri-

<sup>21</sup> MR, p. 225 (cfr. anche MR, p. 297: «Se dopo che avete posto insieme tutti i pezzi d'un orologio, voi spiegate la forza dell'elaterio della molla, e indi passate a descrivere le azioni e le reazioni degli altri pezzi, non giungete voi forse in fine a dar ragione del segnar regolato delle ore?»). In analogia con quell'unico esito di cui si è appena parlato, anche riguardo all'effetto dell'orologio l'autore precisa che esso, «essendo prima inteso e voluto dall'artefice costituisce l'*intento* pel quale la macchina fu costruita».

<sup>22</sup> MR, p. 6.

<sup>23</sup> MR, p. 5.

<sup>24</sup> In una nota alla ediz. del cit. *Della vita degli Stati*, «Studi Romagnosi», I, p. 268, il curatore si limita a segnalare l'etimo greco («che spinge»), senza avventurarsi a formulare ipotesi circa il significato meccanico ovvero organico che il termine può assumere.

sparmio dell'esecuzione»<sup>25</sup> – si incontra almeno un altro passaggio ove, in modo che ancora una volta non può essere casuale, un congegno meccanico appare come vivificato da un soffio vitale; ciò avviene là dove, riferendosi alla distinzione fra i poteri dello Stato, tanto necessaria e netta da delinearci in chiave di «contrasto», o «antagonismo»<sup>26</sup>, l'autore annota: «Il contrasto deve assomigliare a quello di una macchina bene costituita: tutto sia legato, ma le sue vibrazioni siano libere come quelle del cuore»<sup>27</sup>. Ora, è vero che il cuore – una sorta di 'pompa' – è un organo al quale si addice una descrizione di tipo meccanico, ma non possono sorgere dubbi sul fatto che esso si presenti, in queste righe, come una 'macchina' di genere assai particolare.

D'altra parte, nella stessa opera si legge anche: «La natura colla voce imperiosa della necessità ci ha insegnato a collocare nel mezzo del corpo vivente dello stato una *sola* molla principale simile a quella dell'orologio, la quale colla sua forza espansiva predominante dia il movimento a tutta la macchina»<sup>28</sup>. In ciò si potrebbe rilevare una contraddizione. O, viceversa, si potrebbe motivare la coesistenza dell'uno e dell'altro tipo di asserzione con la consapevolezza, da parte dell'autore, del fatto che all'origine del mondo organico vi sono pur sempre delle leggi fisiche, che queste costituiscono la fonte primaria per lo studio di quello e che diventa di conseguenza necessario, nella descrizione di questo strano oggetto che è lo Stato, ricorrere a entrambi i parametri di spiegazione<sup>29</sup>. Ma l'impressione

<sup>25</sup> E l'analogia significativamente torna a ripetersi nel passo che segue: «Non dimentichiamo mai il seguente dogma fondamentale: la natura d'ogni governo rappresentativo esige la doppia soggezione del poter amministrativo e degli antagonisti costituzionali all'unico poter sovrano della nazione, potere che deve restare sempre immobile, indefinito, prepotente, ed esistere per se stesso, come quello dell'universo» (MR, p. 154).

<sup>26</sup> Cfr. MR, § 8, pp. 23 ss.

<sup>27</sup> MR, p. 4

<sup>28</sup> MR, pp. 297 s. Cfr. anche p. 68 e p. 163.

<sup>29</sup> Una radicalizzazione di questo tipo di interpretazione la si può trovare in L. MANNO-RI, *Uno Stato per Romagnosi*, cit., vol. I, p. 228, il quale ritiene che per Romagnosi sia la macchina il modello di organizzazione effettivo della natura stessa; di una natura che «è diventata per eccellenza il luogo dei rapporti meccanici e della necessità causale» ed è diventata perciò «perfettamente omogenea, nella sua essenza, rispetto agli oggetti costruiti dall'uomo». La coesistenza delle due metafore è chiarissima in MR, p. 247: «Il Principato si può assomigliare al cuore nella macchina animale, o alla molla nell'orologio. Esso ha la sua forza a sé, che nasce dalla sua stessa costituzione. Difatti se certi organi che debbono riagire sono proporzionatamente deboli; se certe ruote e certe suste non sono abbastanza resistenti, voi non avrete nel corpo animale la sanità, ma una moltitudine di malattie derivate dalla forza soverchia del cuore; voi non avrete nell'orologio il retto segnar delle ore, ma una precipitosa evoluzione e nulla più».

è che le cose siano in fondo più semplici e che ciò che davvero conta, nel pensiero del nostro autore, sia la compresenza, magari con diverso peso specifico, dei due elementi; e che tale compresenza sia il segno di una concezione la quale, lungi dall'arroccarsi su una linea prospettica dominata da unilateralità, intende, una volta stabilita una determinata configurazione dell'edificio statale e delle istituzioni che lo compongono, non soltanto tenere conto di tutte le forze che vi operano, ma anche soppesare il ruolo dei comportamenti di quanti quelle istituzioni devono far funzionare e infine di quanti devono con esse confrontarsi<sup>30</sup>.

## II. *La struttura dell'edificio statale*

Le principali componenti che insieme danno vita all'istituzione statale – le quattro famose «ruote» – consistono in «un potere regolatore universale», «circondato da un necessario consiglio di legislazione», «un protettorato presso la legislatura e l'amministrazione» e «un senato moderatore e conservatore»<sup>31</sup>. «Potere regolatore universale» è una singolare espressione che null'altro sta ad indicare se non il potere del monarca, concepito come un potere indiviso benché limitato; essa si spiega con l'intento dell'autore di delineare un principio monarchico dai caratteri il più possibile distanti da quelli tradizionalmente connessi alla forma di governo monarchica.

<sup>30</sup> Considerando che le «autorità costituzionali sono uomini fallibili e cupidi»: MR, p. 31. La lettura che ho proposto guarda principalmente alle caratteristiche interne dell'opera che stiamo esaminando, anche se per un tema siffatto non si può non tenere conto dei suoi rapporti col più vasto contesto del pensiero del nostro autore. Un'idea abbastanza simile, frutto però di una visione più complessiva, esprime G. FASSÒ, *Scritti di filosofia del diritto*, 3 voll., Milano 1982, vol. II, p. 534, a proposito delle affermazioni di Romagnosi «non sempre univoche e congruenti»; la spiegazione è trovata nella «compresenza di istanze contraddittorie nella cultura del tempo, che il Romagnosi è portato a cercare di soddisfare, sentendone la legittimità più di quanto ne avverta la contraddizione».

<sup>31</sup> MR, p. 298; ma anche altrove, per es. nello schema proposto a p. 236, a riguardo del quale L. MANNORI, *Uno Stato per Romagnosi* cit., vol. I, pp. 459 ss. sottolinea lo sforzo operato da Romagnosi, sulla scia di Sieyès e più ancora di alcuni protagonisti del cosiddetto Triennio giacobino in Italia, per spezzare il monopolio del potere rappresentativo detenuto dall'organo assembleare; al riguardo è interessante questo passaggio, in MR, p. 36: «... se deve esistere una garanzia per la nazione rispetto al governo, deve pure esistere una garanzia per la nazione rispetto ai suoi rappresentanti. Questa garanzia deve essere tanto più forte e disciplinata, quanto maggiore è la fiducia che la nazione deve riporre ne' suoi tutori, e quanto più violente ed artificiose sono le seduzioni alle quali sono esposti». Estremamente chiara è poi l'esposizione del tema in MR, p. 94; per la garanzia contro gli «eccessi del potere del senato», si veda pp. 796 ss.

L'assolutezza del potere è l'aspetto che deve essere comunque eliminato – e non a caso, tra varie denominazioni quali monarca, re, principe, reggente, sarà quest'ultima alla fine a prevalere e ad essere di preferenza usata nel corso dell'opera<sup>32</sup> – mentre devono restare assicurate l'unità di azione che proviene da un solo centro irradiatore del potere e l'universalità di un comando capace di raggiungere anche i luoghi più lontani da quel centro. Oltre a questi fattori, quell'espressione ne contiene un altro, meritevole di essere sottolineato: si tratta dell'attitudine del reggente a porsi come potere che conferisce ordine e funzionalità al meccanismo e insieme ne controlla e guida il funzionamento, apportando a quest'ultimo le dovute modifiche e correzioni. Di qui una concezione che per un verso fa perno sulla «integrità della prerogativa reale»<sup>33</sup>, nella quale è vista la «condizione assoluta ed inalterabile della costituzione monarchica», e che rappresenta l'elemento comune, anzi il punto di totale coincidenza fra l'istituto della monarchia assoluta e la forma immaginata da Romagnosi, tesa ad condividere con quella «forza, rapidità, unità di mire, d'interessi e di azioni fra chi comanda e chi serve»<sup>34</sup>. La capacità di conseguire un simile risultato è uno dei caratteri fondamentali di un ordinamento politico perfetto e, da questo punto di vista, la monarchia assoluta sarebbe da riguardarsi come «l'ottimo dei governi»<sup>35</sup>, in quanto l'unico preordinato in modo da garantire tale risultato. Per altro verso, però, nella visione del nostro autore la limitazione del potere del monarca diventa un imperativo imprescindibile proprio perché anche il più perfetto degli ordinamenti ha «le sue innaturali inesattezze», che non si può tralasciare di correggere.

Se perciò, da un lato, viene rifiutata la divisione dei poteri, foriera di un pericoloso indebolimento del potere centrale e quindi dell'azione di governo<sup>36</sup>, dall'altro viene proposto un complesso meccanismo di bilan-

<sup>32</sup> Il termine appare particolarmente adatto a sottolineare la valenza di «incarico» (affidato al re «dalla nazione, per sola volontà ed autorità della nazione, per il solo bene della nazione») che è attribuita alla «facoltà di governare»: cfr. MR, p. 28.

<sup>33</sup> MR, p. 14. Intendendo, per «prerogativa reale», «la somma e la latitudine dei poteri necessari all'amministrazione dello stato».

<sup>34</sup> E il motivo per cui la monarchia è da preferire alla repubblica sostanzialmente risiede nei «vantaggi» offerti dall'unità dell'amministrazione (cfr. MR, p. 99).

<sup>35</sup> MR, p. 15.

<sup>36</sup> «... se io mostro cotanta premura nel non offendere la prerogativa reale ... ciò non deriva dal principio voluto dagli aristocratici, ma dal motivo che un potere diviso *indebolisce* l'amministrazione, ed invece di giovare, nuoce alla prosperità ed alla potenza dello stato» (MR, p. 28). Più avanti, nella «Teoria speciale», Romagnosi descriverà la divisione dei poteri addirittura come «la peste sterminatrice d'ogni buon governo» (MR, p. 297).

ciamento fra organi tutti legittimati e garantiti costituzionalmente, capace di dare una risposta istituzionale alla molteplicità di interessi che percorrono la società e che è bene trovino adeguata rappresentanza in un «effettivo antagonismo» di poteri e interessi stabilito nella costituzione. È per questa via che prende forma il «governo temperato» (una formula esplicitamente utilizzata per marcare la distanza dal «governo misto», basato sulla divisione dei poteri<sup>37</sup>); quel governo che nelle intenzioni di Romagnosi ha come propria finalità precipua la sconfitta del dispotismo: tanto il dispotismo di uno quanto il dispotismo dei molti, come pure quello degli «amministratori», peculiarmente spinti dai loro interessi privati<sup>38</sup>, fra cui prevalente è l'egoismo – il che rende necessario «frenare» e «trattenere» il loro operato con strumenti diversi (accanto ai quali va peraltro notata la presenza, evocata di continuo dall'autore – in ciò tipico uomo del proprio tempo – dei «lumi», non tanto come espressione di singole competenze professionali e tecniche, quanto come capacità di comprensione del reale «interesse» della nazione. La conoscenza del bene comune è richiesta, e trova adeguata accoglienza, ad ogni livello della vita pubblica e non soltanto nei luoghi ad essa tradizionalmente deputati, quelli nei quali più forte è la voce, ad esempio, degli intellettuali o della pubblica opinione).

Come si vede, mentre è percorsa da motivi antichi, la lotta contro il «dispotismo» si avvale anche e in primo luogo di un dispositivo tanto attuale qual è quello offerto dal ricorso alla costituzione in quanto legge fondamentale (e chiara è la consapevolezza dell'autore circa la necessità che le leggi costituzionali siano «armate di potere»<sup>39</sup>). La funzione del

<sup>37</sup> Una trattazione ampia del tema si legge in MR, p. 224; in MR, p. 883 l'istituzione di un governo temperato viene semplicemente qualificata come una «obbligazione naturale».

<sup>38</sup> Si legga in MR, pp. 16-19 la descrizione non poco severa dei comportamenti degli «amministratori»; non si mancherà di notare la formula «dispotismo ministeriale», presente già nel titolo del paragrafo dedicato all'argomento. E a p. 109: «Tutto dunque pruova che debbonsi ordinare i poteri principalmente in modo di prevenire gli abusi delle amministrazioni».

<sup>39</sup> Cfr. MR, p. 263; vale la pena di riferire il contesto nel quale l'affermazione è inserita (ricordando anche che essa è preceduta da una critica ad un passo, lì estesamente riportato, di Montesquieu): «Voi mi parlate di *leggi fondamentali*, come d'un segno caratteristico, che distingue il governo monarchico dal dispotico. Ma io vi rispondo: o voi volete, che queste leggi fondamentali sieno armate di potere, malgrado il principe, o no. Se lo sono: dunque il principe non è più la sorgente, e il mobile predominante del potere politico. Se poi non sono armate di potere: dunque esse si risolvono in condizioni mutabili a beneplacito del principe. Dunque questi *poteri intermediarii* non sono tali che di nome. Dunque non esiste realmente che un principato assoluto». «Stabilire i poteri costituzionali» è lo stesso che «investire determinati uomini delle facoltà tutelari contro il dispotismo dei governanti,

«temperamento» equivale così ad una forma di «garanzia», o di tutela, «costituzionale».

Significativamente l'esigenza, in generale, del temperamento e, in particolare, della rappresentanza parlamentare non viene motivata da Romagnosi con deficienze di qualche genere sul piano cognitivo; si potrebbe anzi dire che l'autore è un convinto assertore della formula 'sapere è potere'<sup>40</sup>. Non è perciò un incompleto e manchevole sapere, né da parte del monarca né da parte di chi insieme a lui governa o amministra, ad imporre di estendere la partecipazione. Essendo già le cognizioni patrimonio dell'esecutivo, non è nell'ottica di una loro estensione che viene richiesta la partecipazione, ma piuttosto in quella della necessità di tenere conto degli inevitabili interessi, fondati sulle passioni, e farli intervenire nel gioco politico con idonee modalità. Non potendo certo pretendere l'annientamento di passioni connaturate agli uomini, come il desiderio di ricchezza, di potere e di pubblica ammirazione, occorre far leva su di esse<sup>41</sup> con la finalità di farle infine agire in un modo che riesca proficuo alla comunità, sì da «combinare» l'antagonismo con «l'ottimo regime».

Nelle assemblee Romagnosi ritiene debbano essere rappresentate le classi dei «possidenti», degli «uomini d'industria», dei «militari»; di esse devono inoltre far parte, con un ruolo peculiare, i «dotti», destinati ad assumere, nella loro qualità di funzionari dello Stato, l'onere della rappresentanza legislativa della classe dei non proprietari<sup>42</sup>. Che i deputati debbano essere rappresentanti della «intera» nazione appare come un precetto indefettibile<sup>43</sup> e tale criterio acquista la massima visibilità pro-

sostenendoli colla forza pubblica» (MR, p. 198; e poco sopra, p. 185, all'interno di un paragrafo intitolato "Necessità dell'attitudine militare della nazione nella monarchia temperata", pp. 183 ss: «... una costituzione non protetta dalle armi non giace che sulla carta» ovvero sia la suprema tutela dei poteri costituiti sta presso i cittadini armati; si veda anche pp. 308 ss. L'esercito è nazionale e in tempo di pace è subordinato al reggente: cfr. anche MR, pp. 947 ss.). In *Della vita degli Stati* cit., II, p. 351 si legge: «Ma ognuno sa essere una vera derisione dar nome di leggi fondamentali a vocaboli affidati ad un mero foglio o a promesse appoggiate alla sola parola».

<sup>40</sup> «... gli uomini nascono privi di lumi, di moderazione, di patriotismo. Convien dunque educarli e prepararli a sostenere le funzioni sia governative sia tutorie della costituzione. L'uomo tanto può quanto sa. E quello ch'egli sa nei diversi secoli è il frutto dei secoli anteriori. Convien dunque che il deposito della sapienza e della educazione sia assicurato coi poteri stessi della costituzione» (MR, p. 209).

<sup>41</sup> Il prosieguo del passo citato alla precedente nota 30 (MR, p. 31) suona infatti: «Per raffrenare dunque uomini fallibili e cupidi convien ricorrere ad altri uomini della stessa pasta, e servirsi delle loro passioni». Cfr. anche *Della vita degli Stati* cit., I, p. 245.

<sup>42</sup> MR, pp. 51 e 49 ss. Cfr. anche pp. 324 ss. e 756 ss.

<sup>43</sup> Che tuttavia in buona misura contrasta con l'idea di una rappresentanza degli interes-

prio nella funzione riservata agli intellettuali, istituzionalmente svincolati da un ceto di riferimento e, d'altra parte, portavoce naturali di un altro potere che per la costruzione immaginata dal nostro autore è essenziale, quello cioè dell'opinione pubblica (i dotti «danno tutta l'attività alla garanzia nazionale, e tutta l'ampiezza e pieno predominio al potere dell'opinione, ultimo termine al quale tender deve la costituzione»). La polemica nei confronti del mandato imperativo è senza dubbio da annoverarsi tra gli aspetti che rivestono maggiore interesse, in questa proposta politica, assieme al rifiuto del sistema delle elezioni indirette, ancora universalmente diffuso nelle esperienze coeve di regime parlamentare.

L'ossequio al principio monarchico impone che l'iniziativa di legge sia riservata al re – detentore, ovviamente, anche del potere di promulgazione – mentre il momento operativo, ossia la parte dell'attività legislativa che riempie lo spazio intermedio fra l'atto iniziale e quello finale, deve svolgersi attraverso la concertazione tra re e assemblee legislative<sup>44</sup>. Di un certo rilievo è infine l'opposizione, manifestata dall'autore in termini molto chiari, nei confronti della concezione che fa dei deputati un corpo preminente rispetto agli altri corpi costituzionali<sup>45</sup>; tale scelta si presenta come un correlato dell'idea di una sostanziale equiparazione fra i diversi istituti di rilevanza costituzionale, che verrebbe messa in forse da una preminenza del parlamento.

Se la pubblicità delle leggi è un dato acquisito anche per l'Italia di primo Ottocento – che ha potuto condividere con altri paesi europei l'esperienza della codificazione – lo stesso non si può dire per quanto riguarda la pubblicità degli atti di governo (questione che Romagnosi distingue in modo netto dalla pubblicità degli atti di politica estera<sup>46</sup> e che ritiene meritevole di un diverso trattamento). Questo aspetto riveste anzi per lui un'importanza centrale, non soltanto per motivi di trasparenza, quanto piuttosto per le istanze di partecipazione ch'esso chiama in campo per

si di tipo «corporativo» (così è interpretata da L. MANNORI, *Uno Stato per Romagnosi*, cit., vol. I, pp. 505 ss. e in particolare 517, n. 32 ed è spiegata, nella sua sostanza, come una alternativa alla rappresentanza costruita in modo rigidamente censitario; l'autore corregge peraltro la portata della propria interpretazione nel momento in cui fa notare anche come si tratti, in realtà, di un sistema solo parzialmente corporativo, in quanto, ad esempio, l'elezione dei possidenti avviene su base territoriale). Si veda inoltre MR, pp. 189-194 e 746 ss.

<sup>44</sup> MR, pp. 84 ss. e soprattutto 364 ss.

<sup>45</sup> MR, p. 94.

<sup>46</sup> Cfr. MR, pp. 42 s., 96 e tutto il Libro II della "Teoria speciale" (che nel presente lavoro non verrà preso in considerazione) dedicato alla *Teoria costituzionale riguardante la politica estera*.

questa via e per il nesso stretto – quasi di connessione reciproca – che lo lega con un'altra richiesta fondamentale quale è quella della libertà di pensiero e di espressione. Di qui la proposta di creare un istituto come il «patrocinio politico», incaricato di tenere la nazione informata sull'attività di governo; i delegati a ciò preposti hanno, reciprocamente, anche il compito di assistere la nazione nell'esercizio dei suoi diritti nei confronti dei funzionari pubblici e, col porre i governati in comunicazione con i governanti, assolvono al ruolo di loro «protettori»<sup>47</sup>. Romagnosi è talmente fiero di questa sua ideazione da non mancare di sottolineare in termini espliciti l'unicità di un simile istituto, rispetto alle «moderne» costituzioni.

L'«arbitro costituzionale»<sup>48</sup> è la quarta e ultima ruota della macchina statale; si tratta un tribunale – o senato – deputato a vegliare sulla conservazione e integrità della costituzione ed incaricato di interpretarla; in quanto «autorità effettiva correttiva» è un ufficio, che l'autore reputa necessario affidare a un corpo diverso da quelli preposti sia alla legislazione che alla amministrazione<sup>49</sup>. Di fronte però alla necessità di apportare modifiche alla costituzione, Romagnosi ritiene che il compito del senato debba esaurirsi sulla soglia della valutazione di opportunità. Troppo vivo è il ricordo delle progressive trasformazioni costituzionali volute da Napoleone in Francia e attuate a colpi di 'senato-consulti', per affidare a un corpo ristretto tale incarico; esso deve perciò restare una attribuzione della «nazione» nella sua interezza; diversamente, è «lo stesso che porre la catena del leone in mano di un bambino»<sup>50</sup>:

«La storia ci insegna in primo luogo essere pessimo partito affidare ad un *corpo* qualunque dello stato la facoltà di *alterare* la costituzione; non solamente perché ripugna ad ogni diritto pubblico sociale, che l'unico atto fondamentale, tutto proprio della primitiva sovranità nazionale, possa essere rievocato da una delegazione di pochi; ma eziandio perché ripugna assai più ad ogni vista di sicurezza, che la vita stessa dello Stato sia data in balia di questi pochi»<sup>51</sup>.

<sup>47</sup> Formeranno «oggetto d'una obbligatoria pubblicità tutti gli atti dell'amministrazione che toccano l'interesse dei cittadini» (MR, p. 42). Molto importanti le pp. 107 ss. ed in particolare la descrizione delle infinite possibilità di abusi che possono derivare dall'azione degli 'amministratori', nonché le pp. 306 ss., con più precise indicazioni per ciò che concerne gli «affari segreti». Sul Protettorato si veda anche MR, pp. 368 ss., 711 ss. e 952 ss. (p. 203: «pontificato politico»).

<sup>48</sup> MR, p. 99, 110, 40 s. e 378 ss. Anche il senato ha una molteplice articolazione interna, diviso com'è in tre camere: dei giudici, dei conservatori e dei principi (MR, pp. 217 ss., 384 ss., 720 e 836 ss.).

<sup>49</sup> MR, p. 248.

<sup>50</sup> MR, p. 302; si vedano anche le pp. 798-803, 957 s. e 956 ss.

<sup>51</sup> MR, pp. 300 s. E poco oltre, con riferimento ancora più determinato: «I primordii

Non credo sia stato sbagliato continuare a servirsi fin qui, sulla falsariga offerta dal testo e sfruttando la comoda metafora meccanica approntata dall'autore, del termine «ruote», per indicare gli elementi portanti della struttura statale, facendo solo di rado ricorso a quello di «poteri»; né credo sia casuale che quest'ultimo termine trovi invece largo impiego più avanti nel testo<sup>52</sup>, quando viene presentato il «prospetto» dei «principali poteri» – nel senso tecnico del termine – previsti dalla costituzione, partitamente elencati e spiegati nelle loro specificità. È questo tra l'altro il luogo nel quale si apprende che in realtà sono otto i «principali poteri»<sup>53</sup> e che, a un'analisi più ravvicinata, essi sono destinati a crescere ancora, per le molte suddivisioni e interne articolazioni di una costruzione caratterizzata da una grande dovizia di componenti architettoniche<sup>54</sup>.

Le ragioni che motivano la scelta di tale diversa denominazione sono presto dette: i «poteri» nominati da ultimo sono innanzitutto «funzioni»<sup>55</sup> di una grandezza indivisa, la quale tuttavia a sua volta non esiste in sé ma esiste solo in grazia di quelle. E l'importante VII capitolo dedicato a illustrarli ha proprio il compito di esaminarli singolarmente facendo di ciascuno emergere la peculiare funzione, anche se alla fine appare con tutta evidenza come essa per Romagnosi abbia un senso solo se collegata con tutte le altre (e il testo risulta complesso e anche faticoso proprio per lo sforzo messo in atto dall'autore di mostrare tutte le influenze e i condizionamenti reciproci ch'egli ritiene necessario si vengano a determinare). Diversa prospettiva di indagine viene invece abbracciata nello studio della struttura portante dell'edificio statale, il cui ultimo risultato è quello di mostrare, da un lato, l'esiguità del numero degli elementi davvero neces-

d'una monarchia nazionale sorsero in Francia ... Ma in questa Francia fu commessa la massima imprudenza col lasciare ad un corpo detto senato la facoltà di sanzionare alterazioni alla costituzione, e in questa Francia pur si vide il miserando spettacolo delle funeste conseguenze derivate da questa imprudenza. Sciagurati Francesi!».

<sup>52</sup> MR, pp. 83 ss.

<sup>53</sup> «Tutti questi poteri non agiscono né singolarmente né successivamente, ma complessivamente e contemporaneamente, come a corpo vivente si conviene» (MR, p. 84).

<sup>54</sup> Per fare solo un esempio, molto ricca è l'articolazione degli uffici preposti all'amministrazione della giustizia (nella proposta di Romagnosi le funzioni della giustizia comune sono separate da quelle amministrative; notevoli le pp. 62-79, che presentano un quadro molto scoraggiato della situazione delle garanzie di libertà del cittadino). Tra gli altri istituti, compaiono una «corte conservatrice giudiziaria», una «corte suprema di finanza», con funzioni separate e indipendenti, un «supremo cancelliere nazionale», indipendente dall'amministrazione, una «consulta di stato», alcune alte giudicature nazionali deputate a punire le violazioni criminose delle autorità costituite.

<sup>55</sup> Cfr. ad es. MR, p. 202.

sari a sostenerne il carico e, dall'altro, il fatto che ciascuno di essi è, per motivi diversi, a suo modo indispensabile affinché quello non crolli su se stesso. Lo stesso caso della amministrazione da parte di uno solo<sup>56</sup> – che non si può certo considerare un caso-limite perché anzi rappresenta il modello privilegiato da Romagnosi – è in questo senso rivelatore: intanto, non potendo mai la qualifica di «reggente» essere attribuita a uno solo, che altrimenti sarebbe un «despota», re e consiglio di legislazione vengono presentati come un solo elemento portante, una sola «ruota» (tanto è vero che nel citato elenco dei poteri principali essi compariranno insieme, al primo posto, sotto il nome di «potere determinante»<sup>57</sup>). Inoltre, tale «unireggenza o principato individuale» – come viene denominata questa «semplice magistratura principale»<sup>58</sup> – proprio per le caratteristiche di operatività che, lo si è visto, la contraddistinguono in modo specifico, ha nell'attività amministrativa o di governo il suo proprio terreno di azione. Né queste ruote sono tuttavia in grado di far funzionare da sole il meccanismo, che deve trovare anche altrove il suo impulso e il suo momento di verifica e di controllo. Ciò non significa, si badi bene, che la spinta all'azione di governo e alla ancora precedente decisione non venga anche, o principalmente, dall'interno – anzi è, come si è visto, proprio la unitarietà e compattezza del modello ad esigerlo; ma questo non è sufficiente per una concezione tesa ad assegnare compiti di stimolo e controllo a una sfera il più possibile ampia, dentro ma anche fuori dalle istituzioni a ciò preposte, e ad affidare d'altra parte nelle mani di un organo indipendente ed esonerato da incarichi legislativi e amministrativi l'ufficio più impegnativo e gravoso, che è quello della custodia della costituzione.

Del resto, che il terreno della partecipazione sia destinato ad ampliarsi man mano che l'indagine procede e si approfondisce è testimoniato dall'esistenza anche di un ruolo istituzionale specifico riservato, come si è accennato, alla nazione: si tratta di quel «residuo di sovranità attiva»<sup>59</sup> ad essa lasciato, il cui esercizio, distinto sia dai compiti di governo che di legislazione e di amministrazione della giustizia, ha lo scopo di fungere da «ultimo punto di consistenza al buon governo dello stato»<sup>60</sup> (e

<sup>56</sup> MR, p. 232.

<sup>57</sup> MR, p. 83.

<sup>58</sup> E l'autore avverte l'esigenza di sottolineare come il «principato» debba essere ben distinto dalla «sovranità», che appartiene esclusivamente alla nazione e non è perciò in questione, nel contesto dato. Si veda anche MR, p. 232 e pp. 805 ss.

<sup>59</sup> Corsivo mio.

<sup>60</sup> MR, p. 38.

non a caso esso compare nel prospetto dei poteri con la significativa denominazione di «potere predominante»<sup>61</sup>). Lo stesso concetto viene altrove espresso dall'autore, quando egli osserva che è «nell'universalità dei cittadini» che va riposta «l'ultima garanzia costituzionale»<sup>62</sup>. È in questo contesto che si legge uno dei rarissimi cenni al «diritto di resistenza»<sup>63</sup>.

Due sono sostanzialmente le modalità attraverso le quali tale residuo di sovranità viene esercitato: il primo corrisponde in pratica al potere costituente<sup>64</sup> e il secondo a quello della pubblica opinione<sup>65</sup>. Sul loro rilievo non v'è necessità di insistere:

«Che il decretare la forma del governo appartenga esclusivamente ad una società intera d'uomini che presi individualmente sono eguali fra loro in diritto. Ella è una di quelle verità che non abbisogna di dimostrazione ... In quest'atto *anteriore* alla fondazione della monarchia, e dal quale anzi la monarchia trae la sua esistenza, sarebbe strano il disputare della prerogativa reale. Questo circolo vizioso involverebbe il principio che abbiamo confutato, cioè che un popolo possa essere il patrimonio di un uomo e di una famiglia ... L'unica difficoltà cadrebbe sulla *persona* che può aver diritto di proporre la forma di governare; se non si sapesse che la proposizione fra eguali può competere ad ogni membro di una comunanza collegata pel maggior bene di ognuno»<sup>66</sup>.

Quanto al potere dell'opinione, oltre ad essere qualificato come «un ultimo potere su cui tutto riposa»<sup>67</sup>, esso ha anche la funzione, più particolare ma non perciò meno rilevante, di strumento capace di eliminare o almeno

<sup>61</sup> MR, p. 84.

<sup>62</sup> MR, p. 38.

<sup>63</sup> MR, p. 151, ma anche p. 828.

<sup>64</sup> Dizione che nella "Teoria generale" Romagnosi preferisce evitare (ricorrendo alle due formule, di uguale significato, «decretare la forma del governo» ovvero «decretare la costituzione»: MR, pp. 38 s.) e che compare invece nella "Teoria speciale" (p. 213).

<sup>65</sup> Suddiviso nelle due interdipendenti attività di «sapere ciò che fa il governo» e «far sapere ciò a cui il governo deve provvedere» (MR, p. 38; cfr. anche p. 308).

<sup>66</sup> MR, pp. 39 s. La cui rilevanza è testimoniata, ad esempio, dal passo seguente: «Create l'opinione e voi creerete una potenza più forte delle armate che difenderà la vostra libertà al di dentro, e la vostra indipendenza al di fuori» e di seguito: «Quest'opinione deve avere due cardini principali: 1. La completa *cognizione* della morale pubblica e privata in chi comanda. 2. Il giusto *sentimento* dei proprii *diritti* in chi serve» (MR, p. 62.)

<sup>67</sup> MR, p. 82; non senza trascurare che «una nazione commette a' suoi deputati l'incarico di rispondere per lei; ma ... anche se lo volesse non può rimettere la sua *opinione*, né agli stessi deputati, né al governo, né a qualunque altra autorità possibile. Il senso ultimo della convinzione, in cose specialmente di fatto, è assolutamente libero e superiore all'onnipotenza delle leggi e de' monarchi» (p. 98).

attuire lo svantaggio insito nel sistema rappresentativo, costituito dal rischio della mancanza di unità di interessi fra rappresentanti e rappresentati. Si torna così al tema della rappresentanza costituzionale quale strumento di garanzia dell'esistenza di antagonisti, codificati anch'essi dalla e nella legge fondamentale; si tratta in questo caso di una «garanzia diretta», cui si affianca una «garanzia indiretta», la quale consiste in quel potere costituente che appartiene in modo esclusivo alla nazione – «forse l'unica funzione *immediata* della sovranità nazionale»<sup>68</sup>, specifica Romagnosi – che, come richiesto dalla stessa legge della natura, vieta a qualsiasi autorità costituita di «demolire od intaccare la costituzione». A tale duplice forma di garanzia corrisponde un doppio antagonismo, tuttavia subito ricondotto ad unità proprio perché è la nazione il protagonista assoluto di questa vicenda<sup>69</sup>.

È esattamente questa la ragione per cui Romagnosi può asserire che ogni governo veramente costituzionale è un «governo repubblicano», indipendentemente dalla forma che esso di volta in volta assume – tanto che la stessa monarchia altro non è che una repubblica con «un» capo<sup>70</sup>. E tale tipo di governo è la forma politica in assoluto più evoluta, quella che si consegue al culmine del processo di incivilimento (naturalmente, occorre essere tanto accorti da saper distinguere la teoria dalla pratica: sono infatti due cose diverse offrire una definizione larga della costituzione repubblicana – ciò che, almeno da Kant in poi, non costituiva più un problema per la teoria politica se non addirittura, a leggere Romagnosi, già a partire da Rousseau – e saper tenere conto delle differenze che le diverse forme di governo presentano dal punto di vista della loro struttura istituzionale. E Romagnosi è autore fornito di una siffatta capacità di distinzione: lo mo-

<sup>68</sup> MR, p. 40; si vedano anche le pp. 357 ss.

<sup>69</sup> «Eminenti e inalienabili» sono definite le facoltà attribuite alla nazione e qui sopra descritte: «Dico eminenti ed inalienabili, perché senza di questi attributi non esiste né può esistere più presso di una nazione veruna solida garanzia della integrità della costituzione e del suo regime. Per quanto dunque estesi si fingano i poteri conferiti da una nazione ai suoi direttori e tutori, per quanto ampie figurare si vogliano le clausole dei mandati, non si potranno né si dovranno mai estendere al segno di assorbire le tre facoltà ora indicate; perciocché sarebbe lo stesso che fabbricare e distruggere nello stesso tempo, e distruggere pel motivo stesso per cui s'intende di fabbricare» (MR, p. 38). L'aver individuato nella nazione l'ultimo punto di consistenza conferisce al sistema quell'unità che è una delle sue maggiori aspirazioni. Potremmo quindi sottolineare una sorta di circolarità della costruzione, ove l'unità già posta nel vertice si raccorda a quella posta nella base, se non avessimo già constatato la sostanziale inesattezza delle nozioni di 'vertice' e 'base' nel contesto della concezione del nostro autore.

<sup>70</sup> MR, p. 198; ma già precedentemente: «Il principato di uno, di pochi o di molti può bensì indurre varietà secondarie, ma non può variare la *ragion fondamentale* della costruzione» (MR, p. 147). Cfr. anche *Della vita degli Stati* cit., II, p. 358 e ss.

stra l'analisi condotta sulla forma monarchica, che si conclude con la preferenza accordata all'istituto della monarchia ereditaria<sup>71</sup>, e lo mostrano soprattutto le indagini dedicate ad approfondire le modalità di funzionamento del meccanismo parlamentare<sup>72</sup>, che sfociano in una serie di considerazioni relative proprio alle differenze fra sistema monarchico, che come tale necessita di una quantità di 'cautele', e sistema repubblicano, che di tali cautele potrebbe fare tranquillamente a meno<sup>73</sup>).

### III *La nazione e il suo incivilimento*

Il tema dell'incivilimento – oltre a connettersi in modo stretto con quella filosofia della storia che, pur in una forma peculiare, gioca un ruolo di rilievo nel pensiero di Romagnosi – ci permette di stabilire alcuni punti fermi, che possono risultare utili come coordinate in base alle quali orientarsi per cercare di comprendere lo spessore storico-politico della proposta avanzata dall'autore. La prima delle questioni che ci troviamo di fronte è quella del rilievo effettivo da attribuire a immagini, figure e istituti dell'antichità ampiamente presenti nella costruzione ideata da Romagnosi. È un problema al quale qui si accenna soltanto, ma che è di fondamentale importanza per la ricerca, giacché, certo non per mera casualità, esso si ripresenta puntualmente, e in forme non dissimili, in più di un autore di questo periodo. Ed è un problema a due facce, perché da un lato si tratta di capire i motivi di questa fascinazione esercitata dall'antico e, una volta che si sia compreso come essi non si esauriscano affatto in un mero gusto antiquario e tanto meno rappresentino un segnale di chiusura, da parte di questi autori, di fronte alle esigenze e alle ri-

<sup>71</sup> Si vedano in particolare le pp. 234 ss. (nelle quali fra l'altro Romagnosi discute con ampiezza le tesi di Rousseau, proseguendo con questo autore un confronto che percorre l'opera sorretto da una costante attenzione; egli sembra inoltre trarre da Machiavelli la principale fonte di ispirazione e trovare nel suo pensiero delle solide conferme; cfr. anche pp. 810 s.). Si veda altresì pp. 101 ss., sullo scarto fra l'eccellenza dei capi delle dinastie e la non inusuale «impotenza» dei loro successori (con frequenti richiami, anche qui, a Machiavelli). Queste pagine fungono da introduzione a due questioni, cui accenneremo più avanti nel nostro testo e che concernono, la prima, la necessità di una «divisione dei ministeri», evidentemente al fine di evitare una concentrazione del potere in poche mani, e la seconda l'istituzione del «Consiglio di Reggenza» (cfr. più oltre, nota 85).

<sup>72</sup> Si vedano ad esempio le pagine di confronto diretto con Rousseau, sia per il citato rifiuto del mandato imperativo, sia per la proposta, cui invece Romagnosi aderisce, di moltiplicare il numero dei deputati della classe possidente e rinnovarli annualmente (pp. 56 e 58) ovvero, a p. 48, l'analisi delle modalità di elezione alle cariche.

<sup>73</sup> MR, p. 60.

chieste del loro tempo, si tratta d'altro lato di intendere il ruolo da essi giuocato e il significato che riveste la loro introduzione nella concettualità politica moderna.

Nonostante il forte risalto dato da alcuni studiosi al fatto che Romagnosi in più di un'occasione si sia richiamato, come a un modello, all'antica Roma<sup>74</sup>, pare lecito nutrire qualche dubbio circa la reale efficacia e l'effettivo valore di tale richiamo. Di ciò possiamo trovare conferma proprio nell'idea, espressa in *Della costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa*, che lo «spirito pubblico» – cui questo scritto tende come a un eminente risultato – sia frutto di un «tardo incivilimento», ove 'tardo' ha evidentemente il significato di *maturo*<sup>75</sup>, di qualcosa che si situa in un'epoca storica del tutto diversa, e recente. In effetti, Roma è di frequente evocata, per ragioni diverse e in contesti diversi: se nella prolusione inaugurale che segna l'inizio della sua carriera accademica all'Università di Pavia (*Quale sia il governo più adatto a perfezionare la legislazione*) l'impero romano è assunto dall'autore a emblema di un potere indiviso, fonte di ordine, e insieme la Roma imperiale è magnificata come il luogo e il tempo della creazione della scienza giuridica, in *Della costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa* compare viceversa la Roma dei primi re – mentre la caratterizzazione dei tempi di Augusto ha toni tutt'altro che elogiativi («Pane, circensi, ozio, esenzione dalla milizia ed un esterior modesto per lo contrario bastano ad Augusto per nascondere le fondamenta della più assoluta autocrazia»)<sup>76</sup>. Roma offre il primo modello di una monarchia nazionale, ma di una monarchia «semplicemente» nazionale<sup>77</sup>, dalla quale fu assente l'elemento che invece caratterizza in modo essenziale la costruzione cui Romagnosi aspira a dar vita, conferendole un senso definitivo, ovvero l'elemento rappresentativo. Come momento conclusivo di una ideale progressione viene infine nominata la repubblica romana, «la più possente e più maravigliosa delle repubbliche»<sup>78</sup>, cui mancò tuttavia, appunto, quell'aspetto discriminante di ogni civiltà che è lo spirito pubblico, il quale comporta qualcosa di molto più

<sup>74</sup> Con la conseguente messa in evidenza degli aspetti più conservatori del pensiero del nostro autore. Si noti che a Roma e Sparta Romagnosi si richiama, per es., sin dall'inizio del *Della costituzione*, segnalando in esse la presenza di quei principali «quattro corpi» attorno ai quali ha anche lui costruito la propria teoria (MR, 146).

<sup>75</sup> MR, p. 210.

<sup>76</sup> MR, p. 212. Il fatto che il passo sia collocato nella "Teoria speciale" contribuisce sicuramente a spiegare la nettezza del giudizio, libero da particolari cautele.

<sup>77</sup> MR, *Introduzione* alla "Teoria generale", p. 6.

<sup>78</sup> MR, p. 211.

che non quella somma di virtù e quell'amore per la libertà che sono la cifra del repubblicanesimo classico.

Lo spirito pubblico, o «opinione pubblica politica», illustrato dall'autore nei termini di «una *educazione* sociale della natura e dell'industria umana in forza della quale le società vanno acquistando nuovi mezzi di ben essere mercè le loro scoperte, il loro governo, ed il loro equilibrio»<sup>79</sup>, non poteva trovare attuazione in quella fase ancora acerba dello sviluppo storico in cui imperavano passioni e sentimenti e in cui non si era ancora insediata, in tutta la sua potenza, la ragione. In un linguaggio non solo retorico ma anche verboso, che può disturbare il lettore dei nostri giorni, ma nel quale occorre sforzarsi di cogliere la sostanza, che appare comunque importante al di là della sonorità e dell'enfasi del discorso, Romagnosi riconduce le osservazioni fatte fino a quel momento al tema centrale dell'opera, ossia alla costituzione e al suo ruolo e significato in uno Stato moderno:

«Quella professione ferma dei diritti dei popoli, per cui la morale pubblica diviene una specie di religione nazionale; quel senso delicato che trema e grida sull'usurpazione prima ancora che l'usurpatore colpisca; quel discernimento morale che fa distinguere la diversità di pensare dalla fazione; quell'equità che sa perdonar i falli e detestar la nequizia, applaude ai talenti, nell'atto che riprova le passioni, credetelo non sono frutti d'un'età passionata, ma d'una età pensante. Qui non possono né potranno mai sorgere dove sol comanda il cuore e una moderazione fortunata, ma bensì dove regna la ragione e la previdenza dello spirito».

Solo potendo fare a meno di questo «discernimento» – ciò che non è – sarebbe possibile 'dispensarsi' dallo «appoggiar sulla nazione il primo fondamento, e l'ultima guarentigia della costituzione»; né la stessa «forza nazionale» è, da sola, sufficiente, giacché soltanto «la forza nazionale illuminata dallo spirito pubblico» riuscirà ad essere «potenza autrice e conservatrice della costituzione»<sup>80</sup>.

<sup>79</sup> Cfr. *Della vita degli Stati*, «Studi Romagnosi», I, p. 280: “[L'] opera della vera e durevole felicità dei popoli ... non può essere prodotta che dall'impero dell'opinione»; quest'ultima ha la sua fonte nella «piena», «vera e completa», «cognizione delle regole pratiche dell'arte sociale», ovvero nella «istruzione morale e politica» (p. 281).

<sup>80</sup> MR, p. 212. Un'attenzione molto viva riserva l'autore al tema della educazione «morale» e «politica», come attesta l'ampia parte già dedicata al tema: cfr. MR, pp. 166 ss. (con un'idea che Romagnosi condivide con tanta parte dei pensatori e patrioti italiani del tempo – penso a F.M. Pagano – circa il livello minimo richiesto per la partecipazione alla cosa pubblica: «E però io credo che l'istruzione primitiva debba esser posta come *condizion necessaria* di molti importanti beneficii, specialmente conceduti alla plebe dal regime costituzionale», MR, p. 172).

Certo, la forza nazionale – per riprendere le parole appena citate – è tale, secondo il Nostro, in primo luogo perché al vertice dello Stato v'è un potere indiviso, che tutto riconduce ad «unità» e quest'ultima è fonte insieme di forza e di armonia. Si comprendono perciò le obiezioni che una tale concezione – in generale non avara di richiami all'Impero, intenzionata per giunta a riservare alla nobiltà un congruo spazio<sup>81</sup> – ha in più d'una occasione sollevato, con risultati finali pressoché analoghi, sia quando se ne è voluta far emergere l'aura ancora settecentesca, improntata dallo spirito del dispotismo più o meno sapientemente illuminato<sup>82</sup>, sia quando – con maggiore legittimità – si sono poste in evidenza le consistenti tracce dell'influenza esercitata dal bonapartismo (termine di cui ci serviamo qui, con qualche forzatura cronologica, per evocare non soltanto l'ideologia politica affermatasi in alcune aree del nostro paese a seguito dell'intervento di Napoleone, nell'arco di tempo compreso fra la campagna di esportazione della rivoluzione oltralpe e la creazione del Regno d'Italia, ma anche la peculiare direzione impressa da Napoleone alle vicende costituzionali francesi – almeno a partire dall'istituzione del Consolato e dalla Costituzione dell'anno VIII – e al relativo orizzonte ideologico-politico<sup>81</sup>).

<sup>81</sup> Si veda la “Teoria speciale”, pp. 279 ss.: l'autore propone la creazione di una «nuova» nobiltà, elettiva e vitalizia, detta nobiltà «civile», che valga come istituzione «sussidiaria» (e non, al pari dell'antica, come «parte integrante organica» della monarchia). La sua prima funzione è perciò quella di controbilanciare la nobiltà antica (a cui va sottratto l'ufficio della giurisdizione e che va «sollecitata» a entrare o nella nuova nobiltà o nella classe dei possidenti e partecipare in questo ruolo alla gestione della cosa pubblica), la nobiltà cioè preesistente allo Stato da edificare secondo la costituzione fin qui illustrata. Il diritto di conferire il titolo nobiliare è rimesso all'assemblea nazionale, su proposta del Consiglio dei Protettori.

<sup>82</sup> Cfr. ad es. L. MANNORI, *Uno Stato per Romagnosi*, cit., che fin dalla Introduzione al vol. I, p. 37, coglie nella costruzione del Nostro il modello dell'assolutismo illuminato, «magari corretto in senso tecnocratico»; tale giudizio si basa in particolare sulla presenza di elementi essenziali per costruire un siffatto modello quali le nozioni ancora settecentesche di «felicità» e di «benessere» dei sudditi. Nel prosieguo della ricerca, allorché essa si estende fino allo scritto *Della costituzione di una monarchia nazionale rappresentativa*, correttamente l'autore individua «elementi di continuità rispetto all'assolutismo settecentesco» nella lettura di alcuni contenuti dell'esperienza napoleonica «in chiave di Stato amministrativo» (p. 480) – non senza aver ricordato (e aver d'altra parte dedicato al tema una buona metà della propria indagine) l'importanza di Romagnosi per il consolidarsi del diritto amministrativo nella cultura giuridica italiana della prima parte dell'Ottocento. Si veda infine pp. 517 ss., sul ruolo affidato alla burocrazia statale.

<sup>83</sup> Vale forse la pena ricordare la posizione assunta al riguardo dal Romagnosi, almeno in questa opera, e in particolare la nota che compare in MR, p. 303 ove viene spostato un po' in avanti il termine *a quo* (al senato-consulto dell'anno X, 1802), a dimostrazione delle

Tutti questi aspetti, ed altri di analogo tenore, sono in effetti parte integrante della proposta politica di Romagnosi e come tali hanno un peso e un'efficacia, ma non possono essere considerati isolatamente e vanno valutati nel loro nesso, che non è dato di spezzare, con altri elementi, prima di tutto con quegli istituti di cui sopra si è detto, deputati a svolgere la funzione di completare il panorama delle attribuzioni dell'autorità primaria. Perché qui sta il tentativo di quadratura del cerchio che rende degna di un qualche interesse la proposta di Romagnosi, il tentativo cioè di conciliare elementi potenzialmente divergenti quali, in sostanza, da un lato l'integrità del potere del monarca e dall'altro la folla di istituti atti a «cautelare ... l'esercizio [di tale dominante posizione] entro i limiti della più rigorosa necessità»<sup>84</sup> (già solo il ricorso a questo verbo, “cautelare”, in luogo del classico “limitare”, può apparire un capolavoro di finezza, in quanto implicitamente suggerisce l'accorta prudenza che deve guidare l'opera del saggio «ordinatore dello Stato» – oggi si direbbe: del costituzionalista).

Ovviamente, a tale «magistratura principale» devono venire attribuiti caratteri all'altezza di un compito delineato con quei tratti distintivi e con quelle finalità; e infatti essa è dotata di una «dignità» – corrispondente alla superiore potenza e responsabilità – alla quale si accompagna una grande «servitù» (nel senso di spirito di servizio); a quest'ultimo riguardo è da notare l'assenza in Romagnosi della nozione di monarca come *primus inter pares*, ch'egli probabilmente definirebbe un 'sofisma'. Se insomma è rifiutata una concezione del monarca come «possessore di tutti i poteri della sovranità»<sup>85</sup>, è del pari rifiutata l'idea di un sovrano

sue simpatie per il governo consolare, che aveva definito «luminoso» solo poche righe prima; salvo poi riconoscere che la costituzione dell'anno VIII ha servito di «scala al governo imperiale» (p. 362).

<sup>84</sup> MR, p. 25. Del resto, soprattutto nella “Teoria speciale” non mancano momenti di critica esplicita: uno dei più forti lo si legge in MR, p. 302, sulla via ‘imperiale’ intrapresa dalla rivoluzione, ma si veda anche il passo in cui l'autore, rispetto alla condizione dell'Italia, deplora che «la parte *morale* della nazionale dominazione della Francia» non abbia proceduto in parallelo con la parte fisica o che non siano stati «almeno» «disciolti» «i freni apposti all'assoluto potere del capo dell'amministrazione» (MR, p. 271).

<sup>85</sup> MR, p. 23. D'altra parte, mentre «la suprema amministrazione dello stato è affidata ad un solo uomo» (MR, p. 14), l'amministrazione effettiva è preferibile sia delegata a «più» ministri, responsabili, e fra di essi è bene non ve ne sia uno dotato di ruolo preminente. Anche attorno al re è opportuno costituire un consiglio intimo o di reggenza, al quale non sia rimesso alcun incarico esecutivo ma abbia il compito di consigliare in modo imparziale e soprattutto finisca per essere un ulteriore elemento di riconduzione ad unità del governo della cosa pubblica (MR, pp. 102-106; pp. 216 ss. e 843 ss.).

privo, in quanto tale, di una sua «superiorità»: si è visto che il principe è di fatto e di diritto superiore ai cittadini, anche se non alla nazione. Quest'ultimo punto è peraltro di tale rilievo che l'ormai nota «integrità» del potere del principe viene in un passaggio addirittura dichiarata «diritto» della nazione, piuttosto che diritto del principe.

Che, al di là delle parole usate, la prescrizione di limiti alla facoltà di governare sia di fatto costitutiva, è acclarato anche dal suo concretizzarsi in indicazioni tutte in negativo: l'autore non stabilisce ciò che il monarca può o deve ma soltanto ciò che *non* può<sup>86</sup>. E ciò che non può è direttamente attestato dalla costituzione intesa come «legge che un popolo impone ai suoi governanti onde tutelare sé stesso contro il loro dispotismo»<sup>87</sup> – una legge nella quale sono stabilite anche quelle «facoltà *riservate*», ovvero quei «poteri sovrani che la nazione non delega a veruna persona, corpo o assemblea, ma intieramente serba a sé sola»<sup>88</sup>. L'appena citata definizione di costituzione implica consapevolezza della differenza sostanziale che separa «una mera promessa del principe, l'osservanza della quale non è garantita che dalla sola sua fede» da «una legge nazionale, la quale è garantita dalla creazione di una rappresentanza reale ed attiva». «La prima realmente non esprime che il desiderio del popolo avventurato al beneplacito del principe: la seconda esprime una volontà imperativa garantita dall'interesse, dall'opinione ed in ultimo dalla forza nazionale». Si tratta della medesima differenza che intercorre fra quella che Romagnosi indica come una costituzione «libera» e «fiduciale» e una costituzione invece «vincolata» e «instrutta»; è quest'ultimo il tipo di costituzione che segnala l'ingresso in una nuova età della storia<sup>89</sup>. Tanto più quando essa ha stabilito facoltà riservate alla nazione; ciò produce una differenza aggiuntiva, permettendo di ulteriormente distinguere fra «monarchia veramente *nazionale*» e qualsiasi altro tipo di monarchia, compresa quella costituzionale. Avvalendosi di una osservazione inserita dall'autore in altro contesto, si può

<sup>86</sup> «Limiti indefinibili dell'autorità di governo» è, non a caso, intitolato il § 13 (MR, p. 29) dedicato a questo tema e l'assioma sul quale poggia è: «Le facoltà *particolari* di un monarca sono indefinibili, come sono indefinibili i bisogni inopinati dello stato e le vicissitudini della fortuna». Cfr. anche pp. 908 ss.

<sup>87</sup> Non è difficile notare come questa definizione di costituzione, che si legge nella «Teoria speciale», MR, p. 197, sia molto più incisiva di quella che avevamo trovato in apertura dell'opera.

<sup>88</sup> MR, p. 299. Degno di nota è che il paragrafo immediatamente successivo a quello nel quale è illustrato questo «carattere differenziale» sia dedicato agli «esempi funesti del contrario», opposti e speculari, di Francia e Inghilterra.

<sup>89</sup> Sul tema si veda anche MR, pp. 317-23 e 353 ss., 670 e 885 ss.

conclusivamente dire che una siffatta serie di distinzioni trae – se si vuole, in via prioritaria – la propria necessità dal fatto che: «La virtù sociale è un’eccezione nella quale un ordinator dello stato non può confidare»<sup>90</sup>.

La “Teoria speciale” si era aperta con la seguente affermazione: «... se i governanti sono *sottoposti* a una legge, dunque essi hanno un *sovra-*no cui debbono ubbidire. Questo sovrano è la *Nazione*». Il passo si trova nella pagina che abbiamo già avuto occasione di citare, nella quale si definisce la monarchia come una repubblica che ha un solo capo. Come già si è detto, non v’è, secondo Romagnosi, contraddizione: la sovranità appartiene alla nazione ed è cosa diversa dalla reggenza; l’ordinamento è sostanzialmente ‘repubblicano’ se il reggente o principe o monarca esercita secondo le modalità stabilite da una saggia costituzione il suo potere, se quest’ultimo è insomma un autentico «potere regolatore universale». Allora si comprende anche che il primo degli articoli fondamentali della costituzione politica – riportati nell’importante cap. VIII della Teoria speciale, che, come suona il titolo, getta le “Basi organiche d’una costituzione nazionale rappresentativa” – reciti: «Il governo è repubblicano nazionale rappresentativo». Come esplicitato dall’autore stesso nel capitolo successivo, neppure questa denominazione crea problemi, in quanto, appunto, merita la definizione di repubblicano anche il governo di uno solo, quando sia un governo «veramente nazionale». Ma in realtà è l’autore medesimo a far sorgere il problema, nel momento in cui si incarica di spiegare il motivo di questa denominazione e tanto più nel momento in cui si preoccupa di sottolineare il fatto che da essa è scomparso il termine «monarchia»; più ancora, poi, quando scrive: «Per la qual cosa volendo far servire i nomi alle cose, e non le cose ai nomi, si dovrà chiamare il governo *veramente* nazionale non col nome di monarchia, ma col nome di repubblica»<sup>91</sup>.

Riprendere, nelle conclusioni, il punto citato in apertura sul legame principe-nazione<sup>92</sup> non vuole essere un modo di cogliere l’occasione per modificare o capovolgere risultati che appaiono acquisiti e che sono dotati di una loro solidità. Riproporre il tema serve, oltretutto a lasciare che il cerchio del discorso si chiuda, semplicemente a ricordare i tempi lunghi di redazione di quest’opera, la sua pubblicazione solo parziale, per mano dell’autore, e la portata storico-politica dei numerosi cambiamenti che costellarono il periodo che separa l’uscita della “Teoria generale” e

<sup>90</sup> MR, pp. 22, 200 e 5.

<sup>91</sup> MR, p. 219.

<sup>92</sup> Cfr. sopra, la nota 4.

la finale stesura della “Teoria speciale”. Con una interessante inversione dell’onere di prova, così prosegue il passo sopra citato:

«Sia pur vero che un solo capo o elettivo o ereditario presegga all'*ordinaria* amministrazione dello stato; egli sarà pur vero che egli, non essendo che un *mero magistrato* nazionale fino ad un certo segno responsabile degli atti suoi, escluderà dal suo concetto ogni idea di sovranità suprema comunemente attribuita al monarca. Improprio adunque a questo supremo magistrato ne sarebbe il titolo, e male si darebbe il nome di monarchia a quel governo nel quale egli fosse collocato. Questo non è ancor tutto. Una mal intesa opinione produce una mal intesa sommissione e un mal inteso rispetto, ed eccita nei governanti sconvenienti e smoderate pretese. Usare dunque del nome di *monarca* e di *monarchia* sarebbe lo stesso che provocare ad un tratto l'*usurpazione* da una parte, e la *servitù* dall'altra. *Sciolta* quindi o almeno affievolita rimarrebbe quella suprema *garanzia* della libertà, la quale risulta dall'*opinione* e dalla stima dei diritti nazionali».

Se a ciò si aggiunge che la prima comparsa del termine «eticarchia» – con il significato di «dominio nazionale» («il *solo* veramente *repubblicano*»<sup>93</sup>) – si registra proprio in questo capitolo e, inoltre, che Romagnosi medesimo pare intenzionato a por fine al dibattito scrivendo: «Il titolo di *monarchia* nazionale rappresentativa fu assunto da principio per partire da una comune ed inesatta denominazione, e giungere finalmente alla più vera ed esatta, e togliere nelle menti volgari ogni perniciosa confusione», non si può fare a meno di concludere<sup>94</sup> che per il nostro autore i tempi fossero ormai maturi quanto meno per sottrarsi al dilemma tra monarchia e repubblica.

<sup>93</sup> MR, pp. 218 ss., 268 e 876, su cui si veda L. MANNORI, *Uno Stato per Romagnosi*, cit., vol. I, p. 309 e E. SESTAN, che identifica eticarchia e principio di nazionalità: Introduzione alle *Opere*, cit. p. XIX.

<sup>94</sup> Senza doverci inoltrare nella questione delle differenze, vere o presunte, di sola scrittura ed estensione della ricerca ovvero anche di contenuto, fra le due parti (differenze che, mediamente, non sembrano dirompenti) e neppure nella questione della eventuale relazione fra censura e autocensura, che condurrebbe a vedere nella parte certamente destinata alla pubblicazione l'osservanza di qualche maggiore cautela rispetto alla successiva.

M. ANTONELLA COCCHIARA

NAZIONE E STATO NELLA GIUSPUBBLICISTICA SICILIANA  
DEL PRIMO OTTOCENTO\*

Nell'ambito della vasta letteratura che, anche di recente, seppure con approcci disciplinari diversi, ha preso in esame i termini-concetto di Stato e nazione, nonché il loro sviluppo storico e teorico<sup>1</sup>, si è sottolineato, tra l'altro, il parallelismo con cui il processo di costruzione dello Stato si è spesso accompagnato al processo di costruzione della nazione<sup>2</sup>, condi-

\* Relazione tenuta al seminario *Costruire lo Stato, costruire la storia: politica e moderno tra '800 e '900* (Bologna, Dipartimento di discipline storiche, 15-16 giugno 2000).

<sup>1</sup> Sull'imponente sviluppo della riflessione teorica intorno ai temi 'nazione', 'nazionalismo' e 'stato nazionale', cfr. F. TUCCARI, *La nazione*, Roma-Bari 2000, p. 3 (alla cui *Bibliografia essenziale*, pp. 143-147, si fa rinvio), il quale stima in oltre duemila, tra monografie, atti di convegno, volumi antologici e miscellanei, i libri dati alle stampe nel decennio 1990-2000 che trattano in vario modo di questi argomenti. Sulla rinnovata attualità della *questione nazionale* e sul nuovo approccio storiografico e politologico che è andato di recente sviluppandosi intorno al concetto di nazione e ai suoi processi fondativi e identificativi, si veda L. SCUCCIMARRA, *L'«oscillogramma della storia»*. *Nazione e nazionalismo in una prospettiva storico-concettuale*, in «Storica», V, 1999, pp. 61-103.

<sup>2</sup> Cfr., tra gli altri, S. E. FINER, *La formazione dello stato e della nazione in Europa: la funzione del «militare»*, in C. TILLY (ed), *La formazione degli stati nazionali nell'Europa occidentale* (1975), Bologna 1984, pp. 79-152, secondo il quale i due processi di costruzione dello Stato e della nazione si accompagnano, pur restando tra loro concettualmente distinti. «Nelle fasi iniziali – aggiunge in proposito G. POGGI, *Lo Stato. Natura, sviluppo, prospettive*, Bologna 1992, p. 44 – il primo processo normalmente precede l'altro; in seguito, nella fase “nazionalista”, si afferma spesso che è la pre-esistenza di una determinata nazione a legittimare la faticosa e spesso sanguinosa impresa di dare a quella nazione uno stato tutto suo. Ma per lo più i due processi sono paralleli». Anche P. P. PORTINARO, *Stato*, Bologna 1999, pp. 124 ss., prende in esame il processo di *State-building* e quello di *Nation-building*, ponendone in connessione le origini, ma sottolineando quanto sia «difficile stabilire una priorità dell'uno sull'altra». Sul punto si vedano anche H. SCHULZE, *Aquile e leoni. Stato e nazione in Europa*, Roma-Bari 1994; TUCCARI, *La nazione*, cit., p. 87 e *passim*. Secondo N. MATTEUCCI, voce *Stato*, in *Enciclopedia del Novecento*, XII, Roma 1984, ora in IDEM, *Lo Stato moderno. Lessico e percorsi*, Bologna 1997 (da cui si cita), pp. 55-56, «Nello Stato nazionale si vide il culmine o la raggiunta completezza dello Stato moderno», ma,

zionando sia i ritmi di formazione («in linea di massima assai più lenti là dove lo stato accentrato moderno stentò ad affermarsi»<sup>3</sup>) che la complessa morfologia delle identità nazionali.

Un legame forte quello tra Stato e nazione, che, sull'onda di un'idea di sovranità emancipatasi dal modello medievale, nella seconda metà del Settecento superava lo schema assolutistico ('sovranità-re-nazione') e, traendo alimento dal pensiero neo-giusnaturalistico, si rinsaldava nella dimensione secolarizzata e razionalista del contratto. Il corpo sociale non ritrovava più l'elemento unificante di identificazione politica nel monarca, titolare di un potere originario e assoluto, che raffigurava la nazione, ma esso stesso – comunità di individui liberi e uguali – si costituiva in una nazione, titolare della sovranità<sup>4</sup>. Si valorizzava così l'idea di 'nazione-popolo sovrano', e quindi di Stato nazionale, capace di superare alla radice il dualismo 'società - Stato'.

In entrambi i casi, tuttavia, *la nazione era lo Stato*, si organizzava su basi giuridiche unitarie, si dava una struttura amministrativo-burocratica che era espressione della volontà di chi era sovrano – il re o il popolo – e costituiva il momento di unità e il luogo di una comune appartenenza<sup>5</sup>.

negando che la nazione moderna sia stata il risultato di una spontanea evoluzione sociale, precisa i termini del rapporto nazione-Stato individuando nello Stato il momento genetico della nazione: «[la nazione] è stata piuttosto una creazione dello Stato, dello Stato territoriale, che voleva unificare la popolazione entro i propri confini. In altri termini, non è il popolo-nazione a creare lo Stato, ma è lo Stato burocratico, questo arsenale di potere, a creare la nazione». Sulla riflessione storiografica a proposito delle 'origini' dello Stato moderno e sui diversi paradigmi che hanno orientato la ricerca non solo storica, ma anche teorico-politica e teorico-giuridica, si veda, per tutti, M. FIORAVANTI, voce *Stato (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano 1990, pp. 708-758, e l'ampia e ragionata bibliografia che la completa.

<sup>3</sup> TUCCARI, *La nazione*, cit., p. 87.

<sup>4</sup> Nel momento in cui il diffondersi di una cultura politica secolarizzata esigeva forme di legittimazione del potere nuove rispetto al 'diritto divino del re' ed elementi di coesione sociale che sostituissero l'ormai insufficiente «comando esterno del sovrano», al bisogno di «coesione interna» si rispondeva «creando emozionali identità collettive». Cfr. MATTEUCCI, *Lo Stato moderno*, cit., pp. 55 ss., il quale, a proposito dell'idea di nazione emersa in Francia negli anni rivoluzionari, osserva: «Era necessario far riscoprire alle masse un nuovo sacro, di cui lo Stato burocratico amministrativo era sprovvisto, perché a cementarlo c'era soltanto il re e il freddo dovere d'ufficio in obbedienza alla legge ... è la nazione – o meglio la nazione-popolo – a esprimersi, tramite la riconquistata sovranità, attraverso la personalità dello Stato, che le dà unità e capacità di agire: protagonisti della storia non sono più i re, ma le nazioni, o meglio lo Stato nazionale».

<sup>5</sup> Cfr. P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa, 4. L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Roma-Bari 2001, p. 509.

«Le Nazioni ovvero Stati sono corpi politici, Società d'uomini uniti insieme, affin di procurare con forze riunite la loro salvezza, e il loro vantaggio»<sup>6</sup>. Al giusnaturalista Emmerich de Vattel (1714-1767) nazione e Stato erano apparsi sostanziali sinonimi, termini pressoché intercambiabili, cui veniva attribuito un significato che sembrava risolvere a favore di una comune caratterizzazione politica le ambiguità e promiscuità insite nei due vocaboli.

La nazione – definita da Vattel «persona morale», dotata di una volontà propria, distinta da quella dei suoi componenti ma che delle volontà di costoro era la risultante<sup>7</sup>, capace di assumere obbligazioni e di essere titolare di diritti – si identificava con lo Stato, lo connotava quale aggregato politico-sociale legato da uno scopo comune (quello di procurare agli uomini uniti in società «la loro salvezza, e il loro vantaggio») e organizzato al fine di conseguirlo<sup>8</sup>.

Il concetto volontaristico di 'nazione sovrana' avrebbe oltrepassato il perimetro tracciato dal giusnaturalismo di metà Settecento e, nella Francia rivoluzionaria, avrebbe consolidato la connessione genetica e simbolica con lo Stato. Di contro, in una visione etnico-antropologica e/o sto-

<sup>6</sup> Così Vattel, divulgatore del sistema 'scientifico' di diritto naturale e del modulo soggettivistico elaborato da Wolff (e da lui applicato ai rapporti tra Stati), dava inizio al suo trattato *Il diritto delle genti ovvero Principii della Legge Naturale, applicati alla condotta e agli affari delle Nazioni e de' Sovrani. Opera scritta nell'idioma francese dal Sig. Di Vattel, e recata nell'italiano da Lodovico Antonio Loschi*, 3 v., Lione 1781-1783, I, p. 1. Sull'opera di Vattel, posta a fondamento del moderno diritto internazionale, cfr. per tutti G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976, pp. 151-153, e S. MANNONI, *Potenza e ragione. La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)*, Milano 1999, in part. pp. 14-16.

<sup>7</sup> Vattel precisava che la volontà della nazione «non è che il risultato delle volontà riunite de' Cittadini» (VATTEL, *Il diritto delle genti*, cit., p. 3).

<sup>8</sup> Del resto, da una simile identificazione muoveva, più in generale, il pensiero giusnaturalista europeo a cavaliere tra il Sei e il Settecento, e in particolare il maestro di Vattel, Christian Wolff, che definiva la nazione «uno Stato Sovrano, una Società politica indipendente», che non riconosce, nelle relazioni con le altre nazioni, che il «Diritto ... stabilito dalla Natura» (così si legge nella *Prefazione* al trattato *Institutiones juris naturae et gentium...*, Halae 1750). Un elemento, questo dell'indipendenza, ripreso dal Vattel, il quale riconosceva il «Diritto di figurare immediatamente» nella universale «Società delle Nazioni» a quella nazione che potesse dirsi «veramente Sovrana e indipendente, cioè che si governi da se medesima colla sua propria autorità e colle sue Leggi». *Sovranità* era pertanto il diritto di autogovernarsi per mezzo di propri organi e di una propria legislazione, e in ragione di ciò di essere «riguardato siccome uno Stato indipendente» (VATTEL, *Il diritto delle genti*, cit., pp. 21-22): un'altra via attraverso cui nazione e Stato, arricchiti della *sovranità*, si incontravano e si qualificavano a vicenda.

rico-culturale, in conflitto con lo Stato o in sua assenza, si affermava un diverso modello di rappresentazione dell'identità del corpo sociale, che affidava la nascita di una coscienza nazionale a uno strumentario identificativo di tipo culturale. Un modello «fondato sulla storia e la filologia, “sui monumenti e i cimiteri”»<sup>9</sup>, ben noto anche alla cultura giuspolitica francese di antico regime.

In Francia, infatti, prima di pervenire alla «nazione dei cittadini» affermatasi durante la Rivoluzione del 1789 e assunta ad elemento propulsivo di integrazione e unità politica, il *discorso nazionale* era stato luogo ideale di rappresentazione dei conflitti, in particolare di quelli religiosi, tanto che all'interno dello scontro tra cattolici e protestanti, il meglio della pubblicistica ugonotta avrebbe formulato la tesi delle due 'nazioni francesi', l'una di origine germanica, l'altra, contrapposta, riportabile agli invasori romani e identificata nella monarchia, usurpatrice delle antiche libertà germaniche<sup>10</sup>. Un *leit motiv* riproposto nelle prime decadi del Settecento dal c.d. liberalismo nobiliare francese che, come reazione all'assolutismo di Luigi XIV, teorizzava un dualismo propenso a radicalizzare lo scontro piuttosto che a superarlo<sup>11</sup>.

<sup>9</sup> Così TUCCARI, *La nazione*, cit., pp. 88-89, che ripropone un'espressione di H. KOHN, *L'idea del nazionalismo nel suo sviluppo storico* (1944), Firenze 1956. Irrinunciabile, in materia, il rinvio a F. CHABOD, *L'idea di nazione* (1961), a cura di A. Saitta ed E. Sestan, Roma-Bari 1998<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> Il riferimento è a François Hotman (1524-1590), il quale, alla ricerca di un ordine che, pur includendo il sovrano, ponesse gli individui al riparo dalla minaccia – reale o presunta – che costui rappresentava per i calvinisti francesi, ricorreva a strategie argomentative incentrate sulla tradizione e sulla continuità. Una continuità ininterrotta, che dava vita alla tradizione legittimante (poco importa se del tutto 'costruita' al pari di un qualunque altro argomento razionale) e conferiva inoppugnabile legittimità al teorema dei 'monarcomachi' diretto a sganciare la sovranità dalla monarchia e per ricondurla al popolo e all'assemblea degli ordini cetuali. Cfr. F. HOTMAN, *Franco-Gallia* (1573), a cura di R. E. Giesey e J. H. Salmon, Cambridge 1972; sull'opera e il suo autore cfr., tra gli altri, D. R. KELLEY, *François Hotman. A Revolutionary's Ordeal*, Princeton 1973; Q. SKINNER, *Le origini del pensiero politico moderno* (1978), Bologna 1989, pp. 167 ss.; CHABOD, *L'idea di nazione*, cit., p. 39; M. FIORAVANTI, *Costituzione*, Bologna 1999, pp. 53 ss.; in sintesi, C. GALLI (ed), *Manuale di storia del pensiero politico*, Bologna 2001, p. 164; P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 2. L'età delle Rivoluzioni (1789-1848)*, Roma-Bari 2000, pp. 81-83. Sul punto in questione, si vedano M. FOUCAULT, *Difendere la società. Dalla guerra delle razze al razzismo di stato*, Firenze 1990, p. 93; PORTINARO, *Stato*, cit., pp. 124-125.

<sup>11</sup> Dopo circa un secolo e mezzo, sempre in Francia, in aperto contrasto con l'assolutismo regio, la tesi delle 'due nazioni' tornava a misurare, sul piano della legittimazione storica, il fondamento e i limiti del potere monarchico. Con *l'Histoire de l'ancien gouvernement de la France* (1727), Henri de Boulainvilliers (1658-1722) sistematizzava la tesi nobiliare e anti-assolutistica, già sostenuta da Fénelon (1651-1715): la difesa delle libertà e dei privilegi

In questo caso, ancora una volta, la nazione prima d'essere entità politica, Stato, era fatto spirituale, «individualità storica»<sup>12</sup>, o meglio consapevolezza di tale individualità, in antitesi con l'universalismo cosmopolita di matrice illuministica<sup>13</sup>. Essa era tradizione, continuità con un passato ricco di valori etici, ma soprattutto di autonomia, di leggi, di istituzioni.

La storia della nazione era così storia del diritto pubblico e dei suoi istituti e assumeva, per questa via, un ruolo fondante, quello di elemento essenziale per definire l'identità della nazione e al contempo per difenderne la libertà politica, la sua sovranità mediante un processo di autolegittimazione che in essa, nella storia quale carattere inconfondibile della nazione, trovava le sue radici immemorabili.

All'interno di una ricerca tuttora in corso sui caratteri del costituzionalismo siciliano del 1848 e le sue radici di primo-Ottocento, si sono volute prendere in esame – in assonanza con la storiografia che, di recente

rivendicati dai Parlamenti trovava fondamento nell'antica tradizione di libertà e di nobiltà dei Franchi, conquistatori dei Galli romanizzati; su queste basi si formulava, in opposizione alla 'nazione dinastica', l'idea della 'nazione aristocratica', la sola in grado di rappresentare legittimamente gli interessi della «nazione». Una tesi, quella nobiliare, di cui in seguito si appropriarono i Parlamenti, arrivando a sostenere che la 'costituzione storica' francese, secondo la tradizione franca, postulava il rapporto re-popolo in termini contrattuali e che il popolo era 'storicamente' rappresentato dai Parlamenti. Con le stesse armi teorico-argomentative, la tesi di Boulainvilliers sarebbe stata duramente contraddetta dall'*Histoire de l'établissement de la monarchie française* (1734) di d'Argenson, che sosteneva la legittimità della monarchia assoluta francese fondandola sulla diretta discendenza dai re franchi e sulla continuità tra l'*imperium* di Roma e quello di Luigi XIV, nonché dall'abate Du Bois, autore di un'*Histoire critique de l'établissement de la monarchie française dans les Gaules* (1734) in cui si negava l'origine germanica della monarchia francese, scorgendone piuttosto gli antecedenti 'civili' nei celti romanizzati, di seguito convertiti al cristianesimo. Sulla *thèse nobiliaire* elaborata dal Boulainvilliers cfr., tra gli altri, P. ALATRI, *Parlamenti e lotta politica nella Francia del Settecento*, Bari 1977, part. pp. 68 ss.; D. VENTURINO, *Le ragioni della tradizione. Nobiltà e mondo moderno in Boulainvilliers (1658-1722)*, Torino 1993; utili cenni anche in CHABOD, *L'idea di nazione*, cit., pp. 40 e 46; PORTINARO, *Stato*, cit., p. 125; TUCCARI, *La nazione*, cit., p. 91; *Manuale di storia*, cit., pp. 231-233. La tesi di Boulainvilliers sul 'diritto primordiale dei conquistatori' e quella contrapposta del suo antagonista Du Bois sono anche esaminate, da posizioni tra loro distanti, da F. MEINECKE, *Le origini dello storicismo* (1936), Firenze 1973<sup>3</sup>, e da G. GARGALLO DI CASTEL LENTINI, *Storia della storiografia moderna*. IV. *La teoria della conquista*, Roma [1998].

<sup>12</sup> Nei celebri corsi universitari tenuti a Milano nell'a.a. 1943-44, quindi in tempi segnati dall'esasperazione dei nazionalismi sfociati in razzismo, CHABOD, *L'idea di nazione*, cit., pp. 17-91, nel prendere in esame l'idea di nazione, esordiva affermando: «Dire senso di nazionalità, significa dire senso di individualità storica».

<sup>13</sup> CHABOD, *L'idea di nazione*, cit., pp. 25-26.

e dopo lunghi silenzi, ha studiato l'esperienza costituzionale del 1812<sup>14</sup> – talune posizioni della giuspubblicistica siciliana dell'Ottocento, e in particolare la peculiare idea di nazione e di Stato che venne ad affermarsi nell'isola tra fine Settecento e inizi del secolo successivo, connotando di sé l'intero periodo costituente.

### 1. Nazione e Stato nella dottrina giuridica siciliana

Nel 1744, nove anni dopo la restituzione della Sicilia ai Borbone, mentre nell'isola si profilava, durissimo, l'ennesimo scontro politico tra baronaggio e Corona, quest'ultima impegnata a progettare un piano di riforme e di razionalizzazione delle strutture politiche e giudiziarie, che il ceto feudale avrebbe considerato quasi un attentato al delicato equilibrio storico-istituzionale del *Regnum Siciliae*, perché lesivo di quel complesso di privilegi da secoli assunti a 'prerogative e libertà della nazione siciliana'<sup>15</sup>, un avvocato di Troina, Carlo Di Napoli, pubblicava un'allegazione processuale<sup>16</sup> dal pregnante significato politico, assurta a vera e

<sup>14</sup> Per un quadro aggiornato della storiografia sul costituzionalismo siciliano del 1812, si veda *infra*, n. 61.

<sup>15</sup> Per un ampio e articolato profilo storico-politico del tempo, cfr., per tutti, G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in V. D'ALESSANDRO, G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Vespro all'Unità d'Italia*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, XVI, Torino 1989, pp. 395 ss.

<sup>16</sup> Cfr. C. DI NAPOLI, *Concordia tra' dritti demaniali e baronali trattata in difesa del Signor D. Pietro Gaetano Bologna, Strozzi e Ventimiglia principe del Cassaro ... nella causa della pretesa riduzione al Demanio della terra di Sortino*, edita a Palermo nel 1744, per i tipi di Angelo Felicella, ristampa anastatica a cura e con *Introduzione* di D. NOVARESE in *Monumenta iuridica siciliensia*, diretta da A. Romano (in corso di stampa). Sul Di Napoli e la sua opera più famosa, nel quadro dello scontro tra Corona e istituzioni rappresentative della 'nazione siciliana', si veda da ultimo il documentato e denso saggio di D. NOVARESE, introduttivo alla suddetta ristampa (che l'A. mi ha generosamente concesso di leggere in dattiloscritto). Ad esso e alla bibliografia ivi citata si fa interamente rinvio. Sulla vicenda e le posizioni del Di Napoli si vedano anche l'aspro giudizio 'di parte' di N. PALMIERI, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia infino al 1816 con un'appendice sulla Rivoluzione del 1820 ... con una introduzione e annotazioni di Anonimo* (1847), con *Introduzione* di E. SCIACCA, Palermo 1972, pp. 71 s., nonché le interessanti osservazioni di G. GIARRIZZO, *Appunti per la storia culturale della Sicilia settecentesca*, in «Rivista Storica Italiana» (= RSI), LXXIX, 1979, pp. 580 ss., e IDEM, *La Sicilia dal Cinquecento*, cit., pp. 408-412. Cfr. pure E. SCIACCA, *Il modello costituzionale inglese nel pensiero politico in Sicilia tra Sette ed Ottocento*, in A. ROMANO (ed), *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800. Atti del seminario internazionale di studi in memoria di Francisco Tomás y Valiente (Messina, 14-16 novembre 1996)*, Milano 1998, pp. 375-390.

propria «apologia di un sistema»<sup>17</sup>.

Si trattava di una memoria a favore dei diritti vantati dal principe di Cassaro sul feudo di Sortino, conteso dal Regio fisco. In essa il Di Napoli ricorreva alla storia della conquista normanna della Sicilia per esporre una tesi volta a porre limiti al potere monarchico, ad esclusivo vantaggio dell'aristocrazia feudale.

Il 'fondamento storico' costruito dal Di Napoli si poneva nel solco di una tradizione peraltro ben radicata nella pubblicistica francese: pensiamo a François Hotman<sup>18</sup>, che nella storia della conquista germanica della Gallia aveva attinto elementi per dimostrare che l'assolutismo della monarchia francese non faceva che usurpare l'originaria libertà dei germani, tutti liberi e uguali all'atto della conquista<sup>19</sup>, ma ricordiamo anche i frequenti riferimenti di Seyssel o dello stesso Bodin al concetto di *lois fondamentales* come limite originario al potere regio<sup>20</sup>, nonché il c.d. liberalismo nobiliare antimonarchico di Saint-Simon, di Fénelon e del conte di Boulainvilliers, quest'ultimo autore di un'opera nota a Napoli come, probabilmente, anche nella Sicilia del tempo<sup>21</sup>.

<sup>17</sup> L'espressione è di D. NOVARESE, *Introduzione* alla rist. anast. di C. DI NAPOLI, *Concordia tra' dritti demaniali e baronali*, Palermo 1744 (in corso di stampa).

<sup>18</sup> Si veda *supra*, n. 10.

<sup>19</sup> Cfr. CHABOD, *L'idea di nazione*, cit., p. 39, che a proposito di Hotman e della sua *Franco Gallia* (1573) osservava come il giurista ugonotto si fosse rifatto «alla storia della conquista germanica della Gallia, per dimostrare che i conquistatori erano tutti liberi e uguali, che il loro capo non era se non un *primus inter pares* e che quindi il potere assoluto che la monarchia s'era costituito in Francia, era una usurpazione della primitiva libertà dei germani, a cui occorreva porre rimedio».

<sup>20</sup> Cfr. A. LEMAIRE, *Les lois fondamentales de la Monarchie française d'après les théoriciens de l'Ancien Régime*, Paris 1907, e F. TOMÁS Y VALIENTE, *Génesis de la Constitución de 1812. I. De muchas leyes fundamentales a una sola Constitución*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», LXV, 1995, pp. 26 ss., che recuperano nelle opere di Claude de Seyssel (1450-1520) e di Jean Bodin (1530-1596) se non proprio l'espressione, una 'preoccupazione di fondo' che permette un collegamento con il concetto di 'legge fondamentale' quale limite al potere regio.

<sup>21</sup> Cfr. SCIACCA, *Il modello costituzionale*, cit., p. 378. In particolare, sulla 'tesi nobiliare' e l'*Histoire de l'ancien gouvernement* del Boulainvilliers, si veda *supra*, n. 11. A proposito della circolazione dell'*Histoire* del Boulainvilliers nel Regno di Napoli, cfr. F. DI DONATO, *Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell'Ancien Régime. Niccolò Fragianni tra diritto, istituzioni e politica (1725-1763)*, I, Napoli 1993, pp. 403-431, mentre è NOVARESE, *Introduzione* a DI NAPOLI, *Concordia*, cit., a ritenere plausibile, proprio per la «sorprendente ... coincidenza di talune posizioni», che anche in Sicilia, come a Napoli, l'opera di Boulainvilliers fosse filtrata attraverso gli scritti di Montesquieu, autore assai letto nell'isola.

Il Di Napoli nelle argomentazioni della causa di Sortino riprendeva, con non poche somiglianze, l'impianto di quella tradizione: la sua tesi del 'commilitonismo' era basata sul teorema dell'equivalenza di ruolo, della sostanziale parità di Ruggero il Gran Conte e dei suoi compagni nell'impresa della graduale conquista della Sicilia. Secondo il Di Napoli, Ruggero, *primus inter pares* del 'gruppo di conquista' normanno, aveva ripartito con i suoi commilitoni, e non concesso a titolo di ricompensa, i territori siciliani strappati al controllo musulmano. Il diritto di conquista – diritto originario e non derivato – era dunque il titolo in base al quale quelle terre erano possedute dai baroni, e col tempo la natura giuridica di quei feudi sarebbe rimasta immutata, conferendo alla giurisdizione feudale una causa, una ragione giustificativa anch'essa originaria, sganciata dall'autorità monarchica<sup>22</sup>.

L'intento era chiaro: definire i 'diritti feudali' come originari e fondamentali, pertanto indisponibili, perché nati contemporaneamente ai 'diritti della monarchia', significava porre sullo stesso piano il re e i signori feudali<sup>23</sup> e dare solide basi a un disegno politico-ideologico che assegnava al baronaggio siciliano un ruolo 'nazionale', facendone coincidere gli interessi con quelli dell'isola. All'esaltazione degli «odierni Baroni» – eredi di quei «prodi Campioni» riuniti da Ruggero «per comporre nel Parlamento ... l'inclito corpo nobile del Baronaggio» – si accompagnava, peraltro, la costruzione di una dottrina costituzionale, che traeva le sue basi teoriche dalla feudistica siciliana<sup>24</sup> ed era diretta, in particolare,

<sup>22</sup> «Dimostreremo cogli effetti – annunciava DI NAPOLI, *Concordia*, cit., p. 62 – divisa la Sicilia fra Ruggieri, e tutti quei prodi Campioni, che nell'impresa militarono, i quali per conservarsi le terre, e le possessioni col loro valore, e col proprio sangue acquistate, rimasero col carattere di Baroni del Regno, riconobbero per Sovrano Ruggieri, e da lui nel grado militare trattiene per cospirare alla comun difesa, furon poi tutti uniti nel Braccio Baronale, per comporre ne' Parlamenti, e ne' Comizj l'inclito Corpo nobile del Baronaggio, che dagli odierni Baroni vien rappresentato, per essersi in questi trasferite le prerogative, e mantenuti intatti i privilegi, i diritti, e le ragioni che quegli invitti Eroi nel possesso de' Feudi, e delle Terre acquistaron».

<sup>23</sup> Ricordiamo le parole di GIARRIZZO, *La Sicilia dal Cinquecento*, cit., p. 410: «Di Napoli rivendica l'esistenza di "diritti feudali" la cui origine e natura dichiarano che si tratta di diritti originari e fondamentali con un ambito di giurisdizione da definire in "concordia" con la giurisdizione dei "diritti di sovranità". Son due pertanto i sostegni dell'intero argomento: che in Sicilia monarchia e feudo sono nati contemporaneamente con la conquista normanna (la tesi del "commilitonismo"); e la momentanea riduzione al fisco regio di un bene feudale non perciò ne muta la natura – a differenza del bene demaniale, che può mutarsi in modo irreversibile in feudale». Cfr. anche F. GALLO, *La nascita della nazione siciliana*, in F. BENIGNO - G. GIARRIZZO (edd), *Storia della Sicilia*, 4, Roma-Bari 1999, p. 18.

<sup>24</sup> Sulla feudistica siciliana dei secoli XV e XVI, cfr. A. ROMANO, *Giuristi siciliani del-*

a valorizzare l'istituto-emblema delle prerogative e dell'autonomia della 'nazione siciliana', il Parlamento. Facendo leva anche su suggestive riproposizioni del simbolico ricorrere del numero tre<sup>25</sup>, il Di Napoli, oculatamente, faceva risalire l'origine del Parlamento siciliano – in realtà articolato in tre bracci solo a seguito della progressiva «ispanizzazione delle istituzioni siciliane»<sup>26</sup> – alla conquista normanna, quasi fosse stata contestuale alla tripartizione delle terre tra Ruggero, i suoi *fideles* e la Chiesa. Così si assegnavano all'istituzione più rappresentativa del baronaggio siciliano radici e continuità sotto ogni profilo inattaccabili, oltre che una collocazione centrale e strategica in seno all'antica 'costituzione storica' dell'isola, intesa quale complesso della normativa di origine regia e parlamentare – a cominciare dalle *Assisae* normanne e da lì proseguendo con il *Liber constitutionum*, i *Capitula*, le *pragmaticae*, gli Atti Parlamentari, le *Siculae Sanctiones* etc. – da secoli sedimentatasi e stratificatasi all'interno di un assetto costituzionale prodotto e definito anche da prassi di governo e da dinamiche istituzionali che erano il frutto di un equilibrio raggiunto dal permanente rapporto dialettico fra i vari centri di potere all'interno del *Regnum*<sup>27</sup>.

*l'età aragonese. Berardo Medico, Guglielmo Perno, Gualtiero Paternò, Pietro Pitrolo, Milano 1979; IDEM, "Legum doctores" e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli, Milano 1984 (in part. pp. 162 ss.).*

<sup>25</sup> Il numero tre, dall'intrinseca carica sacrale, già in un'anonima cronaca medievale, ripresa dal De Gregorio e dalla successiva tradizione politico-culturale siciliana, era assunto 'per natura' – riferendosi alla forma triangolare dell'isola – a numero ricorrente della Sicilia, l'antica Trinacria, il cui territorio, dopo la conquista normanna, era stato tripartito da Ruggero il Gran Conte fra Chiesa, *milites* e principe, che «pro se retinuit in eius demanio»; una tripartizione che si rifletteva nell'articolazione in tre bracci del Parlamento siciliano, diviso tra baroni, ecclesiastici e rappresentanti delle città demaniali. Sul punto cfr. da ultimo D. NOVARESE, *Introduzione a Parlamenti generali ordinarij e straordinarij celebrati nel Regno di Sicilia dal 1494 sino al 1658 raccolti da Don Andrea Marchese, con l'aggiunta in questa nuova impressione di quelli del 1661 sino al 1714 del Dottor Don Pietro Battaglia col compendio di essi Parlamenti e tre tavole ... e con le Memorie storiche dell'antico e moderno uso del Parlamento appresso varie Nazioni ed in particolare della sua origine in Sicilia, notizia di varj Parlamenti di esso Regno prima del 1494 e del modo di celebrarsi di D. Antonino Mongitore, sacerdote palermitano, ristampati nel Governo dell'eccellentissimo signore D. Annibale Conte Maffei ... d'ordine dell'Illustrissima Deputazione del Regno...*, ristampa anastatica dell'edizione di Palermo, nella stamperia di Gio. Battista Aiccardo, 1717, a cura di A. ROMANO, Soveria Mannelli 2001, pp. xix-xlix; NOVARESE, *Introduzione a DI NAPOLI, Concordia*.

<sup>26</sup> Così A. MARONGIU, *Il Parlamento in Italia nel medio evo e nell'età moderna*, Milano 1962, p. 94, n. 63.

<sup>27</sup> Un modo di intendere gli assetti costituzionali dell'isola che trovava notevoli asso-

In questo disegno, in cosa consistesse la nazione era chiaro; lo Stato, invece, sembrava stare altrove.

Analogo disegno era stato, peraltro, già perseguito dal canonico Antonino Mongitore<sup>28</sup>. Questi, nel 1717, su incarico dell'altro pilastro istituzionale della 'nazione siciliana', la Deputazione del Regno<sup>29</sup>, e all'interno di un diverso scontro politico-ideologico, giocato tra la monarchia riformatrice di Vittorio Amedeo II e il ceto nobiliare filo-spagnolo dell'isola, aveva pubblicato, quale premessa alla raccolta di Atti del Parlamento siciliano, delle *Memorie storiche*<sup>30</sup>, una sorta di manifesto ideologico della feudalità e dell'alto clero isolani, che – dirà Sciuti Russi – del 'costituzionalismo siciliano' e della tradizione politica 'nazionale' erano l'orgogliosa riaffermazione, «esaltazione del Regno, del suo baronaggio e dei suoi organi di rappresentanza»<sup>31</sup>. Un progetto in seguito

nanze con la nota definizione di Bolingbroke secondo cui costituzione era «quell'insieme di leggi, istituzioni e consuetudini, derivate da certi immutabili principi di ragione e dirette a certi immutabili fini di pubblico bene, che costituiscono il complesso del sistema secondo il quale la comunità ha convenuto e accettato di essere governata» (cfr. N. MATTEUCCI, *I costituzionalisti inglesi*, Bologna 1962, pp. 160). Sul punto, cfr. A. ROMANO, *Introduzione alla rist. anast. della Costituzione di Sicilia stabilita nel Generale Straordinario Parlamento del 1812 ... coll'aggiunta di un Compendio della Costituzione d'Inghilterra*, Palermo 1813 (*Monumenta Iuridica Siciliensia*, VIII, Soveria Mannelli 2000), pp. xxi-xxii; NOVARESE, *Introduzione a Parlamenti generali*, cit., p. xlv.

<sup>28</sup> Sul Mongitore, diffusamente, NOVARESE, *Introduzione a Parlamenti generali*, cit., pp. xxix ss. e bibliografia ivi citata.

<sup>29</sup> Sulla Deputazione del Regno vedi *infra*, n. 37.

<sup>30</sup> A. MONGITORE, *Il Parlamento di Sicilia. Memorie storiche*, in *Parlamenti generali*, cit., pp. 11-82 (pp. 1-72 nell'ed. orig. 1717). Nelle *Memorie storiche* (p. 16) il Mongitore, recuperando e attribuendo ufficialità ad una versione – ampiamente 'ritoccata' – della storia siciliana che affondava profonde radici nella tradizione giuridica e storiografica dell'isola (sul punto, cfr. NOVARESE, *Introduzione a Parlamenti generali*, cit., pp. xxxix-xlii), aveva scritto: «Il Conte Ruggiero Conquistatore, dappoiché si fece Signore della Sicilia, compartì i beni di essa in tre porzioni, la prima assegnò alla Chiesa fondando e dotando Arcivescovati, Vescovati, Badie e altri benefici ecclesiastici, riconoscendo da Dio con grata liberalità l'acquisto di questo Regno. La seconda ripartì a' suoi Soldati e Capitani in premio del valore mostrato nell'acquistarla. La terza riservò per se stesso. Così scrive Pietro De Gregorio: il che potrebbe confermarsi pienamente con le concessioni particolari fatte dal generosissimo Conte. Sicché tutta la Sicilia restò ripartita in tre classi di persone, Ecclesiastici, Militari e Demaniali: seguendo in questo le vestigia di Romolo primo Re de' Romani, che in tre classi divise il popolo di Roma, cioè in Senatoria, Equestre e Plebea ... Questi sono i tre Bracci, che intervengono a' Parlamenti di Sicilia, Ecclesiastico, Militare e Demaniale: così detti perché in essi sono racchiuse tutte le forze del gran corpo del Regno».

<sup>31</sup> V. SCIUTI RUSSI, *Costituzionalismo siciliano e centralismo piemontese in conflitto: i Parlamenti del Regno di Sicilia nelle «Memorie Storiche» di Antonino Mongitore (1717)*,

portato avanti da Francesco Testa che, sempre su incarico della Deputazione del Regno, e in un altro momento ‘caldo’ dei rapporti tra baronato e potere statale, coincidente con i tentativi riformisti del viceré Bartolomeo Corsini, aveva pubblicato nel 1741 una nuova raccolta dei *Capitula Regni*<sup>32</sup>, cioè delle leggi approvate dal sovrano su proposta dei Parlamentari, vero e proprio ‘monumento’ dello *ius siculum*<sup>33</sup>. Di questo, in un saggio introduttivo (*De ortu et progressu iuris siculi*), il Testa affermava la specialità e il rango costituzionale: dotato di specificità ‘nazionale’, legato alla storia unitaria e continua dell’isola, fonte delle *libertates* dei siciliani, lo *ius siculum* poteva dirsi la ‘legge fondamentale’ della nazione. Un diritto diverso da quello in vigore nella parte continentale del *Regnum*, «frutto dei costumi della ‘Nazione’ e, soprattutto, dell’equilibrio

in *Assemblee di Stati e istituzioni rappresentative nella storia del pensiero politico moderno (secoli XV-XX)*, Atti del convegno internazionale tenuto a Perugia dal 16 al 18 settembre 1982 («Annali della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Perugia», XIX), 2 v., Rimini 1983 (ma 1984), I, pp. 331-344 (in part. pp. 334-335) (già edito in *Progetto per i Parlamenti di Sicilia nell’età moderna*, Catania 1983, pp. 3 ss., con il titolo *I Parlamenti del Regno di Sicilia nelle Memorie Istoriche di Antonino Mongitore*). Sulle *Memorie storiche* del Mongitore, di recente anche A. ROMANO, *Premessa a Parlamenti generali*, cit., pp. xiv-xvi.

<sup>32</sup> *Capitula Regni Siciliae... ristampa anastatica dell’edizione di Palermo del 1741, curata da Francesco M. Testa, a cura e con una Introduzione di A. ROMANO*, 2 v., *Monumenta Iuridica Siciliensia*, VI.1, Soveria Mannelli 1999. Sul valore politico di questa riedizione della legislazione capitolare, si veda A. ROMANO, *Introduzione* alla rist. dei *Capitula Regni Siciliae*, cit., pp. xiii-xviii. Sia ROMANO, *Introduzione* ai citati *Capitula* del Testa, che NOVARESE, *Introduzione a Parlamenti generali*, cit.; EADEM, *Introduzione a DI NAPOLI, Concordia*, hanno insistito nel porre opportunamente in evidenza come certe iniziative editoriali, promosse ora dal Parlamento, ora dalla Deputazione, ora dal potere centrale, fossero da collegare strettamente agli scontri politici e culturali che avrebbero ripetutamente travagliato la Sicilia, specie quando la Corona – poco importa quale fosse la dinastia che ne era titolare – si faceva promotrice di programmi di riforma che avrebbero finito per ridimensionare il valore e la portata dello *ius siculum*.

<sup>33</sup> ROMANO, *Introduzione a Capitula*, cit., p. xxvi, individua la motivazione ideologica posta a base della ‘consolidazione’ del Testa nell’intento di teorizzare «l’esistenza di uno speciale *ius siculum* che, avente il proprio nucleo fondamentale nella materia feudale (“*maxima et nobilissima iuris siculi pars*”), era visto come realtà originale ed espressione della ‘costituzione storica’ della ‘Nazione siciliana’. La Sicilia, affermava Testa e per sua voce la Deputazione e parte della feudalità siciliana, era sempre vissuta – in ultima analisi – nell’osservanza del diritto romano, solo che con l’arrivo dei normanni (quando avevano avuto origine sia la monarchia che la feudalità siciliane) era stato introdotto un diritto feudale che aveva conosciuto un suo peculiare sviluppo con il consolidamento di istituti con caratteri di originalità sia nei confronti del “gius feudale” degli altri popoli europei, che dello stesso *ius francorum*, e ancor più di quel diritto longobardo considerato diritto comune feudale per il Regno di Napoli».

contrattato raggiunto tra la 'Nazione' siciliana e i sovrani via via succedutisi sul trono di Sicilia»<sup>34</sup>. La nazione garantiva la propria identità attraverso la conservazione della sua 'costituzione storica', trovando lo strumentario istituzionale per far valere i propri interessi (o meglio, gli interessi dei baroni e degli altri ceti dominanti) nell'organo in cui, da secoli, aveva 'rappresentanza': il Parlamento.

Articolato, secondo l'uso catalano-aragonese, in tre 'bracci' (militare, ecclesiastico e demaniale<sup>35</sup>), il Parlamento siciliano, dal 1398 in poi (Martino I), 'contrattava' con la Corona *capitula et petitiones* in cambio di *donativa*<sup>36</sup>, della cui ripartizione, a partire dal 1547, sarebbe stata incaricata la Deputazione del Regno<sup>37</sup>, organo parlamentare cui era in so-

<sup>34</sup> ROMANO, *Introduzione a Capitula*, cit., p. xxiii.

<sup>35</sup> I tre bracci erano autonomi l'uno dall'altro: nel braccio militare sedeva la nobiltà, in quello ecclesiastico l'alto clero e nel demaniale i rappresentanti delle terre e città amministrate direttamente dal governo centrale, prima regio, poi viceregio.

<sup>36</sup> Sul Parlamento siciliano, in generale, si possono vedere: C. CALISSE, *Storia del Parlamento in Sicilia, dalla fondazione alla caduta della Monarchia*, Torino 1887; L. GENUARDI, *Parlamento siciliano*, Bologna 1924; E. BESTA, *Per la storia delle origini del Parlamento siciliano*, in *Scritti in onore di Santi Romano*, IV, Padova 1940, pp. 415ss.; G. BUTTÀ, *Il Parlamento siciliano tra tradizione e riforme*, in *Storia della Sicilia* diretta da R. Romeo, VII, Palermo 1978, pp. 23-53; A. BAVIERA ALBANESE, *Cenni sulle istituzioni parlamentari in Sicilia, in occasione di una mostra documentaria*, in EADEM, *Scritti minori*, Soveria Mannelli 1992 (= *Melanges Antonio Marongiu*, Palermo 1967), pp. 159-170; M. GANCI, *Il Parlamento del Regno di Sicilia*, in «Archivio Storico Siciliano» (= ASS), IV ser., XVII-XVIII, 1991-1992, pp. 5-20. Da ultimo si vedano ROMANO, *Introduzione a Capitula*, cit., e NOVARESE, *Introduzione a Parlamenti generali*, cit., e l'ulteriore bibliografia ivi citata. Sul carattere pattizio della legislazione siciliana, cfr. per tutti E. MAZZARESE FARDELLA, *Osservazioni sulle leggi pazionate in Sicilia*, in «Atti dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Palermo», IV ser., XVI. 2, 1955-56, pp. 51 ss.; IDEM, *Le "leges pactatae" nell'esperienza del Regno di Sicilia*, relazione presentata al Seminario Internazionale di Studi *Sovranità e autonomie. Monarchie, Parlamenti, Leggi nell'Europa Mediterranea*, Messina, 18-20 dicembre 2000 (*Atti* in corso di stampa).

<sup>37</sup> Man mano che il Parlamento siciliano consolidava il proprio ruolo di 'iniziativa legislativa' e il *donativum* si configurava con sempre maggiore chiarezza come il 'prezzo' pagato dalla 'nazione' al sovrano in cambio delle *gratiae* concesse, sotto forma di *capitula*, all'interno di un rapporto di natura spiccatamente contrattuale, si rendeva necessaria l'istituzione di una magistratura che stabilmente si occupasse della ripartizione del donativo e, a un tempo, dell'attuazione delle 'delibere' parlamentari. Nasceva, così, sul modello catalano, la Deputazione del Regno, organo composto da dodici componenti nominati pariteticamente dai tre bracci dell'Assemblea, che restava attivo dalla chiusura delle sessioni parlamentari fino alla convocazione del successivo Parlamento (solitamente tre anni), garantendo l'attuazione del *pactum* siglato, attraverso i *capitula*, tra Corona e Parlamento. Sulla Deputazione del Regno cfr. A. TOGNINI, *Della Deputazione del Regno di Sicilia* (PALERMO, *Biblioteca Comunale*, (=PBC), ms. Qq.H.120, n. 26); G. SCICHLONE, *Origine e ordinamento*

stanza affidata la difesa della legislazione capitolare, cioè la difesa dei diritti, delle libertà della 'nazione siciliana'. Libertà che, ovviamente, erano ben lontane dal configurarsi come libertà individuali, in senso moderno, continuando ad essere le libertà dei ceti, i privilegi goduti all'interno di una società gerarchicamente strutturata per ordini, libertà che, nella specie, si identificavano nei privilegi dei baroni di Sicilia, degli ecclesiastici e delle città che rivendicavano propri spazi di autonomia.

In questo peculiare quadro istituzionale, gli ingredienti per comporre l'idea di 'nazione = Stato' diffusa dal Vattel sembrano insufficienti rispetto al senso, direi quasi al sentimento di individualità nazionale – quello che trionferà in età romantica – che, invece, risultava essere affatto prevalente. La Sicilia, nell'immagine che intende offrire l'*élite* politica e culturale dell'isola, ha i suoi organi di autogoverno, che rappresentano gli interessi della comunità e sono posti a loro difesa; ha una propria legislazione, costituita dall'articolato complesso di antiche leggi, consuetudini e *capitula*; vanta una storia secolare che dalla fondazione del *Regnum* in età normanna presenta sostanziali caratteri di continuità, e tra questi il carattere della limitatezza del potere dei re di Sicilia, per vincoli coevi e connaturati alle stesse origini del *Regnum*; può dirsi, in conclusione, una nazione, dotata di una propria soggettività storica, politica e giuridica e consapevole di presentare caratteristiche 'naturali' sulle quali adattare le nuove leggi e conformare l'intera azione di governo<sup>38</sup>. Si tratta, però, di una nazione che non si identifica pienamente nello Stato, non combacia con esso, non è configurabile come 'corpo politico-sociale' che, in vista di un comune vantaggio, si organizza e riconosce in una struttura statale.

Indiscusso, unitario vertice dei poteri statali è il sovrano, ma di sicuro non un sovrano assoluto nel senso bodiniano, visto che, in particolare, il

*della Deputazione del Regno di Sicilia*, in ASS, IV ser., IV, 1951, pp. 83-114; da ultimo, NOVARESE, *Introduzione a Parlamenti generali*, cit., pp. xx-xxii.

<sup>38</sup> Una consapevolezza, quest'ultima, che secondo Enzo Sciacca esisteva ampiamente nella cultura filosofica, politica e giuridica siciliana del trentennio 1750-1780, omologando sotto questo profilo l'isola al resto d'Europa: cfr. E. SCIACCA, *La "nazione siciliana" nel linguaggio politico al momento della riforma costituzionale del 1812*, in E. PII (ed), *I linguaggi politici delle rivoluzioni in Europa. XVII-XIX secolo*, Atti del convegno - Lecce, 11-13 ottobre 1990, Firenze 1992, p. 365. I c.d. illuministi siciliani – Gaglio, Pepi, Natale, Di Blasi, De Cosmi – da giusnaturalisti quali erano, credevano in un diritto naturale universalmente e univocamente valido per tutti i popoli e in tutte le circostanze, salvo poi – *de lege ferenda* – indicare al 'buon legislatore' la via per emanare delle 'buone leggi': identificare i caratteri individuali e le condizioni della 'nazione' e adattarvi le leggi; cfr. E. SCIACCA, *Riflessi del Costituzionalismo Europeo in Sicilia (1812-1815)*, Catania 1966, p. 70.

potere di fare le leggi o di abrogarle gli apparteneva in termini tutt'altro che monopolistici; piuttosto un 'sovrano costituzionale' nel senso medievale, con poteri limitati da secoli, anche se alla radice storica di quei limiti si univa – nell'ideologia del baronaggio siciliano – un ulteriore argomento: la legittimità del potere regio era commisurata all'osservanza degli accordi storicamente stipulati con la 'nazione'.

Fra potere centrale e istituzioni rappresentative del *Regnum*, fra 'dinastia-controparte' e 'nazione siciliana', una fitta rete di rapporti continuamente patteggiati all'interno di una prassi di governo fluida, seppure ancorata agli assetti costituzionali del passato, definiva il complicato e disorganico sistema normativo vigente nell'isola.

Ma ecco intervenire un elemento di novità (e – secondo quanto ipotizzato da Sciacca<sup>39</sup> – anche di differenza rispetto all'impianto teorico europeo), collocabile negli anni del vicereame di Domenico Caracciolo.

Quell'idea di 'nazione siciliana', tutta racchiusa intorno ad obiettivi di conservazione dei privilegi baronali, entrava in rotta di collisione con l'assolutismo riformista borbonico e con i tentativi dell'animoso viceré di limitare le prerogative del ceto baronale siciliano. Eppure l'attacco riformista di fine Settecento, unito all'eco dei fatti di Parigi, avrebbe di fatto sollecitato parte del baronaggio siciliano – seppure con ritardo rispetto a quanto accaduto in quelle regioni europee «direttamente toccate dalla cultura e dalle armi della Francia rivoluzionaria»<sup>40</sup> – ad una reazione che, per quanto forzata, avrebbe finito per favorire «il sorgere di un più moderno ed adeguato movimento costituzionale»<sup>41</sup>, alla base del quale stava a sua volta un significato in parte<sup>42</sup> diverso del concetto di 'nazione siciliana', pienamente individuabile nella prima esperienza costituzionale del 1812.

<sup>39</sup> Secondo SCIACCA, *La "nazione siciliana"*, cit., pp. 363-369, è in età caraccioliana, grazie a Rosario Gregorio, che «è possibile veder confluire il vecchio concetto di "nazione" ereditato dalla cultura giuridico-politica del secondo Settecento, come entità morale forgiata da fattori esterni e naturali e sulla quale la legislazione avrebbe dovuto aderire senza forzare o comprimere, in una nuova maniera di intendere la "nazione" quale *organismo politico*, contrapposto o almeno nettamente distinto dallo "Stato", ed a sua volta origine legittima di diritto pubblico» (p. 365).

<sup>40</sup> SCIACCA, *La "nazione siciliana"*, cit., p. 363.

<sup>41</sup> *Ibidem*, p. 365.

<sup>42</sup> A parere di SCIACCA, *La "nazione siciliana"*, cit., p. 365, 'del tutto' diverso: «Le intonazioni e gli accenti (ma anche in parte la sostanza del problema lessicale ed ermeneutico del termine "nazione") cambiano quasi improvvisamente a partire dagli anni '80. I pochi anni del governo del viceré Caracciolo, difatti, possono essere assunti a spartiacque della nostra vicenda...».

Il nucleo originario di questa idea di ‘nazione siciliana’ – nuova in quanto distante dal progetto ‘nobiliare’ di Mongitore o del Di Napoli – sarebbe ravvisabile nel pensiero di Rosario Gregorio (1753-1809), da considerarsi forse come la «maggior personalità intellettuale del Settecento siciliano»<sup>43</sup>.

Stimato dai viceré Caracciolo e Caramanico, professore di *Diritto pubblico siciliano* presso la R. Accademia di Palermo (dal 1789) e ‘regio istoriografo’ (dal 1797), il canonico Rosario Gregorio aveva condotto un meticoloso lavoro di scavo negli archivi e nelle biblioteche dell’isola alla ricerca di testimonianze storiche e giuridiche che dessero fondatezza scientifica alla ricostruzione della storia delle istituzioni politiche siciliane che egli avrebbe operato nei suoi scritti metodologicamente e politicamente più impegnativi: l’*Introduzione allo studio del dritto pubblico siciliano* (1794) e le *Considerazioni sopra la storia di Sicilia* (1805-1811)<sup>44</sup>.

<sup>43</sup> Così G. GIARRIZZO, *Rosario Gregorio. Nota introduttiva*, in G. GIARRIZZO - G. TORCELLAN - F. VENTURI (edd), *Illuministi italiani ... Riformatori delle antiche Repubbliche, dei Ducati, dello Stato pontificio e delle Isole*, VII, Milano-Napoli 1965, p. 1154. Sull’idea di ‘nazione siciliana’ maturata in Gregorio e sul contrastato rapporto tra essa e lo Stato, di grande interesse risulta G. C. MARINO, *L’ideologia sicilianista* (1971), Palermo 1988, pp. 79-87. Sul Gregorio si vedano anche, tra l’altro, le pagine dedicategli da G. GIARRIZZO, *Illuminismo*, in *Storia della Sicilia* diretta da R. Romeo, IV, Palermo 1980, pp. 791-792; 800-805; A. SAITTA, *Introduzione* a R. GREGORIO, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, Palermo 1973, pp. 7-28; SCIACCA, *Riflessi del Costituzionalismo*, cit., pp. 74 ss.; IDEM, *La “nazione siciliana”*, cit., pp. 365 ss.; M. CARVALE, *Alle origini di un mito: la dottrina giuridica della Restaurazione e la monarchia normanna*, in IDEM, *La monarchia meridionale. Istituzioni e dottrina giuridica dai normanni ai Borboni*, Bari 1998, pp. 233-314, che definisce Gregorio il «fondatore della giuspubblicistica moderna siciliana» (p. 245). Si confronti anche, benché non completo, il *pamphlet* scritto da Luigi de Medici, a mo’ di ‘dialogo socratico’ tra un ufficiale inglese in servizio in Sicilia e interessato alla storia delle sue istituzioni e Rosario Gregorio, intitolato *Ragionamenti di un ufficiale annoverese al servizio di S. M. Britannica sul parlamento di Sicilia celebrato l’anno 1810*. Pubblicati da G. GIARRIZZO, *Medici e Gregorio*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale» (= ASSO), LXXXI-LXXXII, 1985-86, pp. 435-448, i *Ragionamenti* offrono una lettura contestualizzata e di parte, ma non per questo meno interessante, di alcuni temi centrali – tra i quali «l’indole» della ‘nazione siciliana’ e il suo evolversi in Stato, in età normanna – affrontati dal Gregorio nelle sue *Considerazioni*.

<sup>44</sup> Tra le varie edizioni delle due opere, si cita da R. GREGORIO, *Opere rare edite ed inedite riguardanti la Sicilia*, Palermo 1873 (rist. anast. Sala Bolognese 1977), dove l’*Introduzione* è pubblicata alle pp. 1-63 e le *Considerazioni* alle pp. 65-601. L’affannosa ricerca documentaria presso archivi e biblioteche pubbliche e private condotta dal Gregorio è descritta, con ricchezza di particolari (in part. p. IX), dall’allievo D. SCINA, *Notizie su la vita e le*

La sua indagine storico-erudita aveva finito, tuttavia, «quasi insensibilmente», per trasformarsi in strumento di lotta politica «nella quale confluivano – osserva opportunamente Saitta – i due obiettivi, non sempre coincidenti e ancor meno perseguiti dagli stessi gruppi, di fare dell'età normanna la matrice dell'esistente “nazione” siciliana e di difendere i diritti della corona dalla pretesa dei baroni di essere i suoi “collaterali” e gli unici membri costitutivi di questa stessa nazione»<sup>45</sup>.

In realtà il Gregorio, alla ricerca di soluzioni riformiste ma moderate, in aperto contrasto con la «fiscalità senza fondamento» sostenuta dal consultore Simonetti<sup>46</sup>, ma ostile anche al baronaggio e alle sue pretese, respingeva le tesi ‘commilitoniste’<sup>47</sup>, riconoscendo che «il dritto di posse-

*opere di Rosario Gregorio, in GREGORIO, Opere rare, cit., pp. VII-XIV (tratte dal Prospetto della storia letteraria di Sicilia).*

<sup>45</sup> SAITTA, *Introduzione*, cit., pp. 9-10.

<sup>46</sup> Così Gregorio definiva la politica fiscale di Saverio Simonetti nella dura invettiva mossa nel *Comento sopra l'intelligenza dei capitoli XXXIII Si aliquem ... del re Giacomo e XXVIII Volentes ... del re Federigo delle Costituzioni del Regno* (in GREGORIO, *Opere rare*, cit., pp. 609-655), scritto – su richiesta di chi non è dato sapere – per controbattere le posizioni esposte nella *Rimostranza sulla reversione dei feudi di Sicilia al Regio Fisco nel caso della mancanza dei feudatari senza legittimi successori in grado*, del 20 luglio 1786, dal consultore del regno. Questi, stretto collaboratore del Caracciolo, sarà ricordato soprattutto per la drastica azione volta ad assicurare al Regio Fisco entrate aggiuntive e per la ‘tesi realista’ sostenuta nelle sue consulte. In particolare, nella citata *Rimostranza* il Simonetti contestava la teoria dell’alienabilità dei feudi e della loro parificazione in allodi, che la feudistica siciliana aveva desunto interpretando i capitoli *Si aliquem* e *Volentes*, e sosteneva al contrario che bisognava ristabilire i gradi di successione legittima, in mancanza dei quali i feudi dovevano essere devoluti al Fisco. Contro la sua tesi, Rosario Gregorio, senza abbracciare del tutto la tesi baronale, affermava: a) che il diritto feudale in Sicilia era «tutto statutario e municipale», diritto speciale, quindi, erroneamente interpretato dal Simonetti «secondo le comuni teorie feudali, le quali in Sicilia dopo l'esposte leggi non hanno più luogo» (p. 654); b) che, comunque, «il dritto di possedere i feudi promana dal trono, e il re può apporre ad essi quelle condizioni che vuole concedendoli» (ed era quanto aveva fatto Federico III con il cap. *Volentes*); c) che con tale capitolo «i feudatarii possono disporre de' loro feudi in tutti quei vari modi che il Capitolo accenna, e che all'uso e commercio di ogni altro paganico si convengono», ma tenuto conto che i «feudi si sono sempre alienati col permesso reale» (pp. 654-655). In seguito, nelle *Considerazioni* (Libro quarto, cap. IV), il Gregorio avrebbe ripreso le medesime argomentazioni, affermando tra l'altro che con la nuova normativa di età aragonese «serbavansi i dritti del fisco, rientravano a così dire nel tempo istesso nella massa comune della proprietà i feudi, abilitandone i possessori a un libero e perpetuo commercio» (p. 324). Cfr. in proposito GIARRIZZO, *Rosario Gregorio. Nota*, cit., pp. 1140-1141; IDEM, *Illuminismo*, cit., pp. 790-792; IDEM, *La Sicilia*, cit., pp. 558 ss. Più in generale, anche R. ROMEO, *Il Risorgimento in Sicilia* (1950), Bari 1970, pp. 85 ss.; M. CONDORELLI, *La Cultura Giuridica in Sicilia dall'Illuminismo all'Unità*, Catania 1981, pp. 23 ss.

<sup>47</sup> Nelle dissertazioni contro la *Rimostranza* del Simonetti (*Comento sopra l'intelligen-*

dere i feudi» promanava, a titolo di concessione, unicamente dal re<sup>48</sup>, esaltava i caratteri precocemente ‘moderni’ della monarchia normanna e

za..., cit., p. 609), il Gregorio, tuttavia, difendeva Di Napoli (e, dopo di lui, il Testa), contrapponendo, tra l'altro, alle critiche del consultore una visione europea del ‘commilitonismo’. In particolare, deprecando gli eccessi contro il Di Napoli sferrati dal governo, che aveva persino decretato che «la sua statua collocata nella casa Pretoria si dovesse trasportare nello spedale de’ matti», Gregorio osservava «che lo spirito delle conquiste settentrionali non suppone che commilitoni». E al riguardo citava Robertson, che aveva dimostrato come «la primitiva costituzione normanna in Inghilterra suppone i commilitoni». E, avendo come fonte l'*Histoire d'Angleterre* di Hume, continuava affermando: «Quando il conte di Varenne fu interrogato sopra i suoi dritti alle terre che possedea, tirò la spada e mostrolla come il suo titolo, soggiungendo, che Guglielmo il Conquistatore non avea solo conquistato il suo regno, ma che i baroni ed i suoi antenati si erano associati a lui in questa intrapresa». Quando, però, Gregorio dismetteva gli abiti del ‘difensore’ delle prerogative della ‘nazione siciliana’ per vestire quelli dello storico del diritto pubblico, prendeva le distanze dal ‘commilitonismo’ del Di Napoli. Nell'*Interpretazione*, prendendo in rassegna la giuspubblicistica siciliana, osservava: «Si sarebbe parimente qui fatta una più onorata menzione del Napoli, che fu pure allevato nella scuola del Landolina, se egli in una scrittura, destinata per altro a privata difesa, non avesse con li più arditi sistemi il nostro dritto pubblico nella sua costituzione primitiva e fondamentale contaminato. Del che tanto più ce ne duole, quanto che fu egli uomo di non volgari lettere, e di sottile ingegno, e che *Si Pergama dextra defendi possent, etiam hac defensa fuissent*» (p. 25).

<sup>48</sup> Se di ‘nazione siciliana’ poteva parlarsi già dall’età romana, era in età normanna che – anche per il Gregorio – andava collocata la nascita della moderna ‘nazione siciliana’ e di «quell’unione tra la stessa e il governo del sovrano dalla quale, a suo parere, prendeva vita il diritto pubblico di ogni regno». Una felice stagione, quella delle origini, che nella ricostruzione del Gregorio portava in sé i caratteri distintivi dell’ordinamento monarchico siciliano, nato accettando alcune istituzioni particolari espresse dalla tradizione dell’isola, ma le cui potenzialità centrifughe erano state fortemente ridotte da sovrani che avevano riservato «alla propria autorità unitaria le giurisdizioni più importanti». Una stagione entrata in crisi con gli aragonesi che, fatta eccezione per Federico III, avrebbero ceduto di fronte ad una feudalità sempre più aggressiva, così da consentire che col tempo andasse dissolvendosi «l’originaria forma del governo siciliano»; quell’ordinamento che la dinastia borbonica, col pieno sostegno del Gregorio, «cercava di restaurare». In sostanza, il regio storiografo Rosario Gregorio contrapponeva al ‘commilitonismo’ del Di Napoli, da lui direttamente criticato, un progetto culturale forse non meno mistificatorio, volto a restituire, con evidenti intenzioni legittimanti, un’immagine della monarchia borbonica come erede diretta della monarchia normanna presentata quale «archetipo di autorità sovrana, fonte di ogni diritto e di ogni giurisdizione». Anche il programma di riforme portato avanti dai Borbone si sarebbe ‘corroborato’ di autorevolezza: sarebbe stato una sorta di «ritorno alle origini», non uno «strappo radicale rispetto al passato, ma, al contrario ... recupero della tradizione più antica ... che successivamente, per un periodo fin troppo lungo, era stata tradita»; cfr. CARVALE, *Alle origini di un mito*, cit., pp. 234-235; 245 ss., il cui saggio mira ad approfondire l’idea del Pontieri secondo cui una tale immagine della monarchia normanna sarebbe stata costruita proprio dagli illuministi meridionali, e per fini politici (cfr. E. PONTIERI, *Aspetti e tendenze dell’assolutismo borbonico*, in RSS, V ser., V, 1934, poi in IDEM, *Il riformismo borbonico nella Sicilia del Sette e dell’Ottocento*, Roma 1945, pp. 15-17).

al contempo proponeva la sua originale visione della storia dell'isola. Che non era storia del susseguirsi di conquiste e di conquistatori, ma storia della «nazione siciliana», di quel complesso di «costumi fondamentali», civili e religiosi definitisi a seguito della conquista normanna<sup>49</sup> e mai negati dai successivi sovrani, che il Gregorio, pienamente consapevole del legame tra storia e diritto e convinto che la storia del popolo siciliano s'intrecciasse con quella della sua costituzione politica, faceva confluire in un suo ampio concetto di diritto pubblico. La storia della «nazione siciliana» era la storia del suo diritto pubblico, di «qual sia stata nelle sue diverse epoche la istituzione della pubblica autorità, e gli ordini dei magistrati, lo stabilimento e il progresso delle leggi, la pubblica economia, gli ordini civili, gli usi pubblici, gli studi, le arti, il commercio»<sup>50</sup>.

E per ricostruire il diritto pubblico della «nazione siciliana», la sua antica costituzione politica (da cui – sembrava dire Gregorio – nessun buon governante avrebbe dovuto discostarsi), «non vi ha mezzo più acconcio che la cognizione e la intelligenza delle leggi», da lui elencate nel seguente ordine: «le normanne, e le sveve, comprese nel libro delle *Costituzioni*; in secondo luogo quelle dei re Aragonesi, contenute nei *Capitoli del regno*; in fine le nostre consuetudini, ossia quei particolari statuti, che ad alcune popolazioni siciliane appartengono»<sup>51</sup>.

La composita tradizione della «nazione siciliana» – caratterizzata da un pluralismo di fonti corrispondente al pluralismo di ordinamenti e giurisdizioni, nella quale trovava realizzazione l'unione tra società e governo regio e al cui interno la legge del sovrano rivestiva un ruolo significativo ma privo di pretese monopolistiche sull'intera produzione normativa – era la fonte del diritto pubblico ancora vigente nell'isola<sup>52</sup>.

<sup>49</sup> A differenza della conquista musulmana, che, proprio a causa della diversità di religione tra conquistatori e popolo vinto, non avrebbe 'creato' – secondo Gregorio – un'unica e nuova nazionalità, lasciando coesistere piuttosto due distinte (e anche opposte) *nationes*, la conquista normanna era da lui considerata creatrice di un nuovo popolo, di una nuova nazione e di nuove istituzioni: «da essa – scriveva Gregorio nella *Prefazione alle Considerazioni*, cit., p. 80 – incomincia la nostra storia moderna, e in essa è fondata la legislazione, secondo la quale or ci viviamo». Porre «l'inizio della moderna nazione siciliana nell'età normanna e non in quella araba – osserva opportunamente SAITTA, *Introduzione*, cit., pp. 19-20 – era sì l'esaltazione di un regno autonomo ... ma un collocare anche questo regno autonomo entro una vasta tela di nessi storici, entro una più ampia superficie».

<sup>50</sup> «Dalle quali considerazioni e ricerche messe insieme, e ordinatamente disposte – concludeva Gregorio – risulta al mio parere il Dritto Pubblico di una Nazione»; cfr. GREGORIO, *Introduzione*, cit., p. 5.

<sup>51</sup> *Ibidem*, p. 29.

<sup>52</sup> Cfr. CARVALE, *Alle origini di un mito*, cit., pp. 248-249.

La Sicilia di Rosario Gregorio, per il sol fatto di aver conservato, pur nel variare delle dinastie e dei governi, le sue antiche leggi e istituzioni (cioè il proprio diritto pubblico), aveva conservato il carattere e la qualità di nazione; insomma, per ciò stesso era nazione. Entità morale «plasmata dal proprio diritto pubblico»<sup>53</sup>; organismo politico, che alimentava di sé il corpo morale, pur essendo, attraverso la ragione e la consuetudine, essa stessa creatrice del diritto<sup>54</sup>. Il sovrano, il governo, lo Stato intenzionati a tutelare e sviluppare l'esistenza morale della nazione, e con ciò a dare fondamento di legittimità al proprio potere, avrebbero dovuto far corrispondere la propria azione politica e i propri interventi normativi allo spirito della costituzione 'nazionale'<sup>55</sup>. Emulando la felice stagione dello Stato normanno-svevo, il rispetto del pluralismo degli ordinamenti avrebbe dovuto, tuttavia, coniugarsi con l'altro insopprimibile elemento di quella secolare tradizione: l'indiscussa supremazia dell'autorità monarchica, garante dell'unità dell'ordinamento medesimo. Se il peso della tradizione legittimava «il pluralismo delle giurisdizioni» quale «parte integrante ed essenziale dell'ordinamento», parallelamente conferiva autorevolezza e forza all'autorità monarchica centrale cui le 'plurali giurisdizioni' erano subordinate<sup>56</sup>.

La costruzione teorica di Rosario Gregorio svelava in modo palese un suo sottostante disegno politico, inteso a dare al riformismo borbonico la 'forza legittimante della tradizione', ma anche a riaffermare, dinanzi alle spinte assolutistiche della Corona, la specialità del diritto pubblico siciliano<sup>57</sup>. Anche i Borbone – sembrava sostanzialmente affermare il

<sup>53</sup> GIARRIZZO, *Rosario Gregorio. Nota*, cit., p. 1148. Con accenti spiccatamente montesquieuiani, Gregorio affermava: «la composizione e la forma di una nazione dee attribuirsi direttamente alle leggi politiche che l'hanno in diverse epoche e in vari modi ordinata»; cfr. GREGORIO, *Introduzione*, cit.

<sup>54</sup> A questo proposito Gregorio parlava di «... le leggi, i costumi, la pubblica economia, le arti, le lettere, tutte in somma le forme morali di una nazione»; cfr. GREGORIO, *Introduzione*, cit., p. 25. Cfr. GIARRIZZO, *Rosario Gregorio. Nota*, cit., p. 1148.

<sup>55</sup> Cfr. GIARRIZZO, *Rosario Gregorio. Nota*, cit., p. 1146.

<sup>56</sup> Cfr. CARVALE, *Alle origini di un mito*, cit., p. 252.

<sup>57</sup> Nel proprio lavoro il Gregorio aveva espresso tutta l'ansia dello storico di porsi rigorosamente *super partes*, e invece le sue opere avevano finito per diventare oggetto di critica o di diffidente controllo da entrambe le parti. Da parte del governo le sue *Considerazioni* venivano, ad esempio, sottoposte a censura. SCINÀ, *Notizie su la vita*, cit., pp. XI-XII avrebbe ricordato come i primi due volumi, prima di essere pubblicati per i torchi della Reale Stamperia, «furon sottoposti a rigida censura. Si giunse a togliere dal manoscritto la parola *notabili*, che risvegliar potea l'idea dei notabili di Francia, e fu forza mutare il frontespizio, sostituendo al titolo di dritto pubblico quello di *Considerazioni sulla storia di Sicilia*». Se-

Gregorio – riconoscevano l'antica costituzione storica della nazione siciliana, con i suoi ordinamenti e le giurisdizioni particolari, e in realtà il loro progetto di riforme voleva solo riportare al pristino stato quelle antiche istituzioni<sup>58</sup>, per un verso assicurando alla monarchia un'autorità unitaria col tempo perduta e la titolarità di una sfera riservata di giurisdizione, per altro verso (e proprio perché ciò non significava riconoscimento di piena ed esclusiva sovranità), descrivendo la Corona di Sicilia non come «fonte unica di diritto e di giurisdizione», ma al contrario come rispettosa, sin dalle origini normanne, delle peculiarità istituzionali dell'isola, degli «ordinamenti particolari nati dalla consuetudine e da lei stessa tutelati e protetti»<sup>59</sup>.

Nel pensiero del Gregorio, pertanto, nazione e Stato non coincidevano, ma neppure erano contrapposti; piuttosto erano tra loro distinti: la nazione era la Sicilia, con il complesso delle sue secolari istituzioni giuridiche e politiche; lo Stato era l'ordinamento giuspolitico di cui di volta in volta la Sicilia aveva fatto parte, era il governo, era l'autorità sovrana nei confronti della quale la «nazione siciliana» aveva affermato il rico-

gno, anche, che quando le *Considerazioni* del Gregorio iniziavano ad andare in stampa (1805), le condizioni storico-politiche dell'isola erano profondamente cambiate rispetto agli anni in cui l'opera era stata concepita e scritta (dal 1790). Lo stesso Gregorio, d'altra parte, sarebbe stato in seguito considerato ora 'intellettuale organico' alla compagine baronale, ora apologo dell'autorità monarchica. Cfr. in proposito F. BRANCATO, *Il concetto di autonomia nella storiografia siciliana*, in S. M. GANCI - R. GUCCIONE SCAGLIONE (edd), *La Sicilia e l'unità d'Italia. Atti del Congresso Internazionale di Studi Storici sul Risorgimento italiano (Palermo 15-20 aprile 1961)*, 2 v., *Comunicazioni*, II, Milano 1962, pp. 515-516, che – definito il Gregorio lo «scopritore del diritto pubblico dell'isola» – diceva di lui che con le sue teorie aveva interpretato le «aspirazioni della nuova classe politica e intellettuale siciliana nella quale la sua opera ebbe perciò i massimi consensi»; quell'ambiente baronale e intellettuale in seguito protagonista della breve, ma intensa stagione costituente siciliana (1812-1815).

Di contro, persino il suo allievo prediletto, Domenico Scinà, a proposito delle *Considerazioni* avrebbe detto: «Nome e fama chiarissima gli guadagnò, come dovea, opera sì egregia, molto più che la prima fu a tracciare, e a far bello il nostro dritto. Ma voglio ciò non ostante, che mi si perdoni, se io dico, che spicca una cotal tendenza a magnificare la regia autorità, e massime nei tempi normanni»; SCINÀ, *Notizie su la vita*, cit., p. XIII. Sul punto cfr. anche SAITTA, *Introduzione*, cit., p. 21, che ricorda le critiche che nella stessa direzione avrebbero, in seguito, mosso al Gregorio sia il Palmeri (nel 1822) che Michele Amari (nel 1847).

<sup>58</sup> Nella lettera dedicatoria del 1805 indirizzata a re Ferdinando, premessa alle *Considerazioni* (p. 70), Gregorio, esaltando l'azione del sovrano, scriveva: «... è stata massima costante dei molti suoi e saggissimi provvedimenti di ricondurre lo stato ai suoi principii, ossia alla dignità dell'amministrazione normanna».

<sup>59</sup> *Ibidem*, cit., pp. 252-253.

noscimento delle sue prerogative, della sua costituzione storica. Da un lato, quindi, c'era la 'nazione siciliana', sostenuta dalla storia ancor prima che da valori etici e politici<sup>60</sup>, dall'altro lo Stato dei suoi 'conquistatori'. L'una e l'altro erano, tuttavia, chiamati insieme a realizzare l'unione politica dell'isola: quell'unione da cui, in Sicilia come altrove, prendeva vita il diritto pubblico di una nazione.

## 2. Nazione e Stato nella Sicilia costituente (1812)

Muovendo da questi presupposti, la teorizzazione del Gregorio auspicava una «monarchia moderna», garante delle libertà politiche ed economiche, e in particolare dell'alienabilità dei feudi e della formazione di una libera proprietà allodiale. Nella sostanza, lo stesso progetto che la parte più avanzata del baronaggio siciliano avrebbe tentato di realizzare nel corso dell'esperienza costituzionale avviatasi, sotto l'egida di una vigile presenza militare e politica dell'Inghilterra, nel 1812<sup>61</sup>.

<sup>60</sup> Cfr. SCIACCA, *La "nazione siciliana"*, cit., p. 366.

<sup>61</sup> La storiografia sul costituzionalismo siciliano del 1812 – per la quale si rinvia alla *Nota bibliografica* di A. ROMANO che correda la sua *Prefazione* alla rist. anast. della 7ª ed. palermitana della *Costituzione del Regno di Sicilia*, Messina 1996, pp. xxv-xxxi – negli ultimi anni si è arricchita dei contributi maturati su impulso e all'interno del Dipartimento di Storia e Comparazione degli Ordinamenti Giuridici e Politici dell'Università di Messina, diretto da Andrea Romano, a cominciare da quelli raccolti nel volume di *Atti* del menzionato seminario internazionale su *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell'area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell'800*, cit., di cui si segnalano, oltre all'*Introduzione ai lavori* di A. ROMANO, pp. 3 ss., gli specifici saggi di E. SCIACCA, *Il modello costituzionale inglese nel pensiero politico in Sicilia tra Sette e Ottocento*, pp. 375-390; C. R. RICOTTI, *Il costituzionalismo britannico nel Mediterraneo fra rivoluzione e restaurazione. Dal "modello corso" (1794) al "modello ionio" (1818)*, pp. 391-434; D. NOVARESE, *Tra Francia e Inghilterra. Riflessioni siciliane sulla Carta costituzionale del 1812*, pp. 771-812; R. FEOLA, *Le premesse della Costituzione del 1812*, pp. 813-872 (che si legge, sostanzialmente identico, in «Frontiera d'Europa», III, 1997, pp. 167-218). Si vedano, inoltre, A. ROMANO, *En los albores del constitucionalismo europeo. La "carta" siciliana de 1812*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», LXVII, 1997 (*Homenaje a F. Tomás y Valiente*), pp. 777-797; D. NOVARESE, *Assemblee parlamentari e potere costituente in Sicilia (1812-1848)*, relazione al Convegno Internazionale di Studio "De curia semel in anno facienda". *L'esperienza parlamentare siciliana nel contesto europeo*, Palermo, 4-6 febbraio 1999, Milano 2002; E. PELLERITI, *1812-1848. La Sicilia fra due costituzioni, con un'appendice di testi*, Milano 2000; D. NOVARESE, *Costituzione e codificazione nella Sicilia dell'Ottocento. Il "Progetto di codice penale" del 1813*, Milano 2000; EADEM, *La carta siciliana del 1812: una costituzione concordata*, relazione al seminario internazionale di studi sul tema *Sovranità e autonomie. Monarchie, Parlamenti, Leggi nell'Europa Mediter-*

Non c'è da stupirsi, pertanto, se la Carta siciliana del '12 recupererà – almeno nella sostanza se non proprio in formule giuridiche coerenti e chiare – l'idea di «nazione siciliana» elaborata dal Gregorio. Ma lo farà all'interno di un rapporto tra nazione, monarchia e Stato radicalmente mutato e, comunque, in un testo costituzionale sotto molteplici aspetti ambiguo e contraddittorio, che su alcuni punti sembrava proporre strane equivalenze (del tipo 'nazione = parlamento = baronaggio' e 'stato = governo = corona'), che accentuavano la distinzione/contrapposizione tra i due soggetti collettivi, e la vittoria dei baroni di Sicilia sull'assolutismo regio<sup>62</sup>, in altri luoghi sembrava decretare la piena affermazione di principi autenticamente liberali, immediatamente dopo 'paralizzati' da secchi *vetat* regi. Una costituzione, insomma, che, in nome della 'libertà della nazione'<sup>63</sup>, di univoco presentava solo una certa immagine di sé, quella che restituiva, sovrapposti, disegni politici e motivi ideologici confliggenti, non ricomposti nel nuovo patto politico tra 'nazione siciliana' e monarchia, bensì in esso fedelmente registrati<sup>64</sup>. Ne risultava una Carta per molti aspetti incoerente e con forti connotati di ambiguità.

Approvata dal Parlamento articolato in tre bracci e sottoposta, nel solco della tradizione delle *leges pactionatae*, al *placet regio*<sup>65</sup>; ideologi-

*anea* tenutosi a Messina, 18-20 dicembre 2000 (Atti in corso di stampa); A. ROMANO, *Introduzione a Costituzione di Sicilia stabilita nel Generale Straordinario Parlamento del 1812 ... ristampa anastatica dell'edizione di Palermo, per le stampe di Solli, del 1813*, con *Introduzione* di A. ROMANO, Soveria Mannelli 2000, pp. xix-lxiii; IDEM, *Cadice come modello costituzionale per l'Europa liberale e antinapoleonica. Nota introduttiva*, in *Costituzione politica della monarchia spagnuola, ristampa anastatica dell'edizione di Messina, presso Giovanni del Nobolo, 1813*, con *Introduzione* di A. ROMANO e *Nota bibliografica* di B. CLAVERO, Soveria Mannelli 2000, pp. xviii-lxxv.

<sup>62</sup> Cfr. ROMANO, *Introduzione a Costituzione di Sicilia*, cit., p. xxvi.

<sup>63</sup> Una libertà da *difendere* da qualunque minaccia dispotica, per questi costituenti siciliani che una nazione ritenevano di averla quale retaggio di secoli e che aspiravano solo a 'conservarla' contro qualunque attacco assolutistico, poco importava se proveniente dal riformismo borbonico o da quello di stampo franco-rivoluzionario o napoleonico. Diversamente, una libertà da *conquistare* per i coevi costituenti spagnoli che la nazione dovevano 'costruirla'. Diffusamente, su questo punto, B. CLAVERO, *Cádiz como constitución*, in *Constitución política de la monarquía española*, II, Sevilla 2000, pp. 213-226.

<sup>64</sup> Cfr. NOVARESE, *Costituzione e codificazione*, cit., pp. 45 e 129 ss.

<sup>65</sup> Per un'esauriente ricostruzione critica delle vicende e delle scelte che portarono alla Costituzione siciliana del 1812-13, cfr. ROMANO, *Introduzione a Costituzione di Sicilia*, cit. Sul carattere strutturalmente 'pattizio' della Carta palermitana del '12, si rinvia alle convincenti considerazioni di NOVARESE, *La carta siciliana del 1812*, cit.; EADEM, *Costituzione e codificazione*, cit., pp. 43-44.

camente ispirata al modello inglese<sup>66</sup> e tuttavia segnata da numerosi riferimenti al costituzionalismo d'oltr'Alpe<sup>67</sup>; abolitiva dell'ordinamento feudale, ammantando però il *nuovo* ordine di continuità con la tradizione e la difesa delle *libertates* della *Natio sicula*, la Costituzione siciliana, benché presentata come positivizzazione della 'antica costituzione storica' dell'isola, esibiva molteplici 'novità costituzionali'. Ribadiva, ad esempio, il principio, già contenuto nelle *Basi*, della separazione dei poteri. L'autorità dello Stato, unica nella sua essenza, veniva montesquieuanamente divisa nei tre poteri – legislativo, esecutivo e giudiziario – che avrebbero dovuto funzionare, secondo la tradizione inglese, da contrappeso l'uno con l'altro. La Carta prevedeva inoltre, all'interno di un sistema bicamerale imperfetto<sup>68</sup>, un Parlamento composto da una Ca-

<sup>66</sup> Il ministro plenipotenziario lord William C. Bentinck, nel giugno del 1812, prima che alle *Basi* e ai primi articoli approvati dal Parlamento fosse data la sanzione regia, annotava come quella Carta fosse solo *habillé à l'anglaise*, trattandosi piuttosto della «vecchia Costituzione Siciliana, rinnovata, ben lavata e pulita e messa in un vestito inglese». Cfr. L. GIARDINA, *Lord Bentinck e il suo Sicilian Journal (1812-1814)*, in ASSO, LXXI, 1975, pp. 372-373. Sul punto, ampiamente, ROMANO, *Cadice come modello*, cit., pp. xlv-lxxii (in part. p. lxiii) e IDEM, *Introduzione a Costituzione di Sicilia*, cit., pp. xxxvi-xxxvii.

<sup>67</sup> Cfr. L. GENUARDI, *Il parlamento siciliano del 1812 e la formazione dei codici di leggi per la Sicilia*, in «Il Circolo Giuridico», XLVI, 1915, pp. 3 ss.; più recentemente, ROMANO, *Presentazione e Introduzione a Costituzione di Sicilia*, cit., pp. xiv, xxxvi-xxxvii; D. NOVARESE, *Dall'esperienza francese alla restaurazione. La genesi del «Codice per lo Regno delle due Sicilie», parte seconda, leggi penali (1819)*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXVII.1, 1997, pp. 33 ss.; EADEM, *Tra Francia e Inghilterra*, cit., p. 789; EADEM, *Costituzione e codificazione*, cit., pp. 38 ss., dove tra l'altro si legge: «Al di là della reale o supposta mutuazione di principi del costituzionalismo di matrice anglosassone, che si concretizzava, oltre che nella scelta di un Parlamento bicamerale articolato in una Paria ereditaria e in una Camera dei Comuni, anche nell'introduzione del principio dell'*habeas corpus* e dell'istituto del Giurì, la costituzione siciliana, facendo espresso rinvio ai codici, mostrava una "prospettiva sostanzialmente estranea alla tradizione del *common law*" (A. Romano). Infatti, proprio nella 'dichiarazione' di diritti individuali e nella "costituzionalizzazione del problema dei codici" (R. Bonini) si può agevolmente ravvisare un doppio legame della carta palermitana con il costituzionalismo francese. La rigorosa affermazione del principio della separazione dei poteri, l'inserimento, nel testo della costituzione, di due decreti *Per la libertà della stampa* e *Della libertà, diritti, e doveri del cittadino*, il deliberato ricorso all'espressione 'cittadino siciliano', che si preferiva all'uso del sostantivo 'suddito', sono, infatti, riconducibili ad idee connesse alle esperienze costituzionali della Francia rivoluzionaria» (pp. 42-43). Va notato, tuttavia, che il termine 'suddito' era mantenuto nel solenne giuramento del Re, quando questi era tra l'altro chiamato a promettere «...di non volere mai attentare a cosa alcuna, che sta contro le Leggi stabilite dal Parlamento, né contro la felicità de' nostri Sudditi ec.»; cfr. *Costituzione di Sicilia*, cit., p. 128.

<sup>68</sup> Ulteriore elemento di differenza con il sistema inglese, il bicameralismo introdotto in Sicilia poneva la camera elettiva in posizione di supremazia. La Camera dei Comuni gode-

mera dei Pari, ereditaria e in parte di nomina regia, e una Camera dei Comuni, elettivo-rappresentativa, luogo di identificazione, come in passato, della 'nazione siciliana'.

Nel *Discorso* pubblicato in premessa alla prima edizione della *Costituzione di Sicilia stabilita nel Generale Straordinario Parlamento del 1812*, si legge che «Il Parlamento rappresenta la Nazione intera, la quale si è distinta in due classi, cioè in quella del Popolo, e nell'altra de' Pari ... Tutti adunque da ogg'innanzi concorreranno o direttamente, o indirettamente nella formazione della legge, e questa sarà veramente l'espressione della volontà generale»<sup>69</sup>.

A questo Parlamento bicamerale<sup>70</sup>, rinvigorito organo della 'nazione siciliana'<sup>71</sup>, la cui Camera bassa sarebbe divenuta – osserva Romano<sup>72</sup> – «centro gravitazionale» della nuova realtà politico-istituzionale, la Costituzione affidava in via esclusiva il potere legislativo, mentre al re, titolare del potere esecutivo, privato dell'iniziativa legislativa, residuava un mero potere di veto e di sanzione<sup>73</sup>, che escludeva qualunque sua inge-

va, infatti, dell'iniziativa legislativa in materia di leggi di bilancio («... ogni proposizione relativa a sussidj debba nascere privatamente, e conchiudersi nella riferita Camera de' Comuni ...»), mentre la Camera dei Pari poteva solo approvare o meno, senza apportare emendamenti («... ed indi passarsi in quella de' Pari, ove solo si dovrà *assentire*, o *dissentire* senza punto alterarsi»); così disponeva l'art. XII delle *Basi* (= art. XIV del testo originario sottoposto alla sanzione regia), in *Costituzione di Sicilia*, cit., p. 5.

<sup>69</sup> Cfr. *Discorso sulla nuova costituzione di Sicilia*, in *Costituzione di Sicilia*, cit., p. ix. L'anonimo autore del *Discorso*, premesso alla 1ª edizione della carta siciliana, pubblicata a Palermo nel 1813, per i tipi di Solli e a spese del libraio-editore Rosario Abate, potrebbe essere, secondo ROMANO, *Introduzione a Costituzione di Sicilia*, cit., pp. lxi-lxii, nt. 97, il principe di Castelnuovo o, comunque, un altro protagonista di primo piano della vicenda costituzionale del '12.

<sup>70</sup> Il Parlamento siciliano, ai sensi del nuovo testo costituzionale, doveva essere convocato annualmente dal sovrano, cui era riconosciuto il potere di scioglimento (art. IX delle *Basi*). La Camera dei Comuni era eletta in base a criteri di capacità e di censo. Le modalità di formazione della Camera bassa e i requisiti per l'elettorato attivo e passivo erano disciplinati dai Capp. V-VIII del Titolo I, *Potere legislativo* (cfr. *Costituzione di Sicilia*, cit., pp. 11-18).

<sup>71</sup> Anche nel linguaggio del principe vicario, che, nel disporre la pubblicazione degli articoli già sanzionati della nuova costituzione, diceva di aderire «alle proposte del Parlamento, ed in conseguenza al voto della Nazione», i due termini, Parlamento e nazione, sembrano coincidere. Cfr. *Real Dispaccio per la pubblicazione di tutti gli Articoli, già Sanzionati, relativi alla organizzazione delle due Camere del nuovo Parlamento, ed alla Composizione de' Civici Consigli, e delle Magistrature Municipali*, del 9 febbraio 1813, in *Costituzione di Sicilia*, cit., p. xxxviii.

<sup>72</sup> ROMANO, *Introduzione a Costituzione di Sicilia*, cit., p. xxxv.

<sup>73</sup> Ai sensi del §. 1, Cap. I del Titolo I, «Il potere di far le leggi, e quello di dispensarle,

renza nel procedimento di formazione della legge, inibendogli la possibilità di apportare modifiche alle norme già approvate dall'Assemblea legislativa<sup>74</sup>.

Snaturando l'originario impianto costituzionale elaborato da Paolo Balsamo<sup>75</sup>, i costituenti siciliani – in particolare, alcuni esponenti del baronaggio che continuavano sostanzialmente a identificare la 'nazione siciliana' con la feudalità<sup>76</sup> – avrebbero avvalorato una concezione di nazione «quale elemento costitutivo dello 'stato' nonché contitolare, con il re, della sovranità»<sup>77</sup>. Una sovranità mai menzionata nel testo costituzionale del '12<sup>78</sup>, che avrebbe, però, rappresentato il terreno di scontro sotteso al progetto di modernizzazione dello *Stato siciliano*.

La «Nazione siciliana», difesa dalla *nuova* Costituzione<sup>79</sup>, non era, tuttavia, la 'nazione sovrana' del costituzionalismo statualista francese di età rivoluzionaria e napoleonica, né coincideva con il termine-concetto di 'popolo' (che nel lessico della Francia rivoluzionaria era con essa intercambiabile<sup>80</sup>), ma nel quadro del ridisegnato *Regno di Sicilia* sembrava 'diventare Stato', sembrava condividere insieme al monarca la sovranità, sebbene mantenendo vive con la Corona le antiche tensioni. Lo 'Stato sovrano' diventava così lo spazio istituzionale dello scontro, in cui i siciliani avrebbero rivendicato le condizioni minime, ma essenziali

interpretarle, modificarle, ed abrogarle risiederà esclusivamente nel Parlamento. Ogni atto legislativo però avrà forza di legge, e sarà obbligatorio, tosto che avrà la Sanzione del Re».

<sup>74</sup> Il §. 4, Cap. XIX del Titolo I recitava: «S.R.M. non potrà ingerirsi, né prendere cognizione alcuna delle proposte, che sono pendenti nelle Camere del Parlamento, ma queste solamente, dopochè saranno state passate alla votazione di ambe le Camere, dovranno presentarsi a S.R.M., per averne un assoluto *Placet* o *Veto*»; cfr. *Costituzione di Sicilia*, cit., p. 34.

<sup>75</sup> In proposito si veda PELLERITI, *1812-1848*, cit., pp. CXIX ss., che pubblica, alle pp. 165-198, le *Leggi costituzionali di Sicilia*, ritenute dall'A. il testo dell'originaria proposta di costituzione redatta da Paolo Balsamo e sottoposta al dibattito parlamentare.

<sup>76</sup> Cfr. P. BALSAMO, *Memorie segrete sulla istoria moderna del Regno di Sicilia*, con *Introduzione* di F. RENDA, Palermo 1969, pp. 104-106; ROMANO, *Introduzione a Costituzione di Sicilia*, cit., pp. xxxiv-xxxv.

<sup>77</sup> ROMANO, *Introduzione a Costituzione di Sicilia*, cit., p. xxxv.

<sup>78</sup> Lo sottolinea acutamente NOVARESE, *Costituzione e codificazione*, cit., p. 148.

<sup>79</sup> Sul punto, si sofferma NOVARESE, *Costituzione e codificazione*, cit., Parte II, cap. II, pp. 117 ss.

<sup>80</sup> Cfr. G. BACOT, *Carré de Malberg et l'origine de la distinction entre souveraineté du peuple et souveraineté nationale*, Paris 1985; E. FEHERENBACH, *Nation*, in R. REICHARDT - E. SCHMITT (edd), *Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680-1820*, H. 6, München 1986; entrambi richiamati da M. FIORAVANTI, *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino 1995<sup>2</sup>, p. 108.

per continuare ad essere ‘nazione’ nel senso indicato da Rosario Gregorio, cioè separazione da Napoli, indipendenza, autonomia.

Per quanto il lessico politico e le intonazioni rousseauiane adottate, in stridente contrasto con il rassicurante costituzionalismo inglese, dall’anonimo autore del *Discorso* sembrassero preludere a novità ‘rivoluzionarie’, sia il ‘partito costituzionale’ siciliano, sia il sovrano che il ‘suggeritore’ britannico lord William Bentinck erano in aperta polemica tanto con la sovranità popolare che con il concetto volontaristico e contrattualistico di nazione. Non a caso, il sovrano – che pure aveva dato il suo *placet* alla norma che, escludendolo dal potere legislativo, aveva affermato «il principio della centralità della legge come espressione della volontà del Parlamento»<sup>81</sup> – apponeva il suo *vetat* alla prima parte del Cap. VIII del decreto *Della libertà, diritti, e doveri del cittadino*<sup>82</sup>, che troppo esplicitamente evocava l’idea di un Parlamento composto, direttamente o indirettamente, da «cittadini» e quindi sede della sovranità, espressione della libera e cosciente determinazione di una ‘nazione siciliana’ giacobinamente configurabile come «universalità dei cittadini viventi, come singola generazione d’individui, non vincolata da alcuna norma che non [fosse] quella proveniente dalla sua medesima volontà sovrana»<sup>83</sup>; un’idea ritenuta inaccettabile.

In realtà, l’edificio costituzionale siciliano, oltre ad avere fondamenta ancora strutturalmente agganciate alla tradizione pattizia dell’isola<sup>84</sup>, era costruito su un progetto ideologico che, al di là delle apparenze liberali, era diretto a garantire ai ceti egemoni, e in particolare all’aristo-

<sup>81</sup> NOVARESE, *Costituzione e codificazione*, cit., p. 148.

<sup>82</sup> Il Cap. VIII del decreto intitolato *Della libertà, diritti e doveri del cittadino*, recitava: «Ogni Cittadino Siciliano sarà riputato come facendo parte del Potere Legislativo direttamente, o indirettamente, e come tale non riconoscerà altre autorità, che quelle stabilite dalla Legge. *Veto* per la prima parte; *Placet* riguardo a non riconoscere altre autorità, che quelle stabilite dalle Leggi»; cfr. *Costituzione di Sicilia*, cit., p. 145. Com’è noto, oltre agli *Articoli fondamentali*, detti anche le *Basi*, e a un corpo sufficientemente organico di norme suddivise in tre titoli, che dettavano la disciplina sui tre poteri dello Stato (Tit. I. *Potere legislativo*; Tit. II. *Potere esecutivo*; Tit. III. *Potere giudiziario*), la Carta siciliana del 1812 constava anche di cinque decreti di rilevanza costituzionale su specifiche materie (libertà di stampa; successione al trono; abolizione della feudalità; libertà, diritti e doveri del cittadino; abolizione dei fedecommissi), e di altri atti deliberati sempre dal «Generale Straordinario Parlamento» del 1812, come, ad esempio, il *Piano generale per l’Organizzazione delle Magistrature* o il titolo sul *Giudizio de’ giuri, o sia uguali*.

<sup>83</sup> FIORAVANTI, *Appunti di storia*, cit., p. 108.

<sup>84</sup> Su questo punto, cfr. NOVARESE, *La carta siciliana del 1812*, cit.; EADEM, *Costituzione e codificazione*, cit., pp. 43-44.

crazia, la conservazione di posizioni di privilegio contro i pericoli di un'invadente monarchia assoluta. I *cheks and balances* del modello inglese si traducevano, in versione siciliana, in vere e proprie contrapposizioni tra 'nazione/parlamento-legislativo' e 'monarchia/governo-esecutivo', mettendo in moto meccanismi che avrebbero finito, in concreto, per paralizzare il funzionamento degli 'ingranaggi' istituzionali, contribuendo al fallimento di quella prima esperienza costituzionale siciliana. Il vecchio antagonismo '*Nazione-Stato*', nonostante lo slittamento dell'una verso l'altro, non cessava in alcuni casi di riproporsi, sebbene in forme affatto diverse.

Se un esame puntuale del complesso testo costituzionale siciliano non restituisce un'immagine 'geometrica' delle relazioni tra nazione e Stato, e tra questi, il Parlamento e il monarca, tuttavia alcuni articoli giovano almeno a chiarire i termini della questione.

Significativo è, ad esempio, il §. 2, Cap. II del Titolo I, dedicato al *Potere legislativo*, secondo cui «La Nazione da oggi in avanti sarà la proprietaria di tutti i beni, ed introiti dello Stato di qualunque natura; e quindi ne disporrà il Parlamento con piena libertà, sempre però colla Real Sanzione»<sup>85</sup>.

La «Nazione» era il soggetto politico e giuridico che decideva e disponeva attraverso il suo organo rappresentativo, il Parlamento, composto dai Pari del Regno (cioè da coloro che prima sedevano nei bracci ecclesiastico e militare e loro successori, nonché da altri nominati in seguito dal sovrano<sup>86</sup>) e dai «rappresentanti delle Popolazioni tanto Demaniale, che Baronali». Una nazione che diventava Stato e si contrapponeva a quell'altra 'parte dello Stato', il monarca, alla cui persona «sacra, ed inviolabile» (art. V *Basi*) era riconosciuto il potere esecutivo (art. III *Basi*), sottraendo competenze e prerogative (la proprietà dei beni e l'amministrazione del gettito fiscale) che in passato gli appartenevano<sup>87</sup>.

<sup>85</sup> Cfr. *Costituzione di Sicilia*, p. 9. Di particolare interesse è la critica mossa contro questa norma da Francesco Pasqualino, marchese di Marineo e magistrato palermitano (di lui si dirà *infra*), che ne evidenziava incoerenze e lacune, in ragione delle quali avrebbe concluso che «il compositore della costituzione non era punto versato né nel diritto pubblico temporale e né tampoco nello ecclesiastico»; cfr. F. PASQUALINO, *Memoria ... sulla costituzione del 1812*, edita in appendice a NOVARESE, *Tra Francia e Inghilterra*, cit., pp. 805-812 (in part. pp. 808-810).

<sup>86</sup> Cfr. art. VII delle *Basi*, in *Costituzione di Sicilia*, cit., p. 2.

<sup>87</sup> «...che ha che fare – osservava, critico, il Pasqualino – col potere legislativo del parlamento la piena libertà ch'egli si ha arrogato di disporre di quei beni dichiarati nazionali?»

La contrapposizione risultava, se possibile, più accentuata – al punto da incorrere nel secco *vetat* del sovrano – nell'art. X delle *Basi*, che mirava a 'espropriare' l'esecutivo dell'intera amministrazione dei beni e delle rendite pubbliche a tutto vantaggio del Parlamento<sup>88</sup>. L'obiettivo dei costituenti siciliani del '12 di disarticolare il sistema di esazione e amministrazione «dei beni nazionali, compresi quelli riguardati finora come cespiti fiscali, e demaniali» rendeva palese ciò che l'uso il più delle volte ambiguo e promiscuo dei termini nazione e Stato aveva finito per occultare e disperdere negli oltre cinquecento articoli del ponderoso testo costituzionale. Questa norma non 'placitata' dalla *Regia Maiestas* mostrava chiaramente, oltre all'anzidetto antagonismo, che il 'soggetto politico' nazione «per suo conto» intendeva assumere direttamente il compito che era prima della Corona, un tempo raffigurante da sola e unitariamente lo Stato, di prelevare le risorse necessarie alla pubblica amministrazione «per quegli usi ... stabiliti» dal Parlamento, cioè dall'organo rappresentativo della nazione medesima<sup>89</sup>.

Una rappresentanza che, peraltro, operava su due livelli: a livello funzionale, «la Nazione Siciliana presso le Potenze straniere» era infatti rappresentata dal re<sup>90</sup>, mentre sotto il profilo strutturale era rappresentata

Questa disposizione, quando anche si faccia precisione della particolare natura di taluni di questi beni è sempre un ramo ed un attributo della potestà esecutiva, perché si riduce all'uso che debba farsi di queste proprietà, quale uso si è ora dato a chi non ne ha bisogno, mentre si è lasciato il potere esecutivo privo dei mezzi necessari alla sua amministrazione»; cfr. PASQUALINO, *Memoria*, cit., p. 809.

<sup>88</sup> L'art. X delle *Basi* era così formulato: «La Nazione dovendo fissare i sussidj necessari allo Stato si darà precisamente il dovere di fissare nella lista civile quelle somme bisognevoli allo splendore, indipendenza, e mantenimento del suo Augusto Monarca, e della sua Real Famiglia in quella estensione la più generosa, che permetterà l'attuale stato delle finanze del Regno; e quindi la nazione assumerà per suo conto la esazione, ed amministrazione di tutti fondi, e beni nazionali, compresi quelli riguardati finora come cespiti fiscali, e demaniali, le di cui somme poi passerà alle mani del Ministro delle Finanze per quegli usi dal Parlamento stabiliti. Per le persone poi, sistemi, e mezzi, co' quali tali fondi saranno amministrati, ed esatti, si riserba fissarlo nel dettaglio di questo articolo».

Questo articolo, non incluso, in quanto non 'placitato', in alcune edizioni – ad esempio, nella 7ª edizione palermitana - appare, invece, nella 1ª edizione pubblicata a Palermo nel 1813 «per le stampe di Solli»; cfr. *Costituzione di Sicilia...*, p. 3. Sul punto cfr. SCIACCA, *La "nazione siciliana"*, cit., pp. 367-368; PELLERITI, *1812-1848*, cit., pp. XI-XV; ROMANO, *Introduzione a Costituzione di Sicilia*, cit., p. xl.

<sup>89</sup> Cfr. SCIACCA, *La "nazione siciliana"*, cit., p. 369.

<sup>90</sup> Ai sensi del §. 1, Cap. I del Titolo II (*Potere esecutivo*), la Carta siciliana disponeva: «Sarà privativa del Re il rappresentare la Nazione Siciliana presso le Potenze straniere»; cfr. *Costituzione di Sicilia*, cit., p. 48. Se nei rapporti di politica interna la rappresentanza

dal Parlamento, luogo istituzionale delle decisioni del *Paese-Nazione*<sup>91</sup>, dotato di vasti poteri, che non riproponeva, però, ad onta dei numerosi richiami alla «Costituzione d'Inghilterra», il principio-cardine del *King in Parliament*.

Il re di Sicilia, che, a tutela del prioritario e insopprimibile principio dell'indipendenza dell'isola, della sua 'sovranità', non doveva ricoprire altra corona che quella (il riferimento esplicito era a Napoli), doveva risiedere in Sicilia, doveva concordare con l'organo legislativo ogni suo allontanamento dal Regno<sup>92</sup> e, all'atto della successione, doveva «farsi riconoscere dal Parlamento»<sup>93</sup> e giurare «di volere osservare e rispettare, e fare osservare, e rispettare la Costituzione di questo Regno di Sicilia, e tutte quelle Leggi fatte, e che si faranno dal Parlamento»<sup>94</sup>. Questo re indissolubilmente legato al suo Regno, quasi 'prigioniero' del suo Regno, era titolare di un potere esecutivo fortemente scalfito dalle prerogative assegnate all'Assemblea legislativa, specie in materia di tributi, mentre – come si è detto – la sua partecipazione all'*iter* formativo delle leggi risultava notevolmente compressa<sup>95</sup>. Tanta diffidenza verso la Corona (che a soli quattro anni di distanza si sarebbe peraltro rivelata fondata<sup>96</sup>) e co-

della nazione risiedeva nel nuovo Parlamento bicamerale, precipitato dall'antica Assemblea feudale, in politica estera l'unitarietà della nazione nei rapporti con gli altri Stati era affidata al monarca.

<sup>91</sup> I luoghi in cui, più o meno esplicitamente, è detto che la «Nazione siciliana» era rappresentata dal Parlamento sono più d'uno. Ad esempio, lo si legge chiaramente nella formula del giuramento con cui il Parlamento 'riconosceva' il monarca: «*La Nazione da Noi rappresentata dichiara di riconoscere nella persona di ec. il suo vero, e legittimo Re, o Regina Costituzionale...*» (§. 22 del decreto *Per la successione al trono del Regno di Sicilia*, in *Costituzione di Sicilia*, cit., p. 129).

<sup>92</sup> Il §. 15 del suddetto decreto *Per la successione al trono...*, nella sua formulazione originaria, vietava al re di Sicilia di allontanarsi «per qualunque sia cagione ... dal Regno senza il consenso del Parlamento», ma il sovrano a questa norma opponeva il suo «*Veto* in quanto alla facoltà di allontanarsi, dovendosi in quel caso unicamente stabilire con il consenso del Parlamento da chi, e con quali condizioni nella sua assenza dovranno esercitarsi le facoltà dategli dalla Costituzione»; cfr. *Costituzione di Sicilia*, cit., pp. 126-127.

<sup>93</sup> Il 'riconoscimento' da parte del Parlamento significava, in sostanza, che non si era più in presenza di un re per sola grazia divina o per diritto dinastico.

<sup>94</sup> Cfr. decreto *Per la successione al trono del Regno di Sicilia*, e in particolare i §§. 14, 15, 16, 17 e 19, 20 e 21, in *Costituzione di Sicilia*, cit., pp. 126-128.

<sup>95</sup> Si veda *supra*, pp. 152-153.

<sup>96</sup> Nel dicembre 1816, con le leggi n. 565 e n. 567 (*Collezione delle leggi e decreti reali del Regno delle Due Sicilie. Anno 1816, II semestre*, Napoli 1816, pp. 407-409 e 410-414), Ferdinando di Borbone (IV di Napoli e III di Sicilia) istituiva il "Regno delle Due Sicilie", ponendo fine, dopo quasi sette secoli, a quell'indipendenza e sovranità del *Regnum Siciliae*

si ampi poteri al Parlamento trovavano spiegazione solo all'interno di quel dualismo che contrapponeva la Corona al Paese, lo Stato alla 'nazione siciliana'.

Di quella nazione Francesco Pasqualino<sup>97</sup>, magistrato vicino agli ambienti di Corte, protagonista della vicenda costituzionale del 1812-15 e, seppure filo-monarchico, convinto sostenitore dell'indipendenza di un Regno 'costituzionale' di Sicilia, avrebbe scritto: «... essa non voleva un catasto generale di tutte le facoltà, essa voleva distribuiti li dazi come il parlamento aveva proposto; essa non voleva più costruite le strade essa era ormai intollerante dal vedere l'impieghi tutti in mano di napoletani e desiderava impiegati li suoi individui. Ma pure non era la nazione siciliana che queste cose desiderasse e dicesse. Parlavano a suo nome li baroni di Palermo ... tutti questi però non sono la nazione siciliana né per li loro numero né per la loro importanza»<sup>98</sup>.

Secondo il Pasqualino, autore di una revisione in senso moderato del testo costituzionale del '12 ispirata alla *Charte* di Luigi XVIII<sup>99</sup>, quella 'nazione siciliana' che nella prevalente tradizione giuspubblicistica iso-

che la cultura storico-politica e giuridica siciliana aveva posto alla base della 'nazione siciliana' e delle sue libertà. Un'unione invisa ai siciliani, che tra l'altro avrebbe determinato l'abrogazione tacita della Carta del 1812. Ne sarebbero derivate, insieme a un rin vigorito germe di antinapoletanismo, l'avversione antiborbonica e, in seguito, la nascita del 'mito' della Costituzione del '12, a più riprese invocata come simbolo delle perdute libertà della 'nazione siciliana'. Sul punto cfr. da ultimo ROMANO, *Introduzione a Costituzione di Sicilia*, cit., pp. xxi e xlviii, e bibliografia ivi citata.

<sup>97</sup> Sul Pasqualino si veda D. NOVARESE, *Istituzioni e processo di codificazione nel Regno delle Due Sicilie. Le "Leggi Penali" del 1819*, Milano 2000, *passim*, e in particolare pp. 72 ss., e la bibliografia ivi citata.

<sup>98</sup> F. PASQUALINO, *Sulla nazionalità dei siciliani*, BCP, ms. 2Qq.G.106 n. 3. Su questa memoria del Pasqualino, in gran parte ancora inedita, si veda MARINO, *L'ideologia siciliana*, cit., pp. 100-101; 109-110; 112-114, che da essa trae spunto per sottolineare come l'idea di nazione siciliana difesa, nel 1812, dalla parte prevalente del baronaggio – «quella stessa di un ordine di benefici e vassallaggi da unire in confederazione, sulla base di una costituzione che consentisse al beneficiario di rappresentarsi almeno come proprietario ... e al vassallo di rappresentarsi come cittadino» – non solo «manteneva inalterata la contraddittorietà dei suoi fattori sociali di base (feudatario-proprietario, vassallo-cittadino) ma era di per se stessa inconciliabile col progetto dello Stato, dello Stato in quanto Stato, quale che fosse l'assetto istituzionale, liberaleggiante o conservatore, autocratico o soltanto oligarchico, che ad esso si volesse dare» (*ibidem*, p. 110).

<sup>99</sup> Il *Progetto di Costituzione per la Sicilia* di Francesco Pasqualino è edito in SCIACCA, *Riflessi del Costituzionalismo*, cit., pp. 241-258, che ne parla diffusamente; sulle critiche mosse dal Pasqualino alla Carta del 1812 cfr. anche NOVARESE, *Tra Francia e Inghilterra*, cit., pp. 783 ss.; EADEM, *Istituzioni e processo di codificazione*, cit., p. 73.

lana e nei costituenti del '12 aveva assunto la precisa configurazione di antitesi alla monarchia e a forme assolutistiche di Stato, esprimeva esclusivamente la volontà e gli interessi del baronaggio siciliano e non di tutte le componenti sociali dell'isola.

A esperimento costituzionale concluso, Vincenzo Gagliani, esponente del gruppo moderato del costituzionalismo democratico isolano, nei suoi *Discorsi sopra lo studio del Dritto pubblico di Sicilia* (Napoli 1817) per un verso proponeva un'origine statuale del diritto pubblico siciliano, di esclusiva produzione regia, rispetto al quale il diritto dei baroni non solo era estraneo, ma rappresentava quasi l'elemento di erosione che aveva impedito all'isola uno sviluppo pari a quello delle altre nazioni europee, e per altro verso finiva col negare a un tempo l'esistenza di un diritto pubblico dell'isola e l'idoneità della stessa ad essere annoverata tra le nazioni<sup>100</sup>.

Anche se i criteri interpretativi, i motivi ideologici e i modelli storiografici e politici muteranno profondamente nel passaggio dalla generazione costituzionale del 1812 a quella del 1848, l'aspra critica rivolta alla tesi del Gagliani da Niccolò Palmeri e condivisa, alle soglie del '48, da Michele Amari, di fatto portatore di una nuova coscienza liberale, sembra sottolineare come, a distanza di oltre trent'anni, sull'idea di nazione e di Stato il divario non fosse poi così ampio.

<sup>100</sup> E in seguito a questa affermazione osservava: «Tra noi si ode, e si è udito sempre il nome di nazione; ma chi cerca le cose, come uomo che erra, e poi estima più dritto, non trova realtà di potere e di mezzi. Tolta l'epoca dei principi Normanni, in diversi periodi tanto più luminosa, quanto fu allora grande l'oscurità, da indi appresso i nostri maggiori o caddero in preda a' mali della guerra, o dell'anarchia di essa peggiore, o la sorte dell'Isola è stata quella d'una lontana provincia di Re stranieri, e la maniera di comandare e di obbedire condotta dal caso e dall'abitudine. La breve estensione del di lei territorio, e le circostanze, se mancando l'equilibrio Greco, e i Greci legami di connessione, la ridussero nelle mani dei più potenti nel Mondo antico, non potevano mai permetterle nel più recente ordine delle cose, di valere per se stessa. Laonde non è giusto presupporre l'esistenza e l'integrità d'un dritto pubblico di Sicilia, dai tempi Normanni sino a' nostri; ma possiamo unicamente mettere insieme le leggi e gli usi dei tempi in cui ebbe presente o vicina la sede della Sovranità, con buona ventura, e i modi di vivere dei secoli, nei quali comparivano le vote e rotte immagini d'uno Stato»; così V. GAGLIANI, *Discorsi sopra lo studio del Dritto pubblico di Sicilia*, Napoli 1817, pp. 13-14. I *Discorsi* del Gagliani sono stati riediti con *Premessa* di E. SCIACCA (Acireale 1975). Sul Gagliani si veda SCIACCA, *Riflessi del Costituzionalismo*, cit., pp. 153 ss., ma anche, seppur criticamente, V. CASAGRANDE, *Vincenzo Gagliani e il contributo di Catania e della Sicilia Orientale alla riforma costituzionale, sugli albori del Risorgimento*, in ASSO, II ser., XXII, 1926, pp. 4-45, e F. DE STEFANO, *Storia della Sicilia dal secolo XI al XIX*, Bari 1948, p. 340.

Il Palmeri, nel 1821, nell'introduzione al suo *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*<sup>101</sup>, ripercorreva le tappe della giuridico-pubblicistica siciliana e, se prendeva le distanze dall'opera di Carlo Di Napoli, «tutta diretta a mostrar come legittimi non che i dritti, ma i più violenti abusi baronali», e si limitava a elogiare il severo metodo d'indagine di Rosario Gregorio che, nonostante certa sua propensione «a favorire la prerogativa sovrana, e dipingere il governo siciliano come una monarchia assoluta», finiva comunque per «mostrare in parte il vero spirito della costituzione di Sicilia», era durissimo verso il Gagliani e i suoi quattro *Discorsi* sul diritto pubblico siciliano. Ne parlava come di opera pubblicata *ab uno crimine disce omnes*, diretta «a far l'elogio di tutte le violenze fatte dal governo di Napoli alla Sicilia ... a provare che il governo siciliano non ebbe mai altro limite che la volontà del principe ... a mostrare che il Parlamento era sorgente d'innumerabili calamità alla Sicilia, essendo esso una congrega di baroni, che non mirava ad altro che ad opprimere la nazione». Un'opera che a detta del Palmeri, senza tener conto delle trasformazioni del '12, lasciava «il lettore nella supposizione che la Sicilia continuava al 1817 ad essere *una terra senza virtù e senza onore* oppressa dal giogo insopportabile del *Parlamento baronale*»<sup>102</sup>.

Dopo oltre venticinque anni, Michele Amari<sup>103</sup>, encomiando il valore storico del *Saggio* del Palmeri da lui dato alle stampe, ricordava lo scontro col Gagliani e non esitava a 'liquidare' quest'ultimo con l'appellativo di «scrittore ... servile»<sup>104</sup>, ovvero legato agli interessi della monarchia.

<sup>101</sup> Il *Saggio* del Palmeri, composto nel 1821, veniva pubblicato, postumo, per la prima volta a Losanna nel 1847, a cura e con una *Introduzione* 'anonima' di Michele Amari; cfr. N. PALMERI, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia fino al 1816 con un'appendice sulla Rivoluzione del 1820 ... con una introduzione e annotazioni di Anonimo*, Losanna 1847, riedita con *Introduzione* di E. SCIACCA, Palermo 1972 (da cui si cita).

<sup>102</sup> I corsivi sono del PALMERI, *Saggio storico e politico*, cit., pp. 72-73.

<sup>103</sup> Per un profilo biografico di Michele Amari, cfr. R. ROMEO, *Amari, Michele*, in *Dizionario Biografico degli Italiani* (= DBI), II, Roma 1961, pp. 637-654 (in seguito pubblicato in IDEM, *Mezzogiorno e Sicilia nel Risorgimento*, Napoli 1963, pp. 157-194), e la vasta bibliografia ivi citata, ma anche gli *Atti* del seminario di studi su *Michele Amari storico e politico* (Palermo 27-30 novembre 1989), raccolti a cura di A. BORRUSO e pubblicati in ASS, IV ser., XVI, 1990, e in part., per il periodo e le vicende di nostro interesse, i contributi di A. BAVIERA ALBANESE, *Benedetto Croce e Vittorio Emanuele Orlando: al di qua e al di là del Faro*, pp. 43-56; M. GANCI, *Michele Amari dall'indipendentismo all'unitarismo*, pp. 73-82; F. BRANCATO, *La giovinezza di Michele Amari*, pp. 199-213; C. MANDALÀ, *Il liberalismo di Michele Amari e la sua attività politica nel '48*, pp. 321-336; S. CANDIDO, *La pubblicistica politica siciliana e l'opera di Michele Amari (1847-1848)*, pp. 337-362.

<sup>104</sup> Anonimo (M. AMARI), *Introduzione* a N. PALMERI, *Saggio storico e politico sulla Costituzione del Regno di Sicilia*, Losanna 1847 (rist. Palermo 1972), p. 41. È probabile

Difficile sarebbe stato il contrario: il suo statalismo, dopo la *debellatio* dell'antico *Regnum* avutasi nel 1816, con l'indesiderata fusione della Sicilia al Regno di Napoli, e l'inevitabile identificazione dello Stato con il governo napoletano, aveva assunto, agli occhi di Palmeri come dell'Amari, tutto il significato del tradimento.

Ma le affinità tra Palmeri e Amari non avrebbero riguardato solo il giudizio, più o meno condiviso, sulla tradizione giuspubblicistica siciliana e sul Gagliani che aveva tentato di sradicarla. L'Amari – che pure diventerà uno fra i più 'italiani' degli intellettuali siciliani della generazione risorgimentale – partecipava con la stessa convinta indignazione del Palmeri alle rivendicazioni di indipendenza e al sentimento di 'antinapoletanismo' diffuso nell'isola a seguito delle riforme del quinquennio 1816-1820, contribuendo peraltro a far nascere e a divulgare il 'mito' della Costituzione del '12.

Parte integrante di quel 'mito' era innanzitutto l'idea dell'indipendenza dell'isola, assunta dall'Amari, nel *Catechismo politico siciliano* pubblicato clandestinamente a Palermo nel 1839<sup>105</sup>, a «principale dritto de' Siciliani» e intesa come autogoverno della nazione siciliana, dotata di una sua individualità, dettata dalla ragione e comprovata dalla storia<sup>106</sup>: «Or, tanti secoli di esistenza propria nazionale, unitamente alle circostanze fisiche e geografiche, avendo prodotto abitudini, bisogni, reminescenze, costumi, opinioni e modi di amministrazione, tutti propri della Sicilia, ne è nato quel sistema, per dir così, di vita politica, che costituisce le nazioni, e le rende simili agli individui, che bastan ciascuno a se stesso, e perciò han dritto di non appartenere ad alcun altro eguale»<sup>107</sup>.

Con la semplicità connessa all'intento divulgativo-pedagogico perseguito, il testo presenta anche il valore di documento ideologico ascrivibi-

che l'aggettivazione fosse adottata da Amari secondo l'uso spagnolo, intendendo, perciò, per «scrittore ... servile» un autore 'realista', vicino alla Corona.

<sup>105</sup> L'anonimo *Catechismo politico siciliano*, pubblicato ovviamente senza indicazioni tipografiche e per molti anni (fino al 1896) attribuito a Niccolò Palmeri, è opera giovanile di un Amari non ancora pienamente 'convertito alla causa italiana', ma pronto a rinunciare, a certe condizioni, a sclerotiche opzioni separatiste. Sulla paternità e le vicende tipografiche del *Catechismo*, si veda MARINO, *L'ideologia sicilianista*, cit., p. 211, che, alle pp. 212-221, ne riproduce il testo, copiato dall'esemplare riedito a Palermo, nel 1848, e incluso in una miscellanea di opuscoli di propaganda ai segni XLVI.C.62 della Biblioteca Comunale di Palermo. Sui 'catechismi politici', genere letterario di grande interesse, che meriterebbe maggiore attenzione di quella finora riservata dalla storiografia, può vedersi il saggio di J. MUÑOZ PÉREZ, *Los catechismos políticos: de la ilustración al primer liberalismo español, 1808-1822*, in «Gades», XVI, 1987, pp. 191 ss.

<sup>106</sup> *Catechismo*, cit., p. 213.

<sup>107</sup> *Ibidem*, p. 214.

le a un'intera generazione di intellettuali siciliani, come il comparativista Emerico Amari, l'economista Francesco Ferrara, Vito d'Ondes Reggio, Francesco Paolo Perez o anche il giovane Francesco Crispi, i quali prima di divenire esponenti della nuova classe dirigente 'italiana', in quegli anni oscillavano tra aspirazioni innovative e culto conservatore per la sicilianità. Una generazione che conservava memoria del 'tradimento' di Ferdinando III ed era segnata dalle fratture che, durante i moti del '20, avevano diviso l'*élite* politica dell'isola. Divisioni analoghe a quelle che nel triennio 1812-15 avevano colpito l'imatura classe dirigente siciliana, contribuendo al fallimento di quel primo esperimento costituzionale, che aveva comunque decretato, con la temporanea sconfitta delle pretese assolutistiche dei Borbone, anche l'ingresso nella lotta politica di ceti borghesi, portatori di una propria progettualità ideologica.

Nel *Catechismo* l'idea di fondo dell'Amari era quella di una federazione degli antichi stati italiani<sup>108</sup>. «L'indipendenza», inconciliabile con l'unione a Napoli, era giudicata perfettamente compatibile all'interno di una «federazione, in cui ciascuno stato avrebbe per sé indipendente ogni parte di governo, fuorchè il dritto della guerra e della pace, e di trattati politici con le nazioni estere; inguisachè si otterrebbero i vantaggi di una vasta potenza, e non si soffrirebbero i mali di un governo alieno e lontano»<sup>109</sup>.

Sciolto il nodo dei rapporti con Napoli e con l'Italia, il *Catechismo* affrontava l'altro problema, quello degli assetti costituzionali da dare all'isola. In quel 1838 in cui, 'cessata ogni discordia tra i Siciliani', «tutte le città della Sicilia pensano con una sola mente lo che al certo non era al 1820»<sup>110</sup>, l'Amari divulgava quella che appare come un'acquisita e consolidata riflessione del pensiero costituzionale siciliano, trasversale a tutte le sue componenti: a governare la Sicilia sarebbe stata l'antica sua costituzione storica «la quale portorà una figlia più bella della sua stessa madre; cioè la costituzione del 1812»<sup>111</sup>.

<sup>108</sup> L'istanza federalista, al centro del progetto politico del '48, ma poi abbandonata da Michele Amari e dalla maggior parte del movimento liberale siciliano per abbracciare l'ideale unitario, sarebbe stata mantenuta e proposta, anche dopo il '60, da un gruppo minoritario e 'perdente' di intellettuali dell'isola, tra i quali primeggiava Emerico Amari. L'adesione al federalismo potrebbe mettersi in relazione con la circolazione in Sicilia degli scritti di Romagnosi e Cattaneo. Cfr. da ultimo G. BENTIVEGNA, *Filosofia civile e diritto comparato in Emerico Amari*, Catania 2002, *passim* e in part. pp. 142-143.

<sup>109</sup> *Catechismo*, cit., p. 216.

<sup>110</sup> *Ibidem*, p. 220.

<sup>111</sup> *Ibidem*, p. 217. Può risultare utile riportare per intero il brano in questione, strutturato, nello stile proprio dei catechismi, in domande e risposte:

### 3. Nazione e Stato nella seconda stagione costituente siciliana (1848)

Come preannunciato da Michele Amari, la parola d'ordine del Parlamento costituente siciliano del 1848 sarebbe stata: «adattare ai tempi la Costituzione del '12»<sup>112</sup>.

Qualche giorno dopo la 'annunciata' rivoluzione del 12 gennaio<sup>113</sup>, il Comitato Generale rivoluzionario costituitosi a Palermo proclamava: «La Sicilia riunita in Palermo in general Parlamento adatterà ai tempi la

«D. In verità pare stabilita la giustizia, l'utilità e la possibilità dell'indipendenza della Sicilia; ma con quali leggi questa si governerebbe?

R. Con quelle che in dritto ha; ma modificato secondo le necessità presenti.

D. Come! Volete l'indipendenza e la libertà; e proclamate le leggi attuali, che sono una sola, cioè il pretto dispotismo turco?

R. Iddio me ne guardi. Intendeva io parlare delle leggi costituzionali, che la Sicilia possiede, e che i decreti illegali di dicembre 1816 e altri egualmente rei come quello della promiscuità ecc. ecc. hanno non distrutto ma sospeso; perchè i dritti delle nazioni sono inalterabili e imprescrittibili.

D. Rammentatemi di grazia queste leggi costituzionali.

R. Prima di ciò credo necessario dare un cenno dell'antica nostra costituzione la quale portò una figlia più bella della sua stessa madre; cioè la costituzione del 1812.

La Sicilia per sette secoli ebbe un parlamento, il quale solo potea stabilire i dazii, discutere le leggi più importanti e nominava la Deputazione del regno, corpo augusto e permanente addetto ad amministrare il danaro della nazione e farne rispettare dalla corona tutti i privilegi. Poi siccome le circostanze erano cambiate nel suddetto anno 1812 vi furono fatte delle riforme componendosi sulle basi di quella inglese una nuova costituzione giurata dal Re Ferdinando III, per sè e per i suoi successori; locchè felicemente avvenne di comune consenso tra la corte e la nazione senza spargimento di sangue per mediazione dell'Inghilterra, alleata del Re. Eccomi adesso alla costituzione del 1812 cominciando dal suo principio fondamentale, che è semplicissimo. Il potere dello stato è diviso in tre parti che si contrappesano l'una con l'altra. Esse sono il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario»

<sup>112</sup> Sul punto si veda ampiamente PELLERITI, *1812-1848*, cit., pp. LIX ss. Cfr. anche M. GANCI, *Il 1848 e la costituzione siciliana del 12 gennaio*, [Palermo 1995], pubblicato nella collana "Testi e studi sull'autonomia siciliana" diretta da M. Fasino.

<sup>113</sup> Sulla rivoluzione siciliana del 1848 si rinvia, oltre che alle storie generali d'Italia, alle numerose memorie dei contemporanei e all'ampia bibliografia ricostruita da PELLERITI, *1812-1848*, cit., pp. LVII-LVIII, n. 136. Si vedano anche le pagine di G. CINGARI, *Gli ultimi Borboni*, in *Storia della Sicilia*, diretta da R. Romeo, VIII, Palermo 1977, pp. 1-83, e gli *Atti del Convegno di studi svoltosi a Palermo, 25-26-27 marzo 1998*, in occasione del "150° anniversario della Rivoluzione del 1848 in Sicilia", pubblicati a cura di M. GANCI e di R. SCAGLIONE GUCCIONE, in ASS, IV ser., XXV, 1999. Si parla di 'rivoluzione annunciata' o – come preferisce M. GANCI, *Costituzionalisti e costituzioni in Sicilia e a Napoli dal 1812 al 1848*, *ibidem*, pp. 7-24 – di 'rivoluzione a data fissa' perché qualche giorno prima del 12 gennaio numerosi manifesti affissi per le strade di Palermo 'notificavano' alla polizia borbonica che per quella data la città sarebbe insorta.

Costituzione che da molti secoli ha posseduto, che sotto l'influenza della Gran Bretagna fu riformata nel 1812, e che col decreto regio degli 11 dicembre 1816 fu implicitamente confermata»<sup>114</sup>. Ciò significava dire sia ai siciliani che alle potenze straniere, queste ultime attente a osservare ogni mutar di equilibrio nello scacchiere internazionale, che la Sicilia non avrebbe esercitato il temuto potere costituente rivoluzionario ma intendeva soltanto ripristinare il suo antico assetto storico, la *ancient constitution*, il patto ripetutamente violato dalla dinastia dei Borbone di Napoli. Anche la rivoluzione trovava così una sua legittimazione, interpretata, nel solco di una tradizione che, ancor prima che lockiana, era stata medievale, quale esercizio legittimo del diritto di resistenza di un 'popolo-nazione' contro il 'sovrano-tiranno'<sup>115</sup>.

In realtà, quella votata il 10 luglio 1848, anche nel *nomen* (non più *Costituzione*, ma *Statuto*, cioè atto statuito da un potere legislativo), sarebbe stata molto più che una riforma costituzionale<sup>116</sup>, preannunciando perfino formule e princìpi che si sarebbero letti nella Costituzione della Repubblica francese del 4 novembre 1848<sup>117</sup>. Primo fra tutti, quello che, risolvendo il problema della sovranità, la faceva risiedere «nella universalità dei cittadini siciliani»<sup>118</sup>.

<sup>114</sup> Dato in «Palermo il 21 gennaio 1848», il proclama si legge, tra l'altro, nel risvolto di copertina di un'edizione della Costituzione del 1812 pubblicata a Palermo nel 1848 (*Costituzione del Regno di Sicilia proposta dal General Straordinario Parlamento nel 1812, sanzionata con due Reali Diplomi de' 9 febbraio e 25 maggio 1813*, Palermo, Tipografia e libreria di Ant. Muratori, 1848), ora riedita anastaticamente in ASS, IV ser., XXV, 1999, pp. 25-160.

<sup>115</sup> Sul diritto di resistenza cfr. A. DE BENEDICTIS, *Dal diritto di resistenza alla costituzione. Aspetti testuali e storiografici*, in A. ROMANO (ed), *Il modello costituzionale inglese*, cit., pp. 705-737.

<sup>116</sup> Sulla genesi e le soluzioni adottate dal costituente siciliano del 1848, cfr. per tutti PELLERITI, *1812-1848*, cit., pp. LVI-CVIII, cui si rinvia anche per le ulteriori indicazioni bibliografiche; GANCI, *Il 1848 e la costituzione*, cit.

<sup>117</sup> N. CORTESE, *Le costituzioni italiane del 1848-49. In appendice: le costituzioni francesi e belga del 1830-31 e del 1848*, Napoli 1945, p. LXXXVIII, ritiene che i costituenti siciliani abbiano subito senza dubbio l'influenza della rivoluzione parigina del 24 febbraio 1848 e ipotizza che si siano avvalsi del primo progetto di Costituzione preparato da una Commissione allora appositamente nominata, di cui aveva dato notizia il *Moniteur* del 20 giugno.

<sup>118</sup> L'art. 3 dello *Statuto* siciliano disponeva: «La sovranità risiede nella universalità dei cittadini siciliani: niuna classe, niun individuo può attribuirsi l'esercizio. I poteri dello Stato sono delegati e distinti secondo il presente Statuto». Il Cap. I della Costituzione francese del '48, rubricato *Della sovranità*, recitava: «La sovranità risiede nell'universalità dei cittadini francesi. Alcun individuo, alcuna frazione di popolo può attribuirsi l'esercizio».

Eppure, per quanto strutturalmente simile a un 'prodotto nuovo' più che a una revisione della precedente carta costituzionale<sup>119</sup>; ideologicamente rinnovato, soprattutto nella parte relativa ai principi fondamentali e alla tutela delle libertà e dei diritti (Titolo VI, *Dei Siciliani e dei loro diritti*); innovativo anche per il carattere della rigidità, adottato in base a una disciplina di revisione (art. 94) esemplata sull'art. 131 della Costituzione belga del 1831<sup>120</sup>, ciononostante lo *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia* presentava tutta una serie di forti legami con il passato. In materia di religione<sup>121</sup>, ad esempio, o di rapporti tra i poteri dello Stato, sbilanciati come nel 1812 a discapito dell'esecutivo.

<sup>119</sup> Scrive in proposito la PELLERITI, *1812-1848*, cit., p. XCI: «Nella sua configurazione formale lo Statuto del 1848 presentava tutte le caratteristiche di una costituzione moderna: organicamente strutturato in soli 97 articoli, riuniti sistematicamente in otto Titoli, a loro volta suddivisi in Capi, dettava la disciplina dell'ordinamento giuridico dello Stato e dei diritti e delle libertà «de' siciliani» attraverso norme formulate con criteri economici, ispirati alla massima semplificazione. Poche disposizioni, dunque, esposte con chiarezza, di facile comprensione, che segnavano visibilmente la distanza da quella Costituzione 'pattizia' del 1812».

<sup>120</sup> L'art. 131 della Carta belga del 1831 disponeva: «Il potere legislativo ha il diritto di dichiarare che v'ha luogo alla revisione di quella disposizione costituzionale che egli designa. Dopo questa dichiarazione le due Camere sono sciolte di pieno diritto. Due nuove Camere saranno convocate a norma dell'art. 71. Queste Camere stabiliscono, di comune accordo col re, i punti da sottomettersi a revisione. In questo caso le Camere non potranno deliberare se due terzi almeno dei membri che compongono ciascuna di esse non siano presenti: nessun cambiamento verrà adottato, se non riunisca almeno i due terzi dei suffragi». Pressoché analogo, l'art. 94 dello *Statuto* siciliano recitava: «Nessun articolo dello Statuto potrà esser modificato se non dopo una dichiarazione del Parlamento che proponga la riforma a farsi. In tal caso il Parlamento resterà disciolto di dritto per riunirsi dopo una nuova elezione. Tanto la deliberazione che propone la riforma quanto quella del nuovo Parlamento non saranno efficaci se non prese col concorso di due terzi de' votanti presenti di ciascuna Camera». A differenziare la procedura siciliana di revisione da quella belga era, sostanzialmente, l'assenza di riferimento ad un qualche «accordo col re».

<sup>121</sup> Cfr. M. CONDORELLI, *Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848*, Catania 1965; PELLERITI, *1812-1848*, cit.; NOVARESE, *Costituzione e codificazione*, cit., pp. 121 ss. In particolare, la Novarese, analizzate le scelte del costituente siciliano del 1812 in materia di religione, racchiuse nella formula dell'art. I delle *Basi*, «laddove, all'intolleranza nei confronti degli altri culti ed alla totale chiusura verso la libertà di pensiero e di espressione, si aggiungeva l'elemento politicamente più rilevante ... estrinsecantesi nella posizione della Chiesa a sostegno della Nazione, contro la Monarchia», osserva come tale ipotesi trovasse conforto, trentaquattro anni dopo, nella circostanza che «il Parlamento costituente siciliano del 1848, dopo un lungo ed acceso dibattito, riproponeva, all'art. I dello *Statuto costituzionale del Regno di Sicilia*, seppure in un contesto nel quale si evitavano apertamente espressioni di intolleranza nei confronti degli altri culti, la medesima formula» (p. 126). La quale postulava uno Stato confessionale, affermando: «La religione dello Stato è la cattolica apostolica romana». Per ricostruire il dibattito tra confessionalità e laicità dello Stato nel Parlamento siciliano del 1848, cfr. *Le Assemblee del Risorgimento. Atti raccolti e pubblicati per deliberazione della Camera dei Deputati - Sicilia*, 4 v., Roma 1911, I, in part., pp. 815-826.

Anche riguardo all'idea di nazione permanevano non pochi elementi di continuità col passato. Il 'linguaggio statutario' esibiva un lessico tratto per metà dal costituzionalismo francese rivoluzionario e per metà da quello della Restaurazione. Il termine Stato sembrava prevalere e assorbire quello di nazione. Si leggeva infatti: «La religione dello Stato è la cattolica, apostolica romana» (art. 1); «La Sicilia sarà sempre Stato indipendente» (art. 2); «I poteri dello Stato sono delegati e distinti...» (art. 3). Ma quando la nazione o le sue aggettivazioni rientravano in gioco, ricoprivano un ruolo tendente a riproporre antiche diffidenze verso la Corona o a sottolineare spinte eccentriche all'idea di un'unità tra Stato e nazione, convergenti piuttosto nel rinsaldare ancora una volta il binomio 'nazione/parlamento'.

Così, nello Statuto siciliano del '48, troviamo il sostantivo «nazione» utilizzato solo in quelle norme destinate a disciplinare lo spinoso problema delle regole dinastiche di successione al trono e per disporre che ad essa – ovvero ai «membri del parlamento», che ai sensi dell'art. 18 «rappresentano l'intera Sicilia» – era affidato il compito di scegliere, in mancanza di legittimi successori, la nuova dinastia o il nuovo re<sup>122</sup>.

Il termine, nella forma aggettivata, serviva inoltre a qualificare un corpo militare direi quasi contrapposto all'esercito di Stato, la cui disciplina sarebbe stata dettata dal potere legislativo: la «guardia nazionale» (artt. 76-79), «istituzione costituzionale» indipendente dal potere esecutivo (art. 77 – «La guardia nazionale non potrà essere giammai disciolta né sospesa dal potere esecutivo»), posta a difesa della costituzione e sostanzialmente antitetica a «qualunque arma» delle truppe di Stato, che ai sensi dell'art. 79 non avrebbe potuto «in tempo di pace eccedere il sesto della guardia nazionale di tutto il regno».

Per quanto diversa fosse nello Statuto la formazione della rappresentanza parlamentare, da queste norme sembra emergere qualche 'continuità' con il costituzionalismo del '12, quasi che dessero un segnale – peraltro non l'unico – di come la classe politica del '48, nonostante l'introduzione del principio della sovranità popolare<sup>123</sup> (di fatto compresso nel suo esercizio da limiti di censo e capacità), non fosse riuscita a superare completamente, in vista dei moderni principi liberali e democratici e delle aspirazioni al nuovo Stato nazionale unitario, certe intonazioni legate alla tradizione regionalistica.

<sup>122</sup> Cfr. artt. 36, 38 e 50.

<sup>123</sup> Formula infine esplicitamente preferita a quella di 'sovranità della nazione'; cfr. PELLERITI, *1812-1848*, cit., pp. XCIII-XCV e nn. 250 e 251.

C'è da chiedersi se, ai fini della formazione di una più adeguata e moderna 'coscienza dello Stato', l'esperienza rivoluzionaria e costituzionale del '48 fosse riuscita a svolgere in Sicilia «una funzione profondamente e largamente innovatrice»<sup>124</sup>, tenuto conto che sullo Statuto, e proprio a proposito del rapporto nazione/Stato, continuava a esercitare ineffabili suggestioni quella Carta del '12, definita dalla più recente storiografia un equivoco documento legato al passato costituzionale dell'isola più che a un moderno pensiero liberale e democratico, espressione della sostanziale arretratezza delle idee politiche della classe dirigente siciliana.

La Sicilia di metà Ottocento probabilmente pagava un certo 'vuoto' di esperienza causato dalla sua estraneità ai regimi dei napoleonidi che l'aveva tenuta legata alle strutture politiche e sociali del passato, quando in altre regioni della penisola queste apparivano superate.

C'era tuttavia chi, nell'ecclettico ambiente del costituzionalismo siciliano del '48, aspirava ad un assetto costituzionale più nuovo. Benedetto Castiglia (1811-1877)<sup>125</sup>, ad esempio, storicista e anti-romantico, voce deliberatamente provocatoria e anticonformista nel *milieu* culturale palermitano, antisicilianista<sup>126</sup>, si poneva quale esponente di una classe po-

<sup>124</sup> Così CONDORELLI, *Stato e Chiesa*, cit., p. 115, che riferisce questo giudizio al perdurare della visione giurisdizionalista nella definizione dei rapporti tra Stato e Chiesa.

<sup>125</sup> Su Benedetto Castiglia cfr. G. BUSTICO, *Benedetto Castiglia e il giornale «La Rucata» di Palermo*, in «Rivista d'Italia», XVIII, 1915, pp. 453-465; MARINO, *L'ideologia sicilianista*, cit., pp. 201 ss.; F. BRANCATO, *Storiografia e politica della Sicilia dell'Ottocento*, Palermo 1973, pp. 170-180; IDEM, *Castiglia, Benedetto*, in DBI, XXII, Roma 1979, pp. 36-39; G. COTRONEO, *Vico in Sicilia: Benedetto Castiglia e le «Scienze dell'umanità»*, in IDEM, *Trittico siciliano*, Roma 1985, pp. 53-87; G. BENTIVEGNA, *Saggi per la storia della filosofia nella Sicilia dell'Ottocento. Scienze dell'umanità e ideologia in Benedetto Castiglia*, Catania 1997 (anche in IDEM, *Dal riformismo muratoriano alle filosofie del Risorgimento. Contributi alla storia intellettuale della Sicilia*, Napoli 1999, pp. 251-282); IDEM, *Storicismo e Sociologia del Diritto in Emerico Amari*, S. Maria di Licodia 1997, pp. 16-32; IDEM, *Filosofia civile*, cit., pp. 20-22, e l'ulteriore bibliografia ivi citata. Utili cenni anche in ROMEO, *Il Risorgimento*, cit., pp. 257-258. Mi sia, infine, consentito un rinvio a M. A. COCCHIARA, *Vito La Mantia e gli studi storico-giuridici nella Sicilia dell'Ottocento*, Milano 1999, pp. 58-59, 80, 102, 104.

<sup>126</sup> Sul 'sicilianismo', per tutti, cfr. MARINO, *L'ideologia sicilianista*, cit. A questo proposito, BENTIVEGNA, *Filosofia civile*, cit., pp. 21-22, chiarisce come in Castiglia «la forte fede ... nel progresso del genere umano che vichianamente esce dall'ignoranza e dalla barbarie, affidando alla borghesia il compito di civilizzare la società umana» rivelasse il suo antisicilianismo, «deliberato, cosciente del valore di rottura rispetto alla tradizione ... poiché il progresso non è possibile con l'isolazionismo e il protezionismo».

litica avanzata seppure minoritaria, informata a un moderno liberalismo. Testimonia la sua propensione a una visione decisamente evolucionista il progetto di costituzione da lui elaborato e dato alle stampe circa un mese prima dell'approvazione dello Statuto del '48, con il titolo di *Formula essenziale del nuovo Statuto*<sup>127</sup>. In esso si ponevano a fondamento della nuova costituzione principi universali incentrati sull'idea di «individualità sociale» sulla cui «libertà e indipendenza» nella «competenza propria» avrebbe dovuto reggersi lo Stato e il cui interesse avrebbe dovuto essere quello di «mantenere e promuovere lo stato [...] base, su cui posano la guarentigia e la difesa sì esterna che interna di esso»<sup>128</sup>.

La costituzione prospettata dal Castiglia, fondata su questi principi, all'art. 12 formulava un'idea di «nazione» come «stabile unione di tutte le individualità comprese nello stato, in quanto tutte convengono, cooperano e si rappresentano in un nome e interessi comuni», una nazione che tra le diverse «individualità sociali» era la «suprema», la cui competenza iniziava e terminava là dove cominciava e finiva «la comunanza predetta» e che, in quanto suprema, vantava il «diritto» di «provvedere, affinché il sussistere e lo svolgersi di tutte le individualità, che la fanno ed esistono e crescere, si operi liberamente e ne' modi migliori»; in quanto individualità sociale come le altre, era anche titolare del diritto di determinare, garantire e difendere «le leggi, colle quali ella reggesi», nonché di curare «acciò le altre individualità sociali non noccano alla sua, e alla prosperità di questa col crescere rispettivo concorrano»<sup>129</sup>.

L'identificazione tra nazione e Stato in Castiglia si rinsaldava nel comune progetto di promozione sociale che stava alla base del vivere in comunità.

Secondo il “progetto Castiglia”, la nazione, nell'esercizio delle sue funzioni di fare, di eseguire, di custodire e di difendere le leggi era rispettivamente rappresentata dal Parlamento, dal principe, dalla magistratura e dalla milizia, e – spiegava in nota l'autore del progetto – se i tre poteri nel 1812 «si guardavano nimichevolmente, né aveano uno contro l'altro guarentigie di altra fatta e migliori», «oggi que' modi sariano anacronismi».

In ragione dell'abbandono di qualunque contrapposizione tra 'legislativo-nazione' ed 'esecutivo-Stato', e tenuto conto che «re, parlamento, magistratura, milizia, rappresentano la nazione nella libertà e nella

<sup>127</sup> B. CASTIGLIA, *Formula essenziale del nuovo statuto*, Palermo 1848 (la data si desume dalla dedica: 5 giugno 1848).

<sup>128</sup> *Ibidem*, pp. 11-13.

<sup>129</sup> *Ibidem*, pp. 14-15.

eguaglianza stessa, e le differenze sono nelle attribuzioni affidate ad ognuno dalla nazione», il Castiglia proponeva un esercizio bilanciato dei tre poteri 'garantisticamente' collocati in equilibrio tra loro.

Il sentimento popolare aveva, tuttavia, assimilato, tra il '12 e il '48, in modo irreversibile sia il binomio 'nazione-popolo', sia l'idea di 'nazione sovrana' capace di organizzarsi in uno Stato costituzionale, ovvero in «*Governu custituzionali*», come si legge in un altro catechismo politico<sup>130</sup> pubblicato quando il Generale Parlamento siciliano convocato nel 1848 svolgeva ancora attività costituente.

La 'sovrana' popolare' da idea astratta di un'élite era divenuta quasi comune sentire ed elemento fondante nella rappresentazione nazional-unitaria dell'identità politica, ma ancor prima etica e culturale, dell'isola.

La forza di una tradizione secolare avrebbe dato dimostrazione di sé ancora molti anni dopo, nel 1930, per bocca di Vittorio Emanuele Orlando (1860-1952).

In un breve ma denso saggio su *Michele Amari e la storia del regno di Sicilia*<sup>131</sup>, l'illustre giurista e statista siciliano, confutando il giudizio espresso da Benedetto Croce sulla storia del Regno normanno<sup>132</sup> – espressione di «geni creatori», secondo il Croce, ma estranea al popolo meridionale per difetto di carattere indigeno e nazionale<sup>133</sup> – negava validità all'assunto crociano, almeno riguardo alla parte insulare del Regno, e riproponeva, in un contesto intriso di statalismo e da un'ottica pur sempre storico-statalistica, l'idea di 'nazione siciliana'.

<sup>130</sup> Si tratta di una *Duttrina custituzionali* del 1848, scritta in dialetto siciliano, che l'anonimo autore presentava ai suoi lettori, affermando tra l'altro: «L'istruzione del basso popolo e dei fanciulli intorno alla politica parmi un dovere d'ogni buon cittadino. Non mai potranno le nazioni toccar la meta del progresso finchè si trascurerà d'istillare nelle menti ancora vergini, o in quelle neglette la cognizione della morale e della politica». In essa si dedicava particolare spazio e attenzione alla tripartizione dei poteri e si elencavano, tra l'altro, i 'dieci comandamenti' cui il buon cittadino doveva attenersi, dati dalla «Nazioni ntra la costituzioni antica», confermati, sempre dalla nazione, nella nuova «pirchè su funnati ntra lu bon sensu e la raggiuni»; *Duttrina custituzionali*, s.n.t., p. 8.

<sup>131</sup> V. E. ORLANDO, *Michele Amari e la storia del regno di Sicilia*, in ASS, n.s., I, 1930, pp. 1 ss.

<sup>132</sup> Come annota la BAVIERA ALBANESE, *Benedetto Croce e Vittorio Emanuele Orlando*, cit., p. 46, Benedetto Croce, nella sua *Storia del regno di Napoli*, aveva sostenuto che la popolazione meridionale non aveva avuto «né agio né tempo di riconoscersi nella monarchia e di forgiarsi a "nazione"».

<sup>133</sup> *Ibidem*.

Recuperando il 'mito' della monarchia normanno-sveva e le considerazioni di Rosario Gregorio<sup>134</sup>, l'Orlando riconosceva nella Sicilia tardo-medievale una 'nazione', in senso etico-sociale, rinsaldata in unità istituzionale, quale Stato costituitosi in forza dell'unione impressa dai normanni che, secondo le parole del Gregorio, attraverso «un sistema di leggi ... tutte dirette ad una bene ordinata monarchia», ossequiosi delle consuetudini locali e del principio della personalità del diritto, erano riusciti a creare una fitta coesione di etnie diverse, dando un comune senso di appartenenza e di identità. Nazione la Sicilia, come l'Inghilterra, fondata secondo un identico schema istituzionale, seguendo le medesime vicende storiche.

L'Orlando storicista – teorico di quella dottrina liberale dello Stato di diritto<sup>135</sup> che aveva assegnato alla *nazione*, realtà storico-naturale contrapposta al *popolo* di matrice giacobina, la funzione di scardinare il presupposto contrattualistico dello Stato<sup>136</sup>, divenendo essa stessa (non più soggetto del potere costituente, ma 'prodotto della storia'<sup>137</sup>) il fondamento stabile e solido delle istituzioni politiche – nella *querelle* con Croce, non poteva fare a meno di additare, come esempio di una tale nazione, la Sicilia, che con le sue istituzioni era stata 'prodotto della storia'. Lo avrebbe fatto esaltandola come 'caso precoce' di entità statale unitaria, riprendendo così l'intero strumentario della tradizione giuspubblicistica siciliana: l'orgoglio per il *pactum* posto, dopo la rivolta del Vespro, alla base della nuova monarchia aragonese, per i fasti del regno indipendente di Federico III, per la vitalità del Parlamento siciliano («rappresentativo e posto come limite cosciente e riconosciuto al potere del sovrano») ove si 'contrattavano' i *capitula regni*, fonti legislative di rango maggiore alla normativa 'prammaticale' regia e viceregia<sup>138</sup>.

<sup>134</sup> Il quale veniva dall'Orlando non solo definito il «Savigny siciliano», ma anche indicato come il vero maestro di Michele Amari; *ibidem*, p. 52.

<sup>135</sup> Cfr. FIORAVANTI, *Appunti di storia*, cit., pp. 116 ss.

<sup>136</sup> *Ibidem*, p. 129.

<sup>137</sup> «In tal modo – precisa Fioravanti – la critica liberale alla rivoluzione ritrova nel concetto di 'nazione' l'antidoto necessario contro il volontarismo ed il contrattualismo rivoluzionario: alla base delle istituzioni politiche non vi è più il popolo, giacobinamente inteso come universalità dei cittadini viventi, come singola generazione d'individui, non vincolata da alcuna norma che non sia quella proveniente dalla sua medesima volontà sovrana; vi è ora, piuttosto, la nazione, che si definisce essenzialmente su *base storica, come successione concatenata di generazioni*, ciascuna delle quali ... è nei fatti obbligata a tener conto della eredità delle precedenti, e quindi nient'affatto capace di decidere contrattualisticamente e volontaristicamente *ex novo*»; *ibidem*, p. 108.

<sup>138</sup> Cfr. BAVIERA ALBANESE, *Benedetto Croce e Vittorio Emanuele Orlando*, cit., p. 54.

Lo avrebbe fatto ricordando con immutato e quasi viscerale disappunto la conclusione, *per incorporationem* a Napoli, della secolare esperienza del *Regnum Siciliae* e l'istituzione, anticostituzionale, del borbonico Regno delle Due Sicilie.



Le riflessioni di Adelaide Baviera Albanese sulla posizione di Orlando nella polemica con Croce possono probabilmente aiutarci a completare il percorso fin qui seguito, segnalando la *vis* attrattiva di un concetto carico di significato politico, di suggestioni e di proteiformi valenze. Secondo la studiosa l'Orlando «forse non valutava appieno quanto il sempre preteso rispetto del *pactum* del 1282 e di quei diritti secolari (che impropriamente ed in modo equivoco erano stati definiti “privilegi” e ritenuti, soprattutto alla luce delle teorie illuministiche, retaggio esclusivo della così detta “classe feudale”) avesse condizionato tutta l'evoluzione della storia di Sicilia e fosse stato la causa di quel tanto lamentato immobilismo delle istituzioni pubbliche, divenuto necessità logica ed etica perché considerato la sola forma di difesa di quel patrimonio spirituale nazionale, eredità secolare del lontano e idealizzato passato»<sup>139</sup>.

Se un'indicazione può trarsi, in possibili prospettive generali, è che il passo fra istanze 'nazionali' e 'nazionalismo' è assai breve. Al di là dell'innegabile origine e intensità rivoluzionaria del concetto di nazione, peraltro esauritasi in una breve stagione, le interpretazioni in chiave regionalistica hanno reso assai spesso miope ogni visione politica o storica, riflettendo per lo più il pre-concetto di corposi interessi di ceti o gruppi o la resistenza al mutamento di equilibri politico-sociali esistenti.

Uno Stato che interpreta e realizza gli interessi di una comunità-nazione ed esprime i suoi indirizzi attraverso un organo rappresentativo della 'sovranità-volontà' non fa che riprodurre e attuare i principi-cardine della democrazia; altro è, invece, una nazione che s'impone allo Stato, sacrificando a ipotizzati interessi nazionali le libertà degli individui.

Percorsi controversi, che ben si leggono riandando alle vicende della storia costituzionale siciliana dell'Ottocento.

<sup>139</sup> *Ibidem*, pp. 54-55.



JOSÉ M. PORTILLO VALDÉS

TRA TERRITORIO E NAZIONE.  
LA COSTITUZIONE PROVINCIALE BASCA  
DI FRONTE ALLA FORMAZIONE  
DELLO STATO SPAGNOLO (1812-1839)\*

All'alba del 30 dicembre del 1896, il *leader* nazionalista filippino José Rizal fu condotto di fronte al plotone di fucilazione che doveva eseguire la condanna del tribunale militare spagnolo a Manila. Si dice che Rizal, nella angoscia di chi sa vicina una morte tanto ingiusta quanto inutile, pronunciò le sue ultime parole: «Io volevo per le Filippine un sistema *foral* come quello che in Spagna hanno le province basche». Certo che nel 1896 non vi era più nelle province basche un sistema che si possa definire *foral* come quello sopravvissuto fino al 1876. Ma è molto interessante che nella cultura politica spagnola fosse rimasta ancora un'idea di questo sistema come di un modo di tenere insieme i diversi territori della complessa monarchia spagnola, per la quale iniziava il definitivo declino pluricontinentale proprio nel momento in cui veniva fucilato Rizal.

Siamo adesso nel 1979, quattro anni dopo la morte del dittatore Francisco Franco. Nel contesto di un recupero delle libertà sancite dalla Costituzione del 1978 viene anche rimessa in vigore la libertà di autogoverno, come tutte le altre liquidata dal dittatore. Non c'è ancora una formalizzazione e istituzione della autonomia basca (il che avverrà con lo Statuto di Gernika del 25 ottobre 1979); però, come conseguenza della libertà appena rinata, si riunisce la *Junta General de Vizcaya*, cioè il corpo politico provinciale di quello che ancora ufficialmente si chiamava *Señorío de Vizcaya*. Questa assemblea non si riuniva dal 18 aprile 1877, esattamente da 102 anni prima. Il 28 aprile del 1979 il segretario della *Junta* leggeva il verbale della seduta precedente, quella del 18 aprile

\* Relazione tenuta al Seminario *L'unità dello Stato e la molteplicità delle sue storie: modelli nazionali a confronto nell'Ottocento europeo*, Trento, Istituto storico italo-germanico, 10-11 luglio 1998.

1877, e il parlamento provinciale rifiutava la sua approvazione.

Poco dopo si presentava un delegato che diceva di parlare a nome del Re di Spagna, Juan Carlos I, con questo messaggio: «siendo ésta la primera ocasión en que se reúnen las Juntas Generales de Vizcaya en mi reinado, y deseando estar representado en las mismas, he resuelto designar en esta primera ocasión delegado regio a la persona que resulte elegida diputado general, quien ostentando tal carácter presidirá las Juntas en mi nombre, según Fuero». Il deputato generale, cioè la massima autorità del governo provinciale, a sua volta rispondeva: «Es éste un honor para las Juntas, que entendemos encierra la voluntad real de dar por cancelada la violencia que por un acto de fuerza interrumpió estas Juntas Generales en 1877 y su decisión firme de respaldar el Fuero, franquezas y libertades del Señorío de Vizcaya».

Così, nel 1979 rientravano in scena diversi personaggi del classico teatro politico provinciale: giunte, deputazione, re, *fueros*<sup>1</sup>. È certamente vero che dopo l'approvazione dello Statuto di Autonomia del Paese Basco, detto di Gernika per essere stato fatto un questa città, questo sistema provinciale si è in parte inserito nel sistema della autonomia<sup>2</sup>. Se ricordo tutto questo episodio, è perché credo che dimostri molto bene quanto sia transitabile il percorso fra politica e storia in terra basca. Infatti è proprio la attuale costituzione spagnola a riconoscere, nella disposizione addizionale 1<sup>a</sup>, la esistenza e la protezione della costituzione per i diritti storici dei territori forali, così come nelle disposizioni abrogative abolisce tutte le leggi dannose per questi diritti storici. Insieme al peculiare sistema generale delle autonomie, è questa considerazione dei diritti storici che fa della costituzione spagnola un oggetto d'interesse per il diritto costituzionale comparato, e non appunto la divisione dei poteri o la protezione dei diritti individuali che è, logicamente, molto simile alle altre costituzioni europee<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Utilizzo in questo saggio il termine in spagnolo *Fuero*, o al plurale, *Fueros*, per fare sempre riferimento all'insieme di diritti, privilegi e libertà delle province. Si tratta di un termine di difficile traduzione, poiché non fa tanto riferimento a un corpo formalizzato di leggi – benché vi siano, come il *Fuero Nuevo de Vizcaya* del 1527 –, quanto piuttosto a una cultura, una tradizione di costumi che regolavano “metalegislativamente” i rapporti sociali interni alla comunità e i vincoli politici con la monarchia.

<sup>2</sup> Per quanto questo inserimento nel sistema delle autonomie politiche non concluda il momento storico della foralità basca. Si veda, per una discussione su questo punto, M. HERRERO DE MIÑÓN, *Derechos históricos y Constitución*, Madrid 1998.

<sup>3</sup> B. CLAVERO, “*Territorios forales*”: una pagina spagnola del palinsesto europeo, in P. SCHIERA (ed), *Le autonomie e l'Europa. Profili storici e comparati*, Bologna 1993.

In effetti, il così detto *sistema foral* significò fino alla fine del secolo scorso il modo in cui le province basche erano integrate nella monarchia. Non fu un sistema federale, perché la monarchia non si definì mai così in età contemporanea (ad eccezione della limitata esistenza della prima Repubblica nel 1873-1874). Ancora meno, però, fu un modello di centralizzazione intesa come assimilazione alle strutture costituzionali dello Stato. Costituì in realtà una peculiare maniera di appartenenza allo Stato-monarchia, un modo abbastanza insolito di collegare due principi politici teoricamente agli antipodi l'uno dall'altro: unità e indipendenza, formazione dello Stato liberale e sopravvivenza della autoamministrazione territoriale come risultato di una speciale costituzione dello stesso territorio.

Come ho già segnalato, il termine *foral* è di difficile traduzione nelle lingue europee. In spagnolo questa voce fa di solito riferimento a uno statuto municipale, oppure ai privilegi di una qualsiasi corporazione. Ma applicato alle province ha un significato riferito più specificamente a un insieme di diritti e libertà territoriali, per così dire a una costituzione territoriale. Il Conte di Campomanes, presidente del *Consejo de Castilla* negli anni settanta del Settecento, definiva questo sistema come «la maniera de estar» delle province nella monarchia, cioè come una costituzione delle strutture materiali di potere nei territori e, contemporaneamente, il vincolo con la monarchia spagnola. La stessa composizione tradizionale della monarchia altro non era in realtà che un tessuto di *fuerros*, ovvero, di *iura propria* dei territori (quelli della corona di Aragona, del regno di Navarra, del principato delle Asturie). Questi *iura* potevano, oppure no, comporre un corpo scritto di leggi, ma soprattutto servivano a stabilire il funzionamento di corpi politici con assemblee di rappresentanza territoriale e sistemi di governo territoriale<sup>4</sup>.

È questo il caso delle province basche. In età moderna non c'era un Paese Basco, ma c'erano delle province: il *Muy Noble y Muy Leal Señorío de Vizcaya*, la *Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa* e la *Muy Noble y Muy Leal Provincia de Alava*. Fra di loro non esistevano rapporti politici, perché ognuna componeva in realtà un corpo politico a sé. Tanto è che uno dei segni di identità più forti – come la *hidalguía universal*<sup>5</sup> – mancava nella provincia di Alava, la quale pure non aveva

<sup>4</sup> Anche dove un *Fuero* propriamente non c'era. Cfr. M. DE ARTAZA, *Rey, reino y representación. La Junta General del Reino de Galicia*, Madrid 1998.

<sup>5</sup> *Hidalguía universal* era il termine con cui si faceva riferimento a una bassa nobiltà – *hidalguía* – che condividevano tutti i naturali di Vizcaya e Guipúzcoa, e che era il sintomo più evidente di appartenenza alla comunità provinciale. Cfr. il recente volume J. R. DÍAZ DE

un magistrato di nomina regia – il *corregidor* – che invece era presente sia a Vizcaya che a Guipuzcoa.

Dunque, ognuna delle tre provincie basche aveva il suo proprio diritto, il suo *Fuero*, e non c'era nessuna struttura comune che si possa propriamente dire basca. Infatti, soltanto il *Señorío de Vizcaya* aveva formalizzato il suo diritto in un corpo scritto, il *Fuero Nuevo* del 1527 in sostituzione del così chiamato *Fuero Viejo* (1452). Questo *Fuero* era proprio un sistema di libertà e privilegi e regolava il funzionamento interno della comunità di *hidalgos vizcaínos*, soprattutto per quello che riguardava i rapporti fra patrimonio familiare e struttura sociale<sup>6</sup>. La provincia di Guipúzcoa, dopo alcuni tentativi, riuscì soltanto agli inizi del Settecento a consolidare il suo diritto proprio in un testo scritto. Prima del 1703 il diritto provinciale si trovava disperso in parecchie ordinanze reali<sup>7</sup>, come anche i privilegi e libertà della provincia di Alava che non furono mai riuniti in un unico corpo di leggi<sup>8</sup>.

Tuttavia, fra di loro si trovavano somiglianze, sia nell'insieme istituzionale di governo del territorio, sia nel modo di stabilire i rapporti con la monarchia. Questo punto mi sembra rilevante per sottolineare che in età moderna, e fino alla nascita del nazionalismo basco alla fine del secolo scorso, l'idea che le provincie basche costituissero una nazione era assolutamente estranea alla cultura politica basca. Solo con l'ideologia nazionalistica verrà fissata l'idea di nazione storica tenendo conto soltanto delle somiglianze costituzionali fra le provincie e il modo simile di stabilire i rapporti con la monarchia spagnola. A riprova di questo basti ricordare che dopo la guerra di Successione soltanto le provincie basche e il regno di Navarra rimangono come territori di *Fuero* proprio. Come è

DURANA (ed), *La lucha de bandos en el País Vasco: de los parientes mayores a la hidalguía universal*, Bilbao 1998.

<sup>6</sup> Ciò non era estraneo alla stessa struttura costituzionale, perché il *Fuero* viene interpretato come sistema di tutela sia dei patrimoni familiari, sia anche del patrimonio collettivo di libertà e privilegi. Si veda una spiegazione al riguardo in J. M. PORTILLO, *Patrimonio, derecho y comunidad política. La constitución territorial de las provincias vascas y la idea de jurisdicción provincial*, in J. M. SCHOLZ (ed), *Fallstudien zur Spanischen und Portugiesischen Justiz 15. bis 20. Jahrhundert*, Frankfurt am Main 1994.

<sup>7</sup> Non è strano, invece, che il *Fuero* di 1703 si chiami in realtà *Nueva Recopilación de los Fueros*, dal momento che esisteva già un diritto provinciale benché non compilato. Un tentativo di compilazione si può vedere in S. DE INCHAUSTI (ed), *Recopilación de Leyes y Ordenanzas de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa*, San Sebastián 1983.

<sup>8</sup> Un corpo sistematico del diritto *foral* di Alava non è mai esistito. Già nell'Ottocento, e senza essere ufficiale, si presenta il tentativo di R. ORTIZ DE ZÁRATE, *Compendio foral de la provincia de Alava*, Bilbao 1858 (riproduzione anastatica, Vitoria 1983).

noto, Filippo V eliminò la dimensione politica del diritto dei territori della corona di Aragona. In conseguenza, il principato di Catalogna, il regno di Valenza, quello di Maiorca e lo stesso regno di Aragona persero la loro identità politica. Benché questa rimanesse a livello culturale, questi territori furono costituzionalmente assimilati al regno di Castiglia<sup>9</sup>.

Se a questo processo interno si aggiunge che la monarchia perse anche tutti i possedimenti europei esterni alla Penisola, il risultato è che soltanto le provincie basche e il regno di Navarra ebbero ancora una identità politica propria in grado di essere riconosciuta. Non è un caso che proprio nel Settecento i territori baschi fossero ufficialmente denominati *provincias exentas*, e che la letteratura politica li chiamasse *Provincias Unidas del Norte* o più semplicemente *Provincias de Vizcaya*. È questa immagine di peculiarità costituzionale quella che alla fine del secolo scorso l'ideologia nazionalista utilizza per identificare una nazione basca formatasi già in età moderna, se non prima. Ma la realtà provinciale, effettivamente esistente nello spazio basco, aveva pure il suo peso storico. Anzi, anche per il fondatore del nazionalismo basco alla fine dell'Ottocento, Sabino Arana, questa immagine della nazione basca formata dalle tre provincie, più l'antico regno di Navarra, più i territori bascofoni della Francia, è una scoperta progressiva, una evoluzione che parte da una prima idea di nazione provinciale biscaina.

Il fatto è che il nazionalismo basco trova una nazione dove non c'erano che provincie. E quello che, a mio avviso, la storiografia deve ancora chiarire è come quelle provincie sopravvivono come territori costituzionalmente autonomi fino al 1876 in uno Stato-monarchia che, secondo le sue diverse costituzioni, non permetteva altro ordinamento che il suo, quello dello Stato. Dalla prima costituzione spagnola del 1812 le possibilità di una federazione dei territori viene assolutamente scartata come uno dei modelli politici più pericolosi per una monarchia complessa. Tuttavia nelle provincie basche rimangono in forza i rispettivi sistemi forali fino al 1876. Bisogna, dunque, spiegare come si integrano queste due realtà storiche: uno Stato monarchico costituzionalmente definito sul principio della unità e tre provincie ciascuna delle quali aveva in realtà ancora in vigore la propria costituzione tradizionale.

Il punto di contatto fra tradizione e modernità, per quello che riguar-

<sup>9</sup> Per la interpretazione di questo epocale mutamento politico in Aragona cfr. P. FERNÁNDEZ ALBALADEJO, *Fragmentos de monarquía*, Madrid 1992, parte III. E, per la sussistenza di una cultura politica propria, E. LLUCH, *La Catalunya vençuda del segle XVIII. Foscors i clarors del il·lustració*, Barcelona 1996.

da il modello politico provinciale basco, è rappresentato dalla legge del 25 ottobre 1839, tramite la quale il sistema forale fu trasmesso all'ordinamento politico spagnolo. Non proprio al sistema costituzionale che continuò sempre ad ignorare questa realtà, ma certamente al sistema amministrativo, quello che dopo il 1845 sarà in realtà il nocciolo del sistema politico spagnolo oltre la stessa costituzione. Di solito la storiografia spagnola ha considerato questa legge come provvisoria rispetto alla questione provinciale basca. È stata anche ritenuta il segno evidente della debolezza dello Stato liberale spagnolo del secolo scorso. La mia ipotesi è tuttavia diversa. Se si pensa a questa legge partendo dai presupposti della teoria politica liberale sullo Stato, non v'è dubbio che la legge del 25 ottobre 1839 è il segno di una legislazione provvisoria e, dunque, di una debolezza delle strutture politiche dello Stato. Ma se la si esamina secondo l'idea che i contemporanei avevano dello Stato e della sua costituzione reale, al di là della costituzione formale, allora è evidente il suo messaggio di fondo: ricostruire cioè il vincolo fra province basche e monarchia, più che inserirle nella costituzione dello Stato. Siccome lo Stato non è propriamente definito dalla costituzione, dal momento che definisce soltanto la forma di governo, non è detto che altri tipi di organizzazione dello spazio politico, al di là delle previsioni costituzionali, non possano continuare a funzionare per dare vita alla attività dello Stato. Infatti, è questa nozione dello Stato – come insieme di forme diverse di funzionamento secondo le diverse realtà storico sociali – la più prossima al concetto moderato che anche nella Spagna ottocentesca, come dappertutto in Europa, costruì il tipo politico Stato.

In conseguenza della teoria politica del nazionalismo basco, la nostra storiografia tradizionale, e ancora oggi quella più impregnata di questa idea nazionalista, ha interpretato la storia moderna dei territori come un costante assedio alle istituzioni e alle libertà basche. Ne risulta così una storia nazionale abbastanza gloriosa, di resistenze e confronti, di guerre nazionali per la difesa della patria. Ma essa serve soprattutto a diffondere un messaggio: la lotta deve essere proseguita fino alla vittoria finale che si può conseguire soltanto con la fondazione di uno Stato basco indipendente, vendicando in questo modo le offese spagnole.

La più recente storiografia ha ricostruito in modo alternativo la storia moderna dei territori baschi e della loro posizione nella monarchia spagnola prima e dopo l'arrivo della dinastia borbonica e l'intervento di questa sull'ordinamento politico dei territori del regno di Aragona nel 1713. Al contrario di quanto sosteneva la storiografia nazionalista, lungo l'età moderna e specialmente nel Settecento i territori provinciali baschi

consolidarono le loro forme politiche identificate con l'esistenza di un diritto proprio, una assemblea del territorio, istituzioni di governo provinciale e una giurisdizione specifica di ognuna delle province. Diritto, assemblea, giurisdizione: questo era appunto quello che in età moderna si intendeva con l'espressione *Fuero de la Provincia*, cioè l'esistenza di un corpo di diritto specifico, di *Juntas* o riunione dei rappresentanti locali, e di governi e giudici propri (*diputación e corregidor*).

Ma oltre a questo assetto istituzionale e giurisprudenziale, si sviluppò, soprattutto lungo il Settecento, un discorso politico proprio, una interpretazione dottrinale che ebbe una enorme rilevanza per il funzionamento del sistema nel contesto della monarchia. Siccome nell'Antico Regime non vi era una definizione formale di ordine politico consolidata in un corpo legislativo della monarchia, l'interpretazione giocava un ruolo essenziale di fronte alle istanze giurisprudenziali di governo della stessa monarchia. Così, nello sviluppare quello che può essere definito come una cultura forale, si rafforzava in realtà tutto il sistema provinciale basco. L'idea più rilevante di questa cultura si trovava nell'immaginare il territorio come un corpo politico nato in modo autogeno, cioè, indipendentemente della stessa monarchia spagnola a cui, invece, apparteneva.

Identificatisi nella confessione cattolica, nella lingua basca e nella tradizione (più ancora che nel diritto positivo), questi corpi politici provinciali avevano così possibilità di essere definiti per se stessi, senza fare i conti con la nascita della monarchia o con la volontà della corona. La cultura politica provinciale, soprattutto quella promossa nel *Señorío de Vizcaya*, sviluppò dalla fine del Cinquecento una versione della propria identità politica che proponeva una lettura del *Fuero* come assetto di leggi fondamentali non originate dalla grazia del monarca, ma aventi origine costituzionale propria. Chiamata ad avere un vero successo, questa immagine costituzionale del territorio si allontanava dal concetto di *Fuero* come privilegio per avvicinarsi piuttosto a una concezione repubblicana del territorio, nel senso che la cultura politica europea di età moderna assegnava a questo concetto: comunità perfetta con i suoi diritti e libertà e il suo assetto istituzionale. Se poi queste repubbliche provinciali erano diventate parte della monarchia cattolica spagnola, questo non era un fatto essenziale, ma soltanto accidentale. Come diceva uno dei più penetranti commentatori baschi del Settecento – Pedro de Fontecha – il fatto che Biscaglia fosse risultata inserita nel tronco dinastico spagnolo nel 1371, non era essenziale per la costituzione territoriale, poiché riguardava soltanto i suoi rapporti con la corona di Castiglia e non con il regno. In altre parole: l'identità politica del territorio rimaneva la stessa.

Egli definiva questa situazione con la espressione «virtual confederación» perché l'immagine che aveva della provincia era appunto quella di repubblica, comunità perfetta in grado di stabilire rapporti con altri corpi politici, anche quelli maggiori come imperi o monarchie.

Il punto centrale di questo discorso risiedeva nella differenza introdotta per capire la “manera de estar”, cioè il rapporto costituzionale di Vizcaya con la monarchia. La dignità di *Señor* di Vizcaya apparteneva al re di Castiglia senza che questa coincidenza significasse una confusione costituzionale fra Castiglia e Vizcaya. Infatti, l'inserimento dell'una nell'altra si verificava soltanto nella corona reale. Dopo questa unione dinastica, il *Señorío* continuava a essere, come prima, una repubblica con la stessa identità costituzionale, perché, in realtà, non apparteneva al regno di Castiglia. Inutile dire l'importanza di questo discorso una volta che, agli inizi del Settecento, ha fine per i territori della corona di Aragona la loro storia costituzionale autonoma. In un certo modo, dal 1713 in poi le province basche diventano il Mediterraneo della monarchia, cioè, i soli territori di questa che possono mostrare un certo aspetto confederale<sup>10</sup>.

Questa impressione era anche condivisa da altri scrittori e osservatori, così spagnoli come stranieri. John Geddes, che arrivò in Spagna negli anni settanta del Settecento per dirigere a Valladolid il *Colegio de Escoceses*, si interessò molto al *Fuero* di Biscaglia. Appartenente alla fazione liberale e illuminata del cattolicesimo scozzese, nel 1792 spedì una copia della edizione del *Fuero Nuevo de Vizcaya* alla *Society of Antiquaries of Scotland*, convinto di avere trovato una traccia della antica libertà celtica, quella che interessava allora all'illuminismo scozzese. Era convinto di trovarsi davanti a uno dei residui del repubblicanesimo preromano, ma compilato in età moderna in un testo formale. Non è difficile pensare che Geddes credesse di offrire alla *Society of Antiquaries of Scotland* qualcosa di simile alle antiche tradizioni scozzesi che aveva cantato lo Ossian scoperto-inventato da parte di Macpherson<sup>11</sup>. Nel presentare il testo egli scrisse:

<sup>10</sup> Per approfondimenti di questo discorso rimando alla analisi compiuta nel mio volume *Monarquía y gobierno provincial. Poder y constitución en las provincias vascas, 1760-1808*, Madrid 1991 e, inoltre, a J. FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, *La génesis del fuerismo. Prensa e ideas políticas en la crisis del Antiguo Régimen (País Vasco, 1750-1840)*, Madrid 1991.

<sup>11</sup> Su John Geddes si veda M. GOLDIE, *The Scottish Catholic Enlightenment*, in «Journal of British Studies», XXX, 1991, fasc. 1. Per il contesto culturale C. KIDD, *Subverting Scotland's past. Scottish historians and the creation of Anglo-British identity*, Cambridge 1993.

«But the Biscayans on that occasion were not inattentive to their liberties. They did not admit of a Lord of a foreign family, but with the express condition that all and every one of their former laws, customs, and privileges should be inviolably preserved. This was greed to, and in as far as I could learn, has been pretty punctually observed to this day; so that there is not perhaps any part of Europe where more true and genuine liberty, without licentiousness is enjoyed, that in the Lordship of Biscay, the Province of Guipuzcoa, and the Country of Alava, wick all three are united together, and go under the general name of Biscay<sup>12</sup>».

L'idea dei territori baschi come di spazi politici costituzionalmente differenziati dalla monarchia era la più normale alla fine della età moderna. È molto interessante il fatto che secondo questa idea le province-repubbliche non erano vincolate al regno, ma soltanto alla corona, cioè alla dignità e non al regime della monarchia. Il riflesso culturale di questa differenza è ovvio: mentre non esiste una tradizione di storiografia civile della monarchia spagnola, nemmeno della Corona di Castiglia, fra il Cinquecento e il Settecento si può benissimo seguire una produzione di storia civile di Vizcaya – e nel Settecento anche per Guipúzcoa e Alava – legata alla sua identità costituzionale nella monarchia cattolica<sup>13</sup>.

Ciononostante, nel periodo compreso fra la guerra contro la Convenzione repubblicana francese (1793-1795) e la crisi d'indipendenza del 1808, furono fatti dalla corte di Carlo IV parecchi tentativi per assimilare le province basche al governo generale della monarchia. Siccome bisognava sviluppare un discorso politico alternativo a quello repubblicano provinciale, fu promossa l'idea delle province come creazione politica della monarchia e dei suoi diritti come privilegi concessi nel medioevo dai principi castigliani. Che l'impegno storiografico al riguardo fosse rilevante viene dimostrato dal fatto che l'onnipotente ministro di Carlo IV, Manuel de Godoy, fosse molto interessato alla ricerca e pubblicazione dei lavori compiuti da Juan Antonio Llorente per dimostrare la dipen-

<sup>12</sup> J. GEDDES, *An Account of the Province of Biscay, in Spain*, in «Archaeologica Scotica or Transactions of the Society of Antiquaries of Scotland», I, 1792 pp. 205-215. Ho pubblicato questo testo come appendice al mio articolo *Locura Cantábrica, o la república en la monarquía. Percepción ilustrada de la constitución vizcaína*, in «Anuario de Historia del Derecho Español», LXVII, 1997.

<sup>13</sup> Sulla storiografia spagnola del Settecento e i suoi legami con una idea più dinastica e meno civile, si veda G. STIFFONI, *Verità della storia e ragioni del potere nella Spagna del primo '700*, Milano 1989. Un tentativo di ricostruzione della storiografia civile provinciale nel mio «*Historia magistra civis*». *La interpretación historiográfica de las constituciones provinciales vascas en la edad moderna*, nel volume collettivo *Foralismo, derechos históricos y democracia*, Bilbao 1998.

denza costituzionale delle province basche dalla monarchia, o che il progetto mai concluso di un *Diccionario Geográfico Histórico* della *Real Academia de la Historia* si cominciasse a pubblicare nel 1802 a partire dalle voci sulle province basche<sup>14</sup>.

Un controllo più diretto degli spazi provinciali esigeva insomma di pensare i territori come province in senso stretto, cioè territorio conquistato dalla struttura politica superiore della monarchia, oppure dell'impero spagnolo. Il fatto stesso che alla fine dell'Antico Regime bisognasse ancora ricostruire un discorso puramente monarchico amministrativo per quello che riguardava le province basche, è un segno abbastanza evidente – credo – del consolidamento che lungo l'età moderna esse avevano avuto come entità politiche indipendenti della monarchia, pur facendo sempre parte della stessa. Per l'analisi della fortuna dei territori baschi nell'Ottocento mi sembra, insomma, rilevante ricordare questo rapporto fra contenente e contenuto, fra monarchia e territori, in età moderna.

Come è ben noto, dal 1808 la Spagna si trovò di fronte a una crisi d'indipendenza dovuta all'intervento dinastico dell'imperatore Bonaparte, che poi invece, e contro la previsione napoleonica, si risolse come crisi costituzionale nel 1812. È nel contesto di una complessa crisi – dinastica prima, d'indipendenza poi e infine costituzionale – che nasce l'idea di una nazione spagnola. Tuttavia, la complessità di questo momento, fra il 1808 e la riunione delle *Cortes* nel settembre del 1810, risulta molto ricca e consente di capire il processo di gestazione della nazione, perché contro le previsioni imperiali di Napoleone, e contro la tradizione della stessa monarchia spagnola, i territori acquistano una inusitata rilevanza. La formazione di corpi politici – *Juntas Superiores* – nei territori è stata interpretata come il modo in cui la sovranità fu ripresa dal popolo, cioè come una vera rivoluzione. Ma se è ben certo che sia nella Penisola, sia in America le *Juntas* dichiarano che la sovranità appartiene loro<sup>15</sup>, non si tratta di un atto rivoluzionario promosso dal terzo stato. Sono le stesse *Juntas* che mettono in chiaro che quello che gestiscono è un fedecommesso della sovranità appartenente al re Ferdinando VII, dal

<sup>14</sup> Cfr. J. VIEJO - J. M. PORTILLO, *La cultura del fuero entre Historia y Constitución*, studio introduttorio alla edizione della risposta provinciale al libro di Juan Antonio Llorente: F. DE ARANGUREN Y SOBRADO, *Demostración del sentido verdadero de las autoridades de que se vale el doctor D. Juan Antonio Llorente* (1807), Bilbao 1994.

<sup>15</sup> Cfr. per la Penisola M. ARTOLA, *Los orígenes de la España contemporánea*, Madrid 1972 e per l'America J. E. RODRÍGUEZ, *The independence of Spanish America*, Cambridge 1999.

momento che egli non può esercitare il suo diritto essendo stato preso dall'imperatore della Francia.

Con il principe imprigionato, scomparse le principali istituzioni della monarchia, non riconosciuta la dinastia napoleonica, soltanto le *Juntas* si trovano in grado di esercitare la sovranità. Ma l'effetto è che di fatto questo fedecomesso della sovranità diventa federalizzato, come mostra soprattutto la formazione nel maggio del 1808 della *Junta Central*, pensata come governo centrale della monarchia ma in realtà composta dai delegati delle *Juntas*, ossia in realtà più un senato di rappresentazione territoriale che un governo centrale. Se la *Junta Central* cade alla fine del 1809 non è soltanto per le vittorie militari di Napoleone, ma anche perché non è riuscita a formalizzare un governo unitario. Dopo la scomparsa della *Junta Central* soltanto vi sono solo due possibilità di ricomporre il governo: o una dittatura militare oppure inventare un nuovo soggetto politico capace di gestire la crisi. È così che la nazione spagnola viene chiamata per la prima volta sulla scena politica, rappresentata dalle *Cortes* in una sola camera, dopo che l'idea della nazione come soggetto composto soltanto dei capi famiglia riuniti in comuni è preferita al concetto più moderato della rappresentanza nazionale come composto sociologicamente e storicamente complesso.

È questa concezione e rappresentazione della nazione spagnola che permise di affermare, nel primo giorno delle riunioni delle *Cortes* (24 settembre 1810), la supremazia politica del nuovo soggetto politico scaturito dalla crisi. Non solo di fronte all'estero la nazione spagnola proclamava la sua indipendenza e libertà. All'interno della monarchia era anche necessaria una tale proclamazione di fronte al re, che venne infatti di nuovo riconosciuto dalle *Cortes*. Tuttavia, vi era ancora un terzo ambito in cui tale affermazione della sovranità, indipendenza e libertà della nazione interessava: di fronte ai poteri territoriali che minacciavano l'unità della monarchia con il processo di federalizzazione del fedecomesso della sovranità. Deposito di sovranità non c'era più: era soltanto la nazione a essere chiamata propria e pienamente sovrana<sup>16</sup>.

La costituzione di Cadice (1812) introdusse dunque un nuovo sfondo dal quale qualsiasi rapporto federale rimaneva fuori, soprattutto per il

<sup>16</sup> Ho trattato questi aspetti della crisi del 1808-1812 nel volume *La nazione cattolica. Cadice, 1812: una costituzione per la Spagna*, Manduria-Roma 1998. Per approfondimenti storiografici su questo momento, si veda il denso e lungo saggio introduttivo di L. Scuccimarra al volume citato.

pericolo, si diceva allora, costituito dalle colonie americane. Ma anche per quello che riguardava i territori peninsulari il patto federale nato con la stessa crisi di sovranità nel 1808 fu superato dalla costituzione, concepita già come il riflesso politico di una sola nazione e, così, di un solo soggetto di sovranità. Dal punto di vista formale non c'era altra costituzione politica che quella della monarchia spagnola, cioè della nazione sovrana.

In questo sfondo la storiografia spagnola ha trovato di solito l'inizio di un confronto fra Costituzione e *Fuero* per quanto riguarda la storia costituzionale dei Paesi Baschi. Da un lato un sistema, quello della Costituzione, fondato sui principi liberali della uguaglianza e il codice comune. Dall'altro canto una costituzione storica, tradizionale, di antiche libertà, adesso soltanto diventata privilegio da essere spazzato via dalla Costituzione. Tuttavia, a mio avviso, questa interpretazione storiografica non ci consente di vedere una realtà alquanto più complessa, che il percorso dell'Ottocento dimostra invece molto rilevante.

Infatti, il testo del 1812 aveva, fra le altre, una novità molto interessante per il nostro proposito. Insieme alla rappresentanza nazionale, quella delle *Cortes* o parlamento a camera unica, per i territori della monarchia venivano definite altre istanze di rappresentazione locale e provinciale. È vero che soltanto la assemblea della nazione aveva capacità propriamente politica, cioè, legislativa. Ma le altre istanze rappresentative, provinciali o locali, erano incaricate esclusivamente di tutto un complesso politico per il benessere e il progresso economico dei territori. Non stupisce che per tanti liberali baschi la costituzione di Cadice rappresentasse la possibilità di introdurre riforme di fondo nel governo della monarchia e contemporaneamente conservare la capacità di autogoverno garantita dal tradizionale sistema forale. È così che deve essere interpretato il giuramento che la provincia di Guipúzcoa fece alla Costituzione nel 1813, affermando che non c'era nessuna contraddizione fra le due costituzioni, quella della nazione e quella della provincia. Dal punto di vista liberale l'interpretazione non era dunque che Costituzione e sistema forale fossero in contraddizione, se non nel senso che la prima era in grado d'integrare il secondo<sup>17</sup>. Almeno era quello che interessava di più ai liberali, l'esistenza d'istituzioni assembleari per il governo degli interessi locali, cioè gli interessi degli elettori locali che erano i capi famiglia con residenza nella provincia.

<sup>17</sup> Questa lettura è stata suggerita da B. CLAVERO, *Fueros vascos. Historia en tiempo de Constitución*, Barcelona 1985.

Fu, invece, il punto di vista più conservatore quello che sin dall'inizio della esperienza costituzionale stabilì una chiara contrapposizione fra Costituzione e *Fuero* come fra due forme di organizzazione politica assolutamente incompatibili. In realtà, non si trattava solo di una difesa della tradizionale costituzione provinciale basca, ma soprattutto di un rifiuto del progetto costituzionale nel suo complesso come progetto di nuove libertà costituzionali. Il problema, dunque, non era soltanto la conservazione del sistema forale, ma anche che l'opera costituzionale di Cadice liquidava tutto il complesso politico della monarchia cattolica d'Antico Regime. E, siccome l'esperienza costituzionale fallì subito nel 1814, e fino agli anni trenta praticamente non si ricuperò una idea costituzionale di Spagna, fu, appunto, questa interpretazione conservatrice di confronto fra *Fuero* e Costituzione quella che si sovrappose nello scenario provinciale dei Paesi Baschi<sup>18</sup>. E non è strano che fu proprio in questi anni fra il 1814 e il 1833 che i poteri provinciali baschi si rafforzarono maggiormente, arrivando a controllare aspetti così rilevanti della amministrazione come la polizia, le tasse o il governo dei comuni<sup>19</sup>. È in questo senso che può dirsi che il sistema forale basco diventa un sistema di controllo della amministrazione interna.

Presso nel suo complesso, il periodo che va dal 1812 fino al 1837 ci offre una doppia conclusione. Prima, il fatto che l'incontro fra liberalismo e tradizione non si esaurisce nel confronto tra costituzione e sistema forale storico come se fossero concetti antagonisti. Credo che sia più giusto parlare di una possibilità, almeno dal punto di vista dei liberali baschi, d'integrazione del sistema di autogoverno della comunità provinciale nell'ordinamento della nazione costituzionale spagnola. Il regime di libertà costituzionali consentiva d'inserire la libertà della autoamministrazione fra quelle che il sistema costituzionale voleva garantire ai territori assieme alle libertà politiche e i diritti. In questo senso i liberali baschi potevano benissimo capire che il modello costituzionale fondava veramente una patria dove i diritti e le libertà, anche quella della autoamministrazione degli interessi, potevano funzionare. Per loro non era tanto rilevante il fatto che la patria fosse spagnola o provinciale, quanto che assicurasse i diritti e le libertà.

<sup>18</sup> Ha analizzato questo percorso C. RUBIO, *Fueros y Constitución: la lucha por el control del poder (País Vasco, 1808-1868)*, Bilbao 1997.

<sup>19</sup> Cfr. J. M. ORTIZ DE ORRUÑO, *El régimen municipal alvéis entre 1800 y 1876: continuidad y cambio*, «Cuadernos de Sección. Historia-Geografía. Eusko Ikaskuntza», 15, 1990 e J. Pérez Núñez, *La diputación foral de Vizcaya. El régimen foral en la construcción del Estado liberal (1808-1868)*, Madrid 1996.

Ma, e questa è la seconda conclusione, il controllo sia del governo della monarchia, sia delle province non si trovò nelle mani dei liberali, ma del settore più reazionario e ultra realista. L'élite politica basca, quella che dirigeva le istituzioni di governo forale lungo tutto questo periodo fino al 1833, era contemporaneamente compromessa con il sostenimento della vecchia monarchia assolutista e con il sistema di governo provinciale che permetteva loro di esercitare un controllo praticamente esclusivo della amministrazione interna di questi territori. Per questo non è strano che alla fine del periodo di governo di Ferdinando VII, morto nel 1833, questa elite si schierasse per le opzioni meno costituzionaliste e più assolutiste rappresentate dal pretendente Carlos María Isidro (fratello di Ferdinando VII).

Fra il 1833 e il 1839, nel contesto di una guerra civile che apparentemente ha motivi dinastici ma che in fondo è sul modello di monarchia, costituzionale o assolutista, si producono mutamenti sostanziali per le province basche. A cominciare dal ritorno al sistema costituzionale nel 1837. La costituzione di quest'anno, tuttavia, segna un diverso orientamento di fondo nel discorso liberale spagnolo almeno in due settori che interessano specificamente il nostro argomento. Da una parte scompare il principio di sovranità esclusiva della nazione: la monarchia ne recupera una parte sia tramite l'istituzione di una seconda camera, il Senato, nominato e controllato dalla corona, sia con l'assegnazione di potere all'esecutivo alle spese delle *Cortes*. Dall'altra, si riforma il forte contenuto del governo provinciale e municipale previsto dal precedente modello del 1812. In sostituzione si lascia a futuri interventi legislativi la delimitazione dei poteri locali e provinciali, in realtà allo stesso potere esecutivo. Siamo dunque all'origine della concezione prettamente amministrativa e scarsamente rappresentativa di questi corpi politici.

È in questo doppio scenario, di guerra e di trasformazione del discorso politico liberale, che arriva la legge del 25 ottobre 1839. In realtà non è altro che la trasformazione in atto legislativo del parlamento di un accordo militare fra i comandanti delle truppe liberali (*isabelinos*) e assolutiste (*carlistas*). La legge è molto semplice: un primo articolo conferma i *Fueros* delle province basche e del regno di Navarra con il limite però della unità costituzionale della monarchia. Il secondo autorizza il governo, cioè l'esecutivo, ad accordare ai governi provinciali (deputazioni) tutte le questioni riguardanti il sistema di governo provinciale. La storiografia ha di solito insistito sul carattere ambiguo e provvisorio di questa legge che, invece, rimane come riferimento legislativo fino alla scomparsa del sistema forale nel 1876. Tuttavia, credo che soltanto se

considerata nel contesto del discorso del liberalismo moderato che la concepì si può capire la sua vera dimensione e il suo logico inserimento nel modo in cui il liberalismo moderato edificava lo Stato.

Per il liberalismo moderato, sia basco che spagnolo, il rapporto fra storia e costituzione non si poteva risolvere tramite l'intervento della sovranità nazionale come potere costituente. In questo modo si era già dal 1812 manifestato il moderatismo, assegnando alla storia una capacità molto più rilevante di quella della stessa nazione nel disegno dell'ordinamento politico. Tuttavia, da questo principio il liberalismo conservatore non giungeva a un regime di libertà costituzionali, ma a un sistema fondato sul principio monarchico come riferimento della sovranità; e neppure accettava che province e comuni avessero diritto a sistemi propri di governo rappresentativo per gestire i propri interessi (cioè, che fossero veri corpi politici). Tutti due, territori e località, rimanevano integrati nella sfera della amministrazione e estromessi dalla politica rappresentativa.

In questo schema penso che possa inserirsi la comprensione sia della legge del 25 ottobre 1839, sia del così detto regime forale che si costruisce sulla stessa. Le province basche costituivano per i moderati un vero modello di quanto pensavano politicamente: la storia che costituiva al di là della costituzione. Il *Fuero*, cioè il diritto territoriale, non è che fosse in contraddizione con la costituzione dello Stato monarchico che i moderati avevano in mente, ma era la sua stessa realizzazione. Infatti, quando nel 1845 i moderati fecero la costituzione che rimase in vigore fino alla rivoluzione del 1868, cominciarono dichiarando che il testo non era altro che l'attualizzazione delle antiche leggi e *fueri* spagnoli. Oltre a questo valore di connessione fra storia e costituzione il modello basco, come era stato definito lungo l'Ottocento, aveva per i moderati anche l'attrattiva del controllo da parte delle oligarchie provinciali. Il polo parlamentare del sistema forale basco, le *Juntas* o assemblee territoriali, erano già vuote di competenze; mentre il polo esecutivo, le deputazioni, costituivano il vero nocciolo del sistema provinciale di governo, come si era sviluppato sotto il periodo di governo assoluto di Ferdinando VII – dal 1814 al 1820 e dal 1823 al 1833.

Persa la prospettiva del primo costituzionalismo liberale, quello della nazione sovrana, il liberalismo progressista spagnolo non fu in grado di offrire un discorso alternativo. In questo settore del liberalismo l'idea federale era abortita appena nata, e non si sarebbe ritrovata fino agli anni sessanta, e comunque più debole di quanto non fosse nel discorso del liberalismo fuerista, cioè di quella interpretazione moderata che combinava il senso storico della costituzione con il principio amministrativista.

Sono i due elementi che si trovano nella soluzione offerta dalla legge 25 ottobre 1839 e, soprattutto, dalla interpretazione fatta sia dai moderati spagnoli che baschi. Se il pensiero politico conservatore spagnolo seppe sempre valorizzare l'apporto basco all'interpretazione storico-amministrativa della costituzione, i moderati baschi che controllavano il tessuto istituzionale provinciale mai ebbero dubbi a interpretare la legge del 1839 come una annessione alla stessa costituzione della monarchia. Infatti, per questo ceto dirigente basco della seconda metà dell'Ottocento il regime forale rifondato nel 1839 rappresentava un modo abbastanza accettabile d'inserimento nella monarchia. Se una lettura repubblicana del *Fuero* non era più possibile, nel contesto dello Stato monarchico del moderatismo spagnolo l'idea del *Fuero* come capacità di autoamministrazione poteva funzionare benissimo.

Non è che così lo Stato fosse necessariamente centralizzato. La centralizzazione della amministrazione era pensata soltanto per gli spazi dello Stato che non avevano capacità, tradizione, storia sufficienti per autoamministrarsi. Dove invece, da una parte c'era una tradizione di governo e, soprattutto, dall'altra una elite locale assicurava la tranquillità sociale, lo Stato pensato dai moderati non aveva problemi a riconoscere una tale autogestione degli interessi amministrativi. A mio avviso non è che lo Stato spagnolo dell'Ottocento dimostrasse così la sua debolezza, ma la sua vera dimensione come Stato disegnato per il progetto moderato del governo dei notabili. Semplicemente, il regime forale basco del secolo scorso gli si adattava molto bene.

ANGELA DE BENEDICTIS

COSTITUZIONE E STATO MODERNO.  
POLITICA, STORIA E DIRITTO NELLA SCIENZA  
DEL COSTITUZIONALISTA RISORGIMENTALE  
CESARE ALBICINI\*

Gentiluomo e rivoluzionario. Gentiluomo in quanto rivoluzionario del 1859. Qualità e *habitus* che delineavano con nettezza la figura di Cesare Albicini secondo la commemorazione fattane dal poeta e letterato Giosué Carducci nella sua qualità di presidente della Regia Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna<sup>1</sup>; ma che risaltavano ancora nel limpido ricordo, di quasi un decennio successivo, del giurista Domenico Zanichelli<sup>2</sup>. La concorde valutazione riguardava un uomo del Risorgimento, la cui vita<sup>3</sup> (Forlì 1825 - Bologna 1891) era stata marcata da due passioni, la storia e la politica, disciplinate e rese dottrina attraverso l'insegnamento trentennale del diritto, impartito nella da lui stesso riformata Università di Bologna.

Cesare Albicini e la "scuola" bolognese di diritto costituzionale, per lungo tempo incapaci di suscitare interesse, sono stati però qualche anno fa segnalati all'attenzione della ricerca. Gli studi sul ruolo svolto dalle riviste giuridiche nella storia del pensiero giuridico moderno e sulla cultura costituzionale tra '800 e '900 hanno indicato nella «Rivista di dirit-

\* Il saggio riprende l'intervento tenuto – con titolo leggermente diverso – al Seminario *L'unità dello Stato e la molteplicità delle sue storie: modelli nazionali a confronto nell'Ottocento europeo*, Trento, Istituto storico italo-germanico, 10-11 luglio 1998. Collocato allora l'intervento nella sezione "Materiali per la ricerca", il taglio delle pagine che seguono vuole mantenerne le caratteristiche.

<sup>1</sup> G. CARDUCCI, *A commemorazione di Cesare Albicini. Discorso tenuto alla R. Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna*, in «Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna» (=AMDR), s. III, IX, 1890-91, pp. 380-389, qui 380.

<sup>2</sup> D. ZANICHELLI, *Introduzione ad alcuni scritti di Cesare Albicini*, Bologna 1900, pp. V-XXXV.

<sup>3</sup> E. PISCITELLI, *Albicini Cesare*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, II, Roma 1960, pp. 2-3.

to pubblico» (1889-1893) e nella Scuola Libera di Scienze Politiche istituita all'interno della Facoltà di Giurisprudenza (1883-1890) due significative espressioni del metodo in quel periodo prevalente negli studi giurispubblicistici presso l'Ateneo bolognese. Fortemente «imbevuto delle discipline storico-politiche» era stato l'insegnamento del diritto costituzionale da parte di Cesare Albicini, fondato su «un'efficace esperienza vissuta nel difficile riordino degli apparati dello Stato unitario»: esperienza, questa, che come in altri tra i primi «costituzionalisti del Risorgimento», aveva comportato «diversi impianti teorici alla base delle tendenze definitorie dello Stato, dei suoi poteri e dei suoi apparati»<sup>4</sup>.

Seguire i percorsi lungo i quali l'attuarsi dello Stato unificato può compiersi solo con il sostegno degli studi storici e politici; individuare i particolari momenti della storia del passato – e quale –, e quindi i temi degli studi che sostengono il valore dell'unità; presentarne i principi fondanti: questo l'«impianto teorico» del costituzionalista Albicini, che la lettura dei suoi saggi restituisce in tutta la sua pervicace fede nei valori dell'unità e della libertà. Se e in che grado la sua voce risultasse allora – e possa apparire ancora oggi – più o meno originale all'interno della Destra cui apparteneva; quali e fino a che punto profondi i punti di contatto sia con il pensiero gius-filosofico e con le teorie costituzionali degli inizi dell'800, sia con la discussione sui nessi tra scienza e politica nel liberalismo moderato postunitario e nelle scienze sociali dell'ultimo quarto del secolo: sono questi problemi che solo un più attento raffronto con temi e protagonisti proposti all'attenzione dalla più recente storiografia può iniziare a risolvere<sup>5</sup>.

Ciò che di seguito verrà proposto non è, invece, nulla più di un semplice esercizio di lettura, volto a sottolineare le reciproche e strutturali interdipendenze rilevabili in Albicini fra giudizio storiografico e elaborazione di alcuni nessi concettuali fondanti la sua «scienza»: incivili-

<sup>4</sup>M. S. PIRETTI, *Cesare Albicini e la Scuola bolognese di diritto costituzionale: la «Rivista di diritto pubblico» (1889-1893)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 16, 1987, pp. 185-207, qui 186.

<sup>5</sup> Faccio qui riferimento, senza specifiche indicazioni bibliografiche, soprattutto ai lavori di Pasquale Beneduce, Antonio Cardini, Giovanni Cazzetta, Giulio Cianferotti, Pietro Costa, Maurizio Fioravanti, Raffaella Gherardi, Carlo Ghisalberti, Massimo Severo Giannini, Gustavo Gozzi, Paolo Grossi, Luisa Mangoni, Luca Mannori, Aldo Mazzacane, Guido Melis, Marco Meriggi, Mauro Moretti, Cesare Mozzarelli, Ilaria Porciani, Raffaele Romanelli, Ettore Rotelli, Pierangelo Schiera, Francesca Sofia, Bernardo Sordi, Cristina Vano; ai temi della rivista «Storia Amministrazione Costituzione»; nonché alle ricerche di ambito più particolarmente bolognese svolte da Aldo Berselli e Umberto Marcelli.

mento e libertà (attraverso costituzione e rappresentazione), politica, amministrazione, Stato moderno.

Il suo *curriculum vitae*, d'altra parte, e i suoi scritti, si offrono esemplarmente ad un tale esercizio. L'eloquenza di Giosué Carducci, che lo conobbe e lo frequentò per molti anni, risulta in questo senso particolarmente adeguata ad introdurre il profilo culturale di un uomo che divenne adulto «in quel reggimento che mutò a nazionale lo stato delle nostre province»: un evento che consentì a quelli che lo vissero di «potersi dimettere le annose consuetudini e conservare le tradizioni de' secoli, ritornare cittadini e rimaner gentiluomini»<sup>6</sup>. Chi, come Albicini, vi era giunto formato dalla «filosofia specialmente politica di Vincenzo Gioberti, [e dal]la poesia massimamente civile di Giacomo Leopardi»<sup>7</sup>, era in grado di immedesimarsi nella cooperazione delle due dottrine di Gioberti e di Mazzini, considerato che l'obiettivo di entrambi era stato uno solo: Italia e Roma, raggiungibili dalla fede di casa Savoia e dalla virtù del popolo italiano. Tra coloro che tennero il governo in Romagna nel biennio 1859-1860, Albicini fu pure membro della commissione che nel giugno 1860 offrì la dittatura a Vittorio Emanuele. Rappresentante del primo collegio di Forlì all'assemblea costituente, sotto il governo Cipriani fu ministro della pubblica istruzione e della beneficenza, e ministro delle Finanze con Farini.

Il governo di Romagna doveva allora affrontare un grave compito, dopo aver disfatto «la deforme opera del poter temporale»: diversamente da altre province insorte nell'Italia centrale, «in Romagna bisognava rifar lo stato»<sup>8</sup>. Ci si doveva mostrare disposti all'annessione con la monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele. Un momento del passaggio del «nuovo ordine di cose nel regno italiano»<sup>9</sup> fu la rinnovata istituzione dell'Università bolognese, operata da Albicini; e la sua presenza per tre volte, dal 1860 al 1865, nel Parlamento. E ancora, brevi intervalli in una vita prevalentemente dedicata allo Studio, cioè alla scienza, il rettorato dell'Università tra il 1871 e il 1874 e il servizio come sindaco di Bologna tra il 1872 e il 1874. Alla metà di questo ultimo anno «l'operosità dell'Albicini rientrò tutta e per sempre nell'insegnamento e nella letteratura giuridica e storica»<sup>10</sup>. La capacità di infondere nella teoria «un'ani-

<sup>6</sup> G. CARDUCCI, *A commemorazione di Cesare Albicini*, cit., p. 381.

<sup>7</sup> *Ibidem*, p. 382.

<sup>8</sup> *Ibidem*, p. 385.

<sup>9</sup> *Ibidem*, p. 387.

<sup>10</sup> *Ibidem*.

mazione di senso pratico italiano» gli derivò dalla conoscenza delle storie antiche e moderne e dall'uso degli scrittori politici italiani e dei «politici e giureconsulti filosofi»<sup>11</sup>.

Un'attitudine, questa, che secondo la testimonianza di Domenico Zanichelli egli condivise con alcuni amici di gioventù che pure si schierarono su fronti politici diversi, come ad esempio Aurelio Saffi, per il comune amore della scienza e della libertà<sup>12</sup>. Una scelta di metodo, anche, che al di là dell'amicizia e della consonanza politica con Marco Minghetti, portò Albicini a sostenere il bolognese non più capo del governo sia nella organizzazione dei lavori della Associazione costituzionale delle Romagne sia nei suoi intenti di educazione politica<sup>13</sup>.

La pratica della ricerca storica impegnò Albicini lungo un percorso cronologicamente del tutto parallelo a quello dell'insegnamento universitario, anche se non si tradusse che in relativamente pochi saggi. La continuità del suo interesse si espresse attraverso la partecipazione a quello strumento di elaborazione della storia come momento dell'educazione civile che furono, a partire da subito dopo l'unificazione, le Deputazioni di Storia Patria. Tra i fondatori, nel 1860, della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna, egli ne fu alternativamente membro attivo e socio corrispondente fino al 1876, nel periodo cioè in cui altri compiti più direttamente politici o di governo dell'Università e della città di Bologna non gli permisero di intervenire continuativamente nell'attuazione dei compiti statutari della Deputazione. Dal 1882-83 fu in Consiglio Direttivo, Commissione di redazione, Consiglio di Amministrazione. Segretario dal 1881, la sua firma sotto i resoconti delle tornate fu presente dal gennaio 1884 fino alla III tornata del 1890-91<sup>14</sup>. Costante fu il suo lavoro nel garantire l'impegno istituzionale della Deputazione nell'ordinamento dei fondi dell'Archivio di Stato di Bologna, istituito nel 1874. Da ricordare, poi, la sua attività sia come animatore sia come editore di fonti in occasione delle celebrazioni dell'VIII centenario dell'Università di Bologna.

<sup>11</sup> *Ibidem*.

<sup>12</sup> D. ZANICHELLI, *Introduzione ad alcuni scritti di Cesare Albicini*, cit., pp. XXI-XXIV. È qui il caso di ricordare che Saffi insegnò "Storia dell'Incivilimento" nella "Libera Scuola di Scienze Politiche", la stessa in cui Albicini tenne il corso di "Diplomazia e Storia dei trattati": M. S. PIRETTI, *Cesare Albicini*, cit., p. 195.

<sup>13</sup> D. ZANICHELLI, *Introduzione ad alcuni scritti di Cesare Albicini*, cit., pp. XVIII-XIX.

<sup>14</sup> Si tratta di informazioni dedotte dai corrispettivi fascicoli di AMDR.

Con rare eccezioni, la “storia patria” scritta da Albicini rimase tutta tra il XIV e il XVI secolo, e non solo per il rispetto del termine statutario *ad quem* della Deputazione. Il motivo più profondo era anche un altro: la concezione del diritto che andava elaborando nell’insegnamento e la sua riflessione politica trovavano proprio in quei secoli una pienezza di esperienze e di valori ritenuti indispensabili per costruire lo Stato. Tale è il senso dell’insistenza trentennale sulla necessità di fare – e in che modo – l’organizzazione dello Stato nuovo dopo che il XVIII secolo e la rivoluzione francese avevano giustamente distrutto l’assolutismo, senza peraltro riuscire ad edificare sulle rovine nulla che non ne ripetesse gli errori.

Il problema è già chiaramente esposto in un intervento, per eccellenza politico, degli inizi del 1861. Nella lettera diretta agli elettori di Forlì, dopo essere stato da loro inviato rappresentante nel Parlamento che avrebbe proclamato il Regno d’Italia, Albicini scriveva:

«La libertà che deve equabilmente diffondersi per ogni dove è d’uopo rifluisca dai supremi ordini che riassumono il complesso della nazione fino ai più umili municipii che rappresentano l’individualità cittadina, coordinando tutto armonicamente nella generale economia dello Stato.

La tradizione e l’indole italiana e la stessa configurazione geografica della penisola respingono l’accentramento alla francese e la sconfinata prevalenza del governo; ed è perciò mestieri escogitare tal forma di ordinamento che, lasciata illesa la personalità del Comune, che è il nucleo primitivo e organato della società italiana, ricongiunga e unifichi al disopra di esso il pensiero e le forze nazionali a costituire con indissolubile coesione lo Stato»<sup>15</sup>.

Il nucleo di pensiero qui contenuto è poi sviluppato, in interventi di qualche anno posteriori, redatti tra il 1866 e il 1867 o come prolusione al corso di diritto costituzionale (*L’individuo e l’incivilimento*) o come articoli per la «Rivista Bolognese di Scienze, Lettere, Arti e Scuole» (*Il concetto della libertà; I principij della società moderna*). I fondamenti della concezione politica e giuridica di Albicini nella storia sono già tutti espressi nei rinvii concettuali di questi tre saggi.

«L’incivilimento è una legge di trasformazione, armonizzata colle leggi regolatrici di tutto l’ordine cosmico, che sviluppa e perfeziona l’essere morale e giuridico dell’uomo; per modo che una serie di mutazioni e di avanzamenti scevera e solleva il mondo delle intelligenze sopra il mondo della materia che, disgiungendosi a poco a poco, rimangono pur tuttavia non più come per lo innanzi fra

<sup>15</sup> Riportato da D. ZANICHELLI, *Introduzione ad alcuni scritti di Cesare Albicini*, cit., p. XXXI.

loro confusi, ma insieme collegati nella predestinata ed arcana corrispondenza. L'istoria, che mercé la filologia e la critica ai nostri giorni si è fatta scienza, narandoci questa serie di fenomeni, onde s'intesse la vita de' popoli, ci rivela dell'incivilimento la continuità e i progressi, come la roccia nelle stratificazioni che la compongono e nei resti organici che porta incastonati ci porge, direi quasi, il quadro ed il compendio delle successive rivoluzioni geologiche e ci scopre il legame dei processi della natura»<sup>16</sup>.

Che la storia fosse una scienza, e che le scienze naturali – per Albicini prevalentemente la geologia – offrissero i paradigmi necessari a comprenderla e descriverla, egli continuò a scriverlo e a insegnarlo sempre. Solo così potevano essere chiare le tappe dell'*incivilimento* tra cristianesimo e rivoluzione francese, e i modi del suo completamento nel presente e nel futuro. Il XII secolo costituiva in questo percorso uno snodo centrale. Il «volgo lacero, sparuto, avvilito, che si accalca affamato alla porta del monastero, che si allontana tremante all'abbassarsi del ponte del castello, che si prostra nella via quando passa l'abate o il signore» dei secoli precedenti si trasforma in «un popolo prode nelle armi, savio nel deliberare, fondatore di città, legislatore di sé medesimo»<sup>17</sup>. Causa di tanto mutamento il «sorgere dei comuni, o, meglio, il risorgere dell'idea municipale» e il loro reggersi inizialmente con «governi che ora diremmo rivoluzionarij»<sup>18</sup>. Poi l'ordinamento consolare e consigliere, cioè la *costituzione* (su cui più avanti si ritornerà) comunale.

«La costituzione dei comuni fu quella che mutò le moltitudini in popolo, che lo aggiunse e a poco a poco lo pareggiò, fino a che ebbe soverchiati baroni laici ed ecclesiastici, i quali prima tenevano la somma delle cose. E così nacque il terzo stato, così s'introdusse la rappresentanza e si abbozzò il governo rappresentativo, che è la forma che abilita una grande nazione all'esercizio della libertà, onde il mondo moderno prevale all'antico, il quale non seppe mai allargarla fuor del cerchio delle mura cittadine»<sup>19</sup>.

Alcuni secoli di progresso sono però bruscamente interrotti da un evento di portata altrettanto secolare. Con la salita al trono di Carlo V «la civiltà si spaura e indietreggia». Con la ricostituzione dell'Impero «l'unità indigesta fu innalzata all'onore di sistema; il che nella politica

<sup>16</sup> C. ALBICINI, *L'individuo e l'incivilimento* [Prolusione al corso di diritto costituzionale, nella R. Università di Bologna, novembre 1866], in *Politica e storia*, Bologna 1890, pp. 25-55, qui 28-29.

<sup>17</sup> *Ibidem*, p. 43.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 44.

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 45.

si traduce in dispotismo, nell'amministrazione in accentramento, nel commercio e nell'industria in privilegio e in monopolio»<sup>20</sup>. Al ruolo della rivoluzione francese nel rompere il sistema e nell'accennare alla conquista della libertà di pensiero, del lavoro e della proprietà vanno rese grazie, come pure per l'aver fatto trionfare il principio della sovranità del popolo. «Ma quando trattossi di dettar le norme e i modi di esercitarla, ahimé ! la vecchia tradizione monarchica rivisse in mentito aspetto, e il nuovo sovrano imperò coll'assolutismo di Luigi XIV. La tirannide popolare parve altrettanto spaventosa che la principesca»<sup>21</sup>. Con ciò venne creato un nuovo nemico per l'individualità umana, e le conseguenze sono quelle evidenti oggi.

«Abbattuta la teocrazia, vinta la monarchia, oggi minacciosa ne si accampa la ferrea unità dello stato. Invano le si levano contro gl'ingegni, invano grida la scienza politica e l'economica, invano gli stessi governi, curvati sotto il pondo soverchio, affranti dalla tremenda responsabilità, astretti ad un accentramento crescente, circondati da una falange di salariati (vero stato nello stato), necessitati ad ordinare imposte vieppiù gravi, a regolar tutto, a fiscaleggiare su tutto, impotenti ed attraversati nelle radicali riforme, mostrano aperto cogli atti che più non possono. L'organizzazione dello stato adunque è al presente l'ostacolo, che si oppone al libero svolgersi della personalità umana e all'ulteriore progredire della civiltà»<sup>22</sup>.

Se la rivoluzione francese, per una «inesatta nozione dell'incivilimento» e per necessità di difesa era stata indotta a «porre tutte le forze sociali nelle mani del potere pubblico», ora invece la nuova Europa che «aspira a costituire la nazionalità e ad assettarsi quale ben ordinata famiglia» deve ordinarsi diversamente.

«Lo stato anch'esso dee ricomporsi. Ma l'individuo dal canto suo dee abilitarsi al grave carico di sottentrare colla propria all'azione esorbitante dello stato. L'individuo dee sapere e volere. Integrata la persona dell'uomo, l'incivilimento avrà fatto un nuovo passo, avviandosi all'universale fratellanza»<sup>23</sup>.

È, questo, un problema di scienza politica, come la reciproca interdipendenza di incivilimento e libertà («cumolo di beni sociali che appelliamo civiltà») dimostra: «La libertà, considerata come problema di scienza politica, suona limitazione legittima del potere che la società ed

<sup>20</sup> *Ibidem*, p. 49.

<sup>21</sup> *Ibidem*, p. 53.

<sup>22</sup> *Ibidem*, pp. 53-54.

<sup>23</sup> *Ibidem*, p. 54.

il governo possono esercitare sull'azione dell'individuo». Ma è una dimostrazione che solo può essere provata col

«discorso della storia, quando in ispecie essa viene ricordando gl'istituti de' popoli e quelle forme di reggimento, le quali, comunque si denominino, sono pur sempre una orditura più o meno ingegnosa ed efficace di freni e di contrappesi, onde si circoscrive e si regola l'azione naturalmente usurpatrice del potere governativo e sociale rispetto all'azione, che più complicata e in più largo campo via via si svolge nell'individuo»<sup>24</sup>.

Due furono in sostanza gli espedienti praticati perché «la libertà poté aprirsi il varco ed impedire il predominio del dispotismo». Il primo consisteva nell'ottenere dal sovrano il riconoscimento di certe «immunità o privilegj, appellati appunto libertà e diritti politici, i quali secondo la coscienza pubblica non potevano essere violati senza in pari tempo violare la fede giurata e per soprappiù correr pericolo di una ribellione generale». Il secondo – più recente, più razionale e portatore di veri miglioramenti sociali –, fu quello di costringere il potere a richiedere il «consenso di un'assemblea, che fosse o si presumesse rappresentante degl'interessi sociali, affinché i suoi decreti avessero validità di legge». Fare la storia di questi due espedienti significherebbe «tracciare lo svolgersi storico delle gaurentigie politiche»: compito che Albicini non si assume, preferendo mostrare, con il ricorso ad esempi storici, «il valore scientifico di queste due specie di libertà»<sup>25</sup>.

Il primo esempio, non solo tratto dalla storia italiana, ma «principio della libertà italiana», è dato dalla pace di Costanza. Il secondo esempio, tratto dalla storia inglese e principio della libertà inglese, è la Magna Carta.

«La pace di Costanza assicurò ai comuni italiani le immunità e i privilegj, in virtù de' quali essi si resero vieppiù sciolti dal vincolo di dipendenza verso l'impero. La magna carta affermò ne' baroni d'Inghilterra, oltre ad altri diritti, eziandio quello fondamentale di essere convocati a parlamento per assentire la levata de' sussidj ordinata dal re. Nel primo caso il concetto, che i popoli italiani avevano della libertà, stava nel rispettare e riconoscere bensì il generico diritto di signoria nell'imperatore, ma nel sottrarsene il più che potevano, patteggiando che l'azione politica ed amministrativa di quelle, che chiamerò città-stato, non fosse soggetta al cenno, agl'interessi o all'influenza imperiale. Nel secondo caso la libertà che si sviluppò in Inghilterra fu all'incontro una partecipazione, cui prete-

<sup>24</sup> C. ALBICINI, *Il concetto moderno della libertà* [«Rivista Bolognese di Scienze, Lettere, Arti e Scuole», I, 1867, fasc. II], in *Politica e storia*, cit., pp. 103-117, qui 103-104.

<sup>25</sup> *Ibidem*, p. 105.

sero i sudditi nelle deliberazioni più importanti, attinenti agli affari dello stato. In Italia dunque il comune si separa dal sovrano, si costituisce e vive di vita propria; in Inghilterra, trovato il principio della rappresentanza, il popolo componendosi di mano in mano non solo delle varie gerarchie feudali ma eziandio dell'elemento borghese, circostrive la prerogativa regia e bilancia coi poteri parlamentari il potere supremo»<sup>26</sup>.

L'avvenimento italiano di cui le esposte opinioni sono un corollario fu la battaglia di Legnano, irraggiungibile nella bellezza fino alle giornate di San Martino, di Calatafimi e di Castelfidardo: l'antecedente della pace di Costanza. Che i Comuni italiani riverissero nell'imperatore il supremo signore feudale in cambio del riconoscimento dell'indipendenza non sminuisce in nulla il fatto che quella ottenuta «fu detta e ritenuta libertà, ed il santo nome si scrisse ad onore insieme a protesta sugli stemmi municipali». Si tratta del «più splendido esempio della libertà di privilegio»<sup>27</sup>.

Con la Magna Carta, invece, il concetto politico del patto tra sudditi e sovrano consisteva nel voler assicurare i diritti dei sudditi attraverso la garanzia di essere chiamati all'assemblea nazionale, al Parlamento. Gli inglesi, cioè, pur vedendo «nel potere regio del medio evo un ente nemico, ... invece di tenerlo lontano gli si posero alleato e lo avvinsero al corpo della nazione, che così entrò partecipe della sovranità»<sup>28</sup>.

Volendo spiegare la differenza fra i due diversi principi di libertà, Albicini rileva

«una sola ragione, la più ovvia e la men filosofica forse, ma non per questo la meno vera, cioè che sull'Italia pesava un sovrano lontano e straniero, arrogantesi titolo antico, venerato e nostrale, mentre in Inghilterra il sovrano era nazionale e presente. La dominazione straniera di fatto o sol di nome, è sempre grave sventura. I comuni italiani sentirono l'acerbità del giogo, lo scossero, ma non seppero o non poterono rivendicare l'assoluta e completa indipendenza; onde nonostante gli splendori di civiltà decadde e alla fine furono ridotti in servitù. Il principato nazionale infrenato e riformato può riuscire ad utilità, a grandezza e gloria della nazione; l'altro non mai»<sup>29</sup>.

I progressi della ragione e dell'incivilimento nel corso dei secoli, fino ai tempi più vicini al presente, portarono certamente alla scoperta di «un più giusto concetto dell'organizzazione sociale». La conseguenza che

<sup>26</sup> *Ibidem*, pp. 106-107.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 110.

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 113.

<sup>29</sup> *Ibidem*, pp. 113-114.

però ne derivò per la nuova concezione dei compiti del governo credè un vuoto di riflessione. È questo un passaggio importante per capire anche le ultime posizioni giuspubblicistiche di Albicini, come pure i suoi giudizi più specificamente storiografici. La rivoluzione francese – e qui le costituzioni – è sempre il crinale decisivo, oltrepassato il quale la amministrazione appare come negatrice del principio di individualità.

«In virtù di tali idee si tralasciò lo studio di limitare il supremo potere; anzi si ritenne che troppo peso si fosse dato ai provvedimenti per rattenerlo e restringerlo, perocché bastava che i governanti fossero una medesima cosa col popolo e il loro interesse e la loro volontà l'interesse e la volontà della nazione.

La nazione quindi non aveva bisogno di essere protetta e difesa contro la propria volontà; non potrebbe supporre che la nazione tiranneggiasse sé stessa e trasmadassero i governanti che erano verso di lei responsabili e revocabili a talento, le cui facoltà erano da lei tracciate e dirette. Però l'autorità governativa non era che il potere e l'autorità stessa della nazione, concentrata sotto tal forma che ne rendesse comodo ed agevole l'esercizio.

Questa teorica per grande ventura della scienza politica venne attuata. L'esperienza illuminò le menti, fece discernere il vero ed il buono di tali principj, chiarì i pericoli, suggerì i temperamenti e i rimedj. Le costituzioni francesi dell'ultimo scorcio del secolo passato s'informavano ai principj sopra detti. Il sentimento della patria ardeva maravigliosamente nelle fiere anime dei repubblicani francesi, ma la loro amministrazione interna parve una vendetta subitanea e tremenda contro il dispotismo monarchico ed aristocratico, e fu forse anco un doloroso ed inevitabile spediante di difesa nazionale, non certamente una tutela dei diritti dell'individuo e delle istituzioni popolari. Nondimeno questo tempo è memorabile, perocché di là sorge modificato e corretto il concetto moderno della libertà. Essa consiste, come io diceva, nella limitazione imposta al governo e alla società ne' loro rapporti coll'autonomia individuale, ovvero è il concerto armonico del diritto sociale col diritto dell'individuo, affinché la libertà sia razionalmente compiuta nell'individuo e nella famiglia, non minacciata né dal dispotismo governativo né dal dispotismo delle maggioranze o delle minoranze che si credono o si fanno credere maggioranze; libertà insomma che non conosce restrizione che nell'altrui diritto e si coordina col bene e col perfezionamento sociale»<sup>30</sup>.

Quanto poco l'amministrazione postrivoluzionaria fosse compatibile con l'attuazione della libertà e quindi con l'incivilimento era valutazione politica che si fondava sugli "ammaestramenti" della scienza, senza la quale non erano neppure pensabili i principi della società moderna<sup>31</sup>. Se il congiungimento di unità e solidarietà presiedeva alle trasformazioni

<sup>30</sup> *Ibidem*, pp. 115-116.

<sup>31</sup> C. ALBICINI, *I principj della società moderna* [«Rivista Bolognese di Scienze, Lettere, Arti e Scuole», I, 1867, fasc. V], in *Politica e storia*, cit., pp. 3-23.

dell'universo e alla elaborazione della natura, tali dimostrazioni della scienza trovavano riscontro nella storia dell'uomo. Unità e solidarietà erano qui il fine che consentiva l'accrescimento della società (il «convitto civile») sotto la guida del « concetto umanitario ». Poiché anche da questo punto di vista « il secolo XVIII disfece la vecchia società ma non fece la nuova; ossia dai principj proclamati e trionfanti non seppe ricavare le istituzioni corrispondenti », è allora « ufficio del nostro tempo »<sup>32</sup> quello di formare le istituzioni sulla base dei principi che proclamiamo.

Per questa prima ardua prova la scienza – « nozione della legge che stabilisce i rapporti delle cose » – è assolutamente necessaria. Non però la scienza moderna eccessivamente astratta e generalizzante dell'ultimo secolo, quella che si era persa « divagando fra le induzioni e le ipotesi » nel tentativo di comprendere in una vasta sintesi natura e storia:

«... l'età nostra invece coll'indagine paziente, colla esperienza accurata, colla speculazione ardua, collo studio particolareggiato delle parti vien componendo l'insieme e discopre le transizioni e le corrispondenze onde un fenomeno si connette coll'altro e un avvenimento discende dagli avvenimenti anteriori. Le scienze naturali e le scienze storiche oggidì si appoggiano al fatto, non fantasticano ma osservano, e come le prime, trovando le vestigia delle trasformazioni del nostro pianeta, ci dimostrano che la vita si sviluppa in armonia colle condizioni geologiche, così le seconde penetrando negl'incunaboli della civiltà leggono la serie de' fatti umani ne' rudimenti delle lingue e ne' germi delle religioni »<sup>33</sup>.

Nel cercare, dopo aver « sgombrati i vecchi istituti ... una nuova maniera di coesione sociale », l'uomo reso libero, l'individuo « operatore di tutte le mutazioni, che laboriosamente effettua, applicando ed estendendo la nozione del diritto ai modi molteplici dell'associazione », non può non giungere allo stato, ma deve ridurlo « a supremo moderatore delle volontà che attentano all'integrità della giustizia », essendo lo stato per sua natura « il potere reprimente per eccellenza, non già una forza creativa »<sup>34</sup>.

« Lo stato che si sostituisce all'individuo, infila ne' popoli il sottile veleno della indifferenza e sopisce gli spiriti negli ozj malnati, che menano a perdizione. Allo stato spettano quelle attribuzioni che non potrebbero esser lasciate agl'individui ed alle associazioni senza ledere quel diritto superiore ed esemplare, che appelliamo comune, appunto perché è il principio d'identità riconosciuto e proclamato in mezzo alla indefinita diversità dei diritti dei singoli. L'identità che accenno

<sup>32</sup> *Ibidem*, p. 11.

<sup>33</sup> *Ibidem*, p. 17.

<sup>34</sup> *Ibidem*, pp. 19-20.

è personificata nello stato, che è l'ambiente e la guarentigia giuridica dei rapporti individuali»<sup>35</sup>.

Ciò vale tanto più se si considera che lo stato riflette sempre il grado di incivilimento contemporaneo. La dimensione tra cittadina e imperiale che assunse nell'antichità; la riduzione a vassallaggio in età feudale; l'accentramento amministrativo del rinascimento furono tutte idee eterogenee che nel passato ne «falsarono l'istituzione». Ora è solo la nazionalità che deve determinare l'autonomia politica. Essendo la società un complesso di esseri ragionevoli, «liberi nell'esercizio del diritto ed eguali nel diritto di sì fatto esercizio, lo stato si appoggia all'armonia delle volontà e dell'equilibrio degli'interessi. Lo stato è l'organo del diritto e la libertà ne è l'oggetto»<sup>36</sup>.

\* \* \*

Formato da tali convinzioni sul rapporto tra stato e individuo e sul ruolo che in esso avrebbe dovuto avere l'amministrazione, in corrispondenza degli anni in cui fu impegnato come rettore dell'Università e come sindaco di Bologna, Albicini lesse in più adunanze della Deputazione di Storia Patria quella che Giosuè Carducci celebrò come il suo «più originale e geniale lavoro di materia veramente storica», cioè il commentario su Galeazzo Marescotti e la sua cronaca: «fondato tutto di erudizione, illustrato di conoscenza politica, disposto con intelletto di narratore classico, quel commentario è un vero gioiello della letteratura storica odierna»<sup>37</sup>.

Monografia pubblicata a puntate su l'«Archivio storico italiano» tra il 1872 e il 1875<sup>38</sup>, il commentario alla cronaca e insieme autobiografia di Galeazzo Marescotti, figura eroica del pieno e tardo '400 bolognese, consente di osservare nella materialità della costruzione e della scrittura storiografica quanto la storia cittadina – la “storia patria” per l'appunto – fosse il terreno per elezione di prova della scienza politica professata da Albicini. Merita di essere rilevato, anzitutto, che la ricerca rientra in tutto e per tutto in quella parte dell'attività della Deputazione istituzional-

<sup>35</sup> *Ibidem*, p. 20.

<sup>36</sup> *Ibidem*.

<sup>37</sup> G. CARDUCCI, *A commemorazione di Cesare Albicini*, cit., p. 389.

<sup>38</sup> C. ALBICINI, *Di Galeazzo Marescotti de Calvi da Bologna e della sua cronaca. Commentario*, in «Archivio Storico Italiano» (=ASI): XV, 1872, pp. 210-243; XVI, 1872, pp. 95-122; XVI, 1872, pp. 295-306; XXI, 1875, pp. 30-54; XXI, 1875, pp. 397-430.

mente volta alla pubblicazione delle cronache cittadine: nel senso, anche, che l'autore si giova di tutto il lavoro fatto e in via di facimento, in uno scambio di letture e considerazioni con altri membri della Deputazione che è facilmente intuibile. Ma è anche interessante indicare i punti di riferimento espliciti alla storia d'Italia, per quanto il breve elenco possa apparire scontato: Sismondi e Balbo, tra i moderni; Machiavelli e Guicciardini, tra i classici.

La cronaca di Marescotti è così contrappuntata da considerazioni sulle ambiguità del principato: tentativo di nuova organizzazione della società italiana verso la compattezza e la forza dello Stato al posto dell'indipendenza municipale e della libertà politica, il risultato fu invece l'aumento della debolezza dello Stato<sup>39</sup>. La lotta delle parti ancora nel primo '400 era uno dei sintomi denotanti la dissoluzione dell'Italia d'allora; per quanto, poi, concretamente, «in un tempo, in cui Stato e Municipio erano una cosa sola, e libertà non significava che indipendenza» una delle parti volesse tenere la città per difenderne l'indipendenza, mentre l'altra cercasse continuamente di venderla per poi potervi entrare<sup>40</sup>.

Verso la fine della prima metà del '400, quando le vicende narrate da Marescotti e la riscrittura di Albicini entrano nel vivo, Bologna ha dei signori di fatto, i Bentivoglio, ed è dello Stato della Chiesa. La data del 1447, un momento di grande importanza per il rapporto tra la città, la parte bentivolesca e il papa – allora Niccolò V – suggerisce ad Albicini una riflessione generale sulla relazione tra città e Stato che, riferita a Bologna, è però una verifica delle sue concezioni politiche e giuspubblicistiche.

Pur volendo il papa Bologna «in dominio libero» (segno di quanto «l'ambizione principesca» diventasse «connaturata al papato, allo scendere della superiorità morale, onde risplendeva ne' primi secoli»), dopo molte trattative e molti contrasti, il Senato bolognese accettò i capitoli «coi quali in sostanza si riconosceva la sovranità della Sede Apostolica sopra Bologna, temperata da franchigie municipali». Si trattò di una «costituzione» che «fu l'esemplare delle susseguenti, colle quali fu retta Bologna fino alla rivoluzione francese». Albicini è consapevole di quanto un accordo di tal genere non rientri più nelle concezioni prevalenti di ciò che è «giuridico» e di ciò che è «statale». Ciononostante la storia dell'incivilimento consente di comprendere questa diversità senza negarla.

«Sembra strano a noi, cui la civiltà progredita porge chiaro e spiccato il concetto giuridico dello Stato, e fa sentire i danni dell'autonomia imperfetta, che un po-

<sup>39</sup> C. ALBICINI, *Di Galeazzo Marescotti*, cit., ASI, XV, 1872, pp. 211-212.

<sup>40</sup> C. ALBICINI, *Di Galeazzo Marescotti*, cit., ASI, XVI, 1872, p. 97.

polo che sempre diceva di combattere per la sua libertà, si acconciasse, ed anzi applaudisse a siffatte convenzioni; ma riferendosi alle idee politiche ed alle condizioni del tempo, è agevole persuadersi che le cose dovevano andare così; imperocché venendo giù dalla pace di Costanza, vediamo che lo svolgersi della società italiana, che mette capo nella presente integrazione dell'essere nazionale, si effettua mediante l'urto dinamico della Città collo Stato: la Città operosa, ricca, potente, ma per natura impari ad abbracciare la vita della nazione; e lo Stato incipiente, informe, debole, trinciato dalla feudalità, e nel tempo stesso destinato a diventare un tutto sapientemente organizzato e fecondo. Il quale urto nasceva dall'aspirazione alla libertà che trasmodava in disgregamento, contrapposta alla tradizione ed al bisogno di unità, minacciante oppressione; rappresentata la prima dal Comune che coll'associazione sviluppava le forze borghesi ed indigene, e faceva fronte alla razza conquistatrice, oziosa e rapace; rappresentata l'altra dall'impero germanico simbolo di quello dei Cesari, poscia da ogni principotto, e massimamente dalla bastarda teocrazia dei papi del secolo XV e XVI. Il gius pubblico italiano, quale venne stabilito nel famoso atto tra il Barbarossa e i Comuni, si appoggiava a due punti, che per verità sembrano fra loro incompatibili, e cioè riconoscimento generico del diritto imperiale, e immunità e privilegi locali, ottenuti dalle città appunto per indebolire o render vano cotesto diritto. La contraddizione però nascondeva un principio di separazione, direi quasi, alla grossa fra i diritti dello Stato e i diritti municipali ed individuali. Principio allora posto là inavvertitamente dal nostro genio peculiare, ma divenuto, dopo prove dolorose, l'indirizzo razionale e riflesso, che imperiosamente domanda di essere applicato ad ogni ordine della vita sociale. In questo concetto di separazione organica, latente già nelle nostre istituzioni municipali, si ravvisa la differenza precipua, onde il principato italiano è ben altra cosa dal germanico»<sup>41</sup>.

Vassallaggio, servitù della gleba, e diritto ereditario erano conseguenze di quest'ultimo; ma, invece, elementi assolutamente incompatibili con il principato italiano, che era piuttosto una «suprema magistratura, conferita, almeno presuntivamente, al valor personale del popolare consenso». Questa differenza spiegava anche l'assetto e l'attuale composizione della società italiana, e il fatto che il suo rinnovamento si fosse compiuto evitando «intarsiamenti e ... rappezzi», vale a dire risolvendo «radicalmente il problema capitale dell'età nostra collo svincolare la società politica dalla religiosa; di quella formando lo stato laico, ed abbandonando questa alle proprie forze». Per l'intransigentemente anticlericale Albicini, questa era l'opera per cui l'Italia aveva nella civiltà contemporanea «il massimo dei titoli di benemerenzza»<sup>42</sup>.

È sulla base di tali principi e pratiche di “incivilimento” – tornando

<sup>41</sup> *Ibidem*, pp. 111-113.

<sup>42</sup> *Ibidem*, p. 113.

così alla storia cittadina – che il Senato bolognese accetta i Capitoli ed invia a Roma ambasciatori per confermarli.

L'equilibrio raggiunto negli anni di Niccolò V in città – e in Italia con la pace di Lodi – fu però messo definitivamente in crisi alla fine del secolo, quando «l'Italia correva l'ultima fortuna»<sup>43</sup>. La lotta tra i popoli d'Europa in terra italiana fu resa possibile dalla nuova organizzazione degli Stati, che unificarono le forze interne per mano di monarchi arditi e sagaci. Se ognuno delle repubbliche e principati in cui era divisa l'Italia desiderava di ingrandirsi e rafforzarsi, «niuno al certo il voleva più dei Pontefici, i quali come capi di una gerarchia ambiziosa, ed insieme rappresentanti del principio guelfo, erano necessariamente travolti nel turbinio della politica. Già da tempo essi adoperavansi a fare una cosa sola della monarchia temporale e spirituale». Non può meravigliare, naturalmente, che il marcato anticlericalismo dell'Albicini – come quello di molti altri della sua generazione prevalentemente basato sulla disillusione creata dal “tradimento” di Pio IX – si traducesse in giudizio storiografico<sup>44</sup>. Attaccato dai credenti sul piano della disciplina e della morale, dai Concili di Costanza e di Basilea in quanto a organizzazione e autorità gerarchica, il papato «ferito nel cuore, non ebbe più altro in mira che di salvarsi, ed usò di tutti i mezzi che aveva fra mano, come fa qualunque potere assoluto contro l'irrompere della democrazia e della rivoluzione»<sup>45</sup>.

In questa direzione, la politica di Giulio II, pur lasciando alle magistrature cittadine le parvenze delle antiche franchigie, segna la fine della libertà di Bologna, e dà inizio all'ultimo periodo storico della città. Fu solo con la conclusione di questo periodo, con la rivoluzione francese, che, cancellate «le antiquate vestigie de' privilegi aristocratici e municipali», Bologna fu incorporata «nella rigida unità dello Stato moderno»<sup>46</sup>. Solo allora, perché pur nella nuova e più modesta fortuna, mantenne comunque la sua peculiare civiltà, aumentò la gloria dello Studio; creò nuovi istituti di carità, compì grandiose opere pubbliche, favorì commerci e agricoltura, sostenne gli ingegni nelle belle arti e nelle scienze, competendo degnamente con le altre città italiane più popolose e potenti. I

<sup>43</sup> C. ALBICINI, *Di Galeazzo Marescotti*, cit., ASI, XXI, 1875, p. 39.

<sup>44</sup> Particolarmente evidente in C. ALBICINI, *Commemorazione della Costituente delle Romagne del MDCCCLIX. Fatta li 28 Ottobre del 1888 nell'aula della R. Accademia di Belle Arti in Bologna*, in *Politica e storia*, cit., pp. 497-514.

<sup>45</sup> C. ALBICINI, *Di Galeazzo Marescotti*, cit., ASI, XXI, 1875, p. 39.

<sup>46</sup> C. ALBICINI, *Di Galeazzo Marescotti*, cit., ASI, XXI, 1875, p. 415.

suoi nobili colti, intelligenti collezionisti di quadri, libri, manoscritti; costruttori di superbi palazzi, di ville principesche; importanti per lignaggio, per titoli, per parentadi, per censo, per clientela, per ospitalità e per l'onorevolezza del vivere, meritavano il costante rispetto e la benevolenza del popolo. Il motivo di questo fu che «non venner meno al culto delle memorie patrie, a laborioso intento di fare la loro città prospera e onorata». Così Bologna «fu un tutto ben complessionato e distinto nell'universale incivilimento italico»; incivilimento che – ancora una volta nel giudizio di Albicini – la rivoluzione francese «accelerando la risoluzione delle forze latenti nel progresso umano deviò alquanto dal suo tranquillo e paesano andamento»<sup>47</sup>.

Ancora una decina d'anni dopo la conclusione del saggio su Marcotti, la rivoluzione francese continuava a costituire il punto d'arrivo, il vero tornante decisivo rispetto ad almeno sei secoli di storia di struttura di governo della città. Nello studio su *Il governo visconteo in Bologna*, l'annotazione della sostanziale stabilità degli ordini interni dalla fine del XIII secolo all'invasione francese del 1796 era l'occasione per una ulteriore considerazione su governo, amministrazione e sovranità.

«Uno dei caratteri del medio evo si è che i popoli volevano essere governati il meno che fosse possibile. L'amministrazione non era in quel tempo identificata colla sovranità, come è ai dì nostri, né si pensava allora a certe sottigliezze di organizzazione, intorno alle quali ci travagliamo noi. Anzi, tra Comune libero e Comune suddito non si notava differenza, all'infuori di quella che consisteva nelle ragioni di sovranità, riconosciute al primo, negate al secondo. Cotesta sovranità poi abbracciava tutti i diritti legali, che dal trattato di Costanza erano stati confermati, e cioè il diritto di pace e di guerra, di eriger fortezze, batter moneta, creare tribunali per giudicare in ultimo appello e simili, laddove la pienezza della giurisdizione, il *merum et mixtum imperium et omnimoda jurisdictio*, non era considerata una prerogativa della sovranità, ma una parte del diritto pubblico interno, spettante ai Comuni, tutto che sottoposti ad un principe»<sup>48</sup>.

L'intima incompatibilità di accentramento e sviluppo dell'individuo, dimostrata attraverso la storia, sembrerebbe diventare tanto più marcata, in Albicini, quanto più viene esaltata la necessità dello Stato. Il luogo in cui il discorso viene ripreso e approfondito è, nel 1889, la neonata «Rivista di diritto pubblico» con un articolo su *Le tendenze del diritto*

<sup>47</sup> *Ibidem*, p. 416.

<sup>48</sup> C. ALBICINI, *Il governo visconteo in Bologna (1438-1443)*, AMDR, s. III, II, 1884, pp. 311-362, qui 325.

*pubblico odierno*. «Non v'è spettacolo che possa degnamente occupare lo spirito più che lo stato, quando lo si contempi nello svolgersi quotidiano della sua esistenza». L'aumento del potere pubblico è richiesto dal progresso della società, cioè dallo svilupparsi delle attività morali, politiche ed economiche: ogni nuova funzione della vita ha infatti bisogno di un organo corrispondente. «Regola ed organo della società moderna è lo stato»<sup>49</sup>. Tale assioma indiscutibile per l'assetto civile, è però fonte inesauribile di problemi, tra i quali principale è quello dell'accentramento, definito come il luogo in cui «il governo annulla o scema l'azione dell'individuo ed agisce in vece sua». La «triste eredità della rivoluzione francese» è qui di nuovo in opera. Essa proclamò «con gran pompa il diritto dell'individuo, ma nel tempo stesso distrusse i mezzi di resistenza, che valevano a proteggerlo e a dargli un'entità sociale consistente»<sup>50</sup>. La questione riguarda anche quegli individui che sono gli istituti locali.

«Che allo stato spettino gli affari, al cui adempimento occorre il concorso delle forze comuni, altrimenti l'unità organica andrebbe scompaginata e disfatta, è chiaro». L'unità armonica dello Stato si raggiunge d'altra parte solo attraverso l'accentramento politico, che è quindi un beneficio. Ben diverso è il giudizio sull'accentramento amministrativo.

«Al contrario, assolutamente malefico si è l'accentramento amministrativo, perché stabilisce un punto unico di movimento per rompere ogni resistenza delle associazioni minori. In luogo di ravvicinare le parti in concordanza fra loro affinché il circolo della vita si ravvivi, cotesto sistema lo mortifica e rende inferma la costituzione della società, ove le associazioni minori perfezionandosi debbono condurre contemporaneamente a perfezione l'associazione maggiore che le contiene. Rispetto poi allo scopo, esso fallisce in tutto. Non si ottiene coll'accentramento amministrativo una tutela più diligente e sicura degli interessi parziali, perché il loro ammassarsi e la distanza dei luoghi producono sempre confusione e trascuranza; né si ottiene una unità più solida, perché la molteplicità di cotesti interessi distoglie dalle cure maggiori della nazione»<sup>51</sup>.

Un esito della forte discussione sul “discentramento” gli è cara.

«Discentrare non è già trasferire agli agenti subalterni del governo le funzioni esercitate per innanzi da un agente centrale ... Discentrare vuol dire che gli affari, non riguardanti l'insieme, hannosi a trattare dai corpi locali sotto la loro re-

<sup>49</sup> C. ALBICINI, *Le tendenze del diritto pubblico odierno* [«Rivista di diritto pubblico», I, Fasc. I, ottobre 1889], in *Politica e storia*, pp. 535-556, p. 539.

<sup>50</sup> *Ibidem*, p. 540.

<sup>51</sup> *Ibidem*, pp. 542-543.

sponsabilità e la vigilanza del governo, affinché non si oltrepassino i limiti della legge»<sup>52</sup>.

L'esemplarità dell'esperienza inglese, già chiara – come si è visto – a proposito dei mezzi di garanzia della libertà, è qui ribadita nel sottolineare l'antitesi è fra *self-government* e burocrazia – ed è già presente la degenerazione del sistema parlamentare.

«Qui l'uno è contro dell'altro, in quanto che le funzioni, che negli stati del continente si compiono nella gerarchia de' pubblici ufficiali, in Inghilterra sono affidate a titolo d'onore alla classe dei proprietarij del luogo, sottraendo in tal guisa il paese alle formalità de' regolamenti, e, quel che è più, alla tirannide della maggioranza parlamentare e alle incertezze dell'alternarsi al potere de' partiti politici, de' quali la burocrazia è strumento»<sup>53</sup>.

Il processo di formazione della legge fornisce ulteriore stimolo per una riflessione comparata. In Inghilterra «la legge prende forma da un concetto maturo», a seguito di una discussione ripetuta e seria, fatta alla camera, nei giornali, nei *meetings*, in tutto il paese, a conclusione della quale «la coscienza pubblica è rischiarata e persuasa»<sup>54</sup>, e il popolo è preparato a ricevere e osservare la legge. In Italia avviene invece normalmente l'opposto. «Qui domina tuttora la disgraziata opinione, che gli statuti e le leggi abbiano la virtù sovrana di rinnovare tutto in un attimo. Pur troppo è questa un'altra eredità del giacobinismo di Francia, accettata, come del resto, senza il beneficio dell'inventario». Gli attributi dell'onnipotente assegnati al legislatore dipendono dall'ignorare che egli «è semplicemente l'interprete autorevole del fenomeno giuridico. Egli non crea nulla, né le consuetudini, né le idee, né i costumi, né le passioni, né gli errori, né i pregiudizi. Non fa che determinare i modi secondo i quali il popolo esiste e si perpetua. L'errore degli uomini della rivoluzione stava appunto nel credere che le parole operassero miracoli»<sup>55</sup>. La conseguenza, ora, in Italia, è che il sostanziale disinteresse del popolo per i diritti dipende dal «dottrinarismo della legge, ossia [dal]la prevalenza sproporzionata dell'elemento dogmatico sul pratico e sul concreto»<sup>56</sup>.

<sup>52</sup> *Ibidem*, p. 543.

<sup>53</sup> *Ibidem*, p. 544.

<sup>54</sup> *Ibidem*.

<sup>55</sup> *Ibidem*, pp. 545-546.

<sup>56</sup> *Ibidem*, p. 547.

Pernicioso per le sue conseguenze civili e politiche, il dottrinarismo era anche per Albicini incompatibile con la necessaria trattazione scientifica del diritto costituzionale, la disciplina da lui insegnata fin dal 1861.

Dopo aver dedicato tutto il corso dell'anno accademico 1888-1889 alla *Politica* di Aristotele<sup>57</sup> – cioè a quel problema dell'ottimo governo che gli orlandiani avrebbero poi espulso dal diritto costituzionale –, l'ultimo corso, quello del 1890-91 trattò in generale della natura del diritto costituzionale e della definizione di "costituzione". Vedremo tra poco come in entrambi i casi l'esperienza della ricerca storica avesse contribuito a rafforzare Albicini su alcune posizioni già espresse nella prima metà degli anni '60. Il quaderno di dispense del corso consente una attenta lettura<sup>58</sup>.

Indicato in Guizot il primo fondatore di una cattedra di diritto costituzionale, finalizzata all'insegnamento delle costituzioni della carta del '30, Albicini – seguendo Pellegrino Rossi – segnala due significati di "costituzione". L'uno in senso generale (nessuno Stato si può immaginare senza un insieme di leggi, o buone o cattive), l'altro in senso speciale (insieme di leggi che garantiscono ad un popolo l'esercizio della libertà politica). La critica immediata è per coloro che, abbandonando l'insegnamento di Rossi, hanno inteso e intendono solo il senso speciale di "costituzione", interpretandolo come "ordinamento dei popoli liberi" (il riferimento è a Palma, Casanova, Arcoleo, Brunialti, Saredo). L'errore di questi trattatisti è di aver limitato il diritto costituzionale «alle contingenze di un dato ordinamento politico, di guisa che, se questo cessasse, cesserebbe di esistere la Scienza»<sup>59</sup>.

La "costituzione" ha invece un significato generale soprattutto perché glielo diedero gli antichi – Cicerone *in primis*, che la definì come l'ordinamento dello Stato nelle varie forme ch'esso può prendere. Di conseguenza, il diritto costituzionale è la scienza dello Stato in genere, e non degli Stati liberi, o rappresentativi, e, tanto meno, dei monarchico-rappresentativi. Queste ultime definizioni non sono scientifiche. Quando si dice che il diritto costituzionale tratta delle costituzioni degli Stati liberi, vengono automaticamente escluse altre forme che, per quanto, moral-

<sup>57</sup> Come risulta dal programma a stampa, Bologna 1888.

<sup>58</sup> C. ALBICINI, *Appunti di Diritto Costituzionale ad uso degli studenti. Anno Accademico 1890-1891*. Si tratta di un quaderno manoscritto, collocato però nel normale catalogo dei libri a stampa della Biblioteca Universitaria di Bologna.

<sup>59</sup> *Ibidem*, p. 3.

mente, siano suscettibili di riprovazione, sono però storiche, esistono e vanno studiate. Bisogna poi ricordarsi che queste forme non libere o semi-libere sono state di preparazione a quelle libere, e che quindi non si può prescindere da esse. Il diritto costituzionale può allora essere suddiviso in due parti. La prima di esse verte sulla "nozione dello Stato". «Questo studio sullo Stato in sé, si appoggia ad insegnamenti della Storia, indipendentemente dalle forme positive»<sup>60</sup>. La seconda parte riguarda l'ordinamento politico di un dato popolo: in questo senso si può parlare di un diritto costituzionale italiano, come di tutti gli altri stati.

Le fonti cui attingere per la prima parte, quella teorica, saranno gli insegnamenti della storia ed anche i corollari della filosofia politica, essendo dai tempi più antichi oggetto di studi più accurati degli attuali: quindi Cicerone, Polibio, Aristotile.

Per la seconda parte, quella di illustrazione e spiegazione degli ordinamenti italiani, la novità dell'indagine la rende alquanto difficile, secondo Albicini, a causa della scarsa presenza di studi antecedenti. È a questo punto che egli prende risolutamente le distanze da una delle interpretazioni allora più recenti, quella di Vittorio Emanuele Orlando. Non è vero che lo Stato italiano manchi di tradizioni storiche, come scrive Orlando. Al proposito, e senza mezzi termini, Albicini gli imputa ignoranza della storia: «Ma per apprendere questo, basta avere una nozione volgare della Storia Italiana»<sup>61</sup>. Basta, cioè, ricordare «che cosa era il Comune in Italia; il quale era precisamente, in embrione, un'immagine dello Stato moderno»<sup>62</sup>. Che l'Italia fin dai secoli XI e XII avesse un'idea giusta dello Stato e che lo costituisse meglio di altri paesi, appare chiaro considerando la loro attività in relazione alla formazione degli Statuti, che erano leggi comprendenti le norme per tutta una popolazione. «Ed in "Statuto" è intrinsecamente contenuta l'idea di "Stato"»<sup>63</sup>. In ciò e nella distruzione del feudo, precoce rispetto ad altri paesi, sta la tradizione costituzionale italiana. Diventando poi il Comune Stato principesco, si nota come quanto alla formazione dello Stato l'Italia non muti mai. I «padroni potranno ben cambiare ma lo "Stato" resta inalterato»<sup>64</sup>: qui sta la tradizione unitaria, nonostante la mancanza di unità politica.

<sup>60</sup> *Ibidem*, p. 4.

<sup>61</sup> *Ibidem*, p. 6.

<sup>62</sup> *Ibidem*.

<sup>63</sup> *Ibidem*, p. 7.

<sup>64</sup> *Ibidem*.

Quello che è da mettere in dubbio è non tanto la tradizione costituzionale italiana, ma piuttosto quella degli americani e dei tedeschi, l'una per mancanza di antichità, l'altra per mancanza di unità sostanziale. Tutto quello che è stato detto su Orlando prova invece «che gli studi sul passato dell'Italia interessano molto il Diritto Costituzionale non solo teoricamente, ma anche praticamente»<sup>65</sup>: gli stati italiani passarono infatti per tutte le prove e così ne fecero l'esperienza.

Raccogliendo, poco prima della morte, molti dei suoi studi – ad esclusione di quelli di storia bolognese – nel volume che volle intitolare *Politica e storia*, Albicini diede certamente occasione ai suoi detrattori («i pedanti del diritto costituzionale, e in modo speciale i tedescomani»<sup>66</sup>, come scrisse dieci anni più tardi Domenico Zanichelli) di dire e pensare di lui «che non aveva un sistema, che era più un politico e uno storico che un giurista». Ammettendo anche una qualche parte di ragione, Zanichelli osservava però che

«il diritto costituzionale d'uno Stato nuovo sorto dall'evoluzione storica e politica d'un popolo antico qual'è quello italiano, d'uno Stato che, appena formato, anzi nel tempo stesso della sua formazione, ha dovuto sciogliere un formidabile problema come quello dell'abolizione del potere temporale dei Papi e sul quale incombono, mentre non ancora ha compiuto il suo svolgimento politico interno ed esterno, le terribili questioni della democrazia sociale, il diritto costituzionale, dico, d'uno Stato siffatto non può essere irrigidito in un sistema giuridico, tolto, o parzialmente o totalmente, da altri paesi, ma deve muoversi agile e sciolto, assimilando dagli stranieri senza copiare o rifare, e soprattutto cercando fondamento e norma nella politica e nella storia»<sup>67</sup>.

Se fosse sempre stato così nelle scuole a partire dal 1860 in poi, se il diritto costituzionale non fosse stato irrigidito nelle categorie e nelle formule giuridiche o pseudo-giuridiche, «le istituzioni rappresentative si sarebbero svolte nel nostro paese molto più correttamente di quello che sia avvenuto, perché non vi sarebbe stata quell'assoluta separazione tra il diritto e la politica, tra la teoria e la pratica, cui dobbiamo principalmente la decadenza e l'immoralità del Parlamento e l'inefficienza del corpo elettorale». Secondo Zanichelli, queste cose Albicini le aveva sempre sentite e capite: e perciò alle sue lezioni i giovani imparavano a conoscere gli istituti giuridici dello Stato su base storica e politica, con-

<sup>65</sup> *Ibidem*.

<sup>66</sup> D. ZANICHELLI, *Introduzione ad alcuni scritti di Cesare Albicini*, cit.

<sup>67</sup> *Ibidem*, p. XXXIII.

siderandoli nella loro azione, «tanto che da quella scuola si usciva già parzialmente preparati alla vita pubblica, cioè temprati ad aborreire da ogni astrazione, da ogni dottrinarismo, da ogni abuso di logica formale»<sup>68</sup>.

In questo consisteva l'educazione che egli impartiva, egli stesso «un gentiluomo, o per meglio dire, un uomo educato»<sup>69</sup> che usava il criterio storico quando parlava di politica, cioè della politica dello Stato libero, nelle aule e anche fuori, con gli amici. Perché Albicini era un sapiente che aveva «letto, meditato e comparato in modo esatto e preciso le istituzioni inglesi colle italiane», che esponeva le sue convinzioni «mescolando opportunamente il criterio giuridico collo storico e il politico»: «come si deve fare negli scritti di diritto costituzionale, se non si vuole che essi divengano aride ed astratte dissertazioni, in un tempo nel quale, invece, è necessario che gli studi della scienza del diritto e della politica divengano sostanziale nutrimento della vita pubblica, se si vogliono preservare le istituzioni della patria dall'estrema rovina»<sup>70</sup>.

La “mescolanza” di criterio giuridico, storico e politico risultò però in seguito, come è noto, assai poco compatibile con altri e prevalenti criteri di scientificità.

<sup>68</sup> *Ibidem*, p. XXXIV.

<sup>69</sup> *Ibidem*.

<sup>70</sup> *Ibidem*.

AURELIO MUSI

## LE "NAZIONI" PRIMA DELLA NAZIONE\*

1. *L'anomalia italiana*

Il fondamento politico della modernità e uno dei contributi forse più importanti della civiltà europea alla storia mondiale è stato l'equilibrio tra *State building* e *Nation building*, ovvero tra il processo di costruzione delle istituzioni dello Stato e la formazione nazionale. Differenti sono stati i tempi storici di svolgimento dei due processi, ma si può al di là delle differenze affermare che la realizzazione ottimale dell'equilibrio è stata raggiunta nei paesi in cui più precocemente si è stabilito un accordo, un compromesso sui presupposti e i fondamenti del vivere in comunità: è questo compromesso all'origine della nazione moderna e condizione di possibilità dei suoi successivi sviluppi. La capacità dell'Inghilterra, della Francia e della Germania di diventare, pur nella specificità della loro formazione statale e nazionale, paesi-modello è dovuta proprio al fatto che ognuno di quei paesi ha conquistato una condizione di stabilità, anche in assenza dell'unità politica del territorio (si pensi al caso della Germania, che all'epoca dei trattati di Vestfalia contava oltre trecento autonome realtà territoriali): la condizione di stabilità è emersa alla fine di un tempo storico più o meno lungo, in cui, attraverso tappe ed eventi diversi, è andato perfezionandosi l'accordo originario sui fondamenti. Per l'Inghilterra il principio costitutivo può essere considerato l'equilibrio tra il re e il parlamento: fattore storico di dinamismo fino all'affermazione della monarchia costituzionale. Per la Francia l'accettazione tacita, anche se tormentata e mai pacifica per lo meno fino alla Fronda, della centralizzazione politica e del principio della concentra-

\* Relazione tenuta al Seminario *L'unità dello Stato e la molteplicità delle sue storie: modelli nazionali a confronto nell'Ottocento europeo*, Trento, Istituto storico italo-germanico, 10-11 luglio 1998.

zione della sovranità. Per la Germania, lo *Ständetum*, l'osmosi tra principe e ceti territoriali nelle varie forme della collaborazione, della coesistenza, del conflitto, un fenomeno che ha finito per pesare enormemente sulla stessa dinamica e sugli stessi esiti della Riforma protestante.

Il problema complesso del rapporto tra continuità e discontinuità, tra permanenze e sviluppi nella storia dei tre paesi suindicati può trovare una qualche soluzione solo se si presuppone un principio costitutivo, un fattore di amalgama: da questo punto di vista, nella storia di Inghilterra, Francia e Germania, i mutamenti che appaiono radicali, profondi e decisivi, che mobilitano forze immense, che si presentano come il risultato di scontri sanguinosi e violenti, che costano prezzi elevatissimi da qualsiasi punto di vista li si osservi, non possono essere considerati, invece che rivoluzioni, una sorta di eterno ritorno, restaurazione permanente del principio costitutivo compromesso e tradito?

Con tutto questo voglio dire che l'unità politica è stata solo una variabile dipendente e non il fattore decisivo dell'unità nazionale nella storia europea. E voglio anche dire che l'Ottocento, il secolo appunto del massimo sviluppo delle nazionalità, ha visto l'egemonia di quelle formazioni politiche che avevano realizzato la nazione prima della nazione romantica.

L'Italia resta tagliata fuori da questo itinerario di sviluppo storico: non ha potuto declinare al singolare il principio di nazione, lo ha dovuto necessariamente declinare al plurale. Anomalia rispetto a un modello di sviluppo storico o via originale e in certo senso obbligata alla modernità?

All'indomani dell'unificazione della penisola il celeberrimo pensiero di Massimo D'Azeglio: «Abbiamo fatto l'Italia, ora bisogna fare gli Italiani», rispecchia la fiducia e l'ottimismo delle classi dirigenti liberali nelle capacità dello Stato di anticipare lo sviluppo della società civile, di creare una nazione attraverso il modello del buongoverno, di una saggia politica economica, fiscale, commerciale.

Una più sensibile autocoscienza dell'anomalia italiana si manifesta più diffusamente e con diverse argomentazioni nel dibattito politico che anima i primi anni della Sinistra al potere: protagonisti sono meridionali, precisamente gli esponenti della giovane sinistra desanctisiana. Verrò successivamente ad approfondire questo punto. Ancora nei due decenni successivi la questione riemerge: le difficoltà nella realizzazione del processo di unificazione nazionale sono poste in relazione al divario Nord-Sud, alla lettura della questione meridionale come questione dello Stato e della Nazione. Scrive Ettore Ciccotti nel 1898: «Il Mezzogiorno, più che tutto il resto d'Italia, soffre a un tempo dello sviluppo dell'economia

capitalistica e dell'insufficienza di questo sviluppo. Da ciò hanno origine il suo malessere economico e i conseguenti fenomeni morali e politici anormali»<sup>1</sup>.

Al Mezzogiorno come luogo dello sviluppo e dell'insufficienza dello sviluppo corrisponde il Mezzogiorno come luogo del "troppo Stato" e del "non ancora Stato".

Troppo Stato significa unità centralizzata, apparato amministrativo, macchina repressiva. Poco o non ancora Stato significa scarso sviluppo o assenza delle funzioni-modello, che connotano la modernità del politico: quelle funzioni appunto che si attribuiscono gli Stati-nazione meglio riusciti<sup>2</sup>.

Napoleone Colajanni scrive nel 1899: «Lo Stato agisce come i grandi proprietari in genere, in ispecie dov'è molto centralizzato; per ragioni molteplici può aggravare a danno di alcune regioni la sua azione depauperante, spendendovi molto meno di quello che dalle medesime trae sotto forme varie di imposta»<sup>3</sup>. L'assenteismo, per Colajanni, è il processo in base al quale le ricchezze di ogni genere prodotte in un paese vengono consumate in un altro: l'esempio citato è quello del rapporto tra Inghilterra e Irlanda. «In Italia – continua il meridionalista – l'assenteismo dello Stato si svolge a tutto danno dell'Italia meridionale e delle isole», che pagano in proporzioni maggiori della propria ricchezza e si trovano «nelle condizioni dell'Irlanda per l'assenteismo dello Stato e in quelle particolari dell'Ungheria per la disuguale distribuzione dell'esercito»<sup>4</sup>. Lo Stato è dunque «il grande assenteista del Mezzogiorno e delle isole. Vi prende molto sotto forma d'imposta, e vi restituisce poco sotto forma di spesa»<sup>5</sup>.

A cavallo tra Otto e Novecento, dall'inchiesta Saredo a Francesco Saverio Nitti una voce si leva all'unisono e costituisce l'obiettivo principale del meridionalismo: l'espansione delle funzioni dello Stato moderno nel Mezzogiorno come vantaggio generale per l'intera nazione.

La regia commissione d'inchiesta per Napoli, nella sua relazione sul-

<sup>1</sup> E. CICCOTTI, *Mezzogiorno e settentrione d'Italia*, Milano - Roma -Palermo 1898.

<sup>2</sup> Cfr. per questa problematica G. GALASSO, *Lo Stato e la Nazione: alcune premesse per un esame del caso italiano*, in S. BERTELLI (ed), *La chioma della vittoria. Scritti sull'identità degli Italiani dall'Unità alla Seconda Repubblica*, Firenze 1997, pp. 14-34.

<sup>3</sup> N. COLAJANNI, *Lo Stato assenteista*, in *La condizione meridionale. Scritti e discorsi*, Napoli 1994, p. 496.

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 499.

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 500.

l'amministrazione comunale, meglio nota come inchiesta Saredo, esprime efficacemente l'obiettivo e le motivazioni di base:

«È comune la persuasione che lo Stato ha già fatto assai, anche troppo, per Napoli, e ciò perché si fa il conto di quanto si è versato alle casse comunali per colmare i disavanzi sempre rinascenti. Importa stabilire bene la verità: e la verità è che dalla maggior parte di quei provvedimenti la città e la popolazione di Napoli hanno avuto più danno che beneficio, perché il risultato ne è stato questo: la rapida dispersione dei milioni dei prestiti, l'aumento degli oneri per pagarne gli interessi e l'ammortamento ... L'intervento che si chiede allo Stato, se a primo aspetto e anche in una certa misura rappresenta un temporaneo sacrificio della Nazione per Napoli, quando si esamini nella sua indole e ne' suoi risultati reali, apparirà non come atto di semplice liberalità da porsi a carico dei contribuenti italiani, sibbene come un atto di previdenza, che si tradurrà in un vantaggio generale per la Nazione medesima»<sup>6</sup>.

È ormai chiaro alla fine del secolo che i dislivelli di statualità stanno in relazione biunivoca con i dislivelli di nazione, in un nesso di reciprocità: una chiarezza che forse è più autocoscienza intellettuale che senso comune, diffuso, di massa. Ed è significativo che la richiesta dei sacrifici contributivi agli Italiani per Napoli sia sollecitata col richiamo a un «vantaggio generale per la Nazione» più evocato che esplicitamente argomentato.

Il meridionalismo di fine Ottocento può far tesoro di un patrimonio di indagini e di riflessioni militanti che sia esponenti della Sinistra sia intellettuali conservatori legati alla Destra storica hanno con disincanto e spregiudicatezza dedicato al tema del rapporto tra Stato e Nazione in Italia, con particolare riguardo al ruolo del Mezzogiorno e dei meridionali. Una lettura incrociata dello scritto di Michele Torraca, *I meridionali alla Camera*, pubblicato a Napoli nel 1879, e dell'opera di Pasquale Turiello, *Governo e governati in Italia* (prima edizione 1882, seconda edizione 1888-90), consente di spiegare e articolare meglio il mio pensiero.

La comune cornice tematica è rappresentata dal particolare modello di nazione che si è realizzato in Italia dopo l'Unità e dal ruolo sostenuto dalla "regionalizzazione" del paese. Anche se Torraca non lo esplicita, si può immaginare che il suo ideale di nazione sia quello stesso di Renan: il plebiscito di tutti i giorni. Scrive infatti Torraca:

«Una certa unità morale si rivela, in Italia, nei repentini e forti commovimenti, negli slanci dell'entusiasmo come nelle strette di dolore. Esempi: l'acquisto di Roma e la morte di Vittorio Emanuele. Ove qualche cosa ci assorba tutti, non vi-

<sup>6</sup> *Regia Commissione di inchiesta per Napoli. Relazione sull'amministrazione comunale*, a cura di G. SAREDO, Roma 1901, II, pp. 829-830.

viamo che in quella e in essa ci dimentichiamo. La patria si personifica, l'Italia è un idolo, e tutti siamo patrioti, tutti Italiani. È l'unità delle grandi occasioni. Ma a cercare una simile unità nelle consuetudini della vita ordinaria, di tutti i giorni non la si ritrova. Allora si vede che non ancora siamo fusi, che la regione si fa innanzi e si impone. Dovremmo essere Italiani senz'altro, e siamo italiani piemontesi, lombardi, veneti, toscani, romagnoli, napoletani, siciliani e sardi. Anzi, siamo il più delle volte e sardi e siciliani e napoletani e romagnoli e toscani e veneti e lombardi e piemontesi, senz'altro»<sup>7</sup>.

Torraca non si nasconde la difficoltà di cancellare storie e tradizioni secolari, clima, giacitura geografica, sangue. Anzi tutto questo potrebbe costituire un potenziale di ricchezza, se «il diverso genio regionale» si armonizzasse «nel concetto e nel sentimento nazionale». Troppo spesso invece la varietà diventa opposizione, scissione.

Anche Turiello affronta la questione della «regionalizzazione». La domanda che fa da sfondo alle sue argomentazioni è: perché alcune regioni italiane, dotate di uno Stato «di qualche vigore», non sono state capaci di costruire un vigoroso organismo nazionale unitario? I soggetti identificati sono cinque: due regioni, il Piemonte e la Sicilia; tre città, Firenze, Venezia, Napoli. Nei primi due casi l'identità regionale caratterizza profondamente la plurisecolare esperienza storica. Negli altri casi è il soggetto-città il protagonista non solo dell'organizzazione e coordinazione del territorio, ma anche della genesi e della formazione dei sensi di appartenenza delle popolazioni. Comunque Firenze fu centro di sviluppo e di «vita di individui e di fazioni grandi, più che di stati», Piemonte e Napoli ebbero coscienza assai limitata della parte svolta nella vita nazionale; a Venezia e in Sicilia «la coscienza nazionale non si destò che tardi e tra l'estreme sventure»<sup>8</sup>.

La varietà regionale e cittadina italiana non ha tuttavia impedito la costruzione dell'indipendenza e dell'unità della nazione, a cui ha contribuito anche il Mezzogiorno. Tale convinzione è comune a Torraca e Turiello. «Dicono che vennero a liberarci, e sarà vero – scrive Torraca – ma è pure da dire che noi volemmo essere liberati. Se il Mezzogiorno non avesse voluto la libertà, l'unità, l'indipendenza d'Italia, Francesco II assai probabilmente starebbe ancora a Napoli»<sup>9</sup>. Ciononostante, dopo l'unificazione della penisola è riemersa prepotentemente la varietà regiona-

<sup>7</sup> M. TORRACA, *I meridionali alla Camera*, Napoli 1879, pp. 5-6.

<sup>8</sup> P. TURIELLO, *Governo e governati in Italia*, a cura di P. BEVILACQUA, Torino 1980, pp. 3-4.

<sup>9</sup> M. TORRACA, *I meridionali alla Camera*, cit., p. 14.

le come fattore negativo di divisione ed opposizione. Essa ha assunto in particolare la forma della contrapposizione Nord-Sud o, meglio, della diffidenza e della bassa stima che le popolazioni settentrionali nutrono nei confronti di quelle meridionali.

«Per disgrazia nelle province superiori, specialmente nei grandi centri, quando vi ascoltano e dall'accento si accorgono d'onde siete, cominciano dal guardarvi con diffidenza. Tal fama, in complesso, corre di noi, che in ogni meridionale si sospetta, a bella prima, il compaesano de' camorristi e de' mafiosi, ed è il più; o un mezzo imbrogliatore, uno stracciaccedente, uno insomma da cui bisogna tenersi in guardia, ed è il meno. Tant'è: non ci stimano, ed hanno poi torto? Se non dispiace c'è del fatto la sua grande ragione»<sup>10</sup>.

Si profila, a partire proprio da Torraca se non vado errato, una diagnosi del dislivello di stima delle popolazioni appartenenti ad un medesimo organismo nazionale, destinata ad avere notevole eco anche in anni successivi. Si riaffaccia una categoria di analisi non nuova nell'orizzonte politico-culturale italiano, ma ora, a meno di un ventennio dall'Unità, utilizzata in chiave diversa come anello di congiunzione tra politica, sociologia e antropologia: mi riferisco alla dicotomia paese legale-paese reale<sup>11</sup>. Essa ha varie articolazioni, implicazioni, significati diversi. Per Torraca il primo senso politico è dato dalla divisione tra la rappresentanza legale del Mezzogiorno e il paese reale: il riferimento è al basso profilo degli Eletti, della classe dirigente meridionale a partire dalla deputazione napoletana. Gli emigrati meridionali non seppero rappresentare il Mezzogiorno sia perché a lungo rimasero distanti e divisi dalle popolazioni di provenienza sia perché furono assorbiti dalla politica generale e non pensarono al governo pratico, all'amministrazione, sia infine perché – scrive Torraca – «i nostri si confusero con tutti, non seppero distinguersene come nostri, per la parte di legittima soddisfazione, che avevamo noi diritto a reclamare, e dovere avevano essi a farsi concedere. L'interesse dell'Italia si identificò con l'interesse di parte»<sup>12</sup>. Da qui ha origine, per Torraca, la consorteria, il clientelismo: esso fece le sue prime prove generali già nelle elezioni del 1865 allorché «il partito di destra, avvalendosi della forza del potere, coruppe le elezioni; il partito di sinistra le coruppe a sua volta colle facili promesse, con la lusinga degli in-

<sup>10</sup> *Ibidem*, p. 11.

<sup>11</sup> La letteratura su questa dicotomia è assai ricca. Cfr. G. GALASSO, "Paese legale" e "paese reale" nell'Italia moderna, in *Dalla "libertà d'Italia" alle "preponderanze straniere"*, Napoli 1997, pp. 430-459.

<sup>12</sup> M. TORRACA, *I meridionali alla Camera*, cit., p. 25.

teressi personali e delle private cupidigie, col reclutare aderenti ad occhi chiusi, perché bisognava far numero, ingrossare le file, costituirsi esercito»<sup>13</sup>. Quando la Sinistra arriva al potere e il 18 marzo 1876 Nicotera è nominato ministro dell'Interno, «il male si fece massimo» ed assume le forme dello spagnolismo parlamentare, del faccendierismo, dell'antagonismo e del regionalismo, del discapito degli interessi meridionali, della quasi rovina del partito della Sinistra<sup>14</sup>.

Il paese legale dunque si allontana dal paese reale perché, perseguendo interessi di parte e fondandosi sui gruppi personali, non è in grado di interpretare gli interessi generali del Mezzogiorno, parte integrante della Nazione. In questo modo – ed è in tale passaggio logico l'estensione sociologica e antropologica della dicotomia paese legale/paese reale – i rappresentanti meridionali, con la loro «minore moralità» e «minore dottrina», coinvolgono anche i rappresentati nell'abbassamento di stima e nel disprezzo di cui sono fatti oggetto da parte dei loro connazionali. Con questa Napoli non vi può essere consociazione e solidarietà: donde regionalismi e scissioni. Scrive ancora Torraca: «Non stimati, non contiamo; non contando noi, contano anche poco i nostri interessi coi nostri diritti»<sup>15</sup>.

I rimedi proposti da Torraca stanno in una vera e propria riforma morale: essa può partire dall'alto, dalle forze direttive dello Stato, o dal basso, con l'elezione di uomini onesti e idonei. «O è il governo che deve modificare la costituzione organica, intima dei popoli; o è il popolo che deve modificare il carattere del governo»<sup>16</sup>.

Alcuni anni dopo il conservatore illuminato Pasquale Turiello utilizza ancora le categorie dell'analisi politica di Torraca, peraltro abbondantemente citato in testo e in nota, con alcune differenze di rilievo. La divisione profonda tra la rappresentanza legale e il paese reale, il giudizio severo sulle oligarchie meridionali, il riferimento alla categoria dello «spagnolismo parlamentare» sono elementi dell'analisi di Turiello assunti integralmente da Torraca. Più originale, invece, ai fini anche del ragionamento che in questa sede mi interessa, è la responsabilità, attribuita da Turiello a individui e gruppi di interesse personale meridionali: quella cioè di aver determinato il trionfo dell'inorganico sull'organico, delle clientele sui partiti. Le elezioni del 1876 non

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 29.

<sup>14</sup> *Ibidem*, p. 35.

<sup>15</sup> *Ibidem*, p. 17.

<sup>16</sup> *Ibidem*, p. 43.

«furono causa – scrive Turiello – ma effetto della lenta e lunga fermentazione già seguita, massime nel Mezzogiorno, dal 1860 in poi; per via della quale gli individui e i loro gruppi di interesse personali, riuscirono, come già avevano fatto prima a danno del municipio di Napoli, a consumare quasi quel che v'era d'organico nel paese, abbattendo il partito di Destra, assorbendo la Sinistra giovane, ed i conservatori rimasti fino ad allora embrioni di partito»<sup>17</sup>.

La dicotomia paese legale/paese reale si arricchisce così, in Turiello, di un ulteriore e più pregnante significato: dopo i primi anni del governo della Destra si è interrotta una faticosa ricerca tesa a costruire l'equilibrio tra Stato e Nazione attraverso la creazione di partiti capaci di interpretare gli interessi generali ed edificare un vero organismo unitario. Certo la diagnosi e i fondamenti della spiegazione, dell'interpretazione di Turiello tendono a collocarsi in un orizzonte diverso da quello di Torraca: meno politico, più sociologico e antropologico. Ed è questo il secondo elemento di differenza tra i due intellettuali meridionali. Com'è noto, in una prospettiva antropologica si svolge quasi per intero il discorso di Turiello sugli Italiani: e basti qui ricordare il richiamo alle loro caratteristiche essenziali, l'individualismo, il difetto di disciplina, l'assenza del senso del limite. Da tale prospettiva deriva anche l'identificazione dei difetti dei napoletani: la ricerca dell'ottimo che prevale sul senso del possibile, il «discioglimento eccessivo», ecc. Proprio perché la spiegazione antropologica prevale su quella politica – e siamo al terzo elemento di differenza da Torraca – Turiello non nutre nessuna fiducia sulle capacità riformatrici, dal basso per così dire, della società. Per lui i corpi dello Stato sono gli unici argini alle clientele e ai fenomeni di malcostume politico. Del resto il rafforzamento dello Stato è l'unica via per sviluppare la carente coscienza nazionale italiana. Scrive Turiello:

«L'attenuazione, che si va predicando sempre più, dell'opera dello Stato, non è che un'infelice illusione. La verità è che il disagio di una grande nazione moderna non può essere attenuato che dalla crescente operosità, individuale ed associata, dei cittadini; e, d'altra parte, dall'opera sempre più vigorosa, ma nel tempo stesso sempre più complessa ed accomodata ai vari casi, dello Stato, esplicita per mezzo delle molteplici funzioni ed istituzioni. E questi due progressi sono armonici, e correlativi tra loro, non esclusivi e contraddittorii, secondo l'errore della scuola dottrinarista»<sup>18</sup>.

E che «i due progressi» siano «armonici» lo dimostra «e contrario» il rapporto tra Stato e cittadini meridionali: all'assenza o alla lunga attesa

<sup>17</sup> P. TURIELLO, *Governo e governati in Italia*, cit., p. 127.

<sup>18</sup> *Ibidem*, p. 139.

dello Stato come bene collettivo si contrappone nel Sud l'immediatezza del bene individuale realizzata attraverso il potere e il rapporto di natura personale.

«Lo Stato, da cui solo i meridionali usano aspettare ogni bene collettivo, li lascia ogni di più a se stessi, onde ogni di più essi son ridotti a chiedere il bene individuale e immediato al potere, all'influenza personale di chi è in alto. Invece l'una e l'altra cosa, il progresso nazionale e quello dei privati interessi, è agevole incontrare chi li aspetta entrambi, nell'Italia superiore, dall'iniziativa concorde, se libera, degl'individui; perché meno pugnaci questi colà, e più convinti che si può procurare il proprio col vantaggio comune»<sup>19</sup>.

Con Pasquale Turiello l'autocoscienza postunitaria dell'anomalia italiana perviene al suo stadio forse più maturo e mostra, al tempo stesso, la difficoltà ad andare oltre la soglia della critica severa al trasformismo, a proporre soluzioni politiche alternative. Ecco che allora l'analisi sociologica e antropologica si sostituisce a quella politica, ne riempie i vuoti e propone risposte metapolitiche capaci di andare oltre il presente storico in cui sono state formulate e di attraversare la nostra attualità contemporanea. A limite, seguendo fino in fondo la logica di Turiello, si perviene ad una conclusione che egli non avrebbe mai potuto accettare: il trasformismo fu la tappa obbligata dell'organizzazione politica di uno Stato moderno senza società o, per lo meno, con forti dislivelli di sviluppo della società civile.

Il ragionamento di Turiello è fondato su una logica dicotomica e su alcune coppie oppostive: destra/sinistra, organico/inorganico, partito/clientela, paese reale/paese legale. La destra storica ha cercato di costruire una coscienza nazionale del paese e convogliare i suoi elementi organici in una forma-partito moderna. Il 1876 ha rappresentato lo stadio ultimo dello slittamento progressivo verso le clientele, che fanno leva sugli elementi inorganici della nazione: è a questo punto che la forbice tra paese reale e paese legale è andata ancor più allargandosi. Tuttavia nel sistema dicotomico non entra la coppia Stato-Nazione. Questa invece entra in un sistema di equivalenze, per cui più Stato è uguale a più Nazione, meno Stato è uguale a meno Nazione.

Al di là della necessaria storicizzazione, sia dalla riflessione di alcuni esponenti della giovane sinistra desanctisiana sia dal contributo del conservatore Turiello emerge un nucleo di straordinaria attualità che non ha ancora ricevuto la necessaria attenzione da parte dei tanti studiosi dell'identità nazionale: il caso Italia si presenta come un passaggio assai tra-

<sup>19</sup> *Ibidem*, pp. 224-225.

vagliato e complicato da un mosaico di nazioni ad uno Stato-Nazione anomalo rispetto ai modelli europei. Il percorso di ricerca che qui si propone si articola in tre momenti:

- a) sensi e significati delle nazioni prima della nazione italiana;
- b) loro contesti;
- c) l'identità nazionale italiana nella riflessione del primo Ottocento.

## 2. *Sensi e significati delle nazioni prima della nazione italiana*

Un'ipotesi di periodizzazione del primo stadio del percorso di ricerca potrebbe assumere come termine *a quo* la fine del Quattrocento, l'inizio delle guerre per l'equilibrio prima in Italia poi in Europa, e come termine *ad quem* l'età napoleonica e le trasformazioni sociali, politico-istituzionali che investirono il nostro paese durante il decennio. In sostanza è a partire dalla fine della cosiddetta "libertà" italiana – un mito criticamente rivisto dalla storiografia più recente – che il senso di nazione e nazionale, come vedremo, tenderà ad assumere direzioni e significati diversi, lontani dall'accezione e dai valori che abitualmente attribuiamo ad essi. In realtà quell'accezione e quei valori furono costruiti dalla storiografia romantica in base ad una doppia operazione: la retrospettiva attribuzione di un sentimento contemporaneo di "libertà" all'Italia della prima età moderna; l'idealizzazione del principio dell'"equilibrio", quasi un sistema ad orologeria preciso, motivo ispiratore e capolavoro di Lorenzo il Magnifico, secondo il notissimo giudizio di Francesco Guicciardini. Questa doppia operazione, che aveva una sua importantissima legittimità politica negli anni di costruzione dell'Unità nazionale, è stata smontata sia perché si è compreso che era più realistica una declinazione al plurale del valore della "libertà" nell'Italia tra Quattro e Cinquecento, sia perché l'idealizzato equilibrio successivo alla pace di Lodi si è mostrato alla recente storiografia assai più precario e difficile, e comunque più l'effetto dell'assenza di Stati-potenza, ancora alle prese con lo stadio genetico della loro formazione, che la riuscita realizzazione del disegno politico degli Stati italiani<sup>20</sup>. E allora che cosa fu veramente la

<sup>20</sup> Si veda, da ultimo, G. CHITTOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA (edd), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia tra Medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, in particolare il saggio di R. FUBINI, *Lega italica e politica dell'equilibrio all'avvento di Lorenzo de' Medici al potere*, pp. 51-96. Cfr. anche E. FASANO GUARINI, *Gli Stati dell'Italia settentrionale tra Quattro e Cinquecento. Continuità e trasformazioni*, in «Società e storia», VI, 1983, pp. 617-639; G. GALASSO, *La storia regionale e la formazione dello Stato mo-*

crisi della nazione italiana tra la fine del Quattrocento e il primo Cinquecento? Non tutte le risposte a questa domanda fanno i conti con una storicizzazione critica del problema. Per esempio c'è chi, come Aldo Schiavone, ragiona in termini di "occasione mancata"<sup>21</sup>. Certo era inesistente la possibilità di un'unità fortemente strutturata, «proiezione – scrive Schiavone – di quell'ottica risorgimentale, che avrebbe voluto De Sanctis al posto di Guicciardini, e la Firenze dei Medici con i colori della Torino savoiarda per completare davvero il Rinascimento», o, ancora, «tentativo di misurare l'Italia con un metro francese o spagnolo, e di identificare lo Stato moderno soltanto con una costruzione rigidamente accentrata»<sup>22</sup>. Se non questo, cosa? Schiavone immagina l'esistenza di un «sistema-Italia» e la percezione di una condivisa appartenenza sul terreno delle idee, della cultura, della lingua, della religione, delle tradizioni. Ma non si realizzò una maggiore integrazione in questo sistema preesistente: non si passò «da un'immagine socialmente ed intellettualmente alta, ma politicamente povera, dell'Italia, al terreno degli interessi e dei bisogni di strati più vasti: ceti mercantili e imprenditoriali, corporazioni cittadine, aristocrazie urbane e burocrazie delle corti. ... Il primato dell'Italia si spense nell'incapacità di rinsaldare i legami orizzontali tra le sue città senza cancellarne l'autonomia»<sup>23</sup>. Il giudizio di Schiavone è formulato senza tener conto di variabili decisive e, soprattutto, enfatizzando il peso che alcuni fattori di lungo periodo (lingua, religione, tradizioni e abitudini, elementi di natura antropologica) avrebbero potuto esercitare come collante del «sistema Italia». Quelle variabili incisero invece sulla crisi del primato: già dalla prima metà del Cinquecento non è possibile configurare un «sistema Italia», proprio perché viene a mancare un requisito indispensabile della nozione di "sistema", l'unità appunto, anche se altri elementi come quello dell'interdipendenza e delle relazioni interne continuano ad essere vivi ed operanti nella formazione storica italiana. Peraltro, proprio facendo leva sulla presenza di tali elementi, un organismo politico più ampio come il sistema imperiale spagnolo potrà assegnare ai suoi domini italiani la funzione di "sottosistema"<sup>24</sup>. La cosiddetta crisi della "nazione" italiana si può allora cogliere

dermo, in B. VIGEZZI (ed), *Federico Chabod e la "nuova storiografia italiana"*, Milano 1984, pp. 163-210.

<sup>21</sup> A. SCHIAVONE, *Italiani senza Italia. Storia e identità*, Torino 1998.

<sup>22</sup> *Ibidem*, p. 79.

<sup>23</sup> *Ibidem*, pp. 79-80.

<sup>24</sup> Cfr. A. MUSI (ed), *Nel sistema imperiale: l'Italia spagnola*, Napoli 1994.

in stretta relazione con le variabili a cui mi riferivo: gli smisurati Stati monarchici dell'Occidente europeo e l'impero ottomano a Oriente; l'ampliamento del mondo dopo le scoperte geografiche; la lacerazione del *corpus christianum*; la autocoscienza della superiorità dei moderni sugli antichi; il primato della religione sull'arte; ecc. Dal punto di vista politico, come ha scritto Galasso, nel primo Cinquecento «i termini del sistema degli Stati italiani prospettavano una soluzione di egemonia o di equilibrio, ma in ogni caso non di unità»<sup>25</sup>.

Una volta dissociati i due poli concettuali di unità italiana e nazione, che la tradizione risorgimentale univa indissolubilmente, ma anacronisticamente ne denunciava la disunione tra Quattro e Cinquecento, è possibile ricostruire sensi e significati di nazione e nazionale nei due secoli della prima età moderna. Com'è noto, si tratta di un'indagine non nuova: il problema ha costituito l'oggetto di un celebre corso di Federico Chabod, dedicato al termine "nazione" nel linguaggio del Cinquecento<sup>26</sup>. È quindi abbastanza semplice, dopo la messa a punto dello storico valdostano, identificare i significati più importanti. Chabod aveva individuato un doppio significato di "nazione" nella cultura politica del Cinquecento: uno più "moderno", l'insieme cioè di Francesi, Spagnoli, Tedeschi, ecc; uno più legato alla percezione e alla rappresentazione dell'epoca, «designando ancora semplicemente i cittadini, residenti all'estero, di una singola città o Stato»<sup>27</sup>. Chabod tende ad attribuire una diversità puramente quantitativa, di scala, di estensione, ai due significati. In realtà, una ricerca più sistematica e approfondita, non solo sulla pubblicistica ma anche sulle fonti ufficiali dei secoli XVI e XVII, mostra che il primo significato identificato da Chabod è assai raro e che il senso complessivo di nazione è la risultante dei tre significati seguenti:

- a) corpo dotato di un insieme di immunità e privilegi;
- b) comunità straniera politicamente riconosciuta dallo Stato sovrano come organismo unitario dotato di titoli giuridici;
- c) città capace di coordinare un complesso territoriale più ampio.

Il binomio moderno nazione-patria è estraneo a tale prospettiva. Ha sostenuto Chabod:

«*Natio* e patria sono gli stessi termini della tradizione romano-medievale. Ma il primo non solo è ancora lontano dalla ricchezza e complessità di significato che

<sup>25</sup> G. GALASSO, *Dalla "libertà d'Italia" alle "preponderanze straniere"*, cit., pp. 46-47.

<sup>26</sup> F. CHABOD, *Alcune questioni di terminologia: Stato, nazione e patria nel linguaggio del Cinquecento*, in *L'idea di nazione*, Bari 1961, pp. 141-186.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 178.

assumerà a partire dalla fine del Settecento, ma rimane anche, spesso, limitato nella sua diremo capacità di estensione. Il secondo è già carico di quella forza sentimentale, passionale, morale, che lo contrassegna anche nell'età moderna»<sup>28</sup>.

Vedremo, comunque, che l'identità del termine "patria" si lega ad alcuni contesti cittadini, non a quello della nazione italiana. Galasso ha proposto, a tale proposito, di distinguere tra nazione nel suo significato otto-novecentesco e nazionalità come sinonimo di piccole nazioni, nazioni regionali. Al primo termine viene lasciata «la complessità e la specificità del significato etico-politico che esso ha assunto in Europa e nel secolo XIX»; il secondo termine viene invece associato al «valore di un ambito assai più precoce, ma non meno consapevole, di civiltà e di esperienze e suscettibile di molteplici trasposizioni e atteggiamenti sul piano politico-istituzionale». La nazionalità è concepita «non come un insieme compatto e indifferenziato, ma come una realtà molteplice e differenziata fino al limite della massima possibile compatibilità con la realtà storica ed effettiva di una serie di piccole nazioni o di nazioni regionali»<sup>29</sup>.

Un altro binomio moderno, Stato-Nazione, è assente nella prospettiva italiana cinque-secentesca. Ernesto Sestan ha visto nelle connotazioni istituzionali il fondamento della continuità storica di alcuni Stati-Nazione europei come l'Olanda, l'Inghilterra, la Germania<sup>30</sup>.

Nell'Italia del Cinque e del Seicento "nazione" è un sistema d'integrazione, capace anche di sollecitare la formazione di sensi di appartenenza, che convive, tuttavia, in una condizione di pluralità, con altri sistemi di integrazione, il clan, la famiglia, lo status giuridico (nobile, popolare, ecc), il partito, la fazione, ecc. Si tratta, in generale, di sistemi di

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 183.

<sup>29</sup> G. GALASSO, *L'Italia come problema storiografico*, Torino 1981, pp. 173-174.

<sup>30</sup> E. SESTAN, *Stato e nazione nell'alto medioevo. Ricerche sulle origini nazionali in Francia, Italia e Germania*, Napoli 1994 (I edizione 1952). Non è stato notato a sufficienza come quelli di Chabod e di Sestan siano due approcci al tema della nazione assolutamente differenti: tali da identificare anche, eventualmente, due diversi orientamenti storiografici. A ispirare Chabod è il problema politico dell'unità nazionale italiana; il percorso che interessa maggiormente allo storico valdostano è quello dalla "nazione culturale" alla "nazione territoriale". Rispetto a questo motivo etico-politico l'analisi lessicografica e di semantica storica (i termini di Stato, patria, nazione) passa in secondo piano. Tra il primo e il secondo livello non c'è saldatura e il rischio di una visione idealistica e spiritualistica della nazione è in Chabod assai forte. Ernesto Sestan è invece interessato ai percorsi della modernità, che si identifica con l'incoercibile tendenza della nazione a farsi Stato. Quello di Sestan è dunque uno studio comparativo degli elementi costitutivi (costituzionali?) delle nazioni europee.

integrazione prepolitici o metapolitici. La forza maggiore della nazione, rispetto ad essi, sta nella sua capacità o di far leva su un sentimento di appartenenza cittadina (e la forza è tanto più consistente se si tratta di città-capitale) o di poter assegnare ai membri della nazione una funzione vantaggiosa facendo parte di un complesso politico più ampio e dotato di maggiore potenza. Verrò successivamente ad approfondire la prima ragione di forza. Quanto alla seconda, basti pensare allo scambio politico che la Corona spagnola seppe realizzare, integrando i sudditi italiani nel sistema imperiale attraverso l'esperienza militare in Europa, la carriera amministrativa, onori, prebende, nobilitazioni, la costruzione di una rete di compromessi, ecc: aspetti che la storiografia più recente sull'Italia spagnola ha ben messo in evidenza<sup>31</sup>.

La gestazione di una diversa idea di "nazione" si verifica nell'età dei lumi: non tanto nel senso di un suo sviluppo nella direzione romantica, quanto piuttosto nel senso di un'espansione dei suoi contenuti, che si sganciano dai referenti protomoderni (la base urbana, il corpo privilegiato, ecc) e si radicano nei valori della civiltà illuministica. Prima e a monte, per così dire, dei valori dell'indipendenza e dell'unità, sono altri i principi che il cosmopolitismo illuministico consegna alla formazione e allo sviluppo della nazione italiana. Essi sono essenzialmente tre.

a) Il circolo virtuoso tra ragione, esperienza e pubblica felicità e la sua traduzione pratica nell'attività di governo: laddove l'assolutismo illuminato realizza questo nesso, si crea una più forte solidarietà tra Corte e paese.

b) Da Adam Smith e dai nuovi fondamenti dell'economia politica classica deriva una visione della nazione sempre più e meglio identificata con la *civil society*: intesa come corpo produttivo e motore dello sviluppo non solo economico ma complessivo del paese, entra nella coscienza e nella cultura della seconda metà del Settecento come variabile indipendente di un ben riuscito *Nation-building* e *State building*.

c) Il giurisdizionalismo reca un contributo determinante alla definizione dei valori nazionali a partire dalla delimitazione dei poteri della Chiesa.

Il passaggio decisivo dalle nazioni alla nazione si attua in Italia tra

<sup>31</sup> Cfr. A. MUSI, *La rivolta di Masaniello nella scena politica barocca*, Napoli 1989; A. MUSI, *Mezzogiorno spagnolo. La via napoletana allo Stato moderno*, Napoli 1991; G. GALASSO, *Alla periferia dell'Impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo*, Torino 1994; A. SPAGNOLETTI, *Principi italiani e Spagna nell'età barocca*, Milano 1996. Una rassegna critica è in A. MUSI, *Napoli e la Spagna tra XVI e XVII secolo. Studi e orientamenti storiografici recenti*, in «Clio», XXXI, 1995, pp. 449-467.

Sette e Ottocento: l'aspirazione unitaria delle repubbliche giacobine prima e del democratismo politico poi entra in un sistema concettuale radicalmente nuovo di rapporti che sarebbe inconcepibile senza il legame di continuità che salda illuminismo e ciclo rivoluzionario. Nel primo Ottocento il significato politico della nazione italiana, capace di vivificare e produrre anche conflitti durante la stagione risorgimentale, comprende cose diverse ma tra loro intimamente connesse: il rapporto inscindibile tra divisione dei poteri, costituzione e società civile; la divisione delle sfere tra Stato e Chiesa; l'idea dello Stato unitario consegnata ai posteri dal circolo costituzionale di Ferrara: «La generazione nascente godrà del dolce spettacolo della riunione di tutti gli Italiani»<sup>32</sup>.

### 3. Firenze Venezia Napoli: tre contesti di nazioni italiane

Firenze, quella città-patria, amata «più dell'anima» da Machiavelli<sup>33</sup>, considerata da Paruta «opera di natura e naturale quel vincolo d'amore che ad essa ne lega»<sup>34</sup>, più di ogni altra città italiana ha sollecitato la formazione di sentimenti di appartenenza, caratterizzati da un rapporto difficile tra l'immagine simbolica, mitica della tradizione e le forme concrete dell'esistenza storica. Nella costruzione della nazione postunitaria Firenze si è potuta persino proporre come il microcosmo che ricapitola il macrocosmo per esercitare il ruolo di «Atene d'Italia»:

«capofila di un'Italia dalle marcate articolazioni urbane e da una non meno radicata tradizione di democrazie cittadine. Ma come c'era un'accentuata forzatura nel fare dell'unità della penisola il ritorno ad un'Italia gravitante intorno al suo centro in Roma, così non era interamente plausibile l'idea di una storia nazionale che avesse a suo riferimento principale l'esperienza comunale e signorile prevalente nelle regioni centro-settentrionali e dimenticasse quanto diverse fossero state le esperienze di alcune aree dello stesso Centro-Nord, nonché dell'intero Mezzogiorno»<sup>35</sup>.

<sup>32</sup> Cfr. per questa problematica A. DE FRANCESCO, *Vincenzo Cuoco: una vita politica*, Bari 1997.

<sup>33</sup> Da una lettera di Machiavelli a Guicciardini citata in F. CHABOD, *Alcune questioni di terminologia*, cit., p. 181.

<sup>34</sup> P. PARUTA, *Perfezione della vita politica*, citato in F. CHABOD, *Alcune questioni di terminologia*, cit., p. 180.

<sup>35</sup> L. MASCILLI MIGLIORINI, *L'Italia dell'Italia. Coscienza e mito della Toscana da Montesquieu a Berenson*, Firenze 1995, p. 94.

D'altra parte, quando ormai il mito dell'Atene d'Italia si sarà isterilito, Turiello, come abbiamo visto, darà una versione diversa, assai più negativa, della storia fiorentina letta come incessante lotta tra fazioni ed esaltazione del modulo particolaristico, paradigma più generale dell'esperienza storica italiana.

Il problema storico e storiografico, che qui può essere solo accennato e deve essere oggetto di attenta analisi, è il seguente: esistono degli elementi della realtà storica tardo medievale e protomoderna di Firenze che hanno contribuito a formare sentimenti di appartenenza e un'identità nazionale di lunga durata?

Com'è noto, insigni storici americani, Hans Baron, Lauro Martines, Gene Brucker per fare solo alcuni nomi, hanno costruito il modello del *civic humanism*<sup>36</sup>. Secondo questo modello, Firenze ha agito tra il XIV e il XV secolo come un potente strumento di rottura col mondo medievale, proponendo una nuova visione della storia e della politica, opere dirette dell'uomo. Per prima in Europa, Firenze ha sostenuto la superiorità dell'assoluta libertà politica, esaltando la grandezza dello stato-città repubblicano. Sotto questa forma di governo, l'uomo-cittadino può riuscire ad esprimere le sue più profonde qualità, la sua *virtus*, il suo *civic humanism*. Continuando lungo questa traiettoria, Felix Gilbert ha interpretato la riforma sostenuta da Savonarola: all'istituzione del Consiglio Maggiore avrebbe dovuto corrispondere un regime repubblicano fondato sui valori di libertà, uguaglianza, civile convivenza. Su questa base doveva svilupparsi anche la repubblica di Soderini. Ma al paese legale per così dire, al progetto di riforma delle istituzioni si contrappose il paese reale, un contesto sociale lacerato dalle competizioni, dagli individualismi, dalle rivalità. Fu così che dilaniata da una grave crisi economica e colpita da una sfavorevole congiuntura politica internazionale, la repubblica di Soderini cadde permettendo che nel novembre 1512 i Medici tornassero al potere<sup>37</sup>.

Il problema non è tanto verificare o falsificare la prospettiva del *civic humanism*, piuttosto capire quanto e che cosa dell'umanesimo civile siano entrati a far parte di valori condivisi e diffusi tali da indurre ad identificare una nazione fiorentina prima della nazione italiana. E ancora se la ricchezza della civiltà politica, la sua condizione sperimentale, quasi di

<sup>36</sup> Oltre alle notissime opere di questi storici, sono da tener presenti tutti i saggi da essi scritti in varie riviste americane, tra cui «The American Historical Review» a partire dai primi anni Cinquanta.

<sup>37</sup> F. GILBERT, *Machiavelli e il suo tempo*, trad. it., Bologna 1977.

laboratorio, l'umanesimo e il rinascimento, fratture e fazioni, la dimensione mercantile siano valori entrati a far parte di un sistema complesso di integrazione che possiamo definire nazione fiorentina.

Problema per molti versi analogo si pone per Venezia. La storiografia angloamericana<sup>38</sup> ha esaltato le costanti del repubblicanesimo di lunga durata, per così dire, della Serenissima. Esso affondava le proprie radici sia nella stessa eredità politica lasciata da Firenze sia nell'identità veneziana di «città rinascimentale prima del Rinascimento». Città libera, incorporata nell'impero bizantino prima, in quello di Carlo Magno poi, la città aveva goduto sempre di larghissima autonomia politica e commerciale. Nel Quattrocento era stata una delle protagoniste di un nuovo sistema di equilibrio e di armonizzazione degli Stati indipendenti, veicolo di pacificazione. Venezia offrì al mondo una visione dinamica della politica sensibile e adattabile ai mutamenti, alle congiunture per la conservazione dell'equilibrio. L'ordinamento repubblicano – ancora una volta la storiografia angloamericana sottolinea questo aspetto enfatizzandolo – doveva rivelarsi l'unica forma politica dotata di flessibilità, prontezza nelle decisioni e capacità di mediare i contrasti interni. Di fronte all'instabilità, come vizio ricorrente degli ordinamenti politici europei, Venezia appariva salda, politicamente unificata nel patriziato, retta da assetti costituzionali che con pochissime variazioni durarono dal Duecento fino al 1797. Rispecchiandosi nel mito, la storiografia angloamericana ha enfatizzato la straordinaria continuità politico-costituzionale, l'armonia sociale senza pari, la libertà di pensiero ed espressione dei cittadini, la concezione rinascimentale di realtà aperta, sintetizzabile nel trionfo libertà-ordine-stabilità. Giustizia e leggi non erano solo fondamenti del governo del territorio, ma i canali in cui si era trasfusa la *virtus* dei fondatori della Repubblica e garanzia della continuità dello Stato.

Anche nel caso di Venezia il gioco di specchi tra mito e realtà storica è un rischio ricorrente: ed ha contribuito non poco ad alimentare recenti episodi secessionisti nel nostro paese. Mi rendo perciò conto assai bene della delicatezza e del piano sdruciolevole del ragionamento che sto cercando di proporre. E tuttavia è assai importante, anche ai fini di una più esatta valutazione dell'attualità, capire quanto di questo patrimonio circolare tra l'esperienza del mito e l'esperienza della storia sia entrato a far parte di un senso comune, diffuso.

Altro e diverso profilo del problema è il contributo importantissimo

<sup>38</sup> Cfr. in particolare W. BOWSMAN, *Venice and defense of republican liberty*, Princeton 1965; J. LANE (ed), *Renaissance Venice*, London 1973; E. MUIR, *Images and power. Art and Pageantry in Renaissance Venice*, in «The American Historical Review», 1979.

che Venezia e alcuni suoi grandi intellettuali hanno fornito alla formazione di una nazione italiana. È stato assai acutamente notato, ad esempio, che «Sarpì rientra in quella storia complessa di rapporti tra il Rinascimento italiano, con le sue istanze umanistiche e moderne, e la Riforma, che non è così scontata come da molti si crede. Nel che è poi il carattere più propriamente nazionale, italiano, non solo veneziano, né solo attinente al piano ecclesiastico-giurisdizionale, della *Istoria* sarpiana; ed è anche la radice della situazione per cui essa dovè vedere la luce altrove e ad altro nome»<sup>39</sup>. Mi chiedo tuttavia se in questo come in altri casi non ci siano relazioni sottili, ma evidenti, tra coscienza, sentimenti, percezione di una nazione veneziana e faticosa costruzione di una nazione italiana.




In un'altra ricerca ho cercato di rispondere alla domanda: che cos'è stata la nazione napoletana prima dell'Unità<sup>40</sup>? Tre mi sono parsi gli elementi più significativi: la lunga durata della Monarchia come fattore unificante del territorio; l'equivalenza tra Napoli e il Regno, ossia il primato progressivo della Capitale nella formazione di un'identità nazionale; il nesso Stato-modernità, ossia la forte accelerazione del momento politico nell'affermazione di una "via napoletana allo Stato moderno". Perché si parla di nazione napoletana per il tempo storico preunitario? Si tratta con tutta evidenza di un'endiadi: si vuole cioè esprimere un concetto unitario mediante due termini coordinati tra loro. Con nazione napoletana si vuole precisamente intendere la formazione progressiva di un'identità Napoli=Regno, Capitale=Nazione, che ha la sua genesi nella tarda età angioina, un'accelerazione forte tra XVI e XVII secolo, la spinta più dinamica durante il Regno di Carlo III di Borbone, in cui l'integrazione tra dinastia e paese apparve un motivo fortissimo di identità nazionale, la sua crisi tra Sette e Ottocento. Tuttavia la genesi e lo sviluppo di questa crisi coincidono con un passaggio graduale, avvertito nella coscienza intellettuale più lucida del Mezzogiorno, dalla nazione napoletana alla nazione italiana. L'età napoleonica fu lo spazio e il tempo storico di questo passaggio: ma la nazione restò comunque, nel Mezzogiorno, un modello e un valore importati dall'esterno.

Tutte le questioni affrontate in precedenza stanno sullo sfondo delle più importanti analisi che al tema dell'identità nazionale italiana dedica-

<sup>39</sup> G. GALASSO, *Dalla "libertà d'Italia" alle "preponderanze straniere"*, cit., pp. 386-387.

<sup>40</sup> A. MUSI, *Il Sud nello Stato unitario*, in S. BERTELLI (ed), *La chioma della vittoria* cit., pp. 85-99.

no, nella prima metà dell'Ottocento, tre intellettuali tra loro assai diversi: l'inattuale – nel senso indicato da Nietzsche ne *La nascita della tragedia* – Giacomo Leopardi; il politico romantico Giuseppe Mazzini; il politecnico Carlo Cattaneo. Fra i tre, l'unico a credere veramente nella nazione italiana è Mazzini. Degli altri due, il moralista Leopardi ritiene l'Italia un paese privo di nazione, cioè di "società"; Cattaneo declina al singolare solo la città, unico principio unificatore delle plurali "istorie italiane". A questa altezza, dunque, può ripartire l'indagine sull'autocoscienza dell'anomalia italiana.



MASSIMO VALLERANI

MODELLI DI COMUNE E MODELLI DI STATO  
NELLA MEDIEVISTICA ITALIANA  
FRA OTTO E NOVECENTO\*

1. Circa venti anni fa Giorgio Chittolini sfatava definitivamente il «mito delle libertà comunali», di cui trovava ancora tracce consistenti nella storiografia corrente. Alla convinzione diffusa «che il processo di costruzione statale ... potesse svolgersi tutto all'interno delle istituzioni urbane ...; che il comune fosse una sorta di stato moderno, egemone rispetto alle altre forme di organizzazione politica», Chittolini opponeva la constatazione evidente che i regimi 'repubblicani' del comune sono presto scomparsi e «non hanno costituito l'embrione del successivo stato borghese»; anzi rappresentarono un elemento «negativo e frenante» rispetto alla costruzione dello stato moderno<sup>1</sup>. Chittolini proponeva una valutazione meno preconcepita, ma non trionfalistica, degli stati regionali, che riuscirono a creare una struttura relativamente omogenea di dominio territoriale. L'esperienza comunale doveva essere quindi esclusa da qual-

\* Questo saggio è la parziale rielaborazione della relazione tenuta al seminario *Stato moderno. Uno studio storico-concettuale: scienze storiche, teoria politica e scienze economico-sociali in Italia tra Otto e Novecento* (Istituto storico italo-germanico in Trento, 14-15 giugno 1996).

<sup>1</sup> G. CHITTOLINI, *Alcune considerazioni sulla storia politico-istituzionale del tardo medioevo: alle origini degli «stati regionali»*, in «Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento», II, 1976, pp. 403 e 406; la sopravvalutazione delle libertà comunali era direttamente responsabile della scarsa attenzione dedicata allo stato regionale; da notare tuttavia che gli autori a cui Chittolini rimprovera un uso errato del modello comunale non sono medievisti, ma due esperti dello stato moderno: Angelo Ventura e Josef Macek. Cfr. anche G. CHITTOLINI, *La crisi delle libertà comunali e lo origini dello stato territoriale*, in *La formazione dello stato regionale e le istituzioni del contado*, Torino 1979, pp. 3-35, dove si ricostruisce il cammino della storiografia, a partire degli anni Venti, verso una più positiva visione delle signorie, dopo una reazione contro il comune democratico. Si arrivò a negare qualsiasi carattere di statualità alle istituzioni comunali, anche se gli autori citati (Cognasso e Vaccari in maniera ricorrente) non sembrano a tutt'oggi così rappresentativi da aver imposto un nuovo paradigma politico.

siasi orizzonte di modernità, con un recupero significativo, seppur strumentale, della visione gramsciana del piccolo «comune corporativo», ostacolo al processo di unificazione nazionale.

Il tema, complesso, è ancora oggi capace di suscitare discussioni. Si prenda il caso, per certi versi paradossale, dell'ultimo lavoro collettivo dedicato esplicitamente all'argomento, *Origini dello Stato*<sup>2</sup>: un volume dove manca, credo programmaticamente, un contributo specifico dedicato all'eredità del modello comunale, ma dove nel contempo tale modello è implicito in lavori centrali della raccolta<sup>3</sup>, e viene apertamente richiamato nel saggio di apertura e nella tavola rotonda finale, come prima autentica esperienza di statualità della storia italiana di antico regime; sia secondo i parametri della legittimità e della disciplina, intesa come volontario consenso alle istituzioni da parte dei cittadini – «una disciplina che riuscì a rendere possibile la istituzionalizzazione di una nuova legittimità acquisita illegittimamente»<sup>4</sup> –; sia secondo i parametri della rappresentanza, come sostengono, in modo diverso ma convergente, Berengo e Najemy<sup>5</sup>. Insomma cambiando i parametri della modernità si possono rivalutare configurazioni istituzionali certamente imperfette e de-

<sup>2</sup> G. CHITTOLINI-A. MOLHO-P. SCHIERA (edd), *Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Bologna 1997<sup>2</sup>: sono gli atti di un convegno tenuto a Chicago nel 1993, il cui titolo originale era *Le origini dello stato moderno in Italia, secoli XIV-XVI*; la scelta cronologica e il taglio delle singole sezioni lasciano fuori qualsiasi riflessione sull'esperienza comunale.

<sup>3</sup> Ad esempio D. QUAGLIONI, «*Fidelitas habet duas habenas*». *Il fondamento dell'obbligazione politica nelle glosse di Bartolo alle costituzioni pisane di Enrico VII*, *ibidem*, pp. 381-397, si richiama apertamente a «quella propedeutica dello stato moderno che è la dottrina giuspubblicistica del rinascimento giuridico», p. 383; e sulla scorta di Paolo Prodi invita a insistere proprio sulla prima espressione dello stato del rinascimento avvenuta «in quel laboratorio politico dell'Europa moderna che è stata l'Italia nel passaggio dal comune alla signoria» (P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna 1992, p. 243).

<sup>4</sup> P. SCHIERA, *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno*, in G. CHITTOLINI-A. MOLHO-P. SCHIERA (edd), *Origini dello stato*, cit., pp. 17-48. In particolare Schiera recupera lo schema weberiano dell'illegittimità del comune che vuole creare una nuova legittimità: «tuttavia io credo che la culla autentica dello stato non vada tanto ricercata in quelle due situazioni [regno di Sicilia e stato pontificio], quanto piuttosto in quella comunale». Ma ancora più centrale mi sembra il tema della disciplina, come «pronto e automatico adattamento al comando da parte dei cittadini ... Non fu il 'senso civico' ad essere più alto nell'Italia comunale, ma fu la 'disciplina' comunale ad essere più alta di quella 'pontificia' e 'siciliana' ...», *ibidem*, pp. 33-34.

<sup>5</sup> Si vedano le posizioni fortemente critiche verso la supposta modernità degli stati regionali, in M. BERENGO, *Stato moderno e corpi intermedi*, *ibidem*, pp. 633-634 e J. NAJEMY, *Stato, comune e «universitas»*, *ibidem*, pp. 647-669.

boli nella propria costituzione interna, ma con indubbi aspetti di originalità, come si presentano a tutt'oggi i comuni cittadini.

Non entreremo nel merito della discussione. Il compito di questa indagine è molto più limitato: si tratta di individuare, a larghissime linee, il rapporto esistente fra 'modello comunale' e costruzione di un paradigma statale nella storiografia italiana a cavallo fra gli ultimi anni dell'Ottocento e il primo decennio del Novecento. Un periodo cruciale per l'elaborazione di modelli storiografici, dove giocò per la prima volta un ruolo egemone la cultura universitaria e in particolare una nuova generazione di storici professionisti che rielaborarono in forme più o meno originali le più disparate esperienze culturali del periodo. Basti pensare alle figure di Salvemini e Volpe, attivi come medievisti nei primissimi anni del secolo; a quel gruppo di storici ad essi in qualche modo collegati, che presero parte non secondaria al lavoro di ricerca in campo medievistico: Caggese, Rodolico, Sorbelli, Silva, Romano e altri ancora; a quei giuristi di vaglia che composero in quegli anni le prime importanti versioni dei manuali di storia giuridica, ancora in pieno vigore nel secondo dopoguerra: Salvioli (la nuova edizione riveduta del *Trattato di storia del diritto* è del 1908), Solmi e Besta (entrambi impostarono il manuale nel 1908), Leicht; personaggi, questi ultimi, che agivano da storici *tout court*, anche se afferivano a un settore accademico in costante specializzazione 'disciplinare'.

Non è una ricerca facile: non è facile capire gli strumenti concettuali dello storico in una fase in cui non sono chiari i contorni disciplinari della medievistica, e ancora meno quelli di un possibile 'paradigma' storico dell'evoluzione dello stato. Si è giustamente notato, riguardo all'esperienza del 'metodo storico', che essa rappresenta ancora una fase pre-disciplinare, senza canoni precisi, senza idee forti condivise in quanto patrimonio di un sapere disciplinare diffuso<sup>6</sup>. La nostra indagine, alle prime battute, deve quindi prendere le mosse da uno strato più superficiale e più elastico di concetti statuali: vale a dire da quei meccanismi esplicativi della storia politica italiana fra età comunale e prima età moderna, ispirati dall'ideologia e dal senso comune dei singoli storici, da un sentire politico non formalizzato, ma appunto dato, che non necessita di essere pubblicamente discusso. Il più delle volte saremo costretti a ricavare le nostre informazioni dalla 'cornice' entro la quale sono inqua-

<sup>6</sup> E. ARTIFONI, *Carlo Cipolla storico del medioevo: gli anni torinesi*, in *Carlo Cipolla e la storiografia italiana fra Otto e Novecento. Atti del convegno di studio*, Verona 23-24 novembre 1991, Verona 1994, p. 5.

drati gli eventi, oppure, in altri casi, da quelle 'scritture orientate' di fatti e situazioni che di per sé implicano un giudizio (la presa di potere di un tiranno, un conflitto di fazione, il giuramento della Lega Lombarda e così via).

2. Che il comune avesse molte, se non tutte, le caratteristiche di uno stato democratico-rappresentativo è convinzione diffusa. Il linguaggio usato dalla maggioranza degli storici è in tal senso preciso: il popolo aveva la sovranità, i consigli rappresentavano il popolo, le istituzioni urbane si avvicinavano a un ideale democratico, o addirittura erano *tout court* democratiche. Siamo in una fase in cui i valori politici delle istituzioni rappresentative comunali sono ancora positivi; non per la bontà intrinseca di tali istituzioni, che anzi dagli anni Ottanta dell'Ottocento sono oggetto di un'intensa campagna di discredito, quanto per la somiglianza strutturale di fatti e organismi che avvicina l'esperienza comunale allo stato moderno, vale a dire, nella maggioranza dei casi, allo stato rappresentativo-parlamentare-liberale. Questa identificazione, diffusa e il più delle volte spontanea, non è tuttavia un paradigma; resta un'analogia parziale, prevalentemente linguistica, che scatta ogni volta che il comune viene analizzato nella sua struttura interna, indipendentemente dalla valutazione che si dà dell'età comunale. Perdura in sostanza una duplicità di piani, di analisi, direi quasi di oggetti:

a) il comune come forma politica assimilabile a uno stato: il modello è chiaramente la città-stato repubblicana e democratica. Che proprio sulla città comunale si addensassero forti pressioni ideologiche per la definizione in bene o in male di una forma di governo democratico parlamentare non deve stupire. Una lunghissima tradizione di studi aveva fissato alcuni cardini interpretativi, quasi delle equazioni di eventi-valori, propri della storia nazionale italiana: l'associazione città comunale=libertà, lotta di fazione=crisi dello stato; regimi signorili=fine della libertà; invasioni straniere=fine dell'indipendenza<sup>7</sup>. Di più, la forma comune, piccola unità territoriale autocratica, poteva diventare addirittura modello di struttura amministrativa dello stato: da qui gli strali di uno statalista convinto come Pasquale Turiel-

<sup>7</sup> Questa esemplificazione di canoni interpretativi viene spesso imputata alla divulgazione delle opere di Sismondi, ma si vede ora la complessa rilettura delle opere sismondiane fatta da P. SCHIERA, *Presentazione*, in J.C.L. SIMONDE DE SISMONDI, *Storia delle Repubbliche italiane*, Milano 1986, pp. IX-LXV.

lo contro i federalisti accusati di voler ricreare il comune libero del nord<sup>8</sup>.

- b) Il comune come fase evolutiva delle configurazioni politiche della storia nazionale italiana; un momento che poteva essere negativo o positivo, ma comunque inevitabile. In realtà solo i giuristi impostarono il tema comune-signoria in questa forma così neutra, almeno in apparenza. Negli storici il passaggio dal comune alla signoria fu oggetto delle più svariate interpretazioni e ricostruzioni, con un ricorso a volte eccessivo a quegli elementi di valutazione morale propri della storiografia politica italiana di fine secolo.

È bene anticipare subito che i due piani si intrecciano spesso e con risultati il più delle volte contraddittori. Nello stesso lavoro si può esaltare la natura repubblicana del comune e stigmatizzare la sua incompiutezza; si può descrivere il comune con una terminologia statuale e accusare poco dopo il governo comunale di grettezza e parzialità. Insomma il comune si presenta come un tema ambiguo: l'ambivalenza ideologica della sua doppia natura ha complicato la formazione di un giudizio unanime e l'elaborazione di un chiaro 'paradigma statale'.

Di questa duplicità e di questa ambiguità vogliamo dar conto nel presente studio, limitandoci, in un primo momento, a un rapido esame degli autori che più influenzarono la diffusione di una modellistica comunale nel primo decennio del Novecento: Villari, Salvemini e Volpe. Sulla scorta di importanti riassetamenti storiografici, che hanno definitivamente sottratto i tre autori all'immagine deformata di persistenti luoghi comuni (Villari e la teoria etnica, Salvemini e il comune 'marxista', e Volpe e il comune 'privato'), è possibile ora tentare una lettura mirata delle loro opere maggiori: una rudimentale schedatura della terminologia e dei meccanismi esplicativi usati per ricostruire il comune e la sua evoluzione politico-sociale.

3. Nella storiografia della seconda metà dell'Ottocento pesò notevolmente il modello comunale di Firenze elaborato nel corso di un trentennio (dal 1866 al 1890) da Pasquale Villari<sup>9</sup>. Certo, la storia fiorentina

<sup>8</sup> P. TURIELLO, *Governanti e governati in Italia*, seconda edizione rifatta, Bologna 1889, si veda il cap. I, pp. 61-74, una violenta requisitoria contro il mito del comune libero.

<sup>9</sup> P. VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze* (1905), 3 ed. riveduta con un'avvertenza di N. Ottokar, Firenze, 1945. Cfr. M. MORETTI, *L'Italia, la civiltà latina e la civiltà germanica (1861). Sulle origini degli studi medievistici di Pasquale Villari*, in R. ELZE-P. SCHIERA (edd), *Il Medioevo nell'Ottocento in Italia e in Germania*, Bologna 1988, pp. 299-372 e P. SCHIERA, *Presentazione*, cit., pp. LXIII ss.

aveva già conosciuto sistemazioni importanti: si pensi al grande sforzo di erudizione provocato dalla 'Dinostreit', la lunga questione sull'autenticità della Cronica di Dino Compagni<sup>10</sup>, culminato nell'edizione critica della *Cronica* a cura di Isidoro del Lungo, un lavoro-cardine nella storiografia fiorentina comparso fra il 1879-80 e il 1887. Tuttavia con Villari ci troviamo davanti al prodotto più maturo della storiografia professionale sul comune anche se gli scritti, pubblicati in riviste non accademiche, risentono chiaramente della tensione nazionalista post-unitaria e della contrapposizione tra latinità e germanismo che si era sviluppata al suo interno<sup>11</sup>. Villari non poteva infatti non inquadrare la storia del comune in una più generale evoluzione politica 'nazionale', anche se il re-tropensiero villariano, così come formulato nella presentazione della sua opera 'maggiore' su Firenze, era ancora più radicale:

«la storia delle libertà italiane dal Medioevo fino alle invasioni straniere, che incominciarono con Carlo VIII nel 1494, si riduce principalmente alla storia dei nostri comuni»<sup>12</sup>.

Questo *incipit* sembra un concentrato di stabili luoghi comuni della storiografia tardo-ottocentesca: il Medioevo finisce con le invasioni straniere; i comuni furono un segno di libertà, anzi furono l'unico grande momento di affermazione della libertà italiana; la storia d'Italia deve essere ordinata come svolgimento e conquista della libertà, intesa naturalmente come indipendenza nazionale. Tuttavia questo testo del 1866, rimaneggiato nel 1894, contiene alcune indicazioni 'programmatiche' di notevole valore metodologico, che poco hanno a che spartire con la teoria etnica del comune.

In primo luogo la storia dei comuni viene concepita in stretta continuità con la modernità e questo in due sensi: concettuale, perché il progresso degli stati si misura dal loro grado di libertà; sostanziale, perché un legame ininterrotto unisce le conquiste del comune allo stato moderno, identificato, in questo caso, con lo stato sorto dopo la rivoluzione francese. Le libertà comunali sono «le prime origini delle libertà moderne»; nei comuni emerse il «terzo stato»; il Popolo eliminò in Italia il feudalesimo, che poi la rivoluzione francese eliminò «in quasi tutta Eu-

<sup>10</sup> F. RAGONE, *Dino Compagni e i suoi nemici. Linguaioi e archivisti nella Firenze postunitaria*, in «Quaderni storici», 82, XXVIII, 1993, pp. 39-60.

<sup>11</sup> Cfr. G. TABACCO, *La città italiana fra germanesimo e latinità nella medievistica ottocentesca*, in E. ELZE-P. SCHIERA (edd), *Il Medioevo nell'Ottocento in Italia e in Germania*, cit., pp. 23-42.

<sup>12</sup> P. VILLARI, *I primi due secoli della storia di Firenze*, cit., p. 1.

ropa»; negli statuti sono già contenute molte leggi poi riprese dal codice napoleonico<sup>13</sup>. Si badi che queste identificazioni di lungo periodo non appartengono solo a un momento celebrativo-risorgimentale di Villari, ma vengono riprese anche in una fase matura del suo insegnamento universitario, quella, tanto per intenderci, che conobbe Salvemini negli anni iniziali della sua permanenza all'Istituto di studi superiori<sup>14</sup>.

Villari vuol superare l'immagine che i cronisti danno della città, tutta «odi personali, gelosie e private vendette»; sa che la storia moderna cerca le leggi, i costumi; sa che la scienza politica moderna è prima di tutto una storia delle istituzioni («noi abbiamo bisogno di conoscere gli uomini, i partiti, le istituzioni, le leggi» p. 10). Da qui il ricorso, almeno nei propositi, a un ampio bacino di fonti documentarie che diano conto dello sviluppo istituzionale della città, divenuto finalmente oggetto di studio scientifico. Una convinzione anima infatti lo studio di Villari: che «le rivoluzioni politiche si svolgano secondo un *ordine logico meraviglioso*», «una successione quasi *matematica* di cause ed effetti»<sup>15</sup>. E questa «non casuale serie di effetti» porta naturalmente verso la conquista di una maggiore libertà attraverso la sperimentazione di tutte le costituzioni esistenti: il pluralismo istituzionale dell'età dei comuni era al servizio della libertà, che diventa un valore politico assoluto, perché di fatto è il metro della modernità dello stato<sup>16</sup>. Questo spiega perché, nonostante i limiti che lo stesso Villari riconosce all'esperienza comunale – travolta dal principato mediceo – la forma-comune, storicamente intesa, costitui-

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 3.

<sup>14</sup> Si veda la conferenza di P. VILLARI, *Le origini del comune di Firenze*, in *Gli albori della vita italiana, Conferenze tenute a Firenze nel 1890*, Milano 1918, p. 45: «Nel 1289 i Fiorentini fecero una legge la quale, con un linguaggio che sembra quello stesso dell'assemblea costituente in Francia, dichiarava che la libertà è sacra, inalienabile». Su questa conferenza si è soffermato E. ARTIFONI, *Salvemini e il medioevo, Storici italiani fra Otto e Novecento*, Napoli 1990, pp. 116-117.

<sup>15</sup> P. VILLARI, *I primi due secoli*, cit., p. 12 «solo cercando la *legge* che regola e domina questi mutamenti è possibile ritrovare il concetto generale della Repubblica, determinare il valore delle istituzioni». Concetto ripetuto nella citata conferenza su *Le origini del comune di Firenze*, cit., p. 38: «Tutte queste rivoluzioni hanno di mira uno scopo costante, hanno un'origine comune, si seguono con *ordine determinato*»; e ancora: «questa storia fiorentina adunque non è un mistero ... essa è invece chiara come una *proposizione geometrica*». Anche nella prefazione al libro scritta nel 1904 Villari ammette di ricercare «la sintesi, l'*unità organica* di una vita comunale così varia e multiforme», p. XIV.

<sup>16</sup> Attraverso il febbrile avvicinarsi delle riforme istituzionali «il comune fiorentino, facendo esperienza di tutte le costituzioni politiche allora possibili, arrivò di grado in grado alle più larghe libertà di cui il medioevo poteva essere capace, P. VILLARI, *I primi due secoli*, cit., p. 13.

sca un precedente ineludibile dello stato moderno presente; e spiega anche l'impossibilità di una totale rivalutazione della signoria medicea, cui pure riconosce unità e accentramento<sup>17</sup>.

Ma il contributo di Villari deve essere rivalutato anche alla luce delle nuove tensioni intellettuali che accolsero l'uscita del libro alla metà degli anni Novanta. In definitiva Villari presentava un tentativo organico di superare una visione psicologica e umorale della politica a favore di una ricostruzione scientifica delle leggi storiche che regolano il mutamento. E non è casuale, forse, l'esplicito richiamo ai limiti di Machiavelli politologo che Villari antepone al suo approccio: un elenco del tutto anti-storico, che si giustifica solo come espediente retorico per stigmatizzare una visione ciclica e autoreferenziale della storia politica<sup>18</sup>.

4. In questo clima di erudizione, scienza e politica, prese forma il lavoro di Salvemini su *Magnati e Popolani*, uscito nel 1899 come tesi di perfezionamento presso l'Istituto di studi superiori di Firenze<sup>19</sup>. È indispensabile partire dalle riflessioni di Enrico Artifoni per valutare il contenuto reale e il peso del 'modello' salveminiano, senza esagerare per questo il suo impegno di medievista. Con *Magnati e Popolani* anzi, la spinta propulsiva della storia medievale come presa di coscienza del mondo della storia può dirsi esaurita<sup>20</sup>. A distrarlo precocemente dagli studi medievistici contribuì forse anche il forte dissidio con il maestro, Pasquale Villari, fra il 1897 e il 1898; un distacco evidente sia sul piano storiografico – in una recensione ai lavori di Davidsohn, Salvemini inchiodava Villari, in parte ingiustamente, alla vetusta diatriba fra latinità e germanesimo; sia su quello politico, quando la reazione al Villari con-

<sup>17</sup> P. VILLARI, *Le origini del comune di Firenze*, cit., p. 89, lo stato mediceo aveva creato «un governo forte, accentrato; una società che par quasi una società moderna. Una grande uguaglianza apparisce per tutto»; ma qualsiasi traguardo avessero raggiunto gli stati successivi restano opere imperfette: hanno fatto cadere le «piccole patrie» senza formare la nazione.

<sup>18</sup> P. VILLARI, *I primi due secoli*, cit., p. 7: prima presenta Machiavelli come l'inventore di un nuovo modo di studiare la politica, poi compila un elenco di inesattezze.

<sup>19</sup> P. VILLARI, *Magnati e Popolani in Firenze dal 1280 al 1295*, in E. SESTAN (ed), *Opere di Gaetano Salvemini*, I: *Opere di storia medievale*, Milano 1960, ed. orig. «Pubblicazioni del regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze», Firenze 1899.

<sup>20</sup> Salvemini lavorava ben prima del 1900 ad altri progetti: un lavoro sui partiti politici milanesi, e una sintesi sulla rivoluzione francese, ordinata per altro dallo stesso Villari per una collana di divulgazione della casa Hoepli.

servatore e «quasi golpista» sfiorò l'invettiva<sup>21</sup>.

Tuttavia è indubbio che il libro ha come presupposti due nuclei concettuali ben riconoscibili: da un lato proprio l'eredità di Villari e in genere della storiografia delle antitesi, che portava Salvemini a concepire in maniera quasi naturale la storia comunale come grande campo di inevitabili conflitti sociali e politici; e dall'altro la scoperta di Loria, vale a dire di un sistema di concause o meglio di una catena di cause-effetti in grado di dare un vero 'codice di sviluppo' a quell'insieme tumultuoso di lotte partitiche<sup>22</sup>. La cronologia della genesi del libro è abbastanza precisa e occorre tenerne conto: Salvemini stese una prima redazione dei *Magnati* nel 1894 e la inviò a Loria; ne ricevette alcuni suggerimenti relativi alle cause economiche della lotta fra i partiti, ma solo nella seconda metà del 1895 compare la vera nozione-cardine del lorianesimo: l'accrescimento demografico come fattore primo dell'evoluzione sociale. Un dato che lo stesso Loria mantenne invariato e che si trova espresso con grande chiarezza anche nelle edizioni più tardive del suo *Corso di Economia Politica*<sup>23</sup>. Salvemini rimase entusiasta della legge dei numeri – delle grandi espansioni verso le terre nuove, della necessaria divisione in produttori e consumatori – tanto da riscrivere l'intero II capitolo partendo proprio dall'aumento demografico, calcolato però su una base fragilissima di dati e con uno slancio induttivo che lui stesso, anni dopo, riconobbe infondato<sup>24</sup>.

Questo dato di meccanica sociale si innestava tuttavia su una tradizione storiografica fiorentina che aveva posto alla base degli eventi storici il conflitto tra due parti: lombardi-romani, cittadini-comitatini, nobili-popolari, aristocrazia-democrazia. Un dualismo di fondo che Villari aveva rintracciato in ogni fase della storia italiana e che rappresenta la vera

<sup>21</sup> M. MORETTI, *Salvemini e Villari. Frammenti*, in D. ANTISERI (ed), *Gaetano Salvemini metodologo delle scienze sociali*, Messina 1996, pp. 19-68, specialmente pp. 26-29.

<sup>22</sup> E. ARTIFONI, *Salvemini e il medioevo*, cit., p. 132: «La lotta di classe del secondo Duecento ha trovato, tramite Loria, una spiegazione e un codice di sviluppo nel propellente demografico che innescherà, in una reazione a cascata, occupazioni di nuove terre, intensificazione delle colture, legislazioni annonarie, rialzi degli affitti».

<sup>23</sup> A. LORIA, *Corso di economia politica*, Torino 1910, p. 10: esiste un elemento increato intorno a cui tutto gira: «è la terra, che l'accrescimento incessante della popolazione va continuamente trasformando». Quindi l'agente dell'evoluzione sociale è la popolazione, «il variare delle forme sociali è conseguenza imprescindibile dell'accrescersi della popolazione». E ancora, p. 15: «La densità crescente della popolazione che spinge gli uomini verso le terre disponibili è il fattore principe dell'evoluzione tecnico-economico sociale».

<sup>24</sup> Salvemini riconobbe presto la debolezza dell'impostazione quantitativa, come ha ben ricostruito E. ARTIFONI, *Salvemini e il Medioevo*, pp. 135-137.

trama metodologica di *Magnati e Popolani*. Il libro di Salvemini in tal senso non aveva nulla di rivoluzionario, tutt'altro: ancora in bozze, fu premiato dalla commissione dei Lincei, tra cui sedevano Villari e Isidoro del Lungo, come opera di grande erudizione sui partiti fiorentini<sup>25</sup>.

Di più, l'influenza di Villari, come ha ben argomentato Artifoni, è ancora maggiore se guardiamo con attenzione l'ultima produzione del maestro relativa al comune: da lui venivano la centralità politica dell'epoca comunale nella storia italiana (e, di conseguenza, dello studio sui comuni), un'impostazione sempre più sociale del conflitto, inteso come scontro economico tra classi diverse e contrapposte, e infine una tendenza scienziata che proponeva qualcosa di più e di diverso dalla semplice conoscenza delle scienze sociali: proponeva la ricerca di un canone esplicativo scientifico, vale a dire la possibilità di trovare leggi della storia e di usare queste leggi per spiegare il passato<sup>26</sup>. Un debito spesso misconosciuto da critici e recensori successivi, ma più volte confessato da Salvemini nel corso del libro. Anche nel famoso capitolo lariano, il II su *Magnati e Popolani*, la spinta iniziale a cercare nuove cause delle lotte civili è chiaramente derivata da Villari: il rifiuto delle spiegazioni dei cronisti basate sugli odii personali ricorda da vicino le parole del maestro<sup>27</sup>. Di schietta derivazione villariana è anche l'attenzione minuta alla composizione dei partiti, gruppi organizzati che si affrontano necessariamente per il predominio e per la difesa dei propri interessi. Loria è intervenuto in un secondo momento per spiegare le ragioni e i campi di tale conflitto.

<sup>25</sup> Si legga il giudizio altamente positivo della commissione *ibidem*, p. 139: due volta torna la parola erudizione: «si raccomanda per erudizione chiara, larghezza di vedute e sobrietà di erudizione ... La critica delle fonti dà risultati notevoli».

<sup>26</sup> *Ibidem*, pp. 112-113, Artifoni parla di una convergenza oggettiva anche sul piano del lavoro storico. Una tendenza a vedere sempre leggi e progressioni geometriche sotto i fatti politici era viva fin dai capitoli del 1866, come si è visto. Tanto da far scrivere a Villari nell'introduzione all'edizione del 1905 de *I primi due secoli*, cit., p. XIV, che «le guerre, le rivoluzioni, la politica di Firenze trovano quasi sempre la prima spiegazione negli interessi industriali e commerciali».

<sup>27</sup> G. SALVEMINI, *Magnati e Popolani*, p. 22: «Allo stesso modo, se ci domandassimo perché mai Grandi e Popolani si combattevano, saremmo certo imbarazzati a trovar risposta; salvo che volessimo contentarci della spiegazione dei *cronisti*: i quali attribuiscono le lotte civili alle maligne suggestioni del demonio, oppure se la cavano comodamente affermando che i due partiti si combattevano perché si odiavano». E ancora a p. 48: «sarebbe puerile ridurre le lotte politiche a semplici questioni *personali* e credere che il Popolo fiorentino abbia fatto gli ordinamenti di giustizia contro i grandi solo perché Giano della Bella era stato tirato per il naso da meser Berto Frescobaldi».

Una breve analisi delle notazioni politiche di Salvemini dovrebbe servire a chiarire questo punto. Il capitolo II, sulla struttura dei partiti, è stato accusato di rigidità e di eccessivo economicismo. In realtà, senza sminuirne il ruolo, i meccanismi loriani sono dispersi in più punti e non posti in evidenza tale da suscitare un immediato riconoscimento al lettore non esperto: la teoria della conquista di nuove terre, ad esempio, viene usata per motivare la fuga dei servi, che per altro aveva consistenti cause politiche<sup>28</sup>. L'aumento demografico, «la progressione veramente meravigliosa» di popolazione, ritorna dieci pagine dopo per spiegare la questione annonaria: agli inevitabili problemi di approvvigionamento, il comune intese rimediare con provvedimenti drastici sull'importazione e un divieto altrettanto drastico di esportare vettovaglie; pagine di assoluto buon senso, arricchite da note densissime di rimandi agli statuti comunali. A questo punto abbiamo l'unica vera dichiarazione di fede lorianiana: il conflitto fra proprietari di terre e consumatori, «che del resto era un fatto universale della storia umana» era inevitabile, perché

«La lotta fra Magnati e popolani era conseguenza necessaria, saremmo per dire matematica, dello sviluppo demografico ed economico della città di Firenze»<sup>29</sup>.

Il contenuto è chiaramente lorianiano, ma quel «matematica» ricorda non poco l'introduzione di Villari a *I primi due secoli della storia di Firenze*, animata da una fede cieca nella successione ordinata delle cause.

Molto più forte e con approcci originali è invece l'interesse per i partiti, la loro struttura sociale, l'organizzazione politica<sup>30</sup>. Qui la descrizione delle forze in campo, spesso criticata, è schematica ma non meccanica; anzi lo schema dualistico di impronta villariana è arricchito e complicato dal sovrapporsi di organizzazioni diverse che Salvemini esamina come componenti separate e in contrasto all'interno del medesimo schieramento. Questo vale soprattutto per il partito 'popolare', tutt'altro che monolitico, come invece apparve a Ottokar. Anche ora si avverte la ricezione del giudizio di Villari fortemente positivo sulle corporazioni come organismi politici funzionali, reinterpretato però in chiave quasi

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 28: la liberazione dei servi da parte del comune era un mezzo per indebolire i signori feudali; l'aumento della popolazione nell'XI secolo determina l'aumento del prezzo dei generi alimentari, la conquista di nuove terre, la concorrenza fra proprietari rurali per la manodopera; un sunto di lorianesimo in cinque righe.

<sup>29</sup> *Ibidem*, p. 40.

<sup>30</sup> Un dato di attualizzazione politica messo in rilievo da M. BERENGO, *Salvemini storico e la reazione del '98*, in E. SESTAN (ed), *Atti del convegno su Gaetano Salvemini*, Milano 1977, pp. 69-85.

politologica: davanti alla Parte guelfa, debole e sfilacciata, divisa dalle rivalità fra le maggiori famiglie, ben diverso spettacolo offrivano le arti maggiori, compatte, organizzate gerarchicamente, ricche e in grado di resistere *manu militari* sul territorio.

La vittoria sui grandi sembra dunque scontata, «ma sarà completa?». La risposta è no: «le vittorie del popolo non sono mai decisive» perché si oppongono alle arti maggiori le arti minori, in perenne conflitto-alleanza con i grandi di Popolo; così come si oppongono due ceti tradizionalmente destabilizzanti, i giudici e i banchieri<sup>31</sup>. Non sembra una ricostruzione rigida di un comune dominato dalla 'classi'. Né Salvemini ha mai sostenuto l'idea di un comune veramente democratico a partecipazione diretta; al contrario, come altri scienziati di sinistra aveva ben chiari i limiti sociali dei partiti popolari<sup>32</sup>.

Meno sviluppata la parte più propriamente politico-istituzionale del libro di Salvemini. Si veda quel capitolo III dedicato all'istituzione del Priorato. Un capitolo poco studiato, ma rivelatore del modo di lavorare dell'autore. Pochi critici, credo, hanno notato che il capitolo III condivide numerosi passi con la lunga recensione di Salvemini alle *Consulte e pratiche del governo fiorentino* uscita sull'«Archivio storico italiano» del 1899<sup>33</sup>. Le *Consulte* erano disponibili però già nel 1896: Salvemini utilizzò la nuova fonte sia per scrivere (o riscrivere) il capitolo III, sia per preparare una lunga recensione erudita, non avvertendo nessuno scarto scientifico tra i due scritti, che riportano la stessa valutazione storica del governo delle arti. Il Priorato è una «forma di istituzione» che «è stata dichiarata da numerosi storici imperfetta e priva di stabilità»<sup>34</sup>.

<sup>31</sup> G. SALVEMINI, *Magnati e Popolani*, cit., p. 62; nel caso dei banchieri sono anzi intricatissimi i legami di interessi che uniscono nobili e popolani in dipendenze multiple legate al denaro.

<sup>32</sup> G. SALVEMINI, *Magnati e Popolani*, p. 28: «Il Popolo è composto solo dalle persone appartenenti a certe determinate associazioni, le quali insieme costituiscono una organizzazione politica contrapposta ai Magnati ... Ora queste associazioni di tutte le persone escluse dal ceto dei magnati, non contengono *se non una parte relativamente piccola* ... All'infuori dei Magnati c'è una gran quantità di popolazione che da ogni diritto politico è esclusa completamente».

<sup>33</sup> Sono uguali i passi relativi allo schema costituzionale successivo alla pace del cardinale latino, *Le consulte*, pp. 237-240 = *Magnati e popolani*, pp. 66-69; e soprattutto *le Consulte*, pp. 254-257 = *Magnati e Popolani*, pp. 96-99.

<sup>34</sup> Anche qui riecheggia un passo di P. VILLARI, *I primi due secoli*, cit.: «Se ora gettiamo finalmente uno sguardo generale sulla nuova costituzione ... essa ci parrà abbandonata al disordine ed all'arbitrio. Ma se guardiamo attentamente allo scopo cui era destinata, noi la vedremo singolarmente adatta a raggiungerlo». Lo scopo era il trionfo della democrazia (intesa come popolo).

Al contrario Salvemini vi ravvede l'unico possibile sistema di governo per la Firenze duecentesca, e una forma per giunta virtuosa; la rotazione mensile delle cariche

«creava col continuo esercizio una classe di persone pratiche degli affari pubblici. Una delle caratteristiche della storia fiorentina, è nei secoli della maggiore prosperità *la mancanza di grandi individualità* nella vita politica: la storia fiorentina è tutta *storia collettiva*, nessun grand'uomo emerge sugli altri e ne aduggia la figura»<sup>35</sup>.

La grandezza di Firenze è merito dunque della costituzione politica che impone l'anonimato delle personalità ma favorisce al contempo una diffusa cultura politica. Fu questo uno dei punti maggiormente contestati (e direi sopravvalutati) da Ottokar, che iniziò la sua ricerca prosopografica allo scopo di far uscire dall'anonimato i protagonisti della vita politica fiorentina. Ammettiamo pure una certa dose di semplicismo, ma vederci qui un'impostazione marxista è veramente fuori da ogni parametro di plausibilità.

A Salvemini politico mancava inoltre una chiara nozione dei motivi profondi della decadenza fiorentina nel secolo successivo; mancava, forse, anche l'interesse ad approfondire un tema del quale aveva già sviscerato gli aspetti principali e a lui più vicini: la formazione dei partiti e le ragioni della lotta politica. Del comune come 'fase della storia' o come stato non viene detto nulla di significativo. Così quando deve affrontare l'ultimo punto, che come sempre, riguarda il cambiamento, la fine del comune, la risposta del giovane storico appare di un disarmante naturalismo politico:

«Finché la classe sociale che creò il Priorato, fu florida e piena di vita, la costituzione politica funzionò bene; quando *il tarlo della decadenza* cominciò ad investire anche la borghesia fiorentina come investe tutte le cose di questo mondo – allora anche la costituzione politica creata dalla borghesia cominciò a disorganizzarsi, a funzionare in modo incompato, a sfasciarsi»<sup>36</sup>.

Una conclusione che ricalca quella altrettanto tautologica di Villari, che prima aveva escluso le invidie e gli odi come componenti dell'azione politica; poi «quando finalmente gli odi e le passioni affatto personali prevalgono davvero, allora il disordine diviene minaccioso, la costituzione si corrompe, e la libertà precipita a rovina»<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> G. SALVEMINI, *Magnati e Popolani*, cit., p. 97.

<sup>36</sup> *Ibidem*, p. 99.

<sup>37</sup> P. VILLARI, *I primi due secoli*, cit., p. 14.

5. *Magnati e popolani*, accolto con grande favore dalla critica, sia accademica, sia di partito – «tanto che è difficile sottrarsi all'impressione che in *Magnati e Popolani* ognuno leggesse in fondo ciò che voleva»<sup>38</sup> – divenne presto un modello, o meglio contribuì a diffondere e a legittimare una sorta di paradigma sociologico sull'origine dei conflitti politici: un paradigma assai rozzo, che aveva come punto di partenza proprio il dato demografico sempre più visto come il motore primo dei cambiamenti politici.

I dati sulla demografia così superficialmente accolti da Salvemini furono subito criticati da Niccolò Rodolico, in un articolo sull'«Archivio storico italiano»<sup>39</sup>, e da Pietro Santini, che sempre nella medesima rivista andava pubblicando a puntate uno studio sull'antica costituzione del comune di Firenze<sup>40</sup>. Entrambi gli autori, comunque, tendono ad aumentare e non a diminuire il numero degli abitanti di Firenze, riducendo in tal modo lo scarto tra la Firenze del XII e quella del XIII, ma non la centralità del problema demografico.

Una conferma viene proprio dal libro dello stesso Rodolico, attivissimo in questi primi anni del Novecento, su *La democrazia fiorentina al suo tramonto* del 1900, che si apre con un capitolo su «Il movimento della popolazione e i suoi effetti sullo sviluppo della democrazia», dove *democrazia* indica chiaramente una classe sociale: il popolo minore, gli artigiani, i lavoratori dipendenti. Erano questi a costituire il «coefficiente più valido del vero Popolo minuto». Che l'immigrazione potesse orientare gli eventi non era dubbio: sia perché rafforzava numericamente il popolo minuto, sia perché i lavoratori della campagna immigrati in città trasformavano il loro naturale 'misoneismo' in agitazione scomposta:

«su quelle onde di popolo che ora ascendevano per crescente forza numerica ed ora scendevano per le terribili mortalità, navigava, sfidando le tempeste, la gloriosa nave del comune»<sup>41</sup>.

Una navigazione tormentata, che vedeva comunque riproporsi il fatale dissidio tra il principio oligarchico e quello democratico di villariana memoria.

<sup>38</sup> E. ARTIFONI, *Salvemini e il medioevo*, p. 138.

<sup>39</sup> N. RODOLICO, *Note statistiche su la popolazione fiorentina nel XIV secolo*, in «Archivio storico italiano», serie V, 1902, pp. 241-274.

<sup>40</sup> P. SANTINI, *Studi sull'antica costituzione del comune di Firenze. La città e le classi sociali in Firenze nel periodo che precede il primo popolo*, estratto dall'«Archivio storico italiano», V, XXXI e XXXII, Firenze, 1903.

<sup>41</sup> N. RODOLICO, *La democrazia fiorentina al suo tramonto*, Bologna 1900, p. 45.

Il dato demografico doveva per altro entrare nel linguaggio comune degli storici, anche se privato delle rigide catene di conseguenze matematiche ipotizzate da Loria. L'aumento di popolazione è essenziale, come vedremo, per Volpe, che in un punto del suo lavoro giovanile su Pisa ricorre anche alla nozione di «lotta fra produttori e consumatori»<sup>42</sup>. Lo accolse senz'altro Giuseppe Salvioli nel suo *Trattato di storia del diritto* del 1908<sup>43</sup>, e, con ancora maggior rilievo, nella *Storia* del 1930<sup>44</sup>. Lo utilizzò in maniera traslata Ercole, autore delle più diffuse teorie sull'origine della signoria, ma anche, negli anni Venti, di un articolo-sintesi su *La lotta di classi nel medioevo*, tutto giocato in termini demografici, con un'accentuata tendenza a connettere gli assetti sociali ai regimi economici<sup>45</sup>. Fu questo un punto importante della congiunzione fra dati sociali e struttura politica: la convinzione che proprio l'aumento demografico abbia reso impossibile il mantenimento delle forme 'repubblicane'. La massa degli inurbati, dei lavoratori, in una parola la 'democrazia' ha provocato l'implosione delle istituzioni, un conflitto con la borghesia al potere, la trasformazione automatica della democrazia (come regime) in oligarchia, il ricorso al signore, legittimato appunto dalla votazione democratica<sup>46</sup>. Una catena di identificazioni su cui sarà opportuno tornare; qui basti aver dato cenno di quanto problematiche siano le implicazioni della demografia.

Ma su un altro piano, il libro di Salvemini entrò subito in un circuito culturale di confine fra storia e scienza: un circuito ambiguo, non riduci-

<sup>42</sup> G. VOLPE, *Studi sulle istituzioni comunali di Pisa*, Firenze 1970, p. 103: «Il fulcro della vita intera della città è il contrasto fra nobiltà terriera e borghesa industriale, fra produttori e consumatori».

<sup>43</sup> G. SALVIOLI, *Trattato di storia del diritto italiano dalle invasioni germaniche ai nostri giorni*, VI edizione intieramente rifatta e ampliata, Torino 1908, p. 247: «Col prevalere della ricchezza s'affermò vieppiù l'economia urbana; la popolazione delle città crebbe di numero, la terra di valore, si dissodò, si intensificarono le colture»; sull'aumento demografico la fonte era per l'appunto Salvemini.

<sup>44</sup> G. SALVIOLI, *Storia del diritto italiano*, IX edizione, Torino 1930. La nuova edizione del testo risente notevolmente di una coloritura nazionalista estranea alle redazioni precedenti, p. 231, *Il comune italiano le origini*: «Tutto questo movimento o palingenesi, da cui poi fiorirono le libertà comunali, è dovuto a varie cause. In prima linea sta il fattore demografico, lo stesso che agì nella formazione della lingua italiana».

<sup>45</sup> F. ERCOLE, *La lotta di classi alla fine del medioevo*, in «Politica», 2, VI, 1920, pp. 193-234.

<sup>46</sup> Di un «urto rapido e deliberato delle masse popolari, intente a superare con la dittatura la resistenza delle classi magnatizie» aveva parlato A. SOLMI, in «Archivio storico italiano», LXXI, 1913, p. 172.

bile alla formula di 'scuola economico-giuridica'. Anche qui soccorrono le notazioni di Artifoni su questo tentato matrimonio disciplinare che si risolse in un precoce e violento divorzio, nel rifiuto di dissolvere la specificità della storia nella sociologia<sup>47</sup>. Una tendenza che aveva coinvolto anche Salvemini, come dimostra la nota prolusione del 1901 su *La storia considerata come scienza*. In tal senso – benché già negli anni immediatamente seguenti Salvemini dovette attenuare non poco i contenuti sociologici del suo metodo, trovandosi su posizioni non dissimili da quelle volpiane<sup>48</sup> – *Magnati e Popolani* poteva diventare un libro pericoloso: sia perché legittimava automatismi monocausali, sia perché apriva il varco alle più disparate ricostruzioni meccanicistiche e naturalistiche, dove l'economia diventava un fattore condizionante di assetti sociali e politici, e dove, naturalmente, le classi sociali, riunite intorno alla difesa di interessi economici, si scontravano violentemente sotto l'influsso di forze 'naturali' non controllabili (l'incremento di popolazione, l'attrazione verso le terre libere). La prima vera opposizione a Salvemini non fu politica, ma metodologica: pensiamo alla presa di distanza di Carlo Cipolla, nella sua recensione ai *Magnati e Popolani*, «dall'unilateralità nella considerazione dei fatti storici» e al rifiuto che Cipolla, una volta diventato titolare della cattedra di storia presso l'Istituto di studi superiori, manifestò sempre nei confronti dei metodi astratti, delle generalizzazioni, degli automatismi<sup>49</sup>. Salvemini, in altre parole, presentava un modello di comune astratto. Solo più tardi questo modello divenne politico, condizionando direttamente l'immagine del comune. E questo accadde quando entrò in crisi e perse significato l'approccio 'scientifico' alla storia e quando, parallelamente, si affermò una visione più 'realistica' della politica intesa come lotta di ceti dirigenti e non di classi sociali<sup>50</sup>. Chi aveva più chiaro in mente questi schemi, come Nicola Ottokar, allora sentì l'urgenza di ritornare a Salvemini per eliminare gli equivoci del conflitto di classe, ormai apertamente ideologizzato.

<sup>47</sup> E. ARTIFONI, *Salvemini e il medioevo*, pp. 145 ss.

<sup>48</sup> Cfr. M. MORETTI, *Il giovane Salvemini fra storiografia e scienza sociale*, in «Rivista storica italiana», CIV, 1992, pp. 203-245, specialmente le pp. 229 ss. dove si ridimensiona l'adesione di Salvemini al canone scientifico puro.

<sup>49</sup> M. MORETTI, *Carlo Cipolla, Pasquale Villari e l'Istituto di studi superiori di Firenze*, in *Carlo Cipolla e la storiografia italiana del Novecento*, cit., pp. 57-58 per le prime avvisaglie.

<sup>50</sup> Ho cercato di ricostruire questa fase in M. VALLERANI, *La città e le sue istituzioni. Ceti dirigenti, oligarchia e politica nella medievistica italiana del Novecento*, in «Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento», XX, 1994, pp. 202-209.

Sugli eccessi metodologici dei giovani scienziati-sociologi, soprattutto di Arias e Caggese, più defilato Rodolico, calò frattanto la scure degli storici e in particolare di Volpe, che interveniva in forme programmaticamente autoritative e censorie nel dibattito, stroncando in maniera definitiva le intemperanze scientiste.

6. In quei primi anni del Novecento Gioacchino Volpe stava scrivendo pagine di grande respiro e di notevole valore politico sull'origine del comune e lo stato. Trarre un modello o un paradigma da Volpe era ed è tuttora operazione rischiosa; non solo per la varietà estrema della sua produzione e della storia esterna, ma proprio per la natura e il metodo delle riflessioni volpiane, così aperte alle concause, alle generalizzazioni, a un eclettismo vitalistico che dominava gran parte dei suoi studi. Ma è possibile, a prezzo di qualche forzatura, ricostruire una sorta di schema interpretativo del comune; uno schema, come in altri casi, binario, in cui si alternano valutazioni sulla struttura e sull'evoluzione non sempre in stretta coerenza.

È noto che fin dai primi lavori sulle *Istituzioni comunali di Pisa*, Volpe aveva compreso i limiti del comune: piccole nazioni in lotta fra loro, «forza dissolvente quant'altra mai»<sup>51</sup>, anche se sul piano descrittivo, della ricostruzione minuta, il modello statale influenzò non poco la scrittura del libro<sup>52</sup>. Alle ripetute affermazioni sulla tendenziale statualità del comune presenti nelle *Istituzioni comunali*<sup>53</sup>, si affiancava però la convin-

<sup>51</sup> Si tratta di un famoso passo di G. VOLPE, *Studi sulle istituzioni comunali di Pisa* (1902), nuova edizione, Firenze 1970, pp. 173-174, già esaminati da C. VIOLANTE, *Condizioni esterne e processi costituzionali: note sul «realismo» storiografico del primo Volpe*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», IV, 1978, pp. 235-254, p. 244.

<sup>52</sup> G. VOLPE, *Studi sulle istituzioni comunali*, cit., pp. 180-181: «il riconoscimento del comune come ente pubblico dovevano favorire lo svolgersi del concetto di una più larga *sovranità popolare* per cui il popolo per mezzo dei consigli e dei capi delle corporazioni avesse diritto di intervenire nell'elezione dei consoli o del podestà. Si innalzava quindi nei cittadini il concetto delle istituzioni comunali ... si rendeva più largamente la cittadinanza depositaria dei poteri pubblici e *fonte eterna del diritto* – eterna come il popolo – nel territorio cittadino».

<sup>53</sup> Cfr. I. CERVELLI, *Gioacchino Volpe*, Napoli 1977, pp. 472-479: sulla diffusa ricerca dell'idea di stato; p. 480: «generato da una profonda e per certi versi rivoluzionaria trasformazione dell'economia e nella società il comune si configurava alla fine come Stato, acquistando carattere pubblicistico, da privato che era agli inizi». Un dato rilevato dallo stesso C. VIOLANTE, *Introduzione a G. VOLPE, Medioevo italiano*, Bari 1992, p. XXI: «I progressi che erano diretti verso tale traguardo furono la distinzione e la sempre maggiore articolazione delle classi sociali, la trasformazione del governo da associazione privata a ente di diritto pubblico, la costituzione di un territorio, infine la separazione dei poteri temporali da quelli spirituali e quindi la laicità del governo civile».

zione che i risultati più duraturi li avesse raggiunti la signoria, di cui Volpe aveva studiato sul nascere gli effetti livellatori e unificanti, in maggiore aderenza a un'idea di stato moderno rispetto al comune corporativo<sup>54</sup>.

Esiste tuttavia un altro luogo dove le riflessioni di Volpe si dispiegano con maggiore intento teorico: pensiamo a quell'insieme di lavori redatti tra il 1904 e il 1907 – dalle *Questioni fondamentali*, alle recensioni-saggio delle opere di Caggese, Gabotto, Arias – tesi a definire e a difendere sul campo la vera natura del comune duecentesco<sup>55</sup>. Sono testi molto noti<sup>56</sup>; ma un esame rapido dei meccanismi di presentazione del comune-stato non è inutile. Serve anzi ad avanzare una proposta integrativa verso una più chiara definizione dello stato negli studi medievistici di Volpe. Si ha l'impressione, infatti, che pur all'interno di «una ricerca appassionata dell'ente-stato nei vari momenti e nelle varie forme»<sup>57</sup>, i modelli e le teorie di Volpe mutassero secondo le prospettive e i momenti studiati; in altre parole l'evoluzione dello stato non coincideva con un processo di maturazione graduale di elementi già dall'inizio presenti nel codice politico del comune; ma al contrario, procedeva per rivoluzioni, per addensamenti anche repentini di tensioni e di reazioni che modificavano, in maniera di volta in volta diversa, la costruzione del nuovo ente politico. Gli elementi acquisiti nella fase originaria del comune non sono gli stessi della fase podestarile; così come le conquiste del momento popolare divergono dalla successiva riforma apportata dalla signoria. Vediamo quali sono i meccanismi di ricostruzione dell'origine del comune e quindi come devono essere valutati e che ruolo hanno gli 'elementi di stato' conquistati dal comune.

*La libertà.* Il comune nasce da un grande sommovimento sociale, un processo a catena di liberazione degli individui e dei gruppi dai legami

<sup>54</sup> G. VOLPE, *Pisa, Firenze e impero, al principio del 1300 e gli inizi della signoria civile a Pisa*, in «Studi storici», XI, 1902, pp. 177-203 e 293-337, il signore abbatte i privilegi, unifica le condizioni, elimina 'gli interessi particolari': «ecco i fattori negativi e positivi dello stato moderno che ora si intravede chiaramente nel comune italiano» e soprattutto le fasi dell'affermazione politica del comune in C. VIOLANTE, *Condizioni esterne e processi costituzionali*, cit., che segue da vicino questo saggio per delineare il ruolo dello stato moderno in Volpe.

<sup>55</sup> Ora raccolti in G. VOLPE, *Medioevo italiano*, Bari 1992.

<sup>56</sup> Basti rimandare a C. VIOLANTE, *Gioacchino Volpe e gli studi storici su Pisa medievale*, in G. VOLPE, *Studi sulle istituzioni comunali a Pisa* (1904), Firenze 1970, pp. X-XIII e a I. CERVELLI, *Gioacchino Volpe*, cit.,

<sup>57</sup> I. CERVELLI, *Gioacchino Volpe*, cit., p. 493.

di dipendenza: del vescovo dal conte, dei capitanei dal vescovo, dei vassalli minori dai capitanei, dei contadini «affamati di terra e di libertà» dai padroni. Si apre per tutti «un'era di libertà personale ed economica e morale; donde l'irrefrenabile ascensione di ogni cetto»<sup>58</sup>. La libertà ha vari significati, ma quello economico sembra prevalere sugli altri: in primo luogo si ha un'erosione dei diritti sul possesso che crea le condizioni per una maggiore emancipazione delle persone e una più libera disposizione dei beni<sup>59</sup>; in secondo luogo, l'allentarsi dei legami di dipendenza è strettamente legato all'aumento della circolazione del denaro che assicura una diversa qualità del possesso:

«teniamo presente che siamo agli albori dell'economia del denaro, in corrispondenza alla quale i feudi diventano allodi, le terre servili livelli, le lande incolte enfiteusi»<sup>60</sup>;

«il denaro che circola strappa gli uomini all'isolamento e *commette* le singole unità familiari in più complessi organismi. In altre parole la nuova conquista degli uomini, la libertà, ha un contenuto e un significato economico che soverchia tutti gli altri 'libertas' come esenzione dai dazi»<sup>61</sup>.

«il denaro si spande e circola da tutte le parti, penetra nei castelli, rompe le consorterie, fa da avanguardia alle milizie comunali»<sup>62</sup>.

La libertà ha radici economiche, ma assume presto una funzione politica quando diventa premessa indispensabile al più vario ricomporsi delle unità sociali e istituzionali della città<sup>63</sup>. La disponibilità maggiore

<sup>58</sup> G. VOLPE, *Questioni fondamentali sull'origine e svolgimento dei comuni italiani*, in G. VOLPE, *Medioevo italiano*, cit., p. 92; ritorna in modo ossessivo a questo tema della libertà. Tra i frutti del comune si ha «la piena libertà nella contrattazione della terra» p. 93; i contadini «affamati di terra e libertà»; i servi aspirano a disporre più liberamente della «sors» p. 95, lo scindersi dei consorzi gentilizi «agevola ai contadini l'acquisto della libertà» p. 97. La libertà ritorna nella tesi 4: il comune prodotto di una cresciuta ricchezza «aumento di ricchezza e di libertà e principio di attività collettiva d'ordine amministrativo e politico», *questioni fondamentali*, p. 103; «è tutta gente nova, venuta su proprio ora dal coacervo della società rurale, che ha conquistato di fresco la libertà della persona» che aspira a conquistare la disposizione libera dei fondi, p. 105. Un grande processo di liberazione sta alla base del cap. I delle *Istituzioni comunali a Pisa*.

<sup>59</sup> G. VOLPE, *Questioni fondamentali*, cit., p. 96: «si rompe il rapporto di dipendenza personale che lega i lavoratori liberi e servi a proprietari e feudatari».

<sup>60</sup> *Ibidem*, p. 95.

<sup>61</sup> *Ibidem*, p. 104.

<sup>62</sup> *Ibidem*, p. 116.

<sup>63</sup> G. VOLPE, *Origine e primo svolgimento dei Comuni nell'Italia Longobarda* (1902), Roma 1976, p. 37: «Senza accordo prestabilito servi e liberi adoperavano le stesse armi e tendevano da principio alla stessa meta: libertà di possesso, sicurezza personale, associa-

dei beni predispone una maggiore libertà 'di scelta' nella vita politica: scelta di associarsi, di intervenire direttamente, di accettare o meno gli assetti istituzionali. Volpe insiste molto su questa necessaria premessa alla formazione politica del comune, trasferendo gli effetti della caduta dei legami di dipendenza sui comportamenti attivi della popolazione. La città diventa così un elemento ordinatore.

*Il comune come ente politico pubblico.* Che il comune (e la città) rappresenti un fatto ordinatore è nelle cose<sup>64</sup>: dopo il Mille e una lunga fase di caos, inizia il processo inverso di concentrazione, di ricomposizione, che vuol dire anche di definizione, di separazione dei ceti e dei ruoli. Questa funzione ordinatrice porta molto presto il comune a superare la fase privatistica per acquisire più maturi caratteri pubblicistici. Le città, anche se di origine privata, sono destinate ad acquistare più tardi la piena sovranità. Dall'iniziale nucleo ristretto della piccola aristocrazia dei congiuratori il comune amplia il suo raggio d'azione su tutta la città e su tutto il territorio.

La trasformazione del comune in ente pubblico è attestata in più passi: dopo la fase privatistica «quando si innalza si allarga, si impone a tutti, si sostituisce ai poteri precedenti dello stato od a chi, per abuso o per concessione, era investito di parti più o meno grandi di attribuzioni pubbliche»<sup>65</sup>; «il comune guadagna in personalità giuridica ed in forza; si distacca nettamente dal complesso dei suoi componenti; costringe i renitenti a giurare al comune»; e poco sotto:

«Il comune ora agisce come uno stato qualunque, associazione insieme volontaria e necessaria capace di aggregare a sé, con pieni diritti oppure in qualità di soggetti, tutti gli elementi sociali, la plebe, l'aristocrazia feudale, la minuta popolazione agricola, e di imporre a tutti la propria legge»<sup>66</sup>,

fino alla densissima pagina del 1904 a commento di due opere sull'origine del podestariato:

«Il Podestà segna il pieno formarsi del comune come persona giuridica, cioè un passo grande verso lo Stato, *nel senso in cui noi lo intendiamo*»<sup>67</sup>.

zione, scelta autonoma di capi. Il concetto è ripreso nella recensione agli *Atti del comune di Milano* (1924), in G. VOLPE, *Medioevo italiano*, cit., p. 221: «La maggiore libertà personale dei singoli si riflette in una maggior libertà del comune e del corpo consolare».

<sup>64</sup> I punti di riordinamento «dove escono ricostruiti il capitale, la coltura, lo stato, sono in Italia le città innanzi tutto»: G. VOLPE, *Questioni fondamentali*, cit., p. 94.

<sup>65</sup> *Ibidem*, p. 108.

<sup>66</sup> *Ibidem*, p. 109.

<sup>67</sup> G. VOLPE, *Il podestà nei comuni italiani del '200*, in G. VOLPE, *Medioevo italiano*, cit. p. 234.

Si assiste così a un lungo processo che va dal diritto privato al diritto pubblico, dalla proprietà delle cose al dominio sulle persone: «a questo punto i diritti patrimoniali si integrano con i diritti di sovranità»<sup>68</sup>; questo porta alla sottomissione e unificazione del territorio, «missione storica del comune». La pubblicità del comune diventa programmatica nella recensione a Gabotto, che con la sua teoria dell'origine signorile del comune aveva commesso, agli occhi di Volpe, un tale errore di prospettiva da meritare una severa e definitiva stroncatura. Il comune ha delle fasi di vita distinte: nato nelle città per iniziativa di poche famiglie aristocratiche, poi si è allargato, è diventato un *ente impersonale*; sotto il podestà comprende «tutta la popolazione»<sup>69</sup>.

*Il consenso.* È questo, in Volpe, l'elemento più sorprendente. Si parte dalla constatazione che il comune è un fatto nuovo perché rivitalizza tutto quello che assume e che lo precede «con un soffio di libero *consenso*». La constatazione che in una fase iniziale molti comuni si appoggino ad altre autorità non vuol dire che nascono 'vecchi', ma, al contrario che

«rendono *volontario, consapevole*, emanazione della coscienza civica e poggiato sul *consenso*, quasi sul contratto tutto ciò che prima era esterno, inconsapevole, imposto»<sup>70</sup>.

Nella recensione a Gabotto questo carattere pubblicistico-volontario è richiamato con forza:

«si mutarono da private associazioni volontarie in organizzazione pubbliche, gettarono i fondamenti reali e giuridici dello Stato, con i suoi caratteri di volontarietà e di necessità»<sup>71</sup>.

Si nota anche un'accentuazione degli elementi più spiccatamente contrattuali favoriti dalla cornice politica del comune. Proprio a Gabotto Volpe aveva rimproverato la scarsa attenzione al processo di ricomposizione delle famiglie signorili, che una volta divise in rami autonomi tendono a riunificarsi «*volontariamente*», allo stesso modo con cui le corporazioni artigiane, «moltiplicatesi per figliazioni e scissione, si riaccostano poi *contrattualmente*»<sup>72</sup>. È una tendenza che porta Volpe ad esaltare anche i caratteri contrattualistici del contratto di mezzadria.

Ma il contratto ritorna in chiave prettamente politologica nell'ultimo

<sup>68</sup> G. VOLPE, *Questioni fondamentali* cit., p. 110.

<sup>69</sup> G. VOLPE, *Una nuova teoria sulle origini del comune*, pp. 141 e 143.

<sup>70</sup> G. VOLPE, *Questioni fondamentali* cit., p. 103.

<sup>71</sup> G. VOLPE, *Una nuova teoria*, p. 129.

<sup>72</sup> *Ibidem*, p. 143.

punto delle *Questioni fondamentali*, quando Volpe affronta il tema della nascita della politica come arte di governo, come «azione duratura e consapevole dell'uomo sul complesso degli altri uomini». Non è un caso, credo, che nella congerie di possibili teorie politiche Volpe abbia privilegiato «la teoria che ora compare o ricompare del contratto sociale e di sovranità», perché il contratto pervade tutti i rapporti sociali:

«In tutto insomma, nel vecchio e nel nuovo nella vita sociale politica economica, nei rapporti pubblici e privati, dominano ormai il contratto, la pattuizione volontaria»<sup>73</sup>.

Il contratto serve a dimostrare che esiste una volontarietà di fondo; così anche la libertà sottolinea la volontarietà della sottomissione degli individui al comune. Questo è un tratto decisamente 'moderno'. Immaginate: una popolazione della più varia provenienza che tende a liberarsi di tutti i legami sociali, acquista potere, proprietà e un nuovo mezzo di relazioni, il denaro, (che non crea legami), e sceglie volontariamente di sottoporsi a un ente politico collettivo che impone le decisioni agli abitanti (non più ai consociati) come un ente sovrano. Non vogliamo certo sovrainterpretare il pensiero di Volpe; è assai probabile che l'occasione polemica abbia accentuato l'uso di una terminologia 'statalista' che altrove viene temperata da altri fattori. Resta il fatto che i secoli di affermazione del comune, soprattutto il Duecento, sono per Volpe creatori di elementi costitutivi non solo dello stato, ma della «modernità» e per questo insostituibili; altri elementi si dovranno aggiungere per la completa affermazione dello «stato», ad esempio la stabilità del regime signorile, che assicura «eguaglianza e pace»: ma è un completamento *ex post*, quasi formale, che interviene «quando, infine, sono già maturi o quasi i frutti della lunga attività della borghesia comunale, cioè l'unità del diritto, della giurisdizione ed in parte del territorio»<sup>74</sup>.

<sup>73</sup> G. VOLPE, *Questioni fondamentali*, cit., pp. 120-121.

<sup>74</sup> *Ibidem*, p. 93.

FLORIANA COLAO

DUE MOMENTI DELLA STORIA COSTITUZIONALE ITALIANA  
NELLA CULTURA GIURIDICA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO:  
LA «FORMAZIONE DEL REGNO D'ITALIA»  
E LA «TRASFORMAZIONE DELLO STATO»  
DALL'ETÀ LIBERALE AL FASCISMO\*

I. *Tra continuità e trasformazioni*

Le «immagini» e i «paradigmi»<sup>1</sup> della «storia costituzionale»<sup>2</sup> dello Stato italiano elaborati dalla scienza giuridica – laddove «la storia del paradigma disciplinare ha a che fare, se non con un tempo immobile,

\* Rielaborazione della relazione tenuta al seminario *Costruire lo Stato, costruire la storia: politica e moderno, tra '800 e '900* (Bologna, Dipartimento di discipline storiche, 15-16 giugno 2000).

<sup>1</sup> Sulla rilevanza epistemologica e sulla capacità esplicativa del «paradigma disciplinare» cfr. P. COSTA, *La giuspubblicistica dell'Italia unita: il paradigma disciplinare*, in A. SCHIAVONE (ed), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1990, pp. 89-145; e più ampiamente P. COSTA, *Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano 1986.

<sup>2</sup> Sul significato particolare che si è dato a questo specialismo storiografico cfr. per tutti O BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, a cura di P. SCHIERA, Milano 1970; più di recente P. SCHIERA, *Disciplina, Stato moderno, disciplinamento: considerazioni a cavallo fra la sociologia del potere e la storia costituzionale*, in P. PRODI (ed), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo, disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994; L. PALADIN, *La questione del metodo nella storia costituzionale*, in *Studi in onore di Leopoldo Elia*, Milano 1999, pp. 1151-1171. La storiografia giuridica e istituzionale anche recente allude nel titolo ad una storia costituzionale quando affronta il tema dell'origine e dello sviluppo del diritto pubblico italiano: cfr., ad esempio, C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia 1848-1948*, Roma-Bari 1974; U. ALLEGRETTI, *Profili di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello Stato liberale*, Bologna 1989; con particolare riferimento all'istituto monarchico, P. COLOMBO, *Storia costituzionale della monarchia italiana*, Roma-Bari 2001. Su questi e altri «manuali» cfr. F. LUCARINI, *Sfogliando i manuali: percorsi di storia costituzionale*, in «Giornale di Storia costituzionale», 1, 2001, pp. 129-147. Tra i lavori ascrivibili alla storia costituzionale cfr. inoltre M. FIORAVANTI, *Stato e costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino 1993; U. BALDOCCHI-B. CORBELLINI ANDREOTTI (edd), *Sudditi e cittadini: per uno studio della storia costituzionale*, Manduria 1997; G. VOLPE, *Il costituzionalismo del Novecento*, Roma-Bari 2000. Sul «riaffermare come ogni vicenda costituzionale e istituzionale vada inserita entro

con un tempo lento»<sup>3</sup> – ci sono parsi strettamente intrecciati con la riflessione sul metodo, sia quando i giuristi hanno scelto di guardare ad uno snodo decisivo della storia nazionale come la formazione del Regno d'Italia, che si voleva cogliere in una sua cifra squisitamente «giuridica»; sia quando, durante il fascismo, i giuristi hanno instaurato un complesso rapporto di continuità e rotture con la stagione costituzionale liberale e con la tradizione metodologica di quell'epoca, per dare forme giuridiche a quella che veniva talora rappresentata come una «trasformazione» dello Stato nazionale ad opera del «nuovo» regime.

Di fronte a questi due momenti salienti della storia costituzionale italiana, la cultura giuridica – che qui si è voluta seguire principalmente quando nella sua analisi privilegiava la prospettiva storica – è parsa offrire un contributo decisivo alla costruzione dell'identità nazionale, e alla progettazione, legittimazione, consolidamento ideologico e funzionamento pratico delle istituzioni; non per caso le riflessioni sulla nascita dello Stato italiano che ci sono parse tra le più significative erano talvolta legate a ricorrenze che la distanza storica faceva percepire come emblematiche, quasi perché fondative dell'Italia liberale: i cinquanta anni dallo Statuto albertino per la *Storia costituzionale* di Gaetano Arangio Ruiz<sup>4</sup>, i cinquanta anni dall'Unità per gli scritti di Dionisio Anzilotti<sup>5</sup> e

coordinate storiche fattuali, senza tentazioni e scivolamenti verso astrazione giuridiche che ci allontanerebbero da un'attendibile ricostruzione storiografica», per un'interpretazione che però non pare cogliere appieno quanto il «formalismo» del discorso giuridico sia stato decisivo nella costruzione dello Stato liberale prima e di quello fascista poi, cfr. E. FIMIANI, *Fascismo e regime tra meccanismi statuari e "costituzione materiale" (1922-1943)*, in M. PALLA (ed), *Lo Stato fascista*, Firenze 2001, p. 91. Una recente riedizione del concetto di «storia costituzionale» in L. ORNAGHI, *Scienza politica e storia costituzionale. Osservazioni intorno a un sodalizio utile (e possibile)*, e C. PINELLI, *Diritto e Storia costituzionale*, in «Giornale di storia costituzionale», I, 2002, rispettivamente pp. 9-16; 17-19.

<sup>3</sup> P. COSTA, *La giuspubblicistica*, cit., p. 144.

<sup>4</sup> G. ARANGIO RUIZ, *Storia costituzionale del Regno d'Italia. 1848-1899*, rist. Napoli 1985, prefazione di L. ELIA, Introduzione L. CARLASSARRE. Riconduce Gaetano Arangio Ruiz all'«indirizzo storico politico presente nella scuola italiana di diritto pubblico» G. CIANFEROTTI, *Il pensiero giuridico di V. E. Orlando e la giuspubblicistica italiana fra Ottocento e Novecento*, Milano 1980, p. 364.

<sup>5</sup> D. ANZILLOTTI, *La formazione del Regno d'Italia nei riguardi del diritto internazionale*, in «Rivista di diritto internazionale», VI, 1912, pp. 1-33. Sull'importanza di questo giurista nella scienza del diritto internazionale, e sulla sua fama europea, cfr. G. GAJA, *Positivism and Dualism in Dionisio Anzilotti*, in «European Journal of International Law», 1992, pp. 123-138; S. MANNONI, *Potenza e ragione. La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)*, Milano 1999, pp. 52ss. Sottolinea la scelta di Anzilotti di «mandare definitivamente in soffitta la dominanza giusnaturalistica ispirando-

Santi Romano<sup>6</sup> sulla formazione del Regno. Mentre, se non si guardava ad una storia costituzionale italiana iscritta nella continuità statutaria, ben più problematica appariva la ricerca di una data o di una trasformazione fondante lo Stato «fascista», che pure il regime prospettava come «nuovo»<sup>7</sup>, al punto ad esempio di voler rinumerare gli anni dalla presa del potere; l'unica strada che pareva praticabile per problematizzare, ormai nel 1940, il contenuto di una qualche innovazione, ideologica più che istituzionale, realizzata dal regime era il ricorso ad una affermazione apodittica quanto generica: «nessuno si sognerebbe di dire che la concezione dello Stato in Italia non è mutata solo perché non è mutata la carta costituzionale»<sup>8</sup>.

Comunque, in ogni caso, il bisogno di immagini evocative legate a passaggi decisivi della storia nazionale non segnava più di tanto il rigoroso discorso giuridico, e non faceva comunque mai perdere di vista ai giuristi il compito di definire giuridicamente da un lato le origini costituzionali dello Stato italiano sotto il profilo del diritto internazionale, dall'altro di mettere a fuoco la trama istituzionale del Regno dal punto di vista del diritto pubblico interno, con un'attenzione prioritaria per lo Statuto albertino e per le sue trasformazioni<sup>9</sup>.

si ad un rigoroso positivismo statualistico» P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano 2000, p. 83.

<sup>6</sup> S. ROMANO, *I caratteri giuridici della formazione del Regno d'Italia*, in «Rivista di diritto internazionale», VI, 1912, pp. 345-367. Su questo scritto di Romano cfr. P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Problemi, antichi e nuovi, circa la natura giuridica del "procedimento di formazione" dello Stato italiano*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», XII, 1962, pp. 3-21; per una più ampia analisi del pensiero di Santi Romano, anche in riferimento a questo suo lavoro del 1911, cfr. M. FIORAVANTI, *Stato di diritto e Stato amministrativo nell'opera giuridica di Santi Romano*, in *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia*, a cura di A. MAZZACANE, Napoli 1986, pp. 311-346; M. S. PIRETTI, *Santi Romano, la rappresentanza politica e la revisione della legge elettorale*, *ibidem*, pp. 349-362; M. MONTANARI, *S. Romano: la politica tra "spazio" e "immaginario"*, *ibidem*, pp. 365-378; M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione e trasformazioni dello Stato*, in *Stato e cultura giuridica*, cit., pp. 3-87; IDEM, *Le dottrine dello Stato e della costituzione*, in R. ROMANELLI (ed), *Storia dello Stato dall'Unità ad oggi*, Roma 1995, pp. 405-457; P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., pp. 109 ss.

<sup>7</sup> Sul ricorso da parte del regime a questa ambigua categoria cfr. gli autori, segnatamente politici, indicati da E. GENTILE, *Il mito dello Stato nuovo* (1982), ora Roma-Bari 1999.

<sup>8</sup> Così A. GIANNINI, *La fase attuale della dottrina dello Stato*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, Padova 1940, I, *Filosofia e teoria generale del diritto. Diritto costituzionale*, p. 48.

<sup>9</sup> Per una ricomprensione della cospicua storiografia sullo Statuto albertino, generalmente colto in una «ambivalenza», data dal modello compromissorio tra fondamento monarchico e popolare cfr. M. FIORAVANTI, *Le dottrine dello Stato*, cit., pp. 408 ss.; per la genesi della carta del 1848 cfr., tra gli altri, G. NEGRI - S. SIMONI (edd), *Lo Statuto albertino e i lavori*

La riflessione sulla nascita dello Stato unitario trovava così posto in opere di grande importanza – esemplari nel 1889 i *Principii di diritto costituzionale* di Vittorio Emanuele Orlando<sup>10</sup> – perché destinate, grazie anche all'uso didattico, alla fondazione e diffusione nelle Facoltà di giurisprudenza dello specialismo giuspubblicistico. Di altro taglio e strategia discorsiva gli interventi su sedi culturali rivolte ad un'opinione pubblica più vasta rispetto alla «cittadella» degli esperti di diritto – che per il loro statuto epistemologico specialistico sono stati visti come immunizzati dalla politica, perché extragiuridica, e quindi non scientifica – di cui ci è parso momento significativo un lungo saggio di Attilio Brunialti sulla «Nuova Antologia»<sup>11</sup>. Così come ci sono sembrati destinati ad andare ben oltre la ristretta cerchia del mondo giuridico due ampi volumi pubblicati tra il 1927 e il 1929, segnati da un titolo che alludeva ad un'ormai irreversibile «trasformazione dello Stato», vista però da prospettive ideologiche radicalmente diverse: quella del guardasigilli Alfredo Rocco<sup>12</sup> e quella del «giurista militante anti-

*preparatori*, Roma 1989; L. CIAURRO, *Lo Statuto albertino illustrato dai lavori preparatori*, Roma 1996; tra i lavori più recenti cfr. inoltre R. MARTUCCI, *L'invenzione dell'Italia unita 1855-1864*, Milano 1999, pp. 344 ss.; P. COLOMBO, *Storia costituzionale*, cit., pp. 12 ss.; I. SOFFIETTI, *Lo Statuto albertino*, Torino 1999; R. GIANNELLA (ed), *Dibattito, progetti, e riforme costituzionali dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, Roma 1999.

<sup>10</sup> V. E. ORLANDO, *Principii di diritto costituzionale*, Firenze 1889; su Orlando, anche sull'importanza di questi *Principii*, cfr., tra gli altri, G. CIANFEROTTI, *Il pensiero*, cit., pp. 139-149; P. COSTA, *La giuspubblicistica*, cit., pp. 106 ss.; L. MANGONI, *Giuristi e politica. Il diritto come supplenza*, in *Stato e cultura giuridica*, cit., pp. 303 ss.; M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione*, cit., pp. 9 ss.; P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., pp. 28 ss.; P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 3. *La civiltà liberale*, Roma-Bari 2001, pp. 227 ss.

<sup>11</sup> A. BRUNIALTI, *La costituzione italiana e i plebisciti*, in «Nuova Antologia», 1883, vol. 38, II, pp. 322-349. Sul Brunialti cfr. la voce di G. D'AMELIO in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XIV, Roma 1972, pp. 636-638; I. PORCIANI, *Attilio Brunialti e la "Biblioteca di Scienze Politiche"*. *Per una ricerca su intellettuali e stato dal trasformismo all'età giolittiana*, in *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia tra Otto e Novecento*, cit., pp. 193-229; G. CAZZETTA, *Una costituzione "sperimentale" per una società ideale. Modelli giuridico-politici in Attilio Brunialti*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XV, 1986, pp. 307 ss.

<sup>12</sup> A. ROCCO, *La trasformazione dello Stato. Dallo Stato liberale allo Stato fascista*, Roma 1927. Su Alfredo Rocco, con particolare riferimento all'«ideologia giuridica», cfr. ancora P. UNGARI, *Alfredo Rocco e l'ideologia giuridica del fascismo*, Brescia 1964; più recentemente cfr., tra gli altri, G. CIANFEROTTI, *Il pensiero*, cit., pp. 221 ss.; L. FARULLI, *Alfredo Rocco: politica e diritto fra guerra e fascismo*, in O. POMPEO FARACOVÌ (ed), *Tendenze della filosofia italiana negli anni del fascismo*, Livorno 1985, pp. 241-261; F. PERFETTI, *Alfredo Rocco e l'organizzazione dello Stato fascista*, in AAVV., *Il parlamento italiano 1861-1988*, XI, *Dalla conquista del potere al regime*, 1923-1928, Milano 1990, pp. 201-208; P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., pp. 158 ss.; E. GENTILE, *Il mito dello Stato nuovo*, cit., pp. 171 ss.; R. D'ALFONSO, *Oltre lo Stato liberale: il progetto di Alfredo Rocco*, in «Il politico», 3, 1999, pp. 341-368; P. COSTA, *Lo*

fascista» esule in Francia Silvio Trentin<sup>13</sup>.

Se è vero che il «paradigma pandettistico»<sup>14</sup> segnava la scienza giuridica fin quasi a prospettare una sorta di sublimazione metastorica dello Stato<sup>15</sup> – col relegare una cospicua produzione giuspubblicistica che incentrava la sua riflessione sulla storia in un «indirizzo storico-politico» sempre più residuale e marginale in un panorama scientifico dominato dal metodo giuridico orlandiano<sup>16</sup> – pure lo storicismo savignyano suggeriva proprio ad Orlando i criteri decisivi per la sistemazione giuridica delle origini del Regno d'Italia: la storia segnava il discorso del maestro siciliano al punto che ben più di altri interventi proprio la sua ricostruzione della genesi della realtà unitaria è parsa in grado di assolvere all'impegno di consolidare lo Stato nazionale, cui Orlando offriva la «legittimazione più forte che il soggetto Stato potesse conseguire»<sup>17</sup>.

Infatti anche quando, programmaticamente, si voleva dividere l'«ordine giuridico» dal «politico»<sup>18</sup> – col non guardare oltre la soglia della statualità, pena la delegittimazione dello specifico sapere disciplinare del giurista – proprio in funzione del consolidamento delle istituzioni li-

“Stato totalitario”: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVIII, 1999, I, *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, pp. 61-174.

<sup>13</sup> S. TRENTIN, *Dallo Statuto albertino al regime fascista* (1929), ora a cura di A. PIZZORUSSO, Venezia 1983; questo volume dell'esule Trentin veniva pubblicato a Parigi nel 1929, col titolo *Les transformations récentes du droit public italien*, e col sottotitolo *De la Charte de Charles-Albert à la création de l'État fasciste*; cfr. la prefazione a S. TRENTIN, *Dallo Statuto albertino*, cit., p. IX. Sul Trentin cfr. tra gli altri F. BENVENUTI, *Silvio Trentin giurista*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1976, pp. 1732-1744; N. BOBBIO, *Silvio Trentin e lo Stato fascista*, in «Belfagor», 6, 1985, pp. 700-707; E. GENTILE, *La grande Italia. Ascesa e declini del mito della nazione nel ventesimo secolo*, Milano 1997, pp. 262 ss.; sul «giurista militante antifascista» M. FIORAVANTI, *Dottrina dello Stato-persona e dottrina della costituzione. Costantino Mortati e la tradizione giuspubblicistica italiana*, ora in IDEM, *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e dottrine della Costituzione tra Otto e Novecento*, Milano 2001, II, p. 662. In particolare sul federalismo e sull'europesismo di Trentin cfr. ora P. COSTA, *Civitas*, cit., 4 *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Roma-Bari 2001, pp. 421 ss.

<sup>14</sup> G. CIANFEROTTI, *La prolusione di Orlando. Il paradigma pandettistico, i giuristi universitari e lo Stato liberale*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1989, 4, pp. 995-1023.

<sup>15</sup> Cfr. sul punto L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Roma-Bari, 1999, p. 9.

<sup>16</sup> G. CIANFEROTTI, *Il pensiero giuridico*, cit., pp. 271 ss.

<sup>17</sup> P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., p. 70.

<sup>18</sup> V. E. ORLANDO, *Principii*, cit., p. 30.

berali la scuola giuridica nazionale non poteva sottrarsi al compito di dare una risposta alla questione decisiva delle origini dello Stato unitario; poi, ad esempio, a quella che Santi Romano chiamava la «crisi dello Stato moderno»<sup>19</sup>; e ancora a quella «riforma costituzionale» che dopo il 1922 vedremo diversamente prospettata. In più di un'occasione i giuristi chiamavano insomma in campo periodizzazioni di una storia costituzionale italiana che non poteva apparire immobile, e che non potevano non segnare anche il discorso giuridico sui caratteri originari dello Stato italiano e sulle sue trasformazioni<sup>20</sup>.

Eppure l'ambigua categoria della continuità dello Stato<sup>21</sup> ci è parsa la chiave di lettura con cui i giuristi hanno guardato ai nodi cruciali della storia nazionale, senza andar oltre quel paradigma – prodotto proprio dalla scienza giuridica – per cui lo Stato procedeva da sé nella sua legittimazione e non aveva altra origine se non quella storica, che, appunto avvolta nel formalismo, diveniva «metastorica». La continuità è sembrata infatti imposta dall'immaginare e costruire il paradigma dello «Stato-

<sup>19</sup> Sulla nota prolusione pisana del 1909 – ora in S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*, Milano 1969, pp. 3 ss. – cfr. fra gli altri, M. FIORAVANTI, *Per l'interpretazione dell'opera giuridica di Santi Romano: nuove prospettive di ricerca*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», X, 1981, pp. 194 ss.; P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., pp. 109 ss. Sulla percezione e rappresentazione della crisi da parte dei giuristi italiani cfr. l'Introduzione di A. MAZZACANE, a *I giuristi e la crisi dello Stato liberale*, cit., pp. 15-23; L. MANGONI, *La crisi dello Stato liberale e i giuristi italiani*, *ibidem*, pp. 29-56.

<sup>20</sup> Una rapida sintesi del rapporto tra la dottrina giuspubblicistica e la storia in F. LANCASTER, *I giuspubblicisti nella trasformazione dello Stato nazionale*, in *Diritto generale e diritti particolari nell'esperienza storica. Atti del Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto. Torino 19-21 Novembre 1998*, Roma 2001, pp. 435 ss.

<sup>21</sup> Di questo paradigma ci è parso esemplare un intervento di un giurista come Vezio Crisafulli, che pur mettendo al centro della sua riflessione lo «Stato nel suo nesso imprescindibile con il popolo ... senza del quale l'organizzazione governativa» si sarebbe ridotta a «mera astrazione ... guscio vuoto», pure tematizzava uno «Stato-comunità che nella sua continuità storica permane oltre il mutare dei regimi politici e dei relativi ordinamenti giuridici»; cfr. V. CRISAFULLI, *Presentazione a Popolo, Stato, governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Milano 1985, e *La continuità dello Stato*, *ibidem*, pp. 3-52. Sul tema della continuità come ambigua categoria storiografica più in generale di recente cfr. C. PAVONE, *Ancora sulla "Continuità dello Stato"*, in *Alle origini della repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo, continuità dello Stato*, Torino 1995, pp. 160 ss.; sul «dogma della legalità» e continuità statale utilizzato per la difesa a oltranza della continuità costituzionale dello Stato cfr. ora le penetranti considerazioni di P. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra codificazione civile e regime*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXVIII, 1999, *Continuità e trasformazione*, cit., I, particolarmente pp. 252 ss.

persona»<sup>22</sup>, naturale e quindi neutrale pur nel mutare dei regimi politici; dall'ipostatizzare una sovranità statale, non nazionale o tantomeno popolare; dal guardare entro un orizzonte teorico statocentrico, in cui la rappresentanza era giuridica, e quindi appagante sul piano scientifico, se rinunziava a prospettare un qualche nesso tra Stato e società.

La continuità dello Stato, e dunque la sua autonomia dalla politica, è parsa inoltre ben assicurata da un'altra decisiva operazione svolta dalla scienza giuridica: la rimozione del momento costituente; si sottraeva così la legittimazione delle istituzioni statuali al contratto, alla decisione, a quell'intreccio rivoluzione-costituzione che la dottrina sentiva di dover fissare in una qualche forma conclusiva, per ancorarla ad una più rassicurante «instaurazione», ad una necessità non ricondotta né all'individuo né all'accordo tra individui, laddove la dialettica potere costituente-potere costituito pareva sempre risolversi a favore del secondo termine, che escludeva o sottometteva il primo<sup>23</sup>.

Si inseriva in questo orizzonte teorico e in questa operazione pratica l'interrogarsi della cultura giuridica sul significato dei «plebisciti»<sup>24</sup>, manifestazioni di volontà legate a passaggi rivoluzionari, oltretutto espresse con suffragio universale, mentre presto il sistema elettorale italiano<sup>25</sup> di-

<sup>22</sup> Su questo «classico capo delle tempeste» P. COSTA, *Civitas*, cit., 4 *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, cit., p. 327. Su questo denso concetto, centrale nella giuspubblicistica, a partire dal Gerber fino al versante italiano cfr. almeno M. FIORAVANTI, *Dottrina dello Stato-persona*, cit., pp. 656 ss.; i saggi su «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XI-XII, 1982-1983, *Itinerari moderni della persona giuridica*; A. MASSERA, *Contributo allo studio delle persone giuridiche soggettive nel diritto amministrativo*, I, *Stato persona e organo amministrativo. Profilo storico-dogmatico*, Milano 1984; P. COSTA, *Civitas*, cit., 3 *La civiltà liberale*, cit., pp. 149 ss.

<sup>23</sup> Sulla sistemazione offerta al potere costituente dalla scienza giuridica tra Ottocento e Novecento cfr. per tutti M. FIORAVANTI, *Potere costituente e diritto pubblico. Il caso italiano, in particolare*, e P. POMBENI, *Potere costituente e riforme costituzionali. Note storiche sul caso italiano 1848-1948*, in P. POMBENI (ed), *Potere costituente e riforme costituzionali*, Bologna 1992, rispettivamente pp. 55-77, 81-105. Sulla «natura critica» del potere costituente, che lo rende impermeabile ai «tentativi di riduzione giuridica o costituzionalistica», e sul «dualismo» tra potere costituente e costituito, che nella «storia della democrazia delle costituzioni democratiche non è mai pervenuto alla sintesi» cfr. A. NEGRI, *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, Varese 1992, p. 20.

<sup>24</sup> Di recente cfr. C. PAVONE, *Appunti sul principio plebiscitario*, in G. CARBONE (ed), *Le virtù del politico*, Venezia 1996, pp. 151-181.

<sup>25</sup> Per una precisa ricostruzione del sistema elettorale italiano cfr. ora gli studi di M. S. PIRETTI, *La giustizia dei numeri: il proporzionalismo in Italia*, Bologna 1990; EADEM, *Le elezioni politiche in Italia dal 1848 ad oggi*, Roma-Bari 1995; EADEM, *Continuità e rottura alla nascita del sistema dei partiti*, in R. FRANCESCHINI, S. GUERRIERI, G. MONINA (edd), *Le*

veniva censitario: con l'eccezione di Pasquale Stanislao Mancini, che legava il suffragio universale al principio di nazionalità e alla democrazia<sup>26</sup>, i plebisciti erano poco amati dai giuristi liberali. Del resto, anche in seguito, quando durante il fascismo qualche intervento – riecheggiando Alfredo Rocco<sup>27</sup> – vorrà porre a base dei «nuovi ordinamenti costituzionali» proprio il plebiscito tenutosi nel 1929 – alla ricerca di una sorta di mito di fondazione del regime – sarà attento a sottolinearne la natura di «elemento politico», più che «giuridico». La tensione per un'impostazione specialistica del tema – pur dopo avere ben messo in evidenza la alterità ideologica tra la concezione «democratica» dell'istituto plebiscitario, «espressione aritmetica della volontà popolare», e quella fascista, «manifestazione di forza del popolo italiano» – imporrà di sottolineare che comunque i plebisciti erano istituti in grado di «rafforzare», ma non «legittimare», gli «istituti creati dalla rivoluzione»<sup>28</sup>.

I giuristi liberali, che guardavano dunque ad uno Stato privato dell'elemento volontaristico – esemplare ancora Orlando – proprio grazie a questa scelta sembravano poter assolvere al compito storico della costruzione dello Stato nazionale, che aveva il suo centro vitale nella sovranità

*idee costituzionali della Resistenza*, Roma 1997, pp. 206-212; EADEM, *La fabbrica del voto: come funzionano i sistemi elettorali*, Roma-Bari 1998.

<sup>26</sup> Sugli «ammirabili plebisciti delle italiche popolazioni» cfr. un intervento del Mancini alla Camera in ATTI PARLAMENTARI, *Camera, Discussioni 1869-1870*, IV, p. 4006. Sul Mancini e sul principio di nazionalità da lui costruito cfr., tra i più recenti, C. STORCHI STORTI, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Milano 1989, pp. 302 ss.; AA.VV., *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico*. Atti del Convegno, Ariano Irpino, 11-12 Novembre 1988, Napoli 1991; la prefazione di E. JAYME, a P. S. MANCINI, *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti*, Torino 1994; J. L. HALPÉRIN, *Entre nationalisme juridique et communauté du droit*, Paris 1999, pp. 69 ss.; P. COSTA, *Civitas*, cit., 3. *La civiltà liberale*, cit., pp. 211 ss.

<sup>27</sup> Rocco sottolineava che il plebiscito «non è in omaggio ad una supposta sovranità dell'elettore ... ma a mantenere sempre meglio il contatto con lo Stato e le masse»; A. ROCCO, *Scritti e discorsi politici*, III, *La formazione dello Stato fascista*, Roma 1938, p. 939.

<sup>28</sup> M. MARAVIGLIA, *Dopo il plebiscito*, in *Momenti di vita italiana*, Roma 1929, pp. 236-237. Sul significato ininfluenza che Mussolini attribuiva al plebiscito, laddove un voto contrario non avrebbe certo rovesciato il fascismo al potere, e sulla funzione che il plebiscito del 1929, e più tardi quello del 1934, assolveva nel mutare la rappresentanza politica, cfr. di recente E. FIMIANI, *Fascismo e regime*, cit., pp. 96-108, e a p. 169 la bibliografia sullo strumento plebiscitario. Sulla definizione di plebiscito nel *Dizionario di Politica* edito dall'Istituto dell'Enciclopedia italiana e dal PNF cfr. C. PAVONE, *Appunti*, cit., p. 153. Sul tema in generale cfr. ora P. DEL LAGO, *Verso il regime totalitario: il plebiscito fascista del 1929*, Padova 1999.

statuale, sganciata da mutevoli volontà politiche, esente da condizionamenti di parte e quindi condivisa. Questo il senso dell'insistere sulla continuità della sovranità dello Stato – subalpino prima, italiano poi – laddove il richiamo ad una originaria statualità appariva rassicurante per garantire alle istituzioni nazionali uno spazio giuridico immune dalle crisi inevitabilmente iscritte in una volontà nazionale o popolare.

D'altro canto proprio la crisi irrompeva nell'immobile costruzione che era stata organizzata dai giuristi sui binari dello «costituzione oligarchica» dello Stato nazionale monoclasse<sup>29</sup>, che come Stato-persona aveva assorbito organicamente la società, col relegarla fuori dell'orizzonte del diritto; ben presto si sarebbe aperta una fase della storia assai più complessa rispetto a quella dipanatasi a partire dalla semplificata struttura individuale dello Stato e della società liberale. Se dunque un Santi Romano riproponeva la continuità della sovranità dello Stato come garanzia dell'attitudine delle istituzioni statuali a misurarsi anche con questi problemi del primo decennio del Novecento<sup>30</sup>, diversa ci è parsa la riflessione di Costantino Mortati, laddove, a differenza di chi non aveva voluto guardare oltre la soglia di una statualità ininterrotta, perché svincolata dalla storia politica, poneva al centro del suo discorso il «fine politico incorporato nell'istituzione statale ... non pregiudiziale ma essenza della costituzione, fonte prima del diritto dello Stato».

Anche il costituzionalista calabrese ci è parso comunque esprimere una visione profondamente continuista dell'assetto del diritto pubblico italiano tra Ottocento e Novecento, laddove, facendo coincidere il «mutamento costituzionale» con quello della «forma sostanziale dello Sta-

<sup>29</sup> Come è noto, a cento anni dall'Unità, Massimo Severo Giannini ha indicato nella storia costituzionale italiana quattro differenti costituzioni, quella oligarchica, quella liberal-democratica, quella fascista, quella repubblicana; cfr. M. S. GIANNINI, *Parlamento e Amministrazione*, in «Amministrazione civile», 1961, nn. 47-48, pp. 148 ss. Su questi profili del pensiero del Giannini cfr. ora S. CASSESE, *Lo "Stato pluriclasse" in Massimo Severo Giannini*, in S. CASSESE, G. CARCATERRA, M. D'ALBERTI, A. BIZIO (edd), *L'unità del diritto. Massimo Severo Giannini e la teoria giuridica*, Bologna 1994, pp. 11-50. Sulla storiografia sul Giannini cfr. ora G. MELIS, *La storiografia giuridico-amministrativa sul periodo fascista*, in A. MAZZACANE (ed.), *Diritto, economia, istituzioni nell'Italia fascista*, Bologna-Baden Baden 2002, p. 37.

<sup>30</sup> S. ROMANO, *I caratteri giuridici*, cit., pp. 345-367. Gli stessi concetti si ritrovano espressi nel dattiloscritto alla cui stesura Romano attese negli anni dieci, e che è stato pubblicato nel 1988 con la presentazione di ALBERTO ROMANO, che sottolinea come questo saggio comparso nel 1912 sia stato «letteralmente ripreso» in S. ROMANO, *Il Diritto pubblico italiano*, Milano 1988, p. XXVII; con poche modifiche lo troviamo infatti collocato nella sezione "Storia", *ibidem*, pp. 8-28.

to», finiva per disegnare una «lunga durata» dello «Stato moderno»; e prospettava la discutibile continuità di una statualità che, senza cesure e contraddizioni, iniziava con la Rivoluzione francese e continuava con il regime fascista. Senza toni retorici e apologetici del regime, pur nel cuore di quegli anni cruciali, alla «costituzione materiale» Mortati assegnava la «funzione diretta a garantire, al di sopra dei mutamenti dei singoli istituti, il fine essenziale che serve a determinare il tipo di Stato»; laddove lo «Stato moderno» presente a questo giurista era quello chiamato a integrare i cittadini nelle strutture statuali, a governare nel segno del superamento della separazione liberale Stato-società<sup>31</sup>.

Dopo la Liberazione e davanti alle «rovine»<sup>32</sup> recate al paese dal regime fascista, Mortati parrà problematizzare la discontinuità dell'ordinamento costituzionale democratico con lo Stato liberale monoclasse, salvando come centro vitale della stagione giuridica degli anni trenta quell'osmosi vitale tra Stato e società intuita, ma stravolta e soffocata, dall'apparato autoritario del fascismo. A ragione dunque il profilo più vistoso della continuità dell'opera mortatiana è parso risiedere soprattutto nell'indicazione della centralità del partito come strumento di espressione dell'indirizzo politico<sup>33</sup>: per la continuità del rapporto tra «partito

<sup>31</sup> C. MORTATI, *La costituzione in senso materiale*, Milano 1998, ristampa inalterata con una premessa di GUSTAVO ZAGREBELSKY, pp. 110 ss. Sul grande costituzionalista tra i più recenti cfr. ora F. LANCHESTER (ed), *Costantino Mortati costituzionalista calabrese*, Napoli 1989; M. GALIZIA e P. GROSSI (edd), *Il pensiero giuridico di Costantino Mortati*, Milano 1990, tra questi saggi, per una analisi approfondita cfr. in particolare il lavoro ivi pubblicato di M. FIORAVANTI ora in IDEM, *Dottrina dello Stato-persona*, cit., II, pp. 656 ss.; sul Mortati cfr. inoltre I. STAFF, *Sul concetto e la funzione del diritto costituzionale materiale*, in «Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine», 3, 1990, pp. 3-13; P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., pp. 220 ss.; P. COSTA, *Lo "Stato totalitario"*, cit., pp. 140 ss.; E. FIMIANI, *Fascismo e mutamenti*, cit. p. 85; I. STAFF, *Teorie costituzionalistiche del fascismo*, in A. MAZZACANE (ed.), *Diritto* cit., pp. 83-125.

<sup>32</sup> C. MORTATI, *La Costituente. La teoria, la storia, il problema italiano*, Roma 1945, p. 7. Su quest'opera del Mortati che innova la giuspubblicistica per «rompere per prima l'archetipo organicistico dello Stato» cfr. P. COSTA, *Lo Stato immaginario*, cit., p. 62; ne segnalano comunque l'importanza, all'interno della produzione mortatiana, anche i saggi di A. SPADARO e S. MERLINI, in *Costantino Mortati*, cit., pp. 345 ss., 193 ss. Sul contributo del Mortati alla Costituente cfr. F. BRUNO, *I giuristi alla Costituente: L'opera di Costantino Mortati*, in U. DE SIERVO (ed), *Scelte della Costituente e cultura giuridica*, II, *Protagonisti e momenti del dibattito costituzionale*, Bologna 1980, pp. 59 ss, L. MANGONI, *Giuristi e politica* cit., p. 338; M. FIORAVANTI, *Dottrina dello Stato-persona*, cit., pp. 778 ss.

<sup>33</sup> Ma sulla giuspubblicistica e sul suo formalismo che tende a «riassorbire il politico nel giuridico, a fare della scienza giuridica la vera scienza politica», A. NEGRI, *Alcune riflessioni sullo "Stato dei partiti"* (1964), ora in IDEM, *La forma Stato. Per la critica dell'economia politica della Costituzione*, Milano 1977, pp. 111-149. Sulla «Caporetto del libe-

unico»<sup>34</sup> e «forma partito»<sup>35</sup> il costituzionalista calabrese poteva prospettare una costruzione giuridica che negli anni del fascismo aveva la sua chiave di volta nel partito unico, ma che in seguito poteva guardare alla pluralità dei partiti attori del costituzionalismo democratico<sup>36</sup>. In altri termini, nella riflessione del Mortati il tema di un partito politico ben legato alle forze dominanti nella società, e quindi legittimato a porle in rapporto con lo Stato, era un elemento di indubbia continuità tra l'ordinamento fascista, quello dell'Italia liberata, fino alla «repubblica dei partiti»<sup>37</sup>.

Decenni più tardi, in un denso saggio pubblicato sull'*Enciclopedia del diritto*, Mortati tornerà a riflettere sulla «continuità nel rispetto del

ralismo» del 1919 davanti ai partiti, attori antagonisti dello Stato liberale, cfr. E. GENTILE, *Fascismo e antifascismo. I partiti italiani tra le due guerre*, Firenze 2000.

<sup>34</sup> C. MORTATI, *Sulla posizione del partito nello Stato*, in «Stato e diritto», II, 1941, pp. 279-296. Sulla centralità che il partito unico riveste nella costruzione e nella giuspubblicistica del fascismo, in primo luogo in Mortati, cfr. P. COSTA, *Lo "Stato totalitario"*, cit., pp. 112-129; sulla nozione mortatiana di «partito» come «parte totale», non singolo raggruppamento in contrapposizione con gli altri, ma costruttore di unità, strumento per ridurre a unità la slegata società civile, cfr. M. FIORAVANTI, *Giuristi e dottrine del partito politico negli anni Trenta e Quaranta*, in *Le idee costituzionali della Resistenza*, cit. p. 198. In generale sul partito nel regime fascista cfr. tra gli altri P. POMBENI, *Demagogia e tirannide. Uno studio sulla forma partito del fascismo*, Bologna 1974; L. ORNAGHI, *Stato e corporazione. Storia di una dottrina nel sistema politico contemporaneo*, Milano 1984, pp. 281ss. Sullo Stato fascista come «Stato-partito» cfr. ora M. PALLA, *Lo Stato-partito*, in *Lo Stato fascista*, cit., pp. 3-78. Sul passaggio scandito dal discorso dei giuristi «dal partito allo Stato» e «dallo Stato al partito», cfr. P. COSTA, *Civitas*, cit., 4. *L'età dei totalitarismi e della democrazia* cit., pp. 115 ss., 216 ss.

<sup>35</sup> Sul punto cfr. P. COSTA, *Lo "Stato totalitario"*, cit., p. 174; M. FIORAVANTI, *Dottrina dello Stato-persona*, cit., pp. 656 ss.

<sup>36</sup> C. MORTATI, *Note introduttive ad uno studio sui partiti politici nell'ordinamento dello Stato italiano* (1957), in IDEM, *Raccolta di scritti*, cit., III, pp. 335-391; questo saggio prendeva le mosse dalle critiche ad un lavoro di Orlando che ancora riconduceva il partito allo schema dello Stato persona: cfr. V. E. ORLANDO, *Sui partiti politici. Saggio di una sistemazione scientifica e metodica*, in *Scritti di sociologia e politica in onore di Luigi Sturzo*, Bologna 1953, II, pp. 603-621. Su quest'ultimo scritto del costituzionalista siciliano cfr. G. CIANFEROTTI, *Il pensiero*, cit., p. 399.

<sup>37</sup> Sulla complessa vicenda, decisiva nella crisi dell'Italia repubblicana, cfr. per tutti P. SCOPPOLA, *La repubblica dei partiti. Profilo storico della democrazia in Italia*, Bologna 1997. Muove a Scoppola il rilievo di aver tematizzato una costituzionalistica che avrebbe guardato al fascismo come ad una parentesi, F. LANCHESTER, *La dottrina giuspubblicistica e la costruzione dello Stato democratico. Una comparazione col caso tedesco*, in F. LANCHESTER-I. STAFF (edd), *Lo Stato di diritto democratico dopo il fascismo ed il nazional-socialismo*, Milano-Baden Baden 1999, p. 295. Insiste inoltre sul «passaggio dal Partito Stato allo Stato dei partiti... sviluppato in Italia in un alveo di continuità personale e istituzionale», F. LANCHESTER, *Introduzione ai contributi italiani*, *ibid.*, p. 260.

limite della forma dello Stato intesa nel senso di costituzione materiale», insistendo sull'«irrelevanza dei mutamenti delle strutture costituzionali sulla durata in vita dello Stato», resa in modo esemplare dalla «ben nota formula *forma regiminis mutata, non mutatur ipsa civitas*». Pertanto periodizzerà ancora una continuità statale ampia al punto di esser rotta solo dal mutamento della forma dello Stato intesa nel senso di «costituzione materiale»<sup>38</sup>.

Ancora l'*Enciclopedia del diritto* era l'autorevole sede in cui Livio Paladin svolgeva una lucida ricostruzione del «diritto costituzionale» degli anni del fascismo, iniziando proprio dal problematizzare la «continuità degli ordinamenti statutario, fascista e repubblicano»<sup>39</sup>. Con questi termini netti rispondeva dunque a quella domanda che già durante il regime era stata percepita come decisiva nella storia nazionale, e che sarebbe stata destinata a segnare la stessa storiografia sul fascismo, certo molto complessa<sup>40</sup>, ma che pure ha visto nell'alternativa, e nella coesistenza, di «rivoluzione»<sup>41</sup>

<sup>38</sup> C. MORTATI, *Costituzione (dottrine generali)*, in *Enciclopedia del diritto*, Roma 1962, XI, pp. 210-214. Sulla discontinuità segnata dalla costituzione repubblicana IDEM, *Decisione costituente e continuità dello Stato* (1945), ora in *I cattolici democratici e la Costituzione*, II, Bologna 1998, p. 42.

<sup>39</sup> L. PALADIN, *Fascismo, (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVI, Milano 1967, pp. 887 ss.; però cfr. anche proprio la ricostruzione opposta, che problematizza le violazioni dello Statuto da parte del regime, di G. PERTICONE, *Fascismo (politica e sociologia)*, *ibidem*, pp. 875 ss. Sulle riforme costituzionali del fascismo cfr. ancora A. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, Torino 1965, e di recente l'*Introduzione* di G. LOMBARDI all'edizione del 1995; l'ampia opera di R. DE FELICE, *Mussolini il fascista*, II, *L'organizzazione dello Stato fascista*, Torino 1968; IDEM, *Mussolini*, III, *Mussolini il duce: gli anni del consenso, 1929-1936*, Torino 1974; tra i più recenti, con particolare attenzione alle radicali innovazioni costituzionali, cfr. G. MELIS, *Fascismo (ordinamento costituzionale)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino 1991, VI, pp. 259-273; L. CARLASARRE, *La "rivoluzione" fascista e l'ordinamento statutario*, in «Diritto pubblico», 1, 1996, pp. 43-62; M. DOGLIANI, *Il sistema costituzionale*, in *Guida all'Italia contemporanea 1861-1997*, II, Milano 1998, pp. 1-111; G. GALASSO, *Potere e istituzioni nell'Italia fascista*, in «Nuova storia contemporanea», 2, 1999, pp. 57-78.

<sup>40</sup> A titolo d'esempio della complessità della storiografia sul fascismo cfr. ora fonti e autori citati in A. LYTELTON, *Lo Stato fascista e il totalitarismo nella storiografia recente*, in P. PEZZINO - G. RANZATO (edd), *Laboratorio di storia. Studi in onore di C. Pavone*, Milano 1994, pp. 223-232; E. COLLOTTI, *Il fascismo nella storiografia. La dimensione europea*, in A. DEL BOCA, M. LEGNANI, M. G. ROSSI (edd), *Il regime fascista. Storia e storiografia*, Roma Bari 1995, pp. 17-44; S. GUARRACINO (ed), *Il fascismo. Dizionario di storia, personaggi, cultura, economia, fonti e dibattito storiografico*, Milano 1998.

<sup>41</sup> Proprio il pensiero di alcuni giuristi ci è parso esemplare di questa tendenza a leggere nel fascismo una «rivoluzione» nel segno dell'illegalità costante e programmata: il già ricordato S. TRENTIN, *Dallo Statuto albertino* cit.; F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, (1926), Firen-

e «continuità»<sup>42</sup> uno dei suoi temi cruciali.

Del resto anche se il «mito dello Stato nuovo»<sup>43</sup> ricorreva quasi ossessivamente soprattutto nelle strategie di ricostruzione storica di quella cospicua presenza culturale di giuristi definiti «militanti», «di regime», «engagés», «nuovi» rispetto a quelli della «tradizione»<sup>44</sup> – preoccupati di dimostrare che lo Stato fascista non si limitava a «restaurare» la sovranità statale, ma coinvolgeva i soggetti nella costruzione di un'Italia nuova<sup>45</sup> – appariva difficile il compito di periodizzare, ma soprattutto definire in termini giuridici, e non solo politici, ideologici, evocativi, «sentimentali», il momento di rottura, ma anche solo di svolta rispetto allo Stato liberale operato dallo Stato fascista, laddove il grande soggetto dell'operazione per i giuristi rimaneva ancora lo Stato, che «continuava» pur tra le sfuggenti creazioni costituzionali del regime.

La cultura giuridica «del e nel fascismo»<sup>46</sup> ci dunque è apparsa coi tratti di una presenza culturale complessa, irriducibile all'immagine di una pseudoscienza servile, che pure scrisse talune pagine, ma soprattutto in quella di una «parentesi»<sup>47</sup>, vista la continuità di motivi mesi a fuoco

ze 1946; P. CALAMANDREI, *La funzione parlamentare sotto il fascismo* (1948), in A. AQUARONE - M. VERNASSA (edd), *Il regime fascista*, Bologna 1974, pp. 57 ss. D'altro canto mostrano elementi di continuità del fascismo con l'età liberale, di cui si accentuano i profili autoritari, presenti nella giuspubblicistica, G. AMATO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano 1967; U. ALLEGRETTI, *Profilo*, cit. Più in generale un'ottica continuistica in N. TRANFAGLIA, *Dallo Stato liberale al regime fascista*, Milano 1973; R. VIVARELLI, *Il fallimento del liberalismo. Studi sulle origini del fascismo*, Bologna 1981.

<sup>42</sup> Sulla domanda «continuità? o rottura: perché le risposte sono divergenti?» cfr. ora le considerazioni circa il mutamento dei «principi» per conservare l'assetto degli «interessi» da parte del regime fascista di L. CARLASSARRE, *La "rivoluzione" fascista*, cit., pp. 43 ss.

<sup>43</sup> E. GENTILE, *Il mito*, cit.; ma sul prospettare lo Stato come 'mito' cfr. ancora le dense pagine di E. CASSIRER, *Il mito dello Stato*, Milano 1971.

<sup>44</sup> Su questa distinzione nell'ambito della scienza giuridica, segnatamente giuspubblicistica, concordano, tra gli altri, G. CIANFEROTTI, *Il pensiero*, cit., pp. 253 ss.; M. FIORAVANTI, *Costituzione*, cit., pp. 39 ss.; P. COSTA, *Lo "Stato totalitario"*, cit., pp. 61 ss.; opportunamente mette tra virgolette il connotato di vecchi e nuovi riferiti ai costituzionalisti P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., pp. 155 ss.; più in generale «nuovi è qualifica che puntualizza solo la qualità di giuristi presaghi di svolgimenti futuri, inappagati delle certezze passate, alla ricerca di strade e strumenti nuovi. È quanto accomuna fascisti e non fascisti ...»; *ibidem*, p. 218.

<sup>45</sup> Sul punto cfr. P. COSTA, *Civitas*, cit. 4 *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, cit., pp. 236 ss.

<sup>46</sup> Così, anche a ripensare la contrapposizione tra giuristi della tradizione e giuristi militanti o engagés, P. COSTA, *Lo "Stato totalitario"*, cit., p. 87.

<sup>47</sup> Come è noto ha escluso la presenza di una «dottrina», anche giuridica, espressione

a partire dagli anni trenta da giuristi che si misureranno poi con i temi della costituzione dell'Italia liberata, ma vista soprattutto la continuità dello specialismo disciplinare, tra i due secoli saldamente ancorato al diritto e sganciato dalla politica.

La teoria dello «Stato giuridico»<sup>48</sup>, fermo pur nel mutare dei regimi politici, finiva infatti per garantire la difesa del carattere *giuridico* dell'ordinamento; se la politica irrompeva nel mondo del diritto pareva infatti impossibile costruire una teoria dello Stato *giuridica*, e quindi scientifica, rispettosa dello specialismo, del «paradigma disciplinare». Questo ci è parso il motivo per il quale non solo i «giuristi della tradizione» tentavano di collocare le innovazioni istituzionali del fascismo nell'alveo dello Stato liberale – assolvendo anche ad una funzione di difesa della legalità ben resa dalla presenza di Santi Romano al vertice del Consiglio di Stato<sup>49</sup> – ma anche il guardasigilli Rocco da un lato non si sottraeva all'enfasi di dover celebrare la rivoluzione, dall'altro riconduceva la nuova centralità dell'esecutivo realizzata tra il 1925 e il 1926 ad una «trasformazione» dell'Italia liberale, di cui il regime «restaurava» l'«autorità».

Infatti secondo l'«architetto dello Stato nuovo»<sup>50</sup> la sua «teoria dello Stato fascista», che aveva trovato uno sbocco normativo esemplare nel rafforzamento del governo, «discendeva logicamente» dalla «teoria della

culturale del regime, dal momento che un intellettuale come Rocco si sarebbe formato prima dell'ottobre del 1922. N. BOBBIO, *La cultura e il fascismo*, in *Fascismo e società italiana*, Torino 1973, pp. 211-246; e IDEM, *Profilo ideologico del Novecento italiano*, Torino 1986, pp. 138 ss. Dello stesso autore cfr. inoltre *Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche*, a cura di M. BOVERO, Milano 1997. Pur condividendo per certi aspetti l'impostazione di Bobbio, mette opportunamente in luce che il «diritto» appare come un settore nel quale meno che in ogni altro il fascismo può essere considerato una parentesi, L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica*, cit., p. 39. Sottolinea la continuità di motivi della giuspubblicistica degli anni trenta e della Liberazione L. MANGONI, *Cultura giuridica e fascismo. Il diritto pubblico italiano*, in *Cultura e società negli anni del fascismo*, Milano 1987, pp. 432 ss. Al discusso tema del rapporto tra fascismo e cultura, anche a ridimensionare il noto giudizio di Bobbio, dedicano pagine importanti P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., p. 184; P. CAPPELLINI, *Il fascismo invisibile*, cit., pp. 175 ss.; A. MAZZACANE, *La cultura giuridica del fascismo: una questione aperta*, in A. MEZZACANE (ed.), *Diritto*, cit., pp. 8 ss.

<sup>48</sup> Su questo concetto, decisivo nella giuspubblicistica, cfr. ora le importanti considerazioni di M. FIORAVANTI, in *La scienza del diritto pubblico*, cit., pp. VIII ss.

<sup>49</sup> Sul ruolo anche politico di difesa del carattere legale dell'ordinamento assolto da Santi Romano come da altri giuristi, tra i quali Ranelletti, durante il fascismo cfr. M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione*, cit. pp. 46 ss.

<sup>50</sup> E. GENTILE, *Il mito*, cit., pp. 171-210.

sovranità dello Stato», professata, senza coglierne la contraddizione politica, da «tutta la scuola giuridica di diritto pubblico»<sup>51</sup>. Nello stesso senso, nel discorso d'insediamento alla Presidenza del Consiglio di Stato, Santi Romano faceva coincidere il «nuovo ordinamento» creato dal fascismo nel «rafforzamento del potere esecutivo»; a suo avviso con questa operazione il regime aveva assecondato un'esigenza da tempo indicata dalla giuspubblicistica nazionale, che aveva guardato al governo come al «vertice del sistema costituzionale primo motore dell'intera vita sociale»<sup>52</sup>.

Questa strategia continuista, intesa a ricondurre lo Stato fascista allo Stato di diritto – magari dopo averlo depurato dall'ipoteca ideologica liberal-parlamentare e averne rafforzato la funzione di governo – era in linea con la concezione «amministrativa», che ai giuristi sembrava capace di mantenersi nei binari della tradizione statutaria; ma era anche in sintonia con una visione storico-politica più generale, volta a presentare il fascismo non come una drastica rottura con la precedente storia d'Italia, ma come suo coronamento, sintesi superiore di posizioni contrastanti. Col duplice argomento del «fascismo-rivoluzione» e al tempo stesso «fascismo continuità», per tutti Gentile esaltava la novità del regime all'interno di una visione storicistica, per cui la legittimità storica del «nuovo Stato» risiedeva nella sua capacità di presentarsi come sintetica espressione più alta dei contrasti del recente passato<sup>53</sup>. Si collocava ad esempio in questo orizzonte teorico il ricondurre comunque al termine-concetto dell'ottocentesca sovranità statale l'immagine di uno «Stato che crea la nazione», più pregnante sotto il profilo ideologico perché tesa a rappresentare il superamento del «vietato concetto naturalistico che servì di base alla giuspubblicistica degli Stati nazionali»<sup>54</sup>.

<sup>51</sup> A. ROCCO, *La trasformazione*, cit., p. 19.

<sup>52</sup> S. ROMANO, *Discorso per l'insediamento a Presidente del Consiglio di Stato*, in «Il foro amministrativo», 1929, pp. 3 ss. Sulla «non completa organicità» di Santi Romano al regime E. FIMIANI, *Fascismo e regime*, cit., p. 152.

<sup>53</sup> G. GENTILE, *Fascismo e cultura*, Milano 1929. Sul pensiero giuridico del Gentile cfr. per i più recenti D. VENERUSO, *Gentile e il primato della tradizione culturale italiana: il dibattito politico all'interno del fascismo*, Roma 1984; F. SBARBERI, *Gentile politico: un mistico dell'onnipotenza dello Stato*, in S. ROTA GHIBAUDI - F. BARCIA (edd), *Studi politici in onore di Luigi Firpo*, Milano 1990, pp. 826-850; P. COSTA, *Lo "Stato totalitario"*, cit., pp. 87-88; IDEM, *Civitas*, cit., 4. *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, cit., pp. 231 ss.

<sup>54</sup> Così G. GENTILE nella voce *Fascismo* apparsa sull'*Enciclopedia italiana*, XIV, Roma 1932, a firma di Mussolini ma stesa dal filosofo dell'attualismo; sul Gentile e sul suo ruolo nell'*Enciclopedia* cfr. G. TURI, *Ideologia e cultura del fascismo nello specchio dell'Enciclopedia italiana*, in «Studi storici», XX, 1979, pp. 157-210; e l'accurata ricostruzione in IDEM, *Giovanni Gentile: una biografia*, Firenze 1995.

Solo una chiave di lettura tutta politica degli avvenimenti storici consentiva dunque anche ai giuristi di alludere ad una rottura della continuità delle forme politiche tra «Statuto albertino e regime fascista»: questo l'elemento che è parso accomunare, pure nell'opposto giudizio appunto politico, la storia costituzionale disegnata da Silvio Trentin – «giurista militante antifascista»<sup>55</sup> – con talune ricostruzioni storico-giuridiche di «giuristi militanti» fascisti, intenti invece a celebrare una rivoluzione eversiva dell'ordine liberaldemocratico, e per questo motivo generatrice di uno Stato «nuovo», che «rinnova lo smarrito nesso con le masse»<sup>56</sup>; laddove la rivoluzione per taluni doveva investire anche il metodo orlandiano e i suoi cardini teorici, in primo luogo la separazione stato-società<sup>57</sup>.

Ma se i giuristi potevano indicare, ma soprattutto evocare, con relativa semplicità la trasformazione del «regime politico», sembrava però più complesso il compito cruciale di una definizione in «positivo» della trama costituzionale dello «Stato fascista», che tra allusioni ad uno Stato etico, corporativo, totalitario, perfino «di diritto», si voleva «nuovo» rispetto a quello liberale; ma soprattutto lo «Stato fascista» pareva connotato da un elemento poco rassicurante, l'essere per così dire «imprendibile» proprio dal punto di vista decisivo: quello del diritto<sup>58</sup>.

<sup>55</sup> Così, in riferimento a giuristi, come Trentin e Francesco Ruffini, espressione di una sensibilità culturale diversa da quella della scuola giuridica perché saldamente ancorata alla difesa della legalità e alla centralità della sovranità popolare, M. FIORAVANTI, *Dottrina dello Stato-persona*, cit., p. 662.

<sup>56</sup> S. PANUNZIO, *Il sentimento dello Stato*, p. 27. Su questo giurista cfr. tra gli altri l'*Introduzione* di F. PERFETTI a S. PANUNZIO, *Il fondamento giuridico del fascismo*, Roma 1987; S. NISTRI DE ANGELIS, *Sergio Panunzio, Quarant'anni di sindacalismo*, Firenze 1990; P. COSTA, *Lo "Stato totalitario"*, cit., pp. 86 ss. Sulla preoccupazione del Panunzio di dimostrare che il fascismo non si limitava a restaurare lo Stato ma coinvolgeva «sentimentalmente» i soggetti nella costruzione di una nuova Italia, cfr. P. COSTA, *Civitas*, cit. 4 *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, cit., pp. 236 ss.

<sup>57</sup> A. VOLPICELLI, *V. E. Orlando*, in «Nuovi studi di diritto, economia e politica», I, 1927-28, pp. 13-23, 95-104, 183-207. Sulla rivista e sul corporativismo cfr. G. CIANFEROTTI, *Il pensiero* cit., pp. 237 ss.; P. COSTA, *Lo "Stato totalitario"*, cit., pp. 125 ss.; P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., 180; P. COSTA, *Civitas*, cit., 4. *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, cit., pp. 257 ss.

<sup>58</sup> Sulla «sovradeterminazione ideologica del paradigma» ad opera di «giuristi militanti», che non furono però in grado di costringere le «strategie tradizionali della disciplina ad una alternativa radicale», cfr. le penetranti considerazioni di P. COSTA, *La giuspubblicistica*, cit., pp. 129 ss.

## II. *Riflessioni sulle origini dello Stato italiano negli anni ottanta dell'Ottocento: tra la Costituzione italiana e i plebisciti di Brunialti e i Principii di diritto costituzionale di Orlando*

Gli anni ottanta dell'Ottocento, segnati dal riformismo di Crispi, che pareva sottoporre le forme istituzionali dello Stato italiano ad una accelerazione per certi aspetti più significativa di quella che aveva accompagnato l'avvento della Sinistra al governo<sup>59</sup> – e che sarà letta da Orlando nei termini di un «tradizione dell'autorità dello Stato che entrava nel governo d'Italia»<sup>60</sup> – vedevano da un lato il consolidarsi della presenza di una dottrina politico-costituzionale ancorata alla tradizione del pensiero liberale europeo: Luigi Palma, Attilio Brunialti, per l'acuta sensibilità storica Gaetano Arangio Ruiz; dall'altro l'affermarsi della svolta imposta alla giuspubblicistica dalla rivoluzione metodica di Orlando<sup>61</sup>.

Le origini e la formazione del Regno d'Italia apparivano ai giuristi come la prima grande questione da definire, la cui centralità non era giustificata da un mero interesse storiografico, ma chiamava in causa la necessità di un'operazione nevralgica, volta a costruire ciò che Hobsbawm ha definito l'«invenzione della tradizione»<sup>62</sup>; a questo compito la scienza giuridica si sentiva chiamata subito all'indomani dell'unificazione, per dare sostanza e legittimazione ad uno Stato «prima realizzato che immaginato»<sup>63</sup>, per offrire insomma un contributo decisivo per la «costruzio-

<sup>59</sup> Ci si riferisce ad alcune riforme nevralgiche, che divenivano anche temi affrontati dai giuristi: l'allargamento del suffragio, la riforma comunale, la legge sui prefetti, la riforma dell'amministrazione centrale dello Stato, quella della giustizia amministrativa con la creazione della IV sezione del Consiglio di Stato, fino al codice penale unitario e alle norme di pubblica sicurezza. Cfr. per tutti ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. ARCHIVIO, *Le riforme crispine*, vol. I, *Amministrazione statale*; vol. II *Giustizia amministrativa*; vol. III *Amministrazione locale*; vol. IV, *Amministrazione sociale*, Milano 1990.

<sup>60</sup> V. E. ORLANDO, *Francesco Crispi*, in IDEM, *Scritti vari di diritto pubblico e scienza politica*, Milano 1940, pp. 395-417.

<sup>61</sup> Sul nuovo corso impresso da Orlando alla giuspubblicistica italiana concordano G. CIANFEROTTI, *Il pensiero*, cit., pp. 99 ss.; P. COSTA, *La giuspubblicistica*, cit., pp. 106 ss.; M. FIORAVANTI, *Amministrazione, costituzione*, cit., pp. 9 ss.; P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., pp. 70 ss.

<sup>62</sup> E. J. HOBBSBAWN, *L'invenzione della tradizione*, Torino 1994.

<sup>63</sup> Sullo «Stato realizzato che precede lo Stato immaginato», e che «costringe la scienza giuridica a fare i conti con una realtà istituzionale nuova e relativamente impensata che occorre rapidamente definire, sistemare, legittimare» cfr. P. COSTA, *Civitas*, cit. 3. *La civiltà liberale*, cit., p. 211.

ne», seppure non della nazione, dello Stato<sup>64</sup>, soggetto che ben presto occupava il centro del discorso dei giuristi.

Agli inizi degli anni ottanta Luigi Palma pubblicava dunque un *Corso di diritto costituzionale*, particolarmente interessante per mettere a fuoco alcuni nodi della storia costituzionale italiana, in primo luogo la questione della sovranità, che questo giurista faceva risiedere nella nazione, seppure «ordinata e organata a stato», immessa cioè senza conflitti nella trama statuale; lo scopo esplicito era quello sventare il rousseauiano «pericolo di confidare ad una parte il potere sovrano».

Da qui la rivisitazione della storia costituzionale del Regno nel segno dell'accentuazione del momento autoritativo del polo statale e dell'espulsione del momento contrattualistico: con lo Statuto Carlo Alberto aveva «ordinata la sovranità nella nazione e nel suo capo»; d'altro canto la nazione non era stata costruita dalla «moltitudine votante nei plebisciti, ma dagli atti del Parlamento sanciti dal Re che avevano accolto i plebisciti». Questo il significato che Palma annetteva alla legge 17 Marzo 1861<sup>65</sup> – che aveva «costituito la Nazione italiana per grazia di Dio e volontà della nazione»<sup>66</sup> – col cogliere appieno l'importanza di questo passaggio; così come alla fine degli anni trenta del Novecento Orlando<sup>67</sup> assegnerà proprio a questa legge valore di momento fondativo dello Stato nazionale, col sottolineare che nella formula, oltre all'ossequio tradizionale al sentimento religioso, il legislatore libe-

<sup>64</sup> Per recenti riconsiderazioni dei processi di State-building e Nation-building cfr. tra gli altri P. PORTINARO, *Stato*, Bologna 1999, pp. 123 ss.; *State formation, Nation building and mass politics in Europe. The theory of Stein Rokkan*, Oxford 1999; per il caso italiano, in relazione all'assetto offerto dalla classe politica liberale a «pubblici poteri», ove il «Nation-building» non pareva un «requisito indispensabile dello State-building», cfr. S. LANARO, *Il problema storico dell'identità nazionale italiana*, in *Nazioni e nazionalismi*, Trieste 1999, p. 100.

<sup>65</sup> Su questa legge e sulle discussioni parlamentari che la precedettero cfr. la documentazione in A. CARACCILO, *Il Parlamento nella formazione del Regno d'Italia*, Milano 1960, pp. 40 ss., 221 ss.

<sup>66</sup> L. PALMA, *Corso di diritto costituzionale*, Firenze 1883, I, pp. 103 ss. Sull'opera di Palma che rappresenta «il punto più avanzato della dottrina politico-costituzionale italiana anteriore alla rivoluzione metodica orlandiana» cfr. G. CIANFEROTTI, *Il pensiero*, cit., p. 44.

<sup>67</sup> V. E. ORLANDO, *Regno d'Italia (formazione del)*, ora anche in *Novissimo Digesto italiano*, 1968, XV, pp. 236-239, che qui si cita. Questo scritto, col titolo *Sulla formazione del Regno d'Italia*, era più tardi ricompreso nella sezione della «Teoria giuridica dello Stato», in IDEM, *Diritto pubblico generale. Scritti vari coordinati in sistema*, Milano 1940, p. 237; su questo lavoro dell'Orlando cfr. P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Problemi, antichi e nuovi*, cit., p. 9; M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione*, cit., pp. 8 ss.

rale aveva aggiunto un pregnante richiamo alla «volontà nazionale», immessa nel Parlamento, seppur nella forma della rappresentanza giuridica – e quindi svincolata dal popolo, sottostante ma occultato<sup>68</sup> – come fonte di legittimazione dello Stato secolarizzato<sup>69</sup>.

D'altro canto anche nella riflessione del Palma la volontà nazionale sovrana era intesa come un elemento da collocare nel diritto pubblico vigente, disegnata come un principio decisivo ma cui veniva negata l'attitudine a incidere sui contenuti della sovranità, e a prospettare poteri sovrani diversi da quelli definiti dall'ordinamento statale positivo. In altri termini, questo giurista non sosteneva che nel 1861 era stato creato uno «Stato nuovo», espressione della volontà nazionale; nel leggere la storia italiana il momento cruciale di fondazione statale era semmai colto nello Statuto, «ordinamento politico per il quale tutti i cittadini godono di diritti d'uguaglianza davanti alla legge e di libertà», la cui «base salda» risiedeva nel «trono nazionale»; l'accento era posto soprattutto sul momento autoritativo dello Stato sabauda rappresentato dalla Corona<sup>70</sup>.

Un'analoga impostazione volta ad accentuare il polo dell'autorità statale rispetto a quello della volontà nazionale, pure sottostante e legittimante lo Stato italiano, era seguita in un intervento pubblicato sulle *Questioni costituzionali* dallo stesso Palma: solo il Piemonte, con la sua «dinastia militare e popolare», aveva potuto dare all'Italia un «ordinamento politico libero e saldo»; alla scienza giuridica, ma anche alla nazione, era assegnato il compito primario di «conservare le istituzioni», definite «frutto di accordo fra tutte le parti della nazione intorno al Re vincolo e sostegno più saldo». L'istituto monarchico era dunque voluto a

<sup>68</sup> Sulla rappresentanza giuridica in quanto «rappresentanza dello Stato ... perché nello Stato il popolo trova la sua espressione come unità giuridica», da cui la definizione dell'elezione come designazione di capacità, al posto dell'idea di delegazione di poteri tra elettori ed eletti; operazione questa strumentale a difendere il carattere parlamentare dello Stato italiano, per cui la classe dirigente liberale, immune da tentazioni particolaristiche e dedita al bene comune, rappresentava gli interessi di tutto il paese, di contro agli «eccessi» di parte democratica e reazionaria, cfr. V. E. ORLANDO, *Studi giuridici sul governo parlamentare* (1886), ora anche in *Diritto pubblico generale*, cit., pp. 345 ss.

<sup>69</sup> In generale sulla ricerca di fonti secolarizzate di legittimazione, diverse dalla formula «per grazia di Dio», questione questa che toccava gli Stati moderni, cfr. O. BRUNNER, *Dall'investitura per grazia di Dio al principio monarchico*, in *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, cit. pp. 165-199; J. HABERMAS, *Lo Stato-nazione europeo. Passato e futuro della cittadinanza*, in *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*, Milano 1998, p. 125.

<sup>70</sup> L. PALMA, *Corso*, cit., I, p. 42. Sul ruolo del sovrano nel sistema dei pubblici poteri dell'Italia liberale cfr. P. COLOMBO, *Prerogative costituzionali e potere politico della Corona 1848-1922*, Milano 1999.

garanzia di una possibile, ma moderata, evoluzione costituzionale dell'Italia liberale; la Corona era rappresentata come istituzione posta «al di sopra dei partiti», in grado pertanto di moderarne gli «eccessi»<sup>71</sup>.

Pareva invece alludere, pur senza tematizzarlo direttamente, ad uno Stato nuovo, un lungo saggio pubblicato nel 1883 da Attilio Brunialti sulla «Nuova Antologia», e che, come vedremo, sarà considerato dagli interventi di Anzillotti, Romano e Orlando come l'esempio più significativo di un orizzonte metodologico che un giurista impegnato nella costruzione di un rigoroso discorso scientifico doveva lasciarsi alle spalle. Il ragionamento di Brunialti prendeva dunque le mosse dal concreto svolgersi del dibattito parlamentare intorno al carattere «plebiscitario» o «ottriato» dello Statuto: un aspro confronto tra il Bertani, «duce dell'estrema sinistra», e Ruggero Bonghi, avverso alla «costituente, parola mite per dire rivoluzione», impegnato in seguito a scindere i legami ideologici tra il costituzionalismo rivoluzionario francese e il Risorgimento italiano<sup>72</sup>.

La minuziosa ricostruzione fatta dal Brunialti del dettato dei diversi plebisciti, che si erano susseguiti negli antichi Stati tra il 1848 e il 1860, serviva a sostenere che queste «risposte prevedute, naturali conseguenze della domanda», avevano carattere giuridico di «legale e completa manifestazione di volontà di quelle popolazioni»; le assemblee delle diverse provincie ed ex-Stati della penisola, che erano state elette a suffragio universale, erano colte nella loro scelta di voler deliberare l'unione al Regno costituzionale di Sardegna.

L'«elemento comune e l'identità sostanziale» di tante formule plebiscitarie diverse, che avevano unito gli ex Stati a quello subalpino – la Lombardia si era «fusa», la Toscana e Venezia si erano «unite», l'Emilia aveva votato l'«annessione», l'Umbria e le Marche avevano espressa la «volontà di far parte», la provincie napoletane e la Sicilia avevano dichiarato di volere l'Italia «una e indivisibile» – per Brunialti risiedeva nel richiamo alla «monarchia» e al «Re costituzionale». Il «valore giuridico e politico dei plebisciti» coincideva dunque con l'aver dato «sanzione giuridica al sentimento nazionale»; la «costituzione italiana» era vista come il risultato dell'«affermazione della coscienza nazionale, af-

<sup>71</sup> L. PALMA, *Questioni costituzionali, volume complementare al Corso di diritto costituzionale*, Firenze 1885, p. 59.

<sup>72</sup> R. BONGHI, *La Costituente* (1879) ora in *Programmi politici e partiti*, a cura di G. GENTILE, Milano 1933, p. 195. Su questa tendenza del Bonghi a diffidare del potere costituente insistono L. MANGONI, *Giuristi e politica*, cit., p. 304; P. POMBENI, *Potere costituente*, cit., p. 86.

fermata giuridicamente con i plebisciti».

Brunialti prendeva poi in considerazione altre decisive questioni costituzionali: gli «Italiani che avevano formato il Regno» non dovevano considerare lo Statuto «ottriato», come invece Bonghi sosteneva in Parlamento; se pure nel 1848 la carta albertina aveva carattere di testo costituzionale «ottriato», dal 1861 era divenuta piuttosto l'espressione di «un patto nazionale», aveva assunto «carattere convenzionale», si era sviluppata come «costituzione storica» – secondo l'idealizzato modello inglese – rispondendo alle nuove domande poste dal quadro istituzionale italiano.

Nell'orizzonte teorico del Brunialti la «monarchia che aveva raccolto le sparse membra d'Italia» era del resto il miglior modello costituzionale per la nuova fragile realtà unitaria, mentre l'eventuale scelta di una repubblica o di un assetto federale avrebbero potuto perpetuare «nuove divisioni»; questo giurista voleva comunque sottolineare con forza il carattere «costituzionale» della Corona: la formula «per grazia di Dio» non implicava un richiamo legitimista, era solo un «tradizionale atto di ossequio alla divinità», dal momento che l'unico «titolo effettivo» che l'istituto monarchico poteva «giuridicamente invocare» era la «sovranità della nazione».

Ma per Brunialti questa declinazione di sovranità nazionale non comportava che il carattere pattizio del Regno, pure evocato, potesse implicare un mutamento dello Statuto imposto «dalla volontà del corpo elettorale o da quella del sovrano». La costituzione non era un rousseauviano «frutto di volontà», soggetto ad aleatorie maggioranze politiche, ma il più rassicurante «patrimonio ricevuto dalle generazioni precedenti»; e le riforme dello Statuto, che non potevano comunque avere per oggetto la scelta di cambiare la «monarchia costituzionale», dovevano essere affidate al Parlamento, luogo della «rappresentanza nazionale», sottratte agli eventuali attentati «della piazza o della reggia», laddove soprattutto la «teoria della costituente» appariva al Brunialti «feconda di pericoli gravissimi».

In un particolare frangente storico, quegli anni ottanta dell'Ottocento segnati soprattutto dall'irrompere della questione sociale, per Brunialti era necessario ribadire il carattere liberale, perché legato alla storia dell'assetto costituzionale nazionale, delle istituzioni; ed appariva decisivo sottolineare che le eventuali, e comunque non radicali, riforme istituzionali dovevano essere comunque ricondotte entro l'orizzonte della «monarchia costituzionale», del diritto pubblico esistente. Se era importante sostenere che le «libertà costituzionali» garantite dallo Statuto non erano state «ottriate dal principe», appariva ora come cruciale il compito per la

scienza giuridica di consolidarle, con l'ancorarle al diritto positivo vigente e soprattutto con l'evitare che potessero essere «compromesse dalla piazza»<sup>73</sup>.

Nell'ottimistica prospettazione del Brunialti la «costituzione italiana» poteva dunque dipanarsi secondo un'evoluzione in senso parlamentare della monarchia, con passaggi e modernizzazioni rassicuranti, perché iscritti nella continuità statutaria. In questo senso anche l'ampio lavoro di Gaetano Arangio Ruiz trovava il suo centro vitale nel liberalismo e nella fiducia in un progressivo svolgersi della storia costituzionale; la modernizzazione del quadro politico nazionale pareva garantita dall'istituto parlamentare, e poteva consentire di colmare quel distacco tra istituzioni e società italiana, che, a cinquanta anni dello Statuto albertino, era lucidamente percepito come gravido di involuzioni autoritarie, rese possibili da un quadro teorico fortemente segnato dall'«antiparlamentarismo»<sup>74</sup>.

Anche Arangio Ruiz evitava peraltro di misurarsi direttamente col tema della continuità col Regno di Sardegna o della formazione di uno Stato nuovo; ma a base dello Stato unitario poneva «la libera manifestazione, per suffragio diretto ed universale, della volontà delle popolazioni di far parte integrante della monarchia costituzionale»<sup>75</sup>, delineata nei termini di una garanzia per il consolidamento delle fragili istituzioni liberali. D'altro canto, in assenza di esplicite indicazioni e procedure per la sua revisione, lo Statuto non era prospettato da Arangio-Ruiz come una carta negoziabile; l'impossibilità a concepire un potere costituente militava nel senso della continuità dello Stato e fissava la struttura del quadro nazionale entro la trama della monarchia parlamentare<sup>76</sup>.

<sup>73</sup> A. BRUNIALTI, *La costituzione italiana e i plebisciti*, cit., pp. 322-349. Sottolinea che Brunialti sembrava guardare allo Statuto come ad una sorta di «nuova costituzione» dello Stato italiano, come tale voluta all'atto dell'unificazione con i plebisciti, M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione*, cit., p. 9. Un cenno su quest'opera del Brunialti anche in C. PAVONE, *Appunti*, cit., pp. 160-161.

<sup>74</sup> Sul binomio «Stato di diritto e governo di partito» nella letteratura antiparlamentaristica cfr. ora G. CIANFEROTTI, *Storia della letteratura della letteratura amministrativistica italiana, I Dall'Unità alla fine dell'Ottocento. Autonomie locali, amministrazione e costituzione*, Milano 1998, pp. 381 ss. Sulle caratteristiche storiche del parlamentarismo italiano, in primo luogo la difficoltà di distinguere attraverso i programmi la maggioranza dall'opposizione e il trasformismo ad essa collegato, cfr. S. MERLINI, *Il governo costituzionale*, in *Storia dello Stato italiano*, cit., p. 18.

<sup>75</sup> G. ARANGIO RUIZ, *Storia costituzionale*, cit., p. 130.

<sup>76</sup> G. ARANGIO RUIZ, *Costituente*, in *Enciclopedia giuridica*, III, parte IV, Milano 1906, pp. 448 ss. Analogamente, sull'assenza di un potere costituente «nella categoria dei concetti

Un'analogia centralità dell'istituto monarchico era indicata nel *Commento allo Statuto* del Racioppi e Brunelli, che poneva l'accento sul ruolo decisivo di Carlo Alberto «alla guida del Piemonte costituzionale»; questo sovrano era visto come primo attore di un processo complesso, scandito da plebisciti e annessioni, ma il cui motore era ritenuta la Corona, grazie alla quale «la gran patria italiana si unifica». Il «Regno d'Italia» era dunque visto come l'espressione della «volontà del popolo italiano mediante la successiva riunione delle varie provincie al Regno sardo». Ma anche in questa opera la storia costituzionale dello Stato unitario era rivisitata nel segno di negare carattere fondante alla volontà popolare o nazionale, dal momento che la sovranità vi era tematizzata come «selezione di una parte del popolo, dei capaci, di coloro che assurgono al comando giuridico e altri che ricevono». Se «lo Stato sardo fin dal 4 Marzo 1848 aveva forma di monarchia: l'organo sovrano era il Principe», con lo Statuto si era apportata un'innovazione costituzionale rilevante: «la sovranità sotto forma di elettorato politico» era stata conferita «ad ogni cittadino che risponda a ben prefisse condizioni di valore sociale, accessibili a tutti senza privilegio»<sup>77</sup>.

La questione se il Regno d'Italia potesse essere considerato un «nuovo individuo nella società delle Nazioni» era affrontata direttamente e diffusamente dalla voce *Annessione*, che negli anni novanta l'internazionalista Guido Fusinato<sup>78</sup> stendeva per l'*Enciclopedia giuridica italiana*<sup>79</sup>. Questo giurista prendeva le mosse dal fatto che «i trattati internazionali degli antichi governi dei diversi stati italiani» erano stati estinti e sostituiti da quelli della «Casa Reale Savoia»; a suo avviso il punto non militava tanto a favore della continuità dello Stato subalpino, quanto per la tesi di un «nuovo unico Stato che assorbi nella grande unità politica nazionale».

fondamentali di diritto pubblico», S. ROMANO, *Costituente*, in *Digesto italiano*, VIII, parte IV, Milano 1900, pp. P. 351. Su questi interventi cfr. M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione*, cit., pp. 8 ss.; P. POMBENI, *Potere costituente e riforme costituzionali*, cit., p. 92.

<sup>77</sup> F. RACIOPPI-I. BRUNELLI, *Commento allo Statuto del Regno*, Milano, I, 1901-1909, pp. 118 ss.

<sup>78</sup> Questo giurista, allievo di Pasquale Stanislao Mancini, tendeva a espellere dalla dottrina internazionalistica elementi politici e ideologici, secondo un indirizzo «statocentrico» presto comune a tutta la scienza giuridica; cfr. sul punto lo stesso G. FUSINATO, *Il principio della scuola italiana nel diritto internazionale privato*, in «Archivio giuridico», XXXIII, 1894, pp. 546 ss.

<sup>79</sup> Sull'importanza di questa opera cfr. A. MAZZACANE - P. SCHIERA (edd), *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, Bologna 1990.

D'altro canto Fusinato sosteneva che la questione non aveva ormai «molta importanza pratica», dal momento che, per l'ottica statocentrica che segnava anche la dottrina internazionalista, si era consolidata l'idea che solo gli Stati potevano essere i soggetti del diritto internazionale, e l'esistenza dello Stato unitario, quale che ne fosse stata la formazione, giustificava e legittimava questa sua soggettività. Fusinato aggiungeva inoltre che la sua «opinione» circa un «nuovo unico Stato» non era stata «genericamente accolta»<sup>80</sup> dalla dottrina internazionalista e giuspubblicista; senza peraltro alludere all'impostazione che al problema della formazione dell'Italia unita era stata fornita da Orlando, che si era rivelata decisiva nell'incidere profondamente sulla risposta che alla cruciale questione delle origini dello Stato italiano aveva in seguito offerto la scienza giuridica.

La rivoluzione metodica che distingueva «ordine giuridico e ordine politico», che definiva il diritto costituzionale la «scienza che studia l'ordinamento giuridico dello Stato rappresentativo moderno con riguardo alla costituzione positiva del diritto italiano»<sup>81</sup>, ben presto imponeva infatti ai giuristi una riflessione sulle fonti dello Stato e del diritto italiano diversa da quella del Palma o del Bruni. Relegate nel «non scientifico» le visioni tutto sommato ottimistiche circa una volontà nazionale all'origine del Regno, e immessa nelle istituzioni liberali senza conflitto, Orlando rileggeva dunque con maggior realismo la realtà nata dall'unificazione, profondamente squilibrata nel suo sviluppo, frammentata al suo interno da ordinamenti istituzionali, politici, consuetudini e condizioni di vita materiale profondamente diversi.

Proprio per il «nesso intimo e immediato tra la materia dello studio e la maniera d'essere dello Stato nazionale» – che Orlando ribadirà ancora nel 1940, nella *Prefazione al Diritto pubblico generale*<sup>82</sup> – in quei *Principii di diritto costituzionale* sede di una scienza, e di una didattica, che si proponeva di rifondare *ab imis*, il giurista siciliano affrontava dunque con decisione la cruciale questione delle «origini dello Stato italiano». Questo, a differenza di altri paesi, veniva colto nella sua mancanza di «tradizioni storiche» e di «unità di popolo», non solo sotto il profilo della «costituzione politica», ma in quel che toccava l'«esistenza dello Stato medesimo». Lo «Stato italiano» per Orlando non

<sup>80</sup> G. FUSINATO, *Annessione*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, I, parte II, 1892, pp. 2055-2143.

<sup>81</sup> V. E. ORLANDO, *Principii*, cit., p. 37.

<sup>82</sup> Ancora nel 1940 Orlando definiva il quadro costituzionale italiano nei termini di uno «Stato nazionale»; cfr. V. E. ORLANDO, *Diritto pubblico generale*, cit., p. XIII.

poteva contare infatti sulla forza del *Volkgeist*, non sull'antica costituzione inglese, non sulla continuità «amministrativa» intravista dal giurista siciliano nelle istituzioni politiche francesi d'antico regime: «data la continuità della vita dello Stato le grandi crisi rivoluzionarie possono interrompere e attenuare ma non estinguere, la forza della tradizione. L'esistenza dello Stato italiano invece non conta che pochi anni di vita»<sup>83</sup>. E dunque proprio la debolezza dell'identità nazionale italiana imponeva alla cultura giuridica liberale il compito di fondare una scienza in grado di offrire una legittimazione sul piano teorico e consolidamento su quello pratico delle strutture istituzionali di un'unificazione che si reputava raggiunta quasi fortunatamente<sup>84</sup>.

Coerentemente con le premesse metodologiche, il passaggio ineludibile di questa operazione risiedeva nel tematizzare lo Stato come astrazione giuridica e organismo antropomorfo, entità naturale autonoma dal politico<sup>85</sup>: «lo Stato è dunque un istituto giuridico, ed è un soggetto capace di diritto; nei quali termini è già compresa la personalità giuridica dello Stato». L'operazione tesa ad una rappresentazione, e quindi legittimazione dello Stato, che non aveva bisogno di giustificazione, era particolarmente evidente nella riflessione sulla sovranità: anche se essa riposava nella «coscienza collettiva del popolo, in un sentimento uniforme che nasce dall'indole giuridica, dai precedenti storici», il suo «contenuto giuridico» non poteva esser costruito su una delle varie «teorie politiche delle forme di governo»; era piuttosto una «manifestazione esterna della vita giuridica dello Stato», resa solida e immune dal «politico», forte proprio perché sottratta alla mutevole «volontà popolare»<sup>86</sup>.

Si collocava dunque in questo orizzonte teorico – che trovava il suo centro vitale in uno Stato che occultava il «politico», il popolo, la società – la riflessione di Orlando sulla formazione dello Stato italiano, che è parsa trovare nella rassicurante «continuità dello Stato», pur segnata da un ingombrante «procedimento rivoluzionario», la chiave di volta di tutta la ricostruzione. La continuità dell'Italia unita con un passato comunque statale, seppur di un «piccolo Stato», il Regno di Sardegna, serviva da un lato a ridimensionare l'importanza di un'origine rivoluzionaria pure riconosciuta nella sua evidenza storica; dall'altro, e questo era il pas-

<sup>83</sup> V. E. ORLANDO, *Principii*, cit., p. 38.

<sup>84</sup> Insiste sul punto G. CIANFEROTTI, *Il pensiero*, cit., pp. 98 ss.

<sup>85</sup> Aspetto dell'operazione di Orlando sottolineata in modo particolare da P. COSTA, *Lo Stato immaginario*, cit., pp. 158 ss.; L. MANGONI, *Giuristi e politica*, cit., pp. 308 ss.; L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica*, cit., pp. 27 ss.

<sup>86</sup> V. E. ORLANDO, *Principii*, cit., particolarmente pp. 45-47.

saggio cruciale, nel rivendicare alla scienza giuridica il compito di offrire alla nuova realtà statuale nata dall'unificazione una sistemazione tecnica forte proprio di questo specialismo scientifico. Solo la giusta comprensione di quel preciso Stato italiano, che la costruzione del giurista doveva sottrarre alle contraddizioni della società – che divenivano irrilevanti per l'unico punto di vista che contava, quello del diritto – poteva garantire «l'esistenza, la tranquillità, e la forza dello Stato recente».

E dunque per Orlando l'«odierno Stato italiano, quantunque nel fatto sorto da un procedimento rivoluzionario, tuttavia, formalmente ... venesi costituendo per mezzo dell'allargamento successivo di un piccolo Stato». Più che sulle «volontarie annessioni di popoli», pur ritenute indubbe manifestazioni di volontà, Orlando poneva l'accento sull'antico Regno di Sardegna, *Stato*, «seppur piccolo»; questo era considerato il motore di un processo in cui erano meri strumenti della soggettività statale rappresentata dalla monarchia subalpina le «volontarie annessioni di popoli, che avevano cacciato i loro antichi sovrani, le annessioni conseguite con la forza delle armi o con trattati internazionali nel 1859, 1860, 1866, 1870». Secondo queste coordinate teoriche statualistiche per Orlando «l'antico regno di Sardegna venne a poco a poco estendendosi all'Italia tutta, proclamandosi Regno italiano nel 1861».

Del resto nella «assoluta mancanza di tradizione storica», colta lucidamente dal giurista siciliano, solo la continuità con un passato statale poteva consentire alla scienza giuridica di farsi carico dei nodi irrisolti della realtà unitaria, predisponendo strutture appunto giuridiche, sottratte alle contingenze politiche, per fondare, consolidare, legittimare le istituzioni liberali: «e fu allora che con grande senno politico questa continuità dello Stato, sia pure formale, dappoichè altrimenti non poteva conseguirsi, venne gelosamente curata, non mutandosi nel nome del Re il numero relativo alla serie dei suoi predecessori e collegando la serie delle legislature parlamentari con quella del Parlamento subalpino».

La stessa continuità era prospettata per la «forma politica»: «fondamento costituzionale del novello Stato rimase quel medesimo Statuto che il 4 Marzo 1848 era stato accordato ai suoi popoli dal re Carlo Alberto, e mantenuto tra le gravi vicissitudini degli anni che seguirono». Questa carta, che per Orlando conteneva le «fondamenta della costituzione», era colta da un lato in una specificità formale «di giusto mezzo»<sup>87</sup> rispetto ai modelli costituzionali francesi e inglesi, dall'altro in una

<sup>87</sup> Per questa caratteristica dello Statuto albertino, che apparve tale già ai contemporanei, fino ai costituzionalisti dell'Unità e ad Orlando, cfr. M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione*, cit., pp. 7 ss.

pregnante particolarità di «sostanza»: «non era stata strappata al Re dalla violenza di un popolo in rivolta»; inoltre anche quando «la reazione» avrebbe permesso alla Corona di «revocarla», essa non solo vi «rimase fedele», ma ne «assicurò lo sviluppo piuttosto nel senso liberale che autoritario».

Nella riflessione dell'Orlando, che pure si concentrava esclusivamente nell'opera di consolidamento dello Stato nazionale, vi era dunque posto anche per una considerazione sulla «forma politica» della realtà unitaria: «sino dai suoi primordi la forma del nostro Stato fu non semplicemente rappresentativa, ma altresì parlamentare»; condizione questa che «permise che si raffermassero quei vincoli di affetto e di fiducia fra il popolo e il principe, che permisero la grande opera del risorgimento nazionale, e che soli possono garantire l'esistenza, la tranquillità e la forza dello Stato recente»<sup>88</sup>.

In questa prospettiva anche il «governo parlamentare», assunto da Orlando come modello per lo Stato di diritto italiano, era problematizzato come garanzia di uno stabile equilibrio tra monarchia e parlamento<sup>89</sup>; la costituzione, formatasi su base storica, era intesa come ordine oggettivo delle cose riflesso organicamente nello Stato sovrano, coerentemente con gli ideali liberali ottocenteschi di «medietà» e «ragionevolezza» diffusi nella giuspubblicistica europea<sup>90</sup>.

Dalla separazione del diritto dalla politica scaturiva un'idea di Stato italiano come saldo ordinamento dei poteri pubblici garantito dalla legge; il popolo trovava la necessaria condizione di unità nello Stato sovrano, che riconosceva i diritti non degli individui in quanto tali, ma in quanto la legge, massima espressione della autorità statale e atto di razionalità che affondava le sue radici nella storia, quei diritti riconosceva e tutelava. Affidare i diritti alla legge dello Stato significava renderli più stabili, col non lasciarli in balia di precarie maggioranze politiche; nella decisiva prolusione palermitana del 1889 la svolta metodologica e l'approdo statocentrico imponevano ad Orlando anche un accenno sul processo di formazione dello Stato italiano e nello stesso tempo l'indicazione per il consolidamento e lo sviluppo della realtà unitaria: «quest'unità di Stato, così lungamente desiderata, non basta che abbia avuto un rico-

<sup>88</sup> V. E. ORLANDO, *Principii*, cit., pp. 39-40.

<sup>89</sup> V. E. ORLANDO, *Studi giuridici sul governo parlamentare*, cit., pp. 345 ss.

<sup>90</sup> Sul punto cfr. M. FIORAVANTI, *Potere costituente*, cit., p. 65; IDEM, *Lo Stato di diritto come forma di Stato. Notazioni preliminari della tradizione europeo continentale*, in G. GOZZI - R. GHERARDI (edd), *Saperi della borghesia e storia dei concetti fra Otto e Novecento*, Bologna 1993, pp. 161-177.

noscimento politico, ma bisogna che viva della vita del diritto, di un diritto nostro, di un diritto nazionale»<sup>91</sup>.

In quest'orizzonte teorico Orlando e la giuspubblicistica che dall'insegnamento del maestro siciliano prendeva le mosse erano destinati a fornire una peculiare interpretazione della teoria liberale dello Stato, fondata sulla supremazia del soggetto pubblico nei rapporti con i soggetti privati; si avviava, fra l'altro, la costruzione di un sistema di diritto amministrativo<sup>92</sup> garante della volontà statuale, di equilibri costituzionali garantistici in quel che atteneva le libertà politiche seppure indifferenti alle libertà civili e private<sup>93</sup>.

L'operazione orlandiana, per cui scomparivano dal discorso giuridico il popolo, o la società, nel momento in cui lo Stato diveniva «il punto di origine della rappresentazione del politico»<sup>94</sup>, pareva destinata a porre una parola definitiva sull'impostazione offerta dai giuristi al tema della formazione dell'Italia unitaria; l'accento era comunque posto sullo Stato, anche quando una voce sul *Digesto italiano* problematizzava i plebisciti come «movimento per la formazione del Regno d'Italia ... nel quale agisce, come forza predominante, l'elemento materiale dello Stato, cioè il territorio». Il primo attore del processo di unificazione dello Stato italiano era dunque l'autorità statuale, dal momento che, coerentemente con la versione cavourriana del bismarckismo<sup>95</sup>, si sottolineava che «gli organizzatori del plebiscito, cioè coloro che si rivolgono al popolo per domandargli l'investitura ufficiale del potere, già lo detengono in fatto». Concetti pregnanti come la «volontà nazionale», la «costituente», il «suffragio universale», colti come politici erano privati di senso giuridico, anche se non occultati; la decisiva «prima ragion d'essere del plebiscito» risiedeva nella «trasmissione del territorio e dei rispettivi abitanti

<sup>91</sup> V. E. ORLANDO, *I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico* (1889), ora in *Diritto pubblico generale*, cit., p. 21. Sull'importanza della prolusione orlandiana si sofferma G. CIANFEROTTI, *Il pensiero*, cit., pp. 134 ss.

<sup>92</sup> Sul contributo di Orlando al diritto amministrativo, oltre che per un'accurata ricostruzione degli snodi decisivi di questa disciplina, cfr. ora G. CIANFEROTTI, *Storia*, cit., pp. 786 ss.

<sup>93</sup> Sottolineano questa valenza della dottrina giuridica liberale G. TARELLO - G. REBUFFA, *La giuspubblicistica fra autorità dello Stato e Stato autoritario. Rapporti con l'oranesimo*, in *Alfredo Oriani e la cultura del suo tempo*, Ravenna 1985, p. 44.

<sup>94</sup> P. COSTA, *Lo Stato immaginario*, cit., p. 158.

<sup>95</sup> Su questa sintesi di libertà e autorità largamente apprezzata nell'opera del Cavour, che nel guidare il processo di unificazione «non voleva scendere a patti né con la rivoluzione né con le classi dirigenti locali», cfr. C. PAVONE, *Appunti*, cit., p. 162.

da un potere sovrano ad un altro». In definitiva, il «Piemonte», lo *Stato* sardo, era rappresentato appunto in quanto *Stato* come il «centro di enucleazioni e attrazione ad un tempo di tutte le annessioni territoriali e di tutte le aspirazioni nazionali»<sup>96</sup>.

Un'analoga prospettiva di continuità dello Stato alla base della formazione del Regno d'Italia era problematizzata dalla giuspubblicistica che ricostruiva la vicenda storica e politica che aveva portato all'unificazione nei termini di una «successione di Stato a Stato», col configurare peraltro la realtà costituzionale unitaria e il suo sviluppo dal 1848 come un «rinnovamento del diritto pubblico italiano»<sup>97</sup>; si riproponeva l'idea, già espressa dal civilista Carlo Francesco Gabba, per la quale «il Regno d'Italia, nei rapporti internazionali, fu un nome nuovo dato al Regno di Sardegna, dopo che questo, per via di successive annessioni, ebbe riunito a sé tutto il territorio italiano. L'unificazione politica italiana è stata, dal punto di vista giuridico-internazionale, niente altro che un ingrandimento del regno di Sardegna»<sup>98</sup>.

Il tema della continuità dello Stato sembrava in definitiva radicarsi nella giuspubblicistica proprio per l'affermarsi della svolta metodica imposta da Orlando; escludere dalla riflessione del giurista tutto quel che non era contenuto nell'orizzonte della statualità comportava far discendere dal diritto pubblico esistente, e soprattutto dallo Stato esistente, anche la ricerca di una tradizione e di un passato in grado di dare stabilità alle istituzioni nazionali, che già a partire dagli anni ottanta alla dottrina più avvertita erano parse fragili, prive di un passato comune, con un futuro minacciato dall'irrompere della questione sociale nell'impianto individualista del liberalismo italiano.

### III. La «formazione del Regno d'Italia» e la scuola giuridica nazionale: il pensiero di Dionisio Anzillotti e Santi Romano a cinquant'anni dall'Unità, e quello di V. E. Orlando a quasi cinquant'anni dai Principii

A cinquanta anni dall'Unità, in una fase segnata dall'ampia politica di riforme prospettate dal governo di Giolitti, quei giuristi che avevano

<sup>96</sup> I. TAMBARO, *Plebiscito*, in *Digesto italiano*, 1909, pp. 928-929.

<sup>97</sup> P. CONTUZZI, *Trattato di diritto costituzionale*, Torino 1895, pp. 311 ss.

<sup>98</sup> C. F. GABBA, *Successione di Stato a Stato*, in *Questioni di diritto civile*, Torino 1882, p. 337; cenni sul Gabba in P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., pp. 21, 28.

teorizzato lo Stato liberale italiano in forma di Stato di diritto parevano ora impegnati con una «sorta di vera e propria dottrina giuridica delle origini e della formazione»<sup>99</sup> a celebrarne i meriti, a partire appunto dalla nascita per così dire ufficiale, nel 1861, per giungere al presente, e proiettare i risultati ottenuti in un futuro che non sembrava lasciar presagire la tragedia che avrebbe travolto il liberalismo italiano.

Anche le nuove dinamiche di gruppi e di interessi organizzati, problematizzati da Santi Romano nei termini di una «crisi» che anche in Italia tendeva a complicare la classica strutturazione in senso individualistico della società e dello Stato liberale, sembrava trovare nella personalità dello Stato, intesa come «compiuta sintesi delle varie forze sociali»<sup>100</sup>, una risposta: la chiave di volta della costruzione risiedeva nella continuità dello Stato<sup>101</sup>, nella possibilità per quel medesimo Stato italiano di aggiornarsi, di complicare le proprie strutture per adeguarsi alla «semplicità perduta»<sup>102</sup>, di adattarsi al mutato ritmo di sviluppo della modernità, a condizione di tenere fermo il dato originario della sovranità e immodificabilità.

Ma questa prospettiva tesa a valorizzare la stualità scritta nella «personalità, volontà, potestà» dello Stato nazionale, pareva condivisa anche da chi nella «formazione del Regno d'Italia» coglieva invece la fondazione di uno «Stato nuovo, sorto dalla riunione di tutti gli antichi Stati, compreso il regno sardo». Proprio con una prolusione dedicata a questo tema, percepito come nevralgico e non solo per la ricorrenza del cinquantenario dell'Unità, Dionisio Anzillotti, docente illustre di diritto internazionale, nel 1911 inaugurava il suo insegnamento a Roma. Per la prima volta si offriva dunque un'ampia trattazione specifica dei profili giuridici, oltre che storici e politici, di una vicenda che si riteneva conclusa nel 1861 con la realtà unitaria nazionale.

La riflessione sui problemi particolari legati all'oggetto della prolusione, come le annessioni, la fusione, i plebisciti, era segnata da una forte scelta di campo metodologica: nell'esordio Anzillotti dichiarava di collegarsi idealmente alla «scuola italiana di diritto internazionale», nobile presenza culturale cui era debitore il Risorgimento, ma lontana da quell'«indirizzo della recente dottrina del diritto pubblico» che l'autore dichiarava invece di professare, al punto di voler esplicitamente introdurre

<sup>99</sup> M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione*, cit., p. 9.

<sup>100</sup> S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, cit., pp. 24-25.

<sup>101</sup> S. ROMANO, *I caratteri*, cit., particolarmente p. 349.

<sup>102</sup> P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., pp. 109 ss.

re quel «metodo» nel «campo più refrattario del diritto internazionale»<sup>103</sup>.

Del resto anche in questo specialismo disciplinare si era ormai da tempo imposta quella stessa svolta statocentrica che aveva segnato la scienza giuridica in generale; il principio di nazionalità, paradigma di un giusnaturalistico diritto delle genti, era stato bandito dalla comunità scientifica; si era affermato il dogma dell'assoluta statualità del diritto internazionale, problematizzato nei termini di un diritto statale esterno, dal momento che era il diritto dello Stato ad essere chiamato dai giuristi a disciplinare i rapporti tra Stati, soggetti di diritto internazionale a prescindere dal loro fondamento di legittimazione o assetto costituzionale<sup>104</sup>. Pertanto l'argomentazione quasi ossessiva per cui gli Stati, e solo gli Stati, enti giuridici e non «naturali», erano i soggetti del diritto internazionale, non poteva non improntare anche l'impostazione che l'Anzillotti offriva al tema delle origini del Regno d'Italia.

Dalla cattedra romana di diritto internazionale si passavano dunque in rassegna le «due opinioni» che da tempo si erano disputate il campo dottrinale, quella che riconduceva la realtà unitaria ad una «modificazione del Regno di Sardegna», che pur «sotto nuovo nome manteneva l'antica personalità»; l'altra, minoritaria, che faceva appello ad un «fatto», evidente quanto difficile da argomentare e soprattutto sistemare sul piano giuridico: la radicale diversità dello Stato italiano da quello subalpino. Ad Anzillotti queste teorie, che a suo avviso pure coglievano entrambe la realtà di alcuni aspetti degli avvenimenti occorsi tra il 1859 e il 1860, sembravano insoddisfacenti dal punto di vista scientifico; il nodo da sciogliere risiedeva nel ricostruire il «significato giuridico» delle varie tappe che avevano scandito il processo unitario, a partire dalle annessioni e dalle incorporazioni.

L'insegnamento «statocentrico» del Laband e del Gerber, esplicitamente citati dall'Anzillotti, imponeva dunque di ricondurre questi concetti alla «cessazione di un'attività statale e sostituzione di un'altra diversa potestà in conseguenza dell'aggregazione di un territorio di uno Stato ad un altro già esistente, in tutto o in parte». Il territorio era pro-

<sup>103</sup> D. ANZILLOTTI, *La formazione del Regno d'Italia*, cit., p. 2

<sup>104</sup> Sul passaggio dal manciniano principio di nazionalità al dogma degli Stati sovrani soggetti del diritto internazionale, per il «paradigma pandettistico» che segnava anche questo versante della scienza giuridica, cfr., tra gli altri, B. PARADISI, *Il problema storico del diritto internazionale*, Firenze 1944; IDEM, *Osservazioni sul rapporto storico tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato*, ora in *Civitas maxima. Studi di storia del diritto internazionale*, Firenze 1974, II, pp. 703 ss.; L. FERRAJOLI, *La sovranità nel mondo moderno*, Milano 1995, pp. 31 ss.; S. MANNONI, *Potenza e ragione*, cit., pp. 22 ss.

blematizzato come «elemento dello Stato, campo e limite della potestà d'impero dello Stato»; sotto questo profilo, il processo unitario si era risolto in incorporazioni al Regno di Sardegna, con l'effetto dell'estensione a tutta l'Italia.

Ma il «titolo giuridico» dell'estensione, esclusa per ragioni di evidenza storica l'ipotesi comune in diritto internazionale di occupazione bellica, andava ricercato piuttosto nella «volontà degli Stati italiani»; occorreva dunque determinare «il contenuto della volontà» espressa nelle dichiarazioni alla base della «riunione dei vari Stati italiani», dal momento che sembrava radicale l'alternativa tra «incorporazione» al Regno di Sardegna – che si sarebbe così «ingrandito», conservando la propria individualità e assorbendo gli altri Stati – e la «fusione», sottesa alla volontà degli Stati di riunirsi dando vita ad un «nuovo Stato», «che non fosse nessuno degli antichi ingrandito con l'annessione degli altri».

Gli argomenti per avvalorare questa seconda opinione, accolta dall'Anzillotti, si appoggiavano alla considerazione che «nessuna regione italiana» aveva voluto deliberare l'«estensione della sovranità piemontese», come dimostrava la scelta maturata subito di indicare Roma come capitale; in termini più diretti, non si era voluto uno Stato «piemontese, o toscano, o napoletano, ma puramente e semplicemente italiano». Queste dichiarazioni di volontà delle popolazioni si erano dunque risolte nei plebisciti, cui Anzillotti riconosceva valenza di «fatti giuridicamente rilevanti» perché ricondotti alla personalità degli Stati pre-unitari: il «popolo, o meglio i votanti, agirono come organi dello Stato, e la volontà loro ebbe, in forza della costituzione o della legge, valore di volontà dello Stato».

La rilettura, e torsione, statualistica dei plebisciti portava l'autore a sostenere che le «dichiarazioni degli Stati di volersi riunire col Regno di Sardegna sotto il governo costituzionale della dinastia sabauda, già perfette nei plebisciti», non avrebbero potuto sortire alcun effetto se non fossero state accettate dallo Stato sardo<sup>105</sup>; anche nella riflessione dell'Anzillotti, che pure sosteneva con forza la tesi dello «Stato nuovo», il «momento costituente», il far dipendere l'origine dello Stato italiano da una «decisione»<sup>106</sup>, pareva comunque ricondotto non ai soggetti votanti

<sup>105</sup> D. ANZILLOTTI, *La formazione*, cit., p. 21.

<sup>106</sup> Sulla scelta della prevalente «dottrina delle origini», segnatamente quella di Santi Romano, di occultare e negare il momento costituente per rendere più solido lo Stato italiano, sottraendone la nascita ad una «decisione» cfr. M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione*, cit., pp. 7 ss.; P. POMBENI, *Potere costituente*, cit., pp. 81 ss.

nei plebisciti ma esclusivamente agli Stati, i pre-unitari e quello sardo, la cui «volontà» si stagliava come unica realtà «giuridicamente rilevante»<sup>107</sup>.

I due argomenti a favore della tesi della continuità, l'osservanza da parte del regno d'Italia anche dopo il 1861 dei trattati internazionali a suo tempo stipulati dalla monarchia sabauda, e soprattutto la vigenza dello Statuto, erano confutati dall'Anzillotti in nome della piena capacità del «nuovo» Stato italiano a farsi carico di diritti e obbligazioni internazionali sottesi ai trattati stessi; e a proposito della carta del 1848 si sosteneva che con la costituzione di questo nuovo Stato si era avuta una costituzione nuova, diversa dalla «costituzione albertina concessa dal monarca», dal momento che questo stesso testo aveva trovato una sua nuova «base nella volontà dello Stato italiano».

Detto questo, ad Anzillotti premeva di sottolineare la sua radicale avversione alla tesi di un potere costituente costruito come un *prius* rispetto allo Stato, e pertanto in grado di offrire «legittimazione dello Statuto vigente in Italia»; operazione questa a sua avviso ben svolta dal lavoro di Brunialti sulla *Costituzione italiana e i plebisciti*, indicato come paradigma dell'«opinione che scambia, al solito, il fatto politico con quello giuridico». Secondo Anzillotti invece la «Costituzione vigente è una costituzione nuova, che ha una base giuridica diversa dallo Statuto albertino, unicamente perché è la costituzione di uno Stato nuovo, sorta in questo e con questo». In tale orizzonte statualistico anche i plebisciti avevano rilevanza giuridica «unicamente come manifestazioni di volontà degli Stati che hanno cessato di esistere; e come tali è impossibile che costituiscano la legittimazione dello statuto vigente in Italia».

Il processo unitario era dunque ricostruito come una dichiarazione di volontà degli Stati preunitari; gli avvenimenti occorsi tra il 1848 e il 1861 avevano assunto «veste giuridica di proposta allo Stato sardo di rinunciare reciprocamente alla propria esistenza per dare vita ad un nuovo Stato», che avrebbe presa come propria costituzione quella del Regno di Sardegna, e che sarebbe stato governato dalla dinastia sabauda. Sarebbero sorti così tanti Stati quante erano state le «fusioni» col Piemonte, fino all'ultima fusione, il 17. 12. 1860, nel cui decreto Vittorio Emanuele era indicato «di diritto e di fatto» Re d'Italia; questo testo, in cui si era usata per la prima volta l'espressione «Stato italiano», era problematizzato dall'Anzillotti come una sorta di atto di nascita ufficiale della nuova realtà statale, a differenza delle indicazioni di Palma e di Orlando, che

<sup>107</sup> D. ANZILLOTTI, *La formazione*, cit., p. 23.

invece avevano colto questo momento di genesi nella legge 17. 3. 1861.

Come vedremo, questo particolare passaggio della prolusione anzillottiana sulle fusioni parrà a Santi Romano e ad Orlando la parte più discutibile di tutto il ragionamento dell'internazionalista, che nell'impossibilità di prospettare una «volontà» oltre l'orizzonte della statualità, faceva nascere diversi Stati, a seconda delle diverse fusioni, destinati a morire di lì a poco. D'altro canto anche Anzillotti si poneva programmaticamente nell'ottica statocentrica della scuola giuridica nazionale, pena l'inquinamento del rigoroso ragionamento giuridico, e pertanto scientifico, con considerazioni politiche o sociologiche. Ribadiva infatti che l'«esistenza di uno Stato si basa unicamente sulla sua propria volontà, esiste perché esiste, e nel fatto stesso della sua esistenza trova la propria ragione e legittimazione»; e se lo Stato era un «prius rispetto al diritto», appariva tutto sommato inutile anche uno sforzo ricostruttivo volto a stabilire sul piano giuridico l'origine della realtà unitaria.

Anzillotti concludeva comunque che «la formazione del Regno d'Italia» era stata «preparata dai rapporti giuridici» occorsi tra i vari Stati, senza che però essi avessero l'attitudine a rimandarne «la ragione»; ma con un notevole scarto rispetto all'argomentare fino ad allora rigorosamente statualistico, il docente di diritto internazionale chiamava quasi inaspettatamente in causa il principio di nazionalità, per rimandare l'immagine del centro vitale del «nuovo Stato»: «lo Stato italiano è il prodotto della nazionalità italiana».

La solenne prolusione del 1911 non pareva dunque potersi sottrarre al compito di celebrare quel principio di nazionalità problematizzato, a partire dal Mancini, come diritto delle nazione italiana a «erigersi» in Stato nazionale; principio che era stato ritenuto da non pochi giuristi in grado di rappresentare il fondamento della legittimità dello stesso Stato italiano, almeno fino a quando il «paradigma pandettistico» non aveva imposto anche alla dottrina internazionalistica di guardare non più alle nazioni, ma agli Stati comunque formati ed esistenti, come soggetti del diritto internazionale<sup>108</sup>.

In quest'orizzonte teorico Anzillotti voleva anzi ribadire la sua di-

<sup>108</sup> Sul principio di nazionalità, segnatamente nella lezione del Mancini, tra i più recenti cfr. G. LOMBARDI, *Principio di nazionalità e fondamento della legittimità dello Stato (profili storici e costituzionali)*, Torino 1979; AA. VV., *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico. Atti del Convegno Ariano Irpino 11-13 Novembre 1988*, Napoli 1991; E. GROSSO, *Le vie della cittadinanza*, Padova 1997; J. L. HALPÉRIN, *Entre nationalisme juridique et communauté de droit*, Paris 1999, pp. 99 ss; P. COSTA, *Civitas*, cit., 3. *La civiltà liberale*, cit., pp. 211 ss.

stanza da quella «scuola italiana», nata col Mancini, che «aveva visto nella nazionalità un concetto giuridico»; mentre per lui, che programmaticamente voleva applicare alla dottrina internazionalistica il «metodo della recente dottrina del diritto pubblico», affermare che lo Stato italiano era il «prodotto delle forze nazionali», rendeva impossibile il darne una «spiegazione giuridica».

Anzillotti prendeva insomma congedo da quella «scuola italiana» che aveva indicato un «diritto anteriore allo Stato ... idoneo a stabilire la legittimità o illegittimità del medesimo»; il diritto «vero», non «una semplice idealità di giustizia», era quello «positivamente formatosi nello Stato». Da questo assunto, chiave di volta della prolusione, finiva per scaturire l'impossibilità di «valutare la giuridicità del processo formativo dello Stato». In questa prospettiva, l'unica strada per dare un valore soprattutto ideale al principio di nazionalità – e Anzillotti voleva lucidamente compiere questa operazione – risiedeva nel correggerne la «pretesa» di «essere una teoria giuridica»: lo studio dello Stato come «ente giuridico» doveva evitare «intromissioni», politiche o sociologiche; solo nella netta separazione dell'ordine giuridico dal politico poteva trovare piena dignità culturale «lo studio dello Stato sotto l'aspetto delle forze che ne determinarono la formazione».

Solo una volta privata del decisivo connotato giuridico, la dottrina del principio di nazionalità poteva sostanziarsi in una «ricerca» di cui Anzillotti, nell'occasione solenne dei cinquant'anni dall'Unità, voleva celebrare l'«altissimo valore etico delle norme ideali di giustizia che ne derivarono». Ma questa teoria, che aveva guardato ad un «diritto anteriore allo Stato», quello della nazione, poteva offrire un nobile contributo alla «ricerca del vero»<sup>109</sup> solo se spogliata del valore «giuridico», solo se le si negava attitudine di teoria strumentale per l'unico specialismo che contava per il giurista – perché poteva costruire e consolidare lo Stato nazionale nei suoi rapporti interni e internazionali – il diritto positivo.

In questa luce l'intervento dell'Anzillotti, che pur nella spiccata ottica statocentrica aveva problematizzato uno Stato «nuovo», ma senza prospettare certo una volontà nazionale alla sua base e soprattutto col negarne un fondamento di legittimazione, non pareva troppo lontano dal centro saliente di un saggio di Santi Romano, pubblicato ancora sulla «Rivista di diritto internazionale»<sup>110</sup>, e che è stato considerato, in gran parte a ra-

<sup>109</sup> A. ANZILLOTTI, *La formazione*, cit., p. 33.

<sup>110</sup> S. ROMANO, *I caratteri* cit., pp. 345-367.

gione, come una serrata confutazione degli argomenti dell'Anzillotti<sup>111</sup>.

Pur riconoscendo a questo internazionalista il merito di aver offerto la «prima impostazione veramente notevole di un problema ... di grande importanza per la determinazione di alcuni principii di diritto pubblico generale», Santi Romano esordiva dunque schierandosi dalla parte della «opinione tradizionale», che aveva tematizzato lo Stato italiano nei termini di una «semplice, per quanto sostanziale, modificazione del regno di Sardegna». Il primo autore che Romano citava tra i fautori di questa «opinione» era il suo maestro «costituzionalista Orlando», in particolare quel paragrafo 51 dei *Principii*, che Anzillotti aveva trascurato di citare, pur nel dichiarare la sua adesione al metodo della «recente dottrina del diritto pubblico»<sup>112</sup>. E sempre nell'orizzonte metodologico e teorico della «scuola giuridica nazionale» si svolgevano le riflessioni di Santi Romano, intento a esaminare la questione dei «caratteri giuridici» della formazione dello Stato italiano dall'«unico punto di vista dal quale noi possiamo metterci: quello, cioè, del diritto positivo»<sup>113</sup>.

Innanzitutto Romano obiettava ad Anzillotti che l'evidenza storica stava a dimostrare che quelle realtà preunitarie che lui aveva definito come «Stati», problematizzandone una «volontà», tali non erano, dal momento che più propriamente dovevano esser definiti in alcuni casi province, in altri «ex-Stati». Ai diversi concetti di annessione, o incorporazione, e fusione, cui Anzillotti era ricorso per spiegare il processo di unificazione, Romano opponeva inoltre una nuova formula, l'«annessione unitaria», che ipostatizzava una «perfetta e assoluta unità di Stato», ed era l'unica teoria in grado di consentirgli di sostenere la «continuità della personalità dello Stato» attraverso la continuità del Regno di Sardegna. Questo Stato veniva ritenuto il «centro di attrazione» delle diverse realtà che via via si «ricongiungevano»; alla base della formazione del Regno d'Italia vi era dunque una «unione delle diverse provincie», caratterizzata da «uniforme carattere giuridico», e definita «annessione unitaria». Per Romano infatti nel processo unitario non si era realizzata per alcune provincie una annessione e per altre una fusione – oltretutto con il paradosso anzillottiano della nascita di tanti «Stati nuovi», fatti subito morire «per solo comodo di costruzione giuridica» – ma una «annessione unitaria», vale a dire una «perfetta e assoluta unità di Stato»,

<sup>111</sup> V. E. ORLANDO, *Regno d'Italia*, cit., p. 237; P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Problemi, antichi e nuovi*, cit., pp. 3 ss.

<sup>112</sup> S. ROMANO, *I caratteri giuridici*, cit., p. 345.

<sup>113</sup> *Ibidem*, p. 357.

nella quale «il Piemonte e la Sardegna non dovessero avere nessuna preminenza, che tutte le provincie del Regno fossero sottoposte al medesimo trattamento e avessero la medesima condizione di trattamento».

Era così costruito l'assunto di una personalità dello Stato «sempre continuativa», perché risultato non della volontà e della potestà dello Stato annettente sui territori annessi, né tanto meno di quella delle provincie, ma «effetto della volontà dello Stato di cui questi ultimi fanno già parte integrante e indivisibile»<sup>114</sup>. Questo era il passaggio cruciale del pensare lo Stato in sé, come dato originario, privo di elemento soggettivo – seppur l'anzillottiana volontà degli «ex Stati» e provincie – indipendente da una sua fondazione e legittimazione; e questa prospettiva era resa ancor più palese nella riflessione sui plebisciti e sui decreti dei governi provvisori, dove Santi Romano si ricollegava esplicitamente al suo *L'instaurazione di fatto di un ordinamento costituzionale e la sua legittimazione*<sup>115</sup>, nel dichiarare che era lo «Stato, che già esiste per conto suo»<sup>116</sup>, ad attribuire determinati effetti a quegli atti, decreti e plebisciti, e non viceversa.

Anche per Romano, come per Anzillotti, era il saggio del Brunialti ad essere assunto come l'esempio paradigmatico di «vedute» che avevano ricercato nei plebisciti «nientemeno che la legittimazione dell'attuale Stato italiano»; ma queste teorie, che avevano colto nella «volontà popolare» il «titolo giuridico da cui sarebbe sorta la potestà dello Stato», erano ora definite «soppassate»; il discorso dei giuristi, tutto chiuso nell'esame del «diritto positivo», ne poteva ormai «prescindere»<sup>117</sup>. E dunque plebisciti e decreti di annessione restavano semplici fatti, non ancora legittimati, fino all'intervento dello Stato, emanato con le debite forme, con efficacia per tutto il territorio statale; laddove le esigenze della «costruzione giuridica» parevano anche corrispondere alla «realtà storica». Erano infatti ricondotti a questa tesi della continuità statale «la continuazione dei trattati internazionali dello Stato sardo e viceversa l'estinzione dei trattati degli Stati annessi»; altri elementi del processo unitario nazionale definiti «esteriori», ma «significanti della volontà che presiedette a tutto il procedimento», cioè la «prosecuzione dell'antica serie» dell'enumerazione dei Re e delle legislature parlamentari.

<sup>114</sup> *Ibidem*, p. 349.

<sup>115</sup> Pubblicato nel 1901 sull'«Archivio giuridico», ora anche in S. ROMANO, *Scritti minori*, I, *Diritto costituzionale*, a cura di G. ZANOBINI, Milano 1950, pp. 109 ss.

<sup>116</sup> S. ROMANO, *I caratteri giuridici*, cit. p. 358.

<sup>117</sup> *Ibidem*, p. 357.

Ma soprattutto la tesi di una statualità continuativa era rafforzata dalla continuità della vigenza dello Statuto albertino, di cui Romano nel *Diritto pubblico italiano* indicava la capacità di contenere «compiutamente i principi fondamentali del diritto pubblico italiano», la natura di suo «cominciamento», la cui «continuità non è stata interrotta»<sup>118</sup>. In questa prospettiva nel 1911 lo Statuto poteva essere ancora considerato la «costituzione vigente» del Regno, anche senza ricorrere all'«ardita concezione» dell'Anzillotti, definita una pretesa di fondarlo sulla «volontà del nuovo Stato, che non potrebbe riconnettersi con la volontà di uno Stato estinto»<sup>119</sup>.

In questo passaggio particolare del lavoro del Romano era evidente la rimozione del momento costituente<sup>120</sup> nel processo di formazione dello Stato italiano, a favore dell'idea di un rapporto naturale e necessario di continuità tra Regno sabauda e Regno d'Italia, espressione entrambi della stessa personalità giuridica statale. E del resto, nello stesso senso, già alla fine dell'Ottocento Santi Romano aveva indicato l'affermarsi del principio della sovranità statale come conseguenza del «prescindere dalla teoria della sovranità popolare o nazionale», risultato scientifico dello «sviluppo che, lentamente ma ormai trionfalmente, si è dato alla dommatica del diritto pubblico»<sup>121</sup>.

Nella riflessione complessiva del Romano la tematizzazione di una sorta di carattere di «perpetuità» che lo Stato italiano sembrava rivestire era insomma fortemente legata all'impianto metodologico della scuola giuridica nazionale. Se il fatto, e solo il fatto, instaurava l'ordinamento, un concetto di «nuovo Stato» era destinato a rilevarsi «legalmente impossibile»<sup>122</sup>: la nascita, e l'estinzione, dello Stato erano sempre «fatti», anche se potevano apparire prodotti di «atti giuridici». In questa prospettiva per Romano il fenomeno statale unitario permaneva nella sua continuità oltre il mutare dei regimi politici; più tardi questa convinzione gli consentirà di collocare le trasformazioni dello Stato nella continuità costituzionale impersonata dall'amministrazione – lo «Stato amministrativo come Stato giuridico»<sup>123</sup> – col rafforza-

<sup>118</sup> S. ROMANO, *Il diritto pubblico*, cit., p. 32.

<sup>119</sup> S. ROMANO, *I caratteri giuridici*, cit., p. 366.

<sup>120</sup> M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione*, cit., p. 8; L. MANGONI, *Giuristi e politica*, cit., 308.

<sup>121</sup> S. ROMANO, *Nozione e natura degli organi costituzionali dello Stato* (1898), ora in *Scritti minori* cit., I, p. 2

<sup>122</sup> Sottolinea questi profili della riflessione del Romano V. CRISAFULLI, *La continuità*, cit., p. 51.

<sup>123</sup> Sulla costruzione del Romano dello Stato amministrativo come Stato giuridico e co-

re la stabilità dello Stato come amministrazione soprattutto davanti al regime fascista e ai giuristi mentori dello «Stato nuovo»<sup>124</sup>.

L'operazione volta a dimostrare il carattere della continuità dello Stato, pur nel mutare delle «forme politiche», era svolta nel 1917 anche da Oreste Ranelletti, a proposito della definizione della «natura dei governi provvisori nella formazione del Regno d'Italia». Questo giurista – considerato, assieme a Romano, tra i principali rappresentanti della scuola giuridica nazionale, impegnato a difendere negli anni del fascismo il carattere dello Stato italiano come Stato di diritto<sup>125</sup>, seppur staccato dalla «concezione politica liberale»<sup>126</sup> – sosteneva la tesi che i governi provvisori sorti tra il 1859 e il 1860 dovevano essere considerati organi non dei precedenti Stati, per i cui ordinamenti erano senz'altro illegittimi, bensì organi dello Stato sardo, in seguito divenuto Stato italiano.

Ranelletti si ricollegava alla tesi di Santi Romano: gli antichi Stati avevano cessato di esistere già con l'instaurazione dei Governi provvisori, e non alla data successiva di emanazione dei vari decreti di annessione; questi avevano solo legalizzato a posteriori il processo unitario, col chiudere l'incorporazione. Questa asserzione era rivolta a spiegare la vigenza, soprattutto nel Mezzogiorno, di alcuni atti dei governi provvisori anche all'indomani dell'Unità; per Ranelletti non si trattava di atti posti in essere da Stati estinti, ma di atti giuridicamente vincolanti formulati dallo Stato sardo, che, sotto nuovo nome ma con continuità, si era protratto fino ad allora<sup>127</sup>.

La tesi della continuità della soggettività giuridica dello Stato, anche malgrado la novità della sua sostanza, segnava anche la «storia del diritto italiano»: il lungo svolgersi dell'«idea unitaria» si concludeva legitti-

me «forma politica del tardo Stato liberale, con la quale si tenta di incasellare tutta la nuova attività sociale del potere pubblico nei rigidi confini del diritto pubblico-amministrativo quale diritto fondato sulla preminenza assoluta dello Stato persona», cfr. M. FIORAVANTI, *Stato di diritto e Stato amministrativo*, cit., p. 343. Sullo Stato amministrativo nella dottrina in Italia cfr. anche P. COSTA, *Civitas*, cit., 3. *La civiltà liberale*, cit., pp. 238 ss.

<sup>124</sup> Con riferimento al discorso di insediamento di Santi Romano a Presidente del Consiglio di Stato, cfr. M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione*, cit., p. 45.

<sup>125</sup> O. RANELLETTI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova 1937, p. 118 ss.

<sup>126</sup> Su Ranelletti e sulla sua collocazione nella giuspubblicistica degli anni del fascismo cfr., tra gli altri, cfr. G. CIANFEROTTI, *Il pensiero*, cit., pp. 230 ss.; M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione*, cit., pp. 44 ss.; IDEM, *La dottrine dello Stato*, cit., pp. 433 ss.; P. COSTA, *Civitas*, cit., 4. *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, cit., pp. 255 ss. Altri studi recenti sul Ranelletti sono citati da G. MELIS, *La storiografia*, cit., p. 39.

<sup>127</sup> O. RANELLETTI, *Natura degli atti dei governi provvisori nella formazione del Regno d'Italia*, in *Studi giuridici in onore di Vincenzo Simoncelli*, Napoli 1917, pp. 433 ss.

mamente quando l'Italia, «raccolgendo una tradizione unitaria e monarchica che l'Impero aveva salvato», negli anni cruciali dell'unificazione «si ricongiungeva a nazione nell'ordinamento politico di una monarchia costituzionale e rappresentativa», cui venivano affidati anche «la difesa e lo svolgersi del diritto moderno»<sup>128</sup>.

L'immagine della continuità dello Stato diveniva insomma una sorta di luogo comune in dottrina<sup>129</sup>, prima durante ed oltre il fascismo, in primo luogo nei manuali istituzionali di diritto pubblico<sup>130</sup>. Non a caso dunque una voce dissonante dall'opzione continuista, quella del Marchi, dopo aver esaminato le posizioni dell'Anzillotti e del Romano, a metà degli anni venti incentrava l'analisi del complesso processo che aveva portato all'unità valorizzando in modo particolare l'esame dei contenuti sostanziali espressi dalla documentazione storica, a partire dai plebisciti, piuttosto che porre al centro del proprio lavoro il compito della costruzione dei «caratteri giuridici» della formazione dello Stato italiano. Da qui l'importanza riconosciuta all'elemento soggettivo iscritto nei plebisciti, segnatamente quelli meridionali, che per Marchi avevano proclamato la «volontà del popolo per un'Italia una e indivisibile con Vittorio Emanuele Re costituzionale»; in particolare dunque il «nuovo Stato, quello italiano», doveva essere considerato il prodotto della «fusione» del «già ingrandito Regno di Sardegna» con quello delle Due Sicilie<sup>131</sup>.

Durante il regime fascista il paradigma dello Stato-persona e della continuità implicita della sua soggettività poteva prestarsi da strumento per la difesa del carattere giuridico, e quindi svincolato dal politico, dell'ordinamento italiano; la riflessione sui «caratteri giuridici» della formazione del Regno poteva divenire un terreno ideale per questa operazione. E invece proprio Orlando, alla fine degli anni trenta, e dopo l'imperversare di certa dottrina militante sullo «Stato nuovo», con un muta-

<sup>128</sup> A. SOLMI, *Storia del diritto italiano*, Milano 1918, pp. 1097-1098.

<sup>129</sup> Una minuziosa rassegna del pensiero dei fautori della tesi della continuità dello Stato, largamente maggioritaria rispetto a quella della novità, sotto il profilo della «teoria generale del diritto pubblico» in P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Contributo alla teoria giuridica della formazione degli Stati*, Milano 1938, pp. 305 ss.; analogamente la nota redazionale del *Novissimo Digesto italiano* a V. E. ORLANDO, *Regno d'Italia*, cit., p. 239.

<sup>130</sup> Fatta eccezione per quello del 1960 del Mortati, che però in seguito sosterrà la tesi della continuità nel problematizzare il mutamento dopo il 1861 delle forme politiche sottostanti all'ordinamento statale; cfr. C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova 1969, I, pp. 75-78. Sulla tesi della continuità dello Stato nei manuali di diritto pubblico cfr. P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Problemi, antichi e nuovi*, cit., p. 17.

<sup>131</sup> T. MARCHI, *La formazione storico-giuridica dello Stato italiano*, I: *Le annessioni della Lombardia e degli Stati dell'Italia centrale (1859-1960)*, Parma 1924, I, p. 117.

mento rispetto a quello che aveva sostenuto nei *Principii*, riproblematizzava la questione delle origini dello Stato italiano, con una nuova e insistita attenzione per la ricerca e valorizzazione dell'«elemento soggettivo» nazionale ai fini del discorso giuridico.

Se dunque ancora nella V edizione dei *Principii* Orlando aveva ribadito la tesi della continuità dello Stato, dando anche conto della discussione tra Anzillotti e Romano a cinquant'anni dall'unificazione<sup>132</sup>, in una voce destinata al *Nuovo Digesto italiano*, questo giurista – da tempo «appartatosi», estraneo ai temi della giuspubblicistica del fascismo<sup>133</sup>, e che rivendicava per la «scuola italiana di diritto pubblico» il merito di aver costruito uno Stato di diritto coerente con l'ideologia liberale, e ormai incompatibile col regime<sup>134</sup> – pareva ripensare a quel che ora definiva la «questione di alto interesse scientifico circa il modo e il momento della formazione di quello Stato che fu ed è il Regno d'Italia».

Per Orlando la «teoria dominante» era dunque da tempo attestata sulla rappresentazione dello Stato italiano come «continuazione, senza giuridica soluzione di continuità, dell'antico Regno di Sardegna»; opinione questa che, a suo avviso, era incentrata sull'occultamento dell'«elemento soggettivo», sotteso ai modi in cui, tramite plebisciti o leggi che ne presero atto – passati in rassegna cronologica – si era espressa la volontà dei «popoli di stirpe italyca». Il giurista siciliano, che pure rivendicava alla sua concezione *formale* di legge il merito di aver liberato la giuspubblicistica dalla «venerazione feticista verso il cosiddetto diritto plebiscitario», pur nella considerazione delle particolarissime «circostanze di tempo e di modi» che avevano segnato lo «spirito eroico tendente irresistibilmente all'unità di nazione», interpretava ora il senso riposto di quelle volontà espresse dai plebisciti: non l'«accrescere il regno di Sardegna», ma la «formazione dello Stato d'Italia».

La propria dichiarata «antipatia teorica» per il «potere costituente in confronto di quello legislativo ordinario» non impediva ad Orlando di dichiarare che la «volontà collettiva» aveva «valore determinante il

<sup>132</sup> V. E. ORLANDO, *Principii di diritto costituzionale*, Firenze 1917, p. 52.

<sup>133</sup> Soprattutto per la convinzione che il fascismo, in quanto regime di partito, era destinato a produrre storia politica contingente, e non storia costituzionale, come afferma M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione*, cit., p. 43.

<sup>134</sup> Sul punto, e sull'operazione di diversi giuristi, Volpicelli per primo, volti a scardinare il nesso costruito da Orlando tra «Stato di diritto» e «Stato liberal-parlamentare», cfr. P. COSTA, *Lo "Stato totalitario"*, cit., pp. 80 ss. Sulla «scuola giuridica nazionale e il regime fascista» cfr. inoltre G. CIANFEROTTI, *Il pensiero*, cit., pp. 219 ss.

fondamento stesso della sovranità dello Stato»; fino a prospettare un'attitudine quasi «mortatiana» a «imprimere» al «*diritto pubblico positivo di uno Stato determinato*» – dell'autore il corsivo, a segnare la centralità del passaggio – un «carattere essenziale». Questo per il giurista siciliano era stata la tensione per l'edificazione di un «nuovo Stato», costituito non dalla generica «monarchia di Re Vittorio Emanuele», ma dall'«Italia una e indivisibile con Vittorio Emanuele Re costituzionale».

Questa formula plebiscitaria siciliana e napoletana era scelta da Orlando come centro vitale del «nuovo Stato» nato nel 1861; ma la tematizzazione e l'insistenza sulla «volontà collettiva» di «creare lo Stato d'Italia» si coniugava con la raccomandazione rivolta dal giurista siciliano ai lettori a non rivolgere, proprio a lui, l'obiezione di far uso di «argomenti dell'ordine politico e non giuridico», dal momento che questa sua tesi circa un «nuovo Stato», che pure si schierava contro la giuspubblicistica prevalente, e che innovava anche ciò che a suo tempo egli stesso aveva sostenuto nei *Principii*, voleva essere scientificamente, e quindi giuridicamente, ben fondata.

Orlando ricercava dunque nella legge statuale il «determinato momento giuridico» in cui l'«attuale Stato d'Italia si formò in maniera di consapevole costituzione di un nuovo Stato»; questo snodo decisivo era colto nella «L. 17. III. 1861, che conferisce al Re Vittorio Emanuele e ai suoi legittimi successori il titolo di Re d'Italia». All'origine dello Stato italiano vi era dunque un atto di quel Parlamento espressione della classe politica liberale, luogo della «rappresentanza dello Stato perché nello Stato il popolo trova la sua espressione come unità giuridica». Ancora una volta l'identificazione Stato-popolo e la definizione del momento elettorale come designazione di capacità servivano a porre la fonte di legittimazione dello Stato italiano nel suo carattere parlamentare, condizione per la difesa di quello Stato di diritto da quasi cinquant'anni al centro della costruzione della scuola giuridica nazionale.

Per Orlando plebisciti e decreti, ma anche «alleanze, guerre combattute e vinte, trattati internazionali, cospirazioni di patrioti, rivoluzioni di popoli, leggendarie imprese di spedizioni eroiche», rappresentavano «tappe, non punti di arrivo» di un processo culminato con la legge del 1861, che aveva rappresentato per la realtà unitaria ciò che l'«atto di stato civile» significava nella nascita di un uomo: la «registrazione formale dell'esistenza di una nuova persona, fisica e giuridica nel tempo stesso». La legge del 1861, che per Orlando affondava le sue radici nella razionalità di una «meta storicamente necessaria», la «formazione del nuovo

Stato nazionale», era problematizzata dunque come la «registrazione giuridica del fatto storico», che irradiava «sugli atti anteriori», il Risorgimento, una «luce retrospettiva». L'insistenza su questa legge, indicata come sorta di mito di fondazione del Regno «per Grazia di Dio e volontà della nazione», e definita in modo emblematico l'«ultimo raggio del genio solare di Cavour», serviva a riporre la fonte di legittimazione dell'Italia unita nella manifestazione di volontà espressa dalla classe politica liberale.

Ridimensionata la tesi della continuità tra Regno di Sardegna e Stato nazionale, grazie ad una diversa considerazione dell'elemento volontaristico, colta una cesura nella legge del 1861 – vista come volontà intesa alla «creazione del Regno d'Italia» – pur alle soglie del secondo conflitto mondiale, e dopo che il fascismo aveva stravolto lo «Stato di diritto», Orlando pareva voler ricercare un'ideale continuità della realtà costituzionale italiana dei tardi anni trenta con il quadro giuridico post-unitario, ritenuto all'origine di quel «governo parlamentare» che il giuspubblicista siciliano tornava ad indicare come modello capace di aver consentito la costruzione giuridica di un nesso tra Stato rappresentativo, libertà, diritti pubblici soggettivi.

Riposta in una legge dell'età liberale la chiave di volta dello «sviluppo storico e il procedimento giuridico della formazione dello Stato d'Italia»<sup>135</sup>, Orlando finiva per collocare alle origini del Regno un ordine profondo e storicamente fondato della collettività; riproponeva quella razionalità di tipo oggettivo che la classe politica liberale, rappresentata al meglio dal Cavour, aveva saputo leggere e interpretare. Quel tipo di fondazione della statualità aveva reso possibile la costruzione dello Stato di diritto da parte della «scuola giuridica nazionale»; ancora alle soglie del secondo conflitto mondiale Orlando pretendeva di voler fondare su una legge liberale quello Stato italiano di cui problematizzava ora la novità rispetto all'età pre-unitaria.

D'altro canto quel modello di Stato giuridico da tempo era entrato ormai definitivamente in crisi, di fronte a trasformazioni che avevano colpito la società omogenea, scarsamente conflittuale, non scomponibile in interessi di organizzazioni o partiti, sottesa allo «Stato-persona» del-

<sup>135</sup> V. E. ORLANDO, *Regno d'Italia*, cit., pp. 311-317. Pur nell'apprezzamento dell'«entusiasmo patriottico» dell'Orlando, negava alla sua tesi della novità, nel saggio sul *Nuovo Digesto* preferita a quella della continuità dello Stato, «una soddisfacente dimostrazione scientifica», P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Problemi, antichi e nuovi*, cit., p. 16. Condivideva invece l'ultima impostazione orlandiana S. I. LERNER, *Sulla formazione dell'unità d'Italia: considerazioni generali*, in «Civiltà cattolica», I, 1961, p. 377.

l'Italia liberale; la grande costruzione orlandiana, che aveva segnato profondamente il discorso della scuola giuridica nazionale, si era rivelata infatti incompatibile con il regime fascista, ma nel suo impianto individualistico non sarebbe parsa nemmeno uno strumento utile per la «dottrina della costituzione»<sup>136</sup>.

#### IV. Il fascismo e la «trasformazione dello Stato»: Silvio Trentin e Alfredo Rocco

Già all'indomani della legislazione che nel biennio 1925-1926 sanciva la supremazia del potere esecutivo e gettava le fondamenta dello Stato corporativo<sup>137</sup>, il diritto pubblico diveniva, come peraltro nell'età liberale, il terreno in cui le interpretazioni giuridiche si intrecciavano con le opzioni metodologiche. Il discorso dei giuristi sembrava segnato da nuovi e diversi accenti: se la riflessione di Orlando e di Santi Romano aveva programmaticamente tentato di neutralizzare la combinazione di ordine giuridico e ordine politico – perché ritenuta pericolosa nel consegnare lo Stato, luogo dell'autorità e dell'imparzialità, a forze viste sempre in termine di minaccia della costituzione oligarchica, e che sembrava negare il primato di quella funzione ordinante del diritto pubblico e amministrativo che aveva costruito lo Stato liberale – col fascismo anche tra i giuristi la «politica» sembrava doversi «fare Stato»<sup>138</sup>.

Le cultura giuridica, fino ad allora tradizionalmente sorda a questa impostazione, pareva infatti accomunata dal porre l'accento sul primato del politico, sia quando l'operazione era intesa a dare maggior enfasi ideologica, e perciò valenza persuasiva, al tentativo di definire il profilo radicalmente *altro* del regime rispetto allo Stato liberale, anche senza costruire un modello giuspolitico davvero alternativo alla orlandiana «teoria giuridica dello Stato»<sup>139</sup>; sia quando, segnatamente con Mortati,

<sup>136</sup> M. FIORAVANTI, *Le dottrine dello Stato e della costituzione*, cit., p. 413.

<sup>137</sup> Sulla centralità di questa fase legislativa, colta nei termini di «dittatura a viso aperto», e momento iniziale «verso lo Stato corporativo», cfr. ancora A. AQUARONE, *L'organizzazione dello Stato totalitario*, cit., pp. 47 ss; e tra gli altri L. PALADIN, *Fascismo*, cit., pp. 888 ss.; M. PALLA, *Fascismo e Stato corporativo*, Milano 1991.

<sup>138</sup> Sul punto cfr. L. MANGONI, *Giuristi e cultura*, cit., pp. 325 ss.

<sup>139</sup> Sull'impossibilità a mantenere lo specialismo giuridico, col conciliarlo con la necessità politica di fondarlo su principi teorici diversi da quelli tradizionali dello Stato di diritto, cfr. G. CIANFEROTTI, *Il pensiero*, cit., p. 270

l'indirizzo politico – dimensione saliente del «nuovo diritto pubblico italiano»<sup>140</sup> – diveniva terreno d'elezione della costruzione del costituzionalista, profilo decisivo della «dottrina della costituzione e del suo primato»<sup>141</sup>.

Nelle immagini costruite dalla scienza giuridica lo Stato fascista presentava insomma col precedente Stato liberale un complesso rapporto di continuità e rotture; su questo dato decisivo i giuristi non mancavano di riflettere, in una costante dialettica tra il bisogno di offrire teorie giuridiche dello «Stato nuovo», e la vocazione a riproporre le forme teoriche della giuspubblicistica nazionale per fondare scientificamente la «trasformazione dello Stato». L'operazione non era certo semplice, tra il non poter mettere tra parentesi la pesante impronta politica di un passaggio costituzionale che a partire dal 1922 fino al crollo del regime andava rivelandosi tutt'altro che lineare, e comunque incapace di realizzare una nuova costituzione<sup>142</sup>.

Non a caso dunque problematizzavano una «trasformazione» – «dello Stato» nel caso del guardasigilli Rocco, del «diritto pubblico italiano» nel caso di Trentin<sup>143</sup> – due volumi che vedevano la luce rispettivamente nel 1927 e nel 1929, quando il regime aveva già definito un quadro legislativo in grado di innovare radicalmente l'assetto costituzionale dell'età liberale; in entrambi i lavori lo sforzo definitorio e ricostruttivo delle leggi fasciste era intriso di un giudizio ideologico e politico radicalmente distante.

Il termine scelto da Trentin per la sua periodizzazione dell'età liberale

<sup>140</sup> L'opera considerata esemplare di questa innovativa costruzione della giuspubblicistica è C. MORTATI, *L'ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano*, Milano 2000, ristampa anastatica con prefazione di E. CHELI; sull'importanza di questo scritto cfr. M. FIORAVANTI, *Dottrina dello Stato-persona*, cit., p. 656 ss. Sull'«indirizzo politico» ricondotto al governo, e sul panorama articolato di giuspubblicisti che si confrontarono sul tema, da Mortati a Crisafulli a Esposito, cfr. M. DOGLIANI, *Indirizzo politico. Riflessioni su regole e regolarità nel diritto costituzionale*, Napoli 1985, pp. 185 ss.

<sup>141</sup> M. FIORAVANTI, *Costituzione, amministrazione*, cit., p. 66. Più ampiamente su questo aspetto del pensiero giuridico del Mortati, anche in prospettiva storica, IDEM, *Dottrina dello Stato-persona*, cit., pp. 625 ss.; P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., pp. 221 ss.

<sup>142</sup> Sulla sopravvivenza, nel 1940, dello Statuto, che costituiva una pesante ipoteca sulla radicale novità dell'ordinamento costituzionale fascista, cfr. A. GIANNINI, *La fase attuale*, cit., pp. 48 ss. Nel 1949 lo stesso Amedeo Giannini pubblicherà un saggio teso a mettere in luce la continuità della tradizione dottrinale italiana, corrispondente alla continuità dell'ordinamento costituzionale dal 1848 alle riforme fasciste, e interrotta solo dalla crisi dello Stato del '43; cfr. sul punto G. CIANFEROTTI, *Il pensiero*, cit., pp. 356 ss.

<sup>143</sup> Sul sottotitolo in francese cfr. S. TRENTIN, *Dallo statuto albertino*, cit., p. IX.

era dunque la concessione dello Statuto albertino, considerato espressione paradigmatica di un assetto costituzionale liberal-democratico sviluppatosi poi in senso parlamentare. Nel mettere a fuoco le trasformazioni costituzionali introdotte dal fascismo nel quadro statutario, Rocco alludeva invece ad un generico «Stato liberale», più che collocato nella storia nazionale stigmatizzato sul piano ideologico, come «organismo estraneo alle forze vive operanti nel paese ... privo di un suo contenuto concreto, senza ideali propri, aperto tutti gli ideali e a tutti i programmi»<sup>144</sup>.

Eppure il rapporto di Alfredo Rocco con lo Stato liberale italiano, e con la scuola giuridica nazionale che quel modello aveva costruito in forma di Stato di diritto, era complesso; la sua operazione da guardasigilli, tesa a prospettare una continuità condizionata del suo pensiero all'insegnamento di quelli che definiva «maestri del diritto pubblico italiano», iniziava prima del fascismo, con il ricollegare la crisi dello Stato liberale alla perdita della sovranità statale per l'azione disgregante di «aggregati minori, partiti, associazioni, leghe, sindacati»; «crisi» questa «non recente», che Rocco riteneva esser stata colta appieno dal «magistrale discorso» di Santi Romano nel 1909. La guerra e il dopoguerra avevano acuito il problema della dissoluzione dell'Italia liberale; citando una nota prolusione del Ranelletti Rocco osservava che i «sindacati» vivevano ormai «contro lo Stato»<sup>145</sup>.

Del resto già prima della metà degli anni venti la nuova realtà di uno «Stato sindacale» aveva ricevuto letture e diagnosi diverse, anche a proposito dell'interpretazione da dare al pensiero di Santi Romano sulla «crisi» dello «Stato moderno»: di contro ad un giurista come Sergio Panunzio, sensibile al tema della costruzione di una dimensione post-borghese dello Stato, Orlando aveva pensato di poter riassorbire la crisi entro una sovranità statale legata ancora alla scissione del giuridico dal politico e alla classica separazione liberale stato-società: lo Stato italiano costruito dalla scuola giuridica nazionale in forma di Stato di diritto era reputato come il solo modello teorico e pratico in grado di esprimere la «universalità dei cittadini», e di ricondurre anche lo «Stato sindacale» nell'alveo rassicurante di questa statualità<sup>146</sup>.

<sup>144</sup> A. ROCCO, *La trasformazione dello Stato*, cit., p. 13.

<sup>145</sup> A. ROCCO, *Crisi dello Stato e sindacati* (1920), ora in IDEM, *Scritti e discorsi politici*, II, Milano 1938, p. 639.

<sup>146</sup> V. E. ORLANDO, *Lo Stato sindacale nella letteratura giuridica contemporanea* (1924), ora in *Diritto pubblico generale*, cit., pp. 319 ss.; ma anche IDEM, *Lo Stato sindacale e le condizioni attuali della scienza del diritto pubblico*, in «Rivista italiana di diritto pubblico», 1924, I, pp. 4 ss., ove il maestro siciliano riconduceva il pensiero di Santi Romano sulla

Rocco entrava dunque con una sua ben definita posizione ideologica in questo dibattito, che vedeva contrapposti Orlando e Panunzio: se la diagnosi sulla crisi della sovranità dello Stato fatta dai «maestri» Romano e Ranelletti era da condividere, per il Rocco nazionalista<sup>147</sup> doveva essere diverso il rimedio: l'integrazione dei sindacati «riconosciuti giuridicamente» nello Stato, cui sarebbero stati «subordinati». Già nel 1920 il futuro architetto del regime guardava ad un modello di Stato dai tratti diversi dall'impianto individualista che aveva connotato quello liberale, e scriveva che «lo Stato non è qualcosa di diverso e di contrapposto alla società; è la società stessa che si organizza»<sup>148</sup>.

Rocco riprendeva dunque queste coordinate teoriche maturate prima dell'ottobre del 1922 nell'*Introduzione* al volume – rivolto sia ai giuristi<sup>149</sup> che al dibattito politico interno al partito fascista<sup>150</sup> – che raccoglieva i suoi discorsi e le relazioni alle leggi del decisivo biennio 1925-1926; e periodizzava una «trasformazione dello Stato» che coincideva con una discontinuità rispetto al passato rappresentata soprattutto in ter-

crisi dello Stato moderno al metodo giuridico della scuola di diritto pubblico, per sottrarla al tentativo di appropriazione da parte del Panunzio; cfr. anche V. E. ORLANDO, *Note dell'autore del 1925 all'autore del 1885*, *ibidem*, pp. 27 ss. Ricostruisce la «polemica» fra Orlando e Panunzio sullo «Stato sindacale» P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., p. 155.

<sup>147</sup> Sull'intreccio tra nazionalismo e corporativismo, anche nel versante della riflessione del Rocco prima e dopo il 1922, cfr., tra gli altri, S. LANARO, *Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia. 1870-1925*, Venezia 1983; P. CAPPELLINI, *Nazionalismo*, in L. ORNAGHI (ed), *Politica*, Milano 1993, pp. 359-367; E. GENTILE, *La nazione del fascismo. Alle origini del declino dello Stato nazionale*, in G. SPADOLINI (ed), *Nazione e nazionalità in Italia. Dall'alba del secolo ai giorni nostri*, Roma-Bari 1994, pp. 65-124.

<sup>148</sup> A ROCCO, *Crisi dello Stato*, cit., p. 645. Analoghi temi nella prolusione rigidamente statualistica di O. RANELLETTI, *I sindacati e lo Stato (1920)*, in *Scritti giuridici scelti*, I, *Lo Stato*, Napoli 1992, pp. 382 ss., su cui cfr. ora P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., pp. 70, 158.

<sup>149</sup> Per Rocco «lo Stato fascista opera una rottura rivoluzionaria rispetto alle contraddizioni teoriche e pratiche dello Stato liberale, ma ne eredita e ne integra i principi giuridici che si identificano coll'esistenza stessa del moderno Stato di diritto. Con questa operazione Rocco vuole anche assicurare gli intellettuali giuristi italiani che il fascismo garantisce l'autonomia della scienza giuridica ... l'adesione alla dottrina fascista viene presentata ai giuristi come il naturale logico svolgimento delle più intime categorie del loro specialismo giuridico e del ruolo occupato nello Stato contemporaneo dal loro ceto»; così G. CIANFEROTTI, *Il pensiero*, cit., pp. 225-226.

<sup>150</sup> Sulla dialettica – priva peraltro di esiti legislativi e politici – tra Rocco, che sosteneva la tesi della priorità di una «trasformazione giuridica» segnata da una pesante impronta reazionaria, e intellettuali come il gruppo di Bottai e «Critica fascista», che insistevano sulla priorità dello «spirito nuovo», non reazionario ma rivoluzionario, che doveva guidare i mutamenti rispetto alle forme, si sofferma L. MANGONI, *Giuristi e politica*, cit., p. 326.

mini ideologici, perché raffigurata nei termini allusivi di un deciso quanto indefinito passaggio «dallo Stato liberale» a quello «fascista».

Innanzitutto Rocco sembrava esprimere dunque una sorta di svalutazione del carattere rivoluzionario della marcia su Roma; a suo avviso la conquista del potere aveva solo sancito il crollo dello Stato liberale, mentre il «nuovo sistema di diritto pubblico» affermatosi dopo il 1925 meritava il termine «rivoluzione»<sup>151</sup>. Però alla domanda sulla «consistenza» dello «Stato fascista» e sulla sua «differenza dallo Stato liberale democratico», da un lato Rocco riprendeva le sue risalenti idee di organizzazione, riconoscendo al regime di aver inaugurato un nuovo e decisivo rapporto con la società, con quelle «forze vive operanti nel paese» che lo Stato liberale non aveva «dominato», e ne era stato anzi «dominato»<sup>152</sup>; dall'altro rivendicava alle riforme da lui ispirate il merito di aver realizzato storicamente «in maniera integrale e perciò vera», «contenendo e superando», i principi dottrinali sia liberal-democratici – col far partecipare il popolo in quanto «necessario», fermo restando il «far decidere» chi si «solleva sopra gli interessi contingenti degli individui» – che sociali, fino a prospettare addirittura un'improbabile continuità col «socialismo», laddove il fascismo avrebbe realizzato la «giustizia» evitando l'«urto brutale delle forze sociali».

Anche le «profonde differenze giuridiche» tra lo Stato liberale e quello fascista erano collocate entro questo quadro piuttosto disinvolto sul piano teorico, col problematizzare da un lato l'innovazione dello «Stato fascista veramente sovrano ... che domina le forze nel paese e tutte sottopone alla sua disciplina»; dall'altro la continuità del regime con quella sovranità statale considerata la chiave di volta del sistema scientifico e dello stesso Stato nazionale costruiti dalla «scuola giuridica di diritto pubblico». Questa, secondo Rocco, aveva sempre insegnato che lo «Stato è sovrano»; il principio era però declinato dal guardasigilli nel senso di dover negare «il liberalismo e la democrazia, per cui una sovranità di fini dello Stato su quelli dell'individuo non esiste». Da qui la «patente contraddizione» colta nel pensiero dei «molti giuristi che nel campo politico si dichiaravano poi liberali e democratici», contraddizione «meravigliosa», dal momento che la «teoria dello Stato fascista» veniva fatta «discendere logicamente» da Rocco dall'orlandiana «teoria della sovranità dello Stato»<sup>153</sup>.

<sup>151</sup> A. Rocco, *La trasformazione dello Stato*, cit., pp. 5-6.

<sup>152</sup> *Ibidem*, p. 13.

<sup>153</sup> *Ibidem*, pp. 18-19.

Era pertanto inserita in quest'orizzonte di ambigua continuità con l'età liberale una delle leggi più pregnanti del regime, tesa a fare dell'esecutivo, in particolare della presidenza del Consiglio, l'«organo preminente della sovranità dello Stato»<sup>154</sup>; anche questa svolta costituzionale era problematizzata dal guardasigilli come una sorta di «ritorno allo Statuto», imposto dagli eccessi del parlamentarismo. Questa idea, da tempo luogo comune del dibattito giuridico e politico, nelle pagine di Rocco acquistava un senso ben diverso da quello sotteso al celebre appello del Sonnino<sup>155</sup>: da strumento di difesa dello Stato liberale dagli eccessi del parlamentarismo diveniva il terreno d'elezione per la costruzione di un nuovo Stato.

Al di là del fallimento pratico delle leggi «fascistissime» sul capo del governo<sup>156</sup>, Rocco affermava insomma la continuità storica del regime con l'insegnamento della scuola giuridica nazionale, di cui raccoglieva l'eredità statocentrica – segnatamente nel marcare il rilievo decisivo dell'esecutivo – e al tempo stesso finiva per ricollegare lo Stato fascista ad un modello di Stato di diritto, in grado di superare le contraddizioni ideologiche iscritte nei limiti politici dell'età liberale, perché depurato dell'individualismo, incompatibile col fascismo, e soprattutto della formula costituzionale liberal-parlamentare.

Non a caso dunque anche Santi Romano, nel recensire il volume di Rocco, condivideva l'idea, indicata dal guardasigilli, dell'attitudine del fascismo a segnare la discontinuità con l'agnosticismo liberale, accusato di aver reso ostaggio dei partiti quello Stato cui il regime aveva restituito la piena sovranità; d'altro canto indicava anche la continuità ideologica delle riforme istituzionali fasciste con l'insegnamento della scuola giuridica nazionale, fino a rivendicare che «da tempo la scuola del diritto pubblico, insegnando che la sovranità non è del popolo ma dello Stato ... ha proclamato un principio che adesso si cerca di svolgere e di attuare sino alle sue ultime conseguenze»<sup>157</sup>.

Dal canto suo anche Trentin – che programmaticamente condivideva l'impostazione orlandiana, nell'indicare la necessità di un «esame stret-

<sup>154</sup> *Ibidem*, pp. 25 ss.

<sup>155</sup> Ricostruisce il clima politico e ideologico che vede l'intervento del Sonnino L. MANGONI, *Giuristi e politica*, cit., pp. 326 ss.

<sup>156</sup> Sulle ambizioni totalitarie del fascismo, frustrate dal cattivo funzionamento pratico del regime del capo del governo, cfr. S. MERLINI, *Il governo costituzionale*, cit., p. 46-47.

<sup>157</sup> S. ROMANO, *Recensione* ad A. ROCCO, *La trasformazione dello Stato* (Roma 1927), in «Archivio Giuridico», serie IV, VIII, 1928, p. 226. Su questo scritto di Romano cfr. P. COSTA, *Lo "Stato totalitario"*, cit., p. 893.

tamente giuridico, facendo astrazione cioè, per quanto possibile, da qualunque considerazione politica»<sup>158</sup> – nel problematizzare le trasformazioni del diritto pubblico italiano introdotte dal fascismo si riallacciava al pensiero della scuola giuridica nazionale, colta nella sua radicale diversità rispetto al pensiero di Rocco, di cui si voleva stigmatizzare proprio il tentativo di appropriazione indebita delle teorie di Laband e Gerber sulla sovranità dello Stato.

Il «giurista militante antifascista»<sup>159</sup> si poneva dunque entro l'orizzonte teorico e civile dei principi generali comuni agli ordinamenti liberal-democratici, che riteneva esser stati recepiti dallo Statuto; la carta del 1848 veniva utilizzata per sottolineare, per contrasto, gli aspetti illiberali della legislazione del regime, ma soprattutto l'inconsistenza del «nuovo edificio» come «nuovo Stato». Infatti per Trentin l'«organizzazione politica italiana» della fine degli anni venti conservava ancora «tutti i suoi caratteri tradizionali», con lo Statuto albertino ancora vigente, la mancata convocazione di una «assemblea costituente», gli «organi fondamentali dello Stato al loro posto».

Il dato della sostanziale continuità mostrava dunque l'errore di interpretazione sia di chi «classificava teoricamente» il regime tra le «monarchie costituzionali parlamentari», accordando semmai al fascismo il merito di aver rimediato alla «degenerazione delle istituzioni rappresentative»; sia di chi individuava, dopo il 1922, l'instaurazione di una «vera e propria dittatura oligarchica»<sup>160</sup>.

Pur all'interno di un'ottica continuista, Trentin esaminava allora il «regime costituzionale in vigore prima del fascismo», indicando lo sviluppo in senso parlamentare della monarchia costituzionale, e sottolineando l'assetto liberale della «posizione giuridico-costituzionale del cittadino nei confronti dello Stato», reso concreto soprattutto grazie all'«esercizio dei diritti di libertà» assicurato dallo Statuto<sup>161</sup>.

Pur nella constatazione dell'assenza, «purtroppo», di una «vera e propria garanzia giurisdizionale» posta a tutela dei «diritti soggettivi fondamentali» – dal momento che la carta del 1848 non aveva indicato una procedura per il controllo della costituzionalità delle leggi – Trentin dava comunque un giudizio positivo della prassi costituzionale liberale,

<sup>158</sup> S. TRENTIN, *Dallo Statuto albertino*, cit., p. 5.

<sup>159</sup> M. FIORAVANTI, *Dottrina dello Stato-persona*, cit., p. 662.

<sup>160</sup> S. TRENTIN, *Dallo Statuto albertino*, cit., p. 4.

<sup>161</sup> *Ibidem*, pp. 95-124.

sottolineando che anche il tentativo reazionario di fine secolo<sup>162</sup> era stato sventato grazie al «controllo vigilante dell'opinione pubblica, dei partiti politici e del parlamento»<sup>163</sup>.

Nel quadro tutto sommato ottimistico disegnato, ove la crisi delle istituzioni liberali era appena accennata, irrompeva poi il «nuovo regime costituzionale italiano», periodizzato «nell'ottobre del 1922, dalla formazione del primo gabinetto Mussolini», e interpretato non come il «risultato della crisi generale del dopoguerra», ma come un «insorgere artificiale di una causa nuova e indipendente di crisi», una «malattia costituzionale»<sup>164</sup>.

Per Trentin l'inizio della «legislazione veramente fascista mediante la quale fu attribuito allo Stato italiano, pur conservando in vigore l'antica, una seconda costituzione politica», era segnato dal rispetto formale da parte di Mussolini di una prassi non certo legalitaria nella sostanza, seppure «con l'appoggio della corona»; il nuovo governo, forte dei «suoi eserciti mercenari», pur nel rifiuto di qualsiasi «atteggiamento apertamente rivoluzionario», ma con la violenza aveva reso la Camera «docile», priva di oppositori<sup>165</sup>.

Trentin definiva inoltre la supremazia dell'esecutivo sancita con le norme tra il 1925 e il 1926 nei termini di una creazione della figura costituzionale del «presidente dello Stato fascista»<sup>166</sup>, e coglieva nell'istituzione del Gran Consiglio come «organo supremo dello Stato italiano» l'operazione volta a costruire «Lo Stato nello Stato»<sup>167</sup>; come cifra dell'illegalismo fascista stigmatizzava soprattutto la sovrapposizione dei poteri in capo ad organi dello Stato con competenze accordate ad organi del partito, trasformati in istituzioni comuni allo Stato e al partito, in radicale rottura coi principi del costituzionalismo classico.

Le pagine dedicate al «sindacalismo», la «parola magica» che Trentin individuava alla base della dottrina corporativa, erano l'occasione per confutare la torsione fatta dal regime della teoria istituzionalista del Romano, «della quale, in mancanza di meglio, hanno fatto mostra di impadronirsi recentemente i teorici del sindacalismo fascista»<sup>168</sup>, peraltro, ad

<sup>162</sup> Per tutti cfr. L. MANGONI, *Una crisi fine secolo. La cultura italiana e la Francia tra Otto e Novecento*, Torino 1985.

<sup>163</sup> S. TRENTIN, *Dallo Statuto albertino*, cit., pp. 97, 103.

<sup>164</sup> *Ibidem*, pp. 129-136.

<sup>165</sup> *Ibidem*, p. 143.

<sup>166</sup> *Ibidem*, pp. 189-209.

<sup>167</sup> *Ibidem*, p. 147.

<sup>168</sup> *Ibidem*, p. 217.

avviso del Trentin, con l'avallo dello stesso giurista siciliano. La dottrina corporativa veniva dunque definita una «adulterazione disgraziata della teoria, questa veramente originale e coerente» del «grande maestro francese Hariou»; ma al di là degli aspetti tecnici, alla costruzione romana Trentin rimproverava l'individuazione di «pretesi ordinamenti giuridici particolari ... al di fuori di qualunque legame con l'ordinamento generale», fino a rovesciare il «fondamento della rappresentanza politica quale è stato stabilito dallo Stato liberale», «radicalmente mutato cosicché il suffragio possa organizzarsi sulla base dei diversi gruppi di interessi economico-professionali»<sup>169</sup>.

L'assetto corporativo della rappresentanza fascista era contestato dal Trentin citando proprio l'Orlando de *Lo Stato sindacale*: l'attribuzione «di una funzione politica ad un'entità sociale» per il giurista esule in Francia si era risolta nella «violazione del principio dell'eguaglianza giuridica», dal momento che quell'«entità» si sarebbe servita della sua funzione in un «interesse esclusivo». Col fascismo era caduta così la rappresentanza giuridica orlandiana, che Trentin sembrava riproporre, e che aveva ipostatizzato una classe politica liberale risultato di una designazione dei «migliori», e per questo esente da particolarismi, dedita all'interesse generale piuttosto che a quello di classe<sup>170</sup>.

Lungi dal rappresentare l'integrazione della società nello Stato, il versante sociale del fascismo, che si era espresso con l'istituzione di una «camera corporativa», per Trentin aveva in realtà ridotto il regime parlamentare italiano agli «antichi e rudimentali, ma non sempre servili, parlamenti del XVI e XVII secolo»<sup>171</sup>. L'«annullamento di ogni garanzia di libertà» diveniva del resto la chiave di volta per capire appieno la radicale alterità dello Stato fascista rispetto a quello liberale; il cuore vitale delle «trasformazioni del diritto pubblico» risiedeva nella «decadenza delle garanzie politico-costituzionali della libertà» operata dalla legislazione dopo l'ottobre del 1922 – dall'alterazione del principio della separazione dei poteri al «soffocamento» della libertà personale, di emigrazione, professionale, di coscienza, di stampa, di riunione e associazione – col «risultato inevitabile di togliere qualsiasi efficacia alle garanzie

<sup>169</sup> *Ibidem*, p. 226.

<sup>170</sup> *Ibidem*, pp. 228 ss.; lo scritto di Orlando esplicitamente citato dal Trentin era il discorso *Lo Stato sindacale*, cit., ove il maestro siciliano riproponeva le sue teorie giuridiche anche di fronte alle mutate condizioni del dopoguerra, non ultimo il nuovo Parlamento dopo l'introduzione del sistema elettorale proporzionale.

<sup>171</sup> S. TRENTIN, *Dallo Statuto albertino*, cit., p. 268.

giurisdizionali». Proprio l'insegnamento dell'Orlando della *Teoria giuridica delle guarentigie della libertà* era contrapposto al «tentativo di nascondere e addolcire la gravità delle trasformazioni da parte dei giuristi ufficiali», laddove per Trentin era Santi Romano l'esempio più emblematico di questa operazione di copertura culturale delle riforme fasciste promossa o avallata da un cospicuo settore della cultura giuridica<sup>172</sup>.

La riflessione gius-politica del giurista militante antifascista si intrecciava dunque con quella metodologica, non a caso la *conclusione* dell'ampio volume si intitolava «la dottrina dello Stato fascista di fronte alla scienza giuridica contemporanea»; e proprio il Rocco de *La trasformazione dello Stato* era colto come primo attore della difficile ricerca di un «ubi consistam» ideologico delle riforme costituzionali di cui il guardasigilli era stato oltretutto l'artefice.

Al di là dell'enfasi sulla «rivoluzione», per Trentin il fascismo traeva dunque la fonte della sua ispirazione dottrinale dal «nucleo di reazione contro le idee propagate dalla rivoluzione», il pensiero reazionario segnatamente francese del XIX secolo; l'operazione ideologica andava di pari passo con quella politica, definita come una «miracolosa avventura», che aveva portato il regime «a distruggere i principi che costituivano il fondamento dello stato democratico uscito dalla grande rivoluzione».

A differenza della scuola giuridica nazionale, impegnata a recidere i legami del modello liberale italiano dall'eredità del costituzionalismo rivoluzionario, Trentin riconduceva infatti a quest'esperienza anche lo Stato unitario<sup>173</sup>; a suo avviso l'Italia non aveva alcuna «tradizione» storica, a parte le «oppressioni straniere», se non «la libertà, unica fonte, fattore esclusivo dell'unificazione nazionale». Invece la dottrina fascista aveva voluto cancellare dall'orizzonte ideologico la libertà iscritta nel pensiero giuridico liberale e nelle sue costituzioni, per ricollegare «la

<sup>172</sup> *Ibidem*, p. 354. L'autore citava V. E. ORLANDO, *Teoria giuridica delle guarentigie della libertà*, Torino 1888, poi in *Biblioteca di scienze politiche*, V, Torino 1890, pp. 919 ss. Nella stessa pagina Trentin stigmatizzava il discorso d'insediamento alla Presidenza del Consiglio di Stato di Santi Romano, «conferita per ricompensarlo dell'apostasia da tutti i suoi insegnamenti di giurista»; Romano era contestato dal Trentin, dal momento che il giurista dell'istituzionalismo avrebbe condiviso la scelta del regime tesa al «rafforzamento dell'esecutivo», posto «al vertice del sistema costituzionale», e avrebbe approvato la legge del 1926, considerandola la chiave di volta della «trasformazione dell'ordinamento giuridico nazionale».

<sup>173</sup> Ad esempio, a proposito del principio d'uguaglianza giuridica sancito dallo Statuto, Trentin affermava che in questa norma era espressa la «derivazione dalla famosa dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 Agosto 1789, il cui solenne preambolo è rimasto celebre»; cfr. S. TRENTIN, *Dallo Statuto albertino*, cit., p. 103.

storia dell'Italia moderna a quella di Roma immortale»<sup>174</sup>.

Ma per Trentin il profilo decisivo dell'inconsistenza della «cosiddetta dottrina fascista dello Stato» risiedeva nel fatto che questa non aveva trovato «alcuno sviluppo giuridico», dal momento che i «giuristi italiani» erano rimasti storditi dall'«ingiunzione» del regime di «costruire al servizio di quest'ultimo un sistema capace di giustificarlo di fronte al diritto». Infatti il tentativo di Rocco di mostrare una continuità della dottrina fascista con la «scienza giuridica tedesca dei Gerber, Jhering, Laband, Jellinek» sul terreno della sovranità statale, con la conseguente «esaltazione dell'onnipotenza dello Stato», era demistificato dal Trentin, che invece guardava all'«idea fondamentale dello Stato di diritto concepita dalla dottrina tedesca» nei termini di uno «Stato sovrano», ove l'attività degli organi «non può svilupparsi altro che secondo le prescrizioni e sotto la garanzia dettate dalla norma giuridica».

L'interpretazione che Trentin offriva della «dottrina tedesca» voleva dunque essere una teoria della sovranità dello Stato indissolubilmente legata a quella dell'autolimitazione; questo il senso di chiamare ancora in causa il pensiero di Orlando, che, traducendo Jellinek, aveva sottolineato in che misura la teoria dell'autolimitazione avesse rivestito innanzitutto la natura di strumento garantista di tutela dei «diritti pubblici soggettivi»; l'insegnamento del grande costituzionalista siciliano, colto nel suo aver costruito lo Stato italiano in forma di Stato di diritto, era ripreso dal Trentin nel ribadire che «quando uno Stato positivo stabilisce il suo ordinamento si muove entro limiti preordinati dalle condizioni svariate e complesse della coscienza giuridica del popolo»<sup>175</sup>.

A differenza di Alfredo Rocco, che aveva offerto una torsione rigidamente autoritaria a questo snodo decisivo della giuristica liberale, Trentin ne esaltava invece il profilo della tutela dell'individuo, per il quale l'«idea di uno Stato forte e maestatico» era legato alla scelta di non rinunciare alle «orlandiane gaurentigie della libertà»<sup>176</sup>; per Trentin ripor-

<sup>174</sup> *Ibidem*, p. 372.

<sup>175</sup> *Ibidem*, p. 378. La citazione era ripresa da V. E. ORLANDO, *Sulla teoria dei "diritti pubblici soggettivi" di Jellinek* (1911), ora in *Diritto pubblico generale*, cit., p. 282; analogo impostazione in S. ROMANO, *La teoria dei diritti pubblici soggettivi*, in V. E. ORLANDO, *Primo Trattato completo di diritto amministrativo italiano*, I, Milano 1900, pp. 117 ss. Una recente riconsiderazione della teoria dell'autolimitazione dello Stato e dei diritti pubblici soggettivi, temi decisivi nella giuspubblicistica liberale in P. COSTA, *Civitas*, cit., 3. *La civiltà liberale*, cit., pp. 182 ss.

<sup>176</sup> Così, in riferimento a Jellinek e Orlando, ne sottolinea la natura di «autori autenticamente liberali», P. COSTA, *La cittadinanza: un tentativo di ricostruzione "archeologica"*, in D. ZOLO (ed), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari 1994, p. 80.

re nello Stato «la fonte del diritto positivo» non era una «concezione pericolosa, se non si confonde lo Stato coi governanti»; operazione questa realizzata invece dal regime, che aveva collocato «nella volontà dei governanti il potere sovrano»<sup>177</sup>.

Anche le teorie degli autori «indotti a dar rilievo al lato sociale del diritto per un bisogno di meglio interpretare la realtà della vita collettiva ... istituzionalmente dotata di centri che si sviluppano all'interno dell'ordinamento dello Stato» – e Trentin citava «da Gierke fino a Saleilles, a Duguit, a Hariou» – erano ritenute del tutto antitetiche alla dottrina del fascismo, che tutto riconduceva allo Stato, fino a realizzare, con la riforma corporativa, la trasformazione dei sindacati in *organi dello Stato* – dell'autore la sottolineatura, a segnare la centralità del passaggio – in radicale contrasto anche con la teoria del Romano sulla «pluralità di ordinamenti giuridici»<sup>178</sup>.

Neppure la dottrina del Kelsen poteva offrire una convincente chiave di interpretazione, né tantomeno di legittimazione teorica del fascismo, di cui Trentin coglieva la radicale alterità rispetto ai principi generali comuni agli ordinamenti civili; il modello costituzionale presente al giurista esule risiedeva in un sistema giuridico liberale, che trovava il suo centro vitale in una idea che si voleva ripresa da Kant di «libertà ... sviluppo e progresso indefinito». Da qui l'irriducibilità del regime fascista, in quanto fascista, fondato sulla negazione delle libertà, ad essere considerato «regime giuridico»<sup>179</sup>; l'antigiuridicità del fascismo, colta lucidamente dal Trentin in anticipo su diversi giuristi e politici liberali, era iscritta nel suo essere radicalmente antitetico alla modernità dell'esperienza costituzionale nata e cresciuta nell'orizzonte gius-politico del liberalismo europeo.

«Politica» e «diritto» tornavano a rivestire i tratti di due concetti destinati a definire «vecchie e nuove concezioni dello Stato» anche in un saggio che Rocco pubblicava nel 1931 su «Nuova Antologia», e che riprendeva motivi già espressi in precedenza: se la «teoria giuridica» della scuola tedesca e italiana era ritenuta «sostanzialmente vera» – ma Rocco ancora una volta ribadiva la torsione autoritaria dei principi dello Stato di diritto, rovesciando l'idea dell'autolimitazione statale: da mezzo per una più salda tutela dei diritti pubblici soggettivi a strumento di subordinazione dei cittadini allo Stato – essa andava ora integrata con la politi-

<sup>177</sup> S. TRENTIN, *Dallo Statuto albertino*, cit., pp. 378-382.

<sup>178</sup> *Ibidem*, pp. 387-388.

<sup>179</sup> *Ibidem*, p. 407.

ca, con una «teoria dello Stato forte», che aveva il suo centro vitale nell'organicismo – paradigma peraltro ricorrente da tempo nella giuspubblicistica tedesca e italiana<sup>180</sup> – che aveva disegnato lo Stato come collettività organica, avente vita superiore a quella degli individui.

L'«isolamento del diritto dalla politica», il ridurre lo Stato a «puro fenomeno giuridico» era stato il limite storico della scuola nazionale di diritto pubblico; ma Rocco non poteva non raccoglierne ancora una volta quell'eredità che era stata in grado di costruire i principi giuridici del moderno Stato di diritto, pur adattando la formula al mutato quadro ideologico e politico. L'argomento della rottura rivoluzionaria politica e della continuità giuridica, che si intrecciavano nel saldare Stato giuridico e legislazione fascista, intendeva offrire così una persuasiva legittimazione alla «trasformazione dello Stato»<sup>181</sup>; e da questi motivi, indicati in modo esemplare da un giurista decisivo per il regime, avrebbero preso spunto diversi interventi espressi dalla complessa cultura giuridica degli anni trenta, tesi appunto a fare del «politico» la chiave di volta del «nuovo Stato».

#### V. *Lo «Stato fascista» per giuristi «vecchi» e «nuovi»*

«Stato fascista» ci è parso un concetto che durante il regime ricorreva nella dottrina giuridica in senso polisemico, in uno sforzo connotativo inteso, almeno tendenzialmente, ad esprimere le coordinate di un «nuovo diritto pubblico», che pure per Mortati sembrava segnato da elementi di continuità e diversità rispetto a quello dell'Italia liberale<sup>182</sup>; del resto l'espressione «Stato fascista» – di cui si sono seguiti alcuni tra gli itinerari disegnati dalla giuspubblicistica – doveva risultare paradigmatica, al punto di dare il titolo ad una raccolta di scritti di Mussolini tesi a espri-

<sup>180</sup> Sulla «metafora organicistica... che alimenterà continuamente le procedure della disciplina giuridica, dando un contributo determinante alla rappresentazione del suo oggetto teorico» cfr. P. COSTA, *Il paradigma disciplinare*, cit., p. 104. Sul carattere totalitario delle concezioni organicistiche dello Stato e della società, contrapposte a quelle individualistiche, cfr. anche G. ZAGREBELSKY, *Stato, società, costituzione*, Torino 1998, pp. 23 ss.

<sup>181</sup> A. ROCCO, *Politica e diritto nelle vecchie e nuove concezioni dello Stato*, in «Nuova Antologia», CCCLVIII, 1931, pp. 356-370. Si sofferma su questo intervento del Rocco G. CIANFEROTTI, *Il pensiero giuridico*, cit., pp. 224-226.

<sup>182</sup> In relazione all'opera di C. MORTATI, *L'ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico*, Cheli sottolinea che il giurista calabrese tentava l'«ultima lettura moderata ancora possibile a questo regime sotto il segno della continuità storica rispetto all'esperienza statutaria dell'età liberale», *ibidem*, p. X.

mere i profili politicamente più salienti dello Stato nuovo<sup>183</sup>, ed al III volume che raccoglieva gli interventi in Parlamento del guardasigilli Rocco<sup>184</sup>.

Nello stesso tempo, nonostante la valorizzazione della rottura sul piano politico, anche i «nuovi» giuristi, sensibili al compito della costruzione di una dimensione giuridica post-borghese, non potevano non intrecciare un complesso rapporto di continuità e discontinuità con la tradizione metodologica nazionale e con il «suo» Stato, che pareva «continuare», pur tra le innovazioni costituzionali del regime.

Innanzitutto nella «nebulosa» della dottrina corporativa<sup>185</sup> l'insistenza su sfere più vaste in grado di trascendere l'individuo – funzionale ad un regime autoritario di massa, spesso intrisa di retorica e luoghi comuni, e destinata a sicuro fallimento pratico<sup>186</sup> – si legava indissolubilmente con la critica dell'individualismo dell'età liberale, che si riteneva il centro vitale della teoria dello Stato giuridico. E proprio sul terreno dell'autonomia e dignità scientifica del corporativismo, e della sua attitudine a superare i tradizionali assunti della scuola giuridica nazionale, nella cultura corporativista si faceva subito strada la percezione di una frattura tra «giuristi vecchi» e «giovani», i primi quasi «appartati e indifferenti» di fronte al compito di definire i nuovi costrutti espressi dalla legislazione

<sup>183</sup> B. MUSSOLINI, *Lo Stato fascista*, con *Introduzione* di P. ORANO, Roma 1937.

<sup>184</sup> A. ROCCO, *Scritti e discorsi politici*, vol. III, *La formazione dello Stato fascista* cit.

<sup>185</sup> Così, su questa complessa presenza scientifica, P. COSTA, *Lo Stato immaginario*, cit., pp. 380 ss. Sul corporativismo come frutto e segno della crisi post-liberale cfr. tra i più recenti L. ORNAGHI, *Stato e corporazione. Storia di una dottrina nella crisi del sistema politico contemporaneo*, Milano 1984; IDEM, *Corporazione*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, II, Roma 1992; G. VARDARO (ed), *Diritto del Lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi*, Milano 1988; G. VARDARO, *Itinerari*, Milano 1989; P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., p. 175 ss; P. COSTA, *Civitas*, cit., 4. *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, cit., pp. 257 ss. Una riflessione storiografica sul corporativismo in P. SANTOMASSIMO, *La parabola del mito corporativo*, in AA. VV., *Cultura e società*, cit., pp. 409-432; A. GAGLIARDI, *Lo Stato corporativo fascista: una ricognizione su fonti e studi*, in «Le carte e la storia. Rivista di storia delle istituzioni», 1, 2001, pp. 181-195.

<sup>186</sup> Già chiaro ai contemporanei: cfr. G. SALVEMINI, *Sotto la scure del fascismo (Lo Stato corporativo)*, Torino 1948, pp. 60 ss. Sul «divorzio costante, in ogni aspetto della vita pubblica, tra la parola e il fatto» cfr. per tutti V. FOA, *Le strutture economiche e la politica economica del regime fascista*, in *Fascismo e antifascismo (1918-1936). Lezioni e testimonianze*, I, Milano 1962, p. 281. Sul «corporativismo fascista» come «combinazione di contrari», «autoritarismo e pluralismo», per un'analisi che valorizza questa dottrina, «vivacizzata anche dalla presenza di scienziati di alta levatura», accanto a «retori apologeti», cfr. P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., pp. 175 ss. Acutamente sullo «svolgere dei processi materiali altra cosa dai canovacci che mettono in scena i giuristi», A. MAZZACANE, *La cultura giuridica del fascismo*, cit., p. 12.

fascista, in primo luogo la nazione e il fine nazionale indicati dalla Carta del Lavoro, che avevano appunto fatto irruzione nel campo legislativo e che aspettavano una sistemazione all'altezza di uno specialismo scientifico<sup>187</sup>.

Pertanto anche «nell'ancor giovane scienza» del diritto corporativo, un ampio studio che programmaticamente intendeva ancorare il corporativismo alla «storia» e al «diritto», si apriva con una dichiarazione di adesione alla scuola orlandiana e al suo metodo, ineludibile passaggio per la costruzione scientifica degli istituti al centro del nuovo quadro legislativo, che esigevano un'operazione metodologica «soddisfacente nel campo del diritto», da svolgersi cioè entro gli schemi della scienza giuridica, mettendo da parte quel che di «vago e arbitrario ed odiosa e umiliante retorica» era andato addensandosi intorno ai nuovi concetti.

Se dunque lo Stato liberale era problematizzato in un tempo storico che si era fatto essenzialmente carico dei «problemi giuridici della libertà e dei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione», la legge 3 Aprile 1926 pareva destinata a segnare una netta discontinuità, per aver risolto l'antitesi tra individuo e Stato ponendo un «terzo termine», la Nazione, che i giuristi erano chiamati a connotare in una «formola giuridica». Ma la nazione assumeva rilevanza giuridica solo nello Stato – «e così soltanto è o diversamente *non è*, dal punto di vista giuridico: che è l'unico che al diritto interessa» – i «nuovi» concetti dovevano essere ricercati all'interno del diritto positivo, e finivano per coincidere con i fini tradizionali dello Stato delineati dalla dottrina giuspubblicistica e amministrativistica tra Otto e Novecento.

Questo scritto era dunque «militante» nel tentativo di innovare la dimensione angustamente individuale del diritto, ritenuta inadeguata ai nuovi bisogni della società di massa; ma dichiarava esplicitamente di non volere esser certo metodologicamente «nuovo» rispetto all'insegnamento di «tutta la scuola giuridica nazionale»<sup>188</sup>. Del resto ancora negli anni venti e trenta Romano e Ranelletti tendevano a ricondurre la legislazione fascista al «sistema del diritto pubblico italiano», entro le forme della dogmatica tradizionale<sup>189</sup>; nello stesso senso la «Rivista di diritto

<sup>187</sup> U. FORTI, *Sull'autonomia del diritto corporativo* (1929) in *Studi di diritto pubblico*, II, Roma 1937, p. 493.

<sup>188</sup> A. NAVARRA, *Introduzione al diritto corporativo. Storia e diritto*, Milano 1929, particolarmente pp. 195 ss.

<sup>189</sup> G. CIANFEROTTI, *Il pensiero*, cit., particolarmente pp. 228 ss. Sulla tendenza di giuristi come Romano e Ranelletti a minimizzare le innovazioni costituzionali del fascismo, in

pubblico» – periodico autorevole, cui si sarebbero di lì a poco affiancate altre riviste più «militanti»<sup>190</sup> – ribadiva la centralità della teoria giuridica del diritto e dello Stato, nella decisa convinzione che «nei sistemi scientifici non si tollerano discontinuità ... ma occorrono connessioni e fusioni che ne salvino l'unità»<sup>191</sup>.

D'altro canto chi, come Costamagna, tentava di mettere a fuoco una netta frattura col passato da parte del «nuovo Stato fascista», si poneva al tempo stesso all'interno di una prospettiva scientifica anche metodologicamente nuova, in polemica con la scuola giuridica nazionale, stigmatizzata nella sua ispirazione individualistica liberale. Programmaticamente dunque si affermavano la politicità e statualità del diritto, la sottoposizione degli interessi individuali a quelli della nazione, il principio dello Stato, «concreta realtà» e non la kelseniana mera forma<sup>192</sup>, organismo etico che nell'integrazione gerarchica della società era in grado di risolvere «il formidabile problema della massa»<sup>193</sup>. Nello sforzo definitorio del direttore de «Lo Stato» il «nuovo ordine» dello Stato corporati-

primo luogo il partito, cfr. P. COSTA, *Civitas*, cit., 4. *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, cit., pp. 255 ss.

<sup>190</sup> Ad esempio sui «Nuovi studi di diritto, economia e politica», che escono dal 1927 a cura dei corporativisti pisani raccolti intorno a Spirito e Volpicelli, cfr. G. CIANFEROTTI, *Il pensiero*, cit., pp. 236 ss.; su Bottai e il «Diritto del Lavoro» e l'«Archivio di Studi corporativi», P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., pp. 179 ss.; su «Lo Stato» cfr. M. TORALDO DI FRANCIA, *Per un corporativismo senza corporazioni: lo "Stato" di Carlo Costamagna*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico», XVIII, 1989, pp. 267 ss. Più in generale sulle riviste durante il regime cfr. L. MANGONI, *L'interventismo nella cultura. Intellettuali e riviste del fascismo*, Roma-Bari 1974; sulla specificità delle riviste giuridiche cfr. P. GROSSI (ed), *La "cultura" delle riviste giuridiche italiane. Atti del I Incontro di studio*, Milano 1984; M. FIORAVANTI, *Alle origini di una disciplina giuridica: la giuspubblicistica italiana e le sue prime riviste*, ora anche in IDEM, *La scienza del diritto pubblico*, cit., I, pp. 201 ss.; S. CASSESE, *Lo Stato "stupenda creazione del diritto" e "vero principio di vita" nei primi anni della Rivista di diritto pubblico*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XVI, 1987, *Riviste giuridiche italiane (1865-1945)*, pp. 501-518; F. LANCHESTER, *I giuspubblicisti*, cit., p. 447.

<sup>191</sup> M. D'AMELIO, *Riprendendo il lavoro*, in «Rivista di diritto pubblico», XXI, 1929, pp. 1 ss.

<sup>192</sup> Sulla critica di tanti giuristi del fascismo al kelsenismo cfr. P. COSTA, *Civitas*, cit., 4. *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, cit., pp. 229 ss.

<sup>193</sup> C. COSTAMAGNA, *Il nuovo Stato fascista*, in *I dieci anni della Carta del Lavoro*, Roma 1937, p. 50. Sul Costamagna cfr. G. MALGERI, *Dalla caduta dell'"ideale moderno" alla nuova "scienza dello Stato"*, Vibo Valentia 1981; F. LANCHESTER, «Dottrina» e «politica» nell'Università italiana: Carlo Costamagna e il primo concorso di diritto corporativo, in IDEM, *Momenti e figure del costituzionalismo italiano in Italia*, Milano 1994, pp. 93-122; P. COSTA, *Civitas*, cit., 4. *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, cit., pp. 261 ss.

vo era imposto non dal dogma della sovranità statale, già al centro della costruzione della dottrina liberale, e della sua torsione autoritaria e reazionaria ad opera di Rocco, ma dall'alto di un nuovo «Stato gerarchico». In tutta la sua ampia produzione il Costamagna sembrava infatti insistere sul distacco metodologico della sua costruzione dall'insegnamento della scuola giuridica nazionale proprio per definire meglio anche i connotati dello Stato fascista; pur in polemica col «gentiliano Volpicelli»<sup>194</sup>, questo giurista intendeva fondare un nuovo edificio costituzionale incentrato non sulla separazione Stato-società, centro vitale del liberalismo giuridico, ma su una perfetta coincidenza totalitaria, che presupponeva il costante consenso del popolo al regime<sup>195</sup>.

Dal canto suo anche Sergio Panunzio, che pure tra i primi problematizzava uno «Stato fascista»<sup>196</sup>, nello sforzo di fondare giuridicamente questo modello intratteneva con l'ideologia giuridica e politica liberale un rapporto complesso, talvolta contraddittorio. Contro chi negava esservi stata dopo la marcia su Roma una soluzione di continuità giuridica nell'ordinamento costituzionale dello Stato italiano, Panunzio indicava invece nel Proclama del Quadrunvirato del 27 Ottobre 1922 una «instaurazione rivoluzionaria», non «di fatto», quale quella a suo tempo elaborata sul piano teorico generale da Santi Romano, ma «giuridica»<sup>197</sup>.

D'altro canto nella ricerca della cifra del quadro legislativo corporativo, Panunzio indicava un binomio solo apparentemente contraddittorio di «conservazione rivoluzionaria», che alludeva ad un'idea già presente a questo giurista corporativista: lo «Stato sindacale». Questo particolare Stato era dunque «sopra» i sindacati, ma era soprattutto «Stato di sindacati»; lo Stato fascista aveva riempito lo «spazio vuoto» fra Stato e individuo, risolto la «crisi del socialismo e della guerra», e al tempo stesso «arrestato la decadenza» iscritta nel parlamentarismo liberale. Del resto già nel 1922 Panunzio aveva rilevato che lo Stato liberal-borghese, costruito intorno all'individuo abbiente, era come soffocato dalla massa sociale; ed aveva messo in luce i limiti di uno «Stato moderno» che aveva perduto di vista completamente quella società che pure ne era all'ori-

<sup>194</sup> Sul punto cfr. G. CIANFEROTTI, *Il pensiero*, cit., p. 261; P. COSTA, *Civitas*, cit., 4. *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, cit., pp. 257 ss.

<sup>195</sup> C. COSTAMAGNA, *Premesse allo studio del nuovo diritto italiano*, in «Rivista italiana di diritto pubblico», 1931, p. 575; IDEM, *Nazione*, in *Dizionario di Politica*, Roma 1940, III, p. 264; IDEM, *Sovranità*, *ibidem*, IV, pp. 315-318.

<sup>196</sup> S. PANUNZIO, *Lo Stato fascista*, Bologna 1926.

<sup>197</sup> S. PANUNZIO, *Teoria generale dello Stato fascista*, Padova 1939, p. 67.

gine, gli dava senso e identità. Da qui la crisi del concetto di Stato-persona, distante per il giurista pugliese da quella società che la giuspubblicistica tradizionale aveva avvertito come rischiosa per la strategia di conservazione borghese, cui da sempre aveva atteso<sup>198</sup>.

Peraltro lo specialismo disciplinare imponeva anche a Panunzio di guardare allo Stato fascista come ad un «ente giuridico», da distinguere sul piano concettuale e metodologico dall'«ente politico»; l'innovazione decisiva introdotta con lo «Stato sindacale» si realizzava allora con la coincidenza di politica e diritto nella «realtà statutale»<sup>199</sup>. Anche lo Stato fascista era dunque per Panunzio uno Stato giuridico, non più l'anacronistico Stato di diritto liberal-parlamentare, teso alla tutela dei soggetti e delle libertà, ma comunque uno Stato che non poteva non esprimersi secondo il diritto, che non poteva esistere se non come ordinamento giuridico<sup>200</sup>. Riflettendo nel 1932 sulle «leggi costituzionali del Regime» il giurista pugliese pareva alludere ad uno Stato fascista come Stato nuovo «nel senso storico e filosofico»; e di fronte all'obiezione di «reazionismo e ritorno all'antico», che lucidamente avvertiva come un rilievo che al fascismo poteva esser rivolto, rispondeva indicando come una novità l'interpretazione offerta da Alfredo Rocco alla formula tradizionale di sovranità dello Stato: la prospettazione di uno Stato fascista come Stato «veramente sovrano», per aver riaffermato la «potestà d'impero dello Stato»<sup>201</sup>.

Certo nel discorso del Panunzio era forte la sottolineatura del momento soggettivo del sorgere dello Stato fascista, del sentimento<sup>202</sup> di appartenenza ecclesiale delle masse, anche in polemica col guardasigilli del regime, che aveva posto l'accento sul più neutro disciplinamento istituzionale. D'altro canto per il giurista pugliese la legislazione fascista

<sup>198</sup> S. PANUNZIO, *Lo Stato di diritto*, Città di Castello 1922.

<sup>199</sup> S. PANUNZIO, *Lo Stato fascista*, cit., pp. 21, 87, 92.

<sup>200</sup> Cfr. soprattutto S. PANUNZIO, *Teoria*, cit., pp. 565 ss.

<sup>201</sup> Nell'Ottobre del 1932, nel decennale della marcia su Roma, si teneva il I Congresso giuridico italiano, ove anche il ministro guardasigilli De Francisci indicava la necessità di una nuova dogmatica da adeguare al «nuovo Stato fascista»; sul punto cfr. G. CIANFEROTTI, *Il pensiero*, cit., p. 253 ss. Panunzio vi teneva due relazioni: *Lo Stato fascista nella dottrina dello Stato* e *Lo Stato fascista nel diritto pubblico positivo*, che poi confluiranno nella *Teoria*. Cfr. *Atti del I Congresso giuridico italiano, Le Relazioni*, Roma 1933, pp. 33-132.

<sup>202</sup> S. PANUNZIO, *Il sentimento dello Stato*, Roma 1929, pp. 145 ss. Sulla preoccupazione del Panunzio di dimostrare che il fascismo non era solo «restaurazione dello Stato», ma coinvolgeva gli individui nella costruzione di un nuovo Stato cfr. P. COSTA, *Civitas*, cit., 4. *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, cit., pp. 236 ss.

doveva essere ricomposta in forme giuridiche, alla ricerca di una «nuova dommatica costituzionalistica» in grado di descrivere- al di là del fallimento teorico<sup>203</sup> e pratico<sup>204</sup> dello «Stato nuovo» – uno «Stato totalitario» fondato sul partito unico, il potere corporativo come quarto potere dello Stato, la forma di governo come «Regime fascista del Capo del governo»<sup>205</sup>.

Due diverse riflessioni, tese l'una a inquadrare la nuova realtà ordinamentale entro gli schemi tradizionali dello Stato giuridico, l'altra a prospettare una dottrina diversa da quella dello Stato-persona, ci sono parse impostare con particolare attenzione sia il rapporto di continuità e trasformazione tra la storia costituzionale italiana e lo Stato fascista, sia il ruolo che la scienza giuridica aveva svolto e sarebbe stata chiamata a svolgere in questa complessa vicenda.

Una breve ma densa recensione del Mortati ad un lavoro del «maestro Panunzio» mostrava dunque lo sforzo di sottrarsi al compito di una grossolana celebrazione del regime, per guardare al fascismo come ad uno snodo decisivo della lunga storia dello Stato moderno in Europa, che aveva imposto un momento di trasformazione e di superamento anche delle vecchie dommatiche, ormai inadeguate ad una società di massa e ad uno Stato pluriclasse.

Al «principio della sovranità popolare» – assorbito a partire da Orlando nella «sovranità dello Stato» – Mortati riconosceva dunque un ruolo cruciale nella formazione dello Stato moderno, fino a «realizzare quel complesso ordinamento che si è convenuto di chiamare Stato di diritto». In un'ottica continuistica lo Stato fascista era visto come inserito appieno in questo processo storico, anche se – e qui risiedeva la novità decisiva – all'«astratta identificazione fra nazione e Stato», prospettata dalla dottrina liberale, il fascismo aveva risposto con la «pratica realizzazione di tale identità»<sup>206</sup>.

<sup>203</sup> Problematizza il fallimento delle teorie del Panunzio volte a salvare lo specialismo giuridico ancorandolo a principi diversi da quelli tradizionali dello Stato di diritto costruiti dalla scuola giuridica nazionale G. CIANFEROTTI, *Il pensiero*, cit., p. 270.

<sup>204</sup> In generale sul fallimento delle ambizioni totalitarie del fascismo, frustrate proprio dal cattivo funzionamento pratico delle «leggi fascistissime», cfr. S. MERLINI, *Il governo costituzionale*, cit., pp. 46-47.

<sup>205</sup> S. PANUNZIO, *Il fondamento giuridico del fascismo*, cit., p. 183 ss. Su questi passaggi del pensiero del Panunzio, negli aspetti anche diversi, cfr. P. COSTA, *Lo "Stato totalitario"*, cit., pp. 86 ss.

<sup>206</sup> Così C. MORTATI, in «Lo Stato», 1934, pp. 206-214.

In quest'orizzonte teorico già nel 1931 il governo era colto da Mortati come la chiave di volta del «nuovo diritto pubblico», per la sua attitudine a realizzare l'unità dello Stato determinandone i fini in quanto organo responsabile dell'«indirizzo politico generale»<sup>207</sup>; ne *La Costituzione materiale* era ben indicato il cuore vitale della costruzione del costituzionalista calabrese, per la quale lo «Stato concreto non può pensarsi esistente se non come organizzazione giuridica di una collettività organizzata secondo un'idea politica»<sup>208</sup>.

La dottrina dello «Stato-persona» appariva ormai inadeguata per i problemi posti dal Novecento, in primo luogo il rapporto delle masse con lo Stato; e con Mortati il partito politico, oltre la soglia della statualità, costruiva l'unità politica in forma di Stato, e consentiva l'indifferibile superamento della consueta antitesi liberale Stato-società per una costruzione dello Stato nella società attraverso il partito, che diveniva il centro decisivo di tutto il sistema<sup>209</sup>.

Al contrario, proprio in polemica con chi, come Panunzio e Mortati, avevano colto nel quadro giuspubblicistico successivo alle leggi del biennio 1925-1926 una trasformazione dello Stato che trovava la sua chiave di volta nel «regime del Capo del Governo»<sup>210</sup>, un lavoro di Carlo Esposito su *Lo Stato nazionale fascista* fin dal titolo indicava la natura dello Stato italiano del 1942 di Stato «incarnazione giuridica della nazione, o, come anche si dice Stato nazionale». L'«identificazione» era ritenuta frutto dell'esperienza storica, dalle «lotte per l'unificazione e l'indipendenza», al compito assolto dalla monarchia nella storia nazionale; riprendendo la peculiare accezione di rappresentanza, «strettamente giuridica», espressa in altri precedenti lavori<sup>211</sup>, Esposito affermava che «lo Stato-persona rappresenta il soggetto dell'intero ordinamento nazionale», e soprattutto poteva così escludere quella rilevanza giuridica del

<sup>207</sup> C. MORTATI, *L'ordinamento del Governo*, cit., p. 18.

<sup>208</sup> C. MORTATI, *La costituzione materiale*, cit., p. 64.

<sup>209</sup> *Ibidem*, pp. 75-76.

<sup>210</sup> C. ESPOSITO, *Lo Stato e la nazione italiana*, in «Archivio di diritto pubblico», II, 1937, p. 479-480. Su questo scritto cfr. P. COSTA, *Lo Stato immaginario*, cit., pp. 107 ss. Su Esposito più in generale cfr. innanzitutto C. MORTATI, *Carlo Esposito*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 1965, p. 981; V. CRISAFULLI, *Presentazione*, in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, Padova 1972; *Il pensiero costituzionalistico di Carlo Esposito*, Milano 1993; F. LANCHESTER, *Profili*, cit., pp. 183 ss.; P. COSTA, *Lo "Stato totalitario"*, cit., pp. 98 ss.

<sup>211</sup> C. ESPOSITO, *La rappresentanza istituzionale*, in *Scritti in onore di Santi Romano*, Padova 1939, I, p. 314 ss. Su questo lavoro cfr. L. PALADIN, *Il problema della rappresentanza nello Stato fascista*, in *Studi in memoria di Carlo Esposito*, cit., II, pp. 851-890.

partito come «organo dello Stato» prospettata da non pochi giuristi.

La «rivoluzione fascista» non aveva implicato dunque un superamento dell'ordito costituzionale dello Stato nazionale, che pur tra le innovazioni del diritto pubblico ad opera del regime «continuava» come rappresentante della nazione; la nuova realtà ordinamentale veniva ricondotta da Esposito alla categoria del governo rappresentativo, costruita dalla scuola giuridica nazionale, e intimamente legata a quel liberalismo politico che aveva improntato la storia e l'identità giuridica dello Stato italiano<sup>212</sup>.

D'altro canto la riflessione di Carmelo Caristia, anch'essa incentrata su una prospettiva storica, definiva l'operazione espositiana «politica» e non «giuridica», contestando il voler ricondurre al concetto di governo rappresentativo ordinamenti ormai radicalmente diversi rispetto al dettato degli articoli 2 e 41 dello Statuto, considerati paradigmatici dell'assetto liberale dello Stato italiano; il fascismo con le sue riforme costituzionali aveva infatti «abolito il corpo elettorale ed eretta la Camera dei Fasci e delle Corporazioni». Caristia indicava allora la realtà di una «nuova rappresentanza», «a tipo strettamente gerarchico o totalitario», dal carattere radicalmente diverso rispetto a quella dell'età liberale<sup>213</sup>.

Pochi mesi prima della caduta del regime una *Prolusione* di Costantino Mortati sull'identità dello Stato nazionale tornava a ribadire che la «sola considerazione delle forme legali dei poteri costituiti» non consentiva di leggere, «sotto il sistema delle norme», il «sostrato reale dello Stato», ciò che ne dava senso e legittimazione. In quel cruciale momento storico proprio la nazione era indicata in una «rilevanza giuridica» tale da imporre allo «Stato che si proclami costituito su basi nazionali il contenuto di una serie di principi generali destinati a influire sulla sua struttura organizzativa». Da qui, ancora una volta, e senza rilevare la contraddizione, la prospettazione della continuità tra Stato liberale e Stato fascista sul terreno della «posizione conferita al cittadino di fronte allo Stato»: la storia stava a dimostrare che se attraverso la sovranità nazionale lo Stato liberale aveva affermato la sua volontà sovrana, questa dottrina era legata al liberalismo oligarchico, tramontato con i regimi di massa.

D'altro canto Mortati non prendeva neppure in considerazione l'op-

<sup>212</sup> C. ESPOSITO, *Lo Stato nazionale fascista*, in «Stato e diritto», III, 1942, pp. 186.

<sup>213</sup> C. CARISTIA, *Aspetti recenti del concetto di rappresentanza*, in *Scritti storici, giuridici, politici*, I, *Scritti giuridici*, Milano 1953, pp. 452-460. Sul Caristia cfr. G. CIANFEROTTI, *Il pensiero*, cit., p. 288; F. LANCHESTER, *Carmelo Caristia e il dibattito sul metodo alle soglie del primo conflitto mondiale*, in *IDEM., I pubblicisti tra storia e politica. Personaggi e problemi nel diritto pubblico del secolo XX*, Torino 1988, pp. 25-39

zione totalitaria dell'identificazione dello Stato con la nazione, o col popolo, o con la società, indicata da certa dottrina tesa ad annullare ogni dialettica; inoltre superava criticamente la teoria dello Stato-persona – che vedeva rappresentata in maniera «tecnicamente perfetta da uno dei nostri più eminenti giuristi, lo Esposito» – e riconosceva all'elemento politico rilevanza di funzione dello Stato, sistematizzabile dalla giurisprudenza. Per Mortati lo «Stato moderno» aveva dunque bisogno della costruzione di un «nuovo concetto» – nella Prolusione del Marzo 1943 era la nazione<sup>214</sup> – in grado di dare senso dell'origine, identità, programma dello Stato nazionale in quel delicato crinale della storia italiana ma soprattutto oltre.

Nel suo guardare alla storia costituzionale italiana, Mortati non è sembrato aver costruito una «dottrina del regime fascista», quanto aver aperto un complesso discorso sui caratteri nuovi dello «Stato moderno», in una tensione per la comprensione dello Stato attraverso la formulazione di una norma fondamentale capace di restituirne il senso profondo; a quello Stato si poteva giungere percorrendo la via della costituzione, interrogandosi, oltre la soglia della statualità, sulle «forze politiche» destinate a improntare l'ordinamento statale.

Con *La Costituente*, scritta tra la caduta del regime e prima dell'elaborazione del testo costituzionale dell'Italia liberata, pur tra le «tante rovine» causate al paese dal fascismo e che parevano dover imporre a Mortati stesso una radicale discontinuità col quadro ideologico precedente – esemplare la demistificazione di quell'idea di sovranità nazionale<sup>215</sup>, pure al centro della Prolusione del 1943 – il costituzionalista poteva al tempo stesso indicare la continuità della sua opera tra fascismo e democrazia repubblicana, nel riassegnare al partito, dopo il 1945 ai partiti, il ruolo decisivo di strumento di differenziazione della società, di formazione di un indirizzo politico dal quale muovere per costruire la norma fondamentale<sup>216</sup>.

Lo «stato moderno», presente al Mortati già negli anni trenta, e che non era un «modello atemporale», ma uno Stato «agente e incalzante

<sup>214</sup> C. MORTATI, *La rilevanza giuridica del concetto di nazione*, (1943) ora in *Raccolta di scritti*, IV, *Problemi di politica costituzionale*, Padova 1972, pp. 555-573. Più ampiamente su queste pagine del Mortati sia consentito di rinviare a F. COLAO, *L'idea di nazione nei giuristi italiani tra Ottocento e Novecento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XXX, I, 2001, pp. 352 ss.

<sup>215</sup> Sull'ordinamento liberale definito «nella sua essenza autoritario e oligarchico» cfr. C. MORTATI, *La costituente*, cit., pp. 51-52.

<sup>216</sup> C. MORTATI, *Note introduttive*, cit., pp. 335 ss.

nella concreta modernità»<sup>217</sup> di quegli anni, poteva divenire così, in seguito, «Stato sociale», a definire lo Stato portatore di un indirizzo, ad indicare «il compito assunto dallo Stato di promuovere una più intima socialità fra i suoi componenti, mediante l'eliminazione delle stratificazioni di potere che generano uno spirito classista e conducono a conflitti radicali di interessi tra parte e parte di popolazione»<sup>218</sup>.

Nel noto manuale di *Istituzioni di diritto pubblico* la raffigurazione del «politico» nei termini di «Stato sociale»<sup>219</sup> sembrava suggerire al Mortati di ripensare anche le scansioni temporali della storia costituzionale italiana: l'«ordinamento fascista», ora definito «strumento delle classi dominanti rivolto alla repressione dei fermenti di vita nuova, potentemente alimentati dalla crisi bellica», non aveva «innovato a quello monarchico-liberale»<sup>220</sup>; la discontinuità storica della costituzione democratica risiedeva nel distacco con lo stato liberale monoclasse, e con la sua innaturale separazione Stato-società. E grazie alla «dottrina della costituzione», maturata in Mortati ben prima della Costituzione repubblicana, la tensione a interpretare le vicende collettive dal punto di vista dei valori costituzionali<sup>221</sup> poteva esprimersi anche in polemica con la «continuità opaca col vecchio Stato di diritto liberale»<sup>222</sup>.

<sup>217</sup> P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., p. 220.

<sup>218</sup> C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., p. 134. Ma cfr. anche IDEM, *Commento all'art. 1 della Costituzione*, in G. BRANCA (ed), *Commentario della Costituzione*, I, *Principi fondamentali*, Bologna 1975, pp. 45-48. In riferimento all'analisi del Mortati sullo Stato moderno come Stato sociale, ma critico della formula, M. S. GIANNINI, *Stato sociale: una nozione inutile*, in *Scritti in onore di C. Mortati*, Milano 1977, I, pp. 139-165.

<sup>219</sup> M. FIORAVANTI, *Dottrina dello Stato-persona*, cit., p. 786.

<sup>220</sup> C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., p. 81.

<sup>221</sup> Indica precise «concordanze concettuali» tra l'opera mortatiana maturata negli anni del fascismo e la Costituente M. FIORAVANTI, *Dottrina dello Stato-persona*, cit. pp. 780 ss. Sulla continuità del pensiero del Mortati tra regime e democrazia cfr. anche P. COSTA, *Lo Stato immaginario*, cit., pp. 354 ss.; sugli scritti del Mortati all'indomani del 1945, come «espressione più genuina di un binario di continuità che si rifaceva alle novità metodologiche e costruttive degli anni trenta» cfr. P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., p. 293.

<sup>222</sup> Così, in riferimento alle critiche di Mortati e Dossetti alle scelte del Costituente, P. GROSSI, *Scienza giuridica*, cit., p. 295.

GABRIELLA VALERA

COSTRUIRE LA STORIA, COSTRUIRE LO STATO:  
LE MEDIAZIONI DELLA SCIENZA E GLI INGANNI  
DELLA "CULTURA" NEL DIBATTITO SUL METODO  
DELLA FINE DELL'OTTOCENTO

1. *Premessa*

Quando armati delle sicurezze acquisite nelle elaborazioni della teoria politica ci si accosta alla storia dello stato (degli stati) per mettere ordine tra i fatti che lo (li) riguardano e per intrpretarne gli sviluppi, ci si trova spesso spiazzati dalla divaricazione fra la determinazione delle categorie e la multiformità dei contesti che si riversano e si riflettono nelle opere storiografiche o ci vengono rimandati dalle fonti.

Molte sono, si direbbe, "le" storie "dello" stato. Come oggetto storiografico questo è assai meno univocamente determinato e determinabile che non il suo concetto<sup>1</sup>.

Nelle pagine che seguono mi proverò ad invertire questa percezione secondo cui "lo" stato avrebbe "molte storie" e proporrò l'idea che sia vero il contrario. In un certo senso, pur nella diversità delle storiografie, una sola è "la" storia, ovvero il quadro dentro cui viene pensato il mondo storico-morale a partire dal quale "molti stati" vengono costituiti in un unico oggetto teorico: "lo stato"; le "molte" storie hanno come comune denominatore la possibilità di fondare una teoria politica coesa, fra modernità e contemporaneità, che evita di riconoscere le sue proprie contraddizioni.

La tesi non si nasconde di essere formulata per certi versi in modo provocatorio, tanto più in quanto pretende di argomentarsi a partire da alcuni aspetti del dibattito tardoottocentesco sul metodo, che vuole, invece, contrapporre due modi di fare storia, la storia culturale e la storia politica, di-

<sup>1</sup> Il testo che qui si pubblica è la versione rielaborata della relazione tenuta al seminario *Costruire lo Stato, costruire la storia: politica e moderno fra '800 e '900* (di cui si può leggere un mio resoconto in «Scienza & Politica. Per una storia delle dottrine», 23, 2000 pp. 120-134). Esso fa riferimento dunque, talvolta anche nelle formule linguistiche, a certi passaggi chiave del progetto di ricerca nel cui ambito si svolse quel seminario.

stinti per campo di indagine e per metodo, nonché due modi di intendere il rapporto fra le scienze sociali – segnatamente l'economia – e la storia.

La provocazione, però, una volta argomentata, per quanto investa solamente alcuni aspetti del dibattito scientifico e della pratica storiografica, lasciandone impregiudicati altri, consente di gettar luce anche su alcuni punti essenziali degli sviluppi contemporanei nel rapporto fra storia e politica, che appaiono tutti interni ad alcuni assetti logici unitari di quelle storiografie che si vogliono diverse; consente di prendere posizione, seppure da un'angolatura particolare, sul discusso tema della definizione del concetto di costituzione (costituzione formale, costituzione materiale, bisogno di costituzione<sup>2</sup>) e di ritornare sul problema della definizione dello storicismo, ribadendo l'esigenza di una decostruzione della "categoria" *storicismo*, troppo spesso irrigidita e quasi reificata nelle sue diverse tendenze (storicismo etico-politico/storicismo come scienza della cultura), a favore di sue definizioni "deboli" e contestualizzate<sup>3</sup>.

Sembra quindi che valga la pena di avanzare una proposta che si discosta dal terreno tranquillo delle interpretazioni più ovvie e di confrontarsi con le argomentazioni che le giustificano.

## 2. Storia culturale e storia politica

In una memoria pubblicata nel 1895 negli atti dell'Accademia Pontaniana, dal titolo *Intorno alla storia della coltura (Kulturgeschichte)*<sup>4</sup>, Benedetto Croce prende precocemente posizione sulla questione della sua definizione, facendo riferimento alla polemica innescata dagli scritti di Gothein e di Schaefer<sup>5</sup>, in cui era emerso l'aspetto più propriamente

<sup>2</sup> M. KIRSCH - P. SCHIERA (edd), *Denken und Umsetzung des Konstitutionalismus in Deutschland und anderen europaischen Laendern in der ersten Haelfte des 19. Jahrhunderts*, Berlin 1999 e M. KIRSCH - P. SCHIERA (edd), *Verfassungswandel um 1848 im europaischen Vergleich*, Berlin 2001. Cf. anche il resoconto di M. KIRSCH del seminario su "Il costituzionalismo intorno al 1900 e la sfida della società di massa: una comparazione europea" (Berlino, 27-29 gennaio 2000).

<sup>3</sup> Cfr. E. SCHULIN, *Neue Diskussionen über Historismus*, in «Storia della Storiografia», 33, 1998, pp. 109-117.

<sup>4</sup> Comparsa in «Atti dell'Accademia Pontaniana», XXV, memoria n. 7, pp. 18 e ss. ed ora ripubblicata in «Archivio storico della Cultura», IV, 1991 con introduzione di F. TESSITORE.

<sup>5</sup> Cfr. E. GOTHEIN, *Die Aufgaben der Kulturgeschichte*, Leipzig 1889; D. SCHAEFER, *Das eigentliche Arbeitsgebiet der Geschichte, Akademische Antrittsrede*, Jena 1888 e IDEM, *Geschichte und Kulturgeschichte. Eine Erwiederung*, Jena 1891.

storiografico di una problematica che, per altro verso, andava già caratterizzando da tempo il dibattito interno alla costituzione delle scienze della società e dello stato e, aveva visto contrapporsi negli anni '70 e '80 dell'Ottocento particolarmente le posizioni di G. Schmoller, di Heinrich von Treitschke e di K. Menger sull'intervento dello stato negli affari dell'economia e sul fondamento metodologico della scienza economica, da ricercarsi secondo gli uni facendo riferimento alla storia, secondo gli altri applicando rigorosi procedimenti analitici<sup>6</sup>.

Nel sintetizzare le tesi di Gothein Croce ne mette in evidenza gli aspetti a suo parere più ambigui e problematici.

Da un lato, nota Croce, egli vorrebbe considerare la storia della cultura come un tipo di storia, che investendo tutta la vita storica nel suo complesso, comprende dentro di sé anche la storia politica, dall'altro, però, le assegna il compito di raccordare le storie speciali, che non si riferiscono allo stato e riguardano sfere ed attività da esso indipendenti per contenuto.

Infine, ricorda Croce, per Gothein la storia della cultura rappresenta il molteplice movimento delle correnti spirituali e «nella sua forma più pura è storia delle idee» (p. 312-313).

I primi due aspetti sono palesemente contraddittori, il terzo la riavvicina alla *Ideengeschichte* di tipo rankiano.

Altrettanto poco definitive paiono al Croce le tesi di Bernheim e di Steinhausen. Per l'uno la storia della cultura come storia capace di conferire unità a quelle che erano state considerate fino ad allora branche speciali della storiografia (le attività dell'uomo come essere sociale che non sono riportabili alla politica) si oppone alla storia politica che si occuperebbe dei fatti prodotti dalla «volontà collettiva»<sup>7</sup>. Per l'altro essa è una *grosse Wissenschaft* il cui oggetto è la storia della vita (*Lebensgeschichte*) di un popolo determinato nel suo intero corso, nella sua speciale natura morale e intellettuale e nei suoi effetti, e deve metterci davanti agli occhi determinate epoche nei loro tratti salienti lasciando da parte i fatti eccezionali ed utilizzando i fatti della vita letteraria, politica o artistica solo quando questi ci aiutano a riconoscere gli uomini, la massa il tipo (314)<sup>8</sup>.

<sup>6</sup> G. SCHMOLLER, *Ueber einige Grundfragen des Rechts und der Volkswirtschaft* (1874-5) in IDEM, *Ueber einige Grundfragen der Socialpolitik und der Volkswirtschaftslehre*, Leipzig 1898 e H. VON TREITSCHKE, *Der Sozialismus und seine Goenner*, in IDEM, *Zehn Jahre Deutscher Kaempfe. 1865-1874. Schriften zur Tagespolitik*, Berlin 1874.

<sup>7</sup> E. BERNHEIM, *Lehrbuch der historischen Methode*, Leipzig 1889. Per K. Menger vedi *infra* n. 41.

<sup>8</sup> G. STEINHAUSEN, *Zur Einfuehrung*, in «Zeitschrift fuer Kulturgeschichte», Neue (4.) Folge der «Zeitschrift fuer deutsche Kulturgeschichte», I, 1894.

A queste tesi Croce obietta che

«spezzare la storia di un popolo, di un gruppo di popoli, dell'intera umanità in due circoli, dei quali l'uno abbia per centro lo stato, l'altro la coltura, l'uno la vita politica, l'altro la vita sociale e individuale, è cosa semplicemente assurda. La storia di un popolo forma un corso unico in cui tutte le più svariate attività sono connesse da legami di interdipendenza o di mutua influenza. C'è la storia, ma non ci sono due storie» (315).

Certamente continua Croce i meriti della storia della cultura non vanno disconosciuti. Essi consistono nell'ampliamento dell'interesse storico, che consolida e intensifica le linee di tendenza già indicate dallo studio delle «Antichità» ( il riferimento non è certo privo di importanza); nell'aver rinnovato e moltiplicato i punti di vista per l'ordinamento della materia e nell'aver dato elementi per meglio riconoscere la mutua dipendenza dei fatti sociali in modo tale che risulta ora chiaro che è impossibile comprendere «le attività più alte dell'uomo senza tener conto delle altre attività di minor dignità» (317-18).

Ma proprio queste caratteristiche in ultima analisi progressive della storia della cultura, rispetto allo stato della ricerca storica, meno la caratterizzano, per così dire, di fronte a quella che dovrebbe essere secondo i *Kulturhistoriker* una «opposta» e «separata» storia politica. Infatti se l'oggetto della storia della cultura deve essere l'intera vita storica di un popolo, questa deve necessariamente comprendere anche «il fatto» dello stato e non meraviglia che quindi in molti sostenitori della storia della cultura «faccia capolino» l'idea che anche la storia politica sia una sua parte (318).

Secondo Croce, dunque, se si guardano le cose più da vicino e ci si sottrae al pedantesco spirito professionale tedesco che non considera dignitoso coltivare una qualsiasi branca del sapere senza dare ad essa il nome pomposo di «scienza», il progresso della storia della cultura non contrappone due modi di fare storia ma semplicemente costituisce un contributo al miglioramento della scienza storica in generale (319-20): quella storia che lo stesso Croce definirà infine nel 1924 come storia etico-politica, riprendendo e correggendo la definizione di storia morale o etica, già espressa nella citata memoria<sup>9</sup>.

Torneremo in seguito sulla definizione crociana della storia etico-politica. Qui importava notare che la sua opzione per la storia politica, già esplicitata nella memoria dell'85, si basa sulla convinzione che la vita

<sup>9</sup> *Storia economico-politica e storia etico-politica*, in «La Critica», XII, 1924, pp. 334-341, ora in «Archivio storico della cultura», IV, 1991.

storica sia un tutto unitario e inscindibile, una convinzione che, come si vedrà fra breve, costituisce una delle chiavi di lettura del rapporto fra stato e cultura così come esso è presentato nel dibattito sul metodo cui Croce si riferisce.

Che la contrapposizione fra storia culturale e storia politica non sia così ovvia e così univocamente argomentata o argomentabile come potrebbe apparire, per esempio, dal noto articolo lamprechtiano su "Indirizzi vecchi e nuovi nella storiografia"<sup>10</sup> non è solo ipotizzato da Benedetto Croce. Già il carattere degli excursus storico-storiografici dei rappresentanti della storia culturale dimostrano quanto le cose siano complesse. Droysen, Burckhardt e Ranke sono comunque considerati maestri indiscussi anche se con distinguo di vario genere<sup>11</sup>. Lo stesso Treitschke, l'avversario polemico di G. Schmoller e il sostenitore più rigoroso di una teoria dello stato forte che trova espressione nelle "Lezioni sulla politica" e negli altri scritti politici<sup>12</sup>, viene considerato da Gothein come un eccellente storico, capace di sintetizzare esigenze storiografiche diverse; mentre è soprattutto Gervinus ad attirare il giudizio negativo di Gothein e Sybel quello di Lamprecht<sup>13</sup>.

Dal necrologio di Heinrich von Sybel pronunziato da Fr. Meinecke prende avvio un botta e risposta fra Lamprecht e Meinecke che aggiunge elementi alle perplessità già riscontrate nell'articolo di Benedetto Croce<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> K. LAMPRECHT, *Alte und neue Richtungen in der Geschichtswissenschaft*, Berlin 1896. Spunti importanti per una reinterpretazione del rapporto fra "storia culturale" e "storia politica", nella prospettiva che anche in questo saggio si sta adottando, in A. GIUGLIANO, *Gothein, Lamprecht e i fondamenti concettuali della Kulturgeschichte*, in G. CACCIATORE - G. CANTILLO - G. LISSA (edd), *Lo storicismo e la sua storia. Temi, problemi, prospettive*, Milano 1997, pp. 313-333

<sup>11</sup> Per il rapporto fra Lamprecht e la *Ideenlehre* di Ranke cfr. *infra* p. 29 e ss.; per Droysen cfr. *infra* n. 70.

<sup>12</sup> H. VON TREITSCHKE, *Politik. Vorlesungen gehalten an der Universitaet zu Berlin*, herausgegeben von M. Cornicelius, Leipzig 1898.

<sup>13</sup> E. GOTHEIN, *Die Aufgaben*, cit., p. 34. Per Lamprecht su Sybel K. LAMPRECHT, *Eine Wendung im geschichtswissenschaftlichen Streit*, in «Die Zukunft», 18, 1897, 2. Januar, p.23-33, ora in H. SCHLEIER (ed), *K. Lamprecht, Alternative zu Ranke. Schriften zur Geschichtstheorie*, Leipzig 1988. Cfr. IDEM, *Der Kulturhistoriker Karl Lamprecht, der „Methodenstreit“ und die Folgen*, *ibidem*, da cui si cita, p. 275, contro Schaefer e nel contesto della critica della *Identitaetsphilosophie*.

<sup>14</sup> F. MEINECKE, *Heinrich von Sybel*, in «Historische Zeitschrift», 75, 1895, pp. 390-395.

Sybel vi veniva lodato come un esempio della capacità di tenere insieme liberalismo e concezione dello stato storico-conservativa. Educato dalla scuola di Ranke e di Savigny «non solo al lavoro scientifico rigoroso, ma anche alla comprensione della molteplicità della vita storica», aveva però appassionatamente sostenuto l'impegno etico-politico del lavoro storico che deve essere esercitato *cum ira et studio*, nello sforzo di liberare lo spirito politico e rafforzare la coscienza nazionale dal punto di vista del moderno «stato di diritto». Questo, superando la lotta fra principio della sovranità popolare e gli antichi poteri legittimi storici, era forte e unitario, ma capace di assicurare nello stesso tempo il più libero spazio di dispiegamento all'individuo.

Sybel sembrava così in grado di comporre la contrapposizione stato/individuo: la sua direzione della «Historische Zeitschrift», soggiungeva Meinecke, aveva rappresentato un esemplare sforzo di lasciare vedere l'armonia che tiene insieme lo stato nazionale forte con le sue radici storiche, la vita costituzionale libera che poggia sulle forze reali della nazione, la personalità dell'uomo politico, che si afferma in modo vittorioso e, infine, la signoria della legge morale nella storia.

Posta a confronto con questa armonizzazione delle diverse componenti etico-politiche presenti nel mondo storico tedesco la storiografia dell'epoca sembrava a Meinecke aver compiuto un passo indietro verso un indirizzo vagamente rankiano di tipo estetizzante, fronteggiato da un indirizzo positivistico, unilaterale nei suoi presupposti.

Sono due modi di concepire il mondo storico-morale quelli che si contrappongono secondo Meinecke. Ma questo gli viene contestato da Lamprecht, il quale tenta di chiarire la sua posizione in merito alla questione del ruolo dell'individuo nella storia facendo riferimento proprio alla dottrina delle idee di Ranke ed alla scuola storica, in modo da ridurre la contrapposizione ad una pura diversità nel metodo della ricerca (metodo sperimentale contro riferimento alle «Concezioni generali del mondo»)<sup>15</sup>. Lamprecht prende spunto dal modo in cui Meinecke formula la sua tesi che il nuovo indirizzo sarebbe caratterizzato dal tentativo di una spiegazione genetica degli avvenimenti storici in opposizione al vecchio indirizzo, che riporterebbe gli avvenimenti ai fini concreti e singoli come motivo delle azioni degli individui, e sostiene che proprio la *Ideenlehre* rankiana mette in secondo piano i fini individuali: per Ranke

<sup>15</sup> K. LAMPRECHT, *Zum Unterschiede der aelteren und jungeren Richtungen der Geschichtswissenschaft*, in «Historische Zeitschrift», 77, 1896 pp. 258 ss. con la *Erwiderung* di Meinecke.

le grandi personalità sono invase da forze mistico-trascendentali che esse concepiscono come fini da realizzare. La scuola di Ranke recupera in tal modo, sottolinea Lamprecht, l'ispirazione storicistica della scuola del diritto che, opponendosi al razionalismo precedente, vede nel diritto l'espressione dello spirito del popolo e ricongiunge Grimm con Herder.

La contrapposizione quindi non è tanto fra storia politica (intesa come storia delle personalità eminenti, in senso individualistico) e storia culturale (noi potremmo chiamarla sociale) come storia in cui le persone non hanno un ruolo e valgono soprattutto procedure di spiegazione (*Erklärung*) di tipo "generico" (leggi di sviluppo, tipizzazione, procedimenti analitici e sperimentali), ma fra i metodi usati nella storia delle persone eminenti (che incorporano le grandi tendenze mistico-trascendentali provenienti dallo spirito del popolo ma percepite come fini individuali) e i metodi da applicarsi alla storia delle persone medie (tutta la storia è «storia delle persone» protesta Lamprecht) che fanno riferimento alle condizioni di fatto, ai diversi stadi culturali.

Si può subito notare, e ritorneremo su questo punto in seguito, che Lamprecht propone qui una saldatura fra scuola storica, rappresentata da Ranke e storia culturale. Questo avviene però sul piano dell'irrazionale, come non manca di obiettarci Meinecke.

I testi in cui il dibattito sul metodo viene condotto in tutta la sua ampiezza toccano in verità una pluralità di temi che vanno oltre le questioni indicate dal confronto diretto fra Croce e Goethein, fra Lamprecht e Meinecke.

La storia culturale problematizza lo spazio dello stato nella vita storica in rapporto e di fronte all'ambito occupato dai diversi sistemi culturali (religione, arte, scienza, diritto, economia); critica di conseguenza la tradizionale storiografia politica insistendo soprattutto sulla importanza della cultura materiale come complessa unità organica, che richiede di essere studiata in base ad una superiore integrazione delle scienze dello spirito (Goethein si richiama a tal proposito a Dilthey<sup>16</sup>); richiede di completare il *wie eigentlich es gewesen*<sup>17</sup>, la ricognizione del dato oggettivo (delle scienze naturali, descrittive, come sottolinea Lamprecht, ma esplicitamente rankiano nella formulazione), con la domanda sul *come del divenire storico* (il «*wie es geworden ist*» di una storiografia evolutiva:

<sup>16</sup> E. GÖTHEIN, *Die Aufgaben*, cit., p. 2

<sup>17</sup> K. LAMPRECHT, *Ueber den Prinzipien der neueren wirtschaftsgeschichtlichen Forschung*, in «Historisches Jahrbuch der Goerresgesellschaft», 9, 1888, ora in H. SCHLEIER (ed), *Alternative zu Ranke*, cit., p. 111.

la *Entwicklungsgeschichte*)<sup>18</sup>; ricerca quindi la genesi delle forze storiche e delle istituzioni che le esprimono ma si propone anche di definire l'unità dell'organismo vivente non solo sul piano orizzontale e sincronico, bensì anche in senso verticale, secondo la continuità delle tradizioni, lungo l'asse delle periodizzazioni possibili; in base a diverse periodizzazioni propone nuovi modelli e nuove questioni sia nella storia tedesca che nella storia universale.

Dal punto di vista strettamente metodologico si registrano poi le contrapposizioni fra sintesi e analisi, fra evenemenziale e storico-culturale, fra sistematico e genetico, fra narrativo ed analitico, fra metodo giuridico e morfologico, fra *staatsrechtlich* (nel senso della rappresentazione statica di stadi diversi della forma costituzionale) ed evolutivo (il che rimanda però di nuovo ai rapporti fra diritto ed economia), fra individualizzante e generalizzante, che con la soluzione data da Lamprecht mediante l'applicazione dei metodi della psicologia sociale alla storiografia, rimanda di nuovo, all'aspetto contenutistico del ruolo delle personalità nella storia e, più oltre, del rapporto fra «ideale» e «reale-materiale».

Contrapposizioni nette e apparentemente definitive che sembrano fare pendere il piatto della bilancia dal lato della storiografia culturale, come già Lamprecht sottolineava quasi cantando vittoria<sup>19</sup>: la storia culturale sembra sovvertire le «basi della concezione psicologico-individuale della tradizionale storiografia storico-politica e *ideengeschichtlich*»<sup>20</sup>. Questa viene sostituita da una concezione psicologico-sociale con una ricaduta dal punto di vista dei progressi della ricerca e del metodo che sembrerebbe aver trovato il suo pieno sviluppo nelle prospettive della «scienza sociale storica»<sup>21</sup>.

<sup>18</sup> K. LAMPRECHT, *Deutsche Geschichte*, I, 2. Auflage, Leipzig 1894, *Vorwort*: in H. SCHLEIER (ed), *Alternative Zu Ranke*, cit., p. 126.

<sup>19</sup> K. LAMPRECHT, *Der Ausgang des geschichtswissenschaftlichen Kampfes*, in «Die Zukunft», 18, 1897, 2, Januar, pp. 23-33, ora in H. SCHLEIER (ed), *Alternative zu Ranke*, cit., p. 288 ss.

<sup>20</sup> G. CACCIATORE, *I principi della Kulturgeschichte*, in «Archivio di storia della cultura», V, 1992, p. 317.

<sup>21</sup> Cfr. R. VOM BRUCH, *Nationaloekonomie zwischen Wissenschaft und oeffentlicher Meinung im Spiegel Gustav Schmollers*, in P. SCHIERA - F. TENBRUCK (edd) *Gustav Schmoller e il suo tempo: la nascita delle scienze sociali in Germania e in Italia*, Bologna - Berlin 1989, pp. 123-180, particolarmente p. 166. Una ricontestualizzazione storiografica della *Kulturgeschichte* e di Karl Lamprecht nello stesso senso si ha in H.W. BLANKE (ed), *Transformationen des Historismus. Wissenschaftsorganisation und Bildungspolitik vor dem Ersten Weltkrieg. Interpretationen und Dokumente*, Waltrop 1994, soprattutto i saggi di VOM BRUCH e di L. SCHORN-SCHÜTTE. Di L. SCHORN-SCHÜTTE si veda anche *Karl Lamprecht Kulturgeschichtsschreibung zwischen Wissenschaft und Politik*, Goettingen 1984.

Già le osservazioni di Benedetto Croce e di Friedrich Meinecke, da cui la riflessione ha preso avvio, indicano però in modo abbastanza significativo che le cose non sono così semplici come quelle contrapposizioni potrebbero fare pensare. Nell'esprimere la sua opzione per la storiografia politica, Croce prende le distanze dalle tesi di Schaefer, criticandolo per avere considerato lo stato come «il fattore principale della storia» e le altre attività dell'uomo come manifestazioni di esso. «Qui si passa – sottolinea Croce – dalla metodologia storica ad una questione di teoria sociale. Quale posto ha la funzione dello stato tra le altre funzioni sociali?»<sup>22</sup>.

Friedrich Meinecke, nel concludere la sua replica alle osservazioni di K. Lamprecht, riconosce che i due indirizzi storiografici hanno in comune la tendenza a risalire alle più piccole cellule della vita storica, ma, alla pretesa di un Lamprecht (e non solo di Lamprecht), di condividere anche capostipiti storiografici e maestri in funzione di una possibile armonizzazione della storia delle grandi personalità con la storia degli stadi culturali, riducendo a pura tecnica della ricerca la diversità delle impostazioni, contrappone la differenza di due concezioni del mondo, l'una idealistica e l'altra positivista, irriducibili l'una all'altra<sup>23</sup>.

Si tratta in effetti dei due nuclei fondamentali di tutto il discorso: il ruolo dello stato nella storia ed il rapporto fra metodologia e *Weltanschauungen* dentro cui si gioca la possibilità stessa della epistemologia contemporanea di costituirsi come critica della filosofia.

### 3. Stato e cultura

La contrapposizione fra storiografia politica e storia culturale aveva sullo sfondo problemi ricostruttivi che investivano soprattutto la storia tedesca e la necessità di mettere a confronto la “Storia dei tedeschi” con la “Storia prussiana”, la storia della *nazione*, della *patria tedesca*, e la storia dello *stato* prussiano, la continuità dunque delle vecchie istituzioni germaniche e la modernità del *Beamtentum*<sup>24</sup>. Essa investiva comun-

<sup>22</sup> *Intorno alla storia della coltura*, cit., p. 321.

<sup>23</sup> Nella *Erwiederung*, cit., p. 264.

<sup>24</sup> Per la opposizione “Storia dei Tedeschi”/“Storia dell'elemento tedesco” (*Geschichte der Deutschen/des Deutschen*) cfr. la recensione di G. Steinhausen a Karl Lamprecht: *Deutsche Geschichte*, 1. Band, Berlin 1891, in «*Zeitschrift fuer deutsche Kulturgeschichte*», N.F., I, 1891, p. 344. Cfr. anche gli excursus storico-storiografici di Schaefer (*Ge-*

que, come già notato dal Croce, la questione centrale del ruolo dello stato, della sua definizione fra le altre “funzioni” sociali. È lo stesso Dietrich Schaefer a porre l’interrogativo: Deve veramente lo stato essere messo al primo posto nello studio della cultura umana? Svolge esso realmente una funzione che ci costringe a indagare tutti gli altri aspetti dello sviluppo culturale in relazione allo stato per poter ottenere un punto di vista più ampiamente umano e unitario?<sup>25</sup> La risposta di Schaefer è naturalmente affermativa ma è interessante notare il modo in cui la domanda è formulata, che singolarmente segnala un tratto comune fra i discorsi dei *Kulturhistoriker* e degli storici politici: la definizione dello stato viene indagata a partire dalla più ampia prospettiva dello sviluppo storico dell’umanità attraverso stadi differenti della sua *Bildung* e della sua *Gesittung*.

Ripercorriamo brevemente le tesi espresse da Gothein in polemica con Schaefer.

Secondo Gothein arte religione scienza si svolgono e si realizzano nella *Gesellschaftsordnung*, senza per questo trarre il loro contenuto dalla vita dello stato. La formulazione è tale da fare pensare più che alla contrapposizione ovvia fra società civile e stato, ad un sovrapporsi parziale della vita dello stato alla più ampia *Gesellschaftsordnung*. Lo stato infatti per Gothein è una parte della *menschliche Gesittung*: esso è uno dei sistemi culturali di cui la storia deve trattare accanto a religione arte diritto ed economia. Per questo la storia culturale non può lasciare fuori di sé nessuno dei momenti che vengono realizzati attraverso l’attività dello stato. Questa non è riconducibile al dispiegamento della sua potenza che ne caratterizza semmai il versante esterno, di politica estera, ma deve essere rappresentata in funzione del suo fine. Lo sviluppo culturale dell’umani-

*schichte und Kulturgeschichte*, cit., p. 33. ss) e di Gothein (*Die Aufgaben*, cit., p. 26 ss.); per i problemi di periodizzazione cfr. K. LAMPRECHT, *Eine Wendung*, cit. p. 283 che rispondendo a O. Hintze (*Ueber individualistische und kollektivistische Geschichtsauffassung*, in «Historische Zeitschrift» LXXVIII, 1897, pp. 60-67 ora in *Zur Theorie der Geschichte. Gesammelte Abhandlungen*, hrsg. von F. HARTUNG e in traduzione italiana con introduzione di G. DI COSTANZO, in «Archivio di storia della cultura», I, 1988) sostiene che non la storia politica, ma la tipologia delle fasi della storia culturale, deve essere posta alla base di una periodizzazione scientifica. Si tratta di temi nevralgici per cui le citazioni dovrebbero moltiplicarsi. Per le istituzioni cfr. per esempio la già citata sottolineatura di Meinecke relativamente alla *Deutsche Geschichte* di Sybel e G. SCHMOLLER, *Die deutschen Institutionen und der Geist des oeffentlichen Lebens. Herkunft und Wesen der deutschen Institutionen in Deutschland und der Weltkrieg*, hrsg. von O. HINTZE, F. MEINECKE, H. ONCKEN UND H. SCHUMACHER, 1. Band, 2te Auflage, Berlin 1916, p. 199 ss.

<sup>25</sup> D. SCHAEFER, *Geschichte und Kulturgeschichte*, cit., p. 22.

tà, dice Gothein, dipende dalla capacità dello stato di affermare la signoria della propria idea nel cuore degli uomini. E ciò accadrà tanto più agevolmente quanto più esso saprà essere capace di confrontarsi senza difficoltà con le idee prodotte nel seno delle altre sfere culturali<sup>26</sup>.

Lo stato dunque fattore culturale fra altri fattori culturali, idea fra altre idee dal cui affermarsi comunque dipende l'avanzamento della *Gesittung*, della civilizzazione e della cultura dell'umanità; lo stato coinvolto in uno sviluppo, in un processo di formazione (*Bildung*) che poggia sull'intero lavoro culturale della nazione. L'unità delle scienze dello spirito che ora si manifesta attraverso la storia culturale ha il compito di disvelare questo lavoro storico, riconoscendo che il tutto è prima delle parti e con la consapevolezza che esse, l'economia come il diritto o la religione e in generale tutte le scienze dello stato e della società, non sono membri di un sistema logicamente articolato ma di organismi cresciuti lentamente nel corso di secoli<sup>27</sup>.

L'argomentazione di Gothein culmina quindi nella rappresentazione della storia della cultura come storia delle idee, che abbiamo visto commentata da Croce<sup>28</sup>.

Nella sua replica a Gothein Schaefer ribadisce che la fondazione e lo sviluppo dell'ordinamento statale è l'opera più alta dello spirito umano e che proprio per questo motivo la rappresentazione del divenire e dell'incrementarsi della *Bildung* e della *Gesittung* degli uomini deve essere fatta dal punto di vista dello stato, il cui essere, peraltro, non coincide con le *Haupt* e *Staatsaktionen*.

Gran parte della storiografia che passa per storiografia culturale deve essere considerata, secondo Schaefer, come storia politica dal momento che si occupa di formazioni statali: un nome fra tutti, quello di Burckhardt. È ovvio che la potenza dello stato non si fonda solo sulla diplomazia e sull'arte della guerra, a meno che, scrive Schaefer ribaltando le accuse di Gothein ed usando la stessa terminologia, non si voglia escludere la vita statale dalla cultura, la cui continuità da nessun'altra istituzione è meglio rappresentata che dallo stato. Quanto al rapporto fra lo stato e le "idee" che nascono dal seno dei diversi ambiti culturali, Schaefer intensifica il discorso di Gothein ricordando che solo se lo stato le fa proprie esse diventano «compito di un'epoca»<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> E. GOTHEIN, *Die Aufgaben*, cit., p. 26.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 48.

<sup>28</sup> *Ibidem*, p. 50.

<sup>29</sup> D. SCHAEFER, *Geschichte und Kulturgeschichte*, cit., p. 28.

Il discorso di Gothein e quello di Schaefer appaiono insomma speculari nella misura in cui entrambi, pur con diversa sottolineatura, vedono i due poli stato e cultura come interni ad una più ampia realtà organica, la vita storica ed evolutiva, l'umana Civilizzazione. A conferma di ciò si possono leggere del resto le pagine scritte da Schaefer in anni assai più tardi e in ben altra temperie culturale. In *Staat und Welt* egli riprende la questione delle grandi personalità nella storia, uno dei temi brucianti del dibattito sul metodo tardo ottocentesco, per ribadire che esse, nel loro comparire sulla scena sono un risultato della storia, possibile soltanto attraverso la storia. Le personalità dotate di natura dominante (*Herrschnaturen*), egli dice, non possono essere comprese senza comprendere nello stesso tempo l'elemento contestuale del loro essere storico, l'elemento *Zuständliches*, né possono agire senza il sostegno delle masse. Questo vale per lo stato come per qualsiasi altra forma di vita collettiva. Stato e massa nelle sue articolazioni, cioè lo stato e le diverse componenti del suo popolo, sono dunque l'oggetto di uno sguardo unificante che non ha bisogno, Schaefer lo dice espressamente in questo più tardo scritto, della specialistica scienza della società, così come la storia della *Gesittung* non aveva bisogno di una specialistica storia della cultura<sup>30</sup>. I termini chiave di questo dibattito non sembrano essere né lo stato né la società quanto piuttosto la vita spirituale nel suo complesso, quella che appunto trova nella storicizzazione delle scienze dello spirito la sua espressione organica destinata a debellare definitivamente il razionalismo dei sistemi logico-analitici delle scienze specialistiche.

Questo aspetto e le sue implicazioni storicistiche risulta chiaro nelle elaborazioni teoreticamente più compiute di K. Lamprecht.

Tre sono i pilastri su cui si regge la concezione storica di Lamprecht da cui derivano poi le necessarie implicazioni metodologiche. Il primo è costituito dalla centralità della cultura materiale considerata nella sua unità ed indagata soprattutto a partire dai grandi quadri economici di cui si rivendica l'autonomia rispetto alle forme giuridiche; il secondo è costituito dalla articolazione, differenziazione e sviluppo del corpo culturale in diversi livelli; il terzo dalla riflessione sul nesso fra contesti storici determinati (*Zustände*) e divenire. I tre momenti sono tenuti insieme dalla critica della vecchia psicologia meccanicistica (leggi razionalismo) e dalla utilizzazione della psicologia di massa.

Il primo aspetto risulta già chiaro in *Deutsches Wirtschaftsleben im*

<sup>30</sup> D. SCHAEFER, *Staat und Welt. Eine geschichtliche Zeitbetrachtung*, Berlin 1923, 2. Auflage, p. 2; 10 ss.; 70ss.

*Mittelalter*, dove è l'intero organismo della vita storica che deve essere indagato a partire dalla cultura materiale: i suoi sviluppi parziali in economia, diritto, costituzione sono continuamente in rapporto di reciproco influsso; per parte sua la lotta della cultura ideale, nella fede e nel sapere, nella poesia e nell'arte, imprime il suo sigillo nelle forze materiali<sup>31</sup>.

Organismo, vita storica sono i termini aggreganti di tutto il discorso, che troviamo poi specificati: vita economica, già nel titolo, o vita statale in Schaefer e Gothein, vita etica e così via. A partire da questo punto di vista organico ed evolutivo viene ricostruita da Lamprecht la storia della nazione tedesca: dallo *Stammesleben* alla *Heerverfassung* fino a forme di signoria terriera che preparano, coll'affermarsi dei diritti di superiorità territoriale ed il crollo del precedente «stato nazionale», lo sviluppo dello stato moderno<sup>32</sup>.

L'autonomia dell'economia rispetto al diritto<sup>33</sup> è anche autonomia della *Verfassung* (nazionale) rispetto alle istituzioni statali, quali vengono indagate secondo il metodo giuridico (*staatsrechtlich*) che le rappresenta come strutture in sé perfette, quasi logicamente compiute. Lamprecht vi contrappone lo studio delle formazioni culturali derivate da infinite combinazioni di "individui costituzionali" (*Verfassungsindividuen*)<sup>34</sup>.

La critica del metodo giuridico nelle indagini di storia costituzionale e la diversa impostazione che ne deriva per quanto attiene la storia politica, in altri termini il prevalere della impostazione storico-culturale rispetto a quella storico-politica, non indicano, però, un atteggiamento antistatale (*staatsfeindlich*). Centrale per il *metodo* storico-culturale è la conoscenza dell'intera cultura materiale e spirituale dei diversi stadi di sviluppo della vita storica, del loro *Gesamthabitus*, delle condizioni generali (*Zustaende*) in cui di epoca in epoca vengono a trovarsi le diverse formazioni culturali. Non si tratta di eliminare lo stato dagli oggetti della ricerca storica. La nuova tendenza è anzi preoccupata «di rendere più profonda la conoscenza dello stato». Esso, sottolinea Lamprecht, è e ri-

<sup>31</sup> K. LAMPRECHT, *Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter*, III, Leipzig 1886, particolarmente il capitolo conclusivo.

<sup>32</sup> *Ibidem*.

<sup>33</sup> Cfr. particolarmente K. LAMPRECHT, *Ueber die Prinzipien der neueren Wirtschaftsgeschichtlichen Forschung*, in «Historisches Jahrbuch der Goerresgesellschaft», 9, 1888, pp. 76-80, ora in H. SCHLEIER (ed), *Alternative zu Ranke*, cit., p. 110.

<sup>34</sup> K. LAMPRECHT, Rezension zu Karl Theodor v. Inama Sternegg, *Deutsche Wirtschaftsgeschichte des 10. bis 12. Jahrhunderts* (*Deutsche Wirtschaftsgeschichte*, Bd. II Leipzig 1891), in «Jahrbuecher fuer Nationaloekonomie und Statistik», 64, 1895 pp. 294-298, ora in H. SCHLEIER (ed), *Alternative zu Ranke*, cit., particolarmente pp. 137-139.

mane l'oggetto centrale per lo studio storico. La storia politica non è l'inizio della scienza storica ma il suo momento culminante, perché, proprio come pensava l'antica tendenza, «lo stato è la più importante delle comunità umane», «la vita dello stato è il fiore della vita storica». La maggiore differenza fra l'antico e il nuovo indirizzo consiste però nel fatto che il nuovo «ritiene che questo fiore possa essere compreso in qualche misura soltanto se si sono ricercati precisamente rami e tronchi, foglie e radici del divenire storico negli stadi (*Zustaende*) anteriori»<sup>35</sup>.

Su questa base la critica al metodo giuridico si confonde con la critica ad un ormai schematizzato modello giusnaturalistico, affratellato a sua volta al meccanicismo di una certa psicologia oggettiva individualistica. Allo schema evolutivo *'dall'individuo alle formazioni sociali di tipo contrattuale, nate dall'arbitrio dei singoli'*, che spiegherebbe anche la nascita dello stato, viene contrapposto uno schema di evoluzione che a partire dal concetto di società naturale e quindi di nazione come forma più compiuta delle società naturali, passando per diverse formazioni giunge sino allo stato «suprema comunità spirituale», in cui permane comunque qualcosa di originario.

L'opposizione fra vecchio e nuovo indirizzo dunque non riguarda tanto una contrapposizione fra la cultura e lo stato dentro il processo storico. Essa è ormai identificata con la contrapposizione fra indirizzo individualistico e indirizzo collettivistico. L'indirizzo individualistico, sostiene Lamprecht, conosceva soltanto i singoli e gli stati quali «risultano, però, come semplici sommatorie delle singole persone, ricavate per mezzo delle teorie contrattualistiche». Al di là dei gruppi sociali basati sul contratto (*Vertragsgenossenschaften*) esso conosceva in quanto concetto più universale l'umanità, stranamente intesa come un tutto, mentre proprio l'umanità non è né temporalmente compiuta né chiaramente coglibile dal punto di vista spaziale. È un concetto incompiuto.

Ancora una volta in questo concetto di umanità Lamprecht vede all'opera il formalismo già criticato nel metodo giuridico: l'umanità è pensabile solo come concetto a priori che porta in sé stesso la sua propria conclusione<sup>36</sup>.

Il nuovo indirizzo storico culturale si caratterizza a questo punto soprattutto per la diversa modalità di identificazione delle unità spazio-

<sup>35</sup> K. LAMPRECHT, *Das Arbeitsgebiet geschichtlicher Forschung*, in «Die Zukunft», 15, 1896, ora in H. SCHLEIER (ed), *Alternative zu Ranke*, cit., p. 211.

<sup>36</sup> K. LAMPRECHT, *Was ist Kulturgeschichte? Beitrag zu einer empirischen Historik*, in «Deutsche Zeitschrift fuer Geschichtswissenschaft», N.F., 1, 1896-7, qui e di seguito citato secondo la traduzione di G. AULETTA - A. GIUGLIANO, in «Archivio di Storia della Cultura», V, 1992, pp. 327-28.

temporali destinate a diventare oggetto della indagine storica. A partire dalla differenziazione dei fattori psico-sociali e degli *Zustaende* in cui si manifestano si riconoscono anche le diverse fasi di formazione dei gruppi sociali: da quello più primitivo e naturale del *genere* a quelli di tipo economico fino alle comunità spirituali attraverso le quali si dispiega la vita etica. Di queste lo stato è la comunità più alta: «Poiché lo stato è la formazione più generale esso comprende in sé tutti gli altri gruppi e ha il dovere di rappresentarli verso l'esterno: e con ciò ha anche una potestà assoluta sugli stessi per quanto riguarda la cura di questa rappresentanza». Ovviamente, aggiunge Lamprecht, questa potestà accresce anche la sua influenza verso l'interno e per questo tutte le formazioni di gruppo sociali aspirano ad agire a loro volta su questa influenza così come essa stessa si adopera ad agire su di esse. Così lo stato conserva quel posto centrale che occupa nello sviluppo storico. Esso è il punto di passaggio obbligato per tutte le aspirazioni speciali di potenza. In questo modo di intendere il ruolo dello stato, dice Lamprecht «è contenuta la spiegazione del perché la storia politica nella misura in cui è piena storia collettivistica dello stato non meramente storia politica individualistica può incorporarsi fino ad un certo grado la storia della cultura». Anche se «pur con l'ampliamento collettivistico più rigoroso, nella cui piena estensione essa solo raramente viene coltivata essa fa ciò tuttavia sempre a partire da un punto di vista unilaterale, ossia non dal punto di vista della vita storica di tutti gli organismi sociali bensì soltanto da quello di uno solo anche se quello più potente, lo stato»<sup>37</sup>.

La differenza fra storia culturale e storia politica è, almeno fino a questo punto della nostra analisi, argomentata all'interno di un blocco culturale in cui lo stato si trova ad essere, per l'uno e per l'altro indirizzo, un momento, il più elevato, del processo della vita storica.

Due diverse concezioni dello stato, quella «individualistica» e quella collettivistica riescono tuttavia a stare dentro una rappresentazione in certa prospettiva non dissimile del processo storico. La storia culturale peraltro, incorporando i gruppi sociali dentro la comunità statale come entità qualitativamente non diverse, intensifica la percezione del nesso fra politica estera e politica interna per mezzo della figura della rappresentanza degli interessi di cui lo stato, identico alla nazione, si fa portatore.

Dobbiamo ancora una volta rivolgerci alla opposizione individualismo/collettivismo per intendere in che cosa consista la ragione del dissenso.

<sup>37</sup> *Ibidem*, pp. 381-382.

Nel pensiero di Lamprecht tale opposizione si presenta sotto due diverse angolature. Da un lato «individualistico» è quel pensiero che vedrebbe lo stato nascere dal contratto fra i singoli e dalla loro sommatoria; dall'altro «individualistico» è quel pensiero storico che sottolinea l'importanza delle «personalità eminenti».

Lamprecht non sembra vedere che i due aspetti nel discorso storico-politico dell'epoca sono relativamente indipendenti. Il giusnaturalismo viene infatti criticato anche dal punto di vista del «metodo giuridico» che contrappone alla tesi contrattualistica non un'attitudine storico-culturale bensì l'analisi del modo in cui l'elemento personale soggettivo si confronta con quello oggettivo<sup>38</sup>. La critica della prevalente valorizzazione delle personalità individuali viene fatta da Lamprecht seguendo due linee argomentative: la prima è implicita nel ripudio dell'elemento arbitrario presente nelle teorie dello stato giusnaturalistiche, cui corrisponde l'elemento apriori del cosmopolitismo razionalistico. Arbitrario (nel senso di 'prodotto dalla volontà di singoli individui che seguono la ragione utilitaria') è contrapposto a naturale, originario. La seconda linea argomentativa invece si svolge in positivo attraverso la discussione del contenuto psicosociale degli *historische Zustaende* e attraverso la teoria dell'«eccedenza» psichica che caratterizza la volontà e la coscienza collettiva, individualizzando le formazioni collettive in soggetti del divenire storico.

Ne risulta uno sguardo particolare sugli influssi reciproci culturali fra le diverse formazioni sociali in prospettiva storico-universale. Nella prospettiva della storia universale il criterio della cultura è per Lamprecht prevalente «rispetto agli effetti esterni della potenza statale». Esso spiega gli influssi reciproci fra differenti formazioni, epoche e raggruppamenti sociali, perché sorge «fuori dello stato. È un prodotto della socializzazione umana generale, soprattutto quella più naturale, quella nazionale».

«Se ciononostante – aggiunge però Lamprecht – si è potuto pensare per lungo tempo che simili influssi culturali erano collegati allo stato e non alla socializzazione umana in generale, cioè, soprattutto, alla nazione, il motivo risiede in quanto segue: la nazione in quanto basata o la si ritiene basata sulla discendenza naturale di tutti i suoi membri è per natura (*von Natur wegen*) la suprema associazione umana. Lo stato da parte sua è quella organizzazione sociale alla quale in un grande territorio, si collegano e si subordinano tutte le altre organizzazioni sociali: esso è la suprema associazione (*soziale Vereinigung*) di origini culturali (*von Kultur wegen*). Ora poiché lo stato e la nazione sono da punti di vista diver-

<sup>38</sup> Cfr. G. JELLINEK, *System der subjektiven oeffentlichen Rechte* (1892), Tuebingen 1905, pp. 233-34.

si le supreme associazioni, lo sviluppo autenticamente organico regolare sussiste laddove essi coincidono. E ciò infatti è anche l'usuale; e in questo modo talvolta a ragione talvolta a torto stato e nazione possono essere scambiati facilmente l'uno con l'altro.

Per noi ne segue che lo sviluppo storico-mondiale, che come lo stesso concetto di umanità rimane un postulato assoluto del nostro pensiero, è rappresentabile non appena si identificano come suoi portatori non in modo individualistico gli stati ma in modo collettivistico le nazioni come già è accaduto all'inizio del pensiero collettivistico con Herder»<sup>39</sup>.

Per il momento non interessa tanto sottolineare la identificazione fra stato e nazione quanto piuttosto la significativa sostituzione della coppia natura/arbitrio, caratteristica del modello individualistico con la coppia natura/cultura del modello collettivistico, una sostituzione che si accompagna al rifiuto di una prospettiva storico-universale caratterizzata dalla prevalenza delle relazioni interstatali.

Per quanto riguarda la tematica dello stato ciò che va qui notato è che lo stato viene pensato all'interno di un processo evolutivo di sostanziale continuità fra natura e cultura tale da rendere identificabili le due realtà nazione e stato, laddove lo stato moderno nato dai diritti di superiorità territoriale sembrava essersi affermato sulle ceneri delle nazioni<sup>40</sup>. Nel modello evolutivo di Lamprecht lo stato sintetizza e rappresenta le altre associazioni. Ciò implica che il 'culturale' include il 'naturale', lo 'stato' la 'nazione' dentro una prospettiva di tipo collettivistico in cui il tutto è prima delle parti, che non intrattengono né fra loro né con esso un rapporto paritario ma vengono in esso assorbite; sotto la specie della socializzazione umana generale, che spiega la diffusione delle acquisizioni culturali in senso orizzontale, le relazioni "internazionali" subentrano alle relazioni interstatali, all'attenzione verso gli effetti interni della forza esterna dello stato (rimproverata da Gothein a Schaefer), si sostituisce la percezione contraria, degli effetti esterni della solidità interna di cui lo stato gode in virtù del suo farsi portatore delle istanze "culturali" della nazione.

La cosa ha un gran peso, come si vedrà, non solo per quanto riguarda la teoria dello stato e il modello evolutivo del processo storico ma anche per le questioni tecniche del metodo, di cui si dirà in un successivo paragrafo.

<sup>39</sup> *Ibidem*, p. 343 ss.

<sup>40</sup> K. LAMPRECHT, *Deutsche Wirtschaftsleben im Mittelalter*, cit. in H. SCHLEIER (ed), *Alternative zu Rauke*, cit. p. 51 ss.

#### 4. L'elemento etico: G. Schmoller

Tra le figure rappresentative del dibattito sul metodo non può essere lasciata da parte quella di Gustav Schmoller. Il suo intervento è diversamente centrato: rivolto prevalentemente alla definizione della economia politica (*Volkswirtschaftslehre*) e del suo metodo ha per interlocutori H. von Treitschke nella polemica sull'intervento dello stato in questioni di economia, e C. Menger per gli aspetti più strettamente metodologici<sup>41</sup>.

Considerato da Benedetto Croce come un simpatizzante della storia culturale à la Gothein, è riconosciuto da quest'ultimo e dallo stesso Lamprecht<sup>42</sup> come un esempio per quanto riguarda la storia economica. Lamprecht, che peraltro non ha mai tralasciato di coltivare urbani rapporti con Treitschke, forse nel tentativo di ottenere qualche spazio nella «Historische Zeitschrift», offre infine a Schmoller, in conseguenza appunto del diniego di Treitschke, la conferenza introduttiva allo “Zweiter deutscher Historikertag”<sup>43</sup>.

E coglie forse nel segno chi definisce il lavoro storico-economico di Schmoller come una «nazionaleconomia come scienza culturale»<sup>44</sup>.

È però il ruolo dello stato nel pensiero di Schmoller e la sua prospettiva prussiana quello che deve attrarre in questa sede la nostra attenzione.

Anche se Schmoller dedica una parte significativa della sua attività di

<sup>41</sup> Per la controversia Schmoller-Menger cfr. soprattutto G. SCHMOLLER, *Zur Methodologie der Staats und Sozialwissenschaften*, ora in IDEM, *Kleine Schriften zur Wirtschaftsge-schichte, Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik, aus Jahrbuch fuer Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich (1877-1844)*, hrsg. von W. FIEDLER und R. KARL, Leipzig 1985, pp. 377-306. C. MENGER, *Untersuchungen ueber die Methode der Socialwissenschaften und der politischen Oekonomie insbesondere*, Leipzig, 1883 e *Die Irrtuemer des Historismus in der deutschen Nationaloekonomie* (1884), in *Gesammelte Werke*, hrsg. mit einer Einleitung und einem Schriftverzeichnis von F. VON HAYEK, Bd. III: *Kleinere Schriften zur Methode der Geschichte und Volkswirtschaftslehre*, 2: Auflage, Tübingen 1970. Ho analizzato la controversia in *Historicismo y teoria pura de la economia: El debite metodologico aleman de fines del 800 y sus implicaciones epistemologicas*, in P. GARCIA - G. MARQUES - E. R. SCARANO (edd), *Jornadas de epistemologia de las ciencias economicas*, Buenos Aires 1996, pp. 38-46.

<sup>42</sup> Cfr. B. CROCE, *Intorno alla storia della Coltura*, cit. p. 313; E. GOTHEIN, *Die Aufgaben*, cit., p.14; K. LAMPRECHT, *Deutsche Geschichte*, Berlin 1894, *Vorwort*.

<sup>43</sup> Sulla vicenda cfr. H. SCHOENBAUM, *Heinrich von Treitschke und Karl Lamprecht. Dr. Erich Madsack gewidmet zu seinem 70. Geburtstag am 25. September 1959*, Hannover 1960.

<sup>44</sup> H.H. NAU (ed), *Gustav Schmoller Historisch-ethische Nationaloekonomie als Kultur-wissenschaft. Ausgewahlte methodologische Schriften*, Marburg 1998.

studioso alla storia economica con particolare interesse per la cultura materiale, secondo la maniera *kulturgeschichtlich*, lo allontana dalla prospettiva lamprechtiana la centralità del momento giuridico, particolarmente attraverso la complessa teoria delle istituzioni.

Sembra quindi che con Schmoller ci si trovi di fronte ad una ulteriore declinazione del binomio storico-storiografico culturale/politico, che, nel suo caso, si articola attraverso la definizione dell'elemento etico<sup>45</sup>.

Uno dei punti di partenza del suo pensiero, che lo ricollega a tutto il dibattito storico-culturale è costituito dalla critica all'individualismo liberale. Non si tratta semplicemente di una polemica interna alla teoria economica, contro la concezione astratta dei rapporti economici come sciolti dal diritto e dallo stato, bensì di un modo di intendere l'organismo sociale nel suo complesso<sup>46</sup>. È significativo che, nel rivendicare l'importanza del nesso economia-diritto di fronte ai problemi posti dalla questione sociale, egli faccia riferimento da un lato all'intervento dello stato ed allo strumento della riforma<sup>47</sup>, già presente nella politica prusiana nel cui solco egli pretende di radicare anche gli interventi del presente, dall'altro alla tematica della giustizia distributiva<sup>48</sup>, che viene argomentata nel modo più tradizionale, come applicazione di una regola proporzionale: trattamento uguale per gli uguali, diseguale per i diseguali. Questo, dice Schmoller, è l'unico criterio valido per il moderno *Kultur Mensch*. Per applicare la giustizia distributiva infatti secondo Schmoller, bisogna anzitutto indagare il processo psicologico che sta alla base dei rapporti sociali. L'indagine psicologica mostra che all'inizio del processo si trova sempre la formazione di «comunità morali»; le unità così pensate di uomini vengono poi paragonate fra loro secondo le loro qualità ed azioni: «Le persone che io debbo rappresentarmi nel pensiero come comunità etiche» debbono essere trattate in modo uguale nella misura in cui sono uguali e in modo diseguale nella misura in cui sono di-

<sup>45</sup> Su questo aspetto cfr. P. SCHIERA, *Introduzione* a P. SCHIERA - F. TENBRUCK (edd), *Gustav Schmoller e il suo tempo*, cit. e H.H. NAU, *Politisches Ethos und sozialoekonomisches Telos. Gustav Schmollers Konzept einer historisch-ethischen Nationaloekonomie als Kulturwissenschaft*, in H.H. NAU (ed), *Gustav Schmoller*, cit.

<sup>46</sup> Cfr. *Die Volkswirtschaft, die Volkswirtschaftslehre und ihre Methode*, in *Grundfragen der Socialpolitik*, cit., pp. 215 ss., ripubblicato nel 1911 in edizione completamente riveduta e ampliata; cfr. anche *Ueber Zweck und Ziele des Jahrbuchs*, ora in H. H. NAU (ed), *Gustav Schmoller*, cit. pp. 97-114.

<sup>47</sup> Cfr. fra l'altro *Die Soziale Frage und der preussische Staat*, ora *ibidem*, pp. 75-96.

<sup>48</sup> *Die Gerechtigkeit in der Volkswirtschaft*, ora in *Kleine Schriften zur Wirtschaftsgeschichte*, cit., pp. 173-208.

suguali e «tali raggruppamenti sono i più diversi, famiglia stirpe membri di una associazione o di un comune, cittadini di uno stato o di una federazione di stati, membri di una chiesa, di una razza e in una certa relazione anche dell'intera umanità».

Il nucleo intorno al quale si solidifica tutto il pensiero sociale di Schmoller è dunque costituito dalla sostanziale saldatura fra l'appartenenza a diversi raggruppamenti sociali e la disuguaglianza fra gli individui: uguaglianza complessa è stata in tempi a noi vicini definita questa sorta di proporzionalità della giustizia distributiva<sup>49</sup>. Ogni individuo per Schmoller è soltanto *attraverso* il gruppo a cui appartiene, non vi è nessun rapporto, anche il più banale rapporto di scambio che non implichi una certa «comunanza etica», comuni rappresentazioni di valore, diritto comune: «ogni venditore costituisce con il compratore per il momento della vendita una comunità etica di tipo fiduciario»<sup>50</sup>.

Questa appartenenza ad un raggruppamento, questo instaurarsi di una comunanza etica, peraltro, non ha nulla a che vedere con l'istinto di socialità: gli individui si uniscono ad alcuni e si separano da altri. Si formano così raggruppamenti diversi, che debbono convivere ed organizzarsi in modo gerarchico dentro un tutto più ampio<sup>51</sup>. Per quanto Schmoller definisca la differenza fra valori economici e valori morali come differenza fra utilità del singolo individuo e rispondenza ad un fine comunitario, in realtà «ogni determinazione di sentimenti, ogni parola, ogni rappresentazione, ogni concetto è il risultato non di un processo individuale ma di un processo sociale. Anche il più significativo e geniale individuo pensa e sente come membro della comunità»<sup>52</sup>.

In tal modo deve esservi un rapporto di corrispondenza fra la gerarchia degli ordini (o dei raggruppamenti sociali) e la gerarchia dei valori:

«Se le relazioni di consanguineità, le comunità di guerra e di pace e le relazioni economiche sono le più elementari e importanti spinte verso la organizzazione sociale» – dice Schmoller nei *Lineamenti di economia politica* – «con la cultura più elevata sorgono una serie di altri fini come il culto divino, l'educazione, l'arte, la cura della salute ..., si formano così quelle più elevate funzioni e forme

<sup>49</sup> Su questo aspetto cfr. G. VALERA, *Etica, retorica e storia politica. Le tesi di M. Walzer per una critica del liberalismo*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXXII, 2002, pp. 219-244.

<sup>50</sup> *Gerechtigkeit*, cit., p. 176 ss; citazioni a p.193 e 194.

<sup>51</sup> Cfr. *Grundriss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre*, Erster Teil, Berlin 1978 (Unveränderter Nachdruck der Auflage von 1923), p. 7 ss.

<sup>52</sup> *Gerechtigkeit*, cit., pp. 180 ss.

della vita sociale, come costumi diritto morale religione nel cui sviluppo essi dapprima appaiono come mezzo per i fini più antichi, poi come fini a se stessi, regolatori dominanti di ogni agire. Il loro essere peculiare costituisce nuove relazioni e comunità sociali... ».

E aggiunge:

«Le connessioni sociali si ricollegano ad una serie di scopi e fini perseguiti insieme. Ognuno di questi fini produce connessioni, rappresentazioni, e sentimenti peculiari; ognuno deve però sopportare che gli altri siano perseguiti accanto al proprio. Così si forma un sistema, una gerarchia di scopi e di fini sociali nella quale gli uni risultano essere in parte mezzi per gli altri, parte impedimento. Si deve istituire così un ordinamento di fini affiancati e subordinati gli uni agli altri, un intrecciarsi ed un adattarsi reciproco, una connessione ordinata nell'ambito dei sentimenti, delle rappresentazioni e delle istituzioni. In ciò si trova il segreto della organizzazione sociale, il punto a partire dal quale si deve intendere che la costituzione familiare, giuridica, statale ed economica, sempre si condizionano reciprocamente e non possono essere intese mai separatamente»<sup>53</sup>.

Costumi, diritto, morale, religione: nel paragrafo dei *Lineamenti* dedicato a "L'essenza dell'etico" Schmoller definisce il rapporto che esiste fra questi diversi momenti nel complessivo ordine di discorso sull'eticità. Ribadisce: «Ogni agire morale è un agire secondo scopi. Ma appena accanto ai fini più bassi e sensibili si sono affiancati i fini più alti e sociali noi contrassegniamo sempre di più soltanto l'agire nel senso dei secondi fini come morale e contrapponiamo l'agire secondo uno scopo che riguarda il primo ambito come utile, contrapposto al morale». Dentro la moralità, però, contrapposta all'utilità, la storia ha prodotto una progressiva separazione dei tre livelli del costume, del diritto e della morale, di cui il moderno *Kulturstaat* deve rispettare la relativa autonomia. I costumi emergono dalle forze spirituali collettive. Essi sono «usanza comune di più persone che viene sentita come obbligazione, la cui trasgressione può essere punita». I costumi costruiscono a partire dal mondo naturale il mondo della cultura e della convenzione. Il diritto cresce a partire dal costume quando come strumento per l'esecuzione si aggiunge il potere pubblico. Esso «è quella parte dell'ordinamento morale della vita rivolto alla vita sociale esterna che è divenuto forza e poggia sul potere politico dello stato». La «morale» invece è collegata con i sistemi religiosi, ha il suo esecutore nella coscienza e si ricollega all'interiorità dell'individuo<sup>54</sup>.

<sup>53</sup> *Grundriss*, cit. p. 9.

<sup>54</sup> *Ibidem*, p. 41 ss.

I tre momenti appaiono in tal modo autonomi fra loro. In realtà questa autonomia è più dichiarata che non sostenuta nell'insieme delle argomentazioni. Schmoller sottolinea infatti che «il significato della differenziazione fra morale diritto e costume spiega la moderna libertà degli individui da un lato e la stabilità dei nostri moderni *Kulturstaaten* dall'altro lato. Si tratta di una divisione del lavoro che sembra perseguire il fine di rendere una parte dell'ordine sociale sempre più stabile, solida, irresistibile, un'altra sempre più elastica, libera, capace di svilupparsi»<sup>55</sup>. Se l'economia politica ha posto l'accento soprattutto sulla libertà individuale ciò dipende dalla necessità della società contemporanea di svilupparsi sottraendosi ai vincoli di vecchi costumi e istituzioni. Ma – e questo è il punto centrale – «l'intera trasformazione si è compiuta comunque sotto la guida di idee morali, di nuovi sistemi morali, e il risultato finale ovunque sono stati nuovi costumi e nuove istituzioni giuridiche». La morale, che «è un tutto teoretico e pratico» e governa la vita interna come la vita esterna dell'individuo, «brilla come fiaccola che guida il costume e il diritto»; «l'essenza dell'elemento morale consiste proprio nel processo che non trova mai riposo e che subordina i sentimenti più bassi ai sentimenti più elevati. In ogni totalità composta, e questo è ogni uomo ed ogni società, le parti non hanno mai una vita del tutto autonoma. L'elemento morale vuole mantenere questo ordine nell'individuo e nella società»<sup>56</sup>. Il processo di sviluppo del corpo sociale nella sua complessità passa per il conflitto e per i tentativi di sua regolazione: «quanto maggiori sono i conflitti di interesse tanto più aumentano le regole giuridiche e del costume. Ma nello stesso tempo quanto più gli uomini sono perfezionati tanto meno essi percepiscono l'elemento normativo come un impedimento». La separazione fra le sfere del diritto e dell'etica, che Schmoller definisce facendo riferimento ad una lunga tradizione di pensiero che caratterizza il diritto in base alla «forza» di cui è dotato il suo esecutore (lo stato)<sup>57</sup>, non serve a delimitare uno spazio privato quanto piuttosto a rafforzare le strutture d'ordine mediante il sentimento dell'*intima adesione* e dell'*appartenenza comunitaria*.

In realtà lo spazio della mediazione fra il sentimento individuale, la sua capacità di adesione ai valori comunitari, e il potere di coercizione

<sup>55</sup> *Ibidem*, p. 57.

<sup>56</sup> *Ibidem*, p.56-57.

<sup>57</sup> Su questo aspetto rimando a G. VALERA, *Il repubblicanesimo di area kantiana e il linguaggio giuridico-costituzionale tedesco*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica» XXX, 2000, pp. 31-71.

cui è affidata l'esecuzione del diritto, è tutto coperto dalle istituzioni ed occupato dall'azione dei loro organi. Le istituzioni sono il precipitato di tutto il lavoro morale delle epoche passate tramandato di generazione in generazione; costituiscono dunque il luogo dello scambio fra passato e presente e sono il risultato più ampio della vita morale (si noti la formula *vita morale*, parallela alle altre formule vitalistiche già precedentemente segnalate). Sono «le sue cristallizzazioni. Dalle connessioni di massa psichiche sopra descritte, dal costume, dal diritto e dalla morale dai contatti che si danno quotidianamente, dagli allontanamenti e dagli avvicinamenti, dai contratti e dagli accomodamenti passeggeri, risultano forme permanenti della vita sociale, che servono per i più diversi scopi della società, particolarmente quelli economici». «Noi intendiamo per istituzione politica giuridica economica – conclude Schmoller – un ordinamento parziale della vita comune che ha raggiunto una sua autonomia che serve per determinati scopi che dà il contenitore per l'agire, da generazioni, spesso da secoli e da millenni»<sup>58</sup>. Le istituzioni hanno i loro organi, che ne rappresentano l'elemento personale. Tra questi lo stato, che, come scrive Schmoller già in *Giustizia distributiva*, «è il centro e il cuore di tutte le istituzioni, nel quale centro esse sfociano e confluiscono ... Esso esercita in quanto legislatore e amministratore il più grande influsso indiretto sui costumi, sul diritto, su tutte le istituzioni sociali». Questo è il punto decisivo. Chi svaluta le capacità di intervento dello stato «dimentica che il centro dello stato è e deve essere l'intelligenza guida, il momento centrale responsabile del sentimento del popolo, il vertice di tutte le forze morali e spirituali disponibili». Naturalmente lo stato può riformare le istituzioni, non sostituirle, ma mediante le riforme può accrescere il grande capitale di giustizia tramandato assicurando al loro spirito e alla «loro volontà una vita eterna»<sup>59</sup>.

Luogo di aggregazione dei diversi momenti attraverso i quali si articola la *vita morale*, in cui il diritto, la morale in senso stretto e il costume si cristallizzano nella forma dei «valori» condivisi, saldando elemento culturale ed elemento etico, le istituzioni non sono sottratte alla gerarchia dei fini e dei valori che fondano la disuguaglianza della giustizia distributiva nella accezione schmolleriana (che del resto si rifà esplicitamente al *dare a ciascuno il suo* della vecchia giustizia per ordini). E lo stato risulta infine al vertice di quella gerarchia di valori nonostante l'importanza della mediazione istituzionale, proprio in virtù della eticiz-

<sup>58</sup> *Grundriss*, cit., pp. 61-62.

<sup>59</sup> *Gerechtigkeit*, cit., p. 206.

zazione complessiva dell'ordinamento della società. Nel definire la *Volkswirtschaft* come «il sistema dei processi economico-sociali e delle istituzioni dello stato pensato ed agente come un tutto governato dallo spirito del popolo unitario e da unitarie cause materiali», Schmoller sottolinea:

«Per noi la economia politica (*Volkswirtschaft*) è un tutto reale, cioè una totalità unita in cui le parti stanno in un reciproco influsso vitale e in cui il tutto come tale ha effetti dimostrabili. Una totalità che nonostante molti mutamenti delle parti nella sua essenza nei suoi lineamenti essenziali per anni e decenni rimane uguale, la quale, nella misura in cui si trasforma si presenta a noi come un corpo che si sviluppa. Mai le migliaia di economie singole che appartengono ai diversi Stati, possono essere rappresentate come una economia. Solo dove uomini della stessa razza e per lo più della stessa lingua, tenuti insieme da un sentimento unitario, e idee, costumi, regole giuridiche unitarie, hanno nello stesso tempo istituzioni economiche unitarie ed una singola finanza centrale e sono uniti da un unitario sistema di traffici e da un vitale sistema di scambi, soltanto allora noi parliamo di una *Volkswirtschaft*».

Certamente l'economia politica si è sviluppata «come un sistema relativamente autonomo di istituzioni, procedure e aspirazioni», «gli interessi economici ottennero autonoma rappresentanza in determinati organi sociali». Di conseguenza «la vita economica per le rappresentazioni degli uomini divenne un ambito concettualmente separato da Stato, diritto, chiesa, vita familiare, arte e tecnica». Ma

«la separazione si è compiuta più nei pensieri degli uomini che non nella realtà. Infatti le persone che esercitano attività economica rimangono, dopo come prima, cittadini e sudditi dello stato, membri della famiglia, della chiesa, delle classi sociali, essi agiscono anche dal punto di vista economico pur sempre di regola sotto la spinta di tutti i sentimenti e di tutti gli impulsi, le rappresentazioni e le idee che corrispondono alla loro epoca e razza, alla loro civiltà (*Gesittung und Bildung*) in generale. Naturalmente sotto la spinta degli interessi economici che si sviluppano, tutta la vita delle motivazioni e l'intera morale almeno in determinati ambiti poteva trasformarsi ma sempre questi elementi psichici trasformati rimanevano parti dello spirito del popolo unitario come una gran parte degli organi economici rimaneva tale nello stesso tempo anche per altri scopi, come lo stato non cessò di essere l'organo centrale per i diversi scopi»<sup>60</sup>.

Possiamo a questo punto indicare alcuni elementi rispetto ai quali il discorso schmolleriano, partecipa per certi versi della struttura di pensiero dei *Kulturhistoriker* (critica dell'individualismo e connessa critica del

<sup>60</sup> *Grundriss*, cit., p. 4 ss.

razionalismo, attenzione al momento storico economico come parte integrante di una trama istituzionale, accentuazione del momento “culturale” di retaggio generazionale e cristallizzazione storica di valori sociali, importanza dei processi psico-sociali nella formazione dei raggruppamenti sociali e nella costituzione dei “valori” morali) se ne distacca tuttavia: si tratta in particolare della personalizzazione dello stato come organo del vivere collettivo. E tuttavia dobbiamo pure ammettere che lo Stato di Schmoller, diverso da quello di Lamprecht come questo lo era da quello di Schaefer e di Gothein, con le relative differenti impostazioni politiche e storico-politiche, è sostenuto da una concezione del mondo storico-morale analoga. Il linguaggio è comunitario; le appartenenze culturali strutturano la trama della società assorbendo i singoli agenti; la socializzazione è frutto di un processo di integrazione e di adeguamento ai valori comunitari piuttosto che espressione dinamica di livelli crescenti di partecipazione da parte di soggetti chiaramente definiti con diritti e responsabilità dentro l'ordinamento; la storia è leggibile come sviluppo da uno stadio all'altro di questo processo di *Bildung* e *Gesittung* fino allo stadio dei moderni *Kulturstaaten*. E là dove la contrapposizione delle classi fatica ad essere sanata, non basta affidarsi agli strumenti della libertà, alla «pubblicità», che esprimerebbe gli interessi delle classi possidenti. Occorre ammettere che lo stato «nell'interesse della collettività (*Allgemeinheit*) debba intervenire come rappresentante del futuro morale di tutta la nazione»<sup>61</sup>.

Storia culturale e storia etico-politica, se così vogliamo chiamare per comodità la prospettiva di storia politica espressa da Schmoller, fanno insomma riferimento ad un'unica antropologia: quella del *Kulturmensch*, l'uomo ente culturale di cui parla Max Weber, che pure argomentava la sua teoria di una *Verstehende Sociologie* anche contro la «profezia professionale», imputandola fra gli altri, proprio a Schmoller. Il *Kulturmensch* non è né individuo né soggetto (razionale, epistemico, giuridico); è assorbito in un ordine (o in più ordini) di valori che lo precedono e lo sopravanzano<sup>62</sup>.

<sup>61</sup> *Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert: statistische und nationaloekonomische Untersuchungen*, Halle 1870, p. 660. Cfr. particolarmente E. PANKOKE, *Historisches Verstehen und geschichtliche Verantwortung. Zur historisch-ethischen Schule Gustav Schmollers*, in P. SCHIERA - G. TENBRUCK (edd), *Gustav Schmoller e il suo tempo*, cit., pp. 17-53.

<sup>62</sup> Per la definizione dell'uomo come «ente culturale» cfr. M. WEBER, *L'oggettività conoscitiva delle scienze sociali e della politica sociale*, in *Il metodo delle scienze storico-sociali* (1904), introduzione e traduzione di P. ROSSI, Torino 1974, pp. 65 ss. e 96; per la

### 5. Dibattito sul metodo

Se dall'analisi del rapporto fra stato e cultura nel modello storiografico sopra identificato si passa ora alle questioni più propriamente metodologiche, ci si trova parimenti di fronte a contaminazioni e incertezze che rendono la caratterizzazione dei due indirizzi meno univoca di quanto non dichiarato dai contendenti. Questioni che si complicherebbero ulteriormente se estendessimo la nostra indagine all'altro versante del dibattito, che qui si è lasciato in secondo piano: il versante cioè della teoria economica. Gothein contrappone il metodo analitico della storia della cultura che «ricerca le forze agenti nella loro essenza, vuole conoscerle nella loro portata, distingue ciò che permane da ciò che muta», al metodo «totalmente sintetico» della storia politica, che «ci porta all'interno dell'azione reciproca delle diverse forze a partire dalla quale si sviluppano poi i dati», e fa coincidere poi il metodo analitico con lo sperimentale e questo con l'isolamento degli oggetti di indagine dai fenomeni secondari che li accompagnano, mentre il metodo sintetico sembra coincidere con l'elemento narrativo della storiografia politica<sup>63</sup>. In tal modo la storia culturale, praticata anche da Schmoller almeno in quanto *Kulturgeschichte* nazionaleconomica da utilizzare come presupposto di una sovrateoria dell'economia fondata empiricamente<sup>64</sup>, sembra condividere alcune modalità metodiche del suo avversario, C. Menger. K. Lamprecht paragonava invece la storiografia politica alla classificazione di tipo linneano rimproverandole metodi puramente descrittivi e contrapponendo al metodo descrittivo il metodo genetico della Storia culturale evolutiva<sup>65</sup>. Questa

polemica con Schmoller cfr. *Il significato della "avalutatività" nelle scienze sociali ed economiche* (1917), *ibidem*, pp. 311 ss. La questione dei giudizi di valore era stata trattata ampiamente da Schmoller in *Volkswirtschaft, Volkswirtschaftslehre und -Methode*, in *Handwoerterbuch der Staatswissenschaften*, Bd. 8, Jena 1911, edizione completamente rivista, dell'articolo metodologico del 1893, ora in H.H. NAU (ed), *Gustav Schmoller*, cit., pp. 355 ss. Sul tema della professione e sulle ambivalenze della posizione weberiana G. VALERA, *Regole vs. metodo vs. scienza: la 'professione' fra impegno tecnico e agire scientifico*, in G. VALERA (ed), *La Forma della Libertà. Categorie della razionalizzazione e storiografia*, London 2000, pp. 105-133. Cfr. anche *infra*.

<sup>63</sup> E. GOTHEIN, *Die Aufgaben*, cit., p. 11 ss.

<sup>64</sup> Cfr. su questo R. VOM BRUCH, *Nationaloekonomie zwischen Wissenschaft und oeffentlicher Meinung*, cit., p.165, che rimanda alla edizione del 1911 di *Volkswirtschaft, Volkswirtschaftslehre und -Methode* per sottolineare la continuità del pensiero di Schmoller in tal senso. Sulla metodologia di Schmoller cf. anche V. GIOIA, *Gustav Schmoller: La scienza economica e la storia*, Galatina 1999.

<sup>65</sup> *Deutsche Geschichte*, cit., p. V-VI.

diveniva così il cavallo di battaglia polemico sia contro il modello di ricostruzione basato sulla psicologia «empiricamente descrittiva» sia contro il metodo giuridico (*staatsrechtlich*); d'altra parte il tratto più caratteristico del metodo evolutivo, la considerazione dell'uomo come «essere sociale di genere»<sup>66</sup> indica il prevalere del momento generalizzante sul momento genetico.

Si tratta in realtà di un delicato destreggiarsi tra opzioni molteplici il cui significato deve essere ricercato nella complessa discussione che investe le scienze storico-sociali ai loro diversi livelli – teoretico, esatto, empirico, applicato – e che si riversa nella storiografia in una doppia prospettiva: da un lato per la tendenza a trovare nella storia la base empirica della elaborazione teorica, dall'altro per il richiamo alla unicità culturale dentro cui i fenomeni economici e sociali devono essere spiegati, almeno secondo i seguaci della scuola storica. Il che peraltro faceva riemergere per le epoche e le culture, quell'elemento individualizzante<sup>67</sup> che la *Culturgeschichte* aveva criticato nella storia politica attenta all'azione delle personalità eminenti.

Questo coacervo di problemi precipita per così dire nella contrapposizione lamprechtiana fra causalità individuale e causalità psicosociale. Il compito di riconoscere continuità e cambiamenti nella concretezza dei processi storici individuando epoche e culture costringe infatti ad uscire dal limbo della prospettiva evolutiva e organicistica insita nella formula «vita storica», così volentieri e frequentemente usata, nelle sue varie declinazioni, da tutti gli autori qui esaminati, per spiegare in senso verticale la trasmissione e l'incremento culturale lungo le generazioni. Se gli «storici politici» continuavano ad accentuare il valore delle personalità eminenti, riconoscendo come azione dotata di significato storico quella che si eleva al di sopra della medietà e si distingue per capacità di incidenza concreta, gli storici culturali debbono proporre una teoria causale che consenta di spiegare il cambiamento e di non sacrificare del tutto la libertà.

Lamprecht vi provvede elaborando quello che abbiamo sopra indicato come il terzo aspetto fondamentale della sua concezione storica: la teoria del rapporto fra contesti storici caratteristici di determinati stadi di sviluppo (considerati nella loro orizzontalità temporale) e le leggi tipiche del divenire storico.

«Uno *Zustand* – scrive Lamprecht – può apparire come qualcosa di

<sup>66</sup> *Che cosa è la storia della cultura?*, cit., p. 331.

<sup>67</sup> Vale la pena di sottolineare il richiamo di Lamprecht a Herder.

in sé finito compiuto come precipitato senza volere e senza anima degli effetti storici delle precedenti generazioni». Ma negli *Zustaende* c'è la somma di ciò che precedentemente è divenuto e la somma di tutto ciò che quotidianamente diviene, ciò che il *Gesamtwille*, il *Gesammtintellekt*, e la *Gesamtempfindung* della nazione aggiunge ad essi. In questi ultimi «vi è un momento essenziale causante di tutti gli sviluppi futuri». Ma anche la somma di tutto ciò che precedentemente è divenuto

«non è un capitale passivo. Non a caso il nostro poeta ci dice: Ciò che tu hai ereditato dai tuoi padri conquistalo per possederlo. Soltanto nella forti espressioni della volontà collettiva ciò che è divenuto storicamente può continuare ad esistere secondo il suo contenuto essenziale cioè secondo il suo contenuto significativo per il presente e per il futuro. Esso non continua ad agire come il vento, il clima il mare o le montagne; esso vuole essere acquisito con la lotta di giorno in giorno. Il suo sussistere ha bisogno di ampie espressioni della volontà e dunque si presenta non come condizionante ma come causante nel mondo del divenire storico»<sup>68</sup>.

Il poeta cui Lamprecht fa riferimento è Goethe e la citazione è di sapore droyseniano. La somma di ciò che è divenuto e la somma di ciò che quotidianamente diviene si corrispondono qualitativamente e si sintetizzano nella realtà di un contesto storico (si potrebbe dire nel suo *Gesamthabitus*) in virtù di un atto di volontà che è il vero principio di causalità all'interno del processo storico. La stessa teoria della eccedenza (*Ueberschuss*) di significato che è caratteristica delle rappresentazioni collettive rispetto alla somma dei fattori psico-individuali e genera i fattori psico-sociali, portatori dei significati storici costitutivi della tradizione e della coscienza collettiva<sup>69</sup>, fa pensare alla *epidosis eis auto* di Droysen<sup>70</sup>. Ma proprio la sottolineatura della volontà come momento causale mostra le difficoltà che la tesi di Lamprecht incontra.

Da un lato il singolo è coinvolto nella *Stimmung* sociale di una maggioranza, dall'altro viene considerato come *Gattungswesen*. Poiché per Lamprecht il concetto di umanità è inutilizzabile dal punto di vista della storia culturale perché è un concetto a priori, *Gattungswesen* significa per lui 'tipo culturale', rappresentante di un certo livello di civiltà, rappresentante di un'epoca costituita come unità spirituale, ovvero del carattere psicosociale dell'epoca. Nessuno sforzo però viene fatto per spiegare il passaggio dal momento puramente quantitativo (la maggioranza)

<sup>68</sup> *Das Arbeitsgebiet*, cit., pp. 208-210.

<sup>69</sup> *Che cosa è la storia della cultura?*, cit., p. 330.

<sup>70</sup> Per il giudizio di Lamprecht su Droysen, *ibidem*, p. 350.

al momento qualitativo per cui proprio quella maggioranza rappresenta tipicamente lo *Zustand* culturale o psicosociale.

La teoria di Lamprecht dei diversi stadi di sviluppo come cause attive dello sviluppo stesso per il tramite della volontà collettiva che interpreta e agisce le eccedenze psicosociali di significato di epoca in epoca, di cultura in cultura, vuole essere l'espressione più compiuta per quanto forse meno esplicita della sua polemica contro il razionalismo (contro il tipo di epistemologia che ne consegue). Egli critica la riduzione degli *Zustaende* a *condizioni* dell'agire storico dei singoli nella misura in cui, ciò che "condiziona" non può essere considerato come "causa". La sua teoria dell'eccedenza di significato psicosociale ha in Lamprecht il posto che nei contemporanei dibattiti teorici hanno le riflessioni sugli effetti non intenzionali delle scelte razionali. Ma mentre le scelte epistemologiche di tipo razionalistico, pur nella differenziazione dei modelli sostenuti dai singoli autori, mettono in campo procedure di analisi e di scomposizione dei dati di fatto oggettivi (le condizioni, gli *Zustaende*), in un quadro che implica la radicale condizionatezza dell'agire umano e il conseguente complesso rapporto fra volontà, razionalità, causalità, la scelta epistemologica delle scienze dello spirito, o se si preferisce della prospettiva storico-culturale, qui rappresentata da Lamprecht, rinunciando alla mediazione razionale, può soltanto sostituire alla funzione storica delle personalità eminenti quella di un non meglio identificato soggetto collettivo. Lamprecht dunque, come si è già accennato più sopra, non tiene conto del fatto che il contrattualismo (o almeno un certo contrattualismo che è quello cui sembra pensare lo stesso Lamprecht) poteva essere criticato, come in realtà venne criticato, nell'ambito del cosiddetto metodo giuridico, proprio per avere dissolto il soggetto nella «volontà generale». Affidando il suo superamento della prospettiva «individualistica» alla nozione di un *Gesamtwille*, che elabora l'eredità del passato ed esprime le «eccedenze» psicosociali, egli non fa altro che collocarsi in una condizione analoga a quella degli «storici politici», che affidavano alle personalità la capacità di dare voce e nome alle forze culturali e ai processi ideali. Occorreva comunque una forte espressione della volontà, cioè un elemento «personale», che «interpretasse» e «rappresentasse», si facesse insomma «portatore» della realtà oggettiva perché questa potesse diventare causa piuttosto che condizione. Lamprecht deve infine ammettere qualche somiglianza fra la spiegazione del divenire storico offerta dalla *Ideenlehre* e quella offerta dai fattori psicosociali nonostante la diversità che ad esse deriva dal loro carattere rispettivamente trascendente e immanente. Egli riconosce infatti che fra *le idee* della storiografia individualistica e le «direzioni psichiche collettive» vi è un parallelismo: «La trascendenza delle

idee – scrive – deve lasciare il passo all'immanenza delle direzioni psichiche collettive». L'errore della storiografia politica consisteva semplicemente nell'aver ipostatizzato le idee, nell'aver attribuito la loro provenienza ad una emanazione divina non essendo riuscita ad analizzare sufficientemente le forze misteriose che sostengono le iniziative personali sul piano dell'empiria. Ma «le idee che potenti personalità spingono innanzi non sono niente altro che le direzioni dell'organismo psichico collettivo di un'epoca e di una parte storicamente delimitata dell'umanità; il loro rapporto con lo sviluppo storico non è un rapporto trascendente ma immanente»<sup>71</sup>. Risulta chiaro così il nesso fra personalità e cultura, un nesso che vede la cultura come unità individualizzata e storicamente delimitata dell'umanità (la formula rimanda alla definizione weberiana<sup>72</sup>) e le personalità come soggetti storici che si fanno portatori e «interpreti», interni al suo *Gesammthabitus*. La non risolta tensione fra il tutto e le parti si manifesta sul piano del rapporto fra personalità e cultura come sul piano del rapporto fra singolo e collettività<sup>73</sup>. Sotto questo profilo gli aspetti che caratterizzano la storia culturale rispetto alla storia politica sono assai limitati mentre entrambe le storiografie sembrano piuttosto consolidare, in contrasto col modello di lettura della storia di tipo razionalistico-individualistico, caratterizzato dallo schema categoriale soggettività-alterità-intersoggettività (uno schema categoriale dentro il quale si giocano poi diversi aspetti della costruzione delle scienze della società e dello stato), un modello «individualizzante» (nel senso storicistico del termine così come rappresentato da F. von Meinecke) che ruota intorno ai concetti di individualità-identità-appartenenza<sup>74</sup>. Se anche la *Culturgeschichte* aveva contribuito ad ampliare lo spettro di conoscenze e i materiali utilizzabili da un punto di vista dell'empiria storica, la *teoria* che essa elabora non riesce infine a costituirsi come sufficiente base per una scienza storica (o come si è detto per una scienza sociale storica), ma rientra in pieno nel modello ermeneutico. Non è un caso che Lamprecht sostenga infine che, come nessun organismo in generale, così neppure la vita storica nella sua complessità organica può essere colta nel suo insieme. La *historische Forschung* deve trovare a questo punto la sua necessaria integrazione nell'elemento artistico della *Geschichtsschreibung*<sup>75</sup>.

<sup>71</sup> *Che cosa è la storia della cultura?*, cit., p. 353 ma vedi anche p. 331.

<sup>72</sup> Cfr. *L'oggettività conoscitiva*, cit., p. 96.

<sup>73</sup> In questa stessa prospettiva di interesse è anche il paragrafo della *Istorica* di Droysen dedicato al «lavoro storico secondo i suoi esecutori».

<sup>74</sup> Cfr. G. VALERA, *Storicismo*, in *Storiografia*, 5, 2001, pp. 31-37.

<sup>75</sup> *Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter*, cit. p. 51.

In conclusione l'analisi dei linguaggi utilizzati in alcuni dei testi rappresentativi del dibattito mostra oscillazioni e qualche incertezza che acquistano però significato all'interno di una pratica discorsiva, la pratica discorsiva storicistica, le cui componenti si trovano variamente "giocate" in momenti diversi, secondo diverse declinazioni e in molti diversi autori, da leggersi ciascuno secondo un suo profilo, ma comunque tali da consentire l'identificazione di alcuni tratti e connessioni caratteristici: nel nostro caso la condizione subordinata (nella gerarchia degli ordini e dei valori) dell'individuo. Questo ha preso definitivamente congedo dal "soggetto", nella sua accezione forte, elaborata particolarmente entro certi ambiti della scienza giuridica ed economica, di una soggettività capace di misurarsi nell'agone intersoggettivo e nel sistema delle relazioni esterne (pubbliche) fra enti razionali, vede ridotta la sua libertà a quello che Lamprecht chiama «determinismo interiore», cioè alla identificazione, dal basso o dall'alto, come personalità eminente o come tipo medio al *Gesamthabitus* della cultura cui appartiene<sup>76</sup>. E si pensi all'analoga considerazione di Schmoller sui rapporti fra etica e diritto: sul ruolo dello stato come organo centrale di tutta la rete istituzionale costituita in base alle diverse forme di «comunanza morale» presenti fra gli uomini e come rappresentante del futuro morale di tutta la nazione ed alla concezione complementare della virtù politica che manifesta la sua «perfezione» nell'adesione all'obbligo esterno come se fosse un obbligo interno. Eticizzazione dello stato e incerto statuto del soggetto (come soggetto epistemico, giuridico, politico) appaiono allora conseguenti al modello storico fondato sull'antropologia dell'uomo come ente culturale, contrapposta ad una concezione dell'uomo come ente razionale, e sulla identificazione della cultura come complesso dell'intera vita storica, scandito secondo epoche e individualità collettive, una concezione dentro la quale storia politica e storia culturale stanno in buona compagnia.

#### 6. Le mediazioni della scienza e gli inganni della cultura

La polemica fra Friedrich Meinecke e Karl Lamprecht sopra menzionata si sintetizzava come si è visto nella questione se il contrasto fra il vecchio e il nuovo indirizzasse dipendesse dalla utilizzazione di un diverso metodo, come diceva Lamprecht, o da una diversa *Weltanschauung*.

<sup>76</sup> Per la nozione di determinismo interiore in Lamprecht cfr. *Eine Wendung*, cit., p. 281 e *Che cos'è la storia della cultura*, cit., p. 337.

Certamente Meinecke aveva ragione nel sottolineare il significato filosofico generale della questione del nesso fra azione individuale, in particolare delle personalità eminenti, e problematica causale della spiegazione storica. L'ambiguo rapporto intrattenuto da Lamprecht e dagli altri *Kulturhistoriker* con la "storia delle idee" rankiana, a cui principalmente la discussione fra Meinecke e Lamprecht si riferisce, oscura però altri aspetti del dibattito di non minore rilevanza per un giudizio globale sulla logica che lo muove e sulle sue implicazioni per quanto riguarda i rapporti fra storia e politica, o ancor più, fra storia e *teoria* politica, l'altro polo della questione messo in luce da Benedetto Croce e sul quale ci interessa qui particolarmente di concentrare le nostre considerazioni conclusive.

L'analisi dei testi che abbiamo usato a titolo esemplificativo di un dibattito teorico e di una storiografia assai variegati e complessi lasciano intendere che il contrasto tra vecchio e nuovo indirizzo, tanto per continuare ad utilizzare la formula lamprechtiana, non indichi un contrasto fra la storia culturale e la storia politica tout court, ma fra la storia culturale e certi aspetti, si potrebbe dire quelli "vecchi" – o considerati come tali – della storia politica, in nome però di una *Weltanschauung*, che, discostandosi dalla *Weltanschauung* tutta centrata sul ruolo delle «personalità eminenti», finisce col rinnovare profondamente anche la storia politica e si risolve in una unitaria e complessiva concezione del mondo storico morale.

Quanto alle differenze di metodo, esse investono in parte anche il lavoro storiografico, soprattutto perché nuove materie e nuove funzioni diventano di sua pertinenza in rapporto con la metodologia delle scienze sociali: il diritto fa da battistrada e la complessità del rapporto tra storia e sistema nella scuola storica rimane poi emblematica di molte delle questioni che il dibattito epistemologico tardo ottocentesco dovrà affrontare; segue l'economia soprattutto alla fine del secolo: ed è ovvio che sia così perché diritto ed economia sono i due linguaggi parlati dal mondo contemporaneo, i due linguaggi in cui si articolano il mondo della società, dello stato, delle istituzioni. Lo scontro sul metodo, comunque, coinvolge soprattutto problemi che contrappongono la storia culturale, intesa come scienza storica della cultura (o scienza sociale storica, come si vuole oggi dire), al modello epistemologico delle scienze analitiche, logico-formalizzanti, come possiamo indicarle in blocco, seppure con una certa semplificazione.

La *Weltanschauung* che si dispiega entro il dibattito storico-metodologico della fine dell'Ottocento è in realtà tale da coinvolgere lo stato

dentro l'intero processo della vita storica in egual modo e con uguale rilievo, secondo una prospettiva in cui è sempre il tutto a precedere le parti, secondo un modello vitalistico-organicista. La cultura comprende lo stato – è Dietrich Schaefer a dirlo, non uno storico della cultura –, anzi lo stato è la cultura – lo dice Lamprecht; e Schmoller utilizza costantemente la formula «*moderner Kulturstaat*».

Si tratta, come si è visto, di una *Weltanschauung* che getta uno sguardo unificante sulla società e sullo stato in nome della cultura. A Dietrich Schaefer, il quale sostiene che il popolo e lo stato debbono avere il ruolo più alto nella vita etica, Gothein risponde non negando allo stato questo ruolo, ma semplicemente sostenendo che l'individuo ha il diritto di ribellarsi *se* lo stato non lo svolge<sup>77</sup>.

La conseguenza di questo sguardo unificante in cui lo stato è coinvolto al pari di tutti le altre associazioni e secondo una linea di sviluppo che passa per la formazione di comunanze etiche a diversi livelli è che la storia della cultura e parimenti quella che si potrebbe chiamare la “nuova” storia politica non ritengono necessario coltivare un'autonoma scienza della società. Da questo punto di vista la posizione di Heinrich von Treitschke è emblematica più che mai<sup>78</sup>. Si potrebbe obiettare che la storia culturale intende costituirsi come disciplina autonoma rispetto alla storia politica, ma si è visto come contraddittoriamente rispetto a questa intenzione si comporti nel trattare lo stato come parte di un sistema culturale: l'unico bersaglio polemico è in realtà un certo modo di intendere lo stato, quello giuridico-formale.

È su questo piano che, nonostante le differenze interne, il modello – o la *Weltanschauung* – espressa nel dibattito storia politica/storia culturale relativamente al ruolo dello stato mostra una interna coerenza mentre si caratterizza, nel suo insieme rispetto all'impianto formale delle scienze, di quegli indirizzi scientifici, che nel *Methodenstreit* vengono bollati col marchio dell'individualismo e del razionalismo.

Quanto il discorso scientifico sulla società e sullo stato sia complesso durante tutto l'Ottocento, quanto il problema della separazione del diritto dalla morale, da un lato, la contaminazione fra prospettive sociologiche e giuridiche nella definizione dello stato, dall'altro, abbiano investito la definizione stessa della politica come scienza *pratica* (tecnico-applicativa) o come scienza *della pratica* è cosa nota per chi abbia dimesti-

<sup>77</sup> *Die Aufgaben*, cit., p. 55.

<sup>78</sup> Su società e stato cfr. particolarmente *Politik*, cit. p. 56 ss.

chezza con la produzione scientifica dell'Ottocento, e non vi si può qui neppure brevemente fare cenno. Le diverse problematiche interne al dibattito possono comunque essere rappresentate e interpretate mediante la costruzione di un modello che per comodità possiamo chiamare "storicistico" ed un modello che per comodità indicheremo come "analitico-formale". Il modello storicistico nella declinazione che gli abbiamo visto assumere nei testi analizzati articola la sua visione storica dalla *natura* alla *cultura* senza soluzione di continuità. I livelli culturali sono tipologizzati secondo il grado e la forma di vita comunitaria che vi si conduce, si tratta comunque del passaggio dalle comunità naturali alle comunità morali *dentro cui* la vita dei singoli si svolge, cui i singoli *appartengono*. La costituzione di tradizioni, che rappresenta il passaggio dal momento etnologico a quello più propriamente storico, non spezza questa continuità sostanziale e viene comunque compresa attraverso il processo di attribuzione di senso, dal presente al passato, sintetizzato da Droysen e da Lamprecht nella citazione goethiana.

Il modello analitico-formale è caratterizzato dalla contrapposizione natura/arbitrio, che corrisponde alla contrapposizione natura/artificio. Ciò che viene criticato in questo modello è proprio il ruolo attribuito all'arbitrio-artificio nella organizzazione dell'ordine sociale, il suo procedere per formalizzazioni. In luogo della continuità e dell'appartenenza, prevalgono in esso i segni dell'alterità: la natura (come gli *Zustaende*) sono condizioni oggettivi, cioè conoscibili e manipolabili, la società è costituita da una rete di relazioni "esterne" tra "persone"; anche lo Stato diventa *Persona* destinata a confrontarsi entro la rete delle relazioni giuridiche<sup>79</sup>.

<sup>79</sup> Per questo aspetto rimando oltre che a G. VALERA, *Il repubblicanesimo di area kantiana*, cit. a G. VALERA, *Coercizione e potere: storia, diritti pubblici soggettivi e poteri dello stato nel pensiero di Georg Jellinek*, in R. GHERARDI - G. GOZZI (edd.), *Saperi della borghesia e storia dei Concetti fra Otto e Novecento*, Bologna 1995, pp. 53-118 cui si deve aggiungere che la dinamica fra gli *status*, in particolare fra *status* negativo e *status* positivo, cui soggiace anche lo Stato e che è costituiva della essenza «pubblica» del diritto (della logica giuridica della «pubblicità»), si scontra nello stesso Jellinek, in particolare nello Jellinek della *Allgemeine Staatslehre*, con la consapevolezza che il diritto all'ubbidienza, costituisce il principale «diritto pubblico soggettivo» della persona «Stato», che precisamente su questo si costruisce l'unità del popolo e della moltitudine, nello stato e attraverso lo stato. Il passaggio dallo *Statusverhaeltnis*, attraverso l'organizzazione statale, alla comunità di diritti e di doveri, segna in effetti il passaggio ed il contrasto tra la logica della Pubblicità e la logica della sovranità (cfr. *infra*). Per gli aspetti qui accennati cfr. G. JELLINEK, *Allgemeine Staatslehre* (1900), Berlin 1905, p. 412. Su Jellinek in generale M. STOLLEIS, *Geschichte des oeffentlichen Rechts in Deutschland*, Zweiter Band: 1800-1914, München 1992, p. 344 ss. e M. FRIEDRICH, *Geschichte der deutschen Staatsrechtswissenschaft*, Berlin 1997, p. 285 («Nella sua opera il positivismo giuridico nell'ambito del diritto pubblico si trasforma fino

Non che questo modello non tenti di fare i conti con le contraddizioni messe in opera dai particolarismi delle razionalità finalistiche, ma nella prospettiva di una realtà in cui i soggetti si costituiscono come enti razionali in un insieme di relazioni razionalizzabili, spetta alla *Forma* definita dalla razionalità del discorso pubblico di svolgere la sua funzione *gesetzgebende* plasmando la materia costituita dai rapporti empirici<sup>80</sup>.

Questo modello può essere indicato kantianamente con la parola chiave “pubblicità”.

Una doppia logica, già presente nelle aporie del pensiero giuridico-politico kantiano, percorre, infatti, anche il pensiero giuridico-politico tedesco dell'Ottocento. Alla logica della pubblicità continua ad affiancarsi, coinvolta in un processo di trasformazione profonda, anche la logica della sovranità.

Esse possono essere descritte emblematicamente facendo riferimento al pensiero di Kant ed al pensiero di Jellinek, che qui ritengo di poter ridurre nel seguente schema<sup>81</sup>:

a) Per Kant: sul piano della politica interna il sovrano è esecutore della legge, garante del diritto. Sul piano della politica estera egli è responsabile dell'interesse dello stato, sempre a rischio di assolutismo per i riflessi interni del potere irresistibile necessario alla difesa contro lo straniero (come si può vedere dalle concessioni «patriottiche» al dispotismo «paterno». La logica del discorso contrappone *felicità e benessere a diritto*<sup>82</sup>. Nella cosmopoli si realizza il piano della «pubblicità»<sup>83</sup>, forma che dà la legge<sup>84</sup>, sintesi di politica, felicità/ benessere e diritto.

b) In Jellinek: Il piano della «pubblicità» si realizza all'interno e tendenzialmente all'esterno nella figura dell'ordinamento, dentro il quale si muovono le persone giuridiche, singoli, associazioni, tendenzialmente

al tentativo della sua eliminazione»). In particolare sulla *Statuslehre* M.J. SATTLER, *Georg Jellinek (1851-1911). Ein Leben für das öffentliche Recht*, in H.C.H. HEINRICHS - H. FRANZKI - K. SCHMALZ - M. STOLLEIS (edd), *Deutsche Juristen jüdischer Herkunft*, München 1993, pp. 355-367, che giustamente nota il ruolo particolare e in qualche modo secondario dello *status passivus* nella dinamica degli *status*. Cfr. inoltre S.L. PAULSON, *Beiträge zu Leben und Werk*, Tübingen 2000.

<sup>80</sup> Ho trattato questo aspetto nel mio *Regole vs. metodo, vs. scienza*, cit.

<sup>81</sup> Per questi aspetti rimando necessariamente ai miei saggi già precedentemente citati *supra*, n. 79.

<sup>82</sup> Cf. soprattutto *Ueber den Gemeispruch: das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht fuer die Praxis*, in *Werkausgabe*, a cura di W. WEISCHEDEL, XI, Frankfurt am Main 1972, pp. 127-72.

<sup>83</sup> *Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf*, *ibidem*, pp. 195-251.

<sup>84</sup> *Kritik der praktischen Vernunft*, *ibidem*, VII, 1974, p. 138.

stati, caratterizzati come *persone* dalla sostanza «pubblica» del diritto. Questa prospettiva non annulla la caratteristica dello stato come *Herrschermacht*, ma lo immette in una dinamica che si realizza nella forma «pubblica» del diritto e del reciproco «riconoscimento»<sup>85</sup>. Questo modo di rappresentare le relazioni intersoggettive potrebbe portare ad un offuscamento della figura della sovranità, che di fatto viene considerata come attributo non essenziale dello stato. Nell'affrontare il tema delle relazioni internazionali Jellinek sostiene che la garanzia del diritto non dipende dalla *volontà* dello stato e riduce la formalità del diritto ai limiti imposti «agli atti della volontà dagli atti della volontà». Lo stesso Jellinek però non si limita a riconoscere la forma di questa garanzia in mancanza di un «esecutore» e ricorre al piano etico dell'autoobbligazione. La sovranità, già definita secondo una caratteristica negativa, come indipendenza (all'esterno) ed una positiva, come superiorità (all'interno) diventa così di nuovo una parte integrante della *Herrschermacht* e diventa un concetto ausiliare per comprendere la capacità dello stato di dare alla sua volontà di dominio (*Herrscherwillen*) un contenuto onnilateralmente vincolante: uno stato che, peraltro, attraverso la risoluzione della dinamica fra gli *status* nella comune appartenenza ad una comunità di diritto, diventa esso stesso «*Koerpreschaft*» del popolo<sup>86</sup>.

L'opposizione fra modello analitico-formale e modello storicistico si dà, così, in maniera subdola nel seno stesso delle teorie giuridico-politiche più complesse, in cui statalismo e liberalismo si confrontano: essa si manifesta nella tensione fra elemento formale ed elemento etico, fra logica della «pubblicità» che respinge in secondo piano la logica della sovranità e, viceversa, logica della sovranità, come potere supremo e irresistibile, che mette in secondo piano quella della pubblicità, ma ha bisogno di essere fondata eticamente. Si tratta in realtà di una tensione che può essere vista in tutta la sua rilevanza nella prospettiva epistemologica di una «legge che dà la forma».

<sup>85</sup> Vale qui ricordare che Jellinek distingue fra *Konstitution* dello stato e *Anerkennung* di esso: mentre la forma della *Konstitution* annulla, a sua dire i soggetti nella volontà generale, la forma della *Anerkennung* sembra meglio corrispondere alla sistematica dei diritti pubblici soggettivi in cui è inserito anche il soggetto «Stato». Cfr. *System*, cit., pp. 198-9.

<sup>86</sup> Cfr. in generale, per la *Statuslehre* e le sue implicazioni relativamente alla definizione della soggettività giuridica, *System*, cit., p. 86 ss. e *Allgemeine Staatslehre*, cit., p. 404 ss. (con differenze significative rispetto al sistema); per la trattazione del tema della sovranità soprattutto *Allgemeine Staatslehre*, cit., pp. 421 ss. e *Die Lehre von Staatenverbindungen*, Wien 1882, p. 42 ss.; per la tematica delle garanzie *Allgemeine Staatslehre*, cit., pp. 328-330; per la nozione di *Selbstverpflichtung*, *ibidem*, pp. 466 ss.

Di fronte alle capacità mediatrici di questa legge, e quindi di una scienza possibile, si deve misurare infatti anche la questione della separazione fra giudizi di valore e giudizi di fatto, fra etica e politica.

Abbiamo già notato che la definizione di cultura introdotta da Schmoller fa pensare alla definizione weberiana. Si tratta di un indizio di quanto la polemica fra Weber e Schmoller sia debole se considerata non dal punto di vista del metodo ma dal punto di vista della *Weltanschauung* dentro la quale i metodi vengono utilizzati<sup>87</sup>.

Certo Max Weber vuole evitare la saldatura fra «culturale» ed «etico» che egli considera caratteristica delle «religioni positive» – o più precisamente delle sette legate ad un vincolo dogmatico – riconoscendo che la perfezione del tipo ideale è puramente logica; e si può anche dire, andando oltre le esplicite dichiarazioni weberiane nel famoso saggio su *L'oggettività conoscitiva delle scienze sociali*, che la costruzione di «connessioni che appaiono oggettivamente possibili, cioè adeguate al nostro sapere nomologico» sembrano avvicinarsi alla idea di “forma” che attraversa il modello da noi definito analitico-formale<sup>88</sup>. Ma poiché la critica dei valori rimane in Max Weber preclusa sia alle scienze empiriche che all'apparato teorico, la scelta pratica diventa pur sempre questione di «fede»: una fede «nella validità sovraempirica delle ultime e supreme idee di valore»<sup>89</sup>. Ciò che è tolto alle religioni positive viene dato alla fede: sia pure con tutte i correttivi di un pensiero critico maturo ritorna qui la vecchia opposizione fra ragione e fede, che il modello storicistico culturale ha laicizzato saldando i valori alla cultura e facendo di questa la regolatrice e ordinatrice del mondo storico-morale.

Quali sono le implicazioni di tutto ciò sul piano della teoria della storia politica?

La tendenza caratterizzata dalla parola chiave «pubblicità», è una tendenza intrinsecamente pacifica, perché fondata su uno schema antropologico che vede l'uomo come ente razionale il cui universo vitale è pensabile solo come «ordinamento»; il modello storicistico, fondato sulla nozione dell'uomo come *Culturmensch* e sulla articolazione del mondo storico sociale in virtù delle appartenenze a comunità e ordini, non

<sup>87</sup> R. VOM BRUCH (*Nationaloekonomie zwischen Wissenschaft und oeffentliche Meinung*, cit., p. 160) cita il giudizio non negativo su Schmoller come uomo della scienza e dell'azione di Max Weber in occasione della celebrazione del settantesimo compleanno.

<sup>88</sup> Caratterizzato da una razionalità diversa sia da quella orientata al fine sia da quella orientata all'intesa, di cui J. HABERMAS, *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia* (1992), trad. it. a cura di L. Ceppa, Milano 1996, p. 111.

<sup>89</sup> Cfr. *L'oggettività conoscitiva*, cit., particolarmente p. 64, 110, 134 ss.

contiene in sé stesso, nel suo DNA sufficienti elementi di regolazione perché quel contrasto di volontà (collettive e individuali), quella contrapposizione di valori non sfoci nel conflitto.

Nel 1890, in anni ben lontani dalla conferenza weberiana sulla *Politica come professione*, Jellinek tiene una conferenza su “Il futuro della guerra”, che venne poi pubblicata con il motto d’apertura: «Das blutuerstigste was es auf Erden gibt ist die Idee»: la cosa più assetata di sangue che vi sia sulla terra è l’Idea.

«Quali oggetti» – scrive Jellinek – «possono essere quelli per i quali in un lontano futuro soltanto potrà essere condotta la guerra?». Sono appunto le idee:

«Infatti quando si tratta di nuove idee, che stanno in contrasto con visioni e sentimenti dominanti, con il patrimonio acquisito dello stato, allora per il popolo e per lo stato che sono portatori delle nuove idee storiche, non vi è altro mezzo disponibile per renderle effettive contro l’opposizione degli altri che la guerra ... In tali casi però la guerra è giustificata anche dinanzi alla suprema idea del diritto»<sup>90</sup>.

Il testo di Jellinek è di quelli che colpiscono (come se ne leggono tanti del tormentato passaggio di secolo). Esso però è del tutto coerente con le contrapposizioni che abbiamo appena delineato<sup>91</sup>.

Vi si esprime l’autonomia dell’etico (dell’«Ideale») e la sua sostanziale superiorità rispetto al giuridico: la superiorità della sovranità rispetto alla «Pubblicità», dell’Indipendenza e dell’autodeterminazione rispetto al «riconoscimento», precariamente regolamentati dal principio etico dell’autoobbligazione. In una prospettiva di eticizzazione della sto-

<sup>90</sup> G. JELLINEK, *Die Zukunft des Krieges. Vortrag gehalten in der Gehestiftung zu Dresden am 15. März 1890*, Berlin 1916, pp. 28-29.

<sup>91</sup> Siamo di fronte ad una conseguenza estrema, del resto presente anche in M. Weber, della incommensurabilità e separazione fra giudizi conoscitivi e giudizi di valore. Se i giudizi conoscitivi e i giudizi di valore sono irriducibili gli uni agli altri (e si può notare che Jellinek parlava significativamente di separazione fra giudizi conoscitivi e giudizi politici: *Allgemeine Staatslehre*, cit., p. 446) questi ultimi perdono qualsiasi carattere «pubblico» per trovare la loro dimora nella sfera dell’interiorità privata. Se solo entrassero nella sfera «pubblica» nel senso di una «pubblicità» che risolve il conflitto ammettendo solo «pretese» che non temono di provocare «resistenza» e si dispiega come spazio di reciproco riconoscimento fra i soggetti, essi si trasformerebbero in giudizi ‘conoscitivi’, cioè formalmente argomentabili. La separazione fra scienza ed etica non realizza l’autonomia della ragione, sembra piuttosto far riemergere l’elemento religioso. È significativo che lo stesso Schmolter sostenga che «ogni nuova Weltanschauung è un punto di equilibrio fra *sapere* e *credere*». (Cfr. *Zweck und Ziele*, cit., p. 101). Non il sapere o la scienza ma la *Weltanschauung* continua ad essere il termine di riferimento dell’azione collettiva.

ria come per l'individuo è dovere ribellarsi ad uno stato che non realizzi l'ideale etico (Gothein), così per popoli e stati è dovere lottare per affermare nuovi valori. Un mondo di valori è ciò per cui l'uomo si determina come *Culturmensch*, scriverà Weber; l'appartenenza ad un ordine gerarchico di fini e di valori è ciò che determina la complessa rete dell'organismo sociale e politico del *Kulturstaat*, scriveva Schmoller. Là dove le mediazioni della scienza vengono meno, là subentra la tirannia della cultura, con i suoi inganni.

Per segnalare quanto spazio ricopra la pratica discorsiva che qui stiamo esaminando, vale la pena di ritornare alla definizione della storia etico-politica di B. Croce.

In un articolo del 1924 dal titolo *Storia economico-politica e storia etico-politica*, Croce tenta di chiarire il carattere della «storia morale», già da lui proposta negli anni precedenti. Sotto storia morale egli intendeva «non la storia del pensiero o della filosofia, non quella della poesia e dell'arte, né quella agricola, commerciale o variamente economica, ma appunto la storia della vita morale o civile che si dica di un popolo o dell'umanità e questa sembra essere la storia senz'altro, la storia per eccellenza»<sup>92</sup>. È facile qui riconoscere quel ricongiungimento di storia culturale e storia politica all'interno della vita storica (o morale, o culturale, dato che nella prospettiva del modello antropologico del *Culturmensch* i tre termini possono essere considerati come simili). Per il nostro punto di vista è interessante che Croce sostenga questo tipo di storia a partire da quella che è la sua opzione per la storia politica. E proprio in questo senso gli sembra opportuno, infine, ridenominare la storia morale col nome più appropriato di storia etico-politica. Questa deve sostituire quel tipo di storia politica che identifica il momento etico esclusivamente con lo stato, distaccando lo stato «dalla varia e complessa vita morale e politica che abbraccia così quello che giuridicamente si chiama stato come quel che si chiama chiesa, quel che si considera stato come quel che si considera come società, quel che si approva come stato e quel che si combatte come antistato, l'elemento positivo e il negativo». La storia etico-politica, continua Croce, deve abbracciare anche «la formazione di istituti morali nel più largo senso, compresi gli istituti religiosi e le sette rivoluzionarie, compresi i sentimenti e i costumi e le fantasie e i miti di tendenze e contenuto pratico». E conclude:

«Se si vuol considerare il complesso di questo movimento la vita stessa dello stato nel suo senso più alto non ripugna questa definizione e per questo sembra

<sup>92</sup> B. CROCE, *Storia economico-politica e storia etico-politica*, cit. p. 328.

adatta la formula etico-politica: Creatori di quegli istituti sono i genii politici e le aristocrazie o classi politiche che li esprimono dal loro seno e che essi a loro volta generano e mantengono» (pp. 332-333).

La contaminazione della storia politica con la storia culturale in funzione etica trova il suo corollario conseguente nella rappresentazione delle personalità leader come espressione diretta di un determinato livello istituzionale e culturale raggiunto.

L'argomentazione di Croce in favore della storia etico-politica si conclude del resto non a caso con una citazione ancora una volta di Goethe: «il tema proprio unico e profondo della storia del mondo e dell'uomo, il tema al quale tutti gli altri sono subordinati consiste nel conflitto della fede e della miscredenza». Croce commenta: «questa fede, questo impeto questo entusiasmo che qualifica le epoche e i popoli altamente storici che cosa è mai se non la fede attuosa nell'universale etico...?» e conclude esprimendo la sua adesione al pensiero di un sociologo inglese che «lo svolgimento sociale e il progresso non si spieghino in nessun modo con la forza della ragione ma con quella della religione»<sup>93</sup> (pp. 324-325).

Se mettiamo in serie queste affermazioni con quelle sopra menzionate di Jellineke, con la prospettiva weberiana della inesorabilità della lotta fra sistemi di valori differenti cominciamo a renderci conto di che cosa possa significare questa eticizzazione della vita storica che vede nella eticizzazione dello stato il suo culmine. La storia culturale, fondata sulla antropologia del *Culturmensch*, poteva diventare senza difficoltà storia etico-politica e poteva senza difficoltà andare d'accordo con una concezione dello stato quale era quella propugnata da Heinrich von Treitschke. Corrado Barbagallo ha parole di fuoco nei confronti di Benedetto Croce che nel 1918 aveva raccomandato la lettura di Treitschke «per infondere nei propri concittadini quella serietà quella energia quel disprezzo per la chiacchera, quella percezione del reale che soli possono assicurare ad un popolo la vittoria», quel Treitschke, sottolinea Barbagallo, che aveva negato la necessità di una scienza della società autonoma vedendo nello stato «la vera unità che è contrapposta alla molteplicità degli interessi particolari sociali» quel Treitschke che aveva imputato ai Romani d'aver concesso «la personalità giuridica al singolo uomo perché ha due gambe». «Solo lo stato invece, scriveva Treitschke, ha una

<sup>93</sup> Si tratta di Benjamin Kidd (1854-1916) filosofo sociale il cui *Social Evolution* pubblicato nel 1894, applicava i canoni del darwinismo sociale che l'autore utilizzava in generale per spiegare l'origine dell'imperialismo anglosassone. Autore anche di un più volte ristampato "Scienza del potere" (settima ristampa 1919).

personalità giuridica perché lo stato non possiede affatto una finzione di volontà ma la volontà supremamente ideale». Ancora una volta: la personalità dello stato posta al di sopra delle personalità dei soggetti e non *dentro* un ordine di soggetti in nome della sua volontà «supremamente ideale». Non a caso Barbagallo contrapponeva alla storia etico politica del Croce i metodi della scuola economico-giuridica<sup>94</sup>.

### 7. Conclusioni

Tutto ciò ci aiuta finalmente a concludere su quella che era stata la nostra iniziale provocazione: che un modello unificato di rappresentazione del mondo storico-morale abbia contribuito a costituire molti stati (molte diversificate idee dello stato) in una teoria unitaria ed egemone *dello stato*.

In una formula si può dire che la storia politica si trasforma in storia etico-politica (o culturale) in parallelo con la trasformazione dello stato in stato nazionale. Il percorso durante il quale la teoria e l'esercizio della sovranità dello stato si trasformano, possono essere descritti sommariamente a partire dal loro contenuto originario. La giustificazione e legittimazione di un "potere superiore" e irresistibile era stata in ultima istanza trovata nel perseguimento del bene comune (conservazione e incremento delle forze materiali e umane presenti nello stato: razionalità tendente allo scopo, "privata" e particolare, avrebbe detto Kant<sup>95</sup>). Questo "compito dello stato" integrava al suo interno anche una garanzia di giustizia. I cambiamenti intervenuti nella realtà dei diritti/poteri esercitati dagli individui (sudditi/cittadini) avevano però progressivamente isolato la garanzia del diritto dal più generale perseguimento del "bene comune", fino a fare emergere la contraddizione fra il potere sovrano "irresistibile" e l'affermazione dei diritti individuali. Un lungo e difficile processo di costituzionalizzazione investe gli stati europei durante l'Ottocento. Modalità diverse di impostare il problema della rappresentanza del potere ed il rapporto fra costituzionalizzazione e democratizzazione/parlamentarizzazione sono gli aspetti storici più evidenti di questa contraddizione e coinvolgono la formazione di classi e gruppi politici

<sup>94</sup> C. BARBAGALLO, *Intorno alla storia etico-politica*, in «Nuova Rivista Storica». XII, 1928, V-VI, pp. 626-629.

<sup>95</sup> Per questo aspetto I. KANT, *Beantwortung der Frage: was ist Aufklaerung*, in *Werkausgabe*, cit., XI, 1977, pp. 53-61.

portatori di interessi anche conflittuali. Il pensiero di Schmoller, la sua polemica con Heinrich von Treitschke sono una riprova del nesso inscindibile fra questione sociale e questione politica e del modo in cui il dibattito sul metodo è segnato da tali questioni. Per quanto attiene la teoria dello stato sono proprio gli elementi di incertezza intervenuti nella teoria della sovranità che segnalano l'esigenza di trasformazioni profonde. Il momento della sovranità, come indipendenza verso l'esterno e "superiorità" all'interno, si confronta con il momento della "pubblicità", specifico dell'ordinamento in cui il vincolo della forma della legge rende i diritti legittimamente azionabili e interpreta in questa prospettiva il potere di coercizione. Ma come all'esterno l'essenza pubblica dei diritti e delle relazioni giuridiche non sostituisce completamente la pura autoobbligazione che eticizza i rapporti di forza, così all'interno il criterio del bene pubblico, prima assorbito all'interno dell'interesse statale e tale da giustificare l'intervento sovrano all'esterno con i suoi relativi riflessi interni, viene rielaborato nella forma dell'interesse nazionale, espressione di una originaria individualità "culturale". A questo punto la storia dei rapporti fra gli stati diventa la storia della diffusione delle acquisizioni culturali, dello scontro fra energie morali<sup>96</sup> mentre anche all'interno viene risospinta sullo sfondo la dinamica delle relazioni giuridiche come relazioni interpersonali e intersoggettive (nel senso specifico e forte che la nozione di personalità giuridica e di soggetto dei diritti hanno nella riflessione giuridica) a vantaggio dell'elemento "etico-culturale" che riunisce stato e nazione nel linguaggio della "comunità". Il linguaggio "comunitario", per il quale lo stato (la cultura) è il contenitore della nazione, e la eticizzazione della storia politica costituiscono un passo in

<sup>96</sup> Emblematico da questo punto di vista F. MEINECKE, *Kultur, Machtpolitik und Militarismus*, in *Deutschland und Weltkrieg*, cit., 2. Band, p. 750 ss., particolarmente p. 769. Dopo avere ripreso l'antico dibattito su storia culturale e storia politica ed avere sostenuto che la cultura non può essere una «provincia della vita umana» e deve perciò riempire di sé anche lo stato e trasformarlo in un «valore culturale» (*Kulturwert*), contro coloro che sostengono esserci una Germania buona ed una cattiva, la Germania dei filosofi cosmopoliti e la Germania dei Treitschke e dei Bismarck, scrive: «Ranke è colui che ci ha insegnato ad onorare la verità, e a considerare gli stati come personalità viventi, pieni di impulso vitale e di istinto di potenza. Orgogliosi, desiderosi di onore, egoisti sono tutti, ma nessuno allo stesso modo degli altri. Essi sono individualità». A partire da ciò si può comprendere la storia del mondo. «La storia del mondo è dispiegamento di individualità e le energie morali che vivono in esse decidono se esse fioriranno o decadranno. La guerra odierna mostra energie potenti da entrambe le parti ...». La tematica rankiana della individualità dei popoli viene qui ripresa dalla prospettiva dello stato come «valore culturale», portatore di «energie morali». La saldatura fra elemento culturale ed elemento etico è gravida di guerra (p. 776).

questa direzione e trovano la loro espressione più forte proprio nella opacizzazione del soggetto e nella considerazione dello stato o delle sue classi dirigenti come “rappresentanti” delle istanze morali collettive in quanto loro interpreti. Inequivoci appaiono in tal senso i dubbi antiparlamentari di Schmoller<sup>97</sup>. Antiparlamentarismo e antiartificialismo (antirazionalismo) appaiono come due aspetti della stessa mentalità. Se Schaeffle poteva distinguere fra una opinione pubblica costruita artificialmente ed una naturale, capace di interpretare lo spirito del popolo, F. Paulsen riconosceva in Germania la presenza di “due rappresentanze popolari, una naturale ed una eletta. Quella naturale è costituita dal mondo accademico” i cui rappresentanti, professori universitari, ma anche in genere dotti, scrittori, membri del clero, medici, giudici, funzionari, tecnici, in generale tutti coloro che esercitano un lavoro spirituale “costituiscono nel loro complesso una sorta di deputazione del popolo”<sup>98</sup>.

È stato giustamente sottolineato con forza il ruolo della scienza nei processi di modernizzazione e costituzionalizzazione dell'Ottocento tedesco e italiano<sup>99</sup>. Deve a questo punto essere altrettanto giustamente ricordato non solo che dentro la scienza funzionano in realtà opzioni completamente diverse, ma anche soprattutto che non è corretto identificare la *Bildung*, intesa come formazione culturale con una forte componente etica, con la scienza. In realtà l'eticizzazione della scienza attraverso il concetto di *Bildung*, concetto che è del resto di derivazione humboldtiana, e quindi implicato nel discorso storicistico, così come la risoluzione della apparente contrapposizione della storia culturale e della storia politica (di vecchio indirizzo) dentro una forma di storiografia che possiamo chiamare come storia etico-politica (contrapposta tanto alla storia filologica quanto alla storia economico-giuridica) svolgono la funzione, diremo ormai riprendendo la provocazione lanciata in premessa, di ricondurre i molti stati e le molte vie aperte ai processi di costituzionalizzazione, democratizzazione e parlamentarizzazione, entro la teoria unitaria dello *stato sovrano nazionale*.

Si diceva nella introduzione che lo stato, come oggetto storiografico,

<sup>97</sup> Cfr. *Die soziale Frage und der preussische Staat*, cit. p. 94 ss

<sup>98</sup> Citato in R. VOM BRUCH, *Nationaloekonomie zwischen Wissenschaft und oeffentlicher Meinung*, cit., p. 174.

<sup>99</sup> P. SCHIERA, *G. Schmoller e il suo tempo*, cit., introduzione che riprende la tesi generale di IDEM, *Il laboratorio borghese: Scienza e politica nella Germania dell'Ottocento*, Bologna 1987, da leggersi sempre più in rapporto con il significato che deve essere attribuito al rapporto fra scienza e «bisogno di costituzione» (cfr. *Denken und Umsetzung des Konstitutionalismus in Deutschland*, cit., p. 25 ss.).

è molto meno univocamente determinato che non il suo concetto. Ciò vale anche per le sue storiografie: esse sono plurali rispetto al modello che ne abbiamo ricavato. Eppure il riconoscimento di un modello storiografico fondato sulla antropologia del *Culturmensch* e caratterizzato da un linguaggio di chiara impronta “comunitaria” ci sembra una chiave interpretativa importante non solo per certi aspetti della storia intellettuale della fine dell’Ottocento e del primo Novecento, ma anche perché costituisce un invito a ridisciplinizzare i linguaggi, a collocarli dentro pratiche discorsive complesse; una esigenza fondamentale in un tempo come il nostro che ha bisogno di una critica costante del senso comune storiografico. Fra teoria politica e modelli storiografici sembra oggi essersi instaurato un rapporto rovesciato rispetto a quello tradizionalmente assunto, che vede la storiografia influenzata da ideologie e teorie politiche determinate. Sembra che un certo uso della storia imposto dal modello storiografico fondato sulla nozione del *Culturmensch* si stia imponendo anche nell’ambito della riflessione sui comportamenti socio-politici fino a determinarne la teoria, tendenzialmente con implicazioni normative<sup>100</sup>. Certo linguaggio del comunitarismo riprende in pieno gli schemi sopra descritti e persino nel discorso giuridico si afferma l’idea di un «moral reading» che faccia i conti con i valori condivisi della tradizione<sup>101</sup>.

Ma valgano ancora due esempi che chiudono con una provocazione ciò che come una provocazione era cominciato e che però ha assunto i caratteri di una fondata argomentazione.

In un articolo intitolato *Der Verfall des Parlamentarismus* pubblicato nella rivista «Politische Anthropologie» del 1902, una rivista in cui si ammettevano interventi di chiara impronta razzista, si legge:

«La fine del Parlamentarismo come Karl Lamprecht scrive, è almeno nell’Europa continentale da due decenni un fatto acclarato ... Gli eredi del parlamentarismo stanno già dietro la porta. In Germania sono il cattolicesimo, le leghe sociali ed economiche delle grandi imprese, sindacati del quarto stato, confederazioni dei contadini. Essi sono già tanto forti quanto il Centro, i partiti liberali la socialdemocrazia e i conservativi. È ancora incerto come e con quali forme di partecipazione regolata alla vita pubblica queste organizzazioni *dissolveranno* i

<sup>100</sup> Ho trattato questi aspetti in *Etica, retorica e storia politica*, cit.

<sup>101</sup> L’espressione è di R. DWORKIN, *Freedom’s law. The moral reading of the American Constitution*, Cambridge, Massachussets 1996.

<sup>102</sup> «Politisch-Anthropologische Revue. Monatschrift fuer das soziale und geistige Leben der Voelker», 1902-3, p. 323. Si tratta di un testo sintetizzato dalla «Neue Freie Presse» del 30 marzo 1902 (corsivo mio).

*partiti ancor sempre riconosciuti nelle forme del diritto pubblico*, in virtù della loro essere eredità del passato»<sup>102</sup>.

In un paragrafo intitolato *Lo stato neocorporato* del volume *Lo stato moderno* Nicola Matteucci, dopo aver analizzato alcuni aspetti del pensiero corporativo dell'Ottocento si ferma a riflettere sullo stato neocorporato:



«Dentro le istituzioni rappresentative, infatti è apparsa in Europa nella seconda metà del Novecento, in modi e guise diverse, un nuovo tipo di rappresentanza informale: sull'onda del mito della partecipazione sociale (perché non degli individui ma dei gruppi) si è affermato il corporativismo, il quale è appunto la rappresentanza degli interessi organizzati»;

e un poco oltre: «Forse la società borghese ha trovato la sua forma espressiva nella rappresentanza e quella di massa la troverà nello Stato corporato»<sup>103</sup>.




N. Matteucci in realtà aggiunge immediatamente che con neocorporativismo o corporativismo liberale non s'intende un'ideologia antiparlamentare o un regime politico autoritario, ma una prassi politica più o meno consolidata, non prevista dalle classiche istituzioni costituzionali. Egli sottolinea le capacità di interna disciplina delle nuove associazioni e la loro rappresentatività di fronte al governo; pone la questione, per cui dichiara di non avere ancora una risposta, se si tratti di una differenziazione strutturale o di una specializzazione funzionale.

Eppure l'accostamento con il testo precedentemente citato è di quelli che invitano a riflettere e a guardare con cautela forme di "rappresentazione" che non prevedano un inserimento preciso dentro il quadro *formale* della costituzione; ad essere vigili che non debbano sempre più crescere sulla base degli interessi di corpo, le identità delle appartenenze, che alimentano, contro le mediazioni razionali della scienza e della forma, gli inganni delle, sia pur plurali, "culture".

<sup>103</sup> N. MATTEUCCI, *Lo stato moderno*, Bologna 1993, p. 68 ss.



## DISCUSSIONE



«STATO MODERNO». UNO STUDIO STORICO-CONCETTUALE:  
SCIENZE STORICHE TEORIA POLITICA,  
SCIENZE ECONOMICO-SOCIALI IN ITALIA TRA '800 E '900\*

Il seminario trentino su «*Stato moderno*». *Uno studio storico-concettuale*, svoltosi nella sede dell'Istituto italo germanico nei giorni 14 e 15 giugno 1996<sup>1</sup>, si colloca nella linea di ricerca condivisa e sviluppata dal gruppo di studiosi che anima questa rivista.

Grazie all'impegno di volta in volta prevalente dell'uno o dell'altro dei suoi componenti, con iniziative organizzate dentro e fuori l'istituto, vengono trattate questioni che riguardano la scienza ed i suoi ordini – epistemologia, istituzioni, saperi, concettualizzazioni – e si riferiscono in modo più o meno immediato al complesso problematico «scienza e politica».

Il seminario sulla concettualizzazione dello «Stato moderno» in Italia fra Otto e Novecento, in particolare, fa seguito ad altri due incontri, l'uno più strutturato, svoltosi a Chicago, di cui sono pubblicati gli atti (*Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed*

\* Trento, Istituto storico italo-germanico, 14-15 giugno 1996.

<sup>1</sup> Introduzione di Angela De Benedictis; relazioni di Ettore Rotelli-Pierangelo Schiera (*Lo «Stato Moderno» venticinque anni dopo*), Mauro Moretti (*Gli Stati italiani nella storiografia fra Otto e Novecento; dalla «caduta delle libertà» alle «origini dello Stato moderno»*), Innocenzo Cervelli (*Cesarismo e bonapartismo: ricognizioni preliminari sull'uso dei due termini*), Antonio Cardini (*Scuole economiche e problema dello stato nel secolo XIX*), Carla De Pascale (*Lo Stato in Romagna*), Aurelio Musi (*Questione meridionale e immagini dello Stato*), Massimo Vallerani (*Modelli di città e modelli di Stato negli studi sul medioevo tra Otto e Novecento*). Sono intervenuti nel dibattito Mario Ascheri, Marco Belabarba, Pasquale Beneduce, Luigi Blanco, Giorgio Chittolini, Gustavo Gozzi, Elena Fasano Guarini, Luisa Mengoni, Marco Meriggi, Isabella Zanni Rosiello, Fabio Rugge, Gabriella Valera, Gian Maria Varanini. Il convegno è stato preceduto da una discussione seminare su *Sismondi storico* (introdotta da Pierangelo Schiera e snodata sui contributi di Giorgio Chittolini, Elena Fasano Guarini, Mauro Moretti, Francesca Sofia) e arricchito dalla presentazione a cura di Elena Fasano Guarini, Paolo Prodi e Pierangelo Schiera del libro di Angela De Benedictis *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna 1995.

*età moderna*, a cura di Giorgio Chittolini Anthony Molho-Pierangelo Schiera, Bologna, il Mulino, 1994), e l'altro svoltosi a Bologna.

Presentando i contenuti di quest'ultimo nel numero 12. 1995 di «Scienza e Politica» si diceva:

«Quando si parla di 'Stato' comunque aggettivato (moderno, di antico regime) in relazione ai secoli che dal Medioevo vanno almeno fino alla fine del '700 (e forse anche un poco oltre), si intende un oggetto storiografico che si è costituito e continua a costituirsi solo attraverso specifiche problematiche con le quali è stato e continua ad essere letto il materiale propriamente storico».

E continuando:

«Ricostruire queste problematiche è possibile solo attraverso un'analisi storico-concettuale ... nel caso della storia dello 'Stato' delineare un profilo di storia della storiografia sull'argomento è ora, in questa fase, compito da privilegiare rispetto a quella che viene sinteticamente definita ricostruzione storica».

Ciò significa

«indagare dove poggiano i fondamenti della tradizione storiografica alla quale lo Stato è apparso come la forma specifica della modernità, di comprendere come e perché la storiografia finisca per riassumere nello Stato, nello Stato moderno, la dimensione politica ... entrare dentro l'officina dello storico: capire quali sono gli strumenti concettuali che sono parte integrante del suo mondo; ricostruire la genesi storico-culturale di quei concetti; ricostruire i percorsi lungo i quali pervengono allo storico, dalla cultura a lui contemporanea, le nozioni di Stato che egli presuppone ed usa».

La citazione delle premesse e degli intenti, a partire dai quali il convegno è stato organizzato (a cura di Angela De Benedictis), consente ora di valutarne i risultati da un duplice punto di vista: quello della verifica metodologica nell'ambito della storia dei concetti, praticata con consapevolezza critica, e quello della storia delle dottrine dello stato fra «modernità» e «contemporaneità».

Nella sua relazione su *Gli Stati italiani nella storiografia fra Otto e Novecento*, Mauro Moretti ha messo in evidenza un punto focale della questione: il ritardo con cui la nozione di stato moderno è tematizzata nella storiografia italiana e quella che egli ha considerato la «povertà della concettualizzazione» da cui questa è caratterizzata.

Ma la stessa relazione di Mauro Moretti, e poi tutte le relazioni e gli interventi che si sono via via succeduti, hanno messo in evidenza che i due aspetti, tarda tematizzazione della nozione di stato moderno e scarsa concettualizzazione, non sono così strettamente e reciprocamente collegati.

Più che di scarsa concettualizzazione è stato infatti evidente quanto si debba parlare di difficile e non univoca concettualizzazione di fronte ad una realtà così multidimensionale come quella della storia italiana a partire dalla cui elaborazione la nozione di stato moderno avrebbe dovuto essere costruita nel confronto con le esperienze europee.

Molte delle relazioni hanno mostrato che l'aspetto cruciale di questa storia, costituito dalla originalità della crescita delle città italiane, è presente in gran parte della storiografia, declinandosi in modi diversi: ora viene accentuata la riflessione sui caratteri nazionali e lo straordinario amalgama da cui derivano (elementi di derivazione romana e longobarda, elementi spagnoli nella realtà meridionale); ora vengono sottolineati gli aspetti almeno apparentemente localistici nelle diverse storie «patrie»; ora vengono in primo piano le questioni istituzionali e/o costituzionali, nel rapporto fra momento comunale e prospettiva di una costituzione federativa non realizzata, anche a causa della posizione di supremazia del papato, che viene, a sua volta, giudicata con diversi metri di valutazione.

D'altra parte la questione sabauda è pur essa presente nella storiografia italiana dell'Ottocento: qui la dimensione nazionale si lega alla dimensione dinastica, nella riflessione difficile sul passaggio della monarchia da una organizzazione di tipo ancora feudale alle strutture amministrative di derivazione francese.

Per quanto riguarda la realtà meridionale, poi, è stato ricordato il carattere particolare dello spagnolismo politico che ha segnato la perdita della nazione napoletana non compensata dalla affermazione di una dimensione unitaria statale.

Dal complesso delle relazioni e della discussione si trae insomma l'impressione che le diverse dimensioni della storia italiana non siano facilmente sintetizzabili neppure nella semplice contrapposizione, oggi tanto invocata a spiegare i mali del nostro paese, fra la tendenza comunale e municipale e quella unitaria e statale.

Anche le esperienze «statuali» sono in Italia molteplici (la monarchia sabauda, il meridione spagnolo), esse stesse, per così dire, periferiche rispetto a un centro, che, prima di ricostituirsi come punto di riferimento dell'unità italiana, ha dovuto essere indebolito nella sua essenza, «papalista» o «imperiale», quest'ultima assorbita nel quadro dello scontro fra grandi potenze europee. (Questo aspetto era già stato ampiamente discusso anche nel seminario di Chicago).

Di fronte ad una realtà storica di questo genere era impossibile rappresentare una storia dello stato o degli stati in Italia come storia continua di poteri sovrani, come è stato opportunamente sottolineato nel dibattito.

Nella costruzione della figura stessa della sovranità la contrapposizione fra il sovrano pontefice, che disciplina, e il sovrano tutore, che garantisce, implica tutta la questione del passaggio dalle virtù civiche alle virtù politiche (Prodi), anche questo un tema oggi ideologicamente sfruttato, ma giustamente posto in secondo piano nella discussione aperta durante il convegno sul libro di Angela De Benedictis, a favore di una problematica più complessa, che, rispetto al caso bolognese di realizzazione di una «repubblica per contratto», ha posto la questione della dimensione cetuale, di conservazione degli interessi, nell'istituzionalizzarsi di rapporti specifici fra città e centri di potere più ampi, aprendo quindi lo stesso interrogativo rispetto alla storia del passaggio dalla città allo stato.

Alcune relazioni del convegno non sono state dedicate alla definizione delle diverse realtà nella organizzazione della vita politica italiana, con i rispettivi meccanismi di funzionamento, bensì alla produzione ottocentesca in cui vengono tematizzati tempi e modi del passaggio dal comune alla città allo stato.

In particolare si è fatto riferimento alla storiografia sulle signorie e quella sulle classi dirigenti come categoria esplicativa della storia italiana. Qui, è stato detto, anche il comune viene, per così dire, degradato da forma politica peculiare a sottospecie sussumibile nella più generale categoria di stato.

Ritornando al punto da cui eravamo partiti nelle considerazioni sullo svolgimento e sui problemi posti dal convegno – povertà della concettualizzazione e ritardata tematizzazione della categoria di stato – si sarebbe allora tentati di dire che, al contrario, la tematizzazione dello stato come categoria impoverisce il contenuto concettuale della storiografia, degradando le altre realtà a suoi fenomeni.

In tal senso significativa è stata anche la relazione di apertura al convegno. Ettore Rotelli ha esaminato la posizione di Paolo Grossi che interpreta la realtà del Medioevo come «ordine giuridico senza stato». Per Grossi, secondo Rotelli, lo stato liberale è lo stato di sempre, ha riconosciuto la funzione del diritto per i suoi scopi e ha individuato nella legge il suo organo. Si tratta allora di recuperare una concezione del giuridico che non collude con il potere e che invece di caratterizzarsi come organo per il monopolio del potere rappresenti la società.

A questa posizione Rotelli ha mosso due obiezioni fondamentali: che il sociale espresso nell'ordine giuridico medievale è comunque popolato di soggetti che detengono un potere e che, d'altra parte, nella prospettiva di Grossi, sia lo stato che il non stato sono categorie stataliste. In altri termini lavorando con il concetto astratto di stato non si va molto in là

nella elaborazione della problematica «stato moderno». In effetti l'ampiezza delle concettualizzazioni – o dei modelli e tipi – di organizzazione della vita politica nella storiografia italiana rispetto alla rigidità ed astrazione della categoria di stato moderno induce a chiedersi anche se la nozione non debba essere disaggregata e se non si debba anche porre un problema di definizione del «moderno» separato dalla nozione della statualità. Lo ha suggerito, implicitamente, Marco Meriggi, discutendo la relazione di Franco Cardini. Nel presentare gli sviluppi dell'economia politica in Italia, Cardini ha sottolineato le polemiche fra quanti volevano ridurla a scienza (matematica) della ricchezza e quanti ne sottolineavano l'implicazione sociale – che però significa, anche nel dibattito dei socialisti della cattedra, un modo particolare di intendere lo stato e i problemi della industrializzazione. Di fronte a tale polemica la formula «stato moderno» appare secondo Cardini ambigua e dal punto di vista della periodizzazione poco pregnante. La complessità dei problemi che sono ormai presenti dovrebbe fare parlare piuttosto di «stato contemporaneo». Meriggi, cogliendo il significato di questa possibile diversa periodizzazione e categorizzazione, ma mettendo in guardia contro la formulazione di categorie troppo generalizzanti rispetto ad una Italia così diversamente sviluppata, in cui l'economia politica stenta ad essere accettata come linguaggio per parlare dei fatti sociali, ha proposto di porre il problema dal punto di vista della società, usando la nozione di «società moderna» invece che quella di «stato moderno» come categoria euristica dei processi di trasformazione. A riflessioni analoghe potrebbero muovere forse le considerazioni di Mario Ascheri sulla scarsa rilevanza di una storiografia italiana del diritto «moderno», in un panorama in cui il diritto funzionava comunque come linguaggio importante nella costruzione dello stato, con tutti i problemi di centralizzazione, soggettività dello stato e legittimazione che sono emersi anche dalle relazioni di Cervelli sull'ambito semantico concettuale di Romanismo, Papismo, Cesarismo e Bizantinismo e di De Pascale sulla questione del rapporto fra intervento dello stato e civilizzazione in Romagna. Ci si può domandare insomma se quel che noi cerchiamo non debba essere un modo per decostruire lo schematismo delle concettualizzazioni tradizionali anche e proprio aiutati dal fatto che la storiografia dentro cui crediamo di poterle trovare si presenta in realtà assai più articolata e problematica di quanto non ci saremmo forse aspettati.

Povertà della concettualizzazione o resistenza opposta dalla materia storica di fronte a processi di astrazione che la impoveriscono? Storia della storiografia come storia dei concetti o riconoscimento attraverso la storia della storiografia della peculiarità dei concetti storiografici, costi-

tuiti più per idealizzazione che per astrazione? Mutuazione dei concetti storiografici da altri ambiti culturali o elaborazione, quasi necessaria e irriflessa, di idealtipi, i quali, funzionando nell'universo di discorso storiografico, da essi stessi costituito, secondo la loro logica, paradossalmente proprio per questa loro vita autonoma, non costringono nei propri lacci la materia, che, lasciata per così dire a se stessa, continua a presentare i suoi lati dissonanti e la mobilità del proprio destino?

Vorrei trarre una conclusione in sintesi da queste riflessioni. La prima è che la storia della storiografia non può essere ridotta a storia dei concetti. Essa è probabilmente molto di più, perché la storiografia è la pratica intellettuale in cui un universo di discorso, quello dello storico con le sue forme, il suo lessico, la sua grammatica e la sua sintassi, si confronta con altri linguaggi formali, incorporati nella «materia», attraverso le fonti, come altrettanti parziali sistemi di traduzione dall'uno all'altro contesto.

La seconda riguarda la non sciolta problematicità della nozione di stato moderno come categoria euristica per la storiografia italiana, il che, però, mette anche in discussione la valenza generale della nozione stessa. Sono stati sottolineati altri concetti chiave per la definizione del «moderno»: i contenuti del potere, piuttosto che la forma della soggettività garantita (Rotelli), la distinzione pubblico/ privato, non solo come liberazione del privato dal politico, ma anche del pubblico dai tratti privatistici degli interessi cetuali o dinastici (Musi; e si trattava di una questione già emersa con forza nel seminario di Chicago); forse la definizione del «pubblico» come categoria dentro cui le diverse forme del «politico» possono essere sussunte per essere messe a confronto; il tema della storia delle istituzioni giuridiche moderne (Ascheri), dei caratteri di una «modernità» che riguarda in generale le relazioni ed i linguaggi che le rappresentano (Meriggi, Cardini).

La terza considerazione, collegata con tutto ciò, riguarda poi le periodizzazioni in uso. Vale la pena forse, benché sia dato ovvio per gli storici, sottolineare che anche quando si voglia procedere a categorizzazioni volte al lungo periodo, bisogna poi confrontarsi con la loro adeguatezza, e che modernità e contemporaneità conservano nella storia una loro differente funzione connotativa che è pericoloso tralasciare.

*Gabriella Valera*

L'UNITÀ DELLO STATO E LA MOLTEPLICITÀ  
DELLE SUE STORIE: MODELLI NAZIONALI A CONFRONTO  
NELL'OTTOCENTO EUROPEO\*

Si è svolto a Trento, nella sede dell'Istituto storico italo-germanico, il seminario annuale organizzato da Angela De Benedictis nel quadro del progetto di ricerca CNR sul tema "Stato moderno". *Uno studio storico-concettuale: scienza giuridica, scienze politiche, scienze della società e scienze storiche in Italia fra Otto e Novecento.*

Nella relazione introduttiva Gerhard Dilcher (*Mittelalterliche Stadt und moderner Staat in der deutschen Geschichtschreibung des 19. Jahrhunderts*) ha ripercorso la storia costituzionale tedesca nelle sue diverse fasi (*Altes Reich, Deutscher Bund e Nationalstaat*) indicando in essa l'importanza di fasi e strutture diverse, la fase della *Gemeinde*, quella dello stato territoriale, *obrigkeitlich*, propriamente moderna, e quella del *Verfassungsstaat* monarchico. Su questo sfondo, con riferimento a Gierke e Weber, ha esaminato la lettura ottocentesca del ruolo delle città (libere), nonché quello della essenza giuridica della *Genossenschaft*, stimolando una intensa discussione sui portatori storici della razionalizzazione e sui suoi modelli organizzativi come sulle sue sottostrutture.

Su Weber e Durkheim si è concentrata la relazione di Valerio Romitelli (*L'eclissi dello Stato nelle teorie del sociale tra '800 e '900*), che a partire da una tabella di comparazioni possibili fra i due autori ha sostenuto la tesi che nella polarità delle loro diverse posizioni sussista una complementarità paradossale, perché nel loro sforzo di definizione del sociale è lasciata fuori la problematica propriamente politica. Ciò, ha sostenuto il relatore, rende manifesti i limiti dell'impresa di socializzazione dello stato.

Alla questione del nesso stato-nazione si sono rivolte le relazioni di Aurelio Musi e di José Maria Portillo Valdés, un nesso che è stato problematizzato da entrambi i relatori per quanto a partire dall'analisi di

\* Trento, Istituto storico italo-germanico, 10-11 luglio 1998.

realtà storiche diverse. Musi (*Le "nazioni" prima della nazione: alcune considerazioni in tema di 'anomalia' italiana*) ha ripercorso il lungo cammino della "nazione" nel particolare tessuto dell'Italia preunitaria e unitaria. Tra Sette e Ottocento, ha sostenuto il relatore, ha cominciato ad emergere il significato politico di una "nazione italiana", ma la frammentazione tradizionale, emblematicamente depositata nella divisione fra nord e sud del paese non ha potuto trovare una soluzione neppure attraverso lo sforzo di organizzazione unitaria della società italiana mediante la formazione dei partiti: il trasformismo, ha sostenuto il relatore, doveva risultare necessariamente dalla condizione di uno stato senza società.

Portillo (*Tra territorio e nazione. La Costituzione Provinciale Basca di fronte alla formazione dello Stato spagnolo*) ha invece ripercorso la storia costituzionale spagnola sottolineando il tentativo costante di coniugare indipendenza e unità. In particolare ha argomentato che l'aspirazione indipendentistica non è sostenuta da una attitudine nazionalistica. Anche alla cultura basca, ha sostenuto il relatore, è rimasta per lungo tempo estranea l'idea che le province costituissero una nazione, passando il sistema delle autonomie in larga misura per l'organizzazione amministrativa dei rapporti con la corona e per la cultura giuridica e giurisprudenziale locale. Una specifica questione nazionale ed una attitudine nazionalistica vengono innescate soltanto a partire da una specifica impostazione della questione della sovranità.

Nella sessione sui "Materiali" sono state svolte le ricche relazioni di Enrico Artifoni, Gian Maria Varanini e Angela De Benedictis. Artifoni (*Aspetti dell'erudizione storica locale in Italia tra Otto e Novecento*) e Varanini (*La "Storia d'Italia scritta da una società di professori"*) hanno contribuito a porre la questione del rapporto fra storiografia locale e storiografia nazionale in Italia durante l'Ottocento, attraverso la complessa organizzazione dell'Istituto storico italiano e la riaffermazione delle vocazioni specifiche degli istituti storici locali. Sono stati trattati diversi problemi: dall'aspetto metodologico relativo alla specificità della documentazione su cui le deputazioni di storia patria rivendicavano una sorta di "area di giurisdizione erudita", alla questione istituzionale della professionalizzazione del lavoro storiografico (con conseguente preminenza dei professori universitari) a quella più direttamente connessa con il tema "stato e sue storie", che riguarda il rapporto fra storie locali e storia nazionale. Da un lato rimane costante la valorizzazione delle patrie locali, ma questa valorizzazione, è stato sottolineato, passa anche per la messa in evidenza del contributo dato dagli eroi locali alla costruzione della grande "patria" unitaria. Del resto, se nella elaborazione del-

la “Storia politica d’Italia scritta da una società di amici” si faceva riferimento alla “Storia degli stati italiani” di Heinrich Leo, nel trattare le singole realtà non si perdeva di vista il racconto della “storia politica” unitaria della penisola, contribuendo con ciò a mantenere viva la problematica del nesso fra l’idea di comune cittadino e paradigma di stato.

Angela De Benedictis (“*La rigida unità dello Stato moderno*” e *la fine delle libertà cittadine: Cesare Albicini tra diritto costituzionale e studi di storia patria*) ha sottolineato quanto stretto fosse nel giurista e storico Albicini il rapporto fra giudizio storiografico e elaborazione di alcuni nessi concettuali fondanti la sua “scienza” del diritto costituzionale, nella convinzione che l’unificazione dello Stato potesse compiersi solo con il sostegno degli studi storici e politici.

Tutte le relazioni hanno destato un vivo interesse e provocato un vivace dibattito, al quale sono intervenuti: Marco Bellabarba, Pasquale Beneduce, Luigi Blanco, Giorgio Cracco, Carla De Pascale, Paolo Prodi, Diego Quaglioni, Francesca Sofia, Michael Stolleis, Gabriella Valera, Massimo Vallerani, Isabella Zanni Rosiello.

Una breve e necessariamente poco argomentata riflessione mi sia a questo punto consentita.

Opportunamente il titolo del seminario suonava “L’unità dello Stato e la molteplicità delle sue storie”: dove veniva tralasciato l’aggettivo “moderno” che siamo abituati a vedere automaticamente attribuito alla parola stato.

«Lo stato “moderno” – scrive Matteucci – si caratterizza per il monopolio del politico, per cui si può parlare di un’identità fra lo stato e il politico ... Si può parlare degli Stati europei in modo unitario; il tipo ideale avrà certamente nei diversi paesi verifiche in tempi diversi e si dovrà adattare a situazioni o meglio tradizioni diverse ma lo stato moderno resta una creazione tipica dell’Europa e le varianti nazionali non incidono sull’unitarietà della creazione, che nell’Ottocento si configurerà come Stato nazionale burocratico rappresentativo. Né il politico può essere spiegato con fattori ad esso estranei; lo stato fu costruito per motivi esclusivamente politici, cioè il potere ...». “Statualità” e “modernità” risultano coesenziali nella identificazione di politica ed esercizio del potere. Ne deriva l’assoluta autonomia della politica tanto che Carlo Galli, interpretando Matteucci, può scrivere: «non di stato borghese si deve dunque parlare ma di stato moderno tout-court».

In realtà le molte storie dello stato e, fatalmente, le molte sue storiografie, sembrano mostrare – questo almeno il risultato del seminario – come ben più articolato sia il panorama. In tensione con le affermazioni dello stato si pone d’altra parte continuamente la questione dei soggetti

portatori della razionalizzazione e dei momenti istituzionali in cui si incorpora la loro azione. Il fatto stesso che la connessione nazione/stato non sia così scontata come appare nella formula storiografica dello stato nazionale – e per esempio nella storia costituzionale spagnola sia portata all'ordine del giorno attraverso la questione della sovranità, quella si tutta "moderna", nel senso proprio della cronologia interna alla storia del pensiero politico – sembra essere un altro non secondario indizio di questo complicato non univoco e probabilmente non idealtipicamente riducibile rapporto fra "politico" e "statuale".

Giustamente dunque gli storici debbono rinunciare volentieri alla formulazione "stato moderno" (nella sua accezione comune di stato territoriale sovrano vs. stato nazionale burocratico), non perché l'attribuzione "moderno" sarebbe tautologica accanto al termine "stato"; piuttosto perché dal punto di vista della storia costituzionale, necessaria per la comprensione delle aporetiche concettualizzazioni dello stato come oggetto "immaginario" (Costa), valgono altre cronologie che non quella "idealtipica" di Modernità. Carlo Galli assume come tipico del moderno «lo sforzo alla semplificazione categoriale dell'esperienza politica all'interno di strutture» in cui scompare la «naturale stabilità politica degli ordini premoderni» e prevale la ricerca di «una semplificata metafisica dell'unità» permeata dal problema della forma. In questa prospettiva, egli dice, lo stato è la modernità.

Eppure, nonostante l'indubbia importanza della questione della forma, come logica sottostante ai diversi discorsi che percorrono l'Ottocento (e non solamente quello politico, perché anzi proprio da questo punto di vista anche il discorso politico e costituzionale si innestano su un più ampio terreno teorico-scientifico), la lettura delle storie dello stato e delle sue storiografie lascia scettici sulla identificazione stretta fra tensione unitaria e ordinamentale e suo carattere puramente trascendentale, formale, vuoto. Il "moderno" della storia, insomma, quello dello stato storicamente "moderno" e "contemporaneo", secondo una più attenta cronologia delle diverse fasi della storia costituzionale, è diverso dall'idealtipo della modernità.

A seminario concluso ci si poteva infine anche domandare quanto e come la storiografia dell'Ottocento – e sull'Ottocento – possa contribuire proprio attraverso la sua identificazione delle diverse storie dello stato ad una ridefinizione della modernità e dei suoi momenti di frattura rispetto ad una contemporaneità, che nell'Ottocento affonda le sue radici.

*Gabriella Valera*

## COSTRUIRE LO STATO, COSTRUIRE LA STORIA: POLITICA E MODERNO FRA '800 E '900

Riflettere sui risultati di un seminario intenso e partecipato come quello che si è tenuto a Bologna, nei giorni 15 e 16 giugno 2000 significa anzitutto domandarsi se, in che modo e fino a qual punto si sia riusciti a rispondere alle domande poste nel titolo e quali nuove domande siano emerse per l'avanzamento della ricerca e per la comprensione delle questioni più generali che la guidano. Tutto ciò va molto al di là dei limiti di un resoconto, dentro i quali dovrei rimanere. Eppure mi sembra necessario un breve quanto sommario bilancio, che, non me lo nascondo, può essere soltanto "parziale": parziale nel senso più proprio del termine, cioè di parte e guidato dal mio più specifico interesse di ricerca e dalla mia personale proposta.

Con il seminario su *Costruire lo Stato, costruire la storia: politica e moderno fra '800 e '900*, siamo all'ultimo di tre incontri che si sono concentrati sul tema "Stato" (cfr. i resoconti in «Scienza & Politica. Per una Storia delle Dottrine», 15, 1996, pp. 109-114 e 20, 1999, pp. 107-110). Il titolo del primo suonava "Stato moderno". *Uno studio storico-concettuale: scienze storiche, teoria politica, scienze economico-sociali*; quello del secondo *L'unità dello Stato e la molteplicità delle sue storie: modelli nazionali a confronto nell'Ottocento europeo*; il terzo, infine,

\* Sono state svolte le seguenti relazioni: A. De Benedictis, *Introduzione ai lavori* (con riepilogo delle "puntate" precedenti); M. Vallerani, *Modelli locali tra storie locali e storie generali*; M. Moretti, *Stato moderno e questione nazionale. Appunti sulla letteratura machiavellica nell'Italia del secondo Ottocento*; E. Fasano Guarini, *Il passaggio tra Repubblica e principato nella storiografia della seconda metà dell'800*; G. Valera, *Scienza e professione, pubblicità e statualità: le ambiguità del moderno*; C. De Pascale, *Lo Stato in Romagna*; A. Cocchiara, "Nazione" e "Stato" nella giurispubblicistica siciliana tra '700 e '800; P. Beneduce, *Capacità e melanconia. Per uno studio sull'autore fra antico regime e età liberale*; F. Sofia, *Le fonti della statistica ufficiale*; F. Colao, *Una 'idea di Nazione' nei giuristi tra Ottocento e Novecento*. Hanno partecipato al seminario inoltre: Pierangelo Schiera, Paolo Prodi, Gerhard Dilcher.

come si è detto, *Costruire lo stato, costruire la storia: politica e moderno fra '800 e '900*.

L'oggetto della ricerca sembra essere rimasto lo stesso, ma la variazione dei titoli e della dislocazione, in essi, dei termini chiave (moderno, teoria politica, politica, storia/storie) non sono né casuali né semplicemente il frutto di un'opportunità pratica. Essi indicano invece piuttosto chiaramente, il percorso fatto e i risultati ottenuti.

Nel primo seminario si era partiti da un'ipotesi di lavoro che racchiudeva in sé l'idea paradigmatica di "stato moderno", ovvero "sovrano", come categoria da assumersi in qualche modo a premessa della ricerca, pur nella consapevolezza costante che ogni categoria, in quanto "oggetto storiografico", dipende in ultima analisi dallo stato della questione e dalle domande con cui ci si pone al lavoro. Ci si domandava allora, quando e come fosse stato tematizzato lo "stato moderno" nella storiografia italiana dell'Ottocento, per fare di esso, dello stato moderno appunto, uno studio storico-concettuale.

Emerse dall'insieme delle relazioni e della discussione che la multidimensionalità della storia italiana aveva, se non impedito, almeno reso difficoltosa una precoce tematizzazione dell'"oggetto" e di conseguenza la sua concettualizzazione. Certamente la tematica statale era nella storiografia sempre presente, ma erano i contenuti della modernità (almeno di una modernità assunta come identica a sovranità, monopolio di detenzione del potere, secondo certi paradigmi proposti dalla "teoria politica") che risultavano poco chiari; risultava insomma impossibile leggere nella storiografia italiana dell'Ottocento la rappresentazione di una storia dello stato o degli stati come storia continua di poteri sovrani.

La tematizzazione dello "stato moderno" come categoria sembrava impoverire il contenuto concettuale di molta della storiografia, che rimane invece rivolta all'analisi delle concrete esperienze comunali e dei momenti di transizione dal comune alla città allo stato.

Con il secondo seminario, dunque, si è rinunciato, all'uso preliminare della nozione di "stato moderno", utilizzando il profilo "debole" del semplice "oggetto storiografico" *Stato* per riesaminarne le Storie.

Il tema dell'"unità dello stato" rimaneva comunque al centro dell'attenzione, questa volta in una duplice prospettiva: anzitutto nella prospettiva italiana del rapporto fra "storiografia" e "unificazione" (rapporto, per esempio, fra le storie patrie locali e la storia politica d'Italia con la relativa problematica della professionalizzazione e dell'istituzionalizzazione degli studi storici); dall'altro lato, nella prospettiva europea delle diverse fasi e dei diversi modelli di sviluppo dal comune alla città allo stato e del rapporto fra principio di nazionalità e principio di sovranità.

Risultava comunque confermata l'inadeguatezza della categoria della "modernità" per la periodizzazione di una storia "costituzionale" dello stato.

E siamo quindi giunti al terzo seminario.

Diviso in tre sezioni, l'una dedicata ancora una volta alla storiografia italiana otto-novecentesca (*Città, Principe, Stato: costruzioni storiografiche nell'800 italiano*), la seconda al profilo teoretico (*Conoscenza e scienza dello stato*), la terza ad alcune categorie specifiche – lo Stato fra queste – (*Individuo, Nazione, Stato: immagini e progetti fra 800 e 900*), il seminario ha esaminato questa volta se e quali categorie di giudizio unitarie abbiano improntato la storiografia italiana otto-novecentesca, analizzando poi aspetti e problemi delle stesse attraverso ambiti e fonti più propriamente teorici.

Dalle fonti storiografiche, tra le molte sfaccettature dell'analisi del paradigma fiorentino, della transizione dal comune alla signoria, dei caratteri del principato e del periodo lorenese, è emerso un dibattito che riguarda le fasi del governo comunale e il significato ed i limiti della "democrazia" a Firenze, con attenzione al problema della rappresentanza. Le questioni sociali correlate investono sia i limiti della "rappresentanza" nel governo fiorentino (limiti numerici e di estrazione), sia l'aspetto strutturale organizzativo (per esempio la questione del governo delle arti), sia, d'altra parte, la sostanza dei conflitti (tra aristocrazia e "popolo") e quindi il significato del loro esito nella signoria o nel principato, che, in quanto portatori di "unità" e di "disciplina", oltre che di "stabilità di governo", appaiono in molti autori come forme più vicine alla statualità moderna. Da parte di altri storici non viene peraltro sottovalutata, come specifica eredità dell'esperienza comunale al mondo "moderno", quella che alcuni considerano invece una vera e propria lotta per la libertà (su tutti questi temi cfr. le relazioni di Vallerani, Fasano Guarini, Moretti). Sono stati messi anche in risalto gli aspetti di costruzione "mitologica" relativi a certi personaggi (Moretti: su Machiavelli in particolare) con utilizzazione simbolica degli "antenati" e gli aspetti antropologici di costruzione dell'identità e del sentimento nazionale presenti nella letteratura anche non storiografica (Fasano Guarini).

Nella seconda e nella terza sezione si è lavorato su aspetti più strettamente teorici, di concettualizzazione e di organizzazione delle pratiche scientifiche.

Anche in questo caso il terreno su cui le relazioni hanno finito col radicarsi è stato il terreno dell'identificazione delle categorie unificanti con le quali è possibile lavorare.




Nella mia relazione ho tentato di mettere in guardia contro il pericolo




di un'utilizzazione dedisciplinarizzata di concetti come *individuo*, *rap-presentanza*, *partecipazione*. Una tale utilizzazione li svuoterebbe del loro contenuto più vero e performativo, rendendoli incapaci di connotare la concretezza dell'esperienza moderna e contemporanea. La rilettura attenta dei linguaggi disciplinari, anche quando ci si trovi in presenza di comunanze terminologiche, diventa tanto più importante in una fase storica come la nostra, in cui profondi mutamenti oggettivi richiedono una "critica" del senso comune storiografico. Ho ripercorso quindi alcune fasi della riflessione sull'identità "pubblica" del soggetto. Facendo riferimento al concetto kantiano di "pubblicità" ed alla sua rilevanza nella definizione della "soggettività pubblica", ho proposto di ricorrere a questa tematica anche per comprendere la storia della percezione dell'identità pubblica delle professioni intellettuali nella tensione fra soggettività e scienza, fra scienza e cultura.



Anche Beneduce ha lavorato sul tema della professione intellettuale e sulla sua identità pubblica, sviluppando, attraverso riferimenti alla storia del diritto d'autore, ma anche alla letteratura ed alla rappresentazione iconografica, la tesi che l'identità pubblica dell'autore (e in generale di colui che "professa" pubblicamente i contenuti del suo sapere e della sua ricerca) oscilla tra la forza dell'autore "sovrano", che ha il completo controllo del suo campo d'azione con la "visione" di ciò che vi accade, al pari del sovrano hobbesiano, e la debolezza di un autore sfuggente, sempre pronto a scomparire nelle nebbie di una sostanziale disidentificazione.




Nella sua relazione sugli sviluppi della "statistica ufficiale" in Europa e in Italia Sofia ha invece esaminato l'intima connessione fra amministrazione e scienza statistica ed i risvolti di questo nesso per quanto riguarda il processo di unificazione, razionalizzazione e rafforzamento dello stato. Gli sviluppi e la decadenza della statistica "ufficiale" appaiono emblematici della funzione stessa della scienza statistica (o forse della scienza tout-court?), che conserva il suo ruolo di sintesi e di proposta generale – si vorrebbe dire "non privatistica" – attraverso la formulazione – "pubblicizzazione" di metodi e materiali, anche quando cessa d'essere "ufficiale", ovvero direttamente controllata dagli istituti centrali dello stato e prodotta secondo i suoi input.

Sul concetto di stato in Romagnosi ha relazionato De Pascale, che ha presentato l'opera "Della costituzione di una monarchia nazionale e rappresentativa", contestualizzandola nello sviluppo della teorica statale del suo periodo di elaborazione in ambito europeo. Fra i molti aspetti significativi che sono stati evidenziati (complessità della macchina statale secondo Romagnosi, proposta costituzionale di un governo centrale uni-









tario eppur delimitato, raffinatezza e ricercatezza terminologica) mi sembra particolarmente importante qui menzionare quanto De Pascale ha rilevato relativamente alla critica della prevalente anglomania implicita nella nozione di “monarchia nazionale”, dal momento che secondo Romagnosi “nazionale” è “opposto a feudale”. Questo aspetto, infatti, rivela la molteplice articolazione della tematica “nazionale” che si rivela in questo caso come una tematica propriamente “costituzionale”, investe la questione della rappresentanza e si inserisce – come è stato notato – in un dibattito sulla differenza fra costituzionalismo anglosassone e costituzionalismo francese.

Ai complessi sviluppi del binomio nazione/stato vs. nazionalismo erano rivolte anche le relazioni ricche e articolate di Cocchiara e Colao, la prima con riferimento alla “nazione” siciliana, la cui storia riflette le vicende degli scontri fra baronato locale e viceré spagnolo, la seconda invece contestualizzando nel lungo periodo la questione del non univoco rapporto fra stato e nazione e fra nazionalismo e totalitarismo. Anche queste due relazioni sono troppo ricche di dati perché si possa adeguatamente sintetizzarle (ciò vale del resto per tutte le relazioni svolte), ma interessa qui notare proprio la loro impostazione che ha esaminato la tematica “nazionale” nell’ambito della giuspubblicistica passando per il diritto internazionale e quello costituzionale. Ciò ha permesso per esempio di porre in evidenza in modo chiaro come la tematica nazionale implichi sempre e comunque un senso di identità-appartenenza che si manifesta vuoi nel richiamo al diritto antico (vedi in particolare la relazione di Cocchiara per quanto riguarda la tematica del commilitonismo), vuoi nel richiamo all’unità di cultura. E tutto ciò si risolve ancora una volta in specifiche proposte sul terreno della rappresentanza.

Quale allora il contributo specifico di questo terzo seminario nel nostro percorso di ricerca sulla tematica statale?

Mi pare che la riflessione si sia sempre più spostata dalla utilizzazione della categoria “Stato moderno” verso l’esigenza di una “storia costituzionale” dello stato: “costituzionale”, beninteso, in senso ampio, nel senso, cioè, che, nel ripercorrerne la storia e nell’esaminarne la storiografia, si sono tenute presenti delle categorie che sono costitutive della sua stessa realtà di “oggetto”, costruito e ricostruito dalla storia e dalla politica.

“Costruire lo stato, costruire la storia”: si trattava di un titolo impegnativo. Richiamava, a ben pensare, il fatto che i processi di razionalizzazione di età moderna sono sempre processi che si muovono in una duplice direzione. Da un lato la lettura storiografica mette ordine fra i fatti, razionalizza i processi mostrandone una interna ragione (una, forse, del-

le possibili interne ragioni) e legittimando la formazione ed il consolidamento di determinate strutture; d'altra parte la politica razionalizza il movimento della storia, ne identifica i possibili percorsi e ne consolida i risultati. Questo doppio livello della razionalizzazione è caratteristico dell'età moderna: e suonava bene dunque la seconda parte del titolo del seminario, che, rinunciando alla formulazione "scienze storiche, *teoria politica*, scienze economico-sociali" che era nel primo seminario, recitava semplicemente: *la politica* e il moderno.

Questa formulazione, mettendo al centro dell'attenzione "la politica", accentuava peraltro la "praticità" dei contesti che il nostro lavoro sin dappprincipio si era proposto di studiare e ci richiedeva in qualche modo, seppure implicitamente, di definire gli ambiti e i soggetti delle "pratiche" che costituiscono in età moderna e contemporanea al proprio agire e al proprio pensare specifici "oggetti": i soggetti insomma della razionalizzazione, portatori di ideali e di modelli.

Non è dunque un caso che in molte relazioni siano emersi i temi della soggettività, della rappresentanza, della sostanza dei conflitti e delle parti in esso concretamente coinvolte. Fra il tema della "rappresentanza" come capacità di rappresentazione e il tema dell'identità-appartenenza (ad una tradizione, a una cultura, a un ceto o a una classe) sembra essersi stabilito un ponte che modifica i termini dentro i quali si esprime la soggettività moderna e contemporanea, invita ad uscire dal *topos* dell'individualismo ed a tematizzare con chiarezza la questione dei modi di costituzione della soggettività pubblica nelle sue diverse sfaccettature (identità culturale, statuto giuridico, identità "politica" delle "professioni") e aporie.

A conclusione di queste considerazioni vorrei ricordare che i lavori del seminario sono stati arricchiti dagli interventi degli ospiti che hanno animato il dibattito; vorrei sottolineare che oltre ai momenti di sintesi scientifica già presenti nelle singole relazioni che proponevano delle tesi forti non va sottovalutato il contributo "materiale" costituito dalla ricchezza dei riferimenti alle fonti che hanno reso questo incontro particolarmente stimolante e, per così dire, "aperto".

Mi sembra bello e doveroso esprimere un grazie ad Angela De Benedictis, che per alcuni anni ha così intelligentemente condotto le fila dell'organizzazione e del lavoro.

*Gabriella Valera*



## QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE STORICHE

### *Volumi pubblicati:*

1. AA. VV., *Guerra vissuta guerra subita*, pp. 180.
2. Dianella Gagliani - Mariuccia Salvati (a cura di), *La sfera pubblica femminile. Percorsi di storia delle donne in età contemporanea*, pp. 244.
3. Fiorenza Tarozzi - Angelo Varni (a cura di), *Il tempo libero nell'Italia unita*, pp. 184.
4. Mariuccia Salvati (a cura di), *Municipalismo e scienze sociali*, pp. 172.
5. Franco Cazzola (a cura di), *Pastorizia e Transumanza. Percorsi di pecore e di uomini: la pastorizia in Emilia Romagna dal Medioevo all'età contemporanea*, pp. 340.
6. Angela De Benedictis - Ivo Mattozzi (a cura di), *Giustizia, potere e corpo sociale nella prima età moderna. Argomenti nella letteratura giuridico-politica*, pp. 112.
7. Elda Guerra - Ivo Mattozzi (a cura di), *Insegnanti di storia tra istituzioni e soggettività*, pp. 188.
8. Ignazio Masulli (a cura di), *Rapporti tra scienze naturali e sociali nel panorama epistemologico contemporaneo*, pp. 108.
9. Dianella Gagliani - Mariuccia Salvati (a cura di), *Donne e spazio nel processo di modernizzazione*, pp. 204.
10. Alberto Burgio - Luciano Casali (a cura di), *Studi sul razzismo italiano*, pp. 148.
11. Franco Cazzola (a cura di), *Nei cantieri della ricerca. Incontri con Lucio Gambi*, pp. VIII-340.
12. Albano Biondi (a cura di), *Modernità: definizioni ed esercizi*, pp. 272.
13. Dianella Gagliani - Elda Guerra - Laura Mariani - Fiorenza Tarozzi (a cura di), *Donne guerra politica. Esperienze e memorie della resistenza*, pp. 400.
14. Franco Cazzola (a cura di), *Acque di frontiera*, pp. 248.





15. Angela De Benedictis - Valerio Marchetti (a cura di), *Resistenza e diritto di resistenza*, pp. 148.
16. Paolo Prodi - Valerio Marchetti (a cura di), *Problemi di identità tra Medioevo ed Età Moderna*, pp. 320.
17. Paolo Prodi - Wolfgang Reinhard (a cura di), *Identità collettive tra Medioevo ed Età Moderna*, pp. 352.
18. Paolo Prodi (a cura di), *Forme storiche di governo nella Chiesa universale. Giornata di studio in occasione dell'ultima lezione del prof. Giuseppe Alberigo, 31 ottobre 2001*, pp. 256.





